TESORO
DEL
FORO TOSCANO
O SIA
RACCOLTA DELLE DECISIONI
DEL
SUPREMO CONSIGLIO
E DELLE REGIE
RUOTE CIVILI
DELLE PRIME APPELLAZIONI
DI TOSCANA

OPERA

DELL' AVVOCATO LORENZO CANTINI

TOMO VII.

FIRENZE 1823.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO

DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO

Pratens. Legati 7. diei Augusti 1822.

In Causa Benini e Guasti e LL. CC. e Cipriani e Casini

Proc. Mess. Luigi Torracchi
Avv. Illmo. Sig. Luigi Piccioli

Proc. Mess. Luigi Cavini
Avv. Illmo. Sig. Ranieri Lamporecchi

Argomento

Il Testatore, che lascia per ragione due Taberne o Negozi di Traffico co' Capitali in somma determinata, e dichiara, che gli appartengono in parte come Socio, s' intende che abbia compreso nel legato, stesso non solamente la parte propria, ma ancora la parte aliena, e si deve egualmente intendere, che abbia incluso nel legato medesimo l' Avviamento, e l' Entratura, e tutto quello, che direttamente alle Taberne, o Negozi appartengono, specialmente quando delle Taberne medesime ne ordina la continuazione.

Sommario

1. 7. *Per coartare il legato di cosa comune alla sola parte spettante al Testatore è d' uopo il connotato* Meum.

2. 8. *Per comprendere nel legato di cosa comune la parte non spettante al Testatore è d' uopo la dizione universale* Omne.

3. *Non le generiche teorie, ma i ben ponderati riscontri speciali di volontà debbono prevalere nell' interpetrazione di quella Legge, che per le cose loro hanno dettato i Defonti.*

4. 5. 6. *Colui che lega un Negozio col Capitale originario del quale è Socio, deve intendersi che nel legato sia compresa la totalità rappresentata dallo stesso Capitale.*

9. *La dizione* totum *può riferirsi o alla pluralità degli* Oggetti *se sono in numero maggiore di due, o alla totalità di un oggetto solo se vogliansi comprendere le parti tutte che lo compongano.*

10. 11. *La dizione* tutti *non è applicabile al caso di soli due Oggetti, ma al caso di una maggior pluralita.*

12. *Colui che lega un Negozio, e dice, che nella maggior parte è suo, dimostra con questa dichiarazione di aver compreso nel legato anco la parte aliena.*

13. *Resta compreso nella totalita del legato l' Entratura, e l' Avviamento del Negozio, che forma l' oggetto del legato.*

14. *La regola della pariforme determinazione nascente dalla* Leg. Jam hoc jure ff. de Vulgar. et pupillar subst. *nella interpetrazione delle ultime volonta è un argomento necessario.*

15. 18. *Il Legato della Taberna, o Negozio, include di per se tutto quello, che direttamente, o indirettamente al Negozio stesso appartiene.*

16. *Il Testatore, che lascia per Legato una Taberna, o un Negozio, e ne ordina la continuazione, include nel Legato stesso i consueti accessori.*

17. *I Negozi, e l' Entratura hanno fra loro un' intima connessione.*

19. 20. 21. *Il Legato del genere per se solo determina, e include necessariamente un' identifica disposizione quanto alla specie, che dal genere stesso dipende.*

22. *La numerica indicazione del Capitale di un Negozio lasciato per legato caratterizza il Legato stesso di quantità.*

23. *Il Legato lasciato di un Capitale di Negozio colla condizione, che il Legatario paghi del medesimo un' annuo frutto all' Erede, e di restituire dopo un fissato tempo allo stesso Erede il Capitale medesimo, è un vero Legato, senza che la condizione faccia cangiarli natura.*

24. *Niuno può introdurre la condizionalità in quelle disposizioni che ne sono mancanti, quando il silenzio del Testatore dimostra, che ne fossero libere, e indipendenti.*

MOTIVI

I. Soggetto di grave disputa, e di ostinata contesa fra gli Eredi, e i Legatarj del sig. Giuseppe Cipriani di Prato fu, se il legato dei Negozj di Spezieria da esso ordinato nel suo Testamento a favore dei suoi Ministri Benini, Cecchi, e Stagi, compreso avesse quanto all' Avviamento, ed Entratura, la totalità, o quella parte soltanto, che al Disponente stesso irrevocabilmente apparteneva.

II. Trattata da prima una tal questione avanti il Vicario Regio di Prato, venne questa nel 19. Settembre 1818. decisa a favore dei Legatarj per la comprensione in detto legato della totalità dell' Avviamento, ed Entratura dei Negozj, sebbene, solo in parte al Testatore spettasse.

III. Diversamente pronunziò in appello la Regia Ruota di prime Appellazioni di Firenze con la Sentenza del 21. Settembre 1820. dichiarando esclusa dalla disposizione del Cipriani la parte non sua della controversa Entratura.

IV. E nel conflitto di questi difformi giudicati portata la Causa al terzo, ed ultimo grado di giurisdizione avanti il Supremo Consiglio di Giustizia Civile ha deciso in questo giorno per la conferma della prima, e per la revoca respettivamete della seconda Seutenza, dopo avere maturamente esaminato quanto dottamente avevano in appoggio del proprio sentimento dedotto i meritissimi passati sigg. Giudici, ed i valorosi Difensori d' ambedue le Parti.

V. Fondò il Consiglio la ragione di decidere nella volontà del Testa-

tore, che nel testual linguaggio *totum facit* rilevato dai fatti, e dalle relazioni, e circostanze del Disponente, e dei Legatarj, dalla lettera del Testamento, e dai Canoni più sicuri della retta interpetrazione.

VI. E nell' esporre in dettaglio questa ragione di decidere, cominciando appunto dal fatto, che desiderò meglio schiarito anche la Ruota nella passata Istanza, come apparisce dai suoi Motivi, ha trovato il Consiglio necessario il fermarsi più a lungo di quel che avrebbe fatto in altre circostanze nei resultati delle giustificazioni esistenti nel Processo, dalle quali appariva l'esistenza in Prato di due Negozj di Farmacia sotto la Ditta „ *Francesco M. Forini* „

VII. La sede di detti due Negozj era; 1. in una Bottega con Casa annessa posta in piazza dell' Erba, 2. in altra Bottega posta in piazza del Duomo presso la Fonte, che il sig. Forini condusse a pigione dal Monastero di S. Niccolò di Prato, delle quali due Farmacie era ministro il sig. Giuseppe Cipriani sotto la dipendenza del proprietario, e complimentario sig. Francesco Forini.

VIII. Venuto questi nella determinazione di fissare stabilmente la sua dimora in Firenze sua patria, giovò al di lui intento, che il ministro delle farmacie sig. Cipriani riunisse tutta quella probità, e capacità, che era necessaria per meritare la piena sua confidenza.

IX. Ritenute le resultanze del bilancio fatto ne 15. Gennaio 1759. fu stipulata ne' 7. Settembre dello stesso anno una scritta, colla quale fecesi costare della confidata amministrazione dei Negozj al Cipriani. Fra le condizioni fuvvi quella, che prelevata dagli utili la somma annua di Scudi 300. a favore del sig. Forini, dovesse di ogni dì più il Cipriani conseguire una terza parte, oltre la sua mensual provvisone di scudi 12.

X, Fatto nel 31. Gennaio 1762. il primo Bilancio dei Negozj sotto l' amministrazione del Cipriani, e liquidati gli utili, si trovò che attese le somme dal Forini estratte dalla Cassa dei Negozj, quel suo capitale, che nel precedente bilancio ascendeva a scudi 5615. 5. 18. 4., erasi, residuato a scudi 4531. 6. 7. 8., ed il Cipriani divenne Capitalista nei detti Negozj per la rata di Scudi 624. 5. 8. — costituente la sua quota di utili, che fu da esso rilasciata.

XI. Per la morte successivamente avvenuta di Francesco Maria Forini, la di lui eredità fece passaggio nei tre suoi figli Gio. Batista, Michele Cajo, e Dottor Vincenzio Forini, con i quali stipulò il Cipriani nuove Convenzioni con l'Apoca de' 16. Maggio 1764., in cui si convenne, che gli utili dovessero repartirsi in ragione dei respettivi Capitali.

XII. Si procedè ne' 31. Gennaio 1765. ad un nuovo Bilancio, il cui resultato fu, che gli Eredi Forini avevano soprattratto dai Negozj al di la della loro tangente di utili, e che il Cipriani aveva in bono tutta la sua porzione.

XIII. Convennero perciò i Socj nella diminuzione del Capitale degli Eredi Forini, e di aumentar quello del Cipriani, e fissando tutto il fon-

do, e capitale dei Negozj nella somma di scudi 5000; stabilirono la quota dei fratelli Forini in scudi 4000., e in scudi 1000. quella del Cipriani.

XIV. Alla detta epoca del 31. Gennaio 1765. rimonta il fatto, che era tanto importante a stabilirsi per la retta decisione di questa Causa, che il Capitale dei Negozj di Farmacia amministrati dal Cipriani ascendeva alla somma fissata di scudi 5000.

XV. Prova di questo fatto era il libro dei Bilanci sotto la data del 1765. ove stà scritto « ivi « Della quì scritta somma di scudi 5000., du- « cati 4000. sono di proprieta dei fratelli Forini, e gli altri ducati 1000. « sono di proprietà del sig. Giuseppe Cipriani, questo dì 31. Gennaio « 1765. come si vede di contro « e lo conferma il successivo Bilancio.

XVI. Tutti gli utili ritrovati nel triennio dal 31. Gennaio 1765. al 31. Gennaio 1768. ascesero a scudi 2000., dei quali a seconda del convenuto la rata di scudi 1366. 4. 13. 4. era dovuta ai fratelli Forini, e la rata di scudi 633. 2. 6. 8. spettava al Cipriani.

XVII. I fratelli Forini nel corso del triennio aveva estratto in conto di utili la somma di scudi 1110., e nulla il Cipriani. Per l'oggetto adunque di conservare nell' istessa quantità il fondo, e capitale dei Negozj, rendevasi necessario che ai fratelli Forini venisse pagato soltanto quanto mancava a compire la loro partecipazione di utili, e che al Cipriani venisse consegnata l' intiera quota che gli perveniva.

XVIII. E così fu fatto: Mentre nello stesso giorno del Bilancio venne pagata ai fratelli Forini in rate eguali la somma di scudi 256. 4. 13. 4., che mancava a compire la loro quota di utili del triennio, come ne attesta la seguente Partita « ivi « 1768. 31. Gennaio. Da altra estrazione « fatta in questo giorno da tutti e tre i fratelli Forini in scudi 256. 4. 13 4. « ad ognuno la rata spettante in scudi 85. 5. 17. 8. « ; E al Cipriani venne pagata l' intiera quota di utili dovutali come sopra, conforme resulta dalla seguente Partita « A dì detto. Da altra estrazione fatta in questo gior- « no dal sig. Giuseppe Cipriani in saldo di utili ad esso spettanti, scudi 633. 2. 6. 8.

XIX. Nè il solo fatto dei Socj quantunque per se bastante a denotare l' intenzione di fissare nella quantità di scudi 5000. il Capitale dei Negozj, ma la dichiarazione pur anche dell' animo loro concorse a rendere più indubitata per il tratto successivo una tale determinazione, Mentre in piè del Bilancio come sopra fatto nel 1768. venne dai medesimi apposta la seguente rimarcabile dichiarazione. « Notisi come tutti i sud- « detti utili in scudi 2000. sono stati estratti dai sigg. fratelli Forini, e Giu- « seppe Cipriani, come si vede dalle sopradescritte Partite poste a uscì- « ta, sicchè resta per *nuovo Fondo* del Negozio questo dì 31. Gennaio « 1768. scudi 5000. come si vede in questo a 5., che scudi 4000. sono « di proprietà dei Fratelli Forini, e scudi 1000. del sig. Giuseppe Cipriani «

XX. Partendosi dall' epoca surriferita del 31. Gennaio 1765. fino al

15. Luglio 1791., e così nel lungo intervallo di anni ventisei, e mezzo; succede una serie di dieci ripetuti Bilanci, nei quali il fondo, e il capitale dei suddetti Negozj per un fatto sempre costante, ed inalterato dei Socj viene confermato nella stabilita quantità di scudi 5000.

XXI. E tal fù il rigore della Legge datasi da essi per la conservazione del Capitale dei Negozj nella invariabile quantità di scudi 5000., che quantunque nel suddetto lungo periodo varie, e ripetute occasioni sorgessero di fare delle variazioni sostanziali sopra la quantità del Capitale, tali variazioni si fecero soltanto sul Carato respettivo dei Socj, con aumentar quello dell' uno di altrettanta somma di quanta diminuivasi quello dell' altro, onde appunto il complesso dei Capitali rimanesse costante nella medesima quantità, come pienamente dimostra il libro dei Bilanci.

XXII. Si è veduto di sopra (§. 15.) che al Bilancio de' 31. Gennaio 1765. fissato il Capitale dei Negozj in scudi 5000., di questo fondo scudi 4000. appartenevano ai tre fratelli Forini, e scudi 1000. a Giuseppe Cipriani. Questa medesima proporzione fra il Capitale degli uni, e dell' altro venne conservata anche all' epoca del Bilancio successivo de' 31. Gennaio 1768., come si è rilevato superiormente (§. 16.) sopraggiunse nel 27. Luglio 1769. a Gio. Batt. Forini il bisogno di una sovvenzione straordinaria. Per due mezzi si avrebbe potuto supplirvi, o con restituire al medesimo una rata corrispondente dal suo Capitale, senza aumentar quello di alcun altro, o con accrescere quello del sovventore, senza diminuire il Carato del Socio. Ma in ciascuno di questi due sistemi si sarebbe indotta un alterazione in più, o in meno, nel Capitale dei Negozj, e la Legge fondamentale della società sarebbe rimasta violata. Bisognò adunque adottare il temperamento medio della cessione per parte del Forini al Cipriani in tanta rata di Capitale, a quanto ascendeva la somma da esso domandata. Così il Capitale dei Negozj si mantenne sempre nella istessa quantità di scudi 5000.

XXIII. Il Bilancio de' 28. Febbraio 1771. ne offre una prova incontrastabile. Poichè mentre nei Bilanci antecedenti figurava il Forini come interessato per scudi 1333. 2. 6. 8. alla pari cogli altri di lui fratelli, ed il Cipriani vi figurava per la somma unicamente di scudi 1000., conforme si è veduto di sopra, in questo Bilancio del 1771. il detto Forini è impostato fra gli interessati unicamente per la somma di scudi 1000., ed il Cipriani predetto in aumento del suo carato originario, vi comparisce ancora per gli scudi 333. 2. 6. 8. somministrati al Forini, come rilevasi dalla seguente Partita « ivi « sig. Giuseppe Cipriani per tanti da esso sborsati a Gio. Batt. Forini per doverne conseguir l' utile a proporzione di quel « che rende il Capitale a detto Forini, come per scritta de' 27. Luglio 1769. scudi 333. 2. 6. 8.

XXIV. Ciò che avvenne al Bilancio de' 28. Febbraio 1771. si verificò del pari al Bilancio de' 29. Febbraio 1780.; Poichè riunitasi in Gio. Batt. Forini per la morte di Michele Cajo di lui fratello, e del di lui fi-

glio Francesco in età pupillare, la porzione ad esso spettante del suddetto Capitale, procedè ad una nuova cessione a favore del Cipriani per la rata di scudi 666. 4. 13. 4., e di altrettanta somma scemando i due Carati di Michele, e Gio. Batt. Forini, venne ad aumentarsi quello del Cipriani, cosicchè gli interessati componenti il Capitale degli scudi 5000. vennero impostati nel Bilancio come appresso.

Vincenzio Forini - - - - - - - - - - - -	Sc.	1333. 2. 6. 8.
Gio. Batt. Forini - - - - - - - - - - - -	«	1666. 4. 13. 4.
Giuseppe Cipriani - - - - - - - - - - - -	«	2000. — —
	Somma Sc.	5000. — — —

XXV. Per tal modo progredirono inalterabilmente i Bilanci dei suddetti Negozj; nei quali tutto quello, che ritrovossi al dì sopra del Capitale di scudi 5000., venne costantemente, come utile repartito fra i Socj in ragione del respettivo interesse, abbenchè la quantità vistosa degli utili, che sotto la provida amministrazione del Cipriani si trovarono sempre al di sopra del 40, e quasi fino al 50 per cento, avesse dovuto incoraggire i Socj ad un tale aumento, e ne porgesse a loro i mezzi facili di effettuarlo.

XXVI. I lucri benchè tanto cospicui di questa sociale intrapresa non valsero a riparare alle urgenze sempre rinascenti del Forini. Trasse egli infatti dal Cipriani ne 6. aprile 1790. una somma di scudi 818. 2. 3. 8., ed ipotecò per quella il suo Capitale esistente nei Negozj. Altra somma ricevè ne' 6. Gennaio 1791. fino al compimento di scudi 2000., che promesse di restituire dentro sei mesi, e non gli rimettendo, convenne, che si avesse per ceduta al Cipriani tanta rata delle sue ragioni sopra i Negozj di Spezieria, che ipotecò specialmente a di lui favore, per quanto apparisce dall' annotazione fatta ne' 6. Gennaio 1791. sotto il precedente Bilancio de' 28. Febbraio 1790., e firmata dal predetto Gio. Batt. Forini.

XXVII. Si devenne finalmente all' ultimo Bilancio de' 15. luglio 1791., e sebbene in quello resultasse per il breve intervallo di mesi sedici, e mezzo, l' utile cospicuo di scudi 3655. 6. 2. 8., di cui una rata non piccola spettava al sig. Gio. Batt. Forini, il medesimo nella subalterna liquidazione col sig. Cipriani rimase debitore di scudi 256. superiormente ai suoi Capitali ascendenti come sopra (§. 24.) a scudi 1666 4 13 4, e così dalla somma di scudi 1922. 4. 13. 4. alla somma di scudi 444. somministratagli dal Cipriani nel 20. Agosto di detto Anno, e venne perciò a costituirsi debitore in tutto della somma di scudi 2366. 4. 13. 4. per la quale oltre ad aver conferito al Cipriani il diritto di Pegno, e d' Ipoteca sopra i suoi Capitali, e sopra tanta rata dei suoi diritti di Avviamento, ed Entratura dei detti Negozj, convenne, che si avesse il tutto per ceduto al Cipriani, qualora non fosse coll' effettivo pagamento fatta la reden-

zione dentro i mesi tre successivi, come apparisce dal Chirografo de' 20. Agosto 1791.

XXVIII. Frattanto il Cipriani per quella affezione, che aveva plausibilmente conservata sempre a quei Negozj di Farmacia, che per la sua intelligenza, ed assiduità erano stati la base della sua fortuna, e giovato al miglior servizio del Pubblico, aveva convalidati, ed estesi i suoi diritti sopra i medesimi, riportando dal sig. Dott. Vincenzo Forini per i rogiti del Notaro Francesco Lolli ne' 5. Agosto di detto Anno una cessione definitiva del suo Capitale, e della sua quota pei diritti di Avviamento, e di Entratura dei suddetti Negozj per prezzo di scudi 2000., che scudi 1333. 2. 6. 8. importare del suo carato di Capitale, e Scudi 666 4 13 4 valore attribuito al suo terzo della Entratura.

XXIX. Col mezzo di un tale acquisto il Cipriani era divenuto proprietario assoluto del Fondo, e Capitale dei Negozj per la rata di scudi 3353. 2. 6. 8., e dell' Avviamento, ed Entratura dei Negozj stessi per la terza parte cedutali dal sopradetto sig. Dott. Forini. Teneva poi col sig. Gio. Batt. Forini un credito di scudi 2366. 4. 13. 4. (§. 27.) per il quale erano obbligati e il di lui capitale residuato già a scudi 1666. 4 13 4 e tanta rata per la somma di scudi 700. delle due terze parti di Avviamento, e di Entratura spettanti ad esso per un terzo in proprio, e per l' altro terzo pervenutali dal fu Michele Cajo suo fratello (§. 24.)

XXX. Era prossimo a spirare il termine accordato dal Cipriani al rimborso delle fatte somministrazioni. Mancante di mezzi onde effettuare tal rimborso, ricorse il Forini al compenso non tanto raro disgraziatamente nei per lo più mal consigliati debitori, di promuovere delle pretensioni contro il lor Creditore. Furono queste ventilate avanti il Magistrato Supremo di Firenze, che le decise con Sentenza de' 29. Maggio 1792. dichiarando sussistente il debito del Forini nella total somma di scudi 2366 4 13 4 colla condanna del medesimo al pagamento dei frutti, e con l' assegna di un nuovo termine di mesi due al pagamento del debito, spirato il quale disse doversi dare esecuzione alle cessioni fatte come sopra (§. 27.) dal Forini al Cipriani.

XXXI. Erano in tale stato le cose, e il termine di mesi due assegnato dal Magistrato Supremo era prossimo a spirare, quando il sig. Cipriani procedè ne' 19. Luglio 1792. avanti il Notaro Francesco Lolli all'ultima sua disposizione, colla quale istituì suoi Eredi per una metà i Figli di Ferdinando, e per l' altra metà i Figli di Giuseppe Cipriani suoi nipoti, ed ordinò quel legato, che ha dato luogo alla lite attuale, il quale fu concepito con le seguenti espressioni. « Parimente ordina, comanda, e « vuole, che i due Negozj di Spezieria da esso amministrati, e che per « la maggior parte sono di lui proprietà, venghino consegnati ai sigg. Vin« cenzio del fu Giovacchino Benini, Giuseppe del fu Antonio Cecchi, e « Luigi del fu Giuseppe Stagi col fondo, e Capitali, oltre l' Avviamento, « ed Entratura che non dee valutarsi, e quale intende lasciarli gratuita-

« mente, di scudi 5000., compresi gli arnesi, attrezzi con doversene di
« questi fare l' opportuno Inventario, e stima, e con dovere i medesimi
« pagare di detta somma di scudi 5000. il frutto di scudi cinque per cen-
« to ogni anno, e da doversi rimettere il detto fondo di scudi 5000. in an-
« ni dodici nelle mani degli infrascritti suoi Esecutori; Ed inoltre dai me-
« desimi sigg. Esecutori siano allogate ai detti Benini, Cecchi, e Stagi le
« due Case del sig. Testatore, che una posta sulla piazza del Duomo, e
« l' altra in via dei Banchi ove abita il sig. Testatore con tutti i suoi fon-
« di, magazzini, annessi, e connessi, con doverne pagare di dette due
« Case l' annua pigione di scudi 60. senza che gli possino venire rincarate,
« nè levate tanto ad essi, che loro eredi; ed in caso che la Bottega con
« Cucina, e Cantina che resta sotto la Casa di Piazza dalla fonte resti libe-
« ra nella eredita del sig. Testatore vuole che ancor questa li venga al-
« logata per scudi 18. l' anno di pigione con le istesse condizioni che
« sopra, cedendo ancora a detti Benini, Cecchi, e Stagi ogni diritto che
« ad esso spettasse sopra la Casa, e Bottega del sig. Andrea Desii posta
« sulla Piazza dell' Erba, a condizione che detti Negozj di Spezieria de-
« vino mandarsi in società fra detti sigg. Benini, Cecchi, e Stagi, e chiun-
« que di essi volesse separarsi non possa pretendere cosa alcuna per ra-
« gione di Avviamento, e di Entratura condonatali dal Testatore, ma
« solo possa aver quello che avesse in caso pagato di capitale, con conteg-
« giarsi gli utili, o scapiti che respettivamente fossero stati nella loro so-
« cietà, e conguagliarsi, e non possa quello, o quelli che disdicessero la
« società pretendere di ritenere porzione delle case, e botteghe che gli
« saranno state locate, volendo il Testatore che unicamente la locazione
« continui in quello, o quelli che in societa tireranno avanti detti Negozj,
« e non altrimenti, ne in altro modo; proibendo onninamente di far divi-
« sione alcuna sì di capitali di detti Negozj, sì di dette locazioni, privan-
« do quello, o quelli che pretendessero fare diversamente, che così ec.,
« e non altrimenti « E per bene interpetrarlo avea, ed ha bisogno della
serie troppo minuta in altre circostanze dei fatti enunciati, ma che facen-
do il prospetto fedele della situazione, e delle affezioni del Testatore illu-
minano vistosamente per determinare qual fosse la sua volontà, e schiari-
scono i dubbi, che in circostanze diverse avrebbero potuto con tutto il
fondamento proporsi.

XXXII. Passò due giorni dopo questa disposizione il Testatore alli
eterni riposi, cioè ne' 21. Luglio 1792., quando sette giorni mancavano al-
la consumazione del termine assegnato al Forini per la redenzione dei ca-
pitali, e diritti ceduti.

XXXIII. Ben lungi dall' avere i mezzi di sodisfare il debito col Ci-
priani, il detto Forini trovavasi già irreparabilmente decotto, e questa de-
cozione fu presto dichiarata. Surrogati per tal modo i Creditori ne diritti
del Debitore azzardarono il tentativo di trovare qualche mezzo di paga-
mento nelle ragioni, che il Forini aveva nei Negozj di Farmacia, ed all'

oggetto di preservare tali ragioni, depositarono ne' 24. Luglio 1792. nella Cassa del Regio Spedale di S. Maria Nuova a favore del Cipriani la somma di scudi 2000. inferiore di scudi 366. 4. 13. 4. al credito del Cipriani oltre i frutti.

XXXIV. Si accinsero gli Esecutori Testamentari del Cipriani a contrastare in Giudizio contro i Creditori Forini l' efficacia del suddetto deposito come incompleto. Non prima dei 19. Agosto 1793. si supplì dai Creditori Forini col deposito di altra somma di scudi 486. 5. 9. — per compimento di sorte, e frutti.

XXXV. L' importare di questi due Depositi ascendenti in tutto a scudi 2486. 5. 9. — venne quindi ne' 22. Agosto 1793. ritirato dall' eredità Cipriani in ordine ai Decreti emanati dal Giudice del Tribunale Esecutivo ne' 16., e 20. Agosto 1793. per mezzo degli Esecutori, che la rappresentavano, e che erano stati anche dal Testatore autorizzati a fare quelli stralci, e transazioni, che avessero creduto sulle vertenze pendenti col Forini.

XXXVI. Per tal modo il Forini, e per esso già fallito i di lui Creditori furono reintegrati al possesso dei capitali, e ai diritti di Avviamento, ed Entratura dei Negozj per le respettive quote, che già spettavano al Forini al tempo delle convenute cessioni.

XXXVII. Proceduto si in appresso alla realizzazione degli assegnamenti appartenenti al Forini, i Legatarj Benini, Cecchi, e Stagi non poterono altrimenti mantenere il possesso dei Negozj, se non che con fare acquisto dal Patrimonio Forini della rata di capitale e di Entratura spettante al medesimo acquisto, che furono cauti di assicurarsi, con dedurre il diritto di prelazione che ad essi come Socj nella rappresentanza del defunto Cipriani competevasi a forma delle Leggi allora veglianti, e che fu proceduto dalla protesta contro l' eredità Cipriani di non restare per questo pregiudicati nei diritti, che ad essi competevansi sopra i Negozj, e sopra l' Entratura in vigore della Disposizione del Cipriani.

XXXVIII. Acquistarono pertanto i suddetti Legatarj Benini, Cecchi, e Stagi dai Deputati il Patrimonio, e Creditori Forini per Istrumento de' 10. Luglio 1794. rogato M. Luigi Torracchi tutto il corpo dei Capitali, e due terze parti dell' Avviamento, ed Entratura dei Negozj di Farmacia, di cui erano già Legatarj per il prezzo di scudi 7141. 3. 6. 8., dei quali la rata di scudi 1333. 2. 6. 8. rappresentava le due terze parti di Entratura spettanti al Patrimonio Forini, ed ogni restante in scudi 5808. 1. — — resultò dalla stima dei corpi, mercanzie, ed attrezzi esistenti nei due Negozj comprensiva di quella quota di capitale che spettava, come si è veduto (§. 29.) all' eredità Cipriani.

XXXIX. Gli Esecutori dell' eredità Cipriani che avevano ritirato per conto della medesima la somma di scudi 2486. 5. 9. — pagarono ai Legatarij l' equivalente dei due terzi d' Entratura ritornata come sopra nel Patrimonio Forini, e i Legatarij nel corso di pochi anni pagarono tutto il

prezzo dei Negozj all' epoca del fattone acquisto nella riferita quantità di scudi 5808. 1. — — compresi gli utili precedenti al loro acquisto unitamente ai frutti, di cui erano stati gravati dal Testatore, e dedotti in patto nell' acquisto dei Negozj medesimi.

XL. Ed ecco in qual modo i Legatarii Cipriani vennero a conseguire la consegna dei Negozj, che in ben altro luogo aveva il Testatore a loro favore ordinato. Da questo sistema ne avvenne ai Legatarii il danno di perdere gli utili dei Negozj nell' intervallo decorso dalla morte del Cipriani fino al giorno dell' acquisto, e che si trovarono in cospicua somma, ne avvenne ancora il disastro di dover pagare ai Creditori Forini anziosi di rimborsarsi del deposito fatto, e di ritrarne i vantaggiosi effetti, il valore dei Negozj in un breve intervallo, mentre il Testatore avevali conceduto il benefizio di ritenerlo per lungo termine di dodici anni.

XLI. Tutti questi oggetti formavano a favore dei Legatarii Cipriani dei titoli di indennità contro gli Eredi, tali da soggettare quest' ultimi ad un grave disborso se avessero dovuto prestarne il dovuto risarcimento.

XLII. A redimere l'eredità da ogni disastro per tali cause, gli Esecutori Cipriani esigerono dai Legatari, insieme colla quietanza della prestata entratura per un terzo nella specie, e per due terzi nella stima, il recesso da ogni pretensione, che fondati nella disposizione del Cipriani avessero potuta promuoverne, e così gli Eredi Cipriani rimasero al coperto di ogni molestia per parte dei Legatarj.

XLIII. Nè qui si arrestarono le provvide cure degli Esecutori in favore degli Eredi Cipriani.

XLIV. Aveva il Testatore distraendo dalla sua eredità quel fondo, e capitale dei Negozj da consegnarsi ai Legatarj in somma di scudi 5000., ordinato, che i frutti del medesimo dovessero destinarsi alla perpetua collazione di tante doti; cosicchè nel concetto del Testatore nulla di questo suo cospicuo assegnamento sarebbe dovuto pervenire agli eredi. Profittando degli avvenimenti successivi alla morte del Cipriani, gli Esecutori testamentari rappresentarono al Principe, che i disastri sofferti dall' eredità in conseguenza della revindicazione fatta dai Creditori Forini, non permettevano, che si desse esecuzione in questa parte alla benefica intenzione del Testatore, e quindi ottennero che gli Eredi venissero liberati dalla prestazione di un legato sì cospicuo, mediante il pagamento della sola decima parte di esso al Conservatorio delle Pericolanti di Prato.

XLV. Così gli Eredi, che al pubblicarsi delle Tavole Testamentarie del Cipriani, avevano dovuto deporre ogni speranza di partecipare del capitale dei Negozj destinato alla fondazione perpetua delle Doti, per una conseguenza di quei medesimi avanzamenti, che avevano indotto una diminuzione in quel capitale distratto dal Testatore dall' Asse ereditario, vennero a conseguire dai Negozj di Farmacia tutto quello, che costituiva il capitale del Cipriani, e più la somma di scudi 2486. 5. 9. — depositata dai Creditori Forini, di fronte all' unico aggravio del pagamento fat

to ai Legatarj per i due terzi della Entratura, e della sovvenzione di soli scudi 500. al Conservatorio delle Pericolanti.

XLVI. Venuto il tempo, in cui gli Esecutori Cipriani cessar dovevano dalle loro funzioni i medesimi procederono al Rendimento di Conti per mezzo del Tribunale di Prato, e in questo Giudizio fù proceduto, come in quel tempo accadeva spesso, per mezzo di Consiglio del Savio; e si elesse il Perito Calcolatore per l'esame del Rendimento di Conti.

XLVII. Ne gli Eredi, nè il Perito Calcolatore trovarono da opporre sulla gestione degli Esecutori. Meritò la loro approvazione il fatto degli Esecutori, che lungi da impegnare l'Eredità in gravi, e dispendiosi litigi con i Creditori Forini, e con i Legatari avevano ritirato il deposito di Scudi 5486. 5. 9., benchè incompleto, e in gran parte tardivo, portando questa somma in entrata a favore degli Eredi, e avevano indotto i Legatari a recedere da ogni pretensione per i danni cui andarono soggetti per le conseguenze della redenzione operata dai Creditori Forini.

XLVIII. Meritò la loro approvazione il fatto degli Esecutori, ove col tenue sborso di Scudi 500. al Conservatorio delle Pericolanti ottennero per gli Eredi l'acquisto di ogni rimanente del capitale dei Negozi, che il Testatore destinato aveva alla fondazione delle doti.

XLIX. Solo la partita di Scudi 1400. pagati ai Legatari per i due terzi dell'entratura dei Negozi, recuperata dai Creditori Forini richiamò l'attenzione del Perito, il quale trovando i Legatari possessori dei Negozi, subito che avessero conseguito tale entratura, e nella specie, e nella stima. In questa ipotesi procedè il dubbio affacciato dal Perito con una sua annotazione alla detta Partita.

L. Gli Esecutori non curarono tal dubbio supponendolo mancante di appoggio nel fatto, giacchè il conseguimento della specie si era ottenuto dai Legatari, mercè l'acquisto, e il pagamento fattone (§. 38.) e insistendo Essi nella omologazione del Rendimento di Conti, venne questa emanata a relazione del Giudice Consultore, con riservo alle Parti delle ragioni da sperimentarsi in altro Giudizio avanti l'istesso Giudice Consultore sopra la partita eccezionata; lo che bastò per somministrare argomento ad una giudiciale controversia.

LI. Restarono per altro per non breve tempo in silenzio gli Eredi Cipriani, ma finalmente ne' 30. Agosto 1817. alcuni soltanto, cioè i Figli di Ferdinando mossero causa nel Tribunale di Prato, dimandando che fosse dichiarato illegittimo il pagamento fatto dagli esecutori, e che i loro eredi fossero condannati a rimettere fuori del proprio la somma pagata, unitamente ai frutti, contando dall'epoca dell'eseguito pagamento.

LII. Fondarono principalmente la loro domanda sopra l'avvenuta redenzione dell'avviamento, ed entratura per parte dei Creditori Forini dopo la morte del Cipriani, (§. 83.) per cui le due terze parti di tale entratura spettante al signor Giovan Batista Forini, benchè dalle cessioni fatte, e sanzionate dalla Sentenza del Magistrato Supremo de' 29. Maggio

1792. fossero preordinate almeno per la quota corrispondente ai crediti del Cipriani, a passare in suo dominio, non ostante rimasero definitivamente in dominio del Forini, e ritennero quanto al d sponente Cipriani il carattere di *cosa aliena*.

LIII. Intimati i Legatari, e loro Eredi dagli Eredi degli Esecutori alla rilevazione assunsero sopra di loro la difesa dalle dette molestie, e ne emanò la Sentenza favorevole ai medesimi di cui si è parlato di sopra, che poi fù revocata come si è detto in appello, e nell' ultima Istanza terminò, come si è fin da principio accennato con la conferma della prima Sentenza.

LIV. In questa conferma, e respettiva revoca prese il Supremo Consiglio principalmente per guida, come si è premesso (§. 5.) la volontà del Testator derivante non meno dalle espressioni adoprate nella disposizione, che dalle circostanze, in cui si trovava nell' epoca del Testamento, le quali erano l' anima di quella Legge, che dettò nell' ultimo suo elogio, e per questo si sono lungamente richiamate ad esame, e si è veduto, che non venivano con l' efficacia di cui avrebbero avuto bisogno conflittate dai rilievi fatti per parte delli Eredi, che per essere estrinseci dal Testamento si sono soltanto accennati per formare il Prospetto di tutte le complicate questioni, nelle quali s' impegnarono le Parti a schiarimento di qualche equivoco; che si era tentato d' insinuare; ma tutto poi si ridusse come doveva ridursi all' indagine della volontà, che preparata con l' esposizione delle circostanze del Testatore, dei fatti avvenuti durante la sua vita, e del progresso, che ebbero anche dopo la morte, con l' influenza però di quanto era cominciato vivente ancora il medesimo si scorgeva con evidenza, favorevole al concetto dei Legatari, e non delli Eredi.

LV. Infatti stabilita la pertinenza degli oggetti, che al giorno del fatto Testamento, e della morte del Cipriani formato avevano subietto al controverso Legato, determinare se di questi oggetti la sola parte spettante al Testatore, o quella ancora che apparteneva al Socio Forini dovesse dirsi compresa nel Legato medesimo: Ecco la vera Tesi della Causa ridotta alla sua naturale semplicità, e sbarazzata dalle moltiplici, e divergenti ispezioni, nelle quali il trasporto della difesa avevala complicata nel corso dei ventilati Giudizi.

LVI. Ritenuta per tanto la massima, che allo stato dei fatti nell'epoca del Testamento, e della seguita morte del Cipriani dovesse aversi riguardo, tanto i Negozi, quanto l' avviamento, ed entratura, di cui dal Cipriani si dispose a favore dei suoi Ministri, erano comuni ad esso, ed al di lui Socio Forini, mentre dei Negozi spettavano al Cipriani due terze parti, e l' altro terzo apparteneva al Forini (§. 29.), e dell' entratura ne apparteneva al Cipriani una terza parte soltanto, e le altre due terze parti erano in proprietà del Forini.

LVII. Poichè la consegna dei Negozi induceva di fronte a carico dei Legatari l' obbligo correspettivo di pagarne alla Eredità il prezzo, e solo l' entratura era da prestarsi gratuitamente, apprendevano gli Eredi Cipria-

ni, che tutto il Legato venisse a consistere nell' entratura, cosicchè di quella soltanto fosse luogo a ragionare, sia per il concetto del Disponente, sia per le regole di ragione.

LVIII. A questo proposito si allegava per una parte il celebre *Testo nella L. Servi electione ff. de Legat.* 1. secondo il quale per coartare il Legato di cosa comune alla parte sola, che al Testatore spettava era d'uopo connotato il *meum*, e per l'altra parte si obiettava l'altro non meno famigerato Testo nella *Leg. Julianus ff. de Legat.* 3., che per comprendere nel Legato anche la parte aliena si fonda nell'universale dizione *omne*, cui aggiungevasi l'altra disposizione della egualmente nota L. *Si domus* §. *fin. ff. de Legat.* 1. sopra i quali Testi, e le opinioni astratte dei DD., e Tribunali hanno con tanta dottrina ragionato diffusamente le passate Decisioni, e le allegazioni dei Difensori, che non si rendeva quì necessario ripeterne di nuovo l'analisi.

1

2

LIX. E non perdendo mai di vista il Supremo Consiglio la gran massima, che non le generiche teorie, che nei respettivi casi possono essere, o nò congruamente applicabili, ma i ben ponderati riscontri *speciali* di volontà debbono prevalere nell'interpetrazione di quella Legge, che per le cose loro hanno dettata i defonti, valendosi di quell'arbitrio dalle Leggi conceduto, che più non torna *Ruin. Cons.* 112. *N.* 6. *et seg. Camerell. de Legat. quaest.* 15. *Part.* 3. *N.* 6. *Menoch. Cons.* 134. *N.* 9. *Vin. quaest. jur. lib.* 2. *cap.* 26., e prima di tutti lo insegnò fra gli altri *Bartol. in* L. 5. *cum fundus ff. de Legat. N.* 1., questi speciali riscontri appunto di volontà furono la base della sua decisione.

3

LX. E per non equivocare col troppo trattenersi nel materialismo delle parole, osservava, che le questioni tutte fondate sopra la mancanza, o intervento degli avvertiti connotati *meum*, *ed omne*, dai quali partano le respettive sanzioni delle Leggi allegate di sopra; procedevano in termini di Testamenti, nei quali si disputava di Legato semplice di oggetto, in cui aveva il Disponente una porzione, o un Gius, ma non appariva dalla disposizione con bastante chiarezza qual fosse la sua volontà sopra la porzione, che ad esso spettava, o nò.

LXI. Nel caso attuale peraltro divenivano accademiche tali questioni, perchè ben lungi dal vedersi il controverso Legato espresso *nudamente e semplicemente*, ritrovavasi esso per lo contrario ravvolto nell'insieme, e nel contesto della disposizione fatta dal Cipriani a riguardo dei Negozj di Farmacia in favore dei suoi Ministri.

LXII. Fondati su questa circostanza, insistevasi per parte dei Legatari sopra l'inapplicabilità delle regole generiche relative ad un Legato di *cosa comune*, e sostenevasi la necessità di riguardare il Legato dell'entratura come inseparabile dal Legato dei Negozi, e a questo totalmente subordinato.

LXIII. A tale oggetto facevano presente, che la disposizione del Cipriani prendeva di mira, ed investiva principalmente i Negozi. Avverti-

vano, che dell'avviamento ed entratura non aveva parlato il Testatore, se non che nella *medesima orazione*, nello *stesso periodo*, e sotto la dipendenza del *medesimo verbo*, che aveva servito alla enunciativa del Legato quanto al subietto principale dei *Negozj*, e per l'unico, e preciso oggetto di introdurre fra l'una, e l'altra specie nello stesso Legato compresa la distinzione voluta dal Testatore fra l'oneroso, ed il gratuito. Facevano osservare, che per la natura della cosa legata, e per l'espressa volontà del Testatore l'entratura stava già compresa nella ordinazione del Legato principale dei Negozi inerente, ed inseparabile dai medesimi; Che in sostanza non trattavasi di più Legati, ma di un Legato unico di genere comprensivo di più specie; e che di fronte a questa *unicità di subietto* nella sostanza delle cose legate per la loro intima connessione, e di fronte all'*unicità del concetto* nel Disponente, non fosse luogo a potersi difformemente decidere fra l'una, e l'altra cosa legata, ma doversi tutto regolare con una sola, ed unica determinazione.

LIV. Che se il Cipriani aveva quanto ai Negozi di Spezieria incontrastabilmente disposto della *totalità* mediante la designazione del fondo capitale dei Negozi nella somma di Scudi 5000., che formava la dote fissa, e costante dei medesimi; se questi Negozi non erano suoi, che in parte, spettava l'altra parte al Socio Forini; se in questo espresso concetto trovasi enunciata la sua disposizione, qualificando i Negozi *suoi* per la maggior parte; e se anche l'avviamento, ed entratura era del pari che i Negozi in parte suo, ed in parte del Socio Forini (§. 37.) forza era il convenire, che la comprensione della parte aliena dovesse per pariformità di concetto ammettersi nel subietto speciale della entratura, come nel corpo, e nel subietto universale dei Negozi.

LXV. Così ragionandosi per parte dei Legatarii appoggiati alla specialità delle circostanze, e al contesto della disposizione, i Difensori di essi concentravano tutto l'impegno in sostenere, che a risolvere l'attual controversia ricorrevano i precisi termini dell'argomento della pariforme determinazione desunto dalla celebre disposizione del Testo della *Legge iam hoc jure §. Sed si aliter. ff. de vulgar. et pupill. substit.* argomento di tal forza, ed imponenza presso i nostri Tribunali da doversi riguardare come un argomento necessario per quanto insegna, tralasciati molti altri la *Ruota nostra in Colleu. Administrationis de'* 2. *Ottobre* 17.5. *§. Verba vero Cor. Bonfini; La Castilionen praetensi Testamenti, et Fideicommissi de Martellinis de'* 17. *Settembre* 1745. *avanti Del Riccio §. Ab hoc et seg.*, e lo ammessero anche i Giudici dottissimi della passata istanza nei loro Motivi.

LXVI. Che se la Ruota, sebben penetrata dalla importanza del suddetto argomento, discese nella opinione favorevole all'assunto degli Eredi Cipriani, ciò fù per quella ragione per la quale aveva dubitato, che il Legato del Cipriani non avesse quanto ai Negozi compresa la totalità, e così tanto la parte propria del Testatore, quanto la parte aliena, dub-

bio, che i Difensori dei Legatarii dimostravano essere affatto eliminato dalle resultanze di mero fatto, che emergono dai Bilanci dei Negozi, portati in tutto il loro dettaglio alla nostra considerazione dal parere di più abili Periti Calcolatori, col quale veniva comprovato come una resultanza aritmetica, che i 5000. Scudi costituivano la intiera dote dei Negozi, e dalla espressa dichiarazione fattane in piè del Bilancio de' 31. Gennaio 1768., ed in allora non avvertita neppure dai Difensori dei Legatari.

LXVII. Conseguentemente per una particolarità tutta propria di questa esemplare questione, sebbene il soggetto della disputa cadesse sostanzialmente sopra l'entratura, tutto l'impegno delle Parti, dei Decidenti tanto in questo che nei precedenti Giudizi fù rivolto a stabilire, se il Legato dei Negozi abbracciando la totalità di essi, comprendesse ancora la parte dei Legatari virilmente sostenevano, e se questo fatto dovesse dirsi ravvolto sempre nel dubbio, e nella incertezza.

LXVIII. E tanto anche i Difensori degl' Eredi furono penetrati dalla influenza decisiva di questo fatto nel controverso, e subalterno Articolo della entratura, che sebbene indifferenti quanto al Legato dei Negozi, come correspettivo, ed oneroso, ed oppositori acerrimi solo quanto al Legato dell' entratura, perchè gratuito, e lucrativo trovaronsi loro malgrado costretti a rivolgere tutti i loro sforzi contro la totalità del Legato dei negozi, quasi che unicamente di questo, e non dell'altro fosse questione fra essi, e i Legatari.

LXIX. A controvertere pertanto la prova materiale di questa *totalità*, che i Legatari deducevano dalla semplice ispezione dei surriferiti Bilanci, e che tanto aveva imposto anche al Giudice di prima Istanza da rendere indubitabile questo dato importantissimo a stabilirsi nella risoluzione della Causa, tutte si rivolsero le premure dei Difensori zelantissimi degli Eredi Cipriani.

LXX. Si oppose in primo luogo, che alla morte di Giuseppe Cipriani esistevano nei Negozi di Spezieria tanti assegnamenti di assoluta sua proprietà, da potersi con quelli formare l'intiero capitale di Scudi 5000., col quale volle, che i Negozi venissero consegnati ai Legatari senza dover ricorrere a comprendere nel capitale dei Negozi la parte del Socio Forini, e che esclusa così la necessità di comprendere nel Legato dei Negozi, e loro capitale la parte aliena, le regole di ragione contrarie ad ogni presunzione di Legato di cosa aliena influivano a ritenere per la più probabile volontà del Disponente, che il fondo, e capitale di Scudi 5000. dovesse comporsi colla propria rata del capitale, e cogli altri di lui assegnamenti; che aveva già versati, e che sapeva esistere nei Negozi legati.

LXXI. Si oppose, che l'identità dei capitali, cui volevasi dai Legatari referire la disposizione del Cipriani, rimaneva esclusa dal subalterno, e condizionale relitto della locazione di una Bottega, ove uno di detti Negozi esercitavasi, mentre trovavasi questa notata nei Bilanci per la somma di Scudi 209., erogata nell' acquisto fattone per conto della Socie-

tà, e così ritenuto il concetto dei Legatari, la disposizione del Testatore sarebbe per due volte caduta in questa parte sopra un medesimo oggetto.

LXXII. Si oppose, che il Testatore Cipriani non aveva voluto la continuazione dei Negozi nel medesimo sistema nel quale si erano tenuti, giacchè non aveva fatto con essi un Legato delle Taberne, non aveva ordinato, nè poteva ordinare la continuazione della *Ditta*, sotto la quale si erano esercitati, ed anzi aveva voluto, che i Negozi formassero soggetto di una nuova Società da istituirsi fra i Legatari.

LXXIII. In fine si oppose, che il Legato dei Negozi dovesse riguardarsi piuttosto come un Legato di quantità, che come un Legato di specie, ed avuto riguardo all' onere ingiunto ai Lagatarj di pagare i frutti al cinque per cento, e rimettere il capitale in dodici anni, veniva ad assumere il proprio, e vero carattere di un mutuo.

LXXIV. Niuno per altro dei suddetti, ed altri subalterni rilievi, che la diligenza dei Difensori degli Eredi non mancò di sottoporre con impegno alla considerazione del Supremo Consiglio, fù capace di distruggere la prova di fatto, e la dimostrazione aritmetica resultante dai Bilanci, che la somma di scudi 5000. formasse la dote intiera dei Negozj, nè potè imporre a tal segno da rimuovere l' impressione, che in ogni animo non prevenuto eccita la semplice lettura del Testamento di Giuseppe Cipriani.

LXXV. Non il primo fondamento, perchè la disposizione di Giuseppe Cipriani avendo avuto per soggetto il fondo capitale dei Negozi, e a rappresentare questo fondo capitale non era da portarsi alcuno di quelli assegnamenti da essa indipendenti, che sebbene nel Patrimonio del Testatore, ed anche versati nei Negozi, non ritenevano per altro quella caratteristica della sua disposizione. Nè ad autorizzare una tale estensione ad altri assegnamenti estranei dal fondo dei Negozi poteva servire il favore delle regole avversative al Legato di cosa aliena, giacchè l' influenza di tali regole, che non cessano di essere ordinate alla interpetrazione della volontà, non poteva senza il più strano abuso, estendersi tanto oltre, quando con l' abusiva applicazione di esse venivasi piuttosto a portare attentato a quella volontà, che in sostanza volevasi rintracciare.

LXXVI. Quella stessa dimostrazione degli assegnamenti, che il Cipriani aveva nei Negozi al giorno della sua morte, e che gli Eredi presentavano a sostegno del suddetto fondamento, con apertissima discretiva stava a denotare, che per titolo di Capitali non aveva il Cipriani nei Negozi di Spezieria, che la somma di Scudi 3333. 2. 6. 8. Ognuno degli altri Articoli, con i quali si volevano estendere gli assegnamenti del Cipriani fino a Scudi 5085. 6. 5. 7. era espressamente designato col nome, e aveva sostanzialmente il carattere di sovvenzioni, utili, provvisioni, e partecipazioni, nè alcuno di tali oggetti poteva senza una strana metamorfosi, a dispetto della volontà espressa del Cipriani, introdursi ad assumere la natura di Capitali, per quindi supplantare il vero fondo, e capitale, che stava a completare gli Scudi 5000., facienti la dote vera dei Ne-

gozi di Farmacia, sulla quale era letteralmente caduta la disposizione del Testatore.

LXXVII. Quando gli Eredi Cipriani di fronte alle resultanze dei Bilanci sentivano di non poter controvertere, che il Cipriani volle estendere alla totalità il Legato dei Negozi, tutto il loro studio rivolgevasi a persuadere, che il capitale di Scudi 5000. col quale erasi dal Cipriani ordinata la consegna dei Negozi ai Legatari, non fosse quel medesimo che aveva formato, e formava la dote dei Negozi. In quel capitale, dicevano, stava compresa la Bottega di Piazza dalla Fonte acquistata dai Soci per Istrumento degli 11. Marzo 1783., rogato dal Notaro Varrocchi. Di questa Bottega il Cipriani fece una disposizione a parte in favore degli stessi Legatari, ordinando, che venisse perpetuamente locata ai medesimi per Scudi diciotto l'anno. Dunque dicevano i medesimi se non vuolsi ammettere l'assurdo che di una stessa cosa il Cipriani avesse disposto due volte, dovrà convenirsi, che tal Bottega non era rimasta compresa nel Legato dei capitali, comunque comprensivo della Bottega, e che il capitale da consegnarsi con i Negozi non fosse nella contemplazione del Testatore quel medesimo, che formava la dote dei Negozi stessi.

LXXVIII. Questo rilievo a favore degli Eredi Cipriani richiamò tutta la considerazione per parte del Supremo Consiglio, e se fosse stato ben fondato nel fatto, avrebbe potuto in qualche modo render dubbiosa la volontà del Cipriani, rapporto al principale, ed interessante oggetto della di lui disposizione, quanto ai Negozi, e quanto al capitale, che formava la dote dei medesimi. Ma il semplice riscontro dei Bilanci bastò a dileguare immediatamente ogni dubbio, anzi per questo istesso rilievo si restava più che mai convinti, che il Cipriani aveva legato il capitale dei Negozi tale quale si era in essi ritenuto dai Soci.

LXXIX. Resulta infatti dal Bilancio de' 28. Febbraio 1787. il primo, che segue dopo l'acquisto fatto dai Soci della citata Bottega, che la proprietà di essa non fù in modo alcuno acquistata alle Taberne sociali, ma unicamente alle persone dei Soci, mentre la Partita, che riguarda un tale acquisto, è così concepita « ivi » Acquisto fatto della Bottega dalla « Fonte dalle Monache di San Niccolao, e pagato in conto di prezzo Scu- « di 209. — 11. — « Questa Partita chiaramente dimostra, che per il detto acquisto non si fece che accendere nel Bilancio dei Negozi un Articolo di credito per la rata di prezzo pagata in conto, in quanto che per fare un tal pagamento venne estratta la somma dalla Cassa dei Negozi; ma siccome non era la somma pagata in conto di prezzo, ma il prezzo intiero per cui si era fatto l'acquisto, che rappresentava il valore della Bottega acquistata, diveniva anzi per tal modo evidente, che la Bottega non fece parte del capitale dei Negozi.

LXXX. Anzi che di fronte a questa circostanza dimostravasi sempre più chiara l'intenzione, e il concetto del Cipriani di disporre del capitale dei Negozi tale quale era ritenuto dai Soci, mentre nel desiderio

che aveva, che auche la Bottega si conseguisse dai Ministri col diverso titolo di conduzione, appunto perchè sapeva non esser questa in modo alcuno compresa nel capitale dei Negozi, trovò indispensabile di farne una disposizione a parte, e staccata, quale convenivasi ad un oggetto totalmente separato, e distinto dai Negozi medesimi.

LXXXI. Soggiungevasi finalmente dagli Eredi Cipriani, ad escludere l'identità del legato col capitale dei Negozi, che il Testatore aveva prescritto doversi i medesimi continuare dai Legatari in societa fra di loro, e non col Forini, e non aveva imposto l'obbligo di proseguire la Ragione vegliante sotto il nome di Francesco Maria Forini.

LXXXII. Ma questo rilievo, come opportunamente avvertivano i Difensori dei Legatari, anzi che favorire, contrariava non poco l'assunto degli Eredi, mentre contribuiva a rendere sempre più chiaro, e palpabile il concetto del Testatore che anche la parte del Socio Forini fosse compresa nel legato dei Negozi, e dei capitali, giacchè solo nel tema di un diverso concetto sarebbesi dovuto provvedere dal Testatore al metodo della ulteriore prosecuzione dei Negozi in unione col Socio, che avesse continuato ad avere interesse nei medesimi. Questa unione per altro rimaneva con troppa chiarezza esclusa dalle diverse misure, colle quali il Cipriani stesso era stato premuroso di preordinare la riconsolidazione in sè dei Negozi, anche per la rata spettante al Socio Forini, della causa per quest'oggetto sostenuta col Socio dal legato di Scudi dieci al mese lasciato al medesimo a condizione, che si acquietasse alla Sentenza del Magistrato Supremo, e delle facoltà indefinite date ai suoi Esecutori di fare tutti quelli accomodamenti, e stralci, che credessero propri negli affari, e cause col sig. Gio. Batista Forini, senza potere su di ciò esser tenuti a conto da veruno.

LXXXIII. Riconosciuta in fatto tutta l'insussistenza delle obiezioni, che facevansi dagli Eredi, onde rendere dubbiosa la disposizione del Cipriani quanto alle integrità, ed identità dei Negozi, restava questa in tutta quella chiarezza che limpidamente emerge dal suo contesto avente per subietto « i Negozi dal Testatore amministrati, e che per la maggior parte « te sono di lui proprietà, col fondo, e capitale di Scudi 5000. « che anzi di fronte ad una tale disposizione non ha potuto il Consiglio valutare il supposto degli Eredi, che rispetto a Negozi non eranvi connotati, o qualificazioni di totalità o di identità tali da rendere indubitabile, e chiara la volontà del Cipriani.

LXXXIV. In riprova di ciò si rendeva indispensabile l'osservare, che quando il Testatore disponendo dei Negozj aveva diretta la sua contemplazione a quelli da Esso amministrati, e ne aveva ordinato la consegna col fondo, e capitale di Scudi 5000., che formava da ventisei anni indietro per destinazione, per convenzione, e per una costante, ed uniforme osservanza dei Soci, l'originaria lor dote, queste sole indicazioni sarebbero state bastanti a dimostrare chiarissimo nel Cipriani il *concetto di totalità*

dei Negozi rappresentata dal fondo di Scudi 5000., e alla loro *identità* necessariamente coartata dal fatto della di lui Amministrazione avente per subietto quelli, e non altri Negozi. 4

LXXXV. Ogni altra intelligenza fra le tante, che i Difensori degli Eredi andavano proponendo al Supremo Consiglio, per quanto ingegnosa potesse essere, incontràva sempre l'ostacolo nel contesto, e nella Lettera della disposizione, e come tendente a surrogare nella medesima un subietto sostanzialmente diverso da quello, di cui il Cipriani aveva volnto disporre, ed avea realmente disposto, doveva essere necessariamente rigettato.

LXXXVI. Così quand'anche il Cipriani si fosse limitato nella disposizione relativa ai Negozi, alle dette due indicazioni, queste sole sarebbero state bastanti a rendere indubitata la di lui volontà di trasferire nei Legatarj quei medesimi Negozi, che teneva in società col Forini, e che erano da Esso amministrati, e di trasferirli nelle loro totalità. 5

LXXXVII. Che se il Cipriani avesse diretta la sua contemplazione, o alla sua quota soltanto dei detti Negozi, o a nuovi Negozi da erigersi dai Legatari con un capitale diverso da somministrarsegli dalla sua Eredità, come si sforzavano di persuadere i Difensori degli Eredi, Esso non avrebbe trasportata la sua contemplazione ai Negozi da Esso amministrati, e quelli da erigersi nuovamente dai Legatarii non sarebbero stati mai quei medesimi, di cui il Testatore aveva voluto espressamente disporre.

LXXXVIII. Ella era adunque, per le sole due accennate indicazioni, bastantemente chiara la volontà del Cipriani di disporre a favore dei Legatarii dei Negozi, che teneva in comune, ed in società col Forini, tali essendo quelli, che dal medesimo si amministravano. Nè diversa poteva essere l'intelligenza di fronte ad una tale qualificazione, che mentre tendeva a comprendere nella sua universalità il corpo intiero dei suddetti Negozi, riuniva nel tempo stesso necessariamente, e per proprietà di lettera, non meno la parte aliena, che la parte propria del Disponente, mentre fuori del concetto di comprendere la parte aliena, il Testatore non avrebbe diretta la sua disposizione ai Negozi da Esso amministrati, cioè a tutti, ma l'avrebbe circoscritta unicamente ai suoi Negozi, cioè *alla sua parte* soltanto.

LXXXIX. Ed ecco come bene applicare le disposizioni testuali tanto della *L. Servi electione* 5. *ff. de Legat.* 1. quanto della stessa *Leg. Julianus* 68. *de Legat. et Fideicom.* sulla quale gli Eredi credevansi tanto ben fondati a restringere il Legato dei Negozi alla sola parte propria del Testatore, non meno l'una, che l'altra di pieno accordo concorrevano a decidere la disputa per la comprensione della totalità dei Negozi, nella di cui enunciativa, oltre la mancanza del *meum* richiesto dalla prima delle citate Leggi, per indurre la restrizione alla sola parte propria del Testatore, avevasi per un'assoluta equipollenza il connotato, e l'adiezione *omne* voluto dalla seconda delle Leggi medesime. 7 8

LXXXX. Ed era di più da avvestirsi, che nel caso del Cipriani, esso non avrebbe mai potuto fare uso di quella dizione *totum*, cui appella il Testo della *Leg. Julianus*, giacchè questa dizione, che può referirsi, o alla pluralità degli oggetti, se siano in numero maggiore di due, o alla totalità di un oggetto solo se vogliansi comprendere le parti tutte che lo compongono sarebbe stata del tutto inopportuna per denotare la totalità dei due Negozi, e solo sarebbe stata applicabile al diverso caso, in cui si fosse trattato di un negozio unico.

9

LXXXXI. Conseguentemente il Cipriani volendo disporre della totalità dei Negozi, che due erano di numero, non potè dire *tutti*, non essendo questa dizione universale applicabile al caso di soli due Negozi, ma solo al diverso caso di una maggiore pluralità, che non esisteva. Necessariamente adunque doveva dirsi i due Negozi, come in effetto egli disse. Ad escludere poi ogni dubbio sulla loro integrità subentrano le qualificazioni aggiunte ai medesimi come amministrati dal Testatore, come aventi il Fondo di Scudi 5000., che costituiva la dote originaria fissa, e costante dei Capitali in essi esistenti per conto comune tanto del Testatore Cipriani, che del Socio Forini.

10

11

LXXXXII. Ma qui non si era arrestato il Cipriani nell' esprimere la sua disposizione a riguardo dei Negozi. Non contento di aver dichiarato esser quelli da esso amministrati, e con essi doversi prestare l' intiero Fondo, e Capitale di Scudi 5000.; volle anche esprimere, che quei negozi legati erano suoi per la maggior parte. Una tal dichiarazione spingeva al rango di una dimostrazione mattematica di concetto della comprensione nel Legato dei Negozi della parte aliena, non meno che della parte propria del Testatore. Formavano i Negozi un tutto composto di più parti, delle quali alcune erano, come si è già veduto, proprie del Testatore, oltre del Socio Forini. La disposizione dei Negozi investiva per doppio rapporto il *tutto* sia coll' indicazione del corpo intiero, sia coll' enunciativa delle parti che lo compongono, enunciativa, che sarebbe stata certamente inconciliabile coll' intelligenza, che il Legato dei Negozi avesse dovuto comprendere solo quella parte, che spettava al Testatore; onde non poteva più dubitarsi, che la volontà del Testatore Cipriani di sottoporre, e colpire col suo Legato i Negozj nella loro identità, e totalità, e così le parti tutte tanto aliene, quanto proprie, veniva ad essere per la lettera stessa della disposizione incontrastabilmente dimostrata.

12

LXXXXIII. Partendo adunque da questa dimostrazione diveniva necessaria la conseguenza, che dovesse tenersi per legata egualmente nella totalità, e così nella parte tanto propria del Testatore, che aliena l' entratura, ed avviamento dei Negozj, per la regola della pariforme determinazione nascente dalla preallegata notissima *L. jam hoc jure ff. de vulgar. et pupillar. substit.*, la quale nella interpetrazione delle ultime volontà si qualifica generalmente per argomento necessario, dopo ciò che sopra tale argomento insegnano con molti altri *Averan. interpraet. jur. lib.* 3. *cap.*

13

14

16. *per tot. et cap.* 17. *per tot. Rot. nostr. in Florent. fideicommissi de Martellinis* 17. *Settembre* 1745. *av. Del Riccio, Uguccioni, e De Ricci num.* 87. 88. 89. *et seg.* la quale seguitò le altre celebri Decisioni in *Florentina Primogeniturae de Orlandinis* 11. *Agosto* 1725. *coram Piccinini in Florentina Fideicommissis de Generalis* 12. *Settembre* 1741. *coram Mormorai, et in Florentina Fideicommissi* 12. *Settembre* 1743. §. *Indubitatamente cor. Quaratesi* ove moltissimi allegati.

LXXXXIV. Non potendosi pertanto dissimulare la preponderante efficacia del surriferito argomento, l'unica ispezione, a cui era d'uopo restringersi per la retta resoluzione della Causa, dopo la più accurata investigazione dei fatti aventi un intrinseco rapporto colla medesima, consisteva in determinare se tali circostanze concorressero, come sostenevano i Difensori degli eredi, da rendere inapplicabile nel caso attuale la regola con sostituirvi la limitazione.

LXXXXV. Infatti opponevasi per parte loro in primo luogo non esservi parità di ragione fra il Legato oneroso, e correspettivo dei Negozi, e il Legato gratuito, e lucrativo dell'entratura. A sostegno di questa obiezione allegavasi il disposto del Testo nella *L. Si ita scriptum* 16. *ff. de manum ec. testam. ec.* E nella scorta di quanto, esornando questa testuale disposizione, soggiunge l'Averani per l'oggetto di rendere ragione della non applicabilità al caso previsto dalla Legge, e dalla Legge stessa risoluto, dell'argomento di pariforme determinazione, si sforzavano di persuadere, che nel caso del Cipriani si hanno, benchè nel contesto di una sola disposizione, due separati, e distinti Legati, dei quali uno veniva a sostanziarsi in un imprestito, l'altro in una vera, e propria liberalità.

LXXXXVI. Ma ponderato attentamente tanto il caso proposto, e risoluto dalla Legge surriferita, quanto le ragioni per cui lo stesso Averani trova plausibile una tale resoluzione, ha riconosciuto il Supremo Consiglio non esser questa capace d'indurre la pretesa limitazione da rendere inapplicabile la regola fondamentale della pariforme determinazione desunta dall'altro allegato Testo nella *L. jam hoc jure*, nè essere applicabile al caso della disposizione di Giuseppe Cipriani.

LXXXXVII. Per la ragione, che oltre l'avere l'Averani dubitato, che nel proposto caso della *Leg. Si ita scriptum*, trattisi piuttosto di due, che di una unica determinazione comprensiva di più determinabili « Dubito enim (son le sue precise parole) verba *unicam* vel duplicem determinationem contineant » altre, e decise ragioni subentrano a dimostrare essere in quel caso inevitabile la diversità di determinazione fra il legato del *fondo*, e quello della *libertà;* fra le quali principalmente, che per disposto di una Legge speciale la formula, che investiva il Legato della libertà importava giorno certo, mentre quella, che riguardava il Legato del fondo importava condizione.

LXXXXVIII. E mentre tanto i Difensori degli Eredi, quanto gli stessi Difensori dei Legatari invocavano a loro favore queste Autorità per

sostegno del respettivo assunto, facile rendevasi il raggiungere l'equivoco, in cui erano caduti i Difensori degli éredi nel credere, che la disposizione della citata Legge fosse quella, che operasse di per se la diversa determinazione in ogni caso in cui potesse esservi diversità di ragione, o di subietto fra l'uno, e l'altro determinabile, mentre non dall'influenza della Legge, ma dalla natura speciale dei due subietti determinabili procedeva in quel caso la necessità di una difforme determinazione; Necessita che era attaccata a quel favore, e a quel privilegio con cui la Legge ha voluto assistere il Legato della libertà, e degli alimenti, e che non poteva del pari concorrere nel Legato del Fondo.

LXXXXIX. Senza una tale spiegazione, che è fondata nella natura stessa dei due subietti determinabili vi sarebbe stata una apertissima antinomia fra l'una, e l'altra delle due testuali disposizioni della *Leg. jam hoc jure*, e della *Leg. Si ita scriptum;* e li argomenti della pariforme determinazione ben lungi dal potersi ravvisare come un argomento necessario, non avrebbe avuto altra forza, che quella di una opinione preponderante più a favore della prima, che a favore della seconda delle due precitate disposizioni.

C. Ma quando mancava il favore speciale di una Legge, la quale si opponesse alla pariformita nella determinazione del Legato della entratura col Legato dei Negozi, la diversità di ragione sulla quale erano fondati gli Eredi a sostenere doversi nel caso in specie deferire piuttosto alla *Leg. jam hoc jure*, non poteva somministrare appoggio bastante per la disapplicazione di questa Legge, mentre abbracciando questa nella sua generalità tutti i casi in cui più determinabili siano regolati da una sola, ed unica determinazione, non poteva, senza distruggere la regola, o renderne quasi del tutto impossibile l'applicazione essere limitata se non che nel caso di una Legge speciale. Ciò che trovasi opportunamente avvertito dall'Averani stesso *loc. cit.*

CI. Tutto ciò anche nel sistema del proposto rilievo di quella differenza, che rimarcar si faceva fra il Legato dei Negozi come oneroso, e il Legato della entratura come gratuito; e siccome questa diversità fra l'uno, e l'altro dei subietti legati esisteva di fatto, si rendeva necessario di esaminare la sua efficacia di ragione, trattandosi specialmente di portare tanto oltre l'influenza della regola della pariforme determinazione da estendere alla parte *aliena* della entratura da prestarsi *gratuitamente* il Legato, che, quanto ai Negozi, poteva con indifferenza estendersi alla parte aliena, mentre aveva di fronte l'onere del pagamento da farsene dai Legatarii.

CII. E cresceva questa necessità del più accurato esame sopra l'applicazione della regola stabilita con la *Leg. jam hoc jure* per la circostanza, che quanto ai Negozi era la maggior parte nel dominio del Testatore, e la minor parte era quella, che apparteneva al Socio Forini, non così nel Legato della entratura, che per la maggior parte spettava al Socio

Forini, e al Testatore Cipriani non ne apparteneva che la parte minore; ma ciò non ostante sembrò al Consiglio, che dovesse al Testamento Cipriani applicarsi la regola di detta Legge.

CIII. Imperciocchè sussisteva è vero una diversità fra il Legato oneroso dei Negozi, e il Legato gratuito della entratura; ed era del pari indubitato, che maggiore quanto alla entratura era la quota spettante al Forini, che quella appartenente al Cipriani, ma non era poi tanto vero, che nulla di gratuito vi fosse nel Legato dei Negozi, sebbene stasse a questi congiunto l'onere del pagamento. Digià si è osservato superiormente di quale importanza fosse l'utile, che soleano produrre i Capitali impiegati nei Negozi di Farmacia sotto l'Amministrazione del Cipriani, fino al punto di aver trovato una rendita del 40. e più per cento; ed anche ammettendo, che questa rendita non potesse dirsi costante, pure in grazia dell'avviamento, che si era oramai acquistato ai Negozi stessi, l'utile dovea resultarne sempre in una quantità maggiore d'assai di quel frutto, di cui venivano gravati i Legatari, e questa differenza era stata evidentemente dal Testatore riguardata come il mezzo facile ai Legatari di sodisfare cogli avanzi dentro il periodo di dodici anni il loro debito di Scudi 5000. verso la di lui eredità. Aggiungevasi ancora, che nella ordinata consegna dei Negozi col Capitale cospicuo di Scudi 5000., non ebbe men parte la fiducia del Cipriani, che conoscendo i suoi Legatari non avere altro Patrimonio, che l'onestà, non sottopose i medesimi all'obbligo di alcuna cauzione verso la sua eredità per il debito benchè ragguardevole di Scudi 5000. che andavano a contrarre in ricevendo la consegna dei Negozi nel modo da esso ordinato, e che niun altri fuori del Cipriani avrebbe abbandonato alle vicende del Commercio, e della loro gestione senza una corrispondente cautela. E se l'attitudine, che avevano i Capitali dei Negozi impiegati nelle Farmacie di produrre un frutto assai maggiore di quello, di cui erano i Legatari gravati verso l'Eredità, repetere dovevasi dall'Avviamento, che si era oramai acquistato ai Negozi, sia col diuturno esercizio, sia con quel credito, che aveva meritato un prezzo assai ragguardevole nella estimazione di tale Avviamento, molto era congruo, e coerente alla disposizione del Cipriani, che quei Negozi onerosamente legati, appunto in riguardo dell'onere aggiuntovi, dovessero portar con se la loro stessa attitudine, e quel prezzo di Avviamanto, che era ad essi inerente in tutta quella estensione nella quale il corpo intiero dei Negozi, e la totalità dei Capitali erano stati come sopra onerosamente legati.

CIV. Ad avvalorare questa illazione basata nella natura istessa degli oggetti legati, concorreva ancora in una maniera molto rimarcabile quella dichiarazione, che il Testatore aveva fatta, contemplando il caso della separazione dei Legatari fra loro, e di diretta a stabilire, che « chiunque « di essi volesse separarsi, non possa pretendere cosa alcuna per ragione « di Avviamento, ed Entratura condonatali dal Testatore, ma solo possa « avere quello, che avesse in caso pagato di Capitale » giacchè se nel ca-

so di divisione nell' altro dovea formar soggetto di rimborso per parte degli altri Socj, che il pagare per ragione di Capitale, attesa la condonazione dell' Entratura, e ciò non era ammissibile quando questa non fosse stata compresa nel Legato per l'intiero, ne veniva da ciò la conseguenza di doversi tale Entratura ritenere per compresa tutta nel Legato medesimo.

CV. Tutte queste considerazioni rendevano inefficace all'oggetto di cui era questione, la diversità di ragione fra il Legato oneroso dei Negozi, e quello gratuito della Entratura, e nel tempo stesso ad escludere ogni rilevanza nella diversità del subietto, bastava il solo reflesso, che l'Avviamento, ed Entratura costituiva un accessorio intrinseco, ed inseparabile dalla sostanza principale dei Negozi legati, e veniva in certo modo a formare una cosa identifica con i Negozi medesimi, come appunto è della specie compresa nel Legato universale, e individuo del genere, tanto più che il Legato della Taberna, o Negozio viene ad includere di per se tutto quello che direttamente, o indirettamente al Negozio stesso appartiene, secondo la regola del *Testo in L.* 185. *ff. de verbor. Signif.* « ivi « Tabernam sic accipimus quae et rebus et hominibus ad negotiationem paratis constat « et in *L. cum Tabernam ff. de pignor. Bald. ibid.* « « Appellatione tabernae venit universitatis mercaturae quae ibi exercetur « *Averan. Interpetr. Jur. lib.* 15. *cap.* 26. *Rot. Rom. post. Pacific. de salvian. decis.* 126. *n.* 8. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. decis.* 68. *tom.* 3. *per tot.* 15

CVI. A rendere nel caso anche più chiara questa connessione, e dipendenza intima della Entratura del corpo intiero dei Negozi, aggiungevasi la circostanza della con tanto impegno voluta continuazione, che seco porta l'inclusione dei consueti accessorj, e il progresso delle medesime circostanze, come nei precisi termini avverte *De Luc. de credit. disc.* 35. *n.* 19. 16

CVII. Mentre pertanto in conformità delle massime oramai stabilite nel Foro ad escludere l'argomento della pariforme determinazione non era da valutarsi la diversità di materia fra i due determinabili, che anzi a ben considerare i diversi oggetti compresi nel Legato fatto dal Cipriani, la causa della sua disposizione, e l'indole della medesima nei suoi diversi rapporti, la rimarcata diversità fra il subietto principale dei Negozi, e quello accessorio della Entratura, o totalmente dileguavasi nel suo rapporto colla causa attuale, o veniva a ritorcersi contro gli Eredi stessi. Mancava perciò in questo caso quel concorso di circostanze, che sarebbe stato necessario per violentare l'intelletto a pronunziare sul soggetto accessorio dell'Avviamento, ed Entratura un Giudizio difforme da quello, che saviamente emetter dovevasi per l'espressa volontà del Disponente sul soggetto principale dei due Negozi di Farmacia. Non era perciò in modo alcuno applicabile al caso attuale la Decisione della Ruota nostra in *Florentina seu Romana Primogeniturae de Salviatis* 3. *Ottobre* 1767. *cor. Raffaelli n.* 45., giacchè tutta la congruità concorreva appunto ad am-

mettere pariformità di determinazione fra i due subietti Legati, cioè, i Negozi, e l'Entratura aventi l' uno, e l'altro fra loro una intima connessione; Et all' oggetto di escludere la pariformità del Giudizio fra l'uno, e l'altro dei due subietti Legati, niùno concorreva di quelli elementi, che si ricercano espressamente, e non già per congettura, come ferma *Bonfin. de jur. fideicom. disput.* 9. *n.* 26. 17 18

CVIII. Fin qui procedendo nell' ipotesi, che il Legato dei Negozi, e quello dell' Entratura costituissero due fra di loro separati, e distinti Legati, e che per estendere alla parte aliena il Legato gratuito della Entratura fosse necessario di ammettere in questo una pariforme determinazione con quello oneroso, e correspettivo dei Negozi. Ma era egli veramente questo il tema proprio, e conveniente alla Disposizione del Cipriani, e alla natura dei subietti Legati? Ecco quello a che nell' ultimo stadio di questo Giudizio veniva richiamato il Supremo Consiglio dai Difensori dei Legatari, che a sostegno del loro assunto invocavano le regole di ragione; e l'espressa dichiarazione del Testatore.

CIX. Per le regole di ragione sostenevasi dai Legatari essere, non due distinti Legati, ma un istesso identifico, individuo, ed unico Legato quello dei Negozi; e quello della Entratura, perchè il Legato del genere per se solo determina, e include necessariamente una identica disposizione quanto alla specie, che dal genere stesso dipende, come nel Legato del peculio, in quello del Gregge esemplificato dal *Testo nella Leg. Grege ff. de Legat.* 2., e in altri simili legati di genere aventi sotto la lor dipendenza diverse specie, doversi necessariamente di ciascuna delle singole specie formare un solo, e identifico concetto, come del genere stabilisce il *Testo nella Legge citata* « ivi « non plura, sed unum legatum est; idem- « que dicemus peculio legato » *Donello ibid. Averan. Interpetr. Jur. lib.* 3. *cap.* 25. 19 20

CX. Trasportato al caso attuale della Taberna ciò che il Testo dispone, e gli Interpetri repetono quanto al peculio, ed al gregge, non potevasi non ravvisare in essa un legato di genere, e come dicono i Dottori di nn universalità, sebbene suddiviso in più, e diverse singole specie, che rimangono nella contemplazione del genere incluse. E dovevasi perciò necessariamente rispetto alle singole specie quel medesimo concetto formare, che formato avevasi del genere, da cui esse dipendono. *Donell. ad Leg. ff. de Legat.* 2. *Brunem. ad d. Leg. n.* 20. *Averan. lib.* 3. *cap.* 20. *num.* 1. 21

CXI. Ma di questa unicità, ed individuità del Legato dei Negozi, e della Entratura, più che l'Autorità, e le regole astratte ne persuadeva in questo caso speciale la dichiarazione espressa, e litterale del Testatore Cipriani, che ne rileva il concetto evidentissimo nella disposizione relativa ai suddetti oggetti « ivi « Comanda, e vuole, che i due Negozi di Spe- « zieria da esso amministrati, e che per la maggior parte sono di lui pro- « prietà, venghino consegnati ai signori Benini, Cecchi, e Stagi col fondo,

« e capitali, oltre l'Avviamento, ed Entratura, che non dee valutarsi, e « quale intende lasciarli gratuitamente di Scudi 5000. compresi gli annes- « si, attrezzi ec. «

CXII. Dirimpetto ad una tale disposizione non era più da dubitarsi, che nella mente del Cipriani l'Avviamento, ed Entratura non fosse compreso nella ordinata consegna dei Negozi, giacchè se così non fosse, mancherebbe per fino qualunque disposizione sul subietto della Entratura, avendo di essa parlato il Testatore, non per modo di *disposizione*, ma unicamente per modo di *eccettuazione* di essa da quell' onere del pagamento, che il Testatore medesimo intendeva di imporre a riguardo del Capitale costituente la dote dei Negozi.

CXIII. Nè i Difensori degli Eredi Cipriani, per quanto accurati nell' impegno di escludere dal Legato dei Negozi, e della Entratura la parte aliena, non erano mai arrivati a controvertere quanto alla parte propria del Testatore, il Legato della Entratura. Or dunque nel contesto della disposizione di Giuseppe Cipriani, se legato vi è quanto all' Entratura, non saprebbe certamente un tal relitto ritrovarsi se non che in quella prima sede della disposizione, ove il Precetto si contiene della consegna in genere dei Negozi a favore dei Legatari, mentre successivamente di tale Entratura non si parla, che per l'oggetto di dichiarare non doversi per questa dar luogo ad alcun pagamento, e sempre nel preconcetto, che dovesse aversi per legata insieme con i Negozi.

CXIV. Leggesi in fatti anche nella parte del suddetto Legato, ove sono preordinate le condizioni della Società fra i Legatari dei Negozi « ivi « A condizione che detti Negozi di Spezieria devono mandarsi in « società fra i detti signori Benini, Cecchi, e Stagi, e chiunque di essi vo- « lesse separarsi, non possa pretendere cosa alcuna per ragione di Av- « viamento, ed Entratura condonatali dal Testatore, ma solo possa aver « quello, che avesse in caso pagato di Capitale « Questa dichiarazione adunque, non meno che l'altra di sopra trascritta non potendo staccarsi dall' intiero contesto, e dalla parte sostanziale della disposizione, coarta di per se naturalmente ad ammettere nel Testatore l'intelligenza, che l'Avviamento, ed Entratura fosse, per così dire, immedesimato col corpo universale dei Negozi, che fosse anche di questa già disposto quando dei Negozi stessi fu promessa a favore dei Legatari la consegna, e che non altro rimanesse, che ad eccettuarla dall' onere del pagamento, il quale rispetto al Capitale dei Negozi volevasi imporre, onde non avesse a credersi, che tale onere dovesse del pari gravitare sopra il subietto speciale subalterno, e dipendente dalla Entratura, come gravitar doveva sul subietto principale, e generico dei Negozi.

CXV. Nè turbava l'obietto, che fosse, quanto all' Entratura potrebbe ritrovarsi una disposiziona staccata e indipendente dal Legato universale dei Negozi in quelle parole, ove dicesi « che non dee valutarsi, e « quale intende lasciarli gratuitamente « mentre ad escludere questo falso

concetto bastava il soccorso della critica grammaticale, che ne insegnava a riguardare la dichiarazione di *lasciare gratuitamente* l'Entratura, come non ad altro diretta che a render ragione della proibita valutazione della medesima, e non mai a costituire una disposizione isolata ed esistente di per se fuori di ogni dipendenza dal Legato dei Negozi, quando in antecedente il Testatore medesimo erasi proposto, che il subietto speciale della Entratura incluso rimanesse nel subietto generale dei Negozi. Quelle espressioni adunque non importano a dire il vero, una disposizione, ma unicamente dichiarano la già premessa inclusione, e comprensione dell' Avviamento, ed Entratura ai medesimi non solo per se stessa, ma ancora pel concetto speciale, ed innegabile del Testatore Cipriani.

CXVI. Era questa adunque d' intelligenza, che fuori d' ogni prevenzione dovevasi ritenere in quanto ai due subietti di Negozi, e della Entratura compresi nella riferita disposizione, e che venivano a costituire un solo individuo, ed identifico Legato. A confortare in questa intelligenza concorrevano le regole di ragione, per le quali è incontroverso, che l' accettazione induce per antecedente la comprensione, conforme esemplificando i diversi Eredi di un Legato di genere, e dell' accettazione della specie ragiona opportunamente il tante volte citato *Averani Interp. Jur. lib.* 5. *tit.* 18. *n.* 5. d' onde ne è venuto il volgare assioma « expressum in exce« ptione supponitur supra compreheusum in legati universalis conce« ptione. «

CXVII. Or dunque se tanta forza, ed imponenza spiegava l' argomento della pariforme determinazione nel diverso tema, che si trattasse di due Legati non aventi che la dipendenza di un solo, e unico verbo, ma cadenti sopra subietti totalmente distinti, ed anche opposti fra loro, quale non diveniva l' influenza di tale argomento dirimpetto al caso di un solo, ed unico Legato, avente per subietto due oggetti l' uno necessariamente dipendente dall'altro, e come tali erano evidentemente ravvisati dal Testatore uniforme contesto della sua disposizione?

CXVIII. Sentirono, e vivamente sentirono i Difensori degli Eredi Cipriani quanto a favorire l' assunto dei Legatari contribuiva l' analisi ragionata della disposizione per l' oggetto di dedurre il vero concetto del Testatore quanto al subalterno Articolo dell'Avviamento, ed Entratura come formante un solo, ed unico Legato col subietto principale, e generico dei Negozi.

CXIX. Per l' oggetto adunque di declinare le conseguenze che necessariamente ne discendevano, ricorsero essi negli estremi periodi del Giudizio a due mezzi di difesa, che ben ponderati si trovarono più ingegnosi, che solidi.

CXX. Consisteva il primo mezzo nel sostenere, che quanto ai Negozi il Legato ordinato dal Cipriani non dovesse ritenersi per un Legato di specie, ma per un vero Legato di qualità fino al punto di attribuirli la caratteristica di un mutuo.

CXXI. Legato di quantità dicevano esser quello dei Negozi, perchè il Testatore aveva lasciato il corpo intiero dei Negozi tale quale era al giorno del suo Testamento, o si sarebbe trovato all'epoca della di lui morte, ma perche ne aveva circoscritta la continenza nella somma di Scudi 5000. Legato di quantità, perchè aveva ordinato la stima degli arnesi, ed attrezzi, benchè la valutazione di tali Articoli fosse già espressa nei Bilanci. Legato di quantità in fine, perchè aveva separatamente, e differentemente disposto delle Taberne, e Locali ove i Negozi si esercitavano. E poichè della quantità aveva il Testatore imposto ai Legatari l'onere della restituzione, e del pagamento dei frutti, null'altro in sostanza, dicevano, doversi in questo Legato ravvisare, che un vero, e proprio mutuo da farsi dall'Eredità del Cipriani a favore dei Legatari.

CXXII. Ognuno facilmente comprende, che se gli Eredi Cipriani avessero potuto sostenersi in questo loro assunto, questo solo mezzo sarebbe stato bastante a crollare fino dai fondamenti l'edifizio sul quale tutta riposava la difesa dei Legatari.

CXXIII. Ma per poco, che si facesse attenzione anco a questo argomento dedotto dagli Eredi Cipriani dovè subito riconoscersi per insussistente, e incapace di scouvolgere il naturale concetto della Disposizione, quanto al controverso Legato.

CXXIV. La numerica indicazione di Scudi 5000. diretta unicamente a circoscrivere i limiti del Capitale dei Negozi di Farmacia, non poteva senza il più grande assurdo portarsi a convertire in un Legato di quantità

22 la specie dei Negozi, su cui cadeva la disposizione, anzichè essendo quella la dote precisa, fissa, e costante dei Negozi, sempre più dimostrava evidente nel Testatore la volontà di trasferire nei Legatari tutto il corpo dei Negozi, non di somministrare ad essi la somma di Scudi 5000. in contanti. La stima degli arnesi, ed attrezzi, mentre più assicurava essere la disposizione diretta alla specie dei Negozi, ritorcevasi anzi contro il concetto degli Eredi sul proposito dell'asserto Legato di quantità, essendo del tutto esclusiva di esso, e con esso inconciliabile, ne induceva veruna incongruenza nella volontà del Testatore, sebbene gli arnesi, ed attrezzi fossero valutati nei Bilanci, mentre questa valutazione confidenziale, e di poco comodo fra i Socj non poteva servir di base al Bilancio rigoroso da farsi la consegna dei Negozi ai Ministri. La separata disposizione delle Taberne, e Locali ove i Negozi si esercitavano comunque alligata a condizioni eventuali, non toglieva l'esistenza del Legato quanto ai Negozi, ove non volesse confondersi con essi la materialità degli Stabili, nei quali i Negozi stessi avevano in allora la sede. E finalmente l'obbligo imposto ai Legatari di rifondere in contanti alla Eredità il Capitale dei Negozi, e di corrispondere su quello con i frutti, non veniva a togliere, nè a cangiare la natura del Legato in rapporto ai Negozi medesimi, nella stessa guisa che un Contratto di Vendita non perde l'originaria qualità, nè si trasforma in un mutuo, perchè il Venditore rilascia il prezzo in mano del Compratore, e ne stipula da esso la responsione del frutto recompensativo.

23

CXXV. Repugnava poi evidentemente la sostanza, e tutto il contesto della Disposizione a questa immaginaria metamorfosi del Legato dei Negozi in un Contratto di mutuo, cui per ultimo sforzo di difesa appigliavansi a favore degli Eredi i loro diligentissimi Difensori. L'incongruenza di questo singolare concetto diveniva oramai troppo chiara, e palpabile per la contradizione in cui stava con la lettera del Testamento, e per l'assurdo mostruoso, che ne sarebbe avvenuto, se di fronte alla disposizione del Cipriani, invece dei Negozi avessero i Legatari preteso di conseguire, o si fosse anche voluto ad essi somministrare una somma di Scudi 5000. in contanti, come si è notato ancora di sopra.

CXXVI. Consisteva l'altro mezzo di difesa cimentato dagli Eredi per la disapplicazione dell'argomento della pariforme determinazione rapporto al Legato della Entratura, in pretendere, che in questa avesse il Cipriani fatta una speciale disposizione restrittivamente a quella quota, che gli fosse potuta appartenere.

CXXVII. Tale disposizione si credè ditrovarla in quella parte del Legato a favore dei Ministri, che riguarda la locazione perpetua della Bottega di Piazza della Fonte, in caso, che restasse libera nella Eredità del Testatore, e in quella parte in cui dal Testatore, e in quella parte in cui dal Testatore si trasferisce nei Legatari ogni diritto che ad esso spettasse sulla Casa, e Bottega del sig. Andrea Desii.

CXXVIII. La prima di dette Disposizioni allegavasi per dimostrare alieno l'animo del Cipriani dal disporre di cosa non sua; La seconda deducevasi a comprovare in esso la volontà di lasciare ai Legatari dell'Entratura quella quota soltanto, che gli fosse appartenuta, posto che non altro che il diritto della Entratura avesse potuto porger subietto alla cessione dei diritti competenti al Testatore sulla Casa, e Bottega del signor Desii.

CXXIX. Ma ponderate attentamente queste sottili riflessioni per parte degli Eredi obiettate all'oggetto di eludere la fin qui dimostrata intelligenza del Testamento favorevole ai Legatari, non ritrovavansi di tal consistenza da doversi recedere da quel concetto, che in ultima analisi compariva il più incongruo, e il più analogo al piano di Disposizione formatosi dal Testatore Cipriani.

CXXX. Infatti la locazione perpetua della Bottega in Piazza dalla Fonte per Scudi 18. annui a favore dei Legatari dei Negozi era, è verissimo, dipendente dalla condizione, che la detta Bottega fosse rimasta libera nella Eredità del Testatore; ma non era dato il trarre argomento da questa speciale disposizione posta in una diversa sede a quella già enunciata, che riguarda l'Avviamento, ed Entratura, inclusi come si è già veduto nel Legato principale, ed universale dei Negozi. Eravi poi una ragione sostanziale, ed intrinseca di rendere la locazione della Bottega dipendente dalla condizione, che fosse rimasta libera nella Eredità del Testatore, ap-

punto perchè, nella pendenza delle vertenze, che vi erano sempre sospese col Socio Forini, non era facilmente da prevedersi, se questa Bottega sarebbe rimasta assegnata al Cipriani. Niuno più di esso era sciente dei diritti di dominio, che se gli competevano sulla medesima, e in proprio, e come Cessionario della quota del Dott. Vincenzio Forini, ma per questo cessava di essere un fondo comune, di cui l'assegna definitiva doveva dipendere dai futuri eventi. Frattanto sua intenzione si era nella ordinazione di questo Legato, non già di locupletare i Legatari, ma di assicurare ad essi, se fosse stato possibile, la permanenza nelle medesime Taberne, lo che il Cipriani si propose di ottenere, e non preordinare un Contratto di locazione fra la sua Eredità, e gli stessi Legatari a riguardo della detta Bottega; Ma questo Contratto non poteva aver vita, se la proprietà di essa non veniva a consolidarsi nella di lui Eredità. Un Legato in sostanza, avente per oggetto la locazione, non la proprietà di un Fondo, che il Testatore aveva comune con altri, onde necessariamente essere condizionale al caso, che questo Fondo divenisse libero nella di lui Eredita, senza di che non esistendo il pieno, ed intiero dominio da una parte, non poteva ridursi ad effetto la creazione, e la conduzione dall'altra. Non poteva dunque siffatta disposizione, che nulla aveva di comune col già completo Legato dei Negozi, e della Entratura, operare una reazione di analogia su quest'ultimo, tale quale auguravansi i Difensori degli Eredi. Anzichè porgeva ai Legatari argomento ad una rimarcabile discretiva fra l'una, e l'altra delle due disposizioni. Perchè se il Cipriani nelle disposizioni sopra cose comuni rese queste talvolta condizionali, e talvolta assolute, non è da ripetersi, che dalla sua libera volontà l'avere sì fattamente distinto le Disposizioni medesime, e quindi non è dato ad alcuno di introdurre la condizionalità in quelle, che ne sono mancanti, quando il silenzio del Testatore dimostra bastantemente in esso l'intenzione, e il concetto formatosi, che ne fossero assolutamente libere, e indipendenti.

24

CXXXI. A queste considerazioni che i Difensori dei Legatari non mancavano di presentare al Supremo Consiglio, era ancora da aggiungersi il reflesso, che nella disposizione relativa alla Bottega, la condizionalità voluta dal Testatore attaccava l'esistenza del Legato in tutta la sua estensione. All'incontro in quanto all'Avviamento, ed Entratura, per cui non esisteva alcuna condizionalità, anche nel sistema degli Eredi Cipriani il Legato aveva sussistenza, per la quota indubitatamente spettante al Testatore; Cosicchè il dubbio cadeva unicamente sulla estensione del Legato stesso alla parte non sua. In questa sostanzialissima diversità di rapporti niuna congruità poteva autorizzare, nè in linea di congettura, nè in linea di analogia quell'argomento, che trarre volevano i Difensori degli Eredi, onde far sì, che il Legato condizionale della locazione della Bottega, venisse a reargire sul Legato puro dell'Avviamento, ed Entratura, con istituire un confronto fra l'uno, e l'altro di questi due Legati, nel qual caso

l'applicazione della teoria della pariforme determinazione, cui in sostanza mirava il raziocinio degli Eredi, sarebbe stata, per mancanza dei sostanziali elementi, veramente abusiva, ed inammissibile.

CXXXII. La seconda delle due disposizioni, che portava in obietto della cessione dei diritti sopra la Casa, e Bottega del sig. Andrea Desii per parte degli Eredi Cipriani restava inefficace perchè non potevano con fondamento pretendere, che questa disposizione non potesse avere avuto nel concetto del Cipriani, e sostanzialmente nel fatto altro subietto, che quel Gius di stanziare, che il Testatore potesse avere acquistato sopra i detti Stabili spettanti al sig. Desii in seguito dell'esercizio di una delle due Farmacie per lungo tempo fatto nei medesimi.

CXXXIII. Ma a questa intelligenza opponevasi a prima vista la presunzione, che il Testatore Cipriani avendo già nella prima sede del suddetto Legato disposto della Entratura insieme con i Negozi, non volesse poi tornare a disporne particolarmente quanto alla Casa, e Bottega del signor Desii, opponevasi la lettera del Testamento, perchè in questa, come nelle altre parti di sopra analizzate della Disposizione, erasi il Testatore servito di parole sempre aumentative, che non potevano convertirsi al diverso uso di restringere, o dichiarare le disposizioni già precedentemente emanate, e non era poi vero, che venisse a rimaner priva di qualunque congruo subietto la disposizione suddetta, con prescindere da quello attribuitogli dagli Eredi, mentre rimanevano al Cipriani quei diritti, che nascevano dalla conduzione, e che senza una tal disposizione sarebbero passati non già nei Legatari, ma negli Eredi del Testatore. Debbe anzi credersi, che a tale oggetto sia in questa parte diretta la disposizione del Cipriani, mentre dovè desiderare, e desiderò, che l'esercizio della Spezieria si continuasse nelle medesime Taberne, e Locali, sarebbe stato inconseguente, e incoerente a se stesso, se avesse poi lasciato che i suoi Eredi nella universalità dei suoi diritti, succedessero anche in quello di tenere in conduzione la Bottega, e Casa del sig. Desii, dovendo esso prevedere, che in mezzo alla contrarietà, che nasce per ordinario fra i Legatari, e gli Eredi, questi ultimi non avrebbero facilmente receduto da un tal diritto per farne una graziosa concessione a favore dei Legatari.

CXXXIV. Dileguate così tutte le opposizioni, che andavano facendosi per la parte degli Eredi Cipriani, onde concludere l'argomento della pariforme determinazione, rimaneva questo in tutto il suo vigore, e tutta spiegava la sua giuridica influenza sopra il controverso Legato dell'Avviamento, ed Entratura di quei Negozi di Farmacia, di cui la consegna erasi incontrastabilmente per la totalità comandata.

CXXXV. Era poi tanto più necessaria l'applicazione di tale argomento per la volontà preordinante del Testatore Cipriani, come fin da principio è stato avvertito, ed in progresso dimostrato, che ad evidenza

resulta da tutte le Parti contestuali della disposizione, tutte con evidente preordinamento tendenti a riunirne in favore dei Legatari dei Negozi tutto quello, che più, o meno, direttamente, o indirettamente avesse relazione ai medesimi, e al loro esercizio, onde maggiormente servire all'oggetto della loro integrità, e continuazione, che formato aveva la Causa finale, ed animatrice del suddetto Legato.

CXXXVI. E quando un tale argomento presso i nostri Tribunali ritiene il carattere, e la forza dispiega di un argomento necessario non poteva il Supremo Consiglio per giustizia denegare ai Legatari Cipriani, che fondavano su quello il principale appoggio della loro difesa, l'implorata conferma della prima Sentenza.

Per questi Motivi

Dice bene essere stato appellato per parte dei sigg. Dott. Giovacchino del fù Vincenzio Boccini, Teresa Casini Vedova Bonini come Madre e Tutrice del sig. Gaetano Bonini, e dei sigg. Luigi, e Antonio fratelli Guasti come Rilevatori dei sigg. Esecutori Testamentarj del defunto sig. Giuseppe Cipriani dalla Sentenza, contro di loro, ed a favore dei sigg. Giovanni ed Antonio fratelli, e figli del fù Ferdinando Cipriani proferita dalla Regia Ruota di Prime Appellazioni di Firenze sotto dì 21. *Settembre* 1820., *male con detta Sentenza essere stato giudicato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi revocare, conforme la revoca; Ed in riparazione dichiara essersi dovuta, e doversi confermare, siccome in tutte le sue parti conferma la precedente Sentenza proferita fra le Parti suddette sotto dì* 19. *Settembre* 1818. *dal sig. Vicario di Prato favorevole ai detti signori Esecutori Testamentari del defunto sig. Giuseppe Cipriani, ed ordina darsi alla medesima la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna i nominati fratelli Cipriani nelle spese giudiciali della passata, e della presente Istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. signori

Gio. Alberti *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini *Relat.*, e Cav. Vincenzio Sermolli *Consig.*

DECISIONE II.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Castri Franci Inferioris Pecuniaria diei 2. Iulii 1822.

In Causa Simoncini e Brogi

Proc. Mess. Vincenzio Ribecai — Proc. Mess. Luigi Cesare Dazzi

---

Argomento

Colui che vende ad un Colono una partita d'Agnelli non ha diritto di domandarne il pagamento al Proprietario del fondo, essendo una compra estranea alla Società Colonica; e non può contro il medesimo proprietario rivolgere le molestie, con asserire che fra esso, ed il Colono esiste una Società, poiche questa è d'uopo, che sia giustificata con prove chiarissime.

Sommario

1. *La Società Colonica non comprende tutti quelli Oggetti che sono alla medesima estranei.*

2. *La compra di un numero di Agnelli fatta dal Colono è estranea alla Società Colonica, e non è il proprietario obbligato a farne il pagamento.*

3. *La Società universale deve dimostrarsi con prove chiarissime affinchè il Creditore d'Oggetti venduti possa esigerne il pagamento da colui, che si pretende Socio col Compratore.*

4. *I Testimoni non si ammettono quando i fatti, che s'intende di provare sono irrilevanti.*

Storia della Causa

Con Sentenza del sig. Potestà di Castel Franco del dì 13. Giugno 1821. fu dichiarato quanto appresso „ ivi „ Delib. Inerendo alla Scrittura esibita per parte del sig. Priore Luigi Brogi, dichiara il medesimo Creditore di Giuseppe, e Pietro Padre, e figlio Simoncini della somma di lire 122. resto di prezzo „ della Partita di Agnelli stati dal sig. Brogi venduti, e consegnati per mezzo del suo Contadino Luigi Conti, al ridetto Pietro Simoncini. E detta dichiarazione ferma stante condannò, „ e condanna solidalmente i predetti Padre, e figlio Simoncini a „ pagare a detto sig. Brogi le dette lire 122., frutti, e spese ec. „

Con successiva Sentenza del sig. Vicario Regio di S. Miniato dei 28. Settembre 1821. fu dichiarato essere stato bene appellato per parte di Giuseppe, e Pietro Padre, e figlio Simoncini dalla

surriferita Sentenza, e conseguentemente fu detto non costare della pretesa Società Universale di opere, e di industria, e perciò fu assoluto il Simoncini Appellante dalle cose contro di esso domandate.

Il sig. Brogi credendosi leso da questa Sentenza portò i suoi reclami in linea di ricorso avanti l'I. e R. Consulta, la quale con Rescritto del dì 11. Febbrajo 1822. ordinò „ La Ruota Civile di Firenze „ riveduta per mezzo di uno dei suoi Auditori la Sentenza del „ sig. Vicario di San Miniato faccia quelle dichiarazioni che sa„ ranno di giustizia, non ostante. „

In ordine a questo Rescritto fu portata la Causa avanti la detta Regia Ruota, la quale confermò la Sentenza del sig. Vicario di San Miniato come appresso.

MOTIVI

1 Attesochè la Società Colonica vegliante fra Giuseppe e Pietro Simoncini non può in ragione considerarsi comprensiva eziandio di quegl'oggetti che sono del tutto alla medesima estranei, come nel caso estranea alla Società Colonica si manifesta la compra degli Agnelli fatta da Pietro Simoncini uno degli Individui componenti la Società Colonica, nel qual caso non può l'uno dei Socj restare aggravato del debito che l'altro Socio per detta causa abbia contratto *Rota Romana in Romana seu Spoletana absque titulo* 27. *Iunii* 1808. §. 7. *cor. Piccolomini*, *Rota Florentina cor. Bonfini Decis.* 12. *num.* 2.

2 Attesochè se non poteva in ordine a quanto sopra il sig. Priore Luigi Brogi pretendere da Giuseppe Simoncini il prezzo degli Agnelli venduti a Pietro Simoncini dietro la circostanza di essere esistita tra questi una Società Colonica, non poteva neppure domandare il pagamento suddetto sul fondamento della esistenza di una Società universale comprensiva di questo ramo di Mercatura, poichè il Processo non offriva prove sufficienti onde concludere la giuitificazione di detta pretesa Società Universale, la quale d'altronde non resta dimostrata se non che in vigore di prove chiarissime, univoche, e concludenti. *Zanch. de Societate Cap.* 4. *n.* 29. *part.* 2.

3 Attesochè i fatti dei quali il detto sig. Priore Luigi Brogi domandava la prova per mezzo di Testimoni comparivano manifestamente inrilevanti all'oggetto inteso di giustificare la pretesa Società Universale tra Giuseppe, e Pietro Simoncini, e perciò non era luogo in ragione all'ammissione dei Testimoni suddetti secondo la regola, che *quae probata non relevant ad probandum non admittuntur*.

4

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la riunione dell' Incidente relativo alla domanda della prova Testimoniale fatta per parte del Sacerdote sig. Priore Luigi Brogi al merito della Causa, dichiara ammissibile la detta domandata prova Testimoniale, e procedendo alla decisione sul merito della Causa

Dice non essere costato, nè costare delle Cause di Ricorso, e Revisione contro la Sentenza del sig. Vicario Regio di S. Miniato de' 28 Settembre 1821. quella perciò confermò e conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena esecuzione. e detto sig. Priore Luigi Brogi condanna nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Luigi Matani *Auditore*

DECISIONE III.

SUPREMO CONSIGLIO

Montis Caroli Pecuniaria diei 27 Settemb. 1822.

IN CAUSA PANATTONI E GIORGI VEDOVA FRANCESCHI

Proc. Mess. Giuseppe Grassi — Proc. Mess. Agostino Franceschi

ARGOMENTO

Il Conteggio di *Dare e Avere* trasmesso dal Creditore al debitore, che è ritrovato non erroneo obbliga lo stesso creditore a uniformavisi.

SOMMARIO

1. *La dizione in circa non può far variazione, che al più della quarta parte.*

2. 3. 4. 5. 6. *Il Creditore resta obbligato dal conteggio non erroneo trasmesso al debitore.*

STORIA DELLA CAUSA

La sig. Anna Giorgi Vedova Franceschi Creditrice del sig. Francesco Panattoni di scudi 51. in ordine al Chirografo de'13 Maggio 1816 dopo di avere ricevute varie somme in conto del Credito, rimesse al debitore la dimostrazione del dare, e avere, e quindi scrisse allo Zio Paterno del Debitore medesimo repetendoli il resultato della detta dimostrazione, minacciandolo del gravamento nel caso di ritardo al pagamento.

Il sig. Panattoni si oppose al precetto trasmessoli, dicendo di non essere debitore della somma richiestali, ma soltanto di lire 89. 6. 8. conforme avrebbe giustificato.

Questa giustificazione fu fatta mediante la produzione di un Calcolo rimessoli dalla Creditrice, e della suddetta lettera scritta al suo creditore.

Il Giudice del Tribunale di Monte Carlo non crede sufficiente tale giustificazione; e condannò Panattoni nell'intiera somma qualora nel termine di giorni 10 non avesse esibite le opportune ricevute dal medesimo confessate nelle risposte alle posizioni.

Portata la causa avanti la Regia Ruota, fu revocata la Sentenza appellata sotto di 25 Settembre 1821.

Da questa Sentenza Ruotale appellò la sig. Giorgi vedova Franceschi al Supremo Consiglio, il quale emanò la seguente Decisione.

Adottati i motivi della Sentenza appellata.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte della sig. Anna Giorgi Vedova Franceschi dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze del dì 25 Settembre 1821 a favore del sig. Francesco Panattoni, quale conferma in tutte le sue parti, e condanna detta Sig. Franceschi appellante a favore di detto sig. Panattoni in tutte le spese giudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*
Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi *Relat. Consig.*

Seguono i Motivi della Sentenza del dì 25 Settembre 1821 proferita dalla Regia Ruota di Firenze a relazione dell'Illmo. sig. Francesco Maria Morichaldini Presidente, stati adottati dal Supremo Consiglio.

Attesochè una lettera scritta dalla sig. Anna Giorgi Vedova Franceschi al sig. maestro Panattoni Zio paterno del sig. Francesco Panattoni apparisce che il debito sebbene creato dal detto sig. Francesco in somma di scudi 51 più i frutti come dalla obbligazione del dì 13 Maggio 1816 si era residuato a lire 89 circa, e restò ciò confermato da un conteggio trasmesso dalla sig. Anna Vedova Franceschi allo stesso sig. Francesco Panattoni.

Attesochè tanto la lettera, che il conteggio ha confessato nelle posizioni la sig. Anna essere quelli stessi documenti da essa inviati ed al sig. Maestro Panattoni, ed al sig. Francesco ec. comunque pretendesse l'uno e l'altro erronei.

Attesochè la lettera non può tacciarsi d'errore, e solo vi può essere qualche differenza per la dizione in circa, la quale come apposta alle lire 80 non può fare variazione, che al più della quarta parte che sarebbe lire 22.

Attesochè conviene il sig. Panattoni d'essere indebitato anche dei frutti, tenuti fermi per altro i pagamenti enunciati nella nota a scaletta con che verrà di qualche piccola somma aumentato il debito.

Attesochè la nota non può dirsi erronea per enunciare la somma

di scudi 54, *quando il debito in sorte era di scudi* 51, *giacchè nella somma di scudi* 54 *vi è il frutto, e nè tampoco può dirsi erronea per il frutto del* 6 *quando è al* 5, *mentre è da avvertirsi che sebbene apparisca sbaglio nella enunciativa del frutto dal cinque al sei, tuttavolta l'errore in fatto non esiste, perchè fatto il calcolo dei frutti al cinque, combina con la somma di scudi* 54. 2

Attesochè neppure vi può essere sbaglio nelle somme esatte essendo queste nominate per rate progressive prima seconda ec. ed altronde se si tratta delle prime tre partite, queste restavano giustificate da una ricevuta di cui si conveniva fra le Parti, e l'ultima restava comprovata dalla posizione quinta data dalla sig. Anna Vedova Franceschi al sig. Panattoni, che conteneva la somma di lire 26. 13. 4. *ricevuta dalla sig. Anna dal sig. Panattoni per mezzo di Giovanni Pellegrini, onde trattandosi di cinque partite, quattro delle quali erano verificate doveva presumersi verificata anche la quinta.* 3 4

Attesochè verificati i pagamenti, che sono descritti nella nota, fatto il calcolo del capitale in scudi 51., *e dei frutti da conteggiarsi a Scaletta, quello che rimarrà, fatte le detrazioni dei pagamenti nella somma di che nella nota, sara il vero debito da pagarsi dal sig. Panattoni.*

Attesochè quanto alle spese non vi essendo dubbio, che la sig. Anna Vedova Franceschi avesse domandato tutta l'intiera somma del suo Credito, superava solo qualche cosa le lire 89 *a motivo dei frutti, secondo il conteggio che ne sarà fatto come sopra è stato accennato, e vincendosi in una sola parte, la quale anche in sostanza non gli veniva impugnata dal sig. Panattoni, e nella maggior parte restando succumbente, conveniva che una sola terza parte tanto del presente, che del passato giudizio, restasse a carico del medesimo, e gli altri due terzi posassero sopra la sig. Anna Vedova Franceschi.*

Delib. e Delib. Dice, salva l'infrascritta dichiarazione, bene essere stato appellato per parte del sig. Francesco Panattoni dalla Sentenza del Tribunale di Montecarlo del dì 15 *Gennaio* 1821 *contro di lui proferita, ed a favore della sig. Anna Giorgi Vedova Franceschi, poichè attese le giustificazioni, e le resultanze degli Atti della precedente Istanza dichiara obbligatoria per parte della suddetta sig. Vedova Franceschi la dimostrazione del Dare, ed Avere dalla medesima rimessa al predetto sig. Panattoni, e quindi ratificata con successiva lettera scritta dalla medesima allo Zio paterno sig. Francesco Panattoni in quella parte che riguarda i cinque pagamenti notati nella medesima a favore del predetto sig. Panattoni, e conseguentemente dichiara la predetta sig. Vedova Franceschi creditrice del predetto sig. Panattoni di quella somma della quale il medesimo resterà debitore tanto per resto di capitale, che per i frutti da liquidarsi alla ragione del* 5 *per cento in anno dal dì* 13 *Maggio* 1816 *fino al giorno dell'effettivo pa-*

gamento a scaletta per altro dei pagamenti stati fatti dal ridetto sig. Panattoni ascendenti alla somma di lire 300 a forma della medesima dimostrazione, ed in questa guisa diee doversi correggere, e moderare la Sentenza appellata con la eondanna della sig. Anna Vedova Franceschi in due terzi delle spese tanto del presente, che del passato giudizio, restando a carico del sig. Panattoni l'altro terzo.

DECISIONE IV.

SUPREMO CONSIGLIO

Montajonen. Nullitatis Sententiae diei 27 Septembris 1822.

IN CAUSA MANNAJONI E COMUNITA' DI MONTAJONE

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli — Proc. Mess. Luigi Torracchi
Avv. Illmo. sig. Ranieri Lamporecchi.

ARGOMENTO

Il Giudice che crede opportuno di riunire la Decisione di questioni incidentali a quella del merito principale della Causa, deve farlo per mezzo di un Decreto, che dichiari una tal volontà, poichè nella mancanza di questo, la Sentenza, che sia pronunziata sul merito, è nulla.

SOMMARIO

1. *A forma del prescritto nell'Art. 201. della Procedura Civile deve il Giudiee, ehe vuole riunire l'Incidente al merito principale della Causa, esternare questa sua volontà con Decreto a parte.*

2. *Qualunque formula soggetta a congetture, e prescrizioni non è sufficiente a far conoscere, che il Giudice ha riunita la Decisione dell' incidente a quella del merito principale.*

3. *L'Attore nell'Incidente deve esser con chiarezza informato della maniera eon la quale si pronuncia sopra di quello per profittare occorrendo de'rimedii che gli appresta la legge.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Dott. Pietro Mannaioni con Scrittura del dì 10 Maggio 1819. interpose appello da una Sentenza proferita dal sig. Potestà di Montajone sotto dì 4 Maggio 1819. Nel Giudizio avanti la Ruota L'appellente sig. Mannajoni con Scrittura esibita in Atti sotto dì 11 Agosto 1819 domandò di essere ammesso a provare col mezzo di testimoni alcuni fatti che articolò in una Cedola di capitoli, che produsse con detta Scrittura.

Per parte della Comunità di Montajone fu esibita sotto di 20 di detto mese una Scrittura, colla quale si oppose all'ammissione della prova Testi-

moniale domandata dal sig. Mannaioni. Nel 18 Novembre 1819 per parte del Procuratore della Comunità di Montaione fu citato Mess. Piccioli Procuratore del sig. Dott. Mannaioni all'udienza della Ruota del dì 18 di detto mese, in cui furono monite le parti per il dì 25 Novembre per discutere l'Incidente. Nella mattina del 15 Novembre detto ambedue le parti discussero l'Incidente dell'ammissibilità della prova Testimoniale, e la Ruota dopo la discussione rimesse la decisione dell'Incidente all'Udienza del dì 9 Dicembre 1819, nel qual giorno altro non fu detto che si sarebbe discussa la Causa nel merito, passando sotto silenzio la spedizione, come sopra destinata all'Udienza del dì 13 Gennaio 1820 dell'Incidente. Fu in seguito discusso il merito della Causa, e la Ruota dopo varii aggiornamenti pronunziò sotto dì 2 Marzo 1820 la sua Sentenza, nella quale decise la Causa nel merito, confermando la Sentenza del Tribunale di Montaione, senza fare alcuna menzione dell'Incidente, ed inoltre condannò il sg. Mannaioni nelle spese Giudiciali, e stragiudiciali. Da questa Sentenza ricorse avanti il Supremo Consiglio il succombente sig. Mannaioni attaccando la medesima per il capo della nullità. Portata la Causa all'Udienza.

Il sig. Avv. Lamporecchi assistito da Mess. Gabriello Piccioli Procuratore del sig. Mannajoni sostenne, che la Sentenza della Ruota era nulla perchè prima della Decisione del merito, non avea nè riunito con special Decreto l'Incidente al merito stesso, nè emessa pronunzia alcuna sull'ammissione, o rejezione dell'Incidente medesimo, prima di pronunziare sul merito, benchè avesse esplicitamente assunto, a decidere tale Incidente, ed ha dimostrato poi, che detta Sentenza non poteva nemmeno confermarsi ex bono jure perchè era ingiustissima, e però dovea revocarsi .

Mess. Torracchi per la Comunità di Montajone replicava, che dovea rigettarsi l'appello interposto dal sig. Mannajoni contro la Sentenza Ruotale perchè non sussisteva la di lei nullità, e perchè non essendo nulla non era appellabile, Ed in ogni ipotesi sosteneva, che la Sentenza avrebbe dovuto confermarsi ex bono jure perchè era giustissima.

Motivi

Attesochè nell'Art. 201. del Regolamento di Procedura è stabilito che qualora le Ruote di prime appellazioni, trattandosi di questioni incidentali trovino opportuno di riunire la Decisione di esse alle altre sul merito principale della Causa, dovranno farlo per mezzo di un Decreto che dichiari una tal volontà; 1

E non può dubitarsi, che una tale dichiarazione debba esser pronunziata con espressioni dirette a far conoscere apertamente questo concetto, e che non è perciò sufficiente qualunque formula, che per significarlo abbia bisogno di congetture, o di presunzione, giacchè l'Attore nell'Incidente deve essere con chiarezza informato della maniera, con la quale ne sarà emessa la Decisione, onde poter profittare occorrendo di quei soccorsi, e rimedj che la legge gli somministra. 2 3

E sebbene questa massima sia per se stessa evidente perchè fondata

nella regola di una retta, e giusta interpetrazione, può ancora, se fosse necessario, confermarsi, prendendone argomento dall'altra disposizione dello stesso Regolamento di Procedura nell'Articolo 200. ove dichiara, che se l'Incidente esigesse una dilazione per decidersi, potrà il Magistrato differire la spedizione a giorni otto, ed in tal caso il Decreto relativo dovrà essere *motivato*; poichè se per una semplice dilazione a decidere si vuole un Decreto espresso, e motivato, è ben presumibile, che almeno un espresso Decreto siasi voluto, che intervenga nel caso in questione, trattandosi di affare più assai importante dell'altro indicato.

Attesochè la Ruota riguardo all'Incidente proposto dal sig. Mannajoni non solo mancò di riunirlo al merito della causa, con espresso, e conveniente Decreto, ma nella Sentenza definitiva non ne fece veruna menzione trascurando di uniformarsi a quanto prescrivono le veglianti Leggi, ed è così incorsa nella Censura della *L. prolatam.* 4. *Cod. de Sent. et interlocut. omn. Iud. e della L.* 1. *Cod. quando provoc. non est necesse*

E perciò il Supremo Consiglio inerendo al disposto nell'Art. 699 del Regolamento.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la dichiarazione dell'ammissibilità dell' appello interposto per il capo della nullita dal sig. Dott. Pietro Mannajoni con la Scrittura del dì 11 *Maggio* 1821 *contro la Sentenza della R. Ruota Civile di Firenze de'* 2 *Marzo* 1820, *dice la detta Sentenza essere stata, ed essere nulla, e per tale essersi dovuta, e doversi considerare a tutti e singoli gli effetti di ragione, condannando, siccome condanna la Comunità di Montajone nelle spese Giudiciali, e stragiudiciali, non tanto del Giudizio, nel quale emanò la detta Sentenza Ruotale, quanto del Giudizio presente, secondo la liquidazione da farsene; E ferma stante tale dichiaraziane, rimette le Parti a provvedersi per tutto ciò, che possa interessarle respettivamente dove, e come sia di ragione;*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Giovanni Alberti *Presidente*.

Filippo Del Signore *Relat.*, e Gaetano Sodi *Consiglieri*.

DECISIONE V.

REGIA RUOTA FIORENTINA

S. Marcelli Manutention diei 12. Settembr. 1822.

In Causa Pupilli e Pupilli

Proc. Mess. Rocco Del Piatta | Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

Argomento

Quando due soggetti distinti prendono il possesso dei Beni che costituiscono il Patrimonio di una Ufiziatura vacante si mantiene nel possesso quegli, ch'è rivestito di tutti i requisiti voluti, e dichiarati espressamente dal Fondatore, senza che all'altro possa giovare la qualità Ereditaria dell'ultimo Rettore per la ragione, che questi gli possedeva in forza di un diritto meramente personale.

Sommario

1. *Quando il Giudice deve decidere quale di due, che hanno preso il possesso dei Beni in questione, è manutenibile, ciò deve farsi coll' esame dei Titoli allegati in modo da non vulnerare il merito della Causa.*

2. *Colui nel quale si trovano riunite le qualità volute dal Fondatore per succedere in una Ufiziatura ha diritto alla Manutezione nella medesima, quando ne ha preso possesso, in esclusione di altri, che la pretendono.*

3. *Le Impostazioni antiche ai libri estimali somministrano una prova certa di possesso.*

4. *Il favore del possesso de' Beni nell' Ufiziatura non può essere invocato, che da quegli, che ne ha la legittima rappresentanza.*

5. *Colui, ch' è Erede del Rettore di una Ufiziatura non ha diritto di succedere ne' Beni, che quegli godeva nella suddetta qualità di Rettore.*

6. *I diritti personali spirano colla morte del possessore.*

7. *La nuda detenzione dei Beni col titolo di Colonia mai ha attribuiti i favori del possesso.*

Motivi

Attesochè resultando dagli Atti che tanto i Fratelli Pupilli, quanto il Prete Zelone Pupilli avevano preso il materiale possesso dei Beni in disputa, e dovendo decidersi chi dei due Possessori meritava di essere mantenuto in detto Possesso, onde pronunziare sulla legittimità degli Atti possessori controversi, non poteva ciò effettuarsi che degustando in qualchè modo i respettivi titoli al-

legati dai Litiganti senza approfondirli di troppo per non vulnerare il merito principale della Causa.

Attesochè mentre a giustificazione del loro possesso allegavano i Pupilli la qualità di Eredi del Sacerdote Pietro Iuniore ultimo possessore dei detti Beni, il Sacerdote Zelone altresì insisteva nelle disposizioni contenute nel Testamento del fu Don Pietro Pupilli rogato nel 15. marzo 1630, dal Notaro Sansonetto Zeloni.

Attesochè nel precitato Testamento stà scritto „ ivi feoe, ed „ institui un Ufiziatura, e Benefizio nella Pieve di S. Maria di „ Popiglio all' Altare dell' SSmo. Rosario „ e più sotto vi si legge „ ivi „ lasciò in detta Ufiziatura gli Effetti, del cui possesso è oggi questione fra le Parti Litiganti, cioè, Una Casa con terra annessa avente la denominazione *di Betine* latamente descritti in detto Testamento,

Attesochè resulta parimente dallo stesso Testamento che fra i descendenti delle famiglie chiamate a godere della Ufiziatura, il Fondatore volle sempre preferire quelli Individui che erano ordinati, o volevano ordinarsi per il Sacerdozio.

Attesochè è stato giustificato, mediante le opportune fedi Estimali, che fino dall' anno 1646. i Beni predetti vegliavano descritti ai Libri dell' Estimo della Comunità di S. Marcello in testa, e conto della Ufiziatura come sopra istituita. Che in testa, e conto della Ufiziatura medesima si tennero sempre fermi i Beni medesimi nelle nuove addecimazioni che ebbero luogo successivamente nelli Anni 1719., e 1787., e che tale impostazione, e descrizione dal 1646. fino al giorno d' oggi è stata sempre rispettata, ed osservata da tutti i Rettori pro tempore della Ufiziatura, e segnatamente ancora dall' ultimo Rettore Sacerdote Pietro Pupilli Juniore, mancato di vita sotto dì 13. Ottobre 1820., quantunque omettesse di farne la voltura allorchè succedè in questa Ufiziatura.

Attesochè presupposta la perseveranza dei detti Beni nel possesso della Ufiziatura il Sacerdote Zelone Pupilli riunendo in se le qualità richieste dal Fondatore per conseguire il possesso, e godimento di detti Beni, cioè la qualità di Sacerdote, e di compreso nella collettiva contemplata nella seconda sede dei chiamati alla Ufiziatura, ne veniva per conseguenza che al medesimo dovesse accordarsi la manutenzione in esclusione degli altri Pupilli in niuno dei quali verificavasi la caratteristica di Sacerdote. In fatti non poteva dubitarsi, che l' assunto del Sacerdote Zelone trovasse nel fatto la più sicura assistenza, quando in fatto cestava, come è stato rilevato superiormente, che il possesso dei Beni controversi era sempre rimasto nell' Ente morale della Ufiziatura per le resultanze

positive dei libri estimali, che somministrano a questo effetto una prova irrecusabile, allorchè specialmente si tratti, come nel concreto del caso, di impostazioni antiche, e per tanto tempo rispettate, ed osservate, secondo che notano gli allegati dal *Post. de Manuten. observat.* 27. *n.* 1., e quando è certo di più, che i favori del possesso ritenuto come sopra dalla Ufiziatura non potevano utilmente essere invocati che dal Sacerdote Zelone, il quale assumeva dell'Ufiziatura la legittima rappresentanza, ed in cui perciò si comunicava esclusivamente il possesso medesimo, come coi concordanti la Sacra *Ruota post. Post. de Manutenend. decis.* 335. *n.*6., e si comunicava in specie quel possesso, che dava diritto ad ottenere non solo la reclamata manutenzione, ma pur anco la conveniente reintegrazione nel caso di spoglio indebito, e clandestino, che ne avesse sofferto la Ufiziatura come promiscuamente fermano *Post. de manuten Observ.* 61. *n.* 50. E gli altri seguitati dalla *Sacra Rota in Recen. part.* 6. *Decis.* 226. *n.* 44., *et part.* 8. *decis.* 9. *n.* 17., *et Decis.* 24. *n.* 1. *Decis.* 313. *part.* 13; *n.* 13., *et post. Post. Decis.* 330. *n.* 14., *et segg.*

3

4

Attesochè all'incontro il Possesso vantato dagli appellanti, e sul quale essi si fondavano nella veduta di escludere il Sacerdote Pupilli è comparso alla Ruota un possesso destituto per ogni lato di quei caratteri che attribuire gli potessero il vantaggio della manutenzione in preferenza del Sacerdote Pupilli, poichè quando gli appellanti suddetti allegavano la loro qualità ereditaria di faccia all' ultimo Rettore Sacerdote Pietro Pupilli, e quando in questa qualità invocavano il principio che ammette la *continuazione* del Possesso dal defunto nell' Erede dei Beni indifferenti, non potevasi non obiettare loro la limitazione di questa regola mentre il defunto Sacerdote Pietro Pupilli aveva finchè visse ritenuto il possesso dei Beni controversi come Rettore della Ufiziatura, e nella rappresentanza dell' Ufiziatura medesima, e perciò non aveva luogo la presunta continuazione, perchè è noto a tutti, che questa regola non è applicabile, allora quando il defunto possedeva in forza di un diritto meramente personale che cessa, e spira colla vita del Possessore come fermano senza contradittore *Post. de Manutenend. Observat.* 55. *n.*. 4. *et seq.* con tutti gli altri citati, e seguitati dalla ***Ruota in Pistorien. Cappellaniae de Cappellanis* 3. *Junii* 1774 *coram Brogiani*, *e Rossi Relat.* §. 6 *Cures*, *et* §. *Quojacto fundamento*.**

5

6

Attesochè molto meno giovar poteva agli Appellanti per l'effetto di cui si tratta la qualità di Coloni, colla quale sembra indubitato per le resultanze del Processo avere essi ritenuti i Beni

suddetti perdurante la vita dell' ultimo Rettore Sacerdote Pietro, mentre la nuda detenzione col titolo della Colonia non ha mai attribuiti i favori del possesso siccome è notissimo.

Attesochè inoltre male a proposito gli appellanti pretesero di intorbidare il fatto del possesso dei Beni presso l' Ufiziatura rilevando, che un appezzamento di terra denominato *Betine* descritto all'Estimo del 1646. in testa del Prete Angiolo Pupilli Rettore allora della Ufiziatura aveva in seguito della morte del Prete Angiolo Pupilli fatto libero passaggio per titolo Ereditario, quanto ad una metà in Giuliano di Bastiano di Giuseppe Pupilli, e per l' altra metà in Bastiano di Pellegrino di Giuliano Pupilli, poichè bene analizzate, e combinate le fedi di decima in Atti prodotte fu facile il ravvisare l'equivoco in cui sono i medesimi incorsi. La Ruota infatti ha avuto luogo di osservare con tal mezzo, che tre sono gli appezzamenti di terra sotto il Vocabolo „ *Betine* „ situati nello stesso Comune e descritti nel libro dell' estimo distintamente, uno di questi valutato scudi 172. gravato della massa di decima di fiorini 1- 11. 6. 8., l'altro valutato scudi 86., e gravato di decima di soldi 15.; Ed il terzo finalmente è valutato scudi 120. con la decima di lire 1. 2 — Ciò posto quando due, e non tre erano i fondi assegnati alla Ufiziatura dal Testatore sotto la denominazione, *Betine*, mentre due apparivano di fatto tuttora accesi all' estimo in faccia della Ufiziatura, era d' uopo di concludere che il terzo appezzamento trapassato, e diviso fra gli altri Eredi del Prete Angiolo, apparteneva al di lui Patrimonio libero, e che perciò questo fatto niente favoriva l'intenzione degli Appellanti.

Attesochè in fine nessuna valutazione doveva accordarsi per l' effetto come sopra preteso alla voltura fatta alle richieste delli Appellanti dei Beni in questione ai libri estimali della detta Comunità posteriormente alla morte di detto ultimo Rettore, si perchè anco in ordine a questa voltura si lasciò sempre accesa la Partita in testa, e conto della Ufiziatura essendosi unicamente aggiunti nella Partita medesima i Nomi delli Appellanti che asserirono di rappresentare quella Ufiziatura di cui impugnarono poi la esistenza, e la perseveranza; E si perchè la voltura suddetta in ogni caso avrebbe preso il carattere di un' Atto *di spoglio* a danno della Ufiziatura incapace perciò come tale di nuocere in qualsivoglia modo ai diritti dell' Ufiziatura istessa, tanto più che la obiettata Voltura fu riconosciuta immediatamente erronea, ed irregolare, e fu corretta mediante la cancellazione dei Nomi degli Appellanti, e la sostituzione del Nome del Sacerdote Zelone come Rettore attuale della Ufiziatura.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice mule appellato per parte di Angiolo, Luigi, Costantino, e Giovan' Antonio, Pupilli, e di Donna Faustina Attolini Vedova Pupilli ne NN. di che in atti dalla Sentenza proferita dal Vicario Regio di S. Marcello sotto dì 15. Marzo 1822. ai medesimi contraria, a favorevole respettivamente al Sacerdote Zelone Pupilli, conferma perciò in tutte le sue parti la Sentenza predetta; e condanna le appellanti nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*

Francesco Cercignani *Relat.*, e Luigi Matani *Auditori*

DECISIONE VI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Mercedis diei 6. Augusti 1822.

In Causa Castiglioni Vedova Chiari e Bonsi

Proc. Mess. Antonio Cino Rossi — Proc. Mess. Antonio Pucci

Argomento

I Copisti dei Procuratori legali hanno diritto a conseguire per le Copie che fanno quella mercede, ch' è loro tassata dalla vegliante Tariffa senza preventivo consenso, e approvazione dei loro Principali, ma non hanno diritto di domandare il rimborso delle spese occorse per la difesa della Causa, se non giustificano di averle fatte coi propri danari.

Sommario

1. *E' dovuta una Mercede a Colui, che presta per altri l' Opera sua.*

2. *Per i Copisti dei Procuratori legali è fissata una Mercede dalla Tariffa per le Copie, che fanno.*

3. *I Copisti dei Procuratori possono esigere l' importare delle Copie senza il consenso dei loro Principali.*

4. *Repugna al buon senso il dire, ch' è voluto dalla Legge, la quale accorda un diritto, l' obbligo di sodisfare ad una condizione estrinseca dallo stesso diritto.*

5. *Il diritto dei Copisti non si estende al rimborso delle spese occorse per la difesa della Causa, se non giustificano di averle fatte.*

Storia della Causa

Il defonto Geatano Chiari fu per molti anni Copista del sig. Dott. Luigi Baglioni Procuratore legale in Firenze.

Con questa qualità il Chiari fece le Copie opportune in diverse Cause agitate nei Tribunali di Firenze dal sig. Matteo Bonsi, difese, e patrocinate dal suddetto sig. Dott. Baglioni, e supplì anche a quelle spese che si dicono vive occorse nelle Cause medesime.

Non avendo potuto il Chiari ottenere dal Bonsi il pagamento delle copie, ed il rimborso delle spese, domandò di tutto la tassazione giudicata alla Cancelleria della Ruota di Firenze.

Nella Contumacia del sig. Bonsi il sig. Cancelliere con Sentenza del dì 22. Maggio 1821. tassò le Copie in lire 610., e le spese in lire 191. 4.

Notificata questa Sentenza al Bonsi, esso ne interpose Appello, deducendo contro il Chiari la mancanza di diritto di domandare la Tassazione, e il pagamento delle supposte copie, e spese, senza che la Notula prodotta fosse approvata dal sig. Dott. Baglioni, perchè esso unicamente aveva ricevuta la commissione dal sig. Bonsi, molto più, che detto sig. Dott. Baglioni era il solo, che avesse veste per domandare il pagamento non solo delle funzioni, ma anche delle Copie, e spese fatte nei diversi Giudizj. Morto pendente lite il Chiari la Teresa Castiglioni di lui moglie, come Tutrice dei comuni figli riassunse la Causa, e portata la medesima di nuovo alla discussione avanti la Ruota, la medesima ha pronunziato come segue.

Motivi

Attesochè è massima incontroversa, che a ciascuno il quale per altri impiega l' opera sua, è in ragione dovuta una mercede proporzionata all' opra stessa. 1

Attesochè questa massima vedesi in lettera stabilita dalla vegliante Tariffa a riguardo dei Copisti addetti ai Procuratori Toscani, mentre in essa è stabilita una mercede corrispondente alle copie, che dai medesimi vengono effettuate. 2

Attesochè mentre la Legge accorda ai suddivisati Copisti il diritto di esigere la ricompensa delle loro fatiche, non prescrive d' altronde il sistema con cui debbono comparire in Giudizio per domandarla, e molto meno sottopone i medesimi all' obbligo di riportare dai Procuratori loro Principali veruna preventiva approvazione, e consenso. 3

Attesochè repugna ai principj del buon senso imaginare sot-

tinteso, e voluto dalla Legge che accorda un determinato diritto, l' obbligo di sodisfare ad una condizione totalmente estrinseca, e indifferente all'accordato diritto, senza che di tale condizione ne punto ne poco venga dalla Legge stessa fatta menzione, facendo in tal guisa dire alla Legge ciò che essa non dice contro la regola cioè „ *quod Lex non dicet nec nos dicere debemus* „ **4**

Attesochè il diritto che i sopradetti Copisti possono utilmente proporre onde conseguire l' importare delle Copie da essi effettuate, non può d'altronde estendersi al rimborso delle spese occorse per la difesa della Causa semprechè non giustifichino concludentemente di averle in esse erogate, dovendosi in caso contrario supporre ohe siano state effettuate dai Patrocinatori, i quali sono dalla Legge autorizzati a domandare la refezione. **5**

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice in parte bene, ed in parte male appellato, e respettivamente in parte bene, ed in parte male giudicato colla Sentenza del sig. Cancelliere del dì 22. Maggio 1821 ; Poichè dichiara bene giudicato, male appellato perciò che concerne la tassazione della Sentenza fatta delle Copie contenute nella Notula esibita da Gaetano Chiari il dì 14. Febbraio 1821. contro il sig. Matteo Bonsi, quella perciò conferma in detta parte ed ordina eseguirsi ; E dice male giudicato, e bene appellato da detta Sentenza in quella parte che tassa, e condanna il sig. Bonsi al pagamento delle spese vive enunciate in detta Notula, ed in questa parte revoca la detta Sentenza, e rinvia per questo asserto Credito la Teresa Castiglioni Vedova Chiari ne NN. a provvedersi per tale dependenza dove, e come, contro chi di ragione; E condanna detto sig. Bonsi nelle spese della passata, e presente Istanza.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori.

Gio. Batt. Brocchi, Francesco Cercignani, e Luigi Matani Relat. *Auditori*.

DECISIONE VII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pratens. Nullitatis Executionis diei 14. Augusti 1822.

IN CAUSA BRANDI E BECOCCI

Proc. Mess. Luigi Pieri — Proc. Mess. Giacinto Carboncelli

ARGOMENTO

La dichiarazione, con cui si ordina la prosecuzione degli Atti esecutivi, non equivale all'altra con la quale si ordina l'esecuzione della Sentenza non ostante appello, nel qual caso l'appello che s'interpone non sospende gli effetti della Sentenza, come li sospende nell'altro primo caso, e conseguentemente qualunque esecuzione fatta di una Sentenza appellata è nulla.

SOMMARIO

1. *Le Sentenze non dichiarate eseguibili, nonostante l'interposizione dell'Appello sono appellabili nel termine di* 10. *giorni.*

2. *L'Appello interposto da una Sentenza, di cui non è stata dichiarata l'esecuzione non ostante appello, sospende gli effetti della Sentenza medesima.*

3. *Il Gravamento fatto in ordine ad una Sentenza che non contiene la vera formula della sua esecuzione nonostante appello, ed appellata entro il termine dalla Legge prescritto, è nullo.*

4. *Quando la Legge ha stabilita una forma precisa, non può esservi supplito per mezzo di equipollenti.*

5. *La formula « ordina la prosecuzione degli Atti esecutivi » contenuta in una Sentenza, non equivale all'ordine che sia eseguita non ostante appello.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza proferita dal Tribunale di Prato sotto dì 11. Marzo 1820. fù dichiarato che Angiolo Becocci non aveva diritto di reclamare da Ippolito Brandi il pagamento di alcune somministrazioni di generi, che il detto Brandi aveva ricevute dal Becocci negli anni 1815, 1816, 1817, e 1818., vale a dire nel tempo, che il Becocci era Agente alla Fattoria di S. Gaudenzio, di proprietà del sig. Cav. Francesco Buonamici.

Sul fondamento, che le Risposte del Brandi alle Posizioni ad esso date dal Becocci potessero scindersi, e che separata la qualità adietta dal contenuto principale della risposta, il credito reclamato dal Becocci contro il Brandi rimanesse giustificato, il Magistrato Supremo di Firenze, decidendo in grado d'Appello col Voto di uno degli Auditori che lo compon-

gono, revocò sotto di 5. Settembre 1821. la Sentenza del Tribunale di Prato,

In esecuzione della Sentenza revocatoria del Magistrato Supremo, il Becocci trasmesse per gli Atti del Tribunale di Prato li 30. Novembre 1821. un precetto di tre giorni al suddetto Ippolito Brandi, intimandolo al pagamento della sorte, e delle spese dei Giudizj, nella somma di lire 379. e soldi 6. Fece opposizione il Brandi al ricevuto precetto, e domandò, che ne fosse dichiarata la nullità, perchè la detta Sentenza del Magistrato Supremo non era passata allo stato di legittima esecuzione per non essere stata nelle dovute forme notificata. Nella pendenza di questo Giudizio di opposizione ricorse il detto Brandi all' I. e R. Consulta, e reclamando contro l' ingiustizia della Sentenza proferita dal Magistrato Supremo di Firenze, ottenne il « non s' innovi « per un mese.

Mentre era in corso per la comandata informazione la Supplica di Revisione umiliata dal Brandi al Regio Trono, il Becocci, supplito prima alla mancanza di notificazione dedotta in linea d' opposizione dal Brandi, ripetè ne' 4. Marzo 1822. il precetto, col quale richiamò il detto Brandi al pagamento dell' indicata somma di lire 379., e soldi 6.

Si fece opponente il Brandi anche a questo precetto, deducendo, che nella pendenza della Supplica di Revisione non era lecito, per lo meno in ossequio, d' innovare cosa alcuna sullo stato degli Atti della Causa, e che il Becocci medesimo era quello, che per la sua negligenza aveva cagionato il ritardo della risoluzione della detta Supplica di Revisione.

Riunite le due Cause d' opposizione il Tribunale di Prato con Sentenza de' 16. Marzo 1822. dichiarò quanto appresso:

« Previa la riunione delle Cause di che nelle due Scritture d'opposizione
« esibite in Atti da Ippolito Brandi contro Angiolo Becocci sotto dì 4 Di-
« cembre 1821., e 9. Marzo 1822., dice e dichiara doversi rigettare, con-
« forme rigetta, le due opposizioni fatte per parte d'Ippolito Brandi ai
« precetti preliminari staccati contro di lui dal sig. Angiolo Becocci nei
« 30. Novembre 1821., e 4. Marzo 1822., e ordinando la prosecuzione
« degli Atti esecutivi contro il suddetto Opponente, condanna il medesi-
« mo nelle spese delli Atti

Questa Sentenza fù notificata al Brandi sotto dì 23. Marzo 1822. Nel successivo dì 27. il Brandi interpose appello dalla detta Sentenza, e nel dì 28. lo proseguì avanti la Ruota Civile di Firenze.

Non ostante il detto appello dentro i dieci giorni dal dì della notificazione, e la sua legittima prosecuzione, il Tribunale di Prato alle istanze del Becocci rilasciò l' ordine di Gravamento sui mobili esistenti nella Casa d' Ippolito Brandi, il quale non ebbe altro compenso, che di esibire per il momento un confessionario di pegno nella persona di Luigi Ciampolini.

Con Scrittura de' 18. Aprile 1822. peraltro il Brandi domandò contro il Becocci la nullità del suddetto gravamento, e colla medesima Scrittu-

ra dichiarò, che insinuando negli Atti del Tribunale la detta domanda, intendeva di portare a notizia dei suoi Ministri, che era questione fra le Parti sulla validità, o invalidità del commesso gravamento, e si protestò di qualunque Atto, o Mandato, che potesse ulteriormente rilasciarsi in pregiudizio di detto Brandi, ed in contravvenzione al vegliante Regolamento di Procedura.

Non ostante la detta domanda, e protesta, il Becocci richiese, ed ottenne il così detto « *precetto a rimettere* « contro il confessionario di pegno Luigi Ciampolini.

Portata la Causa all'Udienza, Mess. Luigi Pieri per interesse del sig. Ippolito Brandi rilevò al Vicario di Prato: Primo: Che in ordine al combinato disposto degli Articoli 716., e 742. del Regolamento di Procedura, l'appello interposto e notificato colle formalità della Legge dentro il termine di dieci giorni dal dì del Registro del rapporto della notificazione della Sentenza produce senza bisogno di alcuna dichiarazione la sospensione dell'esecuzione della Sentenza appellata, purchè la medesima non sia dichiarata eseguibile non ostante l'appello: Secondo. Che mancando nella Sentenza de' 16. Marzo 1822. l'esplicita dichiarazione della sua eseguibilità non ostante appello, e gli Atti esecutivi commessi nella pendenza dell'appello legittimamente interposto dal Brandi li 27. Marzo 1822., e così nei suddetti dieci giorni utili, dovevano ravvisarsi come arbitrarj, ed ingiusti, e come tali annullarsi.

Fù obiettato dal Tribunale, che la Sentenza del Magistrato Supremo del dì 5. Settembre 1821. era in stato di legittima esecuzione, quando colla Sentenza del Tribunale di Prato de' 16. Marzo 1822. fù ordinata la continuazione degli Atti esecutivi iniziati all'appoggio della precitata Sentenza del Magistrato Supremo, e che l'ordine di continuare gli Atti esecutivi emanato in un mero Giudizio di esecuzione dispensava il Becocci dall'obbligo di far restringere l'appello ai semplici effetti devolutivi.

Tornò il Procuratore del Brandi a fare osservare. Primo. Che l'appello interposto nei dieci giorni indicati dal Regolamento di Procedura col suddetto Articolo 742. da qualunque Sentenza, che tanto nel Giudizio ordinario, quanto nel Giudizio sommario, sommarissimo, ed esecutivo, venga proferita, senza dichiarazione di eseguibilità non ostante appello, produceva *ipso jure*, e senza bisogno di alcuna pronunzia la sospensione dell'esecuzione della Sentenza appellata. Secondo. Che la continuazione degli Atti esecutivi ordinata colla Sentenza de' 16. Marzo 1822. non corrispondeva per la giuridica importanza delle parole adoprate nella Sentenza medesima alla dichiarazione della esecuzione provvisoria non ostante appello, recentemente introdotta nei nostri Tribunali, ma equivaleva tutto al più al rilascio di quel Mandato esecutivo, che l'antico Formulario Forense poneva in calce delle Sentenze, e che rimaneva senza effetto se ne dieci giorni dalla prolazione della Sentenza veniva concessa al Succuben-

te la restituzione in integrum. Terzo. E finalmente che l'esecuzione provvisoria delle Sentenze non doveva essere nè argomentata, nè indotta, ma bensì letterale, ed esplicita.

Non ostante questi rilievi, il Tribunale di Prato con Sentenza proferita sotto dì 4. Maggio 1822. confermò il Gravamento commesso in pregiudizio del Brandi colla di lui condanna nelle spese, e in questa occasione ordinò l'esecuzione provvisoria della Sentenza « ivi « Non ostante « opposizione, o appello, e senza cauzione. «

Sull'appello interposto per parte del Brandi la Causa è stata portata all'esame della R. Ruota, avanti la quale Mess. Pieri ha sostenuto l'ingiustizia della detta Sentenza de' 4. Maggio 1822. per le ragioni medesime, dedotte avanti il Tribunale di Prato.

Motivi

Attesochè inerendo al disposto nell'Articolo 716. del Regolamento di Procedura Civile, niuna Sentenza dei nostri Tribunali è eseguibile dentro i dieci giorni accordati per interporre l'appello tanto per il devolutivo che per il sospensivo, a meno che siano state le dette Sentenze dichiarate eseguibili non ostante la interposizione dell'appello. 1

Attesochè in mancanza di tale dichiarazione, l'appello interposto, e notificato nei modi indicati dal precitato Regolamento, produce la sospensione della esecuzione della Sentenza appellata, senza bisogno di alcuna pronunzia del Tribunale *Art. 742. del precitato Regolamento.* 2

Attesochè essendo certo in fatto, che il Brandi nel 27. Marzo 1822. interpose appello dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Prato nel 16. del mese stesso, che gli era stata notificata nel 23., e nel dì 28. detto lo proseguì d'avanti questa Ruota, è incontrovertibile, che non potesse eseguirsi la Sentenza appellata fino all'esito del Giudizio d'Appello, e che perciò sia nullo il Gravamento commesso dal Becocci, e qualunque altro Atto successivo, fatto in esecuzione della Sentenza appellata. 3

Attesochè per recedere dalla regola stabilita in principio, non ha creduto la Ruota valutabile il reflesso, che nella Sentenza appellata del 16. Marzo 1822. è stata espressamente ordinata « *la prosecuzione degli Atti esecutivi* « poichè quando la Legge ha stabilita una forma precisa, onde l'appello non sospenda l'esecuzione di una Sentenza, non può esservi supplito per mezzo di equipollenti; E ciò tanto più procede nel concreto del caso, in quanto che le indicate espressioni usate dal Giudice nella precitata Sentenza, ben lungi dall'equivalere alla formula « *non ostante appello* « non importano tutto al più che il rilascio di quel Mandato esecutivo, che nell'antica attitazione soleva apporsi alle Sentenze; Mandato, che restava senza effetto ogni qualvolta veniva accordata nei dieci giorni la restituzione in intiero. 4 5

Attesochè molto meno è stata la Ruota trattenuta dall'altro riflesso dedotto dalla natura della Sentenza, che era stata emanata in esecuzione di altra Sentenza inappellabile, imperciocchè quando la Legge tracciando la maniera di fare eseguire le Sentenze, malgrado la interposizione dell'appello dentro i dieci giorni dal dì della notificazione dell'appello stesso, non ha fatta distinzione fra Sentenza e Sentenza, non è permesso ai Giudici distinguere l'un caso dall'altro, usurpando in tal guisa uno degli attributi della Potestà Legislativa.

Attesochè in qualunque caso poteva il Becocci, o far rigettare l'appello interposto, oppure farlo restringere all'effetto devolutivo soltanto, qualora vi fosse luogo, e così portare ad esecuzione la Sentenza nonostante l'interposto appello.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene essere stato appellato dal sig. Ippolito Brandi, e male respettivamente giudicato dal Vicario di Prato colla Sentenza proferita li 4. Maggio 1822. a favore del sig. Angiolo Becocci, e quella perciò revocando, conforme revoca, in riparazione dichiara nullo, e come non avvenuto il Gravamento dei mobili fatto per gli Atti del Tribunale di Prato in pregiudizio di detto Brandi alle istanze del suddetto Angiolo Becocci, il quale condanna nelle spese giudiciali del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente.*
Francesco Cercignani *Relat.*, e Luigi Matani *Auditori.*

N. B. *Per acquiescenza delle Parti la presente Decisione è passata in cosa giudicata.*

DECISIONE VIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina seu Marradien. Beneficii diei 1. Augusti 1822.

In Causa Fabbri e Bertozzi e Fabbroni ne' NN. e Bandini Vedova Pratesi

Proc. Mess. Ferd. Cassigoli. Leopoldo Bartolucci. Gius. Visconti. Agostino Franceschi.

Argomento

Le parole *i più prossimi Parenti della famiglia*, *e descendenza* del Fondatore nelle Vocazioni al Padronato passivo de' Benefizi sebbene personalmente rammentati si apprendono come componenti intrinseci della famiglia qualificata col Connotato Civile, e perciò la Vocazione dee riputarsi tassativa a' soli Agnati, tanto più quando a favore de' medesimi è il riservo Patronale contenuto nell' Istrumento di Fondazione.

Sommario

1. *Colui, che pretende di appartenere al lato de' Patroni passivi di un Benefizio, deve pienamente provare questa qualità.*

2. 3. 4. 12. *Al Padronato passivo quando sono chiamati i più prossimi Parenti della famiglia, e descendenza del Fondatore s' intendono i soli Agnati.*

5. 6. *Quando il ceto delle Persone invitate al Padronato è contradistinto con un determinato Casato, tutti quelli che non hanno questo Casato non sono compresi nella vocazione, che è limitata ai soli Agnati.*

7. 11. 18. *Quando il Fondatore di un Benefizio chiama al Padronato la famiglia, e descendenza di un Fondatore viene a rimanere designata la sua famiglia, come se fosse stata col Connotato Civile contradistinto.*

8. *Quando il Voto Agnatizio non coarta la vocazione spiegata dal Disponente nelle materie di Giuspadronato tanto attivo, che passivo si abbraccia una interpetrazione lata.*

9. 10. *Qualunque sia la favorevole interpetrazione che nelle materie patronali può darsi non può peraltro spingersi al segno di variare il naturale significato delle parole.*

13. *Le parole* il più prossimo Parente *corrispondono alla voce latina* Proximior.

14. 15. 16. 17. 19. 20. *Le parole* più prossimo Parente *indicano quelli di una determinata Famiglia con il connotato civile designata.*

21. 22. 23. *L'Articolo del Genitivo può denotare ciò ch' estrinseco al soggetto di cui si ragiona, oltre a significare la relazione intrinseca, la quale non significa allorchè indica l' estrinsicità.*

24. *Non sempre la menzione della famiglia distinta anche col connotato civile non coarta a' soli Agnati la fatta vocazione.*

25. *La discendenza è capace d' investire tanto gli Agnati, che i Cognati.*

26. *Quando la vocazione al Padronato di un Benefizio è portata nelle* Persone *attenenti ad una famiglia indicata con il proprio Casato viene a' soli Agnati.*

27. *Il Fondatore di un Benefizio, che chiama al Padronato* i più prossimi Parenti *di se, nominando se stesso, la vocazione in tal caso è* personale.

28. *La vocazione* impersonale *al Padronato è annientata subito che non si può sostenere, che i prossimi Parenti invitati non debbano essere individui intrinsecamente componenti la famiglia del Fondatore.*

29. *Altri sono i Parenti del Testatore, altri i Parenti della sua famiglia.*

30. *Quando la vocazione è portata* a' più prossimi Parenti di Esso Testatore *non altro si richiede ne' soggetti invitati, che una estrinseca parentela col Disponente, che può derivare da un vincolo Agnatizio, o Cognatizio.*

31. 32. *Quando la vocazione è portata* a' più prossimi Parenti della Famiglia di Esso Testatore *è contemplata in questo caso la parentela non del Testatore, ma della di lui famiglia, la quale, per il Connotato Civile che alla famiglia stessa viene aggiunto, non resta formata, che da' soli Agnati.*

33. *Quando si tratta di Padronato passivo i Prossimiori della Descendenza del Disponente invitati non possono essere che i soli Maschi.*

34. *Sotto le parole Discendenza Mascolina per proprietà di Lettera non possono restar compresi, che i Maschi di Maschi.*

35. *Deve attendersi nella Disposizione l' intelligenza che somministra la parte effettuale quantunque nelle dispositiva si legga una parola di un significato più esteso.*

36. 40. *Quando nell' Istrumento di fondazione di un Benefizio il Padronato passivo si determina a favore de' più* prossimi Parenti della Famiglia del Fondatore, *indicato col nome, e casato, risulta la vocazione del Promissimiore della famiglia distinta con il Casato.*

37. *Dall' Ordinario dipende il riservo Patronale, che vuole ammettere nelle fondazioni.*

38. *Il Giuspadronato è una cosa annessa allo spirituale, ed è perciò, che il consenso dell' Ordinario ne è la Causa efficiente.*

39. *Ne' Giudizj Istituzionali il Decreto dell'Ordinario deve attendersi almeno come un Referente dotato di una facoltà superiore al suo relato.*

41. *Deve darsi alle Disposizioni una intelligenza coerente al comune uso di parlare, e che sia uniforme alla consuetudine di giudicare.*

42. 44. *L'ammissione sussidiaria de' Cognati al Padronato passivo accolta dalla Ruota Romana non è proponibile presso i Tribunali Toscani.*

53. *I Tribunali Toscani hanno riconosciuto, che non è luogo alla successione a favore di quelli, che fino da principio resultano esclusi per la volontà manifesta del Disponente.*

45. *L'indifferente della materia non può somministrare un fondamento per recedere dalla Lettera della Disposizione.*

46. *Nelle materie patronali la proprietà della Lettera deve rispettarsi.*

47. *Il Padronato passivo è un vincolo imposto al Patrono attivo.*

48. *Ogni estensione del Giuspatronato passivo rimane esclusa se non è comandata dalla Lettera della disposizione.*

49. *L'ammissione sussidiaria nelle materie patronali è sempre esclusa quando manca un primordio di vocazione.*

50. *Le molte sostituzioni al Padronato passivo non fanno presumere che nuovi ostacoli al libero esercizio del Padronato attivo colla inclusione fra' Patroni passivi di tutti i Cognati, che per mezzo di femmine possono derivare dalle Collettive de' Chiamati.*

51. *La parola* Descendenti *comprende tutti quelli, che dal designato Stipite discendano anco per mezzo di femmine.*

52. *Il riservo nell'Istrumento di fondazione de' Benefizj prevale alla disposizione del Fondatore.*

53. *Le parole per* linea Mascolina *possono denotare soltanto derivazione, e non già intrinsicità di linea Mascolina.*

54. *La naturale proprietà delle parole* Discendenti Maschi per linea Mascolina *usata nella vocazione al Padronato non comprende le femmine, nè i descendenti maschi per mezzo di femmina, ma importa l'assoluta loro esclusione.*

55. 56. *Il Riservo patronale nella Canonica fondazione deve prevalere finchè ne' modi regolari non viene corretto.*

Motivi

Privo di prole, e senza lusinga di ottenerla, come dimostrano le sue disposizioni, procedè Jacopo Eschini nel 23. Maggio 1668. per i rogiti di Ser Domenico Guglielmi ad una donazione universale *inter vivos* a favore della Bartolommea Eschini sua Consorte riservando a se stesso l'intiero usufrutto dei beni donati, e con dichiarazione che quanto ai beni stabili

presenti, e futuri del sig. Donante, dovesse la donazione fatta alla Consorte risolversi nel libero, e pieno uso, ed usufrutto annuale dei beni immobili predetti per durante la di lei vita, giacchè alla morte della Donataria volle che tutti i beni stabili, come sopra donati, trapassassero alla Cappella di S. Francesco posta nella Chiesa Parrocchiale di Palazzuolo, ed al Cappellano pro-tempore della medesima, a favore della qual Cappella ora per allora donò liberamente irrevocabilmente, ed *inter vivos* la proprietà dei beni stabili detti.

Con questa Donazione però volle determinare anche il Patronato *attivo*, *e passivo* del Benefizio da erigersi, e deferì il primo a favore del Rettore pro-tempore della Chiesa di S. Stefano di Palazzuolo, e quanto al secondo dispose nel modo seguente.

Volle nelle diuturne vacanze del Benefizio fossero presentati, e preferiti in primo luogo li Figliuoli di Mess. Bastiano di Costanzo Eschini qualora ne esistessero degli abili; e che potessero mettersi l'abito Clericale; Nella loro deficienza dipendente, o dalla inabilità, o dalla mancanza di volontà di prendere l'abito clericale, o dalla morte di tutti i detti Figliuoli abili, volle che la prelazione nel presentare fosse esercitata a favore dei Figliuoli di Mess. Mario Eschini.

Previdde il possibile evento della mancanza dei detti Chiamati, della esistenza di inabili, e della volontà di vestire l'abito clericale, ed in tal caso procedè alla seguente disposizione, di cui giova riportare il tenore « ivi « E mancati che saranno detti Chiamati, e non ve ne essendo più « abili, e non volendosi mettere l'abito clericale allora, ed in tal caso in « detta Cappella, e sue annue rendite con detti obblighi che sopra, e non « altrimenti, nè in altro modo, chiamò, e chiama, volse, e vuole che la « medesima Cappella, e sue annue entrate vadino, e succeder devino ai « più prossimi Parenti della famiglia, e discendenza di detto sig. Donatore a dichiarazione del Rettore della suddetta Chiesa di S. Stefano che « pro-tempore sarà esistente. »

Dopo avere poi limitato l'arbitrio del Patrono attivo nel modo sopra espresso, ricondur volle il Patronato attivo ad una piena libertà, e ciò volle che accadesse nel caso da esso contemplato nel modo che appresso « E dato caso che nella detta famiglia, e descendenza non vi fosse persona idonea, purchè l'effetto sia che l'elezione sia in persona di detta famiglia pel detto sig. Donatore di grado in grado fino alla mancanza, ed « estinzione di detta famiglia, come sopra è dichiarato, allora ed in tal « caso vuole che dal medesimo Rettore che pro-tempore sarà in detta « Chiesa di detto Santo Stefano si elegga una persona a suo beneplacito, e « volontà in detta Cappella, Ufiziatura, e sue annue entrate, purchè sia « persona di buoni costumi, e ben nata.

Questa pia disposizione di Jacopo Eschini non potè portarsi ad effetto che nel 13. Aprile 1750. nel qual giorno ai rogiti di Ser Matteo Landini l'Ordinario Fiorentino accettò la fondazione della Cappella sotto il

titolo di S. Giuseppe all'Altare di S. Francesco nella Chiesa Prepositura di S. Stefano di Palazzuolo, dichiarò che il Patronato attivo era riservato al Proposto pro-tempore della detta Chiesa Propositura nel modo seguente però « ivi « Il Gius Patronato poi, e la facoltà di nominare, e presen-
« tare il Rettore pro - tempore alla suddetta Cappellania, e Bene-
« fizio ecclesiastico di San Giuseppe dalla sua primiera erezione, ed in
« avvenire per tutti i futuri secoli, qualunque volta accaderà la vacanza,
« ed in qualunque modo, luogo, e tempo il detto sig. Dott. Gio. Francesco
« Gastone Mulinelli Curatore predetto riservò, e riserva al Molto Revdo
« sig. Proposto pro-tempore della Chiesa Prepositura di S. Stefano a Pa-
« lazzuolo, con obbligo di nominare, ed eleggere uno dei Figliuoli, e
« descendenti maschi per linea masculina di Mess. Bastiano di Costanzo
« Eschini essendovene degli abili, e che volessero, o potessero mettersi
« l'abito clericale, e rendersi abili nel termine prescritto dai Sacri Canoni
« ai Patroni Ecclesiastici a nominare, e non ve ne essendo, con dover
« presentare uno dei Figliuoli, e descendenti maschi per linea masculina
« di Mess. Mario Eschini, e se di questi pure non vi fosse alcuno che fos-
« se, o volesse rendersi abile, e capace, deva eleggere, e nominare uno
« dei più prossimi Parenti della famiglia di detto sig. Jacopo Eschini
« Fondatore di grado in grado fino alla totale estinzione della famiglia
« predetta; E non essendovi alcuno di detta famiglia che volesse, e po-
« tesse accettare la suddetta Cappellania sia in sua facoltà di detto signor
« Proposto di presentare, e nominare chi a lui parrà, e piacerà, purchè
« sia una persona idonea, e di buoni costumi, e *tutto in ordine alla pia*
« *disposizione di detto sig. Jacopo Eschini contenuta nel suddetto*
« *Istrumento di donazione, rog. Ser Domenico Guglielmi sotto di* 23.
« *Giugno* 1668.

Alla vacanza della surriferita Cappellania accaduta per dimissione dell'abito clericale fatta dal sig. Ferdinando Stefano Eschini Rettore della medesima credè il fù sig. Gio. Borghigiani Proposto allora della Chiesa Propositura di S. Stefano di Palazzuolo di potere esercitare i suoi diritti patronali a vantaggio di un estraneo alla famiglia Eschini, e posto la sua nomina a favore del Sacerdote Luigi Fabbri, che dalla Curia Arcivescovile Fiorentina nei 17. Maggio 1820. ottenne la canonica Istituzione.

Credè il sig. Cav. Jacopo Fabbroni come discendente dalla Dorotea Eschini Zia del Fondatore Jacopo Eschini, che il di lui figlio Gaetano Fabbroni fosse un individuo che facesse condizione alla nomina dell'Estraneo esercitata dal Patrono, ed in questo supposto venne pure la sig. Teresa Bandini Madre, e Tutrice del minore sig. Igino Pratesi che viene a derivare dalla Caterina Eschini pronipote di Mess. Mario Eschini dal Fondatore contemplato, e quindi tanto l'uno, che l'altra riportata legittimamente la sospensione della esecuzione della Istituzione canonica ordinata dall'Ordinario, adirono il Magistrato Supremo per ottenere che fosse dichiarato, che la esistenza del sig. Gaetano Fabbroni, e del signor Igino

Pratesi irregolare rendeva la presentazione fatta del Sacerdote Luigi Fabbri, e doveva perciò la medesima riguardarsi come nulla, e non avvenuta per essere portata fuori del ceto delle persone onorate dal Patronato passivo, con riservarsi di far dichiarare in seguito quale fra Essi dovesse dal vacante Benefizio essere investito.

Non corrispose ai voti degli Attori in Giudizio la Sentenza che emanò dal Magistrato Supremo nei 19. Giugno 1821., mentre da essa valida, e legittima fù dichiarata la presentazione del Sacerdote Luigi Fabbri sotto dì 9. Maggio 1820. eseguita dal sig. Gio. Borghigiani Proposto già della Chiesa Prepositura di S. Stefano di Palazzuolo, e conseguentemente fù la detta Presentazione confermata, ordinando inoltre che cessar dovesse ogni ostacolo che dal sig. Fabbroni era stato frapposto per la spedizione del Regio *Exequatur* necessario per dare esecuzione alla Canonica Istituzione del Benefizio dal sig. Fabbri riportata.

Quale fù l'esito di questo Giudizio in prima Istanza, tale è stato ancora nel secondo esperimento a cui è piaciuto ai sigg. Fabbroni, e Pratesi di sottoporre le loro ragioni, mentre in questo giorno abbiamo unanimemente dichiarato, che l'appellata Sentenza ottener doveva, la di lei piena conferma.

E doveva così pronunziarsi, giacchè quando il sig. Fabbroni, ed il sig. Pratesi pretendevano di attenere al ceto dei Patroni passivi a riguardo dei quali il Proposto pro-tempore della Chiesa Prepositura di S. Stefano di Palazzuolo, doveva esercitare il suo Patronato attivo prima di rivolgersi agli Estranei, erano i detti sigg. Fabbroni e Pratesi nell'obbligo di giustificare pienamente questa loro qualità, giacchè veniva a costituire il fondamento della loro azione, siccome genericamente fù detto dalla *Rot. Fiorentina in Florent. Primogenitura de Guasconibus* 2. *Octobris* 1764. §. 134. *av. Querci Relat.*, e nei precisi termini lo insegna *Polit. de Jur. Patron. dissert.* 3. *num.* 24. *vers. Ita exinde* ec.

1

Riconoscevano i sigg. Fabbroni, e Pratesi il carico che ad essi incombeva, e si lusingarono di soddisfarvi con riportarsi sia all'Istrumento di Donazione dei 23. Maggio 1668. in quella parte ove si legge riservato il Gius patronato passivo « ivi « Ai più prossimi Parenti della famiglia, e « descendenza di detto sig. Donatore « sia al successivo Atto di fondazione del di 16. Aprile 1750. in quella sede ove stà scritto « ivi « Deve « eleggere, e nominare uno dei più prossimi Parenti della famiglia di detto « sig. Jacopo Eschini « sostenendo che sì fatte disposizioni erano dirette ad onorare del Patronato passivo non solo gl'Agnati, ma ben anche tutti gl'individui che desumevano per mezzo di femmine una derivazione dalla famiglia Eschini, il che a loro favore verificandosi esisteva perciò quella condizione, che impediva al Patrono attivo l'esercizio dei suoi diritti a favore di un Estraneo, quale era il sig. Fabbri dal Patrono presentato.

2

Ma quando era questo il fondamento dell'azione dai sigg. Fabbroni, e Pratesi promossa fù concordemente nelle due Istanze ammesso, che il

dubbio che si doveva risolvere nella Causa attuale si sostanziava nel determinare se la volontà del Fondatore Jacopo Eschini fosse diretta a favorire nei respettivi Capi del Giuspatronato passivo anche i Cognati, o se piuttosto ai soli Agnati fosse questo favore, e questa beneficenza ristretta.

E ridotta a questi termini la disputa inerendo noi alla proprietà della lettera, ed alla qualità del presente Giudizio Istituzionale determinabile dal Decreto di Erezione interposto dall' Ordinario, dovemmo intimamente rimaner convinti che i soli Agnati furono quelli che furon posti in condizione per sospendere l' esercizio del Patrono attivo per la nomina a favore degli Estranei.

Ragionando infatti della proprietà della Lettera, se non poteva controvertersi, che non esistendo, non volendo, o non potendo assumere l' abito clericale individui costituenti intrinsecamente le famiglie di Mess. Sebastiano, e di Mess. Mario Eschini, era portata la vocazione al Patronato passivo a favore dei più prossimi Parenti della famiglia, e descendenza del detto sig. Donatore, chiare abbastanza ci comparvero queste espressioni per coartare la vocazione agli individui della detta famiglia Eschini con l' esclusione della medesima, ricorrendo pur troppo in tal caso la regola che ci insegna, che quando il ceto delle persone invitate è contradistinto con la caratteristica di un determinato Casato, tutti gli altri individui che sono qualificati con un diverso Casato non possono in questa vocazione rimaner compresi, ma essa viene necessariamente ai soli Agnati limitata siccome con lungo catalogo di concordanti Decisioni fù stabilito nella *Castilionis Florentini Juris patronatus* 27. *Septembris* 1793. §. *Ma in questa questione ec. av. Maggi Relat.*, *et in Confirmat.* 17. *Augusti* 1795. §. 3. e 6. *av. Simonelli Relat.* 6

Or che questa regola ritrovi la sua giusta applicazione nella controversia attuale non sappiamo dubitarne, mentre se si parla del requisito che la famiglia sia dal Disponente indicata col proprio Casato, o sia con il suo connotato civile resultava ciò ad evidenza da quelle espressioni che si leggono nel Contratto di Donazione « *della famiglia, e descendenza di detto sig. Donatore* « giacchè essendo il Donante un individuo della famiglia Eschini, sotto la menzione della famiglia, e descendenza di se Donatore, venne a rimaner designata la famiglia Eschini, come se fosse stata con il connotato civile contradistinta, essendo questa appunto la giuridica importanza, che dal comune Voto dei Tribunali viene attribuita alla relazione, che il Disponente a se stesso abbia fatto nella menzione usata dalla famiglia, come ne fa fede la *Rot. Fiorent. in Florentina Fidecommissi de Martellinis* 17. *Septembris* 1745. §. 22. *av. Ugoccioni Relat.*, *et in Petrasanten. Fidecommissi de Masinis* 29. *Septembris* 1772. §. 22. *av. Cattani Relat.* 7

Nè credemmo sufficiente la replica che si proponeva per escludere l' efficacia della relazione della Disposizione avuta a se stesso nella menzione della famiglia onorata, che l' importanza della medesima spiegar

possa tutta la sua forza allorchè si tratta della ordinazione dei Fidecommissi, e così si riguarda la permanenza dei beni, ma ciò non debba accadere nel tema di disposizioni interessanti la collazione del Gius patronato o attivo, o passivo, dovendosi in questa materia abbracciare una lata in-
8 terpetrazione, seppure il Voto agnatizio non coarta la vocazione spiegata dal Disponente.

Poichè noi avvertivamo, che qualunque sia l'indole del Gius patronato, e la favorevole interpetrazione che può aver luogo in queste materie, non può questo favore, e questa benigna interpetrazione spingersi al segno da variare il naturale significato delle parole, e la comune consuetudine
9 di parlare *Rot. Rom. in Hydruntina Beneficii* 1. *Julii* 1757. §. 7. *cor. Herreros*, *et Rot. Florent. in dicti Castilionis Florentini Jurispatronatus* 7. *Augusti* 1795. §. 12. *Cor. Simonelli Relat.*, quindi siccome il Disponente che si referisse alla famiglia di se medesimo, è per l'intrinseca importanza di questa relazione che viene a contradistinguere con il connotato civile che gli è proprio la famiglia da Esso rammentata, giacchè non altro connotato civile che quello che appartiene al Disponente può riguardarsi da esso contemplato a riguardo della famiglia rammentata, subito che a se stesso soltanto porta la sua relazione, così ne segue, che que-
10 sta relazione medesima deriva dalla importanza naturale delle espressioni, e perciò non può mai esser vinta dai reflessi equitativi, che meritar possa la soggetta materia.

Persuasi perciò che la disposizione di Jacopo Eschini contenesse la designazione della famiglia distinta col suo connotato civile, dovemmo anche persuaderci che il ceto delle persone chiamate doveva essere co-
11 stituito dagli individui, che intrinsecamente alla famiglia Eschini appartenevano.

Quando infatti la vocazione era portata a favore dei « più prossimi « Parenti della famiglia, e descendenza di detto sig. Donatore « chiaro si rendeva che l'Eligendo nelle contemplate vacanze del Benefizio, essere
12 doveva un individuo che intrinsecamente alla famiglia Eschini attenesse.

Ed in vero tutti sappiamo, che le parole « *il più prossimo Parente* «
13 corrispondendo alla latina voce *Proximior* sebbene siano termini di natura, e non di gius, e quindi siano capaci a denotare tutti quelli che hanno una congiunzione di sangue colla famiglia verso la quale vantar devono la loro parentela, o la loro prossimità, qualunque sia il modo con il quale questa loro congiunzione viene stabilita non è meno vero però che se *il più prossimo Parente*, *il prossimiore o simili* sono espressioni che vadano congiunte con i connotati successivi che designino che il ceto dei Chiamati deve essere composto di soggetti che intrinsecamente appartenghino ad una determinata famiglia, e che la menzione di essa sia fatta non per designare la derivazione dei *Prossimiori*, ma per indicare la loro intrinseca appartenenza alla medesima, restano allora le indicate espressioni di più *prossimo Parente* operative all'effetto d'includere per volontà del

Disponente nella sua vocazione con tutti indistintamente quelli che per qualunque mezzo di derivazione vantar possono una parentela con la famiglia designata, ma quei soli fra i più *prossimi Parenti* che alla famiglia istessa intrinsecamente appartengono, giacchè quei soli Parenti, che hanno una sì fatta derivazione possono propriamente rimaner compresi tra i più prossimi Parenti di una determinata famiglia con il connotato civile designata. Serve a questo proposito riportarsi alle cose stabilite dalla *Rot. Fiorent. cor. Comitib. de Fideicomm. Decis.* 298. *N.* 29. *et* 30., *et in Senen. Libertatis Bonorum* 10. *Iunii* 1794. §. 21. *av. Simonelli Relat.*, e nelle due conformi Decisioni *in Florent. praetensi fideicommissi de Bontalentis* 1. *Octobris* 1782. *av. Maggi Relat.*, *et in confirm.* 7. *Febbraio* 1783. *av. Vernaccini Relat.*, ove la sostituzione era portata a favore dei « *più prossimi*, *e propinqui Parenti a esso sig. Testatore* « atteso il successivo connotato fù deciso per l'esclusione dei Cognati. 14 15

Or che il Fondatore Jacopo Eschini alla menzione dei *più prossimi Parenti* aggiungesse dei connotati che togliessero questi termini dalla classe di puri termini di natura, ed anzi gli subordinasse alla influenza del diritto, era vanità il controverterlo, giacchè la sua disposizione portava che alla mancanza degli individui derivanti prima da Mess. Sebastiano, e poi degli individui derivanti da Mess. Mario Eschini, dovessero essere partecipi del Giuspatronato passivo, e deferirsi l'annue entrate del Benefizio « *ai più prossimi Parenti della famiglia*, *e descendenza di detto sig. Donante* « e così disponendo, accertò pur troppo che *i più prossimi Parenti* da esso contemplati furono i Prossimiori della famiglia e descendenza Eschini, e quindi alla vocazione dei *Prossimiori* aggiunse un Connotato, che sotto l'influenza della disposizione di diritto riportò la giusta intelligenza delle surriferite espressioni, siccome fù avvertito nella *Florentina Fideicommissi de Bontalentis* 1. *Octobris* 1782. §. 4. *et* 5. *av. Maggi Relat.*, *et in Confirm.* 7. *Februarii* 1783. §. 13. *av. Vernaccini Relat.* 16

Quindi non credemmo di dovere accogliere ciò che per interesse dei Soccombenti si proponeva sulla importanza delle parole « *ai più prossimi Parenti* « quasi che non richiedendo esse nei Patroni passivi che la condizione di essere *più prossimi Parenti*, venisse a rimanere questa condizione verificata di fronte all'Estraneo presentato, subitochè erano i sigg. Fabbroni, e Pratesi congiunti in parentela con la famiglia Eschini; Mentre per stabilire la giuridica rilevanza delle dette parole non potevano andar disgiunti i successivi Connotati « della famiglia, e descendenza di detto « sig. Donante. « 17

Che se questi connotati fossero insufficienti ad accertare l'intrinsecità con la famiglia Eschini dei più *prossimi Parenti* contemplati, allora ammetter si potrebbe quella generica vocazione che si pretendeva, ma se al contrario ai soli *più prossimi Parenti* costituenti la famiglia Eschini limitano i detti connotati la vocazione dei *più prossimi Parenti*, bisogna

concludere che ai suoi Agnati portò Jacopo Eschini la sua contemplazione
18 allorchè chiamò i più prossimi Parenti.

Che poi questa intrinsecità con la sua famiglia volesse il Fondatore nei più prossimi Parenti da esso invitati, è ben facile il persuadersene su-
19 bito che furono chiamati i più prossimi Parenti della famiglia, e descenza di esso sig. Donatore.

Ed in vero quando questi più prossimi Parenti essere dovevano della famiglia, e descendenza di detto sig. Donatore era forza il convenire che in un modo esclusivo di ogni dubbio era accertata l'intrinsecità di questi Prossimiori con la famiglia Eschini, giacchè la forza del genitivo « *della* « che precedeva l'indicazione della famiglia Eschini consiste ap-
20 punto nel designare l'intrinsecità della cosa indicata, siccome fù avvertito nella *Florentina praetensi fideicommissi de Bontalentis* 1. *Octobris* 1482. §. 36. *av. Maggi Relat.*, *et in confirmat.* 7. *Febbraio* 1783. §.10. *av. Vernaccini Relat. et in Brictinorien seu Mutilianen jurispatronatus* 22. *Settembre* 1797. §. 6. *av. Raffaelli Relat.*

E sebbene possa essere vero, che l'Articolo del genitivo possa egual-
21 mente denotare ciò che è estrinseco al soggetto di cui si ragiona, pur non ostante ciò dipende non già dal perdere il detto Articolo la propria efficacia a significare la relazione intrinseca, ma bensì perchè in questi casi il detto Articolo si adopra ad indicare una relazione assolutamente estrinseca, e quindi diventa inefficace a dimostrare l'intrinsecità, in quanto che
22 non può il medesimo alterare la verità, che in un senso diverso apertamente resulta, secondo che a questa difficoltà rispondendo rileva la *Florentina fideicommissi de Bontalentis* 1. *Ottobre* 1782. *paragr.* 37. *av. Maggi.*

Quì però nessun riscontro si esibiva, che servir potesse a riconoscere inefficace l'articolo del genitivo adoprato da Jacopo Eschini a denotare l'intrensicità dei soggetti contemplati, mentre la menzione della famiglia Eschini non fù fatta dal Disponente per denotare la causa della vocazione dei più prossimi Parenti, nel qual tema anche l'articolo del genitivo adoprato nella menzione della famiglia distinta con il Casato, può indicare dimostrativamente la derivazione, ma fù adoprato l'articolo del genitivo nella indicazione della famiglia per designare la qualità che aver dovevano gl'individui chiamati, e così rimaneva sicuro, che l'articolo del genitivo stava a denotare la intrinsicità dei Chiamati colla famiglia Eschini,
23 e non la loro semplice derivazione.

Giunti pertanto a stabilire, che le disposizioni di Jacopo Eschini erano dirette a favore di soggetti intrinsecamente componenti la sua famiglia distinta con il connotato civile, fù d'uopo il riconoscere se pur non ostante potesse recedersi dalla regolare restrittiva della vocazione ai soli Agnati, in quanto che non sempre la menzione della famiglia distinta an-
24 che col connotato civile, non coarta ai soli Agnati la fatta vocazione.

Era questa la difesa più accerrima dei Succumbenti, ed in questo

tema due erano le considerazioni alle quali specialmente ci richiamavano.

Facevano consistere la *Prima* nel rilevare che ciò che sia della comprensione dei soli Agnati, qualora la vocazione sia portata *impersonalmente* a favore di una indeterminata famiglia contradistinta con il Cognome, questa restrizione ai soli Agnati è all'opposto improponibile, quando la vocazione è diretta alle *Persone*, e ciò perchè se nel primo caso non possono restare inclusi che quelli che appartengono intrinsecamente alla famiglia, componenti la famiglia medesima, nel secondo diverso caso la qualità richiesta nei Chiamati rimane stabilita dalla semplice derivazione, ed origine loro dalla famiglia indicata, e perciò gl'individui, che per qualunque mezzo di congiunzione alla famiglia contemplata appartengono vantar possono una positiva vocazione.

E deducevano la *Seconda* avvertenza dalla circostanza, che se il Fondatore Eschini ebbe riguardo ai più prossimi Parenti della sua famiglia, considerò ancora i più prossimi Parenti della sua *discendenza* cumulando questa parola in senso quasi aumentativo alla menzione della sua famiglia concludendo da ciò, che essendo la *descendenza* capace di investire tanto gli Agnati, che i Cognati, rimasero perciò essi pure da Jacopo Eschini favoriti. 25

Ma ben facile fù la replica che incontrò il primo reflesso una consuetudine di giudicare ha oramai presso di noi stabilito, che la distinzione della *vocazione impersonale* della famiglia qualificata con il Casato, e della vocazione delle *Persone* di una determinata famiglia egualmente qualificata con il Casato, non è la sola che debba riguardarsi per concludere definitivamente, che come per il *Primo* caso i soli *Agnati* profittano di questa vocazione, così nel *Secondo* anche i Cognati vantano la loro vocazione, in quanto che, la menzione della famiglia contradistinta con il Casato indica derivazione, e non intrinsicità con la famiglia medesima, ma per giungere a questo resultato deve ritenersi una subalterna distinzione che consiste nel separare il caso in cui le *Persone* nelle quali è diretta la vocazione siano dal Disponente considerate come componenti intrinseci di quella famiglia che è stata indicata con il proprio Casato, ed il caso in cui queste stesse *Persone* siano state contemplate estrinsecamente, come soggetti cioè di relazione estrinseca a questa medesima famiglia.

Se si parla di una disposizione nel secondo indicato tema concepita, allora ricorre la giusta applicazione dei termini del *Secondo* caso dalla distinzione generale determinata, ma se la disposizione procede nel *primo* sopraindicato sistema, allora si rispetta la regola generale, e la vocazione per quanto portata nelle *Persone* attenenti ad una famiglia indicata con il proprio Casato, viene ai soli Agnati limitata, in quanto che queste medesime persone invitate si riguardano come Membri, e Componenti intrinseci di questa famiglia, così non possono nella vocazione rimaner compre- 26

se quelle Persone, che non hanno quella qualità che è stata dal Disponente voluta per la loro successione. E' questa la subalterna distinzione che additano la *Florentina praetensi fideicommissi de Bontalentis* 1. *Ottobre* 1782. *paragr.* 31. *et* 32. *av. Maggi Relat.*, *et in Confirmat.* 7. *Febbrajo* 1783. *paragr.* 9. *et* 10. *av. Vernaccini; Et in Castilionis Florentini Jurispatronatus* 27. *Settembre* 1793. *av. Maggi*, *et in Confirm.* 7. *Augusti* 1795. *paragr.* 4. *av. Simonelli Relat.*

E di questa distinzione subalterna se ne stabilisce il solido fondamento nel reflesso, fra gli altri, che se l'indistinta applicazione della massima, che la vocazione portata nelle *Persone* di una famiglia determinata con il Casato escludesse la restrizione dei Chiamati ai soli Agnati verrebbe a togliersi ai Testatori la facoltà di potere invitare una qualche famiglia con una prelazione fra i Componenti della medesima; E perchè quando si ammette che la vocazione *impersonale* della famiglia designata con il Casato è capace a qualificare tutta la collettiva delle Persone onorate, deve questo medesimo effetto ammettersi ancora quando questa vocazione è portata ai componenti questa medesima famiglia, non potendosi opinare dei componenti intrinseci della famiglia difformemente da ciò che si giudica della famiglia istessa, non esistendo fra l'una, e gl'altri alcuna differenza. Così prosegue ad avvertire la *Florentina praetensi fideicommissi de Bontalentis* 1. *Ottobre* 1782. *paragr.* 33. *e* 34. *av. Maggi*, *e* 7. *Agosto* 1795. *av. Simonelli Relat. Confirmat. ec.*

Or quando questa subalterna limitazione era nei nostri Tribunali con più conformi Sentenze stabilita poteva promuoversi il dubbio se nella contingenza del caso trovasse congruo soggetto di applicazione, ma se ciò si verificava era inutile il repetere, che la vocazione dei *più prossimi Parenti* della famiglia di Jacopo Eschini era *personale*, e non era *impersonalmente* portata nella famiglia Eschini cumulando una serie di Autorità della *Ruota Romana* colle quali si voleva dimostrare, che la vocazione *personale* d'individui attenenti ad una famiglia distinta con il proprio Casato non poteva limitarsi ai soli Agnati, giacchè qualunque fosse stata l'opinione della *Ruota Romana*, quando le Decisioni dei nostri Tribunali erano bastanti a costituire una consuetudine di giudicare, come lo erano senza fallo quelle che abbiamo annoverate, e questa consuetudine di giudicare conduceva a fissare che ai soli Agnati limitar si doveva la vocazione tostochè la medesima era diretta alle *persone* attenenti ad una famiglia qualificata con il Casato, e queste Persone erano riguardate come componenti intrinseci della detta famiglia, era un dovere per noi il non arrestarsi alla diversa opinione della *Ruota Romana* se pure fosse esistita, siccome ne fù dubitato nella *Florentina praetensi fideicommissi de Bontalentis* 1. *Ottobre* 1782. *av. Maggi Relat.*, ma dovevasi il concetto dei nostri TT. anteporre, e ritracciarne nella disposizione di Jacopo Eschini la congrua applicazione.

27

Ma per vero dire era abbastanza integerrimo, e dotto il Difensore dei sigg. Fabbroni, e Pratesi per non contrastare sul serio, che la vocazione del Fondatore Eschini portata ai più prossimi Parenti della famiglia, e descendenza di se Donatore, sebbene fosse diretta alle *Persone* che intrinsecamente costituir dovevano la famiglia Eschini; Quindi anzi che dissimulare a tenore della controversa disposizione questa intrinsecita nei soggetti invitati, si limitò a reclamare la necessità della *impersonale* vocazione della famiglia, e siccome troppo generica in questo rapporto di fronte ella preavvertita subalterna distinzione, si rendeva la sua difesa, così noi credemmo che ogni insistenza sopra la *impersonale* vocazione fosse annientata, subitochè non poteva con plauso sostenersi, che i più prossimi Parenti invitati da Jacopo Eschini, essere dovevano individui intrinsecamente componenti la sua famiglia. 28

Nè qui poteva ascoltarsi ciò che pure con somma sodisfazione si andava ripetendo, che cioè gli individui invitati da Jacopo Eschini *erano i più prossimi Parenti*, i quali erano perciò soggetti di relazione, e come potevano rimaner designati, qualora si fossero riportati alla prossimità con il Testatore, erano del pari designati sotto quelle indicazioni della famiglia, e descendenza di detto sig. Donatore quasichè unisono fosse il concetto per cui invitati fossero i più *prossimi Parenti* del Disponente, e quello in forza del quale invitati fossero i più *prossimi Parenti* della famiglia del Disponente.

Poichè questa parificazione che serviva ad escludere la subalterna distinzione adottata dai nostri Tribunali; ed a paralizzare gli effetti naturali dell'Articolo del genitivo, e con le quali avvertenze appunto rimaneva esclusa la più gran parte della difesa dei succumbenti dedotta dalla vocazione delle *persone* anzichè dalla *impersonale* vocazione portata nella famiglia, questa parificazione, dicevamo, sembrò a noi che non sussistesse in conto alcuno.

Di fatti il tenore materiale delle espressioni è abbastanza preciso per denotare che altri sono i *parenti* del Testatore altri sono i più prossimi parenti della famiglia del disponente.

Quando la vocazione è portata « *ai più prossimi parenti di esso Testatore* », non altro si richiede nei soggetti invitati che una estrinseca correlazione di parentela con il disponente, la quale può derivare da un vincolo agnatizio come cognatizio, ed in conseguenza viene a verificarsi una parentela con la famiglia di cui il Testatore costituisce un membro; ma quando la vocazione è portata nei più prossimi parenti della famiglia di esso Testatore, non è altrimenti contemplata la parentela con il Testatore ma bensì la parentela con la famiglia del Testatore, la quale se per il connotato civile che alla famiglia medesima viene aggiunto non può rimanere formata che dai soli Agenti, ne segue che i più prossimi *parenti* di questa famiglia non possono essere, che quelli che intrinsecamente compongono la stessa famiglia, subitochè devono essere i prossimiori della famiglia distinta con il connotato civile. 31 32

Se non si fosse in questa causa proceduto con intollerabile abuso ad analizzare ciascun termine che componeva il periodo nel quale Iacopo Eschini racchiuse la sua volontà diretta alla vocazione dei *Prossimiori* della sua famiglia nella mancanza di soggetti derivanti da Mess. Sebastiano, e da Mess. Mario Eschini, e se ogni termine non si fosse separato dal complesso della disposizione, non si sarebbe al certo con tanta confidenza preteso che la vocazione da Iacopo Eschini fatta del più prossimo parente della famiglia di se Testatore fosse anche dei cognati comprensiva.

Ma è inutile il trattenersi più a lungo sopra la parificazione pretesa fra la disposizione diretta ad invitare i più prossimi parenti del Testatore, e quella che ha per oggetto di favorire i più prossimi parenti della famiglia di sè Testatore quando abbiamo superiormente dimostrato, che il *prossimiore* della famiglia qualificata con il casato, sta a denotare che la sostanza della vocazione viene a cadere negli individui che alla qualità di *prossimiori* aggiungono quella di componenti intrinseci della famiglia che costituisce la collettiva, dalla quale devono sciegliersi i prossimiori, ai quali è esclusivamente riservato l'effetto del Giuspatronato passivo, e perciò su questo proposito, alle avvertenze superiormente fatte ci rimettiamo.

Ma quella estensione ai cognati che operar non poteva nel caso attuale la vocazione portata nelle *persone* anzichè *impersonalmente* nella famiglia Eschini, non poteva neppure sperarsi dalla menzione della descendenza che fu fatta dal fondatore congiuntamente alla menzione della famiglia distinta con il proprio casato „ ivi „ Ai più prossimi parenti della famiglia « e descendenza di detto sig. Testatore „ quasichè il termine *descendenza* essendo suscettibile di un più esteso significato, ed andando congiunto al termine *famiglia* sebbene espresso con il proprio cognome, operar potesse la di lui restrizione a denotare l'origine, e la provenienza dei soggetti invitati, e non limitasse altrimenti il termine *famiglia* espresso con il proprio cognome alla vocazione dei soli Agnati.

Ed in questo concetto fummo condotti dal reflettere che nel tema nel quale noi siamo, e nelle circostanze che si verificano, la detta parola „ *descendenza di detto Donatore*„ non può riguardarsi così favorevole ai cognati quanto da essi si sostiene.

Di fatti è certo che Iacopo Eschini non ebbe alcuna descendenza; E non può neppure controvertersi che trattandosi di Giuspatronato passivo i prossimiori della discendenza del Donatore onorati della vocazione essere non potevano che soli maschi, e così la descendenza di se Donatore, essere doveva la descendenza masculina. 33

Or se questa essere doveva la descendenza prediletta dal Fondatore Eschini venivano dalla medesima esclusi i cognati, giacchè sotto le parole *descendenza mascolina* per proprietà di lettera non possono restar compresi che i maschi di maschio, siccome concordemente fermano *Bonfin. de fidecom. disp.* 22, *num.* 4. *et* 5. *Rot. Rom. cor. Emerix decis.* 630. *num.* 2. *et in Bononien. fideicom.* 21. *Ianua.* 1765. *At si veritas. cor. de Veri et in confirmat.* 27. *Novembris*, 1767 *cor. Mertzan.* 34

Ma quello che toglie a noi ogni dubbiezza sull'efficacia della parola *descendenza* aggiunta alla famiglia qualificata con il casato per estendere anche ai cognati la vocazione al Patronato passivo fu l'analisi del Contratto della donazione, e del seccessivo Istrumento di fondazione.

Ed in vero presentava il primo rammentato Atto che il fondatore non solo fu sollecito di invitare al patronato passivo i più prossimi parenti della famiglia, e descendenza di se donatore, ma spiegar volle quale essere doveva l'estensione di questa vocazione, prescrivendo „ivi„ purchè l'effetto « sia che l'elezione sia in persona di detta famiglia del detto sig. Donatore « con soggiungere inoltre, che questa elezione doveva farsi di grado in grado « fino alla mancanza, ed estinzione di detta famiglia, come sopra è dichia- « rato.

Ma se in queste diverse sedi, che pure erano dirette in dare la spiegazione più completa della volontà del fondatore, si astenne dal rammentare la *descendenza*, e solo fece menzione della sua famiglia, era ben luogo a concludere, che la menzione della discendenza superiormente fatta dovesse intendersi in conformità della intelligenza che somministrava la parte effettuale, come quella che prelativamente devesi attendere, sebbene nella dispositiva si legga una parola di un significato più esteso *Barbas tract. Var. Arg.* 41. *N.* 1. *Rot. Rom. in recent. decis.* 27. *N.* 1. *et* 2 *p.* 10., *et i concordanti allegati nella Petrasancten. Fideicom. et detrationum de Cuccettis* 30 *Settembre* 1806 §. 9. *vers. e perchè ancora ec.* 35

Nè valer poteva il soggiungere che nelle surriferite sedi si fosse con termini relativi indicata la famiglia « *di detta famiglia* „ come sopra è dichiarato „ e così intender si dovesse ripetuta quella *discendenza*, che in altre sedi andava congiunta colla menzione della famiglia.

Poichè la relazione avuta nella sede effettuale con la dizione „ *detta* „ e l'altra come sopra è dichiarato, star potrebbe a ripetere anche la menzione della *dependenza* superiormente fatta, se necessario fosse il repetere questa menzione per rendere perfetto il concetto del Testatore esternato nella parte effettuale, ma quando la dizione « *detta* „ all'altra „ come sopra è dichiarato „ trovano restrittivamente alla famiglia il loro pieno effetto, non è altrimenti necessario lo spingere le conseguenze della relazione voluta con le frasi surriferite anche alla repetizione nella parte effettuale della parola „ *descendenza* che anzi si fa luogo a credere che non avendo di questa *discendenza* in questa sede ragionato, sia stata deliberatamente questa dizione omessa.

E tanto più questa intelligenza sembra ragionevole in quanto che nel successivo Istrumento di fondazione il Giuspatronato passivo a favore dei più prossimi parenti fu determinato colle seguenti espressioni „ ivi „ e se di « questi pure non vi fosse alcuno . . . . deva eleggere, e nominare « uno dei più prossimi parenti della famiglia di detto sig. Iacopo Eschini « fondatore di grado in grado fino alla totale estinzione della famiglia pre- « detta. E non vi essendo alcuno di detta famiglia ec. sia in sua facultà ec.

Il tenore adunque di questo Istrumento dimostra che il Prossimiore della famiglia del sig. Iacopo Eschini fondatore si volle che goder dovesse del Patronato passivo, e quando da questo Istrumento resulta con la più evidente chiarezza la vocazione del prossimiore della famiglia distinta con il casato e sbarazzata da ogni altro termine che renda dubbiosa la menzione della famiglia qualificata con il connotato civile, conviene o riguardare la menzione della *descendenza* fatta nel Contratto di Donazione come insufficiente anche in Esso ad ampliare il ceto dei chiamati, che la menzione della famiglia con il connotato civile coarta, ai soli agnati, o rispettando come è giusto in questo giudizio Istituzionale il detto decreto, risolvere la disputa in conformità del riserво dell'Ordinario, e così riguardare la vocazione portata nei Prossimiori della famiglia Eschini independentemente da ogni altra espressione che si trovi scritta in qualche sede del Contratto di donazione, secondo che per tutti quelli che potrebbero allegarsi rilevò opportunamente *la Rota Fiorentina in Brictinorien seu mutilianen Iurispatronatus* 22 *Settembre* 1797 § 11. *et* 12 *av. Raffaelli Relat.*

36

E sebbene questa fondazione fosse fatta come si legge nell'Istrumento dei 15 Aprile 1750. E tutto in ordine alla pia disposizione di detto sig. « Iacopo Eschini contenuta nel suddetto Istrumento di donazione rogato « Mess. Domenico Guglielmi sotto dì 23 Maggio 1668 „ e così non divenisse questo Atto che un referente determinabile a forma del suo relato, e di cui venivano nel referente ripetute tutte le condizioni, e le qualità, pure siccome dall'Ordinario dipende il riservo patronale, che vuole ammettere nelle fondazioni, per essere il Gius patronato una cosa annessa allo spirituale, ed è perciò che il di lui consenso è la causa efficiente del Giuspatronato, così ne segue che nei Giudizii Istituzionali il decreto predetto deve attendersi almeno come un referente dotato di una facoltà superiore al suo relato contenendosi in un Atto solenne, e legittimo che sussiste independentemente da ogni relazione, ed anzi importa una assoluta disposizione, perchè presenta una dichiarazione di ciò che d'ambiguo potesse ritrovarsi nel suo relato secondo che fu dottamente avvertito dalla *Rota Fiorent. in dict. Brictinorien seu Mutilianen, Iurispatronatus* 22 *Settembr.* 1797. § 12 *av. Raffaelli relat.*

37

38

39

Ma non era l'Istrumento di fondazione soltanto sufficiente a determinare l'irrilevanza della parola *descendenza* che si vedeva nella parte dispositiva delle donazione aggiunta alla menzione *della famiglia di detto sig. Donatore*; dimostrava egli sempre più quale era la giusta intelligenza alla quale andava soggetta la disposizione di Iacopo Eschini.

Ogni espressione infatti di questo Istrumento relativa alla determinazione del Patronato passivo a favore dei Prossimiori della famiglia Eschini era convincente per riconoscere, che la famiglia della quale parlavasi era qualificata con il connotato Civile « Uno dei più prossimi parenti « della famiglia di detto Iacopo Eschini fondatore „ E che la vocazione sebbene portata nelle *persone* era per altro diretta a *persone* che intrin-

secamente costituir dovevano la famiglia medesima „ deva eleggere, e nominare uno dei più prossimi parenti della famiglia di detto sig. Iacopo, „ Eschini fondatore „ con dovere quest'obbligo del Patrono perseverare, „ fino alla totale estinzione della famiglia predetta „ ed allora solo doveva essere al Patrono permesso di nominare un estraneo quando più non esistesse alcuno della detta famiglia „ E non vi essendo alcuno di detta fami- „ glia ec. sia in sua facoltà ec.

Non a torto adunque abbiamo avvertito che l'Istrumento di fondazione aveva dovuto somministrarci la sicurezza, che ai soli agnati era limitata la vocazione contenuta nella donazione di Iacopo Eschini, e che Essi soli formavano condizione alla nomina dell'Estraneo, giacchè il modo con il quale il detto riservo patronale era concepito, rendeva certa, ed evidente la tassativa vocazione dei soli agnati al patronato passivo dal fondatore ordinato a favore dei più prossimi parenti della famiglia di se donatore. 40

E questo concetto era tanto più giusto il ritenere in quantochè veniva a darsi a questa disposizione una intelligenza che era coerente al comune uso di parlare vegliante in Toscana ove visse, e dispose Iacopo Eschini, ed era inoltre uniforme alla consuetudine di giudicare dei nostri Tribunali; onde tanto meno era dato il dipartirsi dalla medesima seguitando così ciò che era stato giustamente avvertito nella *Florentina praetensi fideicommissi de Bontalentis* 1. *Ottobre* 1782 § 25 *et* 26. *av. Maggi relat. ec. et in confirmat.* 7. *Feb.* 1783 § 25. *av. Vernaccini relat.* 41

Dimostrato per tanto in un modo per noi evidentissimo la vocazione in questo patronato passivo ristretta ai soli Agnati, non sappiamo trattenerci sulla *ammissione sussidiaria* dei cognati che veniva implorata dai succumbenti,

Resisteva a questa pretensione la costante consuetudine di giudicare dei nostri TT. la quale aveva stabilito, che l'ammissione sussidiaria che può essere favorevolmente accolta da altri Tribunali, e specialmente dalla *Rota Romana*, non è presso di noi proponibile, giacchè i nostri Tribunali hanno riconosciuto che non è luogo alla successione a favore di coloro che fino da principio resultano esclusi per la volontà manifestata del disponente, siccome di questa consuetudine di giudicare ne fanno fede la *Florentina praetensae Primogeniturae* 5 *Aprilis* 1740 *av. Mari Florentina fideicommissi de Martellinis* 17 *Settembr.* 1745. *N.* 1000. *av. Uguccioni relat. Florent. praetensi fideicommissi de Bonaccursis* 20. *Settem.* 1782 § 63. *av. Simonelli relat. et confirmat* 25. *Julii* 1783. § 41 *av. Maccioni relat., et Florent seu Romana fideicommissorum de Salviatis, et liquidationis* 24 *Martii* 1820 § *ma neppur questa ec. pag.* 17 *av. l'Illmo. sig. Cav. segret. del Regio Diritto Tommaso Magnani relatore.* 42 43

Nè questa consuetudine di giudicare ostativa alla ammissione sussidiaria dei cognati, ove ai soli agnati fosse stata ristretta la disposizione, prevalse soltanto nelle materie fidecommissarie; Fu essa introdotta anche a

44 riguardo alle materie patronali, e ne accertano la *Castilionis Florentini Iuris patronatus* 27 *Settem.* 1793. *av. Maggi, e la Brictinorien Seu Mutilianen. Iuris patronatus* 22 *Settem.* 1797. *paragr.* 10. *av. Raffaelli relat.*

E questo principio esclusivo anche nelle materie patronali della ammissione sussidiaria dei cognati si è rispettato di fronte al reflesso del favore della materia in quanto che si è ritenuto, che l'indifferenza della materia non può somministrar giammai un fondamento onde recedere dalla

45 lettera della disposizione, e ciò specialmente in pregiudizio di chi abbia nella disposizione una certa, ed indubitata vocazione, dovendo anche nelle materie patronali la proprietà della lettera rispettarsi, ed attendersi *Rot.*

46 *Florent. in Collen. decanatus* 2. *Ottobris* 1766. *av. Meoli, et in Castiglionis Florentini Iurispatronatus* 7 *Agosto* 1795. *paragr.* 12. *av. Simonelli relatore.*

Ne valutar si poteva, che la disputa oggi fosse per l'estensione del patronato passivo onde comprendere i cognati in esclusione di un estraneo, che meno di essi deve riguardarsi al disponente prediletto. Poichè non vi ha dubbio che il patronato passivo è un vincolo imposto al patrono attivo,

47 il quale perciò ha tutto il diritto di reclamare il più sollecito conseguimento della libertà nella sua scelta, e conseguentemente ogni estensione del gius patronato passivo rimaner deve esclusa se non è comandata dalla lettera della disposizione secondo che bene osserva la Rota Romana sebbene

48 all'ammissione sussidiaria favorevole, e precisamente *cor. Falconer. de Iur. Patron. decis.* 29. *N.* 1. *et decis.* 56. *num.* 11. *vers. et vario est ec. et cor. Kertzan. decis.* 208. *N.* 7. *vers. Tum. quia ec.*

In sequela adunque di questi reflessi andammo persuasi che in quella guisa, che i Fabbroni, e Pratesi nella loro qualità di congiunti non erano inclusi nella vocazione dei più prossimi parenti della famiglia, e descendenza di Iacopo Eschini fondatore, e che non trovavano in quelle espressioni un primordio di vocazione, reclamar non potevano una ammissione sussidiaria, esclusa sempre nelle materie patronali, ove manchi un primordio di vocazione anche dalla Rot. Rom. come può vedersi nella *Septem-*

49 *pedana cappellaniae* 26 *Gennaio* 1795 *paragr.* 12. *cor. Malvasia*, e che non è autorizzata dal favore della materia, subitochè viene a risolversi in pregiudizio del patrono attivo.

Ma molto più strana comparir doveva questa ammissione sussidiaria se si rifletteva che il fondatore Iacopo Eschini aveva chiamati al patronato passivo quelli che avevano causa da Mess. Sebastiano Eschini, quelli che parimente provenivano da Mess. Mario Eschini, successivamente aveva invitati i più prossimi parenti della famiglia di se donatore. Or dopo tante sostituzioni che rendevano ben remoto il libero esercizio del Patronato attivo non era presumibile che nuovi ostacoli al libero esercizio del patronato attivo volesse il fondatore rinnovare mediante la inclusione fra questi Patroni passivi del ceto esteso di tutti i cognati che potevano essere per

mezzo di femmine derivati dalle precedenti collettive dei chiamati, e perciò si rendeva ben ragionevole il supporre che al favore di questi remotissimi congiunti anteponesse il fondatore la libertà del patrono attivo, e quindi l'esclusione dell'ammissione sussidiaria dei cognati si rende giusta, e coerente al concetto del fondatore.

E sorprendeva poi che questa ammissione si invocasse dal sig. Fabbroni, che a tenore dell'Albero Genealogico da esso estragiudicialmente esibito, ma ritenuto per vero nel Giudizio, traeva la sua origine dalla Zia del Fondatore Jacopo Eschini; E quindi siccome le prelative vocazioni da esso indicate allontanavano per lunghissimo tratto di tempo il possibile evento della successione del sig. Fabbroni, così più inverisimile rendono che a questo Congiunto, che nel concetto del Disponente doveva essere remotissimo portasse il medesimo la sua contemplazione a danno della libera scelta del Patrono attivo della quale per altro volle onorarlo,

Con eguale insistenza, ma con successo del pari infelice ricorse adunque al momento in cui spedir si doveva la causa il Difensore dottissimo dei Succumbenti a sostenere con nuove ragioni i diritti del sig. Igino Pratesi disgiuntamente da quelli del sig. Fabbroni,

Rilevò infatti che la sostituzione dei figli di M. Mario Eschini era nel Contratto di Donazione così concepita « ivi « in tal caso chiamò, chiama « elegge in detta Cappella, e sue annue entrate, vuole che restino con i « medesimi obblighi, condizioni, e dichiarazioni che sopra gli figlioli di « Mess. Mario Eschini essendovene. «

E poichè il sig. Igino Pratesi ha la sua derivazione da Mess. Mario Eschini, così se ne concluse che non potendosi controvertere che in questa disposizione di Jacopo Eschini debba la menzione dei figli impiegarsi a favore anche dei Discendenti per essere in un tempo remoto, e per un lungo tratto di tempo stabilita la loro vocazione, e non potendosi neppur contrastare, che la parola *descendenti* sia comprensiva di tutti quelli che dal designato Stipite discendano per qualsivoglia mezzo anche femminino, doveva perciò riconoscersi indubitata la vocazione del sig. Igino Pratesi come descendente di Mess. Mario Eschini. 51

Ma tutto quello che a vantaggio del sig. Pratesi si proponeva coll'appoggio del Contratto di donazione non poteva da noi valutarsi disgiuntamente dal tenore del riservo Patronale che si conteneva nell'Istrumento di fondazione, giacchè nel presente Giudizio istituzionale, il riservo nello Istrumento di fondazione contenuto, prevaler deve al Contratto di donazione in cui fù depositata la volontà di Jacopo Eschini, servendo a ciò il riportarsi alle cose avvertite nella *Brictinorien. seu Mutilianen Jurispatronatus* 23. *Settembre* 1797. *paragr.* 12. *av. Raffaelli Relat.* 52

Or la vocazione dei figli di Mess. Mario Eschini si vedeva nell'Istrumento di fondazione così ordinata « ivi « Il Giuspatronato poi, e la fa« coltà di nominare ec. riservò, e riserva al Molto Revdo sig. Proposto

« della Chiesa ec. con obbligo di nominare, ed eleggere uno dei figlioli,
« e descendenti maschi per linea mascolina di Mess. Bastiano di Gaspero
« Eschini ec. e non ve ne essendo con dovere presentare uno dei *figlioli*,
« *e descendenti maschi per linea masculina di Mes. Mario Eschini*. «

A fronte di questa disposizione sembrò a noi improponibile qualunque questione sulla vocazione dei *descendenti maschi da femmina*, e restammo intimamente convinti, che il Riservo Patronale che si leggeva nell' Istrumento di fondazione importasse la perpetua esclusione dei descendenti maschi di Mess. Mario Eschini, che per mezzo di femmina traessero da questo Stipite la loro derivazione.

Non ignoravamo che non di rado si è disputato se sotto la designazione di discendenti per linea masculina possono rimaner comprese le ultime femmine agnate. Non ignoravamo egualmente che una differenza si è costituita quando questa vocazione resultava o dalla parte dispositiva, o dalla parte condizionale, ed a seconda che l' una, o l' altra a forma delle regole di critica legale doveva, o prevalere o schiarire o disporre si è data alle dette espressioni una più ampla o più ristretta intelligenza, e ci sovvenivamo che a favorire la sorte dei Cognati si è anche proceduto a ritenere che le parole per *linea masculina* possono denotare soltanto derivazione, e non già intrinsecità di linea masculina, e quindi si sono di fronte anche a queste espressioni, considerati onorati di vocazione anche i Cognati.

53

Ma tutte queste dispute non hanno termini abili a proporsi quando la vocazione si trova concepita con i termini « di figli, e descendenti maschi per linea masculina « E quando questa vocazione resulta dalla parte dispositiva, e veruna altra sede della disposizione non solo non presenta alcuna dubbiezza, ma non esiste neppure altra sede di disposizione che possa o interpetrare, o schiarire, o correggere la parte dispositiva, mentre in questi termini, che sono precisamente quelli della controversia attuale, si è dovuto sempre convenire che la naturale proprietà delle dette frasi « Descendenti maschi per linea masculina « rende impossibile il comprendere in sì fatta vocazione femmine, e i descendenti maschi per mezzo di femmina, ma importa inoltre l' assoluta, e positiva loro esclusione come un resultato necessario della restrizione dei descendenti ad una certa specie, la quale perciò obbliga a riguardar voluta l' esclusione dell' altra specie contenuta nel genere istesso dei descendenti serve per tutte le Autorità che potrebbero allegarsi in conferma di questi principj, la *Pistorien. fideicommissi Del Gallo* 18. *Septembris* 1773. *paragr. La giustizia ec. av. Vinci Relat.*

54

Che poi non dovesse dar norma alla vocazione dei descendenti di Mes. Mario Eschini ciò che leggevasi nell' Istrumento di fondazione, non potemmo neppure immaginarlo, avendo presente, che quando pure in manifesta deroga della volontà di Jacopo Eschini fosse stato il riservo Patronale che si leggeva nella Canonica fondazione, doveva questo riservo

nel Giudizio Istituzionale prevalere fino a che nei modi regolari non si fosse operata la di lui correzione, essendo queste il principio che domina in un tale conflitto, e di cui la giustizia, e la solidità fù riconosciuta dalla *Rota Fiorentina in Thesaur. Ombros. Decis.* 45. *Tom.* 2. *ove dal paragr. Ad hoc autem ec. fino al paragr. Et hoc quidem ec.*, ampiamente si esamina una simile questione con tale profondità, e dottrina che nulla può desiderarsi di più preciso, ed è perciò che per non ripetere inutilmente ciò che è stato da altri trattato, e discusso serve alla medesima il riportarsi, come già fece la stessa *Ruota Florentina* nella mentovata *Brictinorien. seu Mutilianen. Jurispatronatus av. Raffaelli Relatore*.

55

Persuasi adunque che i *più prossimi Parenti della famiglia*, *e descendenza di detto sig. Donante* contemplati da Jacopo Eschini per il Patronato passivo della Cappella da esso fondata, sebbene *personalmente* rammentati furono appresi come componenti intrinseci della famiglia qualificata con il connotato civile, e conseguentemente la vocazione al Patronato fu tassativa ai soli Agnati; Che questo concetto rimaneva avvalorato dalla disposizione del Riservo Patronale contenuta nell' Istrumento di fondazione; E che questo medesimo riservo patronale rendeva improponibile il distinto diritto del sig. Igino Pratesi, dovemmo riconoscere destituti i Soccumbenti di ogni primordio di vocazione al detto Patronato, e perciò incapaci di ogni sussidiaria ammissione al medesimo a fronte anche del favore della materia patronale, e quindi concludere, come di fatto abbiamo nel soprascritto giorno con la nostra Sentenza concluso, che i Cognati non facevano condizione alla nomina, che dal Patrono attivo era stata nell' ultima vacanza a favore di un Estraneo portata.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato, e bene giudicato colla Sentenza proferita sotto dì 19. *Giugno* 1821. *dal R. Magistrato Supremo di Firenze contro il sig. Cav. Iacopo Fabbroni come Padre e legittimo Amministratore del sig. Gaetano Fabbroni di lui figlio minore d' età, e della signora Teresa Bandini Vedova del sig. Evangelista Pratesi nella qualità di Madre, e Tutrice del Cherico sig. Igino Pratesi costituito anch' esso in età minore, et a favore respettivamente del sig. Don Luigi Fabbri, non meno che del sig. Don Vincenzio Bertozzi come attual Proposto della Chiesa Propositura di San Stefano di Palazzuolo in Romagna, e perciò quella conferma in tutte le sue parti; ordina la medesima eseguirsi, e condanna i detti signori Appellanti ne' N.N. nelle spese ancora del presente Giudizio.*

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*.

Gio. Batista Brocchi *Relat.*, e Luigi Matani *Auditori*.

DECISIONE IX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Cessionis diei 26. 1822.

IN CAUSA VANNINI E MAGNI

Proc. Mess. Antonio Mangani — Proc. Mess. Casimiro Giampieri

ARGOMENTO

Il Cessionario se trova delle difficoltà interessanti la sostanza, e verità del Credito cedutogli, la di cui esazione dipenda dalla verificazione di una condizione lontana, o ohe sia stato ad altri ceduto, o affetto, ha diritto di agere contro il Cedente.

SOMMARIO

1. *Il Cessionario astrattamente parlando, non può rivolgersi contro il Cedente se prima non ha escusso il debitore ceduto.*

2. 3. 4. *Il Cessionario che ritrova il Credito ceduto non vero, o ad altri affetto può agere contro il Cedente.*

5. *La scienza del Procuratore legale per gli Atti notificatigli dall' Avversario diventa sempre scienza del Principale.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig Fedele Magni col pubblioo Istrumento del 14. Febbraio 1818. rogato Bernini divenne Cessionario del sig. Bindo Raffaello Peruzzi di due Crediti ascendenti a scudi 400. dependenti da prezzo di Beni Immobili, che uno di scudi 200. 2. 7. 8. sopra il sig. Luigi Pierazzi, e l'altro di scudi 199. 5. 12. 4. sopra il sig. Aless. Casini fruttiferi alla ragione del oinque per cento.

Il detto sig. Magni col successivo Pubblico Istrumento del dì 3. Giugno 1818. rogato Ser Carlo Topi cedè a fovore del sig. Pietro Vannini per l'istesso prezzo di scudi 400. i predetti due Crediti, avendo dichiarato essere le ragioni di detti due Crediti appresso di esso veri ed intatti, ne promesse le esigibilità, e di mantenerli per buoni, e veri, ed il sig. Carlo Torello Magni Zio Paterno si costituì coll'istesso Istrumento mallevadore solidale a favore del sig. Vannini per la puntuale restituzione.

Incassò il sig. Vannini il Credito sopra il Pierazzi, ma non quello sopra Casini opponendo essere oppignorato a favore del sig. Verdiano Rimbotti. Contestatosi il Giudizio dietro l'Intimazione avanti il Magistrato Supremo il medesimo con sua Sentenza del dì 22. Maggio 1822. dichiarò che qualora nel termine di

giorni 15. non fossero stati a diligenza dei sigg. Magni remosse tutte le difficoltà, ed ostacoli frapposti al libero ritiro del Credito ceduto fossero i sigg. Magni solidalmente obbligati di pagare al sig. Vannini l'importare del Credito ceduto, più i frutti, o spese.

Da questa Sentenza i sigg. Magni appellarono avanti la Regia Ruota, la quale confermò la Sentenza del detto Regio Magistrato Supremo come segue.

Motivi

Attesochè è certo in fatto che allora quando nel 3. Giugno 1818. il sig. Fedele Magni cedè al sig. Pietro Vannini il Credito del quale si tratta *per buono, ed esigibile tanto di fatto, che di ragione* il Credito stesso era stato oppignorato dal Peruzzi Creditore del Casini fino dal dì 8. Ottobre 1816. a favore del sig. Cav. Verdiano Rimbotti, ed è egualmente indubitato che il Magni, al di cui Procuratore fu notificata la Scrittura esibita dal Casini nel 14. Marzo 1818., sapere doveva non tanto la detta oppignorazione quanto le questioni di proprietà, che cadevano sul fondo dal Casini comprato da detto Peruzzi, ed il di cui prezzo forma il soggetto del Credito ceduto.

Attesochè sebbene astrattamente parlando il Cessionario non possa rivolgere la sua molestia contro il cedente prima di avere diligentemente escusso il Debitore ceduto, questa regola si limita quando il Cessionario trova delle difficoltà interessanti la sostanza del Credito, la di cui esazione dipenda dalla verificazione di una condizione lontana, ed incerta poichè in questo caso i Dottori, ed i Tribunali vanno d'accordo che il Cessionario appena ha ritrovato che il Credito ceduto, o non è vero, oppure è ad altri affetto, ed obbligato, hà l'immediato regresso contro il Cedente, come ne fanno fede *Mantica de tacit. et Ambig. lib.* 4. *tit.* 13 *n.* 5. *e* 6. *Urceol. Consult. forens. cap.* 2 *n.* 15., *et n.* 29. *Adnot. ad Decis.* 18. *Rot. Rom. cor. Merlin decis.* 639. *n.* 6. 7. *coram Molin. decis.* 1085. *n.* 7. *et cor. Falconer. de Cens. decis.* 10. *n:* 15., *et cor. Ratta decis.* 313. *n.* 8. *et seg.*

1

2

Attesochè non può negarsi che le due eccezzioni con le quali il debitore Casini si oppose con la precitata Scrittura esibita negli Atti del Magistrato Supremo il 14. Marzo 1818. alla domanda del Magni, investano la sostanza del credito, mentre la prima, come si è avvertito, consistendo nella oppignorazione ad altri del Credito ceduto, ne viene la conseguenza che si rende inesigibile dal Vannini Cessionario, finchè il pegno sia risoluto, e riguardando la seconda il Condominio dei Fratelli Peruzzi sul fondo del cui prezzo residuale è formato il Credito ceduto, que-

3

sta circostanza può autorizzare il Debitore Casini a trattenere il pagamento fintantochè non costi dell'assenso dei Condomini alla Vendita fatta dal Fratello, e tanto serve per potere concludere che le due eccezzioni del Casini opposte interessano realmente la sostanza del credito.

4

Attesochè in questo stato di cose tanto meno giovare poteva al Magni l' invocata regola, in quantochè egli cedè come buono, ed esigibile il Credito contro il Casini nel 3. Giugno 1818., quando fino del 14. Marzo precedente il Casini gli aveva significato, che credeva non essere tenuto a pagare per le due surriferite ragioni.

Attesochè ad escludere la scienza nel Magni degli impedimenti ad esigere il detto Credito, non ha creduto la Ruota che possa esserli proficua la circostanza che la Scrittura del Casini fu notificata al di lui Procuratore, e non a lui, mentre trattandosi di cose di fatto è nota la regola che la scienza del Procuratore per gli Atti notificatigli dall'avversario, diventa sempre scienza del Principale *Costa de factis scientia, et ignorantia inspect.* 79. *n.* 1. *Rot. Rom. in Recent. part.* 3. *decis.* 490.

5

Attesochè altronde il Magni nel 14. Settembre corr. avendo richiamato a rilevazione il sig. Bindo Raffaello Peruzzi suo debitore originario, era dell'equità di accordargli il tempo necessario per proseguire a tale effetto gli atti occorrenti.

Per questi Motivi

Delib. e Delib Salva l' appresso dichiarazione, dice essere stato male appellato per parte dei sigg Fedele, e Carlo Torello Magni dalla Sentenza proferita dal Regio Magistrato Supremo nel dì 22. *Maggio* 1822 *e conseguentemente bene essere stato giudicato dal detto Magistrato Supremo colla precitata Sentenza, e perciò quella conferma, dichiarando per altro doversi estendere, conforme estende a mesi due il termine della detta Sentenza assegnato ai sigg. Magni ad avere fatte le loro incombenze per rimuovere gli ostacoli frapposti dal sig. Casini al libero pagamento del debito ceduto al sig: Vannini.*

E tale dichiarazione ferma stante condanna i prefati sigg. Magni solidamente nelle spese anche della presente Istanza.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*

Gio. Batt. Brocchi, e Francesco Cercignani Relat. *Auditori*

DECISIONE X.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Validitatis Sententiae diei 4. Iulii 1822.

In Causa Collodi e Bruschi

Proc. Mess. Candido Grassi — Proc. Mess. Luigi Migliori

Argomento

Colui che ha domandato di essere ammesso al benefizio della Cessione dei Beni per liberarsi dalle molestie dei Creditori, non può dar di nullità alla Sentenza, che lo condanna a pagare, quando dalle considerazioni della medesima si rileva, che il Giudice non è persuaso della buona fede, o infortunio del debitore.

Sommario

1. *La Notificazione di una Sentenza in giorno Feriato non rende nulla la stessa Sentenza.*

2. *Quando dalle Considerazioni di una Sentenza si rileva che il Giudice non ha sospeso gli Atti Esecutivi, perchè non gli costa della buona fede, e infortunio del debitore, che ha implorata la cessione dei Beni, non può dirsi, che sia omessa nella stessa Sentenza.*

Storia della Causa

Con Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze del dì 11. Giugno 1818. fu dichiarato il sig. Gaetano Collodi Creditore del sig. Luigi Bruschi della somma di lire 1500., frutti, e spese. Da questa Sentenza appellatosi il Bruschi fu la medesima confermata con successiva Sentenza della Ruota del dì 3. Giugno 1819. Dopo queste due Sentenze il sig. Collodi trasmesse al Bruschi il Precetto Personale onde conseguire il pagamento dei suoi Crediti. Non ostante le suddette due conformi Sentenze si oppose il Bruschi, ma fu la sua opposizione rigettata dal Magistrato Supremo con Sentenza dei 23. Settembre 1819. Ottenuta anche questa Sentenza il Collodi rinnovò il Precetto, al quale il Bruschi si rese opponente sul fondamento di avere iniziata una domanda di cessione di Beni. Questa eccezione fu creduta inammissibile dal Magistrato Supremo, il quale con Sentenza del dì 8. Marzo 1822. rigettò la fatta opposizione. Non si spaventò il Bruschi con questa quarta Sentenza, dalla quale si appellò avanti la Regia Ruota per il capo della nullità per gl' appresso tre fondamenti: In pri-

mo luogo disse che la Sentenza era nulla perchè notificata nel Venerdì Santo. Disse nel secondo che nasceva la nullità dal non avere il Giudice deciso sui fondamenti delle eccezzioni spiegate dalla Scrittura di opposizione; disse finalmente nel terzo che il Bruschi aveva dimostrato di avere tanti Capitali bastanti per pagare il sig. Collodi, e tutti gli altri Creditori, per il che non meritava condanna, e quindi domandava la nullità della Sentenza medesima.

Portata la Causa in discussione alla Regia Ruota, questa emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè l'appello interposto per interesse di Luigi Bruschi dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo sotto dì 8. Marzo del corrente anno è fondato sulla pretesa nullità della detta Sentenza che vuol dedursi dall'essere stata notificata nel *Venerdì Santo*, dal non avere contemplata la domanda di cessione di Beni, e dall'avere l'appellante Beni superiori alla mole dei di lui debiti.

Attesochè niuno degli addotti Gravami può giovare all'Appellante, mentre alcuni non sussistono in fatto, ed altri non rilevano in diritto, poichè se si parla della notificazione avvenuta in giorno feriato, vi è stato riparato con la successiva notificazione fatta in tempo utile, ed in qualunque caso questo poteva rendere nulla la notificazione, ma non mai la Sentenza. Se si tratta del secondo Gravame resta il medesimo smentito dalle considerazioni della stessa Sentenza, dalle quali apparisce, che i Giudici non crederono di dover sospendere gl'Atti esecutivi, perchè non costava della buona fede, e dell'infortunio del Debitore, che aveva implorata la cessione dei Beni. Ragionando finalmente dell'ultimo Gravame mentre non costa dagli Atti della pretesa esuberanza dei Beni, è certo altronde che questa circostanza non è mai servita a garantire il debitore moroso, e di mala fede dalle giuste persecuzioni dei di lui Creditori.

1

2

3

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte del sig. Luigi Bruschi dalla Sentenza del Magistrato Supremo degl' 8. Marzo 1822. a lui contraria, e favorevole al sig. Gaetano Collodi, bene con la medesima giudicato, quale perciò conferma in tutte le sue parti, e detto sig. Bruschi condanna nelle spese giudiciali, ed estragiudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*

Frano. Cercignani Relat., e Luigi Matani *Auditori*

DECISIONE XI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistorien. Pretens. Admis Test. diei 25. Iulii 1822.

In Causa Tasselli e Melani

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Argomento

E' di regola, che non si debbono ammettere de' nuovi Testimoni, che venissero indotti da alcuna delle Parti quando è già fatta la pubblicazione degli Esami dei Primi.

Sommario

1. *Dopo la pubblicazione degli Esami dei Testimoni non è permesso alle Parti d'indurne dei nuovi.*

2. *L'oggetto per cui dopo la pubblicazione degli Esami dei Testimoni non se ne ammettono dei nuovi, è d'impedire la subornazione, e la lunghezza dei Giudizi.*

Storia della Causa

Pietro Tasselli domandò in via Commerciale avanti il Tribunale Collegiale di Pistoia la condanna di Giuseppe Melani per ottenere il pagamento di lire 2358. 13. 4. per resto di suo dare per dependenza di Canape levata dal suo Negozio.

Il Melani non impugnò il debito, ma neppure lo concordò, onde li Tasselli domandò di essere ammesso alla prova per mezzo dei Testimoni.

Questa fu ammessa, ma fu riservato a Melani, come di ragione, la contro prova.

Sulla Istanza del Tasselli per tanto fu fatta dal Giudice Delegato la destinazione per la comparsa dei Testimoni per gli esami. Il giorno destinato non piacque al Melani, e domandò una proroga, che ottenne.

Il 25. Aprile giorno definitivamente stabilito per gli esami si presentarono avanti il Giudice delegato le Parti ed i Testimoni indotti dal Tasselli.

Anco in questa occasione Melani domandò una proroga agli Esami; e si protestò volersi valere dalla controprova, al che il Procuratore del Tasselli replicò che non poteva consentire a una nuova proroga, che non essendo stati indotti i Testimoni per la

contro prova non sarebbe stato altrimenti luogo alla loro ammissione.

Fu nel Gennaio suddetto proceduto agli Esami dei Testimoni del Tasselli, ed il Melani per mezzo del suo Procuratore fece diverse interrogazioni, specialmente sul giorno del debito, al che risposero con tutta precisione.

Melani conosciuto così il deposto dei Testimoni del Tasselli successivamente notificò un capitalato, e nominò diversi Testimoni, e produsse pure una cedola di posizioni.

Il Tasselli si dichiarò pronto a rispondere alle posizioni, ma si oppose alla ammissione dei Capitoli, e dei Testimoni fondandosi sulla massima, che dopo la pubblicazione dei deposti dei Testimoni indotti per la contro prova non erano altrimenti ammissibili, deducendo inoltre altre validissime eccezzioni, e ragioni affinchè fosse rigettata.

Il Tribunale Collegiale pertanto con Sentenza de 7. Maggio 1822. dichiarò fondate l'eccezioni di Tasselli, e rigettò il Capitalato, ed i Testimoni indotti per la pretesa contro-prova.

Melani si appello avanti la Regia Ruota di Firenze la quale confermò la Sentenza appellata come segue.

MOTIVI

Attesochè prescindendo dall'esaminare se nel silenzio del Regolamento per i Tribunali di Commercio relativamente al tempo dell'ammissione dei Testimonj per la contro-prova, deva aversi ricorso al disposto del Diritto Comune, oppure alle disposizioni del vigente Regolamento di Procedura, egli è altronde indubitato, che dopo la pubblicazione degli Esami dei Testimoni, non è per regola permesso alle Parti di indurne dei nuovi perciò che ne dicono fra gli altri dopo la *Novella* 90. *Tit. de Testibus* §. *illud autem e l'Auth. at qui Cod. de probationibus*, *Gabriel. de Testibus Conclus.* 21. *Num.* 2. *Farinac. de Testibus quest.* 25. *cap.* 4. *num.* 7. *et* 69.

Attesochè questa regola è animata non tanto dalla veduta di allontanare il pericolo della subornazione, quanto dall'altro ugualmente lodevole oggetto di non perpetuare i Giudizj, conforme ne fanno fede *Gabriel. de testibus conclus.* 21. *n.* 2. *Farinacc. de testibus quest.* 75. *cap.* 4. *n.* 69.

Attesochè nel concreto del caso verificavasi l'una, e l'altra delle suddivisate ragioni, poichè il sospetto della subornazione emerge dalla serotina domanda fatta dal Melani, dalla qualità dei Testimoni, e più di tutto dallo scopo cui sono diretti i fatti articolati tendenti a provare il pagamento di cui il Melani,

mai ha ragionato nel corso del Giudizio, mentre altronde la prolungazione del Giudizio medesimo si verificherebbe perchè ammettendo all'esame i Testimoni del Melani, non potrebbe per giustizia essere denagato al Tasselli di indurne dei nuovi, onde provare il contrario.

Attesochè in queste circostanze non ha creduto la Ruota di dovere recedere dal rigore della regola, che vieta di ammettere nuovi Testimoni che si vorrebbero indurre non per schiarire, o convalidare, ma per distruggere il deposto dei primi.

3

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte di Giuseppe Melani dalla Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia sotto dì 7. Maggio 1822. a detto Melani contraria, e favorevole a Pietro Tasselli; conferma perciò nelle parti appellate la Sentenza predetta, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore; Condanna l'Appellante nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*

Francesco Cercignani Relat., e Gio. Batt. Brocchi *Auditori*

DECISIONE XII.

REGIA RUOTA DI PISA

Pontis Aerae Nullitatis Sententiae diei 20. Settembr. 1822.

In Causa Marconi ne NN. e Salvadorini

Proc. Mess. Iacopo Sabatini — Proc. Mess. Angelo Scaramucci

Argomento

E' nulla, ed incapace di operare qualunque effetto quella Sentenza, che è stata proferita senza osservare quelle forme, che sono indispensabili per poterla caratterizzare definitiva, ed è nulla egualmente, quando è stato precipitato senza urgenza il Giudizio colla compilazione del Processo fatta con troppa sollecitudine; o ch'è stato dal Giudice omesso di pronunziare sopra quelle questioni; che interessano un solo, e medesimo Giudizio, e che sono connesse, e individue.

SOMMARIO

1. *Per il Capo della Nullità sono appellabili anco le Sentenze inappellabili per il merito.*

2. *Nulla è quella Sentenza ch'è stata proferita senza osservare le forme intrinseche ad una Sentenza definitiva.*

3. *Nell' Atto di Appello dalle Sentenze può dedursi l'eccezione di qualunque nullità.*

4. *Quando la Perizia è ordinata dal Giudice per sola sua Istruzione non può alcuna delle Parti eccezionarla.*

5. *Quando la Perizia è ordinata perchè le Parti se ne valgano deve esser notificata.*

6. *La Compilazione di un Processo in un solo giorno, e la precipitazione di un Giudizio senza urgenza si oppongono al buon' ordine dei Giudizi.*

7. *Il Decreto proferito fuori degli Atti è nullo.*

8. *La Sentenza che non dirime l' intera controversia non può dirsi definitiva.*

9. *Il Giudice non può omettere di pronunziare sopra le questioni, che interessano un solo, e medesimo Giudizio.*

10. 11. 12. 13. *Quando le questioni sono connesse, e individue il Giudice non può deciderle con diverse Sentenze, ma deve terminarle con una sola pronunzia a pena di Nullità.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel 14. Dicembre 1821. il sig. Francesco Marconi Guardia della Deputazione Generale dei Fiumi, Fossi, e Canali non navigabili della Provincia Pisana, dimorante a Monte Castelli credè di adempire al suo dovere col trasmettere accusa avanti il Tribunale di Pontedera contro Santi Salvadorini lavoratore di terre appartenenti al sig. Giuseppe Buono, situate nel Popolo della Rotta, Comunità di Pontadera per un taglio di salci eseguito arbitrariamente dal di lui figlio Sebastiano Salvadorini nell' argine del Rio Filetto.

Contestata l' accusa nacque disputa fra l'accusante, e l' accusato se il taglio dei Salci fosse eseguito nell' argine, e suo imbasamento, oppure nella Ripa, per il che il Tribunale di Pontedera ordinò l'accesso previa la nomina di un perito.

Seguì l' accesso giudiciale nel 24. Gennaio 1822., ed in tale atto il Salvadorini tornò ad opporre la distinzione del luogo ove il danno era accaduto, sostenendo che la Ripa apparteneva al sig. Buono in piena proprietà, e possesso, e che egli non era tenuto a pagare, che i soli danni cagionati nell' argine, e suo imbasamento, che concordava appartenere alla Deputazione dei Fossi,

Nel 2. Marzo 1822. il perito sig. Federigo Conti rimesse negli Atti la sua relazione, nella quale sostenne, che il danno cagionato dal figlio del Salvadorini era stato arrecato sopra l'Argine, e suo imbasamento.

In tale stato di cose il Salvadorini per il Ministero del suo Procuratore credè di decampare dal punto della questione stabilito con la cotestazione già fatta della lite, e si propose di sostenere che avendo il Guardia portata l'accusa per la emenda del danno, e per l'applicazione della pena prescritta dall'Articolo 12. del Sovrano Motuproprio del 17. Giugno 1815., non poteva essere esaudito nella sua istanza perchè quell'Articolo prendeva di mira le ripe dei fiumi, e non quelle dei Rii, quale era il Rio filetti, sopra l'argine del quale era stato commesso il danno.

Replicò il guardia Marconi a tale scrittura sostenendo, che se egli per l'applicazione della emenda, e della pena aveva allegato l'Articolo 12. del citato Motuproprio ciò non pertanto egli aveva inteso di renunziare alla questione già agitata, e proposta se essendo il danno commesso in luogo di respettiva proprietà, e dominio della Deputazione fosse luogo all'applicazione dell' emenda del danno, e della pena, non ostante che la distinzione che si voleva supporre nell' Articolo 12. di quel Sovrano Motuproprio era affatto nuova, o cervellotica.

Sopra tali deduzioni, e respettive contestazioni fu discussa, senza osservare l'ordine dei giudizj, la Causa avanti il Tribunale di Pontedera. E di più nell'istesso giorno, che fu esibita la Perizia Conti, e che erano state dedotte le ragioni dal Marconi, senza far caso ne della Perizia, ne delle ragioni dedotte dal Marconi con Sentenza del medesimo giorno 2. Marzo 1822. fu premessa la dichiarazione in quella così concepita „ *Tralasciata qualunque questione sul diritto di proprietà, poichè neppure ai proprietarj è concesso il taglio sugli Argini dei Fiumi senza il permesso della Deputazione* „ e successivamente fu deciso, che non essendo applicabile ai Rii, loro Argini, e Ripe il disposto dell'Articolo 12. del Sovrano Motuproprio del 17. Giugno 1815., il quale parlava delle *Ripe dei Fiumi* doveva assolversi, come assolvè di fatto il Salvadorini dall' accusa contro di lui proposta, condannando il Marconi nelle spese, riservando al Marconi le sue ragioni per tutte le altre questioni.

Una tal Sentenza, che ometteva la cognizione, e decisione delle cause per il capo della questione contestata, fu appellata dal Marconi, ma con Decreto del dì 8. Maggio 1822. fu l'appel-

lo ristretto ai capi della *nullità*, e della incompetenza dedotta contro la predetta Sentenza.

Proseguito l'appello; dedotti i gravami, e riprodotti gli atti della prima Istanza, fu portata al Ruolo la Causa, ed alle istanze del Salvadorini fu la Causa medesima distribuita, perchè venisse da un sol Giudice deciso.

Chiamata la Causa per la discussione il Difensore del Marconi disse che la Sentenza del Tribunale di Pontedera era nulla: 1. Perchè con la pronunzia della Sentenza appellata furono violate le forme intrinseche, ed estrinseche dalla Legge prescritte, ed alterato, e distrutto l'ordine dei giudizj: 2. Perchè aveva omesso di decidere la Causa fuori dei capi, e fondamenti fra le Parti contestati, ed aveva perciò deciso extra petita: 3. Perchè luogi da far dritto alle ragioni del Marconi, aveva quelle omesso di decidere, e le aveva riservate contro ogni regola di ragione, che non permette ai Giudici di dividere le questioni fra loro connesse: 4 Perchè il Giudice della passata istanza con tali omissioni, e riservi si era posto nel pericolo di vedere in seguito stabilire con altra Sentenza nella quale fosse decisa la questione del danno come sequela del diritto di proprietà, il diritto ad ottenere la emenda del danno, e così nel pericolo di vedere per una sola, e medesima Causa subire all'Attore la sorte di vinto, e vittorioso.

Ha perciò concluso, onde venisse la medesima Sentenza annullata, con la condanna dell'appellato nelle spese tutte niuna esclusa, ne eccettuata del presente, e del passato Giudizio.

Il Difensore del Salvadorini replicò che la Sentenza, che si rivedeva era inappellabile per il merito per il solo capo della ingiustizia.

Che solo una tal Sentenza poteva essere appellabile per il solo capo della nullità, come era stata di fatti appellata dal Marconi.

Che non si verificava la nullità obiettata dal medesimo, perchè se il Giudice della passata istanza omesse di decidere la questione nel modo da esso proposta o fece ciò irregolarmente, non per questo la Sentenza potrà dirsi nulla.

Che a norma dell'*Art.* 699. del vegliante Regolamento di Procedura, l'appello per il capo della nullità è ammesso purchè la nullità sia incorsa per la inosservanza delle forme prescritte dal solo Regolamento di Procedura.

Che non essendo state violate alcune delle forme prescritte dal Regolamento di Procedura Civile, non si sapeva espiscare

dal suo rappresentato la nullità; che il Marconi obiettava, mentre il medesimo solo si sarebbe potuto lagnare per il capo della ingiustizia seppure l'appello fosse stato ammissibile dalla Sentenza suddetta.

Concluse perciò che piacesse alla Regia Ruota di confermare la Sentenza appellata, con la condanna dell' Appellante nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

MOTIVI

Considerando in fatto che l' Appellante Marconi ha unicamente proseguito avanti questa Regia Ruota l' appello interposto dalla Sentenza del Tribunale di Pontedera dei 2. Marzo 1822. proferita nella vegliata Causa di danno dato fra il medesimo, e l' accusato Salvadorini per ciò che concerne il solo capo della *nullità*. 1

Che l' appellante ha appoggiato la dedotta nullità per essere la Sentenza mancante dei sostanziali requisiti, e per essere, col modo con cui fu pronunziata sopra la vegliata questione, violate le forme intrinseche, e connaturali ad una Sentenza, che per *definitiva*, e *dirimente* la controversia voglia caratterizzarsi. 2

Considerando, che non avevano nè in fatto, nè in diritto fondamento alcuno, i rilievi dedotti dall' appellato onde non si facesse luogo all' esame della obiettata nullità, sostenendo che il rimedio ammesso dalle Sentenze, inappellabili per il capo della ingiustizia; dall' *Art.* 699. del vigente Regolamento di Procedura Civile fosse unicamente concesso per le nullità che venissero commesse per la inosservanza nelle Sentenze medesime, o negli atti che le precedono delle forme ESTRINSECHE dal Regolamento predetto comandate, mentre l' *Art.* 699. non portava ne nello spirito, ne in lettera la restrizione, che l' appellato a solo comodo, ed opportunità di difesa veniva a porre nell' Articolo medesimo, ed era poi improponibile la difesa predetta tutte le volte che portando l' esame sopra il *Titolo 3. della Parte 2. del detto Regolamento* si vede in lettera all' *Art.* 718. prescritto che „ Nell' Atto di appello dal„ le Sentenze può dedursi la eccezione di QUALUNQUE nullità, espressione che di natura sua è capace di togliere in proposito qualunque dubbio tanto più che non può immaginarsi la legge più rigorosa a reprimere con la sanzione penale le nullità che s' incorrono nella mancanza di adibizione di semplici forme *estrinseche* di quello che allorquando alterati, e distrutti i requisiti sostanziali, e le forme INTRINSECHE di un' atto che la legge imperativamente comanda. 3

Che se si fosse conosciuto principalmente della nullità per le

formalità estrinseche, si sarebbe contro l' appellante dovuto decidere, perchè con la Sentenza, che si rivede, furono alterate, e distrutte tutte le formalità, e rovesciato l'ordine dei giudizj, mentre non si può senza maraviglia osservare che il Salvadorini nel 1. Marzo 1822. eccezzionasse la relazione del Perito Conti, che venne registrata, e riposta negli atti il giorno successivo per lo che o la Perizia era stata ordinata dal Giudice per sua sola istruzione, era veramente incongruo il vedere che una delle Parti eccezionava ciò
4 che all'altra si occultava, o era commessa perchè le Parti se ne valessero doveva allora il Salvadorini notificarla al Marconi, e do-
5 po il lasso di otto giorni successivi a tale atto si poteva far luogo alla discussione della causa, come l'un caso dall' altro distinguendo viene prescritto dal combinato disposto degli Articoli 291. 303. 304, e 305. del Vigente Regolamento di Procedura Civile, ed era parimente contrario al buon ordine dei giudizj il vedere che in un sol giorno fu in sostanza compilato il processo, e precipitato un
6 giudizio quando non esisteva principio o ragione di urgenza nella Causa, e che fu decretato senza che fosse fatta menzione della perizia, e della scrittura esibita da Marconi, omissione che di per se sola è capace di produrre la nullità al Decreto del Giudice come proferito fuori degli atti *Cagnol. in leg. 2. Cod. de edend. Bortol. in leg. is apud guen n. 5. ff. de edeud. Canad. decis. 2.*
7 *n* 10. *de appell Franc. in cap. dilecto n. 163. De appellat. in 6. Rot. Roman. in Recent. Part. 3. Dec. 210. n. 4. et Dec. 394. n. 7.* „ ivi „ Cum judex in Casu de quo agitur protulerit Senten- „ tiam non visis actis fuit conclusnm Sententiam non posse excusari a nullitate *Alessand.*

Considerando in quanto alla nullità per la omissione delle forme *intrinseche* che non può per regola caratterizzarsi per *de-*
8 *finitiva* quella Sentenza che non dirime la INTIERA *controversia L. 23. Dicere autem ff. de receptis arbitris et qui arbitrium.*

Che il Giudice non può omettere di pronunziare sopra le questioni interessanti nn solo, e medesimo giudizio, onde non si
9 verifichi l'assurdo di cui predica la *L. 28. ff. de familiae erciscundae* „ ivi „ Quia non potest ex uno eodemque Judicio res judicata „ in parte valere, in parte non valere „

Che sebbene sia in facoltà del medesimo di separare, e con diverse Sentenze decidere le questioni insorte fra le medesime parti, ciò non pertanto il Giudice riceve quest' autorità dalla legge quando si tratta di questioni connesse, ed individue, mentre in
10 questo caso la Sentenza che si fa carico di tali omissioni è nulla, come avvertone *Voet. ad Pandectas lib. 42. tit. 1. n. 17. Vant. de*

nullitatis in Rub. de nullitate sententiae ex defectu processus sive ordinis judiciarii ac solemnitatis et formae ipsius sententiae n. 100., e 101. per la ragione che con la medesima non è stato deciso sopra la *intiera domanda*, essendo preciso dovere del Giudice di assolvere, o condannare sopra la medesima a pena di nullità, come dopo la *Legge Praeses Provinciae*, e l'altra *Cum Judex Cod de Sententiis et interlocutoriis ec.* fermano *Felin. super Decret lib.* 2. *Tit.* 22. *de sententia et rejudicata in cap. cum inter n.* 6. „ivi „ Est enim regula quod sententia ferre debeat su- „ per toto eo quod petitur alias non valet „ *Edil Pant de nullit. los. super citat.. n-* 90. e conferma *la Sacr. Rot. Roman. cor. Cocuin. Dec.* 336. *n.* 1. *et in Res. Part.* 7. *Dec* 76. *n.* 20. *et Part.* 9. *Tom.* 1. *Dec.* 74. *n.* 3. *e la Rot. Florent. penes Magon. Dec.* 77. *n.* 29.

11

12

Considerando che nel caso attuale allorquando il Giudice di Prima Istanza omesse di decidere la Causa del danno dato, come una conseguenza del diritto di dominio, e di possesso allegato dal Guardia Marconi e concordato dal Salvadorini nell'Argine, e imbasamento del Rio Filetto, violò i sopra riferiti principj, ed il suo giudicato divenne nullo in pena della trasgressione fatta al precetto della Legge perchè non può dubitarsi, che il capo omesso fosse connesso alla questione decisa, e che questo fosse di per se solo capace di fare ottenere vittoria al Marconi, al quale come Attore serviva vincere per un solo fra i tanti dei capi della sua domanda *Cir. in L. cum te Rot. de probat. Paul. de Castr. in l. solemus ff. de Judiciis Boer. Dec.* 42. *n.* 21.

13

Che se il Marconi valendosi del capo omesso, e riservato avesse proposto nuovamente la sua domanda e fosse rimasto perciò vittorioso, ne sarebbe nato l'assurdo, che in un solo, e medesimo Giudizio egli sarebbe stato vinto, e vittorioso, per lo che la Regia Ruota non poteva in tanta violazione di regole astenersi da pronunziare la nullita della Sentenza appellata, senza che potesse per parte del Salvadorini allegarsi la Decisione della Ruota medesima in Causa Pacini, e Buonavita, della quale lungi dall' essere stati confutati gli esposti principj, fu anzi riconosciuto che non erano stati nel caso deciso in modo alcuno vulnerati.

Per questi Motivi

Delib. e Delib., dichiara inerendo all'atto di appello, e alle successive istanze di Francesco Marconi che in atti doversi annullare, come annullò, ed annulla, e per annullata aver vuole, che si abbia la Sentenza del Tribunale di Pontedera preferita all' Udienza del di 2. *Marzo* 1822. *contro detto*

Marconi, *ed a favore di Santi Salvadorini*, *il quale come vinto condanna a favore del vincitore nelle spese giudiciali*, *rinviando le Parti a provvedersi in merito ove*, *e come di ragione*.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori
Angiolo Carmignani Primo *Auditore*
Verdiano Francioli, e Cav. Ascanio Baldasseroni *Auditori*

DECISIONE XIII.

REGIA RUOTA D'AREZZO

Aretina Renovation. Emphyteus diei 6. *Augusti* 1822.

In Causa De Giudici e Corsi

Proc. Mess. Paolo Viriani — Proc. Mess. Domenico Mori

Argomento

Il patto stipulato senza alcuna condizione da verificarsi nel primo Contratto di Concessione, e respettiva conduzione di un livello di diretto dominio di un Benefizio Ecclesiastico, che l' Enfiteuta aumenta il fondo Enfiteutico per la somma di Scudi 4000. opera l' effetto, che alla morte dell' ultimo chiamato si devolve con gli altri Beni ancora questo aumento al Dominio diretto senza, che facciano resistenza a questa devoluzione le Leggi del Febbraio 1751., e del Marzo 1769., e perciò nella rinnovazione dell' Enfiteusi questo aumento di Fondo cede nell' accrescimento del Canone a favore dello stesso dominio diretto, a carico del quale peraltro esser debbono le gravezze sopravvenute per l' addaziamento della Massa non pagante.

Sommario

1. *Nella rinnovazione dei livelli per la determinazione del Canone non si debbono considerare gli aumenti del fondo livellare fatti dopo il* 2. *Marzo* 1769.

2. *I Miglioramenti eseguiti in una Villa*, *che per la situazione non è appigionabile non possono valutarsi*, *che per la migliorata sostanza del fondo*, *e per la minore spesa di mantenimento*.

3. *L' atto di rinunzia all' appello se non è firmato dalla Parte non è valido*.

4. *Tutti gli Atti che importano rinunzia alla Causa debbono esser firmati dal rinunziante*.

5. *Le Imposizioni prediali debbono sopportarsi da quello che gode il frutto dei Beni*.

6. *Quando nei livelli il Padrone diretto gode un Canone, che assorbisce tutte le rendite si può dire un livello improprio, o un mero Affitto.*

7. *Dal prezzo dei generi frumentari non si verifica dal* 1769. *in poi un' aumento di prezzo sensibile.*

8. 9. *Quando il frutto dei Beni livellari si gode tutto dal Domino diretto a di lui carico si portano tutte le gravezze sopravvenute per l'addaziamento della massa non pagante.*

10. *Le spese di registro, e di Contratto nelle rinnovazioni livellarie sono in comune tra il domino diretto, e il livellario, specialmente quando così fu fatto nella prima concessione.*

11. *Non si oppone la* Legge *del* 1. *Marzo* 1769. *all' aumento del Canone nella rinnovazione del livello, quando nel primo Contratto è stato convenuto l' aumento dei fondi.*

12. *Secondo la* Legge *del* 1751. *non possono eseguirsi senza la grazia Sovrana gli atti, benchè anteriori, diretti a far passare nel dominio della manomorta Beni stabili, o Mobili preziosi rimasti pendenti per qualchè condizione da purificarsi.*

13. *Il patto assoluto, e non subordinato ad alcuna condizione che il livellare aumenti il fondo di un Benefizio Ecclesiastico può eseguirsi non ostante la* Legge *del* 2. *Marzo* 1769.

14. L' *Eventualità è ciò che qualifica la vera condizione.*

15. 16. *Nei Contratti Enfiteutici l' incertezza del tempo in cui possono estinguersi le linee contemplate nell' Investitura non può dirsi eventuale, perciò non forma condizione.*

17. *La* Legge *del* 2. *Marzo* 1769. *ha preservati in favore delle manimorte i diritti, e le azioni che possa loro competere contro i Beni dei* Laici.

18. *I beni livellari di diretto dominio della manomorta sono appodiati, e quasi allodiali.*

19. *La Legge del* 1769. *non ha tolta alla manomorta la devoluzione del livello tanto per caducità colposa, quanto per estinzione di linea.*

20. *La Legge del* 1769. *non ha ridotti i beni delle manimorte assolutamente appodiati, e quasi allodiali, ma gli ha assomigliati a questi.*

21. *La devoluzione dei livelli è diversa dall' ammensazione.*

22. *Il patto che vengono aumentati i Beni al benefizio opera all estinzione delle linee contemplate nel livello la devoluzione al Padrone diretto.*

23. *Nei Beni di diretto dominio della manomorta si mantiene in possesso all' estinzione della linea l' Erede dell' ultimo compreso per equità, ma i Beni sono per diritto devoluti al domino diretto.*

24. 25. *Colui che tiene a livello un Mulino deperito senza sua colpa non è obbligato al pagamento del Canone.*

Essendosi determinato S. Eminenza il Cardinale Bentivoglio d'Aragona, Rettore della già Abbadia di San Gennaro a Campo Leone, oggi Capolona di allivellare il Patrimonio di detto Benefizio, e concedere all' Enfiteuta l'esazione di più e diversi Canoni di livelli parziarj gia stabiliti a favore del benefizio medesimo, ed avendo perciò fatto affiggere gl' opportuni Editti, concorsero a questa condizione il Marchese Giulio Da Montauto, ed il Cavaliere Lodovico Bacci, che fu preferito come migliore Offerente, e ne ottenne l'Investitura per se, per il Fratello Cav. Ostilio, e per la Lucrezia sua Sorella, e Moglie del Capitano Baccio Gio. Batt. Bacci, e loro discendenti maschi di maschio in perpetuo.

Le condizioni principali prescritte nel beneplacito Apostolico del 4. Agosto 1727., e ripetute nel successivo Contratto del 16. Dicembre di detto anno a rogito di Ser Angiolo Bisdomini, e delle quali occorre parlare, furono le seguenti.

I. Che oltre le Gabelle del Contratto, qualora fossero dovute, ed il Landemio che di ragione dovesse il Conduttore, e suoi pagare annualmente a titolo di Canone scudi 480. Romani, e tutte l'imposizioni imposte, e che potessero imporsi in seguito su i beni del benefizio.

II. Che dovesse a tutte sue spese rifare il Palazzo, e le altre Fabbriche, che ne avessero di bisogno, e recuperare se vi fossero de beni, o livelli deperditi, quali nel caso s'intendessero compresi nel livello medesimo senza veruno aumento di Canone.

III. Che si dovesse fare un esatto Inventario con stima, e pianta dei beni che formavano il soggetto del livello.

Finalmente che dovesse aumentare il fondo del benefizio per il valore di Scudi 4000. Romani, o recuperando tanti beni, o livelli come sopra, o con tanti beni propri contigui a quei del benefizio medesimo; così che al caso della devoluzione il fondo del benefizio fosse aumentato per la detta somma di scudi 4000.

E fu accordata ancora la facoltà al livellare di poter ricedere, ad altri in tutto, o in parte i beni livellari perdurante detta concessione, senza nuova licenza del Rettore pro tempore, purchè ciò non recasse danno al benefizio.

Contemporaneamente la Famiglia Bacci acquistò ancora le ragioni livellari del mulino dell' Isola, e di quello dell' Abate, che Domenico Rossi aveva condotti a livello dall' Abbazia medesima per se, e sua terza generazione con Atto del 19. Ottobre 1706. rogato M. Bonaventura Santini per l'annuo Canone di stara 400. Grano, e che era compreso fra quelli dati in esazione all' Enfiteuta generale senza che costi dell' assenso formale del domino diretto a tal cessione.

Mancate nel 6. Gennaio 1804. con la vita dell' Arcidiacono Donato Bacci le linee contemplate nell' investitura, si fece luogo alla rinnovazione del livello a favore del nobile sig. Cav. Angiolo de Giudici erede dell'

ultimo investito, che andò pacificamente al possesso dei beni livellari unitamente a quelli ereditati dalla famiglia Bacci; e fatti avanti il soppresso Magistrato Supremo della Città di Firenze gl'Atti primordiali per stabilire quale aumento di Canone competer potesse al benefizio, in ordine ai Regolamenti sopravvenuti in materia di livelli, ed acquisti delle mani morte, si devenne poi dal prefato sig. De Giudici, e dal Rmo. sig. Canonico Alessandro Della Stufa, allora Rettore di detto benefizio, ad un compromesso nelle persone dei sigg. Avvocati Landi, Poschi, e Maldura, dai quali sotto il 23 Marzo 1809. fu emanato il relativo Lodo; ma morto detto sig. Canonico Della Stufa avanti che fosse data esecuzione all'enunciato lodo, e variata la situazione politica della Toscana, rimase il tutto sospeso fino al 19. Maggio 1815. epoca in cui Monsignor Corsi nuovo Rettore di questo Benefizio adì il Tribunale di prima istanza di Arezzo, e dimandò che previa la dichiarazione di nullità di tutti gl' atti stragiudiciali fatti precedentemente, ed in particolare dell' enunciato lodo, fosse proceduto nelle forme giuridiche ad una nuova perizia per determinare quale aumento di Canone meritar potessero i beni, e quant'altro formava il soggetto di questo livello considerati all' epoca del 2. Marzo 1779.

Aderì il sig. De Giudici alla dimandata dichiarazione di nullità, ed alla nuova perizia; ma non convenendo le Parti nelle istruzioni da darsi ai Periti, furono queste prescritte dal Giudice con Sentenza del 7. Marzo 1817. ed ordinato fra le altre cose, e senza pregiudizio delle ragioni che potessero competere in merito alle Parti medesime sulle respettive questioni, che i Periti esaminassero quale aumento di Canone potevano meritare i Beni che formano il soggetto del livello, non tanto per l' aumento intrinseco portato al valore dei Beni di suolo dalle leggi annonarie, quanto per i miglioramenti industriali, e misti fatti avanti il 2. Marzo 1769. se era stato risarcito, e riedificato ove poteva occorrere, e come era stato convenuto nella prima concessione, non tanto il fabbricato della Villa, e suoi annessi, che quello delle Case coloniche; e valutassero ancora tutti gli aumenti, ed i miglioramenti estrinseci fatti nelle medesime, ancorchè da questi non se ne avesse un aumento diretto di frutto, ma venisse soltanto il livellare a risentire un utile per la migliorata sostanza del fondo, e per la diminuzione di spesa di mantenimento.

Se vi erano fondi, o livelli deperiti senza colpa del livellare, e particolarmente quello del Mulino dell' Isola, e facessero nel caso la relativa detrazione di Canone.

Se all' epoca del 2. Marzo 1769. potesse occorrere una maggior spesa per il mantenimento di un' Agente, e di una Guardia di quella che si vedeva calcolata nelle stime del 1727., e detraessero questa pure nel valutare il nuovo Canone, quando lo credessero di ragione.

Quale aumento d' imposizioni avesse apportato l' addaziamento di quella massa di Beni descritti nel 1727. ai pubblici Catasti come non pagate, e sulla quale non cadeva la decima Ecclesiastica, o sia l' Imposizio-

ne per lo Studio Pisano eseguito in ordine ai Regolamenti del 1772. e 1776., con i quali furono parificati i Beni Ecclesiastici ai Beni dei Laici.

Finalmente qual Canone potessero meritare all' epoca del 1769., e fatte tutte le debite detrazioni, tanti beni della famiglia Bacci contigui a quelli del benefizio, quanti ascendessero al valore di scudi 4000. Romani.

Furono concordi i Periti oltre ad altri capi, su dei quali non è questione sull' aumento di Canone dovuto per aumento di fondo dei Scudi 4000., che valutato in scudi 90. 3. 6. 8., e sulla detrazione per l' addaziamento della massa non pagante che calcolarono all' epoca del 2. Marzo 1779. in scudi 17. 1. 19. al netto dello sgravio, che venne a risentire la Causa medesima sulla massa di gia pagante; non convennero però nè sul quantitativo dell' aumento di Canone dovuto pel l' aumento intrinseco del valore dei beni, e del grano che si ritraeva in natura dai Livelli parziarj, e per gli aumenti, e miglioramenti estrinseci di fabbriche, ne sulle detrazioni che potessero competere al livellare, e per il deperimento del Mulino dell' Isola, e per la maggiore spesa che potesse occorrere per il mantenimento di un' Agente, e di una Guardia; avendo i sigg. Municchi, e Franceschi, nominati il primo d' Ufizio, e l' altro per parte di Monsignor Corsi, referito doversi aumentare il Canone di scudi 198. 4. 3. 4. per l' aumento intrinseco dei beni di suolo, e fabbriche, e del valore del grano che si percipe dai livellari parziarj compreso quello dei due Mulini dell' Isola, e dell' Abbate, e di scudi 27. 1. per gli aumenti estrinseci delle fabbriche, e non competere detrazione alcuna per la deperizione dell' anzi detto Mulino dell' Isola, e per il reclamato aumento di spese nel mantenimento di un Agente, e di una Guardia, senza dare su di ciò ragione alcuna, ed omettendo di replicare all'Articolo delle Istruzioni, che gli richiamava ad esaminare e referire se detto mulino fosse, o nò deperito per colpa del livellare; ed il sig. Moretti nominato per parte del sig. De Giudici referì doversi per l'aumento intrinseco sopra i beni di suolo, e il maggior prezzo del grano che si ritraeva dai diversi livelli parziarj soli scudi 159. soldi 6. e denari 10., e scudi 10. 2. 13. 4. per gl'aumenti, e miglioramenti estrinseci delle fabbriche, ed all' opposto doversi detrarre annualmente scudi 38., e lire 4. per l' aumento di spesa nel mantenimento di un Agente, e di una Guardia, e scudi 50. 2. 6. 8. per valore di stara 160. grano, che tante considerò posare repartitamente al mulino dell' Abbate sul Mulino dell' Isola deperito a suo parere senza colpa del livellare, dando discarico della maniera da lui tenuta in questa operazione, e dei motivi che lo avevano così determinato.

Il Tribunale di Prima Istanza con sua Sentenza del 13. Novembre 1818. non solo sanzionò la Relazione dei Periti Municchi, e Franceschi in quei Capi che era concorde con quella di Moretti, ma eziandio perciò che concerneva gl' aumenti intrinseci sopra i beni di suolo, e fabbriche, gl' aumenti estrinseci delle fabbriche medesime, ed il prezzo del grano che si ritraeva dai livellari parziarj, meno quello dei due mulini

dell' Isola, e dell' Abate essendosi riservato a dichiarare dopo nuova Perizia, e quando fosse stato verificato se il mulino dell' Isola fosse deperito senza colpa del livellare, qual rata di Canone si dovesse considerare posare sopra il detto mulino, quale aumento potesse competere sul Canone dell' altro dell' Abate, e qual detrazione nel caso dovesse farsi per quello deperito, e per la maggior spesa del mantenimento di un Agente, e Guardia, e condannò il sig. De Giudici, oltre all' aumento di Canone pe i titoli e nelle somme sopra enunciate al pagamento del Laudemio ragguagliato ad una annata di Canone, alle spese di Contratto, alla metà di quella di Registro, o gabella.

Con successiva Sentenza del 5. Maggio 1820., e dietro la Relazione del nuovo Perito sig. Mazzoni fu deciso questi riservi, e dichiarato che il Canone relativo al mulino dell' Abate doveva valutarsi nella quantità di stara 280. annui, ed in conseguenza che doveva aumentarsi per tal titolo, e sul prezzo di dette stara 280. di grano il Canone dell' Enfiteuta generale nella somma di scudi 36. 2. 13. 4., ed all' opposto detrarsi a favore del medesimo scudi 40. valore delle stara 120. grano, che era stato dal Perito medesimo considerato appartenere al Mulino dell' Isola riconosciuto da esso pure deperito senza colpa del livellare, e scudi 34., e lire 4. per la maggiore spesa occorrente per il mantenimento di un Agente, e di una Guardia.

Appellò il sig. De Giudici dalla Sentenza del 13. Novembre 1818.

I. Per essere stato accordato l' aumento di Canone per gl' aumenti estrinseci delle fabbriche nella somma di scudi 27. e lire 1.

II Per essere stato accordato l' aumento non tanto sul valore dei miglioramenti intrinseci dei beni di suolo, e fabbriche, quanto sul valore del grano che si percipeva in natura dai livellari parziarj nelle somme stabilite da Municchi, e Franceschi, piuttosto che in quelle indicate da Moretti.

III. Per essere stato portato a di lui carico la metà della spesa di registro, o sia gabella del nuovo Contratto di ricognizione.

IV. Per non essere state considerate, e calcolato per il suo giusto valore il danno per l' aumento delle pubbliche gravezze, e particolarmente per l' addaziamento della così detta massa non pagante.

V. Per l' aumento accordato a favore del padrone diretto sul fondo di scudi 4000. Romani somma per la quale si era obbligato il primo conduttore di aumentare il fondo per il caso di devoluzione.

Ma essendo poi stato dimostrato erroneo il certificato rilasciato da questa Cancelleria Comunitativa al sig. Moretti sotto il dì 11. Gennaio 1821. portante il prezzo dei generi frumentarj del decennio precedente alla publicazione della legge del 2. Marzo 1769., e sopra del quale aveva egli basata la sua operazione rapporto all' aumento intrinseco dei beni di suolo, e valore del grano che si ritraeva dai livellari parziarj, e che corretto un tale errore si aveva un resultato eguale a quello dell' altri due Periti Mu-

nicchi, e Franceschi, è stato dichiarato per parte del prefato sig. De Giudici che non s' insisteva più nell' appello su tali articoli.

Appellò pure Monsignor Corsi dall' altra Sentenza del 5. Maggio 1820., per l' accordata diminuzione di Canone, relativa al deperito mulino dell' Isola, quanto per l' altra della maggi ore spesa che poteva occorrere per il mantenimento di un Agente, e di una Guardia, e fece istanza che fossero riuniti ambedue gli appelli, come fu ordinato farsi con decreto del 29. Agosto 1820.

La Ruota rendendo ragione alle Parti sopra ambedue i predetti appelli con definitiva Sentenza di questo stesso giorno ha riformata la Sentenza del 13. Novembre 1818. tanto in rapporto all' aumento accordato per i miglioramenti estrinseci delle fabbriche, che in rapporto alla diminuzione dovuta per l' aumento delle pubbliche gravezze, confermandola in tutte le altre parti, come ha confermato pure in tutte le sue parti l' altra del 5. Maggio 1820.

Si è creduto dovere modificare la detta Sentenza in quella parte che accordava a favore del dominio diretto un aumento di Canone di scudi 27., e lire una annui per gl' aumenti, e miglioramenti estrinseci che da Municchi, e Franceschi si asseriva essere stati fatti nella Villa, e case coloniche avanti il 2. Marzo 1769., ridurre questo a soli scudi 10. lire 2. 13. 4. poichè dopo i schiarimenti ai quali furono per ben due volte richiamati i detti due Periti venne a resultare per mezzo del deposto di più Testimoni pratici del luogo, e maggiori di ogni eccezione, che la maggior parte di bonificamenti ed aumenti di fabbriche tanto della Villa, che delle Case coloniche, dai quali i ricordati Periti avevano desunto l' aumento di Canone nella somma da loro indicata, erano stati sicuramente eseguiti dopo la promulgazione della legge del 2. Marzo 1769., ed alcuni inclusive da pochi anni a questa parte, e di altri in specie di quelli fatti nella Villa rimaneva dubbia l' epoca; ed avendo trovata in questa parte molto fondata la Relazione dell' altro Perito Moretti che portava l' aumento di Canone per tal titolo a scudi 10. 2. 13. 4., piuttosto che dar luogo a nuove Perizie, ed aggravare così le Parti d' inutili spese si credè di dovere abbracciare il di lui parere, tanto più che detratta la valutazione data dagl' altri due Periti, a quei miglioramenti e bonificamenti che furono riconosciuti d' epoca assolutamente posteriore al 2. Marzo 1769., si veniva ad avere un resultato non molto differente da quello indicato da Moretti, e gli altri due desumevano l' aumento di Canone nell' indicata somma più che altro dai miglioramenti ed aumenti ritrovati nella Fabbrica ad uso di Villa che non era stata considerata nelle stime, ed inventario eseguito nella prima condozione come fondo fruttifero, quantunque non fosse nello stato di deperimento che si enuncia nel Beneplacito Apostolico del 4. Agosto 1727., e che per la sua situazione, e destinazione non era certamente tale da rendere alcun frutto coll' appigionarla. E così non potevano questi valutarsi che per la migliorata sostanza di fondo, e per la di-

minuzione di spesa di mantenimento, che portavano in conseguenza al livellare, come era stato indicato nelle Istruzioni Giudiciarie del 7. Marzo 1817.

Si credè pure dovere ordinare che venisse rettificato l'operato dei Periti Municchi, e Franceschi, e Moretti relativamente alla somma, e abbuonarsi nel determinare il nuovo Canone per l'aggravio portato dall'addaziamento della massa detta non pagante, giacchè dai documenti prodotti per parte del sig. De Giudici resultava, che questo era più che il triplo di quello considerato dai detti Periti, e si dichiarò che dovesse questa desumersi dal resultato del decennio dal 1800. inclusive, nel quale anno ebbe il suo principio la doppia tassa di redenzione, a tutto il 1809. giacchè questo era quello più prossimo, e che comprendeva l'epoca in cui si fece luogo alla rinnovazione del Livello, detratti però scudi 32., che si pagavano in prima per l'imposizione dello Studio Pisano, o sia Decima ecclesiastica.

Nè si credè meritare attenzione alcuna l'Atto del 18. Gennajo 1819. con il quale si pretendeva che si fosse in certo modo renunziato dal sig. De Giudici per questo capo all'Appello, non essendo questo firmato dalla Parte, come è necessario che lo sia ogni Atto portante renunzia alla Causa, o a qualunque Articolo della medesima, o che potesse ostare il patto inscritto nel Contratto, cioè che dovessero essere a carico dell'Enfiteuta tutte le gravezze che posavano sopra i Beni concessi a Livello, e che potessero essere imposte anche in seguito come si sosteneva per parte di Monsignor Corsi, specialmente dietro il Voto dell'antica Ruota Fiorentina *Anglarien Contributionis del 22. Giugno 1792. Coram Cercignani*. 3 4

E premesso che dalla Sentenza di prima Istanza era stata stabilita la massima che dovessero abbuonarsi a favore dell'Enfiteuta tutte le gravezze che erano venute a posare sulla massa detta non pagante, non esclusa la doppia tassa di redenzione, senza che si reclamasse per parte di Monsig. Corsi da tal dichiarazione, onde si restringeva l'indagine à conoscere se l'operato dei Periti corrispondeva, o nò a questo principio, ed in qual modo dovesse nel caso rettificarsi. Quand'anche si dovesse tornare ad esaminare la questione per i suoi principj non potrebbe farsi a meno di accordare a favore dell'Enfiteuta l'abbuono di tutte le gravezze che sono venute a posare sulla massa non pagante per l'addaziamento della medesima, eseguito in ordine ai Regolamenti del 1772., e 1776., essendo principio inconcusso tanto per il disposto del Gius Comune, che per le Leggi fondamentali di questo Stato in materia di decime Granducali, che l'Imposizioni prediali devono sopportarsi da quello che gode il frutto dei Beni, come ne fanno fede e la *Praeten. Solutionis decimae del dì 27. Luglio 1780. Coram Vernaccini, impres. nel Thes. Ombros. T. 8. N. 46., e l'Anglarien. Contrib. sopra allegata*. 5

Che poi nel concreto del caso il Padron diretto goda tutto il fruttato

dei Beni concessi in enfiteusi, resta provato evidentemente dalle stime eseguite nella prima concessione, dalle quali resulta che senza considerare il Landemio, qualunque fosse la somma pagata per tal titolo il Canone stabilito corrispondeva rigorosamente al frutto dei Beni, se non lo superava senza che fosse neppure detratta la sesta solita detrarsi anche nei
6 Livelli ecclesiastici, e così che siamo in termini di Livello assolutamente improprio, se non vogliamo dire di un mero affitto.

E quantunque dal 1727. a questa parte sia aumentato il prezzo dei Generi, non per questo il Livellare è venuto a risentire utile alcuno, giacchè l' aumentato dal 1727., al 1769., è servito d' elemento per aumentare il Canone annuo a favore del domino diretto, e dal 1769. in poi non si verifica aumento alcuno almeno sensibile, essendo stato considerato il valore del Grano nel 1769., alla Badia Capolona, a ragione di lire 3.
7 soldi 12., e denari 8. lo stajo, che è presso a poco il prezzo, per cui al giorno d' oggi si vende nella Piazza d'Arezzo.

Essendo dunque certo che tutto il frutto di questi Beni veniva in sostanza percetto dal domino diretto, a carico di questo si dovevano portare tutte le gravezze sopravvennte in specie per l' addaziamento della massa non pagante, senza che potesse ostare, come si è accennato, che nella prima Investitura fosse dichiarato che dovessero essere a carico del Livellare tutte le gravezze che posavano, e che potessero posare anche in seguito sopra i Beni concessi in enfiteusi, dovendosi tutti i patti interpetrare nel modo il più coerente alla equità, ed alla giustizia, ed in maniera che non sia alterata la uguaglianza fra i Contraenti, non potendosi mai credere che questi portassero il pensiero, non che convenissero del pagamento di gravezze non conosciute, e vennte a cadere sopra Beni riguardanti come esenti, ed immuni, come venne stabilito nella *Florentina Redutionis*
8 *Canonis del* 29. *Agosto* 1775. *Cor. Ulivelli*, *nella Praten. Solutionis decimae del* 27. *Luglio* 1780. *cor. Vernaccini paragr.* 4. *et seg.*, *e nella Florentina seu Vallis Nebule annui Oneris, et Relevationis* 7.*Maggio* 1784. *paragr.* 55. *cor. Eodem*.

E l'allegata Decisione nella *Auglarien. Contributionis*, oltre che non costa se venisse accettata, ed ottenesse la sua esecuzione, e in termini molto differenti dal caso nostro, giacchè in quella si trattava di determinare a carico di chi dovessero posare le Imposizioni sopravvenute sopra la massa dei Beni non pagante pendente tutta la prima condizione, e quando il Livellare godeva di tutto l' aumento portato ai Beni, e loro frutto dalle Leggi Annonarie, senza contribuire niente di più a favore del domino diretto del Canone primitivo, e nel caso presente si tratta di stabilire le regole per determinare il nuovo Canone, e se si è creduto portare a favore del domino diretto l'aumento intrinseco che sono venuti a risentire i Beni per le Leggi Annonarie, e per qualunque altra Causa dopo il 1727., l'equità, e la giustizia vuole che si portino ancora a di lui carico tutte le
9 Imposizioni non conosciute nel 1727., e sopravvenute dopo tale epoca.

Si credè poi dover confermare l'appellata Sentenza nella parte in cui dichiarava che dovesse essere a carico comune la spesa del Registro, o Gabella del nuovo Contratto di Riconduzione, perchè non sussisteva in fatto che al 1727. non si pagassero le Gabelle dei Contratti nella Comune d'Arezzo, e di Capolona, come si pretendeva dall'Appellante, e solo erano eccettuate dal pagamento di queste quelle Contrattazioni che venivano poste in essere da Persone privilegiate, come erano i Cavalieri Gerosolimitani, e perciò non si credè meritevole d' alcuna attenzione il Certificato prodotto dal sig. De Giudici con Scrittura del 6. Maggio 1822. specialmente di fronte al chiaro prescritto del Beneplacito Apostolico, ed al convenuto nel rammentato Contratto del 16. Dicembre 1727. E se all'epoca del 1804. in cui si sarebbe dovuto stipulare il Contratto di nuova Investitura erano state soppresse queste Gabelle dei Contratti nel distretto Aretino, ed ora si trovano ripristinate, non se ne può da tale circostanza trarne argomento alcuno a favore del sig. De Giudici, non essendo imputabile al Rettore del Benefizio se fù differita la stipulazione di un tal Contratto per il necessario esame dei diversi Articoli, che dovevano prendersi in considerazione per stabilire il nuovo Canone, e procedere alla nuova Investitura, ma questo deve considerarsi come una cosa sopravvenuta senza colpa nè dell'una, nè dell'altra parte, onde l'equità vuole che se ne risenta l'aggravio in comune. 10

Si credè dovere parimente confermare l'antedetta Sentenza in quella parte che accordava a favore del dominio diretto un aumento di Canone di Scudi 90. lire 3. soldi 6. e denari 8. per l'aumento convenuto nel primitivo Contratto, e dietro quanto era stato prescritto nel Beneplacito Apostolico di tanti Fondi che ascendessero al valore di Scudi 4000. Romani non portando a nostro credere alcuno ostacolo alla riunione di questa Convenzione le Leggi del primo Febbrajo 1751., e 2. Marzo 1769., come si pretendeva in contrario, ed essendo venuto il tempo, è verificato il caso in cui questo aumento doveva aver luogo, quello cioè della devoluzione del Livello. 11

Dalla Cesarea Legge del 1751. al paragrafo 3. viene ordinato che non possino avere esecuzione senza la grazia Sovrana, ed il Decreto d'Ammortizzazione, tutti gli Atti benchè precedenti diretti a far passare nel dominio della Mano Morta, Beni stabili, o mobili preziosi, che fossero rimasti pendenti per qualche condizione non per anche purificata, onde tutto il momento della questione si riduceva ad esaminare se l'obbligo di aumentare il Fondo per il valore di Scudi 4000., imposto al Cav. Lodovico Bacci dal Beneplacito Apostolico, e ripetuto nel Contratto d'Investitura, fosse puro, e semplice, o sivvero concepito sotto condizione. « Ecco come si esprime il Pontefice « ibi « Decimo quod augere debeat fundum « bonorum ad dictam Mensam Abbatialem spettantium in summa non « minus quam quatuor millium scutorum monete praedictae scilicet aut « vindicando tot bona assertis possessoribus, vel addeundo de propriis 12

« bonis patrimonialibus, bonis dictae Mensae Abbatialis contiguis usque
« ad complementum dictae summae, ita ut pro casu devulutionis fundum
« dictae Mensae Abbatialis acceptum habeatur in summa quatuor Millium
« scutorum supra fundum praesens. «

E nel Contratto si legge « ivi « Che detto sig. Cav. Lodovico De
« Bacci debba aumentare il Fondo di detto Benefizio spettante a detta
« Massa Abbaziale nella somma non minore di Scudi 4000. di Moneta
« Romana, cioè o rivendicando, e recuperando dai terzi Possessori tanti
13 « Beni, o sivvero accrescendo tanti Beni propri patrimoniali contigui ai
« Beni di detta Chiesa Abbaziale. «

Come dunque potrà dirsi che questo aumento fosse ingiunto, e rimanesse stipulato sotto condizione, quando è stato ordinato, e convenuto assolutamente, e senza fare dipendere l'Obbligazione da veruna eventua-
14 lità che è ciò che qualifica la vera condizione. *Vinn. Inst.* L. 3. *Tit.* 16. §. 4. *Don.* L. 8. *Cap.* 14. §. 11. *Avean. Interpet. Jur. Civ.* L. 3. *Cap.* 9. ed in correspettività di quanto veniva concesso al Livellare medesimo? Ne per eventualità può apprendersi l'incertezza dell'epoca in cui potessero estinguersi le linee contemplate nell'Investitura, e così si fosse fatto alla devoluzione, e giacchè l'incertezza del giorno, quando però è certo che deve venire, nei Contratti, a differenza degl'Atti di ultima volontà, non
15 forma condizione. *Vin. loc. cit.* §. 2. *N.* 2. *Don. Lib.* 8. *Cap.* 31. §. 7.

E neppure la possibile recupera dei Beni spettanti già al Benefizio ri-
16 guardando ciò non la sostanza, ma il modo di adempire alla contratta Obbligazione.

Ma se niuno ostacolo ha apportato all'esercizio dell'azione competente al Rettore del Benefizio per ottenere il convenuto aumento, la Legge del primo Febbrajo 1754., molto meno può ostarli quella del 2. Marzo 1769., dalla quale sono stati preservati espressamente al §. 22. in favore delle Mani Morte i diritti tutti, e l'azioni sì reali, che personali,
17 che gli potessero competere contro i Beni, e le persone dei Laici.

E quantunque da questa Legge siano stati ridotti i Beni Livellarj di
18 diretto dominio della Mano Morta, come appodiati, e quasi allodiali, ne sia stata proibita la riammensazione, ed ordinata la coattiva rinnovazione a favore di quelli che vi potessero aver diritto, non per questo potrà dirsi che da questa resti impedita, e tolta la devoluzione del Livello, almeno di
19 diritto tanto per caducità colposa, che per estinzione di linea, e così che non si sia verificato, e venuto il caso in cui dovesse avere luogo il controverso aumento, non avendo la Legge ridotti questi Beni assolutamente appodiati, ed allodiali, ma soltanto assimilati a questi, onde ne potessero i Posses-
20 sori disporre a loro talento, e preservati sempre a favore del Domino diretto tutti i diritti, e prerogative che gli competevano per disposizione del Gius Comune tanto per la caducità, che per la rinnovazione, ed investitura, e per il Laudemio. Essendo ben differente la devoluzione dall'Am-

mensazione, come in termini di Livelli del tutto simili a quelli di che si 21
tratta fermò la *S. R. cor. Mulin. Dec.* 1069. *N.* 22.

Dovendosi ancora reflettere che al momento che fu stipulato un tale aumento era certo che alla estinzione delle linee contemplate i Beni si devolvevano al Padrone diretto, onde deve credersi, che di questo caso in tendessero parlare i Contraenti, e l'operato stesso del sig. De Giudici conferma che i Beni si sono devoluti al Benefizio, avendone domandata la nuova Investitura, come avverte il *De Luca de Emph. Disc.* 61. *N.* 8.

Le Decisioni poi, che si allegavano in contrario nella *Eugubina devolutionis coram Palma in ordine la* 185., e nella *Tarben. Bonorum coram Paolucci, impressa nelle Recen. Pars.* 19. *T.* 1. *N.* 71., e nella *Florent. Emphiteusis* 18. *Gennajo* 1781., *coram Meoli*, e nella *Pisana seu Cascin. Emphiteusis* 14. *Agosto* 1790. *coram Simonelli*, parlano di denegata Immissione in possesso, stante che sarebbe stato un' inutilità lo spogliare del possesso oggi l'Erede dell'ultimo Investito, quando dimani aveva diritto di ottenere di nuovo il possesso dei Beni medesimi, come nuovo Investito, e non stabiliscono per niente che nei Livelli della natura di quelli di cui si tratta non abbia più luogo all'estinzione della linea contemplata la devoluzione, ed anzi vedendosi accordata all'Erede dell'ultimo Investito la manutenzione in possesso, soltanto per equità ben si comprende anche secondo tali Decisioni, che per diritto i Beni erano devoluti 2
al Domino diretto.

Si credè similmente dover confermare la Sentenza del 5. Maggio 1820., tanto per il capo dell'abbuono di Scudi 40. annui per il deperimento del Mulino dell'Isola, che per l'altro di Scudi 38., e Lire 4. per la spesa maggiore nel mantenimento di un Agente, e di una Guardia; poichè essendo in quanto al primo rimasto provato dalla Relazione Moretti nel silenzio degl'altri due Periti, e maggiormente da quella del nuovo Perito sig. Mazzoni, che il Mulino dell'Isola era deperito senza colpa del Livellare, e che per il variato corso dell'Arno da molti, e molti Anni non era sperabile potersi ridurre macinante, era litterale il disposto non tanto 26
del Gius Comune, che delle Patrie Leggi in materia, che ordinavano un tal defalco, nè attendibili erano le due eccezioni che si allegavano per parte di Monsignor Corsi, cioè che non costando dell'assenso del Domino diretto alla cessione fatta di questo Livello dalla Famiglia Rossi a quella del sig. Bacci, dovesse questa reputarsi assolutamente nulla, e non avesse in conseguenza veste il sig. De Giudici per dimandarne questa diminuzione, e che essendo detto Mulino immacinante anche quando fù concesso a Livello, unitamente a quello dell'Abate, alla Famiglia Rossi, ed essendosi anzi obbligato il Conduttore Rossi a mantenerli ambedue macinanti, non competesse per ciò verun defalco per tal titolo; Poichè anche senza far caso della cessione riportata dal Cavalier Lodovico De Bacci di tutti i diritti in generale spettanti al Benefizio, e della facoltà ottenuta di potere ricedere ad altri senza nuova licenza i Beni da lui condotti, dal che per lo

meno resterebbe scusabile se non riportò espressamente l'assenso del Domino diretto nella cessione del Rossi, dal Lodo enunciato in principio di cui si è creduto far capitale anche per parte di Monsignor Corsi a sostegno delle proprie Dimande, e più chiaramente dalle Perizie che lo precedevano, e che formano parte integrale del medesimo, resulta che fino dal momento, che si trattò della rinnovazione del Livello generale il sig. De Giudici fù riconosciuto dal Rettore di quel tempo anche come Livellare di questo Mulino, e fù presa in considerazione la di lui deperizione, come lo fù senza contrasto riconosciuto anche dall'attual Rettore nella riassunzione degl'Atti avanti il Tribunale di Prima Istanza, e con il Decreto del 7. Marzo 1817., con il quale furono prescritte le Istruzioni ai Periti senza che sia mai stato su di ciò reclamato dalle Parti; nè vi era luogo oggi a questionare sulla validità, o non validità di tal cessione, e sopra gli effetti della medesima, ma doveva solo esaminarsi il fatto, cioè se la deperizione fosse colposa, o nò giacchè o si dovesse considerare il signor De Giudici come Livellare, o si dovesse considerare la Famiglia Rossi, era sempre vero che competeva all'Enfiteuta la diminuzione di Canone, subito che questo Mulino era deperito, e rimasto immacinante senza colpa del medesimo.

25

E quantunque sia vero che dal Contratto d'Investitura del 19. Ottobre 1706., apparisse al momento della concessione che questo Mulino era immacinante, e il Rossi si obbligasse mantenerli ambedue macinanti a proprie spese, niente di meno è forza convenire che lo stato d'immacinazione di questo Mulino fosse allora accidentale, o almeno reputato tale, poichè altrimenti non due, ma un sol Mulino avrebbe dovuto formar soggetto del Livello deve intendersi di quella consueta, e non ponno mai portarsi a suo carico dei lavori straordinarj, e per cui occorrerebbe una spesa eccessiva, senza fondata speranza di un esito favorevole, come rilevasi dalla Relazione Mazzoni, e così non conveniente al buon Padre di Famiglia.

Ed in quanto al secondo capo semplicissima era l'osservazione fatta anche dal Giudice di Prima Istanza, che se l'aumento del prezzo delle Grasce dal 1727. al 1769. era stato un elemento per fare aumentare a favore del Domino diretto il Canone doveva questo stesso aumento di prezzo considerarsi in rapporto al mantenimento di un Agente, e di una Guardia, che si rendeva perciò più costoso all'epoca del 1769., di quello che lo fosse al 1727., e doveva esser ben contento Monsignor Corsi se era stato adottato in questo rapporto, e senza reclamo per la parte del signor De Giudici, il parere del Perito Moretti, che aveva considerato questo aumento in una somma al quanto minore di quella a cui l'aveva portata il secondo Perito Mazzoni.

E questi sono i Motivi che nel virile contrasto delle Parti ci determinarono a decidere nella maniera di sopra indicata, e conforme all'appresso Sentenza.

Delib. e Delib. In primo luogo dice in parte bene, ed in parte male appellato per parte del Nobile sig. Cav. Angiolo De Giudici dalla Sentenza di questo Tribunale di Prima Istanza del 13. Dicembre 1819, e respettivamente in parte bene, ed in parte male giudicato con detta Sentenza. Modera perciò et quatenus revoca la medesima all'Art. 1., ed in quella parte che accorda a favore del dominio diretto un aumento di Canone di Scudi 27., e lire 1. annui per miglioramenti estrinseci di Fabbriche, e dichiara doversi annualmente per tal titolo soli Scudi 10., lire 2. soldi 13. e denari 4.

E similmente ferma stante la dichiarazione che devino essere abbuonate a favore dell' Enfiteuta le gravezze tutte si regie, che comunitative, compresa anche la duplice tassa di redenzione, che son venute a posare sopra la così detta Massa non pagante per l' addaziamento della medesima, eseguito in ordine ai Regolamenti Comunitativi del 1772., e 1776., come all'Art. 7. di detta Sentenza, dice doversi correggere, e riformare l' operato dei Periti Municchi, Franceschi, e Moretti, ed in luogo dei Scudi 17. lire 1., e soldi 19. stati abbuonati per tal dependenza dietro la Relazione dei medesimi, doversi abbuonare quella più vera, e giusta somma corrispondente a tutte le summentovate gravezze, che sono venute a posare sulla predetta Massa non pagante, secondo ciò, che potrà resultare dalla liquidazione da farsi sopra un decennio da desumersi dal 1800. a tutto il 1809. defalcati per altro Scudi 32., che si pagavano annualmente dal Livellare medesimo su detta Massa per l' Imposizione dello Studio Pisano, o sia Decima Ecclesiastica.

Dichiara non esser luogo a far ragione nè sull' abbuono della reduplicata tassa di Redenzione sulla Massa detta pagante, nè sul preteso ragguaglio, e reduzione del Canone primitivo dalla moneta, e Scudi Romani, alla Moneta, e Scudi Toscani per non essere stato su tali Articoli sperimentato il primo grado di Giurisdizione.

Ed in ogni rimanente conferma la precitata Sentenza, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma e tenore.

Ed in secondo luogo dice male appellato per parte dell' Illmo. Marchese Giuseppe Antonio Corsi, come Padre, e legittimo Amministratore di Monsig. Cosimo Corsi attual Rettore della Badia Capolona dalla Sentenza del 15. Maggio 1820, e ben giudicato colla Sentenza predetta, quale perciò conferma in tutte le sue parti; dichiarando però, che attesa la morte di Antonio Rossi ultimo della linea contemplata della conduzione livellare del Mulino dell' Isola, e di quello dell' Abate accaduta pendente il Giudizio di appello, ed essersi consolidato l' utile col diretto dominio di questo Livello per non avere il prefato sig. De Giudici succeduto nelle ragioni della Famiglia Rossi, voluto profittare del diritto di rinnovazione; tanto la diminuzione di Canone accordata con detta Sentenza per la deperizione

27

del Mulino dell' Isola, quanto l' aumento relativo a quello dell' Abate dovranno aver luogo fino al dì 20. Settembre 1821., giorno della morte di detto Pietro Rossi dopo la qual' epoca è venuto a cessare a favore del Benefizio la responsione relativa all' esazione del Canone di detti Mulini ceduta insieme con l' altre all' Enfiteuta generale di tutto tutto *il Patrimonio dell' Abbazia.*

Condanna il prefato sig. Monsignor Corsi ne' NN. nelle spese del presente Giudizio relative all' appello da lui interposto, più in quelle relative all' Art. dell' aumento per i bonificamenti estrinseci di Fabbriche, ed all' altro di aumento di pubbliche gravezze per l' addaziamento della Massa non pagate secondo la liquidazione da farsene.

E viceversa condanna il sig. Cav. Angiolo De Giudici in quelle del presente Giudizio relative all' Art. della spesa di registro del Contratto, ed all' altro dell' aumento di Fondo, e Canone respettivo da liquidarsi.

E per ogni soprapiù di spese, che vi potessero essere le dichiara compensate fra le Parti.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Serafino Rossi *Auditore.*

Benedetto Cercignani *Auditore*, Neri Brandaglia *Relatore Auditore*

DECISIONE XIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Graduatoriae diei 20. Settemb. 1822.

IN CAUSA SINDACO ALLEGRI E BICCHIERAI E TOSI

Proc. Mess. Giuseppe Baci Proc. Mess. Sebastiano Benci Proc. Mess. Gio. Pietro Poggi

ARGOMENTO

Il Creditore non comparso nei Giudizi di Graduatoria non perde il diritto a comparire per essere ammesso a ricevere il pagamento del suo Credito, finchè il prezzo del fondo venduto non è stato distribuito.

SOMMARIO

1. 2. *Nei Giudizi di concorso la pubblicità dei medesimi tien luogo di seconda citazione à Creditori.*

3. *La Sentenza Graduatoria riveste il carattere di Sentenza contradittoria anco contro quelli, ai quali non è stata trasmessa la seconda Citazione.*

4. 9. *La caducità è una pena, che quando non è scritta non può dirsi incorsa, nè può dal Giudice argomentarsi.*

5. 8. *Il Creditore non comparso nei Giudizi di Graduatoria finchè il prezzo del fondo venduto esiste, può comparire ed essere ammesso alla distribuzione del prezzo medesimo.*

6. *Nel Giudizio di Salviano il Creditore che ha ottenuta la Sentenza d' ordine di vendita deve citare i Creditori inscritti a comparire nel giorno dell' Incanto, e se non compariscono si reputano consenzienti all' Aggiudicazione.*

7. *Il Giudizio di purgazione d' Ipoteche, e di Graduatoria è instituito per sottrarre i Compratori dall' Evizioni, ed i Creditori dal pericolo di rimetter fuori le somme esatte.*

10. 12. *Quando manca il rapporto della notificazione della Graduatoria non corre il termine ad appellarsi.*

11. *Non è ammissibile una nuova domanda nei Giudizi d'appello.*

13. *L' appellante nei Giudizi di Graduatoria non ha altro obbligo, che di citare quelli che hanno figurato nel primo Giudizio.*

Storia della Causa

Una Sentenza Graduatoria del Magistrato Supremo del 26. Settembre 1816. dispose fra i Creditori del sig. Dott. Vincenzio Barberini il prezzo del Podere di Stagno a pregiudizio del medesimo venduto al sig. Tommaso Berti, ed in questo giudizio fu intimato, ma non comparve il sig. Giuseppe Allegri uno dei Creditori inscritti di detto sig. Barberini.

Fù appellata questa Sentenza dal sig. Carlo Bicchieraj collocato in quarto grado contro i sigg. Avvocato Vincenzio, e fratelli Tosi collocati nel precedente grado terzo, ed in questo giudizio d' appello fra di essi vertente avanti la Ruota Civile di Firenze comparve il sig. Giuseppe Allegri a domandare riparo, e collocazione del suo Credito nella detta Graduatoria appellata come di ragione.

Si opposero i sigg. Tosi, e Bicchierai all' ammissione dell' intervento dell' Allegri, e la Ruota con sua Sentenza del 16. Agosto 1817., previa la rejezione dell' intervento in causa domandato da Giuseppe Allegri, correggendo la graduatoria appellata, collocò il Bicchierai nel terzo, e i Tosi nel quarto grado.

Da questa Sentenza interpose appello il sig. Allegri nei 18. Agosto 1817., che proseguì avanti il Supremo Consiglio ne' 2. Settembre 1817., ed in seguito della notificazione di detta Sentenza, che ebbe luogo soltanto nei 30. Gennaio 1822. fu appellata pure avanti lo stesso Supremo Consiglio anche per parte dei Fratelli Tosi con atto dei 13. Febbraio 1821.

Nella pendenza di questo appello avanti il Supremo Consiglio, e senza punto recedere dal medesimo, il sig. Gaetano Baldocci Sindaco defini-

tivo al fallimento Allegri con le proteste, e riservi più salutari appellò ex integro nel 25. Settembre 1820. dalla Sentenza Graduatoria del Magistrato Supremo dei 26. Settembre 1816., e ritornato con questo appello avanti la Ruota, si opposero i sigg. Tosi, e Bicchierai anche all' ammissione di questo, e la Ruota con Sentenza Incidentale dei 15 Maggio 1821. dichiarò inammissibile questo appello.

Appellò anco da questa Sentenza il Sindaco Allegri con atto de' 30. Giugno 1821. dichiarando di voler procedere anche nell' appello precedente dalla prima Sentenza dei 16. Agosto 1817. notificatali nel 30. Gennaio 1821., e con successiva Scrittura dei 16. Luglio 1821. riassunse, e riunì, e proseguì unitamente avanti il Consiglio ambedue gli appelli dalle due Sentenze della Ruota dei 16. Agosto 1817., e 15. Maggio 1821.

Portata la Causa all' Udienza per la discussione degli Incidenti di rejezione d' Intervento, ed inammissibilità d' appello decisi con le dette due Sentenze appellate, ed intese dal Supremo Consiglio le ragioni dedotte dalle Parti litiganti, il medesimo emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè infra i Creditori aventi diritto alla distribuzione del prezzo del Podere di Stagno di cui si tratta, essendo stato riconosciuto poter aver luogo, ed essendo stato perciò citato, ed intimato ancora il sig. Giuseppe Allegri, dovè esso pure divenire uno dei Rei convenuti in quel Giudizio, cosichè, quantunque egli non vi comparisse nel termine assegnatoli a produrre i suoi titoli di Credito, nè a lui fosse trasmessa la seconda citazione, di questa però tenne le veci la pubblicità del Giudizio istesso

1 giacchè in questa specie di Giudizio, le cui forme sono state specialmente tracciate dal vegliante Regolamento di Procedura *part.* 4. *tit.* 6. dovendosi ravvisare, se siansi voluti considerare come contumaci i Creditori non comparsi nel termine del mese, non è da dubitare, che in virtù della solennità, con cui è portata a notizia dei Creditori individualmente citati, resti supplita quella seconda Intimazione, che richiedesi nei Giudizj introdotti contro più persone, di cui segnatamente parla l' *Art.* 85. *del Tit.* 2. *p.* 1. del vegliante Regolamento di Procedura, che investe

2 i Giudizi ordinari contumaciali di prima Istanza, e anche i Creditori citati, e non comparsi restino parificati ai comparsi, e la Sentenza debba fare stato ancora dirimpetto a loro, sì fattamente, che la loro non comparizione non possa operare, che la pronunziata Sentenza Graduatoria

3 non rivesta anco contro di essi la natura, ed il carattere di una Sentenza non già contumaciale, ma bensì contradittoria, da dovere anco ai Creditori citati, e non comparsi, nulla meno che ad ogni altro Creditore comparso, essere formalmente notificata, e rendersi al di loro appello, nelle parti gravanti, soggetta, in ordine a quanto detto Regolamento ai respettivi *Art.* 486. e 937. letteralmente prescrive.

Attesochè la caducità da un diritto è una pena, che laddove non

4 sia scritta letteralmente non si dice mai volnta, nè può dal Giudice per

via di argomenti, ed illazioni infliggersi, giusta la massima derivante originalmente dal Testo *nella Leg. Sanctio Legum* 41. *ff. de poenis*, ed avvertita dalla già *Rota nostra nella Piscien. fructuum Cambii dei* 24. *Dicembre* 1772. *av. Brogiani* impressa nel *Tesor. Ombros. Tom.* 6. *Dec.* 60. *n.* 16., per lo che, ciò che fosse, e dirsi dovesse dirimpetto alle disposizioni del Codice di Procedura Francese, certo egli è però, che in ordine all' oggi vegliante nostro Regolamento, l' unico attendibile, poichè sotto la sua disciplina emanò la Sentenza Graduatoria, di cui si tratta, in tutto il contesto delle sue disposizioni contenute nel rammentato *Tit. VI. Part. IV.*, e destinate a normare le convenienti discipline del Giudizio di Graduatoria, non leggendosi inflitta la pena della decadenza del Creditore non comparso alla Graduatoria nel termine del mese assegnatoli a produrre i suoi titoli di Credito, debbe quindi reputarsi dal medesimo non voluta, e a bella posta taciuta, e per quella necessità, in cui, per il prescritto dall' *Art.* 1124. del Regolamento medesimo si è nei casi omessi dall' attuale Procedura di aver ricorso, e di confermarsi ai principj dell' antica Giurisprudenza del Diritto Romano, debbe anzi credersi voluto adattare, e ritenere fermo, ciò che in ordine al medesimo Romano diritto si desume dal Testo espresso nella Legge *si eo tempore Cod. de remiss. pignor.*, per cui, per quanto dovessero venire intimati i Creditori a comparire dentro un certo termine per la distribuzione del prezzo del Pegno, o sia dell' oggetto, che aveva formata la garanzia dei loro Crediti, pur non fu fra gli Interpetri, ed i DD. dubitato, che il Creditore non comparso nel termine, non demeritasse, nè decadesse dal diritto di comparire anche dopo, e finchè il prezzo del Pegno fosse estante a domandare, ed ottenere il rango che di ragione gli appartenesse come notarono *Rodriguez de Concursu et privileg. Credit. part.* 2. *art.* 1. *n.* 20. e 21., e gli altri molti concordanti referiti latamente dal *Salgad. Labyr credit. part.* 1. *cap.* 8. *n.* 19. e 20. 5

Attesochè molto meno di tanta pena può reputarsi meritevole l' Allegri, poichè il primo termine assegnatogli sotto le Leggi francesi a comparire non era giunto alla sua scadenza, e compimento, allorchè la legislazione francese medesima restò abolita, e il secondo termine assegnatoli in ordine al Regolamento Toscano non potè neppure principiare a decorrere per la inosservanza in esso praticata delle forme a pena di nullità prescritte dagli Articoli 916. 918. e 919. del medesimo Toscano Regolamento.

Attesochè per infliggere la decadenza del Creditore intimato in pena della sua non comparizione, male si presume di trarre argomento da quanto l' istesso nostro Regolamento prescrive nel complesso delle distinte sue disposizioni contenute nel *Tit.* 4. *part.* 4. relativo al Giudizio di Salviano, o sia all' esecuzione reale sopra i beni immobili, e più particolarmente all' *Art.* 893., ove parlando dell' obbligo che il Creditore, dopo ottenuta la Sentenza di ordine di vendita, ha di notificarla nelle forme pre-

scritte, non solo al debitore, e al possessore del fondo, ma ancora a tutti i Creditori inscritti, e d'intimar questi per mezzo di Cursore individualmente a comparire, se vogliono nel giorno, ed ora destinata per l' Incanto alla Cancelleria del Tribunale, ove si eseguirà la vendita, si dice che „ i Creditori anteriori stati così citati, e non comparsi, si dovranno
6 « avere per consenzienti all' aggiudicazione in favore di detto Creditore « posteriore instante, il quale acquisterà il fondo affatto libero dalle mole- « stie, e dalle ipoteche dei suddetti Creditori anteriori.

Imperocchè questa dichiarazione che si trova scritta nel menzionato *Art.* 893. del *Tit.* del Giudizio di Salviano, ossia dell' esecuzione reale sopra l' Immobili, e che diretto, come è, a prescrivere le regole della vendita del fondo all' Asta all' istanze del Creditore, sussegue all' *Art.* 891. in cui si vuole che se dopo gl' Incanti eseguiti con tutti li sbassi sopra la prima stima, e dopo l' Incanto ancora eseguito con sbasso sopra la seconda stima; su questo così ridotto prezzo non si troverà acquirente, debba il Creditore rimaner di pieno diritto aggiudicatario del fondo, e per compensarlo poi di questa aggiudicazione coattiva, per la quale anzi che realizzare il suo credito è necessitato a ricevere in pagamento i Beni invece di contante, e si rende anco debitore dirimpetto ai Creditori inscritti sul fondo, dell' eccesso del prezzo d'aggiudicazione, si passa ancora ai susseguenti *Art.* 946., e 947. nel Tit. del Giudizio di Graduatoria contenuti a dichiarare, che acquistar debba il diritto di estinguere il suo Credito col prezzo di aggiudicazione, cosichè, oltre a divenire aggiudicatario, e compratore, si rende anche un Creditore, che per l' aggiudicazione fa un acquisto tutto suo, ed inretrattabile produttivo della estintiva compensazione del suo Credito.

Questa dichiarazione, si ripete, che nel menzionato *Art.* 893. si legge, agevolmente si ravvisa ben giusta, e lodevole, solo che si rifletta, che nell' ordinato giudizio di purgazione d' ipoteche, e di graduatoria animata fù dall' oggetto speciale di sottrarre i Compratori dalle molestie, ed evizioni, ed i Creditori dal pericolo di rimettere fuori le somme esatte per
7 i loro Creditori, onde dovè presupporsi, e volersi come necessariamente intervenuto il consenso, e l' annuenza all' aggiudicazione degli altri Creditori anteriori intimati, e non comparsi, e pronunziarsi fin anche, come pronunziata fu la loro decadenza dal diritto di prelazione nell' aggiudicazione in ragione della loro anteriorità per l' effetto bensì di non potere più turbare, e molestare il Creditore divenuto aggiudicatario, ma non per l' altro effetto però di decadere egualmente dai loro diritti di Credito esercibile sul prezzo sopra l' eccesso del credito proprio dell' Aggiudicatario, e da questo in virtù dell' ottenuta aggiudicazione compensato

Ma da una sanzione di caducità del Creditore intimato, e non comparso dal diritto di aggiudicazione animata da una speciale ragione non può sicuramente trarsi argumento veruno, e nemmeno di ragionata analogia dal caso affatto disparato, e diverso dal Creditore intimato, e non com-

parso alla Graduatoria, onde questi alla pari di quelli debba intendersi decaduto prima dell' esecuzione della medesima, ed a prezzo sempre estante, e non distribuito dal diritto di credito riservato financo al Creditore decaduto dal diritto di aggiudicazione.

Che anzi se di congetturale raziocinio, e d' illazioni dovesse farsi uso, potrebbe forse a più giusta ragione desumersene l' opposto argomento di una volontà, e di una disposizione difforme legalmente suggerito dalla discretiva, che porge il vedersi, che mentre il Legislatore per non sottoporre ad una serie interminabile di molestie per parte dei Creditori, che volta per volta comparissero, il Creditore aggiudicatario, il di cui possesso meritava di esser dalla Legge con singolar favore protetto, in lettera presuppose l' annuenza del Creditore non comparso all' aggiudicazione, e pronunziò la di lui decadenza da ogni diritto di prelazione nell' aggiudicazione; si tacque poi del tutto, e non portò alcuna conseguenza a di lui carico nel contemplato caso diverso della non comparsa del medesimo alla Graduatoria, e della non per anche avveuuta totale distribuzione del prezzo dei Beni aggiudicati.

Nè in questo secondo caso, cui l' attuale disputa appartiene, può a ragione temersi, che in abilitando il Creditore non comparso a far vive le sue non prima dedotte ragioni, e crediti, alcun si vada ad incontrare di quelli inconvenienti, e pregiudizj, che per parte dei difensori dei sigg. Bicchierai, e Tosi andavansi ingegnosamente presentando, come contingibili dall' ammettere il Creditore non comparso nel termine a domandar collocazione, e che consistere sostanzialmente facevansi nelle incertezze, alle quali si sottopongono e l' aggiudicatario debitore del prezzo quanto al suo possesso, e i Creditori comparsi quanto ai Crediti, per i quali siano stati già collocati; Poichè tali incertezze, e pregiudizj, allorchè la Graduatoria non ha per anche ricevuta la sua esecuzione, ed il prezzo da distribuirsi si mantiene o in tutto, o in parte tuttora estante, e non distribuito, sono ben lontani a verificarsi, si quanto al liberatario, che assicurato sempre nel possesso stabile del fondo non può non restare indifferente, che il prezzo estante venga pagato ad uno piuttosto che ad un' altro, e si ancora quanto ai Creditori graduati, poichè cessa rapporto a loro per sempre ogni incertezza, se scorsi dieci giorni senza appello dalla Sentenza Graduatoria, riceve questa la sua esecuzione, ed è del prezzo fatta loro la distribuzione, giacchè non soggiaciono a niun caso dell' avocazione, e della restituzione del conseguito prezzo. E se la Sentenza rimane ineseguibile per l' appello, che s' interponga nei dieci giorni, come i Creditori graduati debbono attendere il resultato del secondo giudizio per aver pagato così in tal Giudizio possono ben sentire la contestazione dei Creditori non comparsi in prima istanza; Lo che dispensa ancora dal legale reflesso, che comunque ancora gli esagerati inconvenienti, e pregiudizj sussistessero di fatto, essi non potrebbero mai servire per indurre una caducità nella Legge non scritta e per insinuare ai Giudici di pronun-

30

9 ziare una pena, che il Legislatore sol perchè non la espressi, non volle infliggere ciò che sia se atti fossero ad eccitare un provvedimento legislativo Sovrano appartenente a quella Autorità, la di cui venerazione, e rispetto fece dire al chiariarissimo Auditor Nerli nella *Piscen Nullit. Obligat. de'* 12. *Agosto* 1732. *Ante* §. *Alias* che „ solus Princeps remanet magnificatae stragis reparator.

Attesochè stabilito in ragione che non vi è pena di caducità per il Creditore non comparso alla Graduatoria, e che il mezzo di ottenere collocazione nella Graduatoria proferita, e contradittoria, e definitiva anche contro al Creditore non comparso, è il ricorso in appello, altronde resulta in fatto dagli Atti, che a questo ricorso non si mancò nel caso attuale di devenire per parte del Sindaco Allegri contro la Graduazione del Podere di Stagno del 26. Settembre 1816.

Poichè vi devenne non solo con l'appello ex integro portato ne 25. Settembre 1820 av. il Magistrato Supremo, e proseguito nel 18. Novembre dell'anno stesso av. la Ruota, che sebbene tardo, non fu però meno ammissibile, perchè non essendo stato fatto il rapporto legittimo della notificazione della Graduatoria de'26. Settembre 1816. ne ai creditori comparsi, e graduati a forma dell'Art. 706. del Regolamento, ne all'istesso Sindaco Allegri a forma dell'Artic. 486. del medesimo Regolamento niun termine poteva considerarsi a danno di alcun di loro decorso ad interporre appello, giusta le cose dal Supremo Consiglio fissate nelle Decisioni de'31.

10 *Agosto* 1821. *in Causa Fournier, e Lochyer, e* 20 *Maggio* 1822 *in Causa Staderini, e Milloni.*

Ma vi devenne ancora, e molto avanti quando cioè lo stesso Sindaco Allegri nella pendenza fra il sig. Carlo Bicchierai, e i sigg. Fratelli Tosi dell'appello del primo contro il secondo ne'24. Dicembre 1816 dalla Sentenza Graduatoria de' 14. Dicembre medesimo, e fin'anche prima della sua notificazione, che quanto all'ultimo dei creditori graduati avvenne unicamente negli 8 Marzo 1817, comparve av. la Rota colla sua scrittura dei 12 Agosto dell'anno medesimo.

E questa Scrittura benchè materialmente marcata col simultaneo titolo di domanda, ed intervento, di cui parla l'Art. 757 del Regolamento di Procedura non ammissibile allorchè pone in essere una nuova domanda e porta variazione allo stato delle cose, siccome non si sostanziava se non

11 che nella produzione dei titoli di credito, che l'Allegri aveva per la sua collocazione in graduatoria, cui era stato richiamato, e da cui per quanto sopra non era benchè non comparso decaduto, così non alterava certamente punto l'indole del Giudizio di Graduatoria, che rimaneva sempre lo stesso, e che sempre interessava la distribuzione del prezzo, di cui era questione tra Bicchierai, e Tosi, onde riguardata questa comparsa di Allegri, come riguardarsi doveva, per la sostanza, e non per il nome, come che tendeva a domandare correzione dell'emanata Graduatoria, e collocazione in essa per il suo credito di prezzo del podere di Montecucchi evittogli rinve-

stito con preambula ipoteca nell'acquisto del podere di Stagno, rivestiva perciò propriamente il carattere di adesione, e comparsa in appello ai termini degli Art. 707. e 708. del Regolamento di Procedura, per i quali l'appello, che sia stato interposto dentro il termine da uno dei succumbenti, si rende comune a tutti gli altri, che possono comparire nell'introdotto Giudizio di appello, e aderire all'appello medesimo nello stato, e termini, nei quali si trova fino all'esito del medesimo, benchè non abbiano Essi interposto l'appello dentro il termine di sei mesi; non altro il nostro Regolamento facendo in tali savie sue disposizioni che adottare, e ritener ferme quelle, che militano, e procedono di ragion comune, e che avvertite sono dai Pratici, fra i quali *Gaill. lib.* 1. *Observ. de interventione* 70 *Numer.* 6. *et Observ.* 71. *N.* 14. *Summa de Iudic. cap.* 14 *de Intervention.* N. 19. 28. e 29. *De Luc. de Iudic. discor.* 37. N. 71.

Attesochè a togliere l'efficacia di quest'Atto adesivo all'appello precedentemente interposto dalla Sentenza Graduatoria, e pendente tra i sigg. Bicchierai, e Tosi, non poteva a buona ragione obiettarsi al sig. Allegri la circostanza di aver egli con esso manifestata la scienza dell'avvenuta emanazione della Sentenza istessa, onde non potesse il suo lungo ritardo essere scusato dalla mancanza della non mai regolarmente fattagli notificazione della medesima, gia chè è ormai in ragione stabilito, che ad impedire che il termine legittimo ad appellare non decorra per forma rigorosa, se non dal giorno della regolare notificazione della Sentenza, senza che possa supplirsi con equipollenti la Legge vuole la scienza formale della Sentenza mediante il registro del rapporto della sua notificazione, e di altra specie di scienza in tale oggetto non si contenta, e neppur di quella che resultar possa dalla esistenza di un atto, e fin'anche di un appello preventivamente a tal legittima notificazione dal succumbente presentato, e col quale questi riveli la cognizione della Sentenza contro lui proferita, secondo che fu già dal *Supremo Consiglio sotto dì* 26 *Marzo* 1819. *deciso in Causa Saracini, e Livi.*

12

Attesochè finalmente nulla più attendibile compariva l'eccezione in estremo refugio dedotta contro il sig. Allegri per la inammissibilità dell'appello da lui interposto, quella cioè rilevata dalla sua omissione d'intimare il debitore sig. Barberini, poichè anco prescindendo dall'osservare, che questa sarebbe forse una eccezione del gius del terzo, appoggiata ad una nullità meramente relativa, che si rende personale al debitore, cui soltanto rimaner forse potrebbe il diritto di dedurla, resta tale Eccezione onninamente elisa e dileguata primieramente dal giuridico reflesso, che il creditore Allegri, o come interveniente in appello col primo atto de' 12 Agosto 1817 coerentemente agli art. 707. e 757. del Regolamento, o come appellante principale col secondo Atto de' 25 Settembre 1820, non avendo secondo le ovvie regole altro carico di intimare al secondo Giudizio le sole persone, le quali avevano figurato in prima istanza, ne avendo altronde trovato che in prima istanza figurato mai avesse il debitore Barberini, non era

perciò nell'obbligo d'intimarlo con la significazione del suo appello, ed
13 in secondo luogo dalla circostanza di fatto di avere il creditore Allegri intimato in Giudizio il detto debitore Barberini, e l'esservi questo comparso col ministero di Procuratore, dichiarando in atti di nulla avere da opporre al credito dell'Allegri.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. rendendo per ora giustizia sopra gli appelli riuniti per parte del sig. Gaetano Baldacci Sindaco Allegri, ed interposti contro le Sentenze Incidentali della Ruota di Firenze de'16 Agosto 1817 e 16 Maggio 1821 dice bene appellato per parte del sig. Giuseppe Allegri, e Sindaco al fallimento del medesimo dalle dette Sentenze Rotali, e male con dette Sentenze giudicato, ed in riparazione dichiara ammissibile il reclamo dalla Sentenza Graduatoria per la distribuzione del prezzo del Podere di Stagno proferita dal Magistrato Supremo sotto dì 26 Settembre 1816 ordina procedersi alla discussione della Causa in merito sopra gli appelli respettivi per decidere in seguito sopra la distribuzione del detto prezzo del Podere di Stagno in disputa fra le parti, e condanna i sigg. Bicchierai, e fratelli Tosi nelle spese relative al presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. signori.

Gio. Alberti *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzo Sermolli *Rel. Consig.*

DECISIONE XV.

REGIA RUOTA ARETINA

Fojanen. Dimission. Colon. diei 14 Martii 1822.

In Causa Bianconi e Roghi

Proc. Mess. Paolo Viviani — Proc. Mess. Francesco Tanganelli

ARGOMENTO

La Colonia fatta col patto, che il Proprietario sia in obbligo, nel caso, che non voglia continuarla di farne al Colono la disdetta nel mese di Novembre, per aver libero, e vacuo il Fondo locato nel mese di Marzo, non è bene, e validamente disdetta fuori di questo tempo.

SOMMARIO

1. *Il Colono può non accettare la licenza, o disdetta della Colonia quando è fatta contro i patti, e le convenzioni stabilite.*

2. *Il Patto nelle Scritte di Colonia, che il Proprietario del Fondo*

dia licenza al Colono nel mese di Marzo non invalida le stesse Scritte.

3. *L'Affittuario di un fondo, che ha convenuto di poter licenziare il Colono, non può dar questa licenza, che a termini fissati dal Proprietario col Colono medesimo,*

STORIA DELLA CAUSA

Angelo Bianconi espose alla Regia Ruota che Domenico Roghi coll'asserta qualità di Affittuario dei Beni componenti il Podere di Voltura di pertinenza del sig. Ermenegildo Zanobini di Fojano, sotto dì 26 Novembre 1821 gli disdisse la Colonja di detto Podere per avere questo Effetto dentro il Febbraio 1822; Espose ancora ch'egli fecesi opponente, giacchè per parte del Roghi non era stata legalmente giustificata la qualità di Affittuario del Podere di Voltura; perchè simile intimazione, e disdetta non doveasi fare nel dì 26 Novembre 1821 per avere effetto al Febbraio 1822, ma doveasi trasmettere a forma dei patti dentro il Marzo di ciascun'anno per avere effetto al Novembre, e perchè ancora nell'atto della preallegata disdetta dovea lo stesso Roghi offrirgli realmente la restituzione della somma di scudi 12 per altrettanti imprestati al sig. Zanobini col patto di renderli alla terminazione della Colonia, domandava, che piacesse alla Regia Ruota di revocare le Sentenze del dì 3 Gennaio, e 23 Febbraio 1822 proferite dal sig. Potestà di Fojano contro di esso, e di confermare nella Colonja del suddetto Podere di Voltura fino alla nuova, e legittima disdetta. Il Roghi replicò, che il Bianconi non aveva voluto accettare il pagamento dei predetti scudi 12 offertoli, che non credeva di essere nell'obbligo di giustificare al Bianconi la sua qualità di Affittuario del Podere di Voltura, poichè lo stesso Bianconi era ben inteso dell'Affitto stipulato dal sig. Ermenegildo Zanobini di detto Podere di Voltura con il detto Roghi, e che intendeva che la Legge dei due Agosto 1785 dovesse essere per il Bianconi obbligatoria a fine di espellerlo dalla Colonja dentro il Febbraio 1822, benchè fosse pattuito, che la disdetta da farsele dovesse avere effetto sempre al Novembre di ciascun anno; Per queste ragioni domandò, che fossero rigettate le eccezzioni dedotte da Angelo Bianconi, e confermate le preallegate Sentenze del sig. Potestà di Fojano colla Vittoria delle spese si giudiciali che stragiudiciali.

MOTIVI

La Ruota avendo osservato, che il sig. Ermenegildo Zanobini nel dare a lavorare ad Angiolo Bianconi il suo piccolo Podere detto di Voltura, convenne col medesimo mediante Scritta del 1 Dicembre 1818 registrata a Lucignano nel 12 Gennaio 1822 di non licenziarlo da detta Colonia, che nel mese di Marzo di qualunque annata per avere effetto lo sgombro nel 1 Aprile successivo, e di restituirgli in caso di licenza il ricevuto imprestito di scudi 12.

Avendo osservato, che la licenza data da Donato Roghi al Colono Bianconi segnì nel 26 Novembre 1821 per avere effetto nel 1 Marzo 1822 senza parlare di alcuna restituzione del predetto imprestito.

Che in conseguenza ebbe tutta la ragione il lavoratore Bianconi di non accettare la predetta licenza, perchè contraria a quanto aveva convenuto 1 con Zanobini.

Considerando esser mera vanità l'opporre la nullità di detta scritta di Colonia, quando niente di questa nullità si trova nel Motuproprio Leo- 2 poldino del 2 Agosto 1785 e moltomeno nel veglianteRegolamento di Procedura Civile Art. 632. sotto l'impero del quale fu celebrata detta Scritta

Considerando, che se per altra scritta de' 24 Settembre 1821 registrata a Lucignano nel dì 8 Febbraio 1822 il medesimo sig. Ermenegildo Zanobini affittò per anni 7 a Domenico Roghi il nominato Podere di Voltura con facoltà di licenziarne il lavoratore Bianconi, purchè restituisse al medesimo il divisato imprestito di scudi 12, non è per questo, che il fittuario Roghi potesse licenziare il Bianconi in epoca diversa da quella poteva il Locatore Zanobini, giacchè niuno può dare quello, che non ha, e niuno può 3 avere maggiori ragioni del suo autore.

Considerando in fine quanto all'obbligo di restituire a Bianconi i suoi 12 scudi, che domenico Roghi non vi pensò, che nel secondo Giudizio contradittorio limitandosi a sole parole, e niente osservando di quanto in materia di offerte prescrive la vegliante procedura.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Inerendo al voto del primo Auditore dice bene appellato, e male giudicato dal sig. Potestà di Fojano colle due sue Sentenze del 3 *Gennaio, e* 23 *Febbraio* 1822. *proferite a favore di Domenico Roghi, e contro Angiolo Bianconi.*

Revocando perciò le medesime in tutte le loro parti dichiara nulla e mal fatta la licenza data da Domenico Roghi ad Angiolo Bianconi dal Podere denominato la Voltura.

Mantiene Bianconi nella Colonia di detto Podere fino a nuova legittima licenza, e condanna Roghi nelle spese del presente, che di tutti i pasati giudizi.

Così deciso dall'Illmo. Signore.

Serafino Rossi *Primo Audit.*

DECISIONE XVI.

REGIA RUOTA ARETINA

Fojanen. Taxation. summ. in causam declarand. diei 1822.

IN CAUSA REDDITI E PAFFETTI

Proc. Mess. Tommaso Brizzi — Proc. Mess. Carlo Sandrelli

La figlia maritata, che trovasi in bisogno per il motivo, che il suo marito non ha mezzi di alimentarla, ha diritto di rivolgersi contro il padre a fine di ottenere a titolo di alimenti, pendente la Causa dotale, una somma come suol dirsi *in Causam declarandam.*

SOMMARIO

1. *Il marito è obbligato ad alimentare la moglie.*

2. *La figlia maritata trovandosi in bisogno può rivolgersi contro il Padre per ottenere una somma* in Causam declarandam *a titolo di alimenti in conto di frutti dotali.*

3. *La mancanza di mezzi al marito di alimentare la moglie è un motivo giusto perchè la Donna nella Causa dotale ottenga una somma in Causam declarandam.*

4. *Nelle cause di dote, e di alimenti il Giudice deve regolarsi secondo l'imponenza delle circostanze.*

5. *Il Credito dotale non può esser diminuito dalle spese giudiciali.*

6. *Le Cause alimentarie esigono celere spedizione tanto più quando il titolo del credito non è contrastato.*

STORIA DELLA CAUSA

La sig. Margherita Paffetti, e il suo marito sig. Ottavio Redditi esposero al Tribunale del sig. Potestà di Fojano, che allora quando si unirono in matrimonio il sig. Avvocato Luigi Paffetti Padre costituì in dote ad essa sig. Margherita sua figlia la somma di scudi 2000 e corredo da consegnarsi o in tanti beni stabili designati, o in contanti. Esposero inoltre, che mediante il Contratto di sponsali, col quale venne costituita la preindicata dote, rogato dal Notaio sig. Pescetti nel 18 Dicembre 1816, fu ancora convenuto, che il suddetto sig. Avvocato Paffetti padre dasse per un tempo ad essi, ed a'figli, che fossero nati i necessari, e convenienti alimenti, e che dipoi prima, che fosse consegnata la dote cessasse il sig. Paffetti di somministrare i convenuti alimenti, per la qual cosa essi Coniugi Redditi si trovarono nell'imperiosa circostanza, attese le non troppo favorevoli situazioni loro economiche di adire il Tribunale non tanto per ottenere la consegna de'Fondi dotali, quanto ancora per conseguire una qualche somma, come suol dirsi, in Causam declarandam in conto de'frutti della dote per supplire a'bisogni della vita, ed alle spese Giudiciali, che potessero occorrere

per ottenere il conseguimento dell'intero capitale dotale: si oppose il sig. Avv. Paffetti, ma non ostante le sue opposizioni il sig. Potestà di Foiano accolse le domande de'sigg. Coniugi Redditi, e con Sentenza del 1 Ottobre 1822 condannò il sig. Paffetti a pagar loro la somma di scudi 40 in Causam declarandam. Il sig. Avvocato Paffetti si appellò alla Regia Ruota di Arezzo da questa Sentenza, ma la Ruota nulla valutando le ragioni, che dedusse confermò pienamente la Sentenza appellata colla seguente Decisione.

Adottando pienamente i motivi della Sentenza appellata.

Delib. e Delib. dice male appellato, e ben giudicato colla Sentenza del Tribunale di Fojano del dì 1 Ottobre 1822 quella perciò conferma in ogni sua parte, e condanna il sig. Avvocato Paffetti Appellante nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Serafino Rossi *Primo Auditore.*
Benedetto Cercignani, e Neri Brandaglia *Auditori.*

Segnono i motivi della Sentenza appellata proferita dal sig. A. Bini Potestà di Foiano stati come sopra adottati.

Attesochè nel pubblico Contratto di sponsali, e costituzione di dote de'18 Dicembre 1816 rogato Mess. Giovanni Pescetti, e dalla stessa confessione del sig. Avv. Luigi Paffetti emessa con la sua Scrittura di offerta del dì 27 Agosto 1822 costa del credito dotale della sig. Margherita Paffetti nei Redditi contro l'istesso sig. Avv. Luigi Paffetti Genitore nella somma di scudi 2000.

Attesochè nella circostanza, che detto sig. Paffetti mediante la sua Scrittura de'21. Settembre 1822. ha dichiarato, che cessano le prestazioni alimentarie a suo carico, ed a favore della ridetta sua figlia coerentemente alle precitate convenzioni di sponsali, la predetta sig. Margherita si trova assai deteriorata nelle sue condizioni, mentre per provvedere alla sua conveniente sussistenza, è necessitata di fare uso dei frutti dotali.

Attesochè il sig. Avvocato Paffetti, che con diversi Atti esibiti in questo Tribunale, erigendosi in Attore ha posta la sig. Margherita Redditi, unitamente al di lei Consorte nel caso di dovere ottenere il pagamento delle sue doti con un treno di formalità giudiciarie, e così nella necessità di dovere anticipare delle spese, e provvedersi del ministero di un Procuratore, e di quant'altro è necessario per stare utilmente in Giudizio, mentre il sig. Paffetti senza ricorrere alla via giudiciaria poteva prevalersi di qualunque altro mezzo stragiudiciale onde offerire, e concludere il pagamento del suo debito dotale, e liberarsi dall'onere della prestazione alimentaria.

Attesochè frattanto pendente il Giudizio d'offerta, e l'esecuzione della perizia va a ritardarsi notabilmente per dato, e fatto dello stes-

so sig. Paffetti l'esecuzione degl'impegni contratti a favore della sua figlin Margherita, e che nel caso, in cui tali impegni siano adempiti mediante la dazione in solutum di tanti fondi rustici, essa non può nel momento ritirare dni medesimi alcun profitto, dovendo nttendere unicamente la percezione delle raccolte nel futuro anno.

Attesochè costando del debito dotnle del sig. Avvocato Paffetti a favore della sua figlia, esso nen è in alcun modo pregiudicato dalla di lei domanda in Causam declarandam, giacchè in sostanza non viene ad anticipare che i frutti dotali, che lui medesimo si è obbligato pagargli.

Attesochè per quanto in astratto sia vera la regola, che il marito è tenuto ad alimentare la Moglie, pure nel concreto del caso la sig. Margherita può rivolgersi contro il Padre per ottenere una somma in Causam declarandam a titolo equitativo di alimenti, ed in conto di frutti dotali, essendo possibile il caso, ehe manchino attualmente i mezzi al suo Consorte mediante la tenuità del suo Patrimonio, come è cosn notoria, senza ricorrere al pernicioso compenso della distrazione di un qualche sno stabile. 1 2

Attesochè da questi fatti resulta a favore della sig. Margherita Paffetti ne' Redditi inevitabilmente il buon Gius, che si ricerca come un'elemento essenziale per autorizzare la Donna Attrice nella Causa dotale, o di alimenti ad ottenere pendente il Giudizio una somma in Causam declarandam per sovvenire ai proprii bisogni, ed alle spese Giudiciarie, a cui deve far fronte. 3

Attesochè nelle Cause di Dote, e di alimenti, ove per la pariformità di argomentazione hanno luogo le istesse regole di diritto, il prudente arbitrio del Giudice deve regolarsi secondo l'imponenza delle circostanze ad esso note. 4

Attesochè il Credito dotale della Donna per le massime stabilite nelln Pisana Fructuum dotalium de 3o Agosto 1748 paragr. 17.. cor. Guadagni, e nella Florentina liquidationis de 15. Luglio. 1797 av. Pardini *oggi meritissimo Presideute dell'I. e R. Consulta, non può esser diminuito dalle spese giudiciali che occorrono per la repetizione del medesimo, e che ugualmente per il disposto del vegliante Regolamento di Procedura Civile nelle Cause di alimenti ha luogo la refezione delle spese anche fra gli nscendenti, e descendenti.* 5

Attesochè le Cause alimentarie per la loro indole, e natura esigono celere spedizione, tanto più quando il titolo del Credito non è contrastato, come nel caso nostro in cui per disposizione dello stesso Codice di Procedura, la Sentenza meritn esecuzione provvisoria, non ostante opposizione, o appello e senza cauzione.

Delib. e Delib. disse, dichiarò, e sentenziò potersi, e doversi di ragione accordare alla sig. Margheritn Paffetti assistita dal sig. Ottavio Redditi suo consorte, in Causam declarandam la somma di scudi 26

a titolo di alimenti, e per anticipazione di tre mesi di frutti alla ragione del cinque per cento del suo Credito dotale ascendente a scudi 2000 e più scudi 15 per le spese Giudiciarie, che in tutto scudi 40. in conseguenza di che condanna il sig. Avv. Paffetti di lei Genitore, come debitore di detta dote a favore della prefata sig. Margherita Paffetti sua figlia al pagamento di detta somma da versarsi nelle mani di suo marito sig. Ottavio Redditi, dietro l'opportuna ricevuta che ne sarà da esso fatta. Rimette le spese del presente Decreto in fine litis, ed ordina l'esecuzione del medesimo non ostante opposizione, o appello, senza cauzione.

DECISIONE XVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Crediti diei 4. Iulii 1822.

IN CAUSA TEULIER E SINDACO GAY E CC. DI LL.

Proc. Mess. Girolamo Betti
Avv. Illmo. sig. Donato Samminiatelli

Proc. Mess. Francesco Baldi
Avv. Illmo. sig. Francesco Salvi

ARGOMENTO

Non puo applicarsi il disposto della Legge *Procuratoris ff. de Trib. Action.* contro quei Creditori, che reclamano il pagamento de' loro Crediti da una Ragione mancata al Commercio quantunque esercitasse il suo Traffico in due Taberne situate in diversi Luoghi, quando il Traffico è uno solo, quando uno solo è il Capitale, e quando le Taberne stesse appartengono ad una sola Società.

SOMMARIO

1. *La buona fede è l'anima, ed il sostegno del Commercio.*

2. *La mancanza della notificazione de' Protesti è un' eccezione irrilevante in bocca di colui, che rappresenta il Traente, che non giustifica di aver fatto i fondi alla Lettera di Cambio.*

3. 4. *La notificazione de' Protesti si supplisce con degli equipollenti.*

5. *La notificazione del Protesto si rende necessaria quando si tratta di Azioni di regresso contro i Giratarj, e contro il Traente, che ha fatto i Fondi.*

6. 8. *Non deve confondersi un diritto con un dovere.*

7. *Fra i Commercianti si pratica di tenere un Conto aperto corrente.*

9. 10. *I fatti da giustificarsi non possono trattenere i diritti liquidi.*

11. *Secondo la Legge* Procuratoris ff. de Trib. Action. *la stessa Persona può esercitare due Traffici diversi, o lo stesso Traffico in due diverse Taberne colla separazione de' Creditori.*

12. *I Creditori fidano più alla merce, che alla Persona.*

13. *Secondo la Legge* Procuratoris ff. de Trib. Action. *è giusta cosa quando il Negoziante ha due Taberne che i Creditori trovino pagamento sulla merce contemplata, senza che possano estendere in danno degli altri le loro pretensioni.*

14. 16. *La Legge* Procuratoris ff. de Trib. Action. *non è applicabile quando quantunque la material diversità de' luoghi, ne' quali si esercita uno solo è il Traffico, uno solo il Capitale, una sola la Società, uno solo il Patrimonio.*

15. *La Legge* Procuratoris, *è applicabile, quando sebbene esistano due Taberne sopra lo stesso ramo di Commercio, sono distinte per le merci, per i Capitali, per i Libri, pe' Bilanci, per gli Amministratori.*

Storia della Causa

Introdotto il Giudizio di Fallimento della Società Gay fino del Settembre 1820. sull'invito fatto ai Creditori con la Sentenza del 29. Dicembre di detto Anno, si presentò il sig. Teulier avanti il Giudice Commissario per eseguire detta verificazione, ma oppostosi il Sindaco, furono rimesse le Parti all'Udienza.

Più, e diversi furono i fondamenti dedotti dal Sindaco, ed in specie, che i Titoli di credito non erano obbligatorii per la Casa Gay, non erano stati notificati i Protesti delle Cambiali, che le spese di trasporto delle Merci dovevano esser prelevate dal valore delle medesime; Che il signor Teulier era tenuto a render conto di una Cassa Cappelli speditagli a Lione, e finalmente che i Creditori Esteri qual'era il sig. Teulier non potevano concorrere agl'assegnamenti, che la Società Gay riteneva in Toscana, ma dovevano adire i Tribunali Francesi, pretendendo, che esistesse separazione fra le Taberne di Petriolo e Firenze, e quelle di Lione, e Bucaire in Francia.

Quest'ultima eccezione sostenuta in prima Istanza dal Sindaco, non ebbe plauso avanti i primi Giudici, perchè il sig. Teulier dimostrò che non era luogo ad applicarsi il disposto della Legge *Procuratoris ff. de Tributoria Actione*, subitochè dalla Scritta di Società del 1819. esibita nei Tribunali di Commercio di Toscana, e di Francia restava esclusa ogni separazione di Patrimonio fra le Case di Toscana, e di Francia, che tutte si chiamavano affiliate, dependenti, e riunite in un sol corpo alla Società; perchè il detto Atto Sociale portava, che unico era l'interesse, unico il Capitale, la soprintendenza, e direzione in Benedetto Gay, che aveva soscritto le Cambiali Teulier, uno solo il Bilancio, e che esistevano i quattro Stabilimenti perchè i Cappelli di Paglia bisognava fabbricarli a Petriolo, raccoglierli, e farne la spedizione in Firenze, esitarsi a Lione,

ed a Bucaire in tempo di Fiera; e questo era l'unico oggetto, l'unica fabbricazione, e Commercio della Società. « Che il Testo allegato voleva la « separazione di ciò che è di sua natura separato, ma non di quello ch' è « indiviso, come la Società Gay; ed il Tribunale di Commercio con la Sen- « tenza del 28. Settembre 1821. rigettando l'opposizione contraria, ordinò « ammettersi il sig. Teulier alla verificazione, e reparto in contributo de- « gli assegnamenti, che causalmente si erano ritrovati in Toscana ec.

Appellatosi il Sindaco, e Creditori Toscani avanti la Regia Ruota, la medesima dietro la discussione fatta, ha confermata la Sentenza appellata adottando i Motivi ancora nella medesima espressi.

MOTIVI

Attesochè insussistenti erano le eccezioni che si opponevano dal sig. Sindaco Gay contro i Titoli di Credito affacciati dal sig. Teulier, secondo che si rileva dai Motivi della Sentenza appellata.

Attesochè era indubitato, che una sola Scritta sociale aveva regolato tutte le Taberne appartenenti alla Ragione « Benedetto Gay », doveva ancora di ragione il Patrimonio di esso considerarsi come un solo, ed individuo, talchè male a proposito per parte del Sindaco Gay si implorava la separazione dei Patrimonj.

Attesochè per ottenere questa separazione si ricerca per essenziale requisito che le Taberne fra di loro sieno affatto separate, e distinte come dopo il *Testo nella Legge Procuratoris §. Si plures ff. de Tributoria actione*, ferma *lo Zanch. de Societ. Exercitor. §. 4. N. 53.*, che si allegava dai Difensori del Sindaco Gay « ivi « Separatio quoque impetratur « bonorum in Societatibus per eumdem debitorem initis inter se tamen « distintis » onde non poteva aver luogo la detta separazione, quando vi era l'unione, e la corrispondenza delle Taberne.

Attesochè nei due casi appunto contemplati dalla detta Legge *Procuratoris ec.* vale a dire o che uno eserciti due diverse negoziazioni di Panni Lini, o che la stessa persona abbia due negoziazioni in un'istessa Taberna, si ha espresso rapporto alla diversità delle negoziazioni.

Attesochè quando una sola è la firma, la quale unicamente contempla chi fida al Negozio non può aversi in considerazione il Fido allo Sportello.

Attesochè il riservo accordato nella Sentenza appellata a favore del Sindaco Gay lo teneva al coperto di qualunque pregiudizio potesse risentire dal caso, in cui il sig. Teulier avesse ritirato qualche somma dal Negozio di Lione, o dalla Cassa Cappelli, di cui parla la Lettera scritta dal sig. Teulier al Sindaco Gay.

Per questi riflessi, e per gl'altri che si leggono nella Sentenza appellata.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del signor Luigi Reali Sindaco provvisorio al Fallimento della Società Gay, e dei signori Zannoni, e Chirici, e Compagni dalla Sentenza proferita dal

Tribunale di Commercio di Firenze il 28. Settembre 1821., e bene respettivamente giudicato con detta Sentenza, e perciò la medesima in tutte le sue parti conferma, con la condanna degli Appellanti nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori
Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presid. e Relat.*
Francesco Cercignani, e Luigi Matani *Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza del Tribunale di Commercio del dì 28. Settembre 1821. proferita e relazione dell'Illmo sig. Auditore Bigazzi, come sopra edottati.

Attesochè non è sembrato al Tribunale che sussistano le varie eccezioni del Sindaco provvisorio, e di alcuni Creditori della mancata Ragione Benedetto Gay, e Compagni dedotte all'oggetto di rimuovere, ed escludere dalla verificazione dei suoi Crediti, e del successivo reparto il sig. Antonio Teulier di Lione, rappresentato dal sig. Cesare Bellini relativamente alle pretese contradizioni fra i Creditori dependenti da Cambiali ritornate protestate, e il Credito che nasce dal Conto corrente, è chiaro che i primi Titoli non dovevano gli usi del Commercio formar parte del secondo, o sia del Conto corrente ove sta bene che debba figurare soltanto il Pagherò di Franchi 4703. e 45. Cent., come quello, che proviene da credito di trasporti, o sia da quella causa per cui vegliava fra le due Case un Conto corrente, e relativamente alla pretesa provenienza delle Cambiali da mutui vietati all'Istitore della Ragione non poteva come tale caratterizzarsi l'operazione passata fra Benedetto Gay, e Teulier allorquando l'uno girava all'altro le Cambiali tratte sopra varj Negozianti, ed inclusive sopra Mercanti di Mode, essendochè una tale operazione appartiene alla sfera di quelle che sogliono farsi comunemente da tutti i Rappresentanti la Ragion di Commercio all'effetto di esigere i loro Crediti negli acquisti sono tenuti a verificare se le Tratte sieno a vuoto, lo che porterebbe a dei resultati assai dannosi alla celerità, e speditezza delle commerciali transazioni, non meno che a quella buona fede, che è l'anima, ed il sostegno del Commercio. 1

*Rispetto alla mancanza della notificazione dei Protesti diveniva essa pure un'eccezione irrilevante nella bocca di chi rappresenta il Traente che non giustifica d'aver fatto i Fondi alla scadenza della Lettera di Cambio a forma di ciò che prescrive all'*Articolo 170. *il Codice di Commercio, ed era poi esclusa in fatto, in quanto che esiste un equipollente alla notificazione anzidetta nella Lettera, colla quale la Casa Gay di Lione si dichiara sufficientemente notificata.* 2 3

Del pari inricevibile divenne una simile eccezione quanto al Pagherò del dì 8. Maggio 1820., perchè essendo la prefata Ragione de-

bitrice diretta estranei, ed improponibili ci sembravano in conseguenza i termini della questione sulla mancanza della notificazione del Protesto, essendo questa soltanto necessaria ove si tratta dell' esercizio dell' azione di regresso contro i Giranti, e contro il Traente che abbia fatti i Fondi.

Quanto all' abbligo nel sig. Teulier di pagarsi de' suoi Crediti per trasporti, e spese Doganali sul valore delle Merci trasportate ci sembrava una pretensione da non doversi attendere, non dovendosi confondere un diritto con un dovere; per lo che se egli correndo la mercantile fiducia col tenere un Conto corrente aperto, come suol praticarsi fra i Commercianti non si era procurato il pagamento di questi suoi crediti a misura del servizio che prestava, non ne seguiva per questo che egli dovesse condannarsi alla perdita del credito, che giustificava di aver contro la detta Ragione.

Rispetto all' obbligo spettante al sig. Teulier di render conto di una Cassa Cappelli, che dicesi a lui spedita, essendo questo un fatto da giustificarsi non poteva trattenere l' esercizio di diritti liquidi quali erano quelli di cui si tratta, e perciò credemmo che una tale indagine fosse il soggetto di un riservo anzichè di una presentanea dichiarazione, non essendo dato di poter rattenere con un' eccezione torbida l' esercizio di diritti certi, e liquidi, quali erano quelli del sig. Teulier.

E finalmente perciò che riguarda la pretesa separazione dei Patrimonj di Francia, e Toscana, e respettiva separazione dei Creditori in ordine al Testo della Legge Procuratoris §. Si plures ff. de tribut. action.

Attesochè questa Legge figura due casi, cioè, o che dalla stessa persona si esercitino due diverse negoziazioni, putà di Panni Lani, e di Panni Lini, o che una stessa persona abbia due diverse Taberne anche della stessa negoziazione, ed in ambedue i predetti casi determina che debba farsi la separazione dei Creditori, o in ragione delle diverse negoziazioni, o in ragione delle diverse Taberne.

Attesochè la ragione di questa disposizione consiste nel riflesso che i Creditori fidano più alla Merce, che alla persona; d' onde si argomenta esser giusto, che ciascheduno dei Creditori trovi pagamento sulla Merce respettivamente contemplata, senza che alcuni possano estendere in danno degl' altri il loro pretensioni sopra ciò che non cadde nella loro contemplazione; il qual reflesso è comune ad ambedue i casi, come si deduce chiaramente dal Testo di detta Legge « ivi « « unusquisque enim eorum merci magis quam ipsi credidit » *e rispetto al secondo* « ivi » ne ex ulterius re mercere alii indemnes fiat, alii damnum sentiant. «

Attesochè ragionando sul disposto, e sullo spirito della Legge medesima, i più accreditati Giureconsulti hanno considerato che quan-

to può convenire ai casi nei quali o per la diversità della negoziazione, o per la diversità delle Taberne si verifica la diversità dei Capitali, e delle Merci respettivamente contemplate dai diversi Creditori, altrettanto disconviene al caso in cui malgrado la material differenza dei luoghi ove si esercita un solo sia il traffico, un solo il Capitale, una sola la Società, uno solo in somma, ed individuo il Patrimonio, talchè si rende impossibile la preconcepita diversa contemplazione di questo, o di quel Capitale di questa, o di quella Merce, egualmente spettante alla stessa Ragione. 14

Attesochè scendendo precisamente al tema delle diverse Taberne in diversi luoghi, può darsi benissimo il caso dell' esistenza delle due Taberne sopra lo stesso ramo di commercio, ma però distinte per le Merci, per i Capitali, per i Libri, per gli Amministratori, e per i Bilanci, e questo è il caso cui veramente appella la Legge, come può darsi egualmente l' altro caso dell' esistenza di due Taberne sopra lo stesso ramo di Commercio in diversi luoghi per semplice comodo della stessa negoziazione per l' aumento dello smercio, e simili; talchè le medesime identifiche Merci oggi debbono trovarsi in una Taberna domani nell' altra sempre per conto della medesima Ragione, o Società senza distinzione di Capitali, di Libri, e di Bilanci, e questo è il caso cui il disposto della detta Legge non può in alcun modo applicarsi, come dichiarano Ansald. de Commerc. disc. 11. num. 20., et Casareg. de Commerc. disc. 39. num. 31. « *ivi* « *Praedicta tamen procedunt in « negotiationibus aut societatibus vere distinctis ac separatis, secus si « Socii in diversis locis commoratur, non ad effectum agendi plures, « et diversas negotiationes, sed pro commodiori usu ac exercitio nego- « tiorum ipsiusmet societatis, quae inter eas inita fuit.* 15 16

Attesochè la Causa attuale lungi dal presentare il tema di due distinte Taberne aventi ciascuna le sue respettive Merci particolari, e la sua distinta Amministrazione da costituire due separati Patrimonj sopra ciascheduno dei quali potesse cadere quella correspettiva contemplazione dei diversi Creditori che forma tutto il cardine della teoria, presenta all' opposto il tema di più Taberne materialmente diverse, attesa la distanza dei luoghi, ma che sono tenute per comodo della stessa negoziazione, e per il maggiore, e più esteso traffico, e spaccio delle stesse identifiche Merci, e che sono oltre di ciò riunite in quanto al Capitale, all' Amministrazione, e ai Bilanci, come chiaramente apparisce dalla Scritta di Società, e dalle Lettere oblatorie, le quali servono di norma alla fiducia dei Terzi, talmentechè si rende impossibile il ritrovare più e diverse Patrimonj, più e diverse Merci appartenenti più a questa, che a quelle Taberne sopra le quali potesse dirsi che i Creditori avessero voluto contare per la grazia de' loro Crediti, onde dir si potesse con giustizia, e con senno quod unusquisque eorum Merci magis, quam ipsi negotianti censetur credidisse, *come osser-*

va dopo il Testo nella detta Legge Procuratoris, il Voet. in Pandectas ad Tit. de Intut. Act. §. 6

Attesochè in questo stato di cose si rendeva del tutto indifferente la diversità delle Ditte per la Casa di Lione, e quella di Firenze, poichè da ciò potrà emergere una congettura meritevole di riguardo ove la diversità delle Taberne nei rapporti come sopra interessanti sia dubbia, ma non poteva influire ove l'unicità del Patrimonio, e dell'Amministrazione è chiara, ed attestata da quella medesima Scritta, in cui per mero comodo delle persone rivestite della Firma si stabilisce 17 *una qualche differenza nelle Ditte. E tanto più deve apprendersi come indifferente nel caso la rammentata circostanza, in quanto che la Firma affidata a Benedetto Gay Direttore Generale espressa ancora colla semplice Ditta di Lione* « Benedetto Gay, e Comp. « *si dichiara generalmente obbligatoria della Ragione, e così della Casa pur anche di Firenze in essa compresa, lo che conferma l' unicità dell'Amministrazione, ed esclude qualunque influenza della diversità delle Ditte nel rapporto delle Obbligazioni estese a tutta la Ragione, e ristrette ad una sola Casa.*

Attesochè se per tutte queste considerazioni è giusto che i Creditori Francesi partecipino degli assegnamenti esistenti in Toscana, è giusto ancora che i medesimi ammettano alla stessa partecipazione i Creditori Toscani sopra gli assegnamenti che possano essere esistiti in Francia, e che perciò il sig. Teulier dovrebbe riportare alla massa, e e imputare nella sua quota quello che per avventura avesse percetto dopo il fallimento dagli assegnamenti trovati in Francia, ciò che non essendo provato si faceva luogo ad un riservo.

Per questi Motivi

Dichiara non ostante l' opposizione alla verificazione dei Crediti del sig. Antonio Teulier di Lione, ed al reparto degli assegnamenti della Società, e mancata Ragione in Toscana, di Benedetto Gay, e Comp. fatta dal sig. Luigi Reali Sindaco provvisorio al Fallimento della medesima, e dai sigg. Zannoni, Chirici, e Compagni intervenienti in Causa, essersi competuto, e competersi a detto sig. Antonio Teulier il diritto di ottenere il pagamento dei di lui Crediti contro detta Società Gay anco dai Capitali esistenti in Toscana, e perciò doversi ammettere, conforme ammette detto sig. Teulier al passivo di detta Società, e Ragione Gay per i Crediti da Esso dedotti in Atti, e perciò ordina procedersi alla verificazione di detti Crediti nelle forme prescritte dalla Legge. Ed eseguita che sia una tal verificazione dichiara, che il reparto degli assegnamenti spettanti a detta Ragione Gay tanto realizzati, ed esistenti presso detto sig. Sindaco, quanto da realizzarsi in seguito già ordinato anco a favore di detto signor Teulier col predetto Decreto dei 6. *Luglio pr. pas.* 1821. *dovrà ese-*

guirsi liberamente al medesimo, o suo Procuratore, e senza la condizione apposta in detto Decreto provvisorio; come pure dichiara, che dovranno a favore di detto sig. Teulier aver luogo i successivi Riparti in contributo di tutti gli altri Capitali appartenenti a detto Patrimonio Gay che fossero in appresso realizzati, ordinando conforme ordina a detto sig. Sindaco Reali di liberamente pagare a detto sig. Teulier, e per Esso al sig. Cesare Bellini suo Procuratore l' importare di detti Reparti.

Riserva a detto sig. Sindaco provvisorio, ed ai sigg. Chirici, Zannoni, e Comp. le loro ragioni tali quali per agere ove, e come sia di ragione contro il sig. Teulier per farsi render conto della Cassa Cappelli asserta ad Esso pervenuta, come pure riserva ai medesimi le loro ragioni per astringerlo alla Collazione in Benefizio comune delle somme che da lui si provassero percette dopo il Fallimento della Ragione Gay sopra gli assegnamenti esistenti in Francia.

E finalmente condanna detto signor Sindaco provvirio, e detti sigg. Zannoni, e Chirici, e Compagni nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

DECISIONE XVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina seu Cortonen. Intimation. diei 19. Augusti 1822.

IN CAUSA BIANCHI E MEATTINI E DIONIGI E LL. CC.

Proc. Mess. Pietro Salvi — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

ARGOMENTO

Nei Giudizi Sommari non si può procedere alla Sentenza, senza incontrare il vizio della nullità, se preventivamente l' Attore non ha citato il suo Convenuto.

SOMMARIO

1. 4. *Una Sentenza proferita in una Causa Sommaria senza preventiva formale citazione del Reo convenuto è nulla.*

2. 10. *Il disposto degli Art. 82. 83. 84., e 93. del Regolamento di Procedura non sana la nullità della Sentenza proferita nella Causa Sommaria senza citazione.*

3. *Nelle Cause Ordinarie l' Attore può portare la Causa all' Udienza senza far menzione della Citazione del Reo Convenuto.*

5. 6. 9. *Le Cause Sommarie non hanno* ***principio di termine*** *finchè non sono portate all' Udienza.*

7. *La Contumacia dipende dall' omissione degli* ***Atti prescritti*** *dalla Legge.*

8. *Nei Giudizi Sommari le Parti possono dedurre le loro eccezioni nel giorno stesso della decisione della Causa, promiscuandosi il Probatario col decisorio.*

MOTIVI

Attesochè in aumento dei Motivi dell'appellata Sentenza della Regia Ruota di Arezzo, costando in fatto, che la Causa era Sommaria, e dopo essere stata portata all' Udienza senza previa citazione del Reo convenuto fù pronunziato definitivamente dal Giudice di prima Istanza contro il disposto letterale dell' Art. 520. del Regolamento di Procedura, onde una Sentenza infetta di vizio tanto sostanziale, quale è quello del difetto di citazione prescritta espressamente dalla Legge, non può evitare la nullità.

1

Attesochè sono insuficientissimi a legittimare una tal Sentenza li *Art.* 82 83. 84., e 93. del preallegato Regolamento, essendo applicabili soltanto alle Cause ordinarie, come dimostra con chiarezza l' univoco loro contesto, ed il *Titolo* 2. *della Parte I.* in cui sono contenuti.

2

E lo conferma l'evidentissima discretiva, con la quale il Regolamento si esprime nel predetto Art. 82. disponente delle Caure ordinarie, in cui autorizza il Procuratore dell' Attore a portare la Causa all'Udienza, non facendo menzione della previa citazione al Reo convenuto, laddove nell' *Art. sudd.* 520., che da la norma dei Giudizj Sommarj, con espressioni tanto evidenti da non ammettere ombra di dubbio vuole assolutamente la Citazione omessa nel suddetto Art. 82. per poter portare all' Udienza la Causa, *ritenuta la natura* (sono le precise parole del Regolamento) *di Giudizio Sommario*, lo che dimostra sempre più, che nulla di comune dovevano avere a questo proposito le Cause ordinarie formanti soggetto dei precitati *Articoli del Tit.* 2. *della Part* 1. con l'allegato *Articolo* 520. destinato unicamente alle Cause Sommarie.

3

4

Nè senza ragione fu omesso per le Cause ordinarie l' obbligo espresso di citare all' Udienza, nel più volte nominato. *Art.* 82. giacchè il medesimo dispone con la più positiva chiarezza nel preconcetto, che sia *notificata legittimamente la domanda*, lo che vuole dire Citazione del Reo convenuto, e legittima introduzione della Causa, con principiare a decorrere i termini dell' Istanza dal dì del Registro del Rapporto della notificazione della di-

manda, nel qual preconcetto, e fermo stante il Tema di Causa ordinaria potevano aver luogo le avvertenze dei Succumbenti, relative alli Articoli della Procedura sopra le contumacie.

Ma tutto all' opposto procedeva, e doveva procedere nelle Cause Sommarie subordinate letteralmente nel predetto *Art.* 520. ad una disciplina diversa di non doversi, cioè portare all' Udienza SENZA CITAZIONE; alle quali ancora non potevano applicarsi le disposizioni sopra le contumacie stabilite, da cui tanto diversificano le sommarie, che non hanno principio di termine, finchè non sono portate all' Udienza con la più volte avvertita Citazione, secondo il prescritto della Circolare dell' Imp., e Reale Consulta de' 25. Maggio 1815. interpetrativa dell' *Art.* 520. del Regolamento di Procedura, dal qual giorno dell' Udienza cominciano a decorrere i termini dell' Istanza, come decise il Supremo Consiglio in Causa *Gatti*, e *Gatti ne* 18. *Settembre* 1818., onde per queste Cause non può ragionarsi di Contumacia, e delli effetti della medesima ricorrendo a quelli diversissimi delle Cause Ordinarie, le quali hanno un principio tanto differente; giacchè la Contumacia dipendendo sostanzialmente dall' omissione degli Atti dalla Legge prescritti dentro certi determinati termini, non può mai aver luogo, quando il termine legale non è cominciato legalmente a decorrere, come nel caso attuale è accaduto per l' omessa Citazione a quell' Udienza, che segnava l' epoca dalla Legge voluta, per dar principio ai termini tutti dalla medesima ordinati.

5

6

7

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte del sig. Canonico Antonio Dionigj, e LL. CC. dalla Sentenza della Regia Ruota di Prime Appellazioni di Arezzo del dì 26. Marzo 1822. proferita a favore dei sigg. Giuseppe, ed altri Bianchi, e Fratelli Meattini, e ben giudicato dalla detta Sentenza, e perciò la medesima conferma in tutte le sue parti, e ne ordina la sua esecuzione, e detti sigg. Dionigj, e LL. CC. condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anco del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Giov. Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini Relat., e Cav. Vincenzio Sermolli *Consiglieri*

Seguono i Motivi della Sentenza appellata come sopra adottati.

Considerando che la Domanda avanzata nel Tribunale di Cortona dai sigg. Dionigi, e LL. CC. contro Pietro, ed altri Meattini costituiva senza contrasto un Giudizio meramente sommario.

Considerando che nei Giudizi sommari possono le Parti dare le respettive loro eccezioni anche nel giorno stesso in cui si discute, e decide l' affare promiscuandosi nel Giudizio sommario il termine Pro-

8 *batorio col decisorio, cominciando a decorrere il termine decisorio non dal dì della Domanda, ma dal dì che la Causa viene portata per*
9 *la prima volta all' Udienza.*

Considerando perciò essere necessario che il Reo convenuto, o suo Procuratore restino informati del giorno in cui seguir dee tal discussione, e decisione onde poter dare le loro eccezioni come rilevasi dall' Art. 520. del Regolamento di Procedura.

10 *Considerando che non può applicarsi al Giudizio Sommario il disposto degli Articoli 82., e 93. del citato Regolamento, mentre questi soltanto convengono al Giudizio Ordinario in cui è diviso il termine probatorio dal decisorio, ed il Reo Convenuto ha nel termine probatorio un tempo determinato dalla Legge a dare le sue eccezioni contro la Domanda dell' Attore, altrimenti vien dichiarato dalla Legge stessa contumace.*

Considerando che la Causa controversa non poteva portarsi all' Udienza, ne decidersi dal Tribunale di Cortona senza la preventiva citazione dei Rei convenuti, e del comparso a Causa Giuseppe Bianchi, il quale assumendo la difesa della Causa per i Meattini, aveva fatta la opportuna costituzione di Procuratore.

Per questi Motivi, senza occuparsi inutilmente di ogni altra questione agitata nella presente Istanza, dichiara nulla la Sentenza del Tribunale di Cortona, e condanna i Succumbenti nelle spese.

DECISIONE XIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Pecciolen. Usufruct. diei 12. Augusti 1822.

IN CAUSA DEL ROSSO E BALDERESCHI VEDOVA DEL ROSSO

Proc. Mess. Federigo Rossetti — Proc. Mess. Anton Cino Rossi

ARGOMENTO

L' Usufruttuario che con Sentenza è spogliato dei Fondi caduti nell' Usufrutto non può essere ammesso al Giudizio petitorio, se insieme colla sua Domanda non giustifica di aver data esecuzione alla Sentenza proferita nel Giudizio possessorio, e commette un attentato, se in disprezzo della Sentenza proferita non lascia i Beni del possesso dei quali viene spogliato.

SOMMARIO

1. *Le regole d' interpetrazione debbono adottarsi per la più giusta intelligenza della legge.*

2. *Il possessorio di cui parla l' Art. 567. del Regolamento di Procedura Civile, s' intende quel possessorio che interessa i Beni posseduti dall' Attore condannato a restituirli.*

3. 13. *Il Succumbente nel possessorio non può essere ammesso al petitorio, se nell' atto della domanda non giustifica d' avere eseguita la Sentenza emanata nel possessorio.*

4. 7. *L' Usufrutto non è che il diritto di godere un fondo salva la sostanza del medesimo.*

5. *L' Usufruttuario può alienare i Mobili, e restar debitore di quantità.*

6. 14 *La quantità di cui resta debitore l' Usufruttuario venditore de' Mobili rappresenta la proprietà. e non riveste che il carattere di Credito meramente pecuniario.*

8. *Il prezzo della cosa, che cade in Usufrutto sta in luogo della cosa caduta in Usufrutto.*

9. 10. *Colui che con Sentenza è spogliato del possesso di un fondo commette un' attentato se continua nel possesso.*

11. *L' Attentato di fatto è equiparabile allo spoglio violento.*

12. *Colui che ha attentato violentemente prima di essere assoluto sulle pretese sue ragioni deve purgare l' attentato.*

15. *Quando osta la cosa giudicata non si può di nuovo comparire in Giudizio.*

STORIA DELLA CAUSA

Con due conformi Sentenze fu dichiarato nullo il Testamento del sig. Francesco Del Rosso del 23. Marzo 1809. rogato Ser Giuseppe Gatti contro la sua Moglie sig. Caterina Balderesehi, ed a favore del sig. Carlo Del Rosso di lui Nipote, e fu ordinato con le medesime procedersi da detto sig. Carlo all' Immissione in possesso dei Beni lasciatili col precedente Testamento dei 18. Aprile 1792. rogato Arzilli, e quindi fù condannata la detta Vedova alla restituzione dei frutti che percetti avea come Usufruttuaria lasciata con il detto dichiarato nullo Testamento a favore di detto sig. Carlo, dal dì della produzione del Documento. La succumbente Vedova Del Rosso implorò dal Sommo Imperante la grazia della revisione dei suddetti Giudicati, che gli fu denegata, e ciò per impedire l' esecuzione delle suddette due Sentenze, ma un nuovo Giudizio fu dalla detta Vedova introdotto sul detto Usufrutto che intendeva doverseli accordare in ordine al detto primo Testamento del 1792. rogato Arzilli, col quale, il medesimo aveva lasciato alla di lui prima Moglie Elisabetta Buccetti. Si oppose il Nipote sig. Carlo Del Rosso, ma il sig. Potestà di Peccioli con Sentenza del dì 28. Aprile 1819. esaudì l' istanze della medesima accordan-

doli la manutenzione dei Beni per l'Usufrutto. Diverso però fu l'esito del Giudizio sostenuto avanti la Regia Ruota di Pisa, poichè fu revocata l'appellata Sentenza con altra dei 15. Settembre 1819 Questa Sentenza fu pienamente confermata dal Supremo Consiglio ne 13. Aprile 1820.

In sequela delle quali Sentenze il sig. Carlo Del Rosso fu immesso in possesso dei Beni Ereditari, e domandò alla Vedova la restituzione dei Bestiami e di tutti i Mobili, a forma dell'Inventario de 14. Febbraio 1810., ma la Vedova non consegnò ohe tenuissima porzione dei Mobili inventariati, e una parte di bestiame, e di poi adì di nuovo il Tribunale riproponendo l'istesse pretensioni dell' Usufrutto, e della *quarta Uxoria*.

Il sig. Carlo protestò di non voler contestare giudizio, e la intimò al rendimento di Conti. Sopra questo incidente il sig. Potestà rigettò le domande della detta Vedova Del Rosso con Sentenza dei 23. Dicembre 1820.

Portata la Causa Incidentale avanti la Regia Ruota di Pisa in appello, la medesima sotto di 29. Agosto 1821. la revocò.

Contro questo Giudicato si appellò Carlo Del Rosso avanti il Supremo Consiglio, il quale revocò la Sentenza Ruotale, e confermò la precedente del Tribunale di Peccioli.

MOTIVI

Attesochè mentre e per il combinato contesto chiarissimo delle disposizioni del vegliante Regolamento di Procedura Civile trattanti della soggetta materia, e per le regole elementarie d'interpetrazioni, ohe anche nel dubbio, che emergesse (quando ciò fosse realmente resultato) dalle disposizioni enunciate avrebber dovuto adottarsi, e servir di norma alla più giusta intelligenza della

1 Legge; Dubitar non potevasi che il possessorio, di oui, di fronte al petitorio proposto dall' Attore parla l'Art. 567. della rammentata Procedura Civile, ed in oui l'Articolo predetto suppone rimasto succumbente l'Attore, intender si debba di quel Possessorio, ohe interessava i Beni, o gl' oggetti stessi ohe posseduti dall' Attore condannato a restituirli, formano subietto dell'azione, e del titolo per ritenerli allegato da questi nel Giudizio petitorio.

Era altrettanto certo, ed indubitato nel concreto del caso ohe identico era il soggetto e del Possessorio, e del Petitorio dalla

2 sig. Baldereschi Vedova Del Rosso simultaneamente intentati avanti il Giudice di Prima Istanza, giacchè i Mobili, i Bestiami, ed i frutti controversi, alla restituzione dei quali era essa stata non solo condannata da due conformi Sentenze, ma dei quali erale pure stata da due successive Sentenze conformi denegata la reten-

gione fino alla decisione dei due nuovi Articoli da essa prodotti avanti il Tribunale di Peccioli con sua Scrittura di domanda de 17. Aprile 1819.; erano quelli istessi, che essa tuttora di ritenere, e compensare per i titoli, ed azioni nuovamente oggi dedotte all'esame dei Tribunali, e perciò a comprovar la giustizia della dimanda incidentale proposta dall'Erede Del Rosso dubitar non potessi con plauso, della applicabilità del rammentato Art. 567. del vegliante Regolamento di Procedura, che al succumbente nel Possessorio impedisce di essere ammesso nel Petitorio, se nell'atto d'introdurre questo Giudizio non giustificherà d'aver data piena esecuzione, per quanto ad essa apparteneva, alle Sentenze emanate nel Possessorio. 3

Per questi, è per altri Motivi spiegati a sostegno della Sentenza del Tribunale di Peccioli del dì 23. Dicembre 1820., e dal Supremo Consiglio adottati.

Delib. e Delib. Dichiara esser costato delle Cause dell'Appello stato interposto dal sig Carlo Del Rosso dalla Sentenza Incidentale, contro di esso, ed a favore della sig. Caterina Baldereschi Vedova di Francesco Del Rosso proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto dì 29. Agosto 1821., e quella in conseguenza essersi dovuta, e doversi revocare, conforme la revoca, confermando la precedente Sentenza del Tribunale di Peccioli del dì 23. Dicembre 1820., e ne ordina la piena esecuzione, e condanna la detta Vedova Del Rosso nelle spese giudiciali di tutti Giudizi.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Gio. Alberti *Presidente*

Cav. Vincenzio Sermolli, e Gaetano Sodi Relat. *Consiglieri*

Seguono i Motivi della Sentenza proferita dal sig. Potestà di Peccioli del dì 23. Settembre 1820.

Considerando che colle enunciate Sentenze del 7. Luglio 1815. del Tribunale di Peccioli e de 12. Aprile 1820. del Supremo Consiglio di Firenze fu annullato il Testamento del sig. Francesco Del Rosso fatto sotto di 23. Marzo 1809. rogato Gotti col quale la sig. Caterina Baldereschi era stata istituita Usufruttuaria dell'Asse Ereditario di detto sig. Francesco, e fu ordinato doversi dare al sig. Carlo Del Rosso Erede proprietario il Possesso di tutto quanto componeva detto Asse Ereditario.

Considerando che gli Atti della Causa nello stato in cui sono dimostrano chiaramente che la sig. Caterina non ha restituito intieramente i Mobili, che gli furono consegnati con Inventario de 14. Febbraio 1810. tempo in cui non erasi scoperta la nullità del Testamento anzidetto e pagato il valore di quelli che restavano a restituirsi.

Considerando che l' Usufrutto non è altro che il dritto di godere
4 *di una Cosa, salva la di lui sostanza* Text. in Leg. 1. ff. de Usufructum.

Considerando, che sebbene l' Usufruttuario possa alienare i Mobili ricadenti in Usufrutto per la ragione, che nei mobili non si da
5 *vero usufrutto, e resti debitore di quantità, tuttavolta però è certo che questa quantità essendo surrogata alla proprietà mobiliare rappresenta questa stessa proprietà, e non può rivestire la qualità di Credito me-*
6 *ramente pecuniario, altrimenti ne verrebbe l' assurdo, che non si verificherebbe l' estremo dell' usufrutto che consiste nel conservare la so-*
7 *stanza della Cosa, e così la proprietà della medesima, lo che maggiormente procede, allorquando l' usufrutto è generale di tutto un patrimonio, per esser Canone di Ragione abbracciato dai Dottori, e dai*
8 *Tribunali che il prezzo succede in luogo della Cosa.* Dec. Collect. 3640. Cavalor. dec. 31. n. 8. Merlin Dec. 831. n. 10. Rot. Recent. Dec. 143. n. 7.

Considerando che la sig. Caterina essendo divenuta debitrice di proprietà, ed essendo stata espulsa dal possesso di questa colle sum-
9 *mentovate due Sentenze commette un attentato, continuando su tal Possesso in disprezzo delle Sentenze suddette, giacché non è vero che si commette attentato soltanto, allorché è preceduta l' Inibitoria del Giudice, ma anche quando è intervenuta soltanto la Sentenza, che*
10 *la dichiara decaduta dal Possesso della proprietà, perché tale attentato è attentato di fatto.* Pest. de manut. Observ. 1. n. 86. de Luc. de Iudic. Discept. 18. n. 44. Rot. Dec. 214. n. 3. par. 4. et Dec. 1320. n. 8. e 9. part. 11. recentior.

Considerando che l' attentato di fatto equiparandosi allo spoglio
11 *violento deve esser purgato per l' Intiero prima che lo spogliante possa essere ascoltato o sulle pretese sue ragioni, e così sul merito principale della Causa* Fontanell. Dec. 181. n. 14. Rot. Dec. 48. n. par. 1. lib.
12 3. Diversor. cor. Pamphi. Dec. 183. n. 2., e 3. Cor. Bich. Dec. 534. n. 14.

Considerando ancora che la sig. Caterina non contenta delle suddette due Sentenze annullative del Testamento del fu di lei Marito, Sostenne tre altri Giudizj, cioè in Peccioli, in Pisa, ed in Firenze per esser mantenuta per i suddetti pretesi titoli di estensione di legato, e di quarta Uxoria nel Possesso dell' Eredità di detto suo Consorte e restò sotto dì 17. Settembre 1819. per Sentenza della Regia Ruota di Pisa, e del Supremo Consiglio di Giustizia de 12. Aprile 1820. succumbente, così che evacuato questo Giudizio Possessorio, secondo il prescritto nel Codice di Procedura Civile, non puole essere esaudita in
13 *Petitorio, se prima non è stata data Esecuzione pienamente al Giudizio Possessorio, e così restituito al sig. Del Rosso tutta quanta la proprietà formante il Patrimonio del Testatore sig. Del Rosso.*

14 *Considerando che ritenuto il principio che il prezzo dei Mobili rappresenti la proprietà mobiliaria, ne verrebbe l' assurdo, che restando in mano della sig. Caterina il prezzo dei Mobili, resterebbe pres-*

so di lei parte di proprietà, e si vedrebbe lo stesso Patrimonio posseduto da due persone contro la ragione, e contro le Sentenze medesime, e vilipesa l' Autorità dei Tribunali; Oltre di che verrebbe ad ammettersi in tal qual modo una compensazione fra il debito, che ella tiene col sig. Del Rosso per detti Mobili, certo ed indubitato con il suo preteso Credito di usufrutto sul patrimonio del sig Francesco Del Rosso per semplice sperato diritto di estensione a suo favore del Legato fatto ad Elisabetta Bocetti sua prima Moglie, e della quarta Uxoria compensazione riprovata dalle Leggi, e dai Tribunali.

Considerando che niente osta a snervare la forza di tali principj il riflesso che all' Udienza di questo giorno ha fatto il sig. Difensore della sig. Baldereschi cioè che il suddetto Francesco aveva lasciati in assoluta proprietà coll' Indicato Testamento alla sig. Caterina i Mobili esistenti nella di lui Casa, e che si dovevano supporre alterati o consunti in quel tempo, che ella in buona fede godè l' usufrutto del Patrimonio del trapassato suo Consorte, poichè essendo stato agitato, e per due volte giudicato, che si dovesse rendere al sig. Del Rosso tutto il Patrimonio del di lui Zio Francesco, ed essendo stato due volte deciso, che non potesse essere mentenuta in possesso essa sig. Baldereschi per i pretesi nuovi titoli non si poteva più dalla sig. Caterina allarmare tal punto di difesa, ostando alla stessa l' eccezione della Cosa giudicata, come dietro il Testo, e la Glossa in leg. Praeses Cod. al leg. Flav. de Plagiar, e la Leg. 1. e la Glos. Cod. si ea fals. Instrum. Gabriel. com. Cancher. de except. Conclus. 2. n. 11. Barbos. in leg. Divort. 8. §. Fingi par. 2. n. 59. ff. solut. Matrimon. Fontanel. Dec. 126. per tot. *Oltre di che siccome nell' accennato Istrumento erano stati destinati alcuni Mobili in Usufrutto come Botti ec. così era la sig. Caterina sempre debitrice di restituzione di parte almeno dei detti Mobili, e militavano sempre contro di lei i rilievi di sopra fatti per costituirla debitrice di proprietà verso il sig. Carlo Del Rosso.*

Perciò ec.

DECISIONE XX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Locationis diei 1. Augusti 1822.

In Causa Crisolini e Quinquernel e Stradi e Saladini

Proc. Mess. Michele Fabbrichesi Proc. Mess. Angiolo Franciosi Proc. Mess. Candido Grassi

---

Argomento

Il Conduttore a cui per fatto del Locatore viene impedito di fare uso del fondo locato a pigione, non può essere costretto al pagamento delle convenute pigioni.

Sommario

1. 2. *Quando il Conduttore non può godere l' uso della Cosa locata per fatto del Locatore, non ha questi il diritto di astringerlo al pagamento della convenuta pigione.*

3. *Il Cessionario non ha diritti maggiori di quelli, che non competono al Cedente.*

Storia della Causa

Nel 14. Marzo 1821. i sigg. Conte Reginaldo Crisolini Malatesta, e Gio. Quinquernel presero in affitto dal sig. Giuseppe Saladini il secondo Piano di una di lui Casa posta in Firenze per la pigione di Scudi ottanta l' anno per anni tre, e fu convenuto che Scudi 50. fossero pagati nell' atto della stipulazione dolla scritta, ed ogni mese successivamente la rata fino a che non avessero passati nelle mani del sig. Locatore Scudi 150., e che ogni rimanente dovesse pagarsi ogni sei mesi la rata anticipata, e l' ultimo semestre la somma di 6. scudi per compimento della intiera pigione dei detti tre anni.

Furono nell' atto della Scritta dai sigg. Conduttori pagati gli Scudi 50. al sig. Locatore, e successivamente in seguito di un Biglietto diretto ai medesimi dal sig. Saladini sotto dì 30. Aprile di detto Anno 1821. pagarono a tutto Ottobre dello stesso anno la convenuta pigione al sig. Ippolito Stradi, che il Saladini aveva loro qualificato per semplice di lui Procuratore ad esigere.

Giunto il mese di Novembre del detto anno 1821., e trovandosi mancanti i conduttori di tre finestre ai Capi di Scala, e di moltissimi Vetri al Quartiere abitato, doverono nella reluttanza del Locatore, ricorrere alla via del Tribunale per obbligarlo a fare quanto occorreva, e con Sentenza dei 12 Febbraio p. p. fu condannato il detto sig. Saladini a fare le dette Finestre e rimette-

re i Vetri nel termine di giorni otto, con la comminazione che ciò non facendo potessero i Conduttori effettuarlo, ritenendo altrettanta rata delle pigioni per loro rimborso.

Pendente questo Giudizio nel 4. Febbraio 1822. il sig. Stradi comparve negli Atti del Magistrato Supremo e notificando ai signori Conduttori una cessione delle pigioni riportata da Saladini, richiamò i medesimi al pagamento della Pigione di mesi quattro dal primo Novembre 1821. alla quale intimazione si opposero i Conduttori, ma ciò non ostante il Magistrato Supremo con Sentenza proferita sotto dì 20. Aprile del corrente anno ammesse l' Istanze del signore Stradi dichiarandolo Creditore dei sigg. Conduttori delle pigioni domandate liquidato che fosse quanto ordinava la detta Sentenza de 12 Febbraio 1821. Da questa Sentenza i sigg. Crisolini, e Quinquernel si appellarono avanti la Regia Ruota di Firenze, la quale emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè è certo in diritto che quand o al Conduttore per fatto del Locatore è impedito, o diminuito l'uso della Cosa locata, non ha diritto il Locatore di astringerlo al pagamento della convenuta pigione, e può essere respinto nella domanda con la eccezione dell' inadempimento, perciò che dopo il *Testo nella Leg. si quis damnum* 9 *et Leg ex conducta* 16 *ff. locati*, fermano *Pacion de locat et conduct. cap* 28. *num.* 11. *et seq. Rot. coram Seraphin. decis.* 993. *n.* 1., *et in Recent. part.* 14. *Decis.* 38. *n.* 18. 1

Attesochè in forza della Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nel dì 12. Febbraio 1822. i sigg. Conte Crisolini Malatesta, e Quinquernell erano autorizzati a fare gli acconcimi dai medesimi richiesti, rimborsandosi della spesa con altrettanta rata di pigioni dai medesimi dovute al sig. Saladini proprietario della Casa, ne viene per conseguenza, che avessero Essi il diritto di sospendere i pagamenti delle pigioni convenute fintantoche le vetrate ai capiscala, ed i vetri mancanti non fossero stati apposti alle finestre delle camere. 2

Attesochè siccome in questa pendenza non aveva diritto il Saladini di ritirare le convenute pigioni, così non potè averlo neppure lo Stradi mentre il Cessionario non può aver diritti maggiori di quelli che competono al Cedente. 3

Attesochè nello stato delle cose la reluttanza dei Conduttori a pagare le pigioni scadute nelle mani dello Stradi resta giustificata non tanto dalle surriferite ragioni, quanto dalla circostanza

di non essere stati notificati legalmente della cessione che apparisce fatta dal Saladini allo Stradi nel 7. Aprile 1821., ma la di cui data non è accertata che nel 4. Febbraio 1822.

Attesochè non essendo stato parlato in prima Istanza delle Pigioni future, non era luogo a fare su di queste alcuna dichiarazione.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. senza arrestarsi sull' Istanza esibita per interesse dei sigg. Conte Crisolini Malatesta, e Quinquernell dice essere stato in parte bene, ed in parte male giudicato dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo sotto di 20. Aprile 1822., poichè ferma stante la dichiarazione del Credito a favore del sig. Stradi nella sua qualità di Cessionario del sig. Saladini, e la sospensione del pagamento del medesimo fintontoche siano stati eseguiti gli Acconcimi di che nella precedente Sentenza del detto Magistrato del 12. Febbraio 1822. dichiara doversi assolvere conforme assolve i sigg. Crisolini, e Quinquernell dal pagamento dei frutti, e delle spese del Giudizio in cui furono condannati coll' appellata Sentenza, che così revoca, modera, e corregge. E condanna i sigg. Saladini, e Stradi insieme, ed in solidum nelle spese della presente Istanza.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Francesco Cercignani *Auditore*

DECISIONE XXI.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Pecuniaria diei 9. Septembris 1822.

IN CAUSA PROTONOTARI E CRISOLINI

Proc. Mess. Luigi Romanelli — Proc. Mess. Michele Fabbrichesi

---

ARGOMENTO

Le quietanze, nelle quali è espresso il Titolo del debito, a cui le Parti hanno riferito il pagamento in essa notato, deve lo stesso pagamento imputarsi nella Causa espressa, e quando il debitore pretende, che questa Causa, e questo Titolo non siano esistiti, è suo carico indispensabile di farne la prova, poichè allorchè Egli vuol liberarsi dalla sodislazione del debito, diventa Attore.

SOMMARIO

1. *Il Debitore, che non dimostra con pienezza di prova la sodisfazione del debito, è di giustizia, che venga condannato al pagamento del medesimo.*

2. *Quando il Creditore produce i Titoli del suo credito, e il Debitore non impugna la propria soscrizione, deve riconoscersi la verità del credito reclamato.*

3. *Il Debitore richiesto al pagamento del suo debito se pretende di liberarsene con allegare la seguita sodisfazione diviene Attore, ed è in obbligo di provarla pienamente.*

4. *Quando la ricevuta contiene la Causa, ed il Titolo a cui le Parti hanno riferito il pagamento in essa notato, deve lo stesso pagamento imputarsi nella Causa espressa.*

5. *Non v' ha Legge, che proibisca al Creditore di redigere di propria mano le ricevute de' pagamenti, che gli vengono fatti.*

6. 7. *Quando in una quietanza si vede espresso un certo Titolo di debito, questa quietanza prova che realmente esiste quel debito.*

8. 10. *Il Debitore, che produce per giustificare il pagamento, una ricevuta che presenta un Titolo di credito diverso, spetta allo stesso Debitore provare, che il Titolo espresso non è quello, a cui debba riferirsi la sodisfazione.*

9. *Nella dimissione de' debiti ha luogo la restituzione del Titolo, o del Documento originale del credito estinto.*

11. 13. *Il Debitore, che pretende, che il Titolo di debito, che comparisce estinto nella quietanza fattagli dal Creditore non è esistito, deve far la prova della non esistenza di quello.*

12. *La non fatta esibizione de' Titoli de' Crediti, che dalle ricevute risultano estinti non può pregiudicare al Creditore per prevalersi dell' imputazione in questi Crediti espressa nelle Ricevute.*

14. *La consuetudine di formare infruttifere le Cambiali di Piazza è una presunzione troppo generica per credere non dovuto alcun frutto sopra queste Cambiali.*

MOTIVI

Mentre per parte del sig. Francesco Protonotari si giustificava pienamente la verità dei Crediti dei quali la somma reclamata costituiva il residuale pagamento, non dimostrava con eguale pienezza di prova il sig. Conte Reginaldo Crisolini Malatesta la sodisfazione di questi Crediti per la somma che veniva domandata, talchè era alla giustizia coerente, che riconosciuta la sussistenza del Credito controverso, fosse il sig. Crisolini al pagamento del medesimo condannato, per il principio di cui la *Rot. Rom. cor. Ratto. Decis.* 18. *N.* 1., *cor. Olivat. Decis.* 79. *N.* 4, *et cor. Riminald. Dec.* 149. *N.* 6. 1

Che poi dal sig. Protonotari si compisse la prova dei suoi Crediti non poteva rimanerne alcun dubbio al confronto dei quattro Chirografi,

che dal Protonotari venivano esibiti, e dei quali è necessario conoscere distintamente alcune particolarità.

Appariva pertanto il primo Chirografo creato nei 15. Aprile 1806. a favore del sig. Protonotari portante la confessione di un debito cambiario in sorte di Ducati 200. Fior. di L. 7. per Scudo fruttifero all'otto per cento.

Ed il secondo creato nei 22. Dicembre 1806. a favore del sig. Gaetano Rontani per la somma di Monete cento Fior. di Lire 6. 13. 4. per Moneta, fruttifera detta somma all'indicata ragione dell'otto per cento, e questo credito con cessione fattane nel 22. Dicembre 1811. era trapassato nel sig. Protonotari.

Resultava il terzo formato nei 29. Ottobre 1807. per la somma di Ducati 400. di Moneta di Lire 7. per Scudo a favore del sig. Protonotari, e fruttifero alla ragione di Ducati otto per cento all'anno.

E nei 17. Febbrajo 1809. si vedeva costituito un nuovo debito a favore del sig. Protonotari per la somma di Scudi cento Fior. di L. 7. per Scudo, ma senza convenzione di frutto.

Or quando in ciascuno di queste Apoche private vedevasi la firma del sig. Crisolini, che conteneva la confessione della verità delle cose nelle Apoche convenute, o l'obbligazione a ciò che nelle Apoche stava scritto; E che inoltre dopo la produzione di questi Titoli fatta in Giudizio dal signor Protonotari non veniva in guisa alcuna dal sig. Crisolini contrastata
2 la propria soscrizione, era forza in queste circostanze il riconoscere la verità del Credito reclamato, secondo che ottimamente avverte la *Rota Fior. in Thesaur. Ombros. Decis.* 59. *N.* 1. *T.* 6.

Riconosciuta poi la verità del credito del sig. Protonotari, e riconosciuta per la non fatta impugnazione dei Titoli, se il sig. Crisolini pretendeva di escludere il suo debito, mediante la seguita soddisfazione, non vi ha dubbio, che Egli in questa sua eccezione diveniva Attore, e conseguentemente Egli era gravato di una prova piena, e concludente di questa sua eccezione, siccome puntualmente insegna la *Rota Fiorent. in Se-*
3 *lect. post Thesaur. Ombros. Decis.* 67. *N.* 2. *e* 3. *T.* 1. *pag.* 2.

Per sodisfare a questo incarico varj Documenti si sono prodotti dal sig. Crisolini, che portano il pagamento di varie somme, eseguito al sig. Protonotari.

Esibì una Lettera dei 22. Maggio 1813. nella quale il sig. Protonotari dichiara di aver ricevuto Scudi 300. Romani per conto del sig. Crisolini, come pure una Ricevuta del primo Dicembre 1817. ascendente alla somma di Scudi Fiorentini 180. dei quali per altro si dice, che soli Scudi 100. ceder devono in diminuzione della sorte di una Scritta di Cambio, creata sotto dì 29. Ottobre 1807. in sorte di Scudi 400., ed in terzo luogo superiormente rammentata, e gli altri Scudi 80. si ricevono per saldo dei frutti decorsi a tutto il 29. Ottobre 1817., quanto alla Scritta predetta, e per saldo dei frutti sul Capitale delli Scudi 100. dependente dalla Scritta

de' 2. Dicembre 1806. già sopra in secondo luogo enunciata, che scadevano a tutto il 2. Dicembre 1817.

La mancanza di ogni speciale indicazione del titolo in cui facevasi il pagamento, che si verificava in quanto alla somma di Monete 200. che appariva pagata dalla Lettera del 23. Maggio 1813. scritta dal sig. Protonotari, e la speciale imputazione che resultava dalla Ricevuta del 1. Dicembre 1817. impegnarono il sig. Protonotari a riconoscere che il signor Crisolini aveva estinto il suo debito resultante dal Chirografo de' 15. Aprile 1806., il Pagherò datato dei 17. Febbrajo 1809., e più aveva ridotto a Scudi 300. il Capitale di credito resultante dalla Scritta de' 29. Ottobre 1807., ma perseverò a concludere, che il sig. Crisolini erali tuttora debitore della somma residuale di Scudi 300. dependente dalla detta Scritta de' 29. Ottobre 1807., e di quella che derivava dal Chirografo dei 2. o del 22. Dicembre 1806. originariamente spettante al sig. Rontani, e ceduto poi al sig. Protonotari.

E questa dichiarazione fù coerente alla domanda istessa dal signor Protonotari presentata, mentre se con essa richiese il pagamento totale dei crediti resultanti dai titoli che accompagnarono la Domanda, protestò per altro che i suoi crediti dovevano rimanere diminuiti per l' importare dei pagamenti che dal sig. Crisolini si giustificassero eseguiti, talchè compita in parte questa giustificazione venne il credito dal sig. Protonotari diminuito per l' ammontare di questi pagamenti.

Ma quì non si arrestarono le giustificazioni di pagamento che il sig. Crisolini produsse per compire la prova, che ad esso incombeva. Esibì inoltre due Ricevute, che una in data dei 27. Febbraio 1813., e l' altra dei 23. Luglio 1815.

Questi Titoli però furono creduti insufficienti a concludere il pagamento del debito reclamato, e questa insufficienza fu dedotta dal principio di ragione, per il quale viene stabilito, che quando l'Apoca liberatoria contiene espressa la causa, ed il titolo a cui le Parti hanno riferito il pagamento che in essa si vede notato non può il pagamento predetto ad altro titolo referirsi, e deve di esso farsene l'imputazione nella causa espressa, come dopo il Testo in *Leg.* 1. *ff. de Solut.* avverte la *Ruota Rom. cor. Cavaler. Dec.* 165. *N.* 2. *cor. Caprar. Decis.* 180. *N.* 26., *cor. Riminald. Decis.* 670. *N.* 11., *et in Romana Pecuniaria* 21. *Aprile* 1746. *cor. Bussio.* 4

Or che le due rammentate ricevute contenessero espressa la causa nella quale cader dovea il pagamento in esse enunciato non può meglio dimostrarsi che con referire il loro positivo tenore.

Leggevasi per tanto la prima di esse così concepita « Adì 27. Febbrajo 1813. Io Francesco Protonotari di S. Sofia confesso aver ricevuto « dal sig. Conte Novello Crisolini Scudi Romani 463., e Baiocchi 55., « qual somma mi paga per conto del sig. Reginaldo suo Fratello, 142., e « Baioc. 80. per denari imprestatili al sud. sig. Reginaldo, e gli altri 330.,

« e Baioc. 75. per due Cambiali fruttifere che tenevo contro del medesi-
« mo sig. Reginaldo, et in fede ec.

La seconda poi è redatta nel modo seguente. « Adì 23. Luglio 1815.
« Sono Francesconi 150. che ricevo io infrascritto dal sig. Novello Cri-
« solini, quali mi paga per conto del sig. Reginaldo suo fratello, che
« cento me li doveva per un'Obbligazione del dì 27. Agosto 1813., e
« cinquanta per frutti già maturati a tutto il 1814. di Capitali fruttiferi,
» che ritengo a mio favore contro il suddetto Reginaldo, a me dette in
„ contanti. «

Quando poi sono queste le dichiarazioni che si contengono nelle Ricevute prodotte, bisognava per la loro materialità andar persuasi che se si eccettua la somma di Francesconi cinquanta referibile ai frutti scaduti a tutto il 1814. sopra i Capitali di credito tuttora estanti, ogni altra somma stava ad estinguere debiti diversi da quelli che resultano dai Documenti superiormente analizzati.

Non controverteva neppure il Difensore meritissimo del sig. Crisolini, che al di lui assunto resisteva il contesto materiale delle dette Ricevute, ma per evitarne l'efficacia si apprese a raccogliere tutte le circostanze per le quali nella controversia attuale sosteneva, che receder dovevasi dalla regola generale che favoriva l'imputazione dei detti pagamenti sostenuta dal sig. Protonotari, ed anzi dovevano i medesimi alla Cause dei Crediti reclamati referirsi.

Quindi in questo concetto rilevò che le Ricevute prodotte erano tutte di carattere del sig. Protonotari; Che questi pagamenti erano stati fatti fuori della presenza del sig. Reginaldo Crisolini, e per l'organo del Fratello sig. Novello Crisolini a cui il sig. Protonotari giammai fece conoscere i titoli di credito contro il sig. Reginaldo, come confessa il sig. Protonotari nella Risposta alla seconda Posizine. che l'imputazione nei Titoli enunciati nelle Ricevute si faceva dallo stesso sig. Protonotari; Che i Titoli in esse espressi non si sono dal medesimo esibiti; Che il signor Reginaldo non ha mai conosciute queste Ricevute, fino a che fattone di esse il deposito presso il sig. Dott. Fabbrichesi nell'Agosto 1819., fù allora soltanto che conobbe l'erroneità della detta imputazione, ne reclamò la dichiarazione, e si esibì in Giudizio le Ricevute medesime ciò fu per sottrarsi al pagamento dell'intiera somma, ma senza pregiudicarsi al diritto di dimostrare l'erroneita delle fatte imputazioni.

Ma questo apparato di circostanze estrinseche che si deduceva per determinare una imputazione delle dette Ricevute in una Causa diversa da quella che Esse esprimevano non poteva meritare quella accoglienza che si esigeva.

Di fatti non ad altro con le surriferite osservazioni miravasi che a pretendere che il sig. Protonotari callidamente emettesse le dette Ricevute, che il Conte Novello spensieratamente le accettasse, e che queste Ricevute in sostanza fossero poste in essere per aggravare l'assente Reginaldo Cri-

solini, e renderlo così vittima della nequizia del Creditore, e della dabbenaggine del proprio Fratello.

Or se era questo il concetto che si aveva bisogno di stabilire per rendere efficaci le due controverse Ricevute, non potevasi certamente di esso affidarne la prova a delle semplici asserzioni, ed anzi trattandosi che con esso si rimproverava al sig. Protonotari un contegno doloso, era necessario che di esso ne fosse fatta una piena, e luminosa giustificazione, al che certamente non potevano supplire i riflessi proposti, i quali neppure avevano i caratteri di semplici congetture, o presunzioni levissime.

Ed in vero nulla può valutarsi che le Ricevute siano di carattere del sig. Protonotari, che le cause della imputazione siano da esso indicate, che i pagamenti siano fatti dal Conte Novello ignaro degli interessi che passavano tra il suo Fratello Reginaldo, ed il signor Protonotari, mentre a queste osservazioni si presenta una replica, ed è che nessuna Legge vieta al Creditore di redigere di sua mano le Ricevute dei pagamenti che gli vengono fatti, e di farne l' imputazione nei Titoli che vengono dal Debitore accettati; E se il Conte Novello fù quegli che fece i pagamenti, era per altro il Mandatario del Conte Reginaldo; Era suo Debitore per prezzo di Beni; Aveva un interesse di fare cauti i pagamenti, giacchè gli contrapponeva al suo debito; Ed era poi sufficientemente istruito degli interessi del suo Mandante verso il signor Protonotari, giacchè nei 6. Novembre 1816., nonostante i pagamenti fatti al signor Protonotari, scriveva al signor Reginaldo, che non voleva fare ad Esso alcun pagamento in quanto che « Ivi « del denaro della Traversara (che costituiva il suo de« bito) a forma del Contratto si deve pagare i primi Iscritti, che il Pro« tonotari „ talchè bisogna concludere che nell'accettare il Conte Novello le controverse Ricevute, non usò quella spensieratezza che gli si rimprovera, e così svanisce ogni pregio, che attribuir si volesse alle circostanze surriferite.

Quando poi ragionar si volesse sulla mancanza di esibizione dei Documenti costitutivi i Crediti ai quali le dette Ricevute si riferiscono, ritorna quì opportuna una massima di diritto, che esclude che possa sopra questa circostanza insistersi all' oggetto di rigettare l' imputazione che le Ricevute medesime presentano.

E' infatti di Gius notissimo, che il fatto del pagamento suppone il debito in colui che lo ha eseguito, e quindi il mero fatto, che in una quietanza si vede espresso un certo titolo di debito costituisce la prova, che realmente esistè quel debito in conto, e saldo del quale si esprime essere stato fatto, e ricevuto il pagamento; Così inerendo al *Text. in Leg.* 1. *Cod. de Confes. et Leg. generaliter. Cod. de reb. Cred.* insegnano gli allegati dalla *Rot. Rom. in recent. Decis.* 688. *N.* 3. *pag.* 2. *et Dec.* 176. *N.* 7. *Par.* 8.

E ciò a più forte ragione procede quando la Ricevuta esprimente la dimissione di un certo debito è stata dal Debitore medesimo prodotta in

Giudizio, giacchè operando questa produzione, la di cui accettazione per parte del Debitore, non può altrimenti impugnare della Ricevuta istessa il tenore ne scinderne l'importanza per sostenere, che quella accogliersi debba
7 ove certifica il fatto del pagamento, e deva rigettarsi là dove determina il titolo, e la causa del medesimo; A questa pretensione si oppongono gli allegati dal *Surd. Decis.* 255. *N.* 6. *Tomo* 6., *et in Append. Decis.* 558. *N.* 2. *Tomo* 2.

Nè gli effetti della produzione delle Ricevute fatta dal sig. Reginaldo Crisolini possono rimanere eliminati dall' oggetto che animò la produzione medesima, la veduta cioè di allontanare il maggior pregiudizio di soggiacere all' integrale pagamento della somma dal sig. Protonotari domandata, e così cessando in questa produzione la volontà di accettare il tenore materiale delle dette Ricevute, rimane sempre al sig. Crisolini il diritto di controvertere l' imputazione in esse espressa.

Poichè sebbene sia vero, che la produzione di questa Quietanza con la protesta anche implicita di dedurre contro di esse le opportune eccezioni, escluda la loro piena accettazione, non per questo ne segue, che il Creditore, il quale trova nella Ricevuta prodotta il titolo espresso a cui fu referito il pagamento in essa indicato, debba giustificare la verità di questo
8 titolo, ma resta in vece di questa prova caricato il Debitore che ha fatta la produzione.

Ed invero siccome la Ricevuta presenta il seguito pagamento, così ha luogo ancora la restituzione del Titolo, o del Documento originale del Credito estinto *Text. in Leg. dissolutae Cod. de Condicl. ex Leg. Dis-*
9 *solutae etc.*, *et ibi Glossa Marsimed. Examinat.* 53. *N.* 17. *Rot. Rom. coram Emerix. Decis.* 482. *N.* 8., e quindi il Creditore venendo a perdere ogni mezzo di provare il già esistito, ma dimesso Credito, resta egli perciò esonerato da fare alcuna prova, e basta ad esso il tenore della Quietanza qualificata, che ne fa menzione nell' atto di estinguerlo. *Rot. Rom. in*
10 *recent. Decis.* 11. *N.* 8. *Part.* 18. *Tom.* 1., e si rifonde al contrario nel Debitore il peso di provare, che non sia esistito il debito che apparisce dimesso, giacchè essendo Egli che nega la esistenza del titolo espresso nella Ricevuta, e vuole riferire il pagamento ad altro diverso, e non menzionato titolo, viene con ciò a pretendere che non era da esso dovuto il pagamento che eseguì in conto e saldo di un debito che asserisce non vero, e così viene a costituirsi Attore in repetizione di Indebito, e soggiace
11 alla Legge che a lui solo impone l' onere di provare che il debito contemplato non esistè mai, e che il pagamento fù eseguito per errore di fatto *Rot. Rom. in Alatrina Reintegrationis* 5. *Julii* 1751. §. 2. *Cor. Elefantutis*.

Or sulla scorta di questi principj dovemmo ritenere che là non fatta esibizione dei Titoli dei Crediti, che dalle Ricevute resultavano esibiti, ed estinti non poteva pregiudicare al sig. Protonotari per prevalersi della imputazione in questi Crediti espressa nelle Ricevute, e dovemmo scen-

dere piuttosto al esaminare se dal sig. Crisolini si giustificasse che giammai erano esibiti i Titoli di Credito, ai quali si referisce il pagamento enunciato nelle due controverse Ricevute, ed in questa ricerca dovemmo rimanere persuasi che non si concludeva dal sig. Crisolini il suo assunto, e che invece dal sig. Protonotari sommamente probabile si rendeva la prova di questi Crediti, il che ad esso era bastante, subito che dal sig. Crisolini non se ne dimostrava evidentemente indebito il loro pagamento.

E quì ragionando della Ricevuta portante la data dei 27. Febbraio 1813., è certo che la somma totale della medesima servì ad estingnere due debiti che non trovano relazione diretta in veruno dei Documenti prodotti dal sig. Protonotari, mentre per la somma di Scudi 142. 80. — portò l'estinzione di una simile somma derivante da *denari imprestati*, ed i residuali Scudi 330. 75. — servirono al pagamento di due Cambiali fruttifere che il sig. Protonotari teneva contro il sig. Reginaldo Crisolini.

Non la trova la prima somma, giacchè nessuno dei Documenti prodotti contiene un Credito di simile quantità.

Nè per dimostrare che questo pagamento referir si deve al titolo del Credito resultante dal Chirografo dei 17. Febbraio 1809. serve il ricorrere ad avvertire che la controversa Ricevuta dichiara che il Credito estinto per la somma di Scudi Romani 142. 80. ha vita « per denari imprestati « che un Imprestito appunto presenta il Pagherò infrascritto del 17. Febbraio 1809. per la somma di Scudi 100. Fiorentini, e che alla Posizione 23ma. il sig. Crisolini pose che esistevano « tre piccoli imprestiti fatti senza riscontro, e interesse « concludendo da ciò, che la somma che resulta da detta Ricevuta essere stata pagata, è il complesso di questi diversi titoli di debito, ma non si referisce ad altri Crediti da quelli diversi.

Imperocchè bisogna ritenere, che il sig. Crisolini ha il carico di dimostrare concludentemente che giammai siano esistiti i Titoli di Credito che indicati si veggono nelle Ricevute in disputa. Or questa prova non può apprendersi compita con il soccorso di meri possibili, che non hanno alcuno appoggio nelle resultanze del Processo. 13

E' vero, che il Pagherò infruttifero dei 17. Febbraio 1809. portò una somministrazione del sig. Protonotari fatta al sig. Crisolini, e che genericamente parlando potè questo riguardarsi come un Imprestito; Ma che dalla estinzione del debito resultante da questo Pagherò si ragionasse quando si dichiarò, che la somma di Scudi 142. e 80. Baioc. si riteneva in saldo di denari imprestati, non potrà ragionevolmente ammettersi, quando non si riscontra nè identità di somma, nè menzione di titolo, e che di più l'esistenza degli Imprestiti formati senza riscontro, e senza interesse viene dallo stesso sig. Crisolini concordata.

E' vero che Egli ponendo questo fatto riduce a tre questi Imprestiti, e non ne determina l'importare, e solo congetturalmente gli fa ascendere a Scudi 42. e 80. Baioc. in quanto che cumulando questa somma a quella

del Pagherò infruttifero dei 17. Febbraio 1809. viene a dare il discarico da esso supposto della intera somma, che con il titolo di denari imprestati si vede pagata con la Ricevutà dei 22. Febbraio 1813.; Ma nessuna valutazione può meritare questa mera asserzione del sig. Crisolini, la quale non viene riconosciuta dal sig. Protonotari, che nella sua Risposta si riporta al tenore della Ricevuta, talchè tanto da Esso viene confessato, quanto emerge dal contesto delle Ricevute medesime, subito che ad esse interamente si riporta.

Se dunque l'esistenza in genere di Imprestiti fruttiferi fatti senza riscontro, e senza interesse è accertata, se la somma positiva di questi Imprestiti non rimane in guisa alcuna determinata in una quantità minore di quella che resulta dalla Ricevuta che si esamina, e se una dolosa supposizione di credito dovrebbe ammettersi qualora dovesse riguardarsi estinto il credito del Pagherò dei 17. Febbraio 1809. con la menzione del pagamento fatto per *denari imprestati*, bisogna convenire, che il sig. Crisolini non solo non ha conclusa l'inesistenza di quelli Imprestiti che hanno dato causa al pagamento dichiarato nella Ricevuta dei 17. Febbraio 1809., ma la sua asserzione resta contradetta dal fatto da Esso giurato nella sua Posizione, e quindi destituita di ogni fondamento è la sua pretensione di riportare il parziale pagamento della detta somma alla estinzione di uno dei titoli di Credito dal sig. Protonotari prodotti, quando di esso nella Ricevuta medesima non si vede fatta menzione, e che ad altra causa viene riferita l'esistenza del Credito sodisfatto.

Che se volesse rilevarsi che improvida, ed insolida era la Ricevuta, subitochè il Credito resultava da denari imprestati senza riscontro, e che perciò conviene referire questo pagamento a denari imprestati, e per i quali è stato formato un titolo scritto, di questo reflesso ne scoprirebbe l'inconcludenza l'osservare che i pagamenti provenivano dal signor Novello Crisolini, che doveva nella Ricevuta trovare la sua rivalsa contro il signor Reginaldo diretto Debitore, talchè pur troppo anche che i denari fossero stati imprestati senza riscontro, dovevasene giustificare il pagamento, mediante una Ricevuta, e così non diveniva questa una cautela che fosse necessaria solo che dimostrar dovesse il pagamento d'Impresti fatti con l'opportuno titolo, ma era indispensabile anche quando gli Imprestiti fossero stati formati senza riscontro, e perciò l'esistenza della Ricevuta nulla aggiungeva per riportare il di lei tenore alla sodisfazione del Pagherò infruttifero datato dei 17. Febbrajo 1809.

Quello poi che si è dovuto riconoscere quanto alla prima somma espressa nella Ricevuta dei 22. Febbrajo 1813. ci è sembrato che resultasse egualmente rispetto all'altra somma di Scudi Romani 330. 81. — il di cui pagamento viene referito alla estinzione di due Cambiali fruttifere che il sig. Protonotari teneva contro il sig. Crisolini.

Di fatti si è sostenuto, che con la somma surriferita doveva portarsi ad estinzione la Scritta di Cambio datata dei 13. Aprile 1806. in somma di

Scudi Fiorentini 200. pari a Scudi Romani 213., non meno che l' altra Scritta di Cambio creata nei 23. Dicembre 1806. in somma di Monete 100. Fiorentine di Lir. 6. 13. 4., pari a Scudi Romani 105., deducendo a tale oggetto più argomenti che, sia nel loro complesso, sia separatamente considerati non avevano però quella importanza che si richiedeva per concludere la prova, che al sig. Crisolini spettava.

Si rilevava in primo luogo, che il cumulato importare delle surriferite Scritte Cambiarie dei 13. Aprile, e 22. Dicembre 1806. si approssimava alla somma enunciata nella Ricevuta: Ma quando l' identità della somma non corrispondeva, era sempre un argomento incerto, e dubbioso quello che dalla prossimità della somma voleva desumersi per concludere l' identità dei Titoli.

Si avvertiva in secondo luogo che alla imputazione sostenuta corrispondeva la natura del credito, in quanto che le dette Scritte di Cambio dei 12. Aprile, e 22. Dicembre 1806. erano fruttifere, mentre le due Cambiali tratte in Piazza di Scudi 170. l' una, e delle quali ragioneremo in appresso, erano infruttifere, onde il pagamento enunciato nella Ricevuta non può investire un Credito che era infruttifero, mentre quello che si estingueva era fruttifero.

Ma per vero dire nessuna prova esisteva che le Cambiali tratte in Piazza ascendenti a Monete 300., e facienti debito al sig. Crisolini fossero infruttifere. Se il Protonotari confessò nelle Risposte alla 7ma., ed alla 29ma. Posizione, che Egli non iscrisse, e non registrò le due Cambiali di Monete 300.; non potrà da ciò dedursi che le dette Cambiali fossero infruttifere, e quindi non può dirsi giustificata quella qualità per la quale si vorrebbe che la natura di questo Credito non convenisse a quello di cui si vede indicata la sodisfazione nella Ricevuta dei 22. Febbrajo 1813.

Si aggiungeva a questi il terzo argomento che si faceva consistere nel rilevare che nel dì 22. Febbrajo 1813. erano *estinte* le due Cambiali di Monete 150. per ciascheduna che si vogliono che costituissero il soggetto del pagamento in detta Ricevuta indicato.

E questo fatto si imprese a dimostrare con il tenore della Risposta data specialmente alla prima Posizione, ove il sig. Crisolini stabilì « ivi « « Che la quantità del Credito che aveva esso sig. Protonotari contro il sig. « Reginaldo Crisolini fino al 1811. dipendeva sì dalla Obbligazione del « 13. Aprile 1806., e sì da quella del 29. Ottobre 1807., e sì da quella « del 17. Febbrajo 1809. tutte a tre esibite in Atti « Ed a questa Posizione il sig. Protonotari rispose « Stà bene ad eccezione di altri Titoli di Cre- « ti già estinti « concludendone, che per confessione istessa del sig. Protonotari fino dal 1811. il credito delle Cambiali era estinto, subito che richiamato a precisare se nel 1811. esistevano per Esso altri Titoli di Crediti contro il sig. Reginaldo Crisolini, oltre quelli specificati nella Posizione rispose che era ciò vero « ad eccezione di altri Titoli di Credito già estinti. «

Ma l'irrilevanza di questa osservazione si rese manifesta con avvertire, che male a proposito insistevasi sulle parole della risposta del signor Protonotari, giacchè quando il sig. Crisolini poneva l'esistenza dei suoi debiti al 1811., e la faceva dipendere dai Documenti nella Posizione rammentati, rispondendo il sig. Protonotari che ciò stava bene ad eccezione di altri Titoli di Credito già estinti, venne con queste espressioni ad accertare che mentre i Titoli nella Posizione enunciati costituivano il suo Credito, aveva per altro avuto altri Titoli di Credito che erano già estinti, onde questa risposta non poteva coartarsi a contenere la confessione assoluta che posteriormente al 1811. non aveva altri Crediti il signor Protonotari, che quelli dependenti dai Titoli enunciati nella Posizione, in quanto che Egli concordava ciò che si poneva, esclusivamente però ad altri Crediti dei quali in un tempo qualunque era seguito il pagamento.

Ma a sempre più concludere, che la somma indicata nella controversa Ricevuta non poteva referirsi alle due Cambiali ascendenti nel loro complesso a Monete 300., si osservava che le dette Cambiali furono dal sig. Protonotari restituite al signor Crisolini; Che questi ordinò al Conte Novello di restituire al signor Protonotari la Ricevuta che avesse riportata dal medesimo, e che il Conte Novello in discarico della commissione ricevuta rimesse al Conte Reginaldo la di lui propria Lettera con la quale gli aveva ordinato di restituire al sig. Protonotari la Ricevuta che appellava al pagamento delle dette Cambiali.

Or se questa Ricevuta erasi restituita non poteva altrimenti esistere nelle mani del sig. Reginaldo Crisolini, e conseguentemente essendo stata da Esso prodotta quella dei 22. Febbrajo 1813. bisogna dire che le Cambiali delle quali in essa si fa menzione non furono quietanzate con la detta Ricevuta, giacchè quella ad esso relativa fù al signor Protonotari restituita, e perciò le Cambiali in essa rammentate debbono apprendersi per i due Crediti di Cambio resultanti dalle Scritte de' 13. Aprile, e 22. Dicembre 1806.

Ma anche questo ragionamento dedotto con molto impegno non ci comparve di quella importanza che gli si attribuiva. Difatti con giusta critica analizzandolo si conosceva che il medesimo era basato sopra il supposto che il Conte Novello eseguisse di fatto la restituzione della quietanza delle dette Cambiali; mentre se questa circostanza non esisteva tutto cessava il tema del contrario ragionamento, giacchè non verificavasi che la Ricevuta de' 22. Febbrajo 1813. non potesse riportarsi alle surriferite Cambiali, che la medesima non potesse esistere presso il sig. Crisolini.

Or nessuna giustificazione si è fatta dal sig. Crisolini per dimostrare che il sig. Conte Novello restituì la Ricevuta delle dette Cambiali, si è esibito è vero l'ordine dal sig. Reginaldo trasmesso al sig. Novello per la detta restituzione, ma senza trattenersi a rilevare che nessuna menzione in detto Ordine si contiene delle Cambiali, e solo si dice che si restituisca la Ricevuta delle Monete 300. riportata dal Protonotari « perchè Egli mi ha

« restituito le mie Obbligazioni « senza indicare quali esse siano senza trattenersi, dicevamo sopra di ciò il tenore istesso dell'Ordine rendeva sempre più necessaria la prova della effettuata restituzione della Ricevuta.

Ed in vero leggesi nell'Ordine prodotto, che il sig. Reginaldo incaricava il sig. Novello della restituzione della Ricevuta, perchè di già il sig. Protonotari aveva restituito le sue Obbligazioni « Restituirete la Ricevuta « delle Monete 300. che Protonotari vi fece, che riceveva il medesimo in « mio conto, perchè Egli non ha restituito le mie Obbligazioni. «

Ma se ad onta di quest'Ordine si trova in seguito in mano del Debitore la Ricevuta che predica di Cambiali corrispondenti approssimativamente alla somma di quelle delle quali la Ricevuta doveva restituirsi, sarà forza il riconoscere che la detta restituzione non è accaduta, o che per lo meno l'esibizione dell'Ordine di effettuarla non basta a compirne la prova, e così nulla può da quest'Ordine dedursi che alteri quella imputazione che letteralmente si contiene nella Ricevuta controversa.

E non meritò finalmente che trattener ci dovessimo sul resultato della Lettera dei 23. Maggio 1813. dal sig. Protonotari scritta al sig. Crisolini, nella quale si dice « ivi « Fino del giorno 16. del corr. il signor « Novello mi pagò per vostro conto Scudi 300. Romani, e su quel'a somma ci accomodassimo in carta in vece di metallo. Stavo sempre in aspet- « tativa che mi rimettesse in tanta moneta quello che fino dal Dicembre « passato che dovesse versare in mie mani Monete 330. a forma dei vo- « stri Ordini, ma voi sentite come ci siamo accomodati « deducendo dalla medesima che il sig. Protonotari dissimulò al sig. Reginaldo Crisolini il pagamento ottenuto nei 22. Febbrajo 1813. in ordine alla Ricevuta che porta la data di detto giorno, e così questa sua reticenza lo rende soggetto ad imputare nella sodisfazione dei suoi Crediti resultanti dai Titoli prodotti l'importare delle Monete 330. e Baioc. 75. in quella guisa che il signor Protonotari non ricusa di imputarvi le Monete 300. che dalla surriferita Lettera compariscano ad esso pagate nel 13. Maggio 1813.

Poiche non sappiamo comprendere quale influenza giuridica sulla imputazione controversa potesse avere il silenzio che il sig. Protonotari tenne nella Lettera dei 23. Maggio 1823. relativamente al pagamento del 23. Febbrajo 1813., subito che esisteva la Ricevuta di detto giorno non poteva farsi alcun debito al sig. Protonotari di non aver fatta menzione del detto pagamento, giacchè ritenendo il sig. Crisolini la detta Ricevuta avrebbe sempre potuto escludere gli effetti di questo silenzio, obiettando, come ha fatto il sig. Protonotari, e la Ricevuta dei 22. Febbrajo 1813., e la confessione del pagamento dipendente dalla Lettera dei 23. Maggio 1813., e quindi se i diritti del sig. Crisolini non rimasero pregiudicati dal non avere il sig. Protonotari rammentato nella detta Lettera il pagamento dei 22. Febbrajo 1813. non potrà mai questo silenzio portarsi ad influire sulla imputazione che deve ritenersi ai termini della controversa Ricevuta.

Mentre però per le considerazioni fin qui proposte dovevamo rimaner convinti, che per parte del sig. Reginaldo Crisolini non si presentava quella prova che da Esso si legge esigeva per sostenere, che non erano giammai esistiti i Titoli di Credito in sodisfazione dei quali si facevano le imputazioni espresse nelle Ricevute prodotte, non si lasciava dal sig. Protonotari la somministrazione dei riscontri assai significanti per accertare la verita dei Crediti che avevano somministrato oggetto alla imputazione nelle Ricevute espresse, onde a maggior ragione dovevamo astenerci dall' ascoltare le pretensioni del sig. Crisolini che non giustificava la sua intenzione, ed era di più conflittato dalle giustificazioni concluse dal suo Contradittore.

Ed in vero ragionando sempre della Ricevuta dei 22. Febbrajo 1813., e riportandoci quanto alla somma di Scudi Romani 142. e Baioc. 80. a ciò che altrove abbiamo avvertito concernente la prova della esistenza di quei diversi Imprestiti alla sodisfazione dei quali viene nella Ricevuta riferito il pagamento della detta somma, ed occupandosi della giustificazione della esistenza delle due Cambiali che si dichiarano estinte con la residuale somma nella Ricevuta enunciata non potevamo trascurare cio che dal sig. Protonotari si andava rilevando per concludere di queste Cambiali la veridica esistenza.

Di fatti in una Lettera senza data esibita in Atti, e proveniente dal sig. Crisolini, scriveva Egli al sig. Protonotari « ivi « Farò di tutto per ap« pianarti, e così ancora ritirare le mie due Cambiali di Scudi 150. l'una « e dopo che di esse ne fù fatto il pagamento, in tre consecutive Lettere, che una dei 27. Maggio, l'altra dei 24. Giugno, e la terza dei 5. Luglio 1814. insisteva sempre il sig. Crisolini per la restituzione delle sue due Cambiali di Scudi 150. l'una già estinte.

Ma se di due Cambiali in queste Lettere riconobbe l'esistenza il sig. Crisolini se il loro importare ascende al valore di quelle delle quali fù eseguito il pagamento con la somma che il sig. Protonotari dichiarò di aver ricevuta nei 22. Febbrajo 1813., se posteriormente a quest'epoca domandò il sig. Crisolini la restituzione dei Titoli per essere già estinti, e se questo pagamento non rimane in altra guisa giustificato, che da ciò che si legge nella Ricevuta dei 22. Febbrajo 1813. prodotta dal sig. Crisolini, legittima sembra che sia la conseguenza, che non solo sono le dette Cambiali esistite, ma che di più la loro sodisfazione fù procurata con il pagamento accertato dalla Ricevuta della quale si ragiona.

Nè ad escludere l'identità che esiste fra le Cambiali enunciate dalla Ricevuta, e quelle delle quali si fa menzione nelle Lettere surriferite, può utilmente proporsi, che le prime si dichiarano fruttifere, mentre tali non si giustificano quelle indicate nelle Lettere; O che anteriormente al 22. Febbrajo 1813. rimasero estinte quelle due Cambiali di Piazza delle quali l'esistenza viene nelle sue Lettere dal sig. Crisolini riconosciuta.

Mentre ad eliminare questi due riflessi torna sempre in acconcio il ripetere in primo luogo che la consuetudine di formare, non produttive di frutto, le Cambiali di Piazza è una presunzione troppo generica per indurre a riguardare non dovuto alcun frutto sopra queste Cambiali, quando da gran tempo ne era venuta la scadenza, e molto meno può distruggere una dichiarazione, che le presenta fruttifere, e che non viene distrutta dal silenzio sopra questa loro qualità tenuto nelle Lettere del signor Crisolini, giacchè la non fatta menzione di questa qualità non conclude che realmente fossero infruttifere.

14

E secondariamente quanto alla più antica estinzione operata avanti il 1811., oltre alla mancanza di ogni giustificazione di un tal fatto che abbiamo di già dimostrata, sarà sempre sommamente valutabile l' avvertire che posteriormente al pagamento fatto ne' 22. Febbrajo 1813. si trovano le richieste del sig. Crisolini per la restituzione delle detto Cambiali, talchè tutta l' evidenza morale concorre nel riguardare dalla Ricevuta dei 22. Febbrajo 1813. estinte di fatto le ridette Cambiali specialmente poi che non si giustificano quietanzate con verun altro anteriore, e diverso pagamento.

Resta adesso a parlare della Ricevuta dei 23. Luglio 1815. E quì pure i Francesconi 150. che resultano pagati al signor Protonotari vanno ad estinguere due debiti nella Ricevuta; *Cinquanta* di essi si ricevono per saldo di „ Frutti già maturati a tutto il 1814. di Capitali fruttiferi „ che il signor Protonotari dichiara di ritenere contro il sig. Reginaldo; E gli altri Francesconi *cento* si ricevono in saldo di un debito in somma resultante da una Obbligazione del dì 27. Agosto 1814. „ che cento me li doveva per una Obbligazione del dì 27. Agosto 1814. „

Per escludere i resultati di questa Ricevuta nulla meno si richiede che ritenere suppositizie affatto le cause nelle quali si dichiara ricevuto il pagamento, giacchè a veruno dei titoli prodotti può riportarsi il pagamento della detta somma.

Ma finchè voleva ciò sostenersi con insistere che dal sig. Protonotari non si esibiva il Documento dei 27. Agosto 1814., o non se ne giustificava la restituzione, l' irrilevanza di questi mezzi di prova resultava dalle repliche che a simile obietto si sono proposte, allorchè si è trattato della diversa Ricevuta dei 22. Febbrajo 1813., ed in questo rapporto alla medesima ci riportiamo.

Quì però non arrestossi il sig. Protonotari, ed a coonestare la verità del credito enunciato ebbe ricorso alle Lettere del sig. Crisolini. Scriveva Egli al sig. Protonotari nei 14. Giugno 1814. „ Sento ancora dall' ultima „ sua che bramereste che si appianasse quello schizzo. Questo, caro ami- „ co non posso farlo, giacchè ne avevo estrema necessità . . . . . Dunque „ ne ho bisogno, e prego te a dilazionare, e piuttosto accetto la sua pro- „ posizione che faremo la Cambiale di Monete cento, lacerando le altre „ due ec. „ e tornava a soggiungere nel 5. Luglio 1814. „ Se voi fate „ quello che mi progettaste, io sono pronto a farlo volentieri, ed aggiungi

„ il resto che ti farò la Cambiale di cento, e te la manderò, e tu mi manderai la mie due di centocinquanta, e così siamo accomodati. Amico
„ non mi mancare perchè mi rovineresti.

Or se dopo queste promesse si vede, che nel 23. Luglio 1815. fù estinta una Obbligazione di Scudi 100. creata nel 27. Agosto 1814., non può certamente comparire ideale l'Obbligazione predetta, giacchè dalle surriferite Lettere resulta la volontà del Creditore di procedere a questo Atto essendo egli che lo progetta, l'urgenza nel Debitore per ottenere questa sovvenzione, ed il tempo proporzionato per portare ad effetto il progetto; subitochè l'Obbligazione si dice datata dei 27. Agosto 1814.

Se dunque la dichiarazione della esistenza di questa Obbligazione contenuta nella Ricevuta porta per i principj di ragione la prova a favore del sig. Protonotari della reale esistenza della medesima, e se il tenore delle riferite Lettere annunzia, che era nella volontà dei Contraenti di porre in essere questa Obbligazione, concorre tanto che basta per riguardare come sincera l'enunciativa di quella imputazione che si volle dare al pagamento ricevuto.

Nè sussisteva che dalle predette Lettere resultasse invece, che il sig. Protonotari si fosse in conto dei suoi crediti ritenuta una anticipazione, che il sig. Conte Novello fece al sig. Reginaldo sopra la sua somma di Forlimpopoli, in quanto che il signor Protonotari non avesse ne' 5. Luglio 1814. per anche rimessa al sig. Reginaldo la detta somma anticipata dal Conte Novello, e che era stata dal medesimo consegnata al signor Protonotari per pagarsi al sig. Reginaldo, poichè nessuna implicanza vi è che imputata dal sig. Protonotari nella sodisfazione dello *schizzo* che egli bramava di appianare quella somma che il sig. Novello aveva anticipata, si prevalesse della medesima per creare l'Obbligazione dei 27. Agosto 1814. appellando fino alla quantità necessaria per formare la Cambiale di Monete cento.

Anzi questo concetto avvalorato dall'osservare che nei 23. Luglio 1815., e nei 23. Settembre 1817. facendo per Lettera il signor Protonotari conoscere al signor Crisolini lo stato dei suoi crediti, non altrimenti parlò dello *schizzo* che vien rammentato nella Lettera del sig. Crisolini de' 24. Giugno 1814. onde è ben ragionevole il ritenere che questo debito fosse stato conguagliato con l'Obbligazione dei 27. Agosto 1814. subitochè non apparisce in altra guisa sodisfatto.

Ed era egualmente irrilevante l'osservare, per escludere l'esistenza del Titolo enunciato nella Ricevuta, che mentre il signor Crisolini pose nella Posizione 12ma. „ che mai (il Protonotari) ha chiesto denaro al sig.
„ Reginaldo in pagamento tanto di sorte, che di frutti di Obbligazioni
„ che non avessero prima consumato l'intero Anno della sua creazione.„
Rispose il sig. Protonotari „ E' come potevo io mai prima che decorresse
„ l'anno dal dì della fattami Obbligazione richiederlo dei frutti, ed anche
„ della sorte „ quasi che essendo il pagamento della Obbligazione dei 27.

Agosto 1814. accaduto nei 23. Luglio 1815. perda della sua verità per essere stato ritirato prima della scadenza dell' Anno della sua creazione.

Mentre è ciò che si pone, e la risposta che sussegue, non fa ostacolo per ricevere il pagamento, che al sig. Protonotari si effettuò nel 23. Luglio 1815., giacchè non resulta che questo accadesse alle richieste dello stesso sig. Protonotari, ma comparisce spontaneo, inoltre la Posizione investe crediti fruttiferi, e l'Obbligazione de' 27. Agosto 1814. era infruttifera, e per ultimo sarà sempre vero, che non cessa di essere veridica una Ricevuta nelle sue enunciative per questo che con essa si porta il pagamento di un debito non per anche maturato.

Quanto poi all'altra imputazione dei Francesconi cinquanta nei frutti maturati a tutto il 1813. dei Capitali fruttiferi, che il Protonotari riteneva contro il sig. Crisolini, la regolarità della medesima resulta da quanto abbiamo finora avvertito, giacchè quando i pagamenti indicati nelle prodotte Ricevute di 22. Febbrajo 1813., e 23. Luglio 1815. non possono portarsi ad estinguere i crediti che resultano dai Documenti esibiti dal sig. Protonotari, sopravanzano alle imputazioni nascenti dai pagamenti giustificati con la Lettera dei 23. Maggio 1813., e con la Ricevuta del primo Dicembre 1817., somme di credito proporzionale a produrre quei frutti che si asseriscono pagati a tutto il 1814. con la Ricevuta dei 23. Luglio 1815.

Inoltre le ripetute confessioni del sig. Crisolini, contenute nelle sue Lettere compariscono la prova della esistenza di quei crediti per i quali il frutto a tutto l'Anno 1814. fu pagato nel 23. Luglio 1814. Giustificano la generale esistenza di questi crediti le Lettere che una dei 25. Giugno 1813., altra senza data, e quelle dei 27. Maggio, 24. Giugno, e 5. Luglio 1814., e lo determinano nella somma corrispondente a quella reclamata dal sig. Protonotari le altre Lettere pure del sig. Crisolini dei 5. Giugno, e 5. Luglio 1817. nelle quali si riconosce a quell'epoca ridotto il credito del sig. Protonotari a Scudi 500., non essendo per anche seguito il pagamento dei cento Scudi giustificato con la Ricevuta del primo Dicembre 1817., onde sembrò evidentemente conclusa l'esistenza di quel titolo di frutti, che fù rammentato nella Ricevuta come causa al pagamento di Francesconi 50.

Nè si dica che erronea è la somma di Francesconi 50. per frutti dei crediti fruttiferi, in quanto che dalla Ricevuta dei 29. Agosto 1814. resulta che i frutti a tutto il 1813. ascendevano soltanto a Scudi 40., e quindi sopra gli stessi Capitali fruttiferi non poteva essere dovuto il frutto a tutto il 1814., nella maggior somma di Francesconi 50., cosicchè l'imputazione si rende inverisimile; E che le confessioni del debito sono la conseguenza della ignoranza nella quale trovavasi, ed il sig. Reginaldo Crisolini, non avendo per anche con il sig. Novello instaurato quel rendimento di Conti, che solo poteva darli contezza dei pagamenti al sig. Protonotari eseguiti, e dello stesso sig. Novello quanto ai crediti che il sig. Protonotari aveva con il sig. Reginaldo.

Poichè quanto al primo reflesso, si osserva che l'eccesso che si nota fra la somma che per dependenza di frutti si asserisce dovuta, e quella che il sig. Protonotari confessò di aver per tale dependenza conseguita nella quietanza dei 29. Agosto 1814. non può distruggere la verità del titolo nel quale fù fatto il pagamento dei 29. Agosto 1814., subitochè le posteriori Ricevute degli 11. Dicembre 1815., e del primo Dicembre 1817. in somma, sebbene minore, accertano il pagamento dei frutti di crediti tuttora estanti, e dimostrano perciò, che alla detta epoca erano estanti i crediti produttivi dei frutti, quali devono con ogni ragionevolezza apprendersi estanti nel precedente 23. Luglio 1815., e quindi viene a verificarsi per la massima parte quel credito di frutti che si vede estinto con la detta Ricevuta. E se eccessiva si vuole la fatta imputazione, potrà questa dar luogo ad una diversa azione, ma non potrà escludere l'esistenza dei crediti produttivi di frutto, che in un modo sì luminoso restano giustificati.

Relativamente poi al secondo reflesso desunto dalla pretesa ignoranza sia del sig. Reginaldo Crisolini dell'andamento dei suoi debiti verso il signor Protonotari, sia del sig. Novello dei crediti che il sig. Protonotari aveva con il sig. Reginaldo, rilevavamo primieramente che questa restava esclusa dalle diverse Lettere di sopra rammentate, e dalle dichiarazioni che il Creditore medesimo ripetutamente aveva fatte al sig. Reginaldo indicandoli espressamente i titoli dei suoi crediti.

Ed in secondo luogo avvertivamo che quando con la produzione delle Ricevute aveva il sig. Reginaldo Crisolini fatta di esse l'accettazione, e che d'altronde non dimostrava l'erroneità dell'imputazioni in esse espresse per le quali non poteva il suo debito rimaner diminuito dalle due controverse Ricevute dei 22. Febbraio 1813., e 23. Luglio 1815. era inutile l'allegare la pretesa ignoranza dei fatti pagamenti; giacchè il suo debito era giustificato con i Titoli prodotti, e così la ignoranza impresumibile del Debitore quanto allo stato dei suoi interessi nulla rilevava per distruggere la verità del debito luminosamente dimostrato.

Che poi il sig. Conte Novello fosse ignaro, o consapevole dei debiti del sig. Reginaldo verso il sig. Protonotari era una circostanza che non era verificata; Anzi dalla di lui Lettera dei 6. Novembre 1816. apparisce, che i crediti del sig. Protonotari erano ad esso conosciuti, dicendo al Conte Reginaldo „ Sono a dirvi, che del denaro della Traversara a forma del „ Contratto si deve pagare i primi Iscritti che è il Protonotari . . . Vi dico „ che il primo denaro che mi troverò pagherò il Protonotari. „

E quando si fosse verificata era irrilevante, giacchè il sig. Novello era il Mandatario indiretto del sig. Reginaldo, onde il di lui fatto era per esso obbligatorio, e quando non costava dell'erroneità della Causa dei pagamenti erano essi sempre legittimi nel titolo espresso, o avesse il signor Novello conosciuti, o ignorati i debiti del sig. Reginaldo verso il signor Protonotari.

Dimostrato per le cose fin quì rilevate la non imputazione delle due controverse Ricevute nella dimissione dei crediti reclamati dal sig. Protonotari con i Titoli prodotti nell' attuale Giudizio, vennero a cessare gli errori che si rimproveravano alla Perizia, che, nel primo aspetto nel quale fù compilata, fù attesa dalla Sentenza dalla quale era appello.

Si pretese, è vero, di redarguire l' errore producendo delle Ricevute che si asserivano ignorate dal Perito, ma riflettendo, che le medesime appellavano soltanto ai frutti, e che ritenuto, come dovevasi che il corso dei frutti sopra i due Capitali tuttora estanti, quali erano quelli enunciati dalla Ricevuta del primo Dicembre 1817. dovesse computarsi dall' epoca del saldo dei frutti che presentava la detta Ricevuta, nessuna differenza o non valutabile si riconosceva fra il debito dei frutti assegnato dalla Perizia, e quello, che resultava dal Conteggio instanrato con rapporto al saldo dei frutti che per il credito della Scritta dei 29. Ottobre 1807. residuato a Scudi 300. si fosse ritenuto all'epoca dei 29. Ottobre 1817., e del 2. Dicembre 1817. quanto all' altro credito dipendente dal Chirografo de'22. o del 2. Dicembre 1808. siccome persuadeva, e suggeriva il tenore della Ricevuta del primo Dicembre 1817., credemmo perciò che non fosse luogo ad una nuova operazione numerica, e quindi fù rigettata la domanda incidentale di una nuova Perizia.

E poichè l'esame giuridico delle questioni di diritto che insorgevano sopra i Titoli che costituivano il respettivo Dare, ed Avere delle Parti era straniero al Perito, e questo esame ci portò a riconoscere esatti i dati che furono appresi per compilare la passata Perizia, così fù forza il rigettare la detta Domanda Incidentale, e dichiarare sul merito dell'appellata Sentenza, giacchè quando l'opera del Perito era straniera alla Causa, una distinta pronunzia sopra il promosso Incidente si sarebbe trasformata in una indebita dilazione, che essendo alla giustizia contraria, non doveva perciò essere accordata.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la rejezione dell' Incidente dell' elezione di un nuovo Perito Istruttore proposto per parte del sig. Conte Reginaldo Crisolini, dichiara ben giudicato, e male appellato dalla Sentenza contro di esso proferita dal Magistrato Supremo sotto di 27. Settembre 1820. Ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e detto sig. Crisolini condanna a favore del sig. Francesco Protonotari nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi *Relat.* e Francesco Cercignani *Auditori.*

DECISIONE XXII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Fidejussionis diei 1. Augusti 1822.

In Causa Biondi e Micheli

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Benedetto Mascalchi

---

Argomento

Il Patto stipulato fra il Locatore, e l' Affittuario, di poter domandare la risoluzione dell'affitto nel caso di morosità al pagamento dei Canoni, e di potere lo stesso affittuario esigere i frutti sopra quelli decorsi non libera il Mallevadore perchè non induce alcuna novazione, specialmente quando la mallevadoria è solidale.

Sommario

1. *Il Mallevadore dell' Affittuario è tenuto al pagamento di quel Canone al quale l' Affittuario non ha adempito.*

2. *Il Credito domandato dal Creditore dipendente da Canoni arretrati si considera giustificato subito che il Debitore non prova di averne fatto il pagamento.*

3. *I conteggi fatti tra il debitore, e il creditore senza l' intervento del Mallevadore, se non v' ha collusione, e congetture di frode lo stesso Mallevadore è obbligato ad attenderli.*

4. 5. *L' Atto che enuncia un debito che riconosce la stessa dependenza enunciata nel Contratto precedente, che niun patto varia la natura della prima obbligazione non induce alcuna novazione.*

6. *La Novazione altro non è chè la trasfusione della primitiva obbligazione in altra obbligazione diversa.*

7. *Il patto posteriormente al Contratto d' Affitto stipulato fra l' Affittuario e il Locatore di poter questi domandare lo scioglimento dell' Affitto nel caso di morosità al pagamento dei Canoni, e di pagare il frutto di quelli scaduti non induce alcuna novazione.*

8. *La novazione non si presume voluta dai Contraenti se non l' hanno espressamente dichiarata, o se non hanno fatti dei patti incompatibili coi primi.*

9. 10. 11. *La semplice negligenza del Creditore in esigere il credito non opera la liberazione del mallevadore, essendo*

per questo effetto necessario che sia crassa, supina, e inescusabile.

12. 13. *Il Mallevadore solidale deve considerarsi come un vero correo, e debitore principale.*

14. *L'obbligazione del Mallevadore solidale si apprende come una obbligazione distinta, separata, e indipendente da quella del debitore principale.*

15. *La negligenza del Creditore non può liberare il Mallevadore allorchè si è obbligato solidalmente.*

16. *Al Mallevadore solidale appartiene di star vigilante sopra lo stato del Patrimonio del debitore.*

Motivi

Attesochè in ordine alla privata Scritta del dì 14. Marzo 1810, colla quale il sig. Lorenzo Biondi concesse in affitto al sig. Andrea Micheli alcuni Beni che già erano stati antecedentemente dati in affitto allo stesso sig. Biondi dall' Amministrazione Demaniale, fu per parte del sig. Dott. Angiolo Micheli interposta la di lui solidale Mallevadoria onde cautelare detto sig. Lorenzo Biondi dall' osservanza delle convenzioni fissate, e stabilite a carico dell' Affittuario sig. Andrea Micheli in detta privata Scritta di affitto, fra le quali sono rimarcabili quelle che trovansi espresse negli Articoli terzo, quinto, e settimo, e così concepiti „ivi„ Che detto sig. „ Andrea Micheli affittuario debba pagare al prefato sig. Lorenzo „ Biondi per il presente affitto scudi 1673. a capo d'anno, ed „ ogni sei mesi la rata anticipata „ Che detto sig. Micheli affittua- „ rio sia tenuto, ed obbligato ad osservare, e adempire tutti, e „ singoli i patti, obblighi, e condizioni che furono apposte dagli „ Amministratori del Demanio al prefato sig. Lorenzo Biondi nell' „ atto dell' aggiudicazione seguita in Arezzo sotto dì 28. Gennaio „ 1809. p. p., e ben note al medesimo sig. Micheli come egli di- „ chiarò, e dichiara, da considerarsi, ed aversi tali patti, obbli- „ ghi, e condizioni, come espressamente inseriti nel presente Chi- „ rografo, e come se fosse stato il suddetto sig. Micheli l' Affit- „ tuario originario „ Che il detto sig. Biondi in ogni, e qualun- „ que caso di morosità di detto sig. Andrea Micheli al pagamen- „ to del Canone delle respettive rate alla loro scadenza, o in „ caso di mala Amministrazione abbia il diritto di ritornare al „ possesso dei Beni affittati. „

Attesochè da una tale Solidale obbligazione fidejussoria osservata dal mentovato sig. Dott. Angiolo Micheli non poteva esso disimpegnarsi, secondo i più ovvi principj, del pagamento di quella porzione di Canone, alla di cui sodisfazione non era stato adempito per parte dell'Affittuario sig. Andrea Micheli.

Attesochè dal privato Chirografo del 20. Dicembre 1813. resultava in fatto che l'Affittuario sig. Andrea Micheli era rimasto debitore del sig. Lorenzo Biondi per dependenza di Canoni non soluti della somma di Scudi 523., conforme di tal somma si riconobbe per detto titolo debitore il medesimo sig. Andrea, avendone promesso il pagamento „ ivi „ dentro il più breve spazio „ con „ obbligo di corrispondere frattanto sopra detta somma il frutto „ recompensativo del cinque per cento a capo d' anno.

Attesochè accertata in tal guisa l'esistenza del dependente da Canoni non pagati, non poteva il suddetto sig. Dott. Angelo Micheli dispensarsi nella sua qualità di Mallevadore solidale di effettuarne il pagamento in veduta delle circostanze che la somma resultante dall' Atto suddetto non fosse rimasta verificata mediante un precedente conteggio del dare, e avere passato fra il Locatore sig. Lorenzo Biondi, e l' Affittuario sig. Andrea Micheli, poichè una tal circostanza compariva del tutto irrilevante di fronte alla regola, che il Credito domandato per parte del Locatore a titolo di Canoni arretrati si considera pienamente giustificato per questo solo che non ne sia dal Conduttore provato il pagamento, conforme in termini anche più duri, vale a dire in termini di caducità stabilì la *Rota nella Emporien Caducitatis, et devolutionis bonorum del* 5. *Aprile* 1775. *avanti il già sig. Aud. Brogiani Vers. il Primo*.

2

Attesochè quando anche per ipotesi un tal Conteggio fosse stato necessario, doveasi questo considerare intervenuto subitochè il sig. Andrea Micheli nell' atto summentovato del 20. Dicembre 1813. dichiarò, che la somma della quale esso riconoscevasi debitore era il resultato del suo dare dopo avere compensato qualunque somma pagata, essendo di per se stesso evidente che il reliquato desunto dalla contrapposizione del respettivo dare, ed avere presuppone per necessario antecedente il conteggio delle respettive Partite. Qual conteggio comunque effettuato infra il sig. Andrea Micheli Affittuario, e Lorenzo Biondi locatore senza interveoto del Mallevadore sig. Dott. Angiolo Micheli doveva pure fare stato contro il medesimo qualunque volta non concorrevano, conforme non concorrevano di fatto congetture di collusione, e di frode, conforme avverte *il De Luca tit. de Cred. et debit. disc.* 90. *n.* 9.

3

Attesochè invano il ricordato sig. Dott. Angiolo Micheli pretendeva di essere rimasto disciolto dalla da esso assuntasi obbligazione sul fondamento di essere accaduta una novazione, o alterazione della obbligazione principale contratta dal debitore sig. An-

drea Micheli, novazione, e alterazione, che esso sosteneva resultare dal più volte citato atto del 20. Dicembre 1813., mentre l' analisi esatta dell'atto predetto di inosservare a colpo d'occhio, che i termini di novazione, o anche dimostrava alterazione erano del tutto nell' attualità del caso improponibile. Questo atto in fatti enunciava un debito che riconosceva l' istessa dependenza di quel Contratto di affitto per la di cui esecuzione interpose la sua mallevadoria il Dott. Angiolo Micheli; niun patto, condizione, e peso riscontravasi che stesse a variare la natura, o il carattere dell' obbligazione primitiva sia nel modo, sia nella quantita, niuna parola in fine leggevasi che anche da lungo annunziasse l' idea di alterare, e novare le primitive obbligazioni. In conseguenza di che la teoria vera in astratto che il Mallevadore ottenga la sua liberazione in conseguenza dell' avvenuta novazione del Contratto a cui accedè, o anche della semplice alterazione dei patti, non si trovava nell' attualità del caso congruo subietto di applicazione. 4 5

Attesochè questa novazione indarno tentavasi di desumere dal patto stipulato nell'atto dei 20. Dicembre 1813. in cui il sig. Andrea Micheli dichiarò espressamente di sottoporsi al pagamento del frutto alla convenuta ragione del cinque per cento sopra la somma di cui erasi dichiarato debitore per dependenza di Canoni arretrati: poichè questo patto anzichè indurre una novazione, la quale altro in sostanza non è che la trasfusione della primitiva obbligazione in altra obbligazione diversa; Non era a dir vero che una repetezione di simil patto stipulato nella Scritta di affitto, nella quale era stato pure convenuto colle parole relative al precedente Contratto di affitto celebrato fra l'amministrazione Demaniale, e il sig. Lorenzo Biondi. 6

Senza che facesse amarezza, che nel caso di Mora nel pagamento del Canone avesse il Locatore sig. Lorenzo Biondi stipulata a proprio favore la facoltà di ritornare al possesso dei fondi affittati, quasichè con aver convenuta una tal facoltà avesse egli inteso di recedere dal patto riguardante la sospensione dei frutti sù i Canoni decorsi, e non pagati in detto caso di mora; Imperocchè una tal difficoltà rimaneva facilmente dileguata dietro il riflesso, che la facoltà di domandare la risoluzione dell' affitto in caso di morosità al pagamento dei Canoni, e la convenuta responsione dei frutti sopra le somme non pagate per dependenza dei Canoni stessi altro non erano che una duplicità di cause, dirette entrambi a garantire l' interesse del Locatore sig. Lorenzo Biondi, il quale poteva alternativamente profittare dell' una, o dell' altra come più al medesimo è piaciuto, ma non potevano considerarsi di tal

natura, e carattere da doversi nel concetto dei Contraenti reputa-
7 re tra loro incompatibili, e tali da indurre una vera, e propria novazione, la quale ha contro di sè la presunzione della Legge, e mai si reputa voluta dai contraenti menochè non lo abbiano espressamente dichiarato, ovvero esista tra i patti, e convenzioni stipulati una inconciliabile incompatibilità, la quale non permetta che gli uni, e gli altri possano contemporaneamente sussistere, conforme a riguardo della prima delle dette proposizioni ferma *la Rota Fior. nella Emporien. Caducitatis Bonorum 5. Aprilis 1775.*
8 *av. Brogiani vers. Questa maniera*, *e a riguardo della seconda ferma de Luca de Debit. et Cred. disc. 67. n. 2., Rota in Senen. Pecuniaria 28. Sembr. 1730. av. Bonfini Vers. Attenta.*

Attesochè all' effetto di stabilire come risulta l' obbligazione Fidejussoria del Dott. Angiolo Micheli, non poteva neppure valutarsi nel caso attuale la da esso obiettata negligenza, che al Creditore sig. Lorenzo Biondi rimproveravasi nel non avere esatta all' epoca della convenuta scadenza la totalità del credito dipendente da Canoni arretrati che esso teneva contro il debitore sig. Andrea Micheli, poichè la semplice negligenza del Creditore in esigere non
9 è di regola per se sola sufficiente ad operare la liberazione del Mallevadore, ma è inoltre necessario che essa sia accompagnata da circostanze le quali dimostrino nel Creditore suddetto una vera, e propria colpa, o che almeno concludano la prova di una
10 negligenza crassa, supina, e inescusabile, come esemplificando una tal conclusione nel caso che il Creditore restituisse il Pegno al debitore senza riportare da esso il pagamento del suo correlativo credito, o ricusasse di escuterlo in veduta dell' amicizia, e
11 congiunzione di sangue, osserva *il sig. Avv. Fierli nelle sue Teorie part. 4 pag. 145.*

Attesochè la rivoluzione degli Atti non offriva riscontro veruno che fosse capace di attribuire al ritardo del Creditore sig. Lorenzo Biondi in esigere i caratteri di una vera, e propria colpa, o di una negligenza crassa, supina, e inescusabile, onde l' eccezione in questo rapporto del sig. Dott. Micheli dedotta non era plausibilmente opponibile come quella che si riconosceva mancante dell' opportuno appoggio di fatto, sebbene però quando anco per mera ipotesi avesse nel fatto incontrato uno stabile fondamento, nulla con tutto ciò avrebbe rilevato in ragione, in quanto che il sig. Dott. Micheli aveva interposta la sua obbligazione non già nella qualità di Mallevadore puro, e semplice, ma nel carattere invece di Mallevadore solidale.

Questo carattere infatti di Mallevadore solidale assunto dal

sig. Dott. Angiolo Micheli richiamava alla Ruota il principio in ragione non controverso che il Mallevadore solidale deve considerarsi come un vero correo, e debitore principale, principio riconosointo più volte dai nostri Tribunali, come in specie può riscontrarsi nelle Decisioni racoolte nel *Tesoro del Foro Toscano Tom.* 1. *Decis.* 31. *n.* 1., *e Tom.* 3. *Dec.* 98. *n.* 4. 12 13

E da questo principio da cui per inevitabile conseguenza ne viene, che l'obbligazione del Mallevadore si apprende come una obbligazione distinta, separata, e indipendente da quella del debitore principale, emergono quindi le conclusioni comunemente applaudite nel Foro. 14

Che cioè la negligenza del Creditor enon può giammai liberare il Mallevadore allorche si è obbligato solidalmente *Tes. del Foro Toscano Tomo* 3. *Decis.* 98. *n.* 5., che al Mallevadore solidale divenuto correo debendi appartiene lo stare vigilante sopra lo stato del Patrimonio del debitore per dovere nel caso della vergenza all'inopia di esso interpellare giudicialmente il Creditore o per l' effetto di essere liberato dalla Mallevadoria, o per obbligarlo a ripetere il proprio Credito, detta *Decis.* 98. *n.* 5.; *e* E che il detto Mallevadore solidale non rimane rilevato dall'obbligo di pagare il debito, sebbene il Creditore attesa la variata condizione del debitore non possa utilmente cederli le ragioni contro di esso *Tesoro del Foro Toscano Tom.* 3. *Decis.* 112. *n.* 2. 15 16

Attesochè le massime sopraddette le quali dimostrano a colpo d'occhio l'inrilevanza dell' eccezioni dedotte per parte del sig. Dott. Angiolo Micheli a disimpegno della di lui solidale obbligazione nulla perdonò della loro efficacia dietro la circostanza di fatto consistente in avere il detto sig. Dott. Micheli emessa la sua solidale obbligazione allorchè erano vigenti in Toscana le disposizioni del Codice Francese; poichè è certo, che nel rapporto speciale dell'attuale controversia, nulla era stato dal Codice Francese stabilito che stesse in opposizione colle antiche Leggi, secondo che in termini precisi prosegue ad avvertire la detta *Decis.* 112. *impressa nel Tesor. del Foro Toscano Tom.* 3.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Dott. Angiolo Micheli dalla Sentenza del Regio Magistrato Supremo del dì 27. *Novembre* 1821., *conferma perciò la medesima in tutte le sue parti, salva l' infrascritta dichiarazione, ordina quella eseguirsi, poichè dichiara doversi da detta somma di scudi* 523. *prelevare la somma di scudi* 72. 2. 13. 4., *e così conferma la detta Sentenza per la somma di scudi* 450. 4. 6. 8., *e condanna i sud-*

detti sigg. Dott. Micheli, e Lorenzo Biondi a rata di Vittoria nelle spese tanto del presente, che del passato Giudizio.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Mori-Ubaldini *Presidente*

Francesco Cercignani, e Luigi Matani Relat. *Auditori*

DECISIONE XXIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Fidejussionis diei 23. Maii 1822.

IN CAUSA GRILLI NE' NN. E BOBOLI

Proc. Mess. Giuseppe Viscontini — Proc. Mess. Girolamo Sacchetti

ARGOMENTO

Il Mallevadore solidale è soggetto alle stesse Leggi del Debitor principale nè v' ha distinzione alcuna fra l'uno, e l'altro, non potendosi applicare al Mallevadore solidale quelli stessi principj, che sono applicabili al Mallevadore d'Indennità.

SOMMARIO

1. *Fra il Debitore principale, e il Mallevadore solidale, e correo del debito non v'ha distinzione, e sono sottoposti alle medesime Leggi.*

2. *Al Mallevadore d'indennità non possono applicarsi le stesse teorie del Mallevadore solidale.*

3. *Colui, che quantunque citato si mantiene contumace, dà motivo di credere, che nulla abbia da opporre nè in fatto, nè in diritto.*

STORIA DELLA CAUSA

In ordine al pubblico Istrumento de' 29. Novembre 1813. rogato Ser Luigi Berretti il sig. Salvadore Boboli si costituì Mallevadore solidale del sig. Giuseppe Stecchi come Affittuario dei Beni attenenti alla Fattoria della Novella spettante già al cessato Demanio della Corona per il corso di anni nove, e per l'annuo Canone di Franchi 2770., con avere ipotecato diversi Stabili per sicurezza del pagamento de' Canoni. Rimasto moroso il sig. Stecchi al pagamento degli annui Canoni, decadde in tronco dal benefizio dell'affitto medesimo, e per l'oggetto di adempire al pagamento del suo debito emesse a favore dello Scrittojo delle Reali Possessioni di-

verse Cambiali a diverse scadenze Semestrali pagabili all'Ordine S. P. del detto Scrittojo sopra detto sig. Boboli, e da Esso accettate. Queste Cambiali furono girate da detto R. Scrittojo al sig. Gio. Gualberto Grilli nella sua qualità di Cassiere dell'I. e R. Deputazione Centrale sulli Spedali, alla quale era stato ceduto dal Governo il credito predetto.

Non avendo il sig. Boboli adempito al pagamento delle prime Cambiali, fù dal sig. Grilli domandato avanti il Magistrato Supremo contro detto sig. Boboli il pagamento delle medesime in Lire 2800., o immesso nel possesso dei Beni come sopra da esso ipotecati.

Il Magistrato Supremo con Sentenza de' 6. Luglio 1821. in contumacia del sig. Boboli esaudì la domanda del sig. Grilli, e ordinò l'esecuzione provvisoria della Sentenza medesima.

Da questa il sig. Boboli appellò avanti la R. Ruota, e non ostante diverse eccezioni dedotte dal sig. Boboli, confermò la Sentenza appellata per gl'istessi Motivi ancora nella medesima dedotti.

MOTIVI

Attesochè la nullità che potrebbe forse allegarsi dallo Stecchi Debitor principale non può giovare al sig. Boboli, il quale non è semplice Mallevadore, ma solidalmente col sig. Stecchi stesso obbligato, e Correo debendi.

Attesochè non sussiste la pretesa distinzione allegata dal signor Boboli fra il Mallevadore solidale, ed il Correo debendi, giacchè l'uno, e l'altro sono sottoposti alle medesime Leggi, e ciò che si pretendeva portare per differenza si applicava unicamente al Mallevadore d'indennità, al quale non si possono applicare le Teorie del Mallevadore solidale, e Correo debendi. 1 2

Per queste ragioni, e per l'altre allegate nella Sentenza appellata.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Salvadore Boboli con Atto dei 4. Novembre 1821. dalle Sentenze proferite dal Regio Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 6. Luglio, e 12. Settembre di detto Anno a favore del sig. Gio. Gualberto Grilli nella sua qualità di Cassiere dell'Imp. e Reale Deputazione Centrale sulli Spedali, ed altri Luoghi Pii della Toscana, e contro detto signor Boboli, e perciò le Sentenze predette conferma, e detto sig. Boboli condanna nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori Ubaldini *Presidente e Relatore.*
Gio. Batista Brocchi, e Francesco Cercignani *Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza del Magistrato Supremo del 6. Luglio 1821. stati come sopra adottati.

Inerendo alla Scrittura di Domanda d'Immissione in salviano, produzione, e allegazione, esibita il dì 4. Giugno 1821. per parte del

sig. Gio. Gualberto Grilli ne' NN. suddetti, ed ai Documenti con essa prodotti, ed allegati.

Attesochè il credito dependente dalle otto Cambiali emesse sotto dì 28. Aprile 1818. dal sig. Giuseppe Stecchi a favore dello Scrittojo delle Imperiali e Reali Possessioni a diverse scadenze semestrali nella somma di Lire 350. l' una, per dependenza del suo debito di Canoni dell'Affitto della Fattoria della Novella, è garantito dalla solidale Mallevadoria del sig. Salvadore Boboli in ordine al pubblico Istrumento del dì 9. Novembre 1813., rogato dal Notaro signor Dottor Luigi Berretti, e da detto Reale Scrittojo girate al sig. Gio. Gualberto Grilli come Cassiere della Deputazione Centrale degli Spedali.

Attesochè dopo diverse gire di dette Cambiali non siano state queste in scadenza pagate dal sig. Boboli, e conseguentemente sieno state retrocedute in seguito dai Possessori di esse alla Cassa di detta Deputazione.

Attesochè il credito dependente da dette Cambiali appartiene oggi nel suo totale alla detta Deputazione Centrale degli Spedali per essere stata questa obbligata al pagamento a favore dei Portatori di Esse,

Attesochè dalla predetta Fede di Decima resulta che i Fondi specialmente ipotecati dal detto sig. Boboli a favore di detto Reale Scrittojo delle Reali Possessioni, e sopra dei quali si domanda l'Immissione tuttora si possedono dal sig, Salvadore Boboli.

Attesochè detto sig. Boboli reo convenuto mantenendosi contumace benchè legittimamente citato dà grave argomento di non avere da opporre nè in diritto, nè in fatto cosa alcuna alla domanda contro di esso promossa.

Dichiara la detta Deputazione Centrale sulli Spedali, ed altri Luoghi Pii del Gran-Ducato e per essa il nominato sig. Gio. Gualberto Grilli ne' Nomi suddetti vera e legittima Creditrice di detto sig. Boboli come Mallevadore solidale di detto sig. Giuseppe Stecchi in ordine al citato Contratto de' 9. Novembre 1813., rogato Berretti della somma di Lire 2800. per dependenza delle surriferite otto Cambiali de' 28. Aprile 1817., e dei frutti legali del 6. per cento in Anno sopra quelli decorsi dal dì delle respettive scadenze fino al pagamento. Ed a tale effetto condanna detto sig. Salvadore Boboli Mallevadore al pagamento suddetto, e frutti come sopra, e nelle spese del presente Giudizio. E per detta somma, frutti, e spese immette nel vero, e reale, e corporale possesso di tre Case poste in questa Città di Firenze in via S. Gallo di che in Atti ec. affinchè con i frutti, e col prezzo di esse possa la detta Deputazione Centrale esser sodisfatta del surriferito Credito, frutti, e spese.

Ed attesochè l' eccezione della lesione opposta per parte del signor Boboli contro la Sentenza Contumaciale stata contro di

esso proferita dal nostro Magistrato non ha altro appoggio, che quello soltanto della di lui asserzione senza che ne sia stato dato al più piccolo riscontro.

Dichiara non esser costato, nè costare delle Cause dell'opposizione fatta per parte del sig. Salvadore Boboli con sua Scrittura esibita sotto dì 16. Agosto 1821. alla Sentenza contro di esso proferita sotto dì 6 Luglio detto, ed a favore dell' Imperiale, e Reale Deputazione Centrale sopra gli Ospedali, e perciò quella rigetta, ed ordina darsi esecuzione alla predetta Sentenza in tutte le sue parti, secondo la sua forma e tenore, e detto sig. Salvadore Boboli condanna nelle spese anco del presente Giudizio.

DECISIONE XXIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Avariae diei 12. Martii 1822.

In Causa Viazzoli e Berte

Proc. Mess. Pietro Bellucci — Proc. Mess. Fabio Pieraccini

Argomento

Il Negoziante debitore di Merci inviategli da altro lontano Negoziante, quando nella Causa di liquidazione viene oltre l' importare delle medesime Merci dichiarato debitore dell' Avaria particolare, non può pretendere, che i pagamenti fatti appellino a quest' Avaria.

Sommario

1. *La Sentenza che condanna alcuno al pagamento dell' Avaria generale, comprende certamente anco la particolare.*

2. *Le somme pagate dal Negoziante debitore al Negoziante creditore, non si può dire che appellino all' Avaria particolare, che è obbligato a pagare.*

I Motivi distesi immediatamente sotto la Sentenza formano parte della medesima.

4. 5. *I Motivi di una Sentenza dimostrano l' esame della questione agitata.*

Storia della Causa

Il sig. Giacinto Viazzoli in esecuzione di Sentenza del Magistrato Supremo de 13. Dicembre 1819. e confermata da questa

medesima Ruota ne 29. Settembre 1820. domandò che fosse proceduto alla liquidazione dei Crediti, che in genere erano stati dichiarati con detta Sentenza, e produsse a tale effetto una dimostrazione.

Si oppose la sig. Margherita Casimirra Vedova Berte contrapponendo una dimostrazione, e fece Istanza che fosse nominato un Perito Calcolatore.

Il Magistrato Supremo elesse in Perito il sig. Emanuelle Fenzi Banchiere.

Il detto Perito dietro gli schiarimenti ottenuti dalle Parti rimesse la sua Relazione in due aspetti.

La sig. Berte si oppose all'omologazione della Perizia, sostenendo che la Partita dell'Avaria particolare non era stata ne discussa, ne contemplata nei Giudizi nel Merito.

Queste Opposizioni furono trovate insussistenti, e con Sentenza dei 21. Settembre 1821. dichiarò che era dovuto l'abbuono della Avaria particolare.

La sig. Berte si appellò alla Regia Ruota, la quale confermò la Sentenza appellata, come appresso.

MOTIVI

Attesochè il sig. Giaciuto Viazzoli nel Giudizio agitato avanti il Magistrato Supremo ed ultimato con la Sentenza dei 13 Dicembre 1819. aveva domandato che la sig. Marchesa Casimirra De Gamerra Vedova Berte fosse condannata a render conto del carico Lini, e Ferro da esso spediti fino dall'anno 1805. da Pietroburgo alla ragione esistente in quel tempo in Livorno di Francesco di Onorato Berte, della quale era complimentario il Marchese Giovan Filippo Berte di lei Consorte, ed Autore, ed a pagargli la somma di Zecchini Fiorentini 11520. pel resto dell'importare del detto carico, nella quale domanda, e nella qual somma era certamente compresa l'Avaria particolare, di cui era disputa.

Attesochè la Sentenza del Magistrato Supremo dei 13. Dicembre 1819. avea dichiarato essere stata, ed essere obbligata la sig. Marchesa Casimirra de Gamerra Vedova Berte nella sua qualità di erede Universale del sig. Marchese Giovan Filippo Berte di lei Marito a render conto al sig. Giacinto Viazzoli dell'importare del carico di Lini, e Ferro da esso speditogli da Pietro-burgo a Livorno, ed aveva di più condannato la stessa sig. Marchesa Casimirra De Gamerra Vedova Berte a pagare al sig. Viazzoli l'importare di dette Avarie (generale, e particolare) e perciò non poteva dubitarsi che nella Sentenza suddetta vi fosse la condanna della sig. Berte al pagamento dell'Avaria particolare.

Attesochè non osta che la Sentenza medesima con dichiarare

non essere imputabile a sgravio di detta signora De Gamerra Vedova Berte, e respettivamente a carico di detto sig. Viazzoli i seguenti pagamenti asserti fatti, e notati nella Dimostrazione da essa prodotta con Scrittura de 20. Agosto 1818, cioè la somma pagata per l'avaria generale, e particolare del detto Bastimento, e frutti alla medesima relativi, abbia spiegato che l'Avaria generale di cui essa ragionava non era quella di cui era disputa, perchè trattandosi di avaria pagata non potesse intendersi compresa l'Avaria particolare non pagata dalla sig. De Gamerra perchè formante soltanto una partita non increditata, e non una somma da pagarsi dalla sig. Berte, sì perchè le dette espressioni debbono dirsi poste dimostrativamente per denotare ciò che si doveva fare delle Partite, delle quali si era incredidata la sig. Berte, ma non per togliere al sig. Viazzoli il diritto di ripetere dalla medesima il prezzo dell'Avaria particolare, sì perchè avendo la Sentenza medesima avuto rapporto ad una liquidazione, nella quale doveva pur riconoscersi l'importare del Carico Lini, e Ferro a forma della Sentenza medesima ne seguiva necessariamente che la Partita derivante dal bagnamento dei lini suddetti, e l'importare dell'Avaria particolare, e più specialmente perchè le altre spese notate dalla sig. Berte nella dimostrazione del 20. Agosto 1818. non investano direttamente l'Avaria particolare. 2

Attesochè questa medesima intelligenza la persuadevano i motivi della Sentenza medesima, i quali, non si controverteva, che denotassero, un esame preso sopra la detta Avaria particolare, senza che potesse opporsi che i motivi non potevano portare la comprensione dell'Avaria particolare nella Sentenza qualora non vi fosse. Imperocchè oltre il reflesso che i Motivi specialmente distesi immediatamente sotto la Sentenza formano parte della medesima, e però subito che in essi si legge fatta menzione dell'Avaria particolare questa debba essere operativa, come se si leggesse nella Sentenza, toglieva ogni disputa il reflesso che dalle Cose sopra espresse non potendo dubitarsi che la Sentenza del Magistrato Supremo avesse dell'Avaria particolare fatta una qualche menzione i motivi della medesima non starebbero a cercare ciò che nella Sentenza non si leggesse, ma ad interpetrare, e render più certa l'intelligenza della Sentenza medesima. 3

Attesochè in questo stesso concetto debbe dirsi avere proceduto la Ruota, la quale ancor essa condannò la sig. Berte a pagare al sig. Viazzoli l'Avaria generale, e particolare, ed i motivi bastantemente dimostrano l'esame preso dalla Ruota di detta Avaria, come non si poteva mettere in dubbio nemmeno dai Difensori della 4

sig. Berte, i quali tutti avevano preso a sostenere che i motivi non erano bastanti a persuadere questa intelligenza.

Attesochè era certo in fatto che l'Unica Avaria particolare di cui si era potuto ragionare, era quella di cui si disputa, giacchè nella dimostrazione fatta dalla Ragione Berte fuori dell'Avaria generale non vi sono che partite di speso, le quali non possono in alcuna guisa formare Avaria particolare, talchè qualora si volesse tener fuori la Partita del Deterioramento dei Lini, mancherebbe quell' Avaria, a cui fu la sig. Berte condannata, e con la Sentenza del Supremo, e con quella della Ruota onde restava sempre più chiaro che la Sentenza del Magistrato Supremo, come quella della Ruota avessero nel condannare la sig. Berte nell'importare dell'Avaria particolare avuta relazione alla suddetta somma di Pezze 2331. 9. 6. importare del danno cagionato dal bagnamento dei Lini in Portoferraio.

Attesochè di questa partita per Avaria particolare parla anche la Relazione del Perito Calcolatore Catani. E sebbene il Catani non ostante l'abbuono dell'Avaria particolare faccia debitrice la Ragione Berte di piccola somma non è per questo che il fatto del Perito tolga la forza alla Partita dell' Avaria particolare, giacchè potendosi le altre partite rettificarsi come di fatto sono state retficate resta sempre nel suo vigore il Giudizio del Perito che la detta Avaria particolare pone in aggravio del sig. Berte.

Attesochè osta che la Relazione del Perito Catani fosse esibita negl'Atti del Procuratore della Sig. Berte, che non può pregiudicare al Principale, giacchè trattandosi di Documento che il Procuratore doveva avere avuto dal Principale, debbe dirsi fatta dal Principale medesimo oltre il riflesso che questa dimostrazione veniva allegata tanto nel primo che nel secondo Giudizio per un maggiore schiarimento dell'intelligenza, che doveva darsi alla Partita controversa, come formante soggetto di Avaria particolare, e non per stabilire, indipendentemente da altri Argumenti il Concetto da farsi di detta Partita, nei quali termini comunque la Produzione di detta Relazione patisse qualchè eccezione, non ostante doveva operare il suo effetto perchè tendente ad illustrare ciò che altronde restava giustificato.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte della sig. Casimirra De Gamerra Vedova Berte dalla Sentenza del Regio Magistrato Supremo del 25. Agosto 1821, *e bene respettivamente giu-*

dicato con detta Sentenza, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e ne ordina l' esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' Appellante nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori Ubaldini *Presidente*, e Relat.
Giov. Batt. Brocchi, e Luigi Matani *Auditori*

DECISIONE XXV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Depositi diei 2. Julii 1822.

IN CAUSA ANDREINI E ANDREINI

Proc. Mess. Pietro Salvi — Proc. Mess. Vincenzio Simoncelli

ARGOMENTO

Il debitore della Dote, quando dal Marito della Donna, alla quale la dote stessa appartiene, è richiamato a depositarla per cedere ad un lauto rinvestimento, non può ragionevolmente opporsi al deposito, ed è in obbligo di eseguirlo.

SOMMARIO

1. *Quando il debitore è richiamato a fare il deposito dell' importare del suo debito non può opporsi, e deve eseguirlo*,

STORIA DELLA CAUSA

Col pubblico Istrumento dei 13. Gennaio 1816 rogato M. Gio. M. Bozzi, il sig. Pietro Andreini, e i sigg. Carlo, e Pietro fratelli Andreini devennero infra di essi ad una generale definitiva Transazione di tutti i loro interessi sociali nella quale Transazione stipularono più, e diversi patti, e condizioni relative all' interesse dotale della sig. Teresa Magheri attuale Consorte del sig. Pietro Andreini; all' *Articolo Primo* di detto Istrumento confessarono i due fratelli Andreini di aver ricevuto per dote della predetta sig. Teresa Magheri moglie di detto sig. Pietro scudi 300. fiorentini di contanti, e scudi 210. nel valore del corredo, avendo egualmente confessato, che dal sig. Carlo furono realmente ricevuti gli scudi 300. di contanti, e viceversa dal sig. Pietro fù ricevuto il corredo nella enunciata somma di scudi 210.; E convennero all' *Art.* 2. dello stesso Istrumento, che la restituzione di detta dote, e corredo in somma di scudi 510. dovesse passare a ca-

rico di detto sig. Carlo, il quale si obbligò di rilevare, e conservare indenne il sig. Pietro fratello da ogni molestia, e si obbligò ancora di pagare a detto sig. Pietro scudi 18. annui a titolo di frutto, ogni sei mesi la rata anticipata; Ed all'*Art.* 3. del medesimo Contratto fù convenuto, che il sig. Pietro rapporto al predetto corredo dovesse fare sua propria una quantità corrispondente al valore di scudi 150., con dovere consegnare ogni rimanente del medesimo all' altro suo fratello sig. Carlo Andreini; E finalmente convennero i detti fratelli Andreini che nel caso di repetizione della detta Dote di scudi 510. dovesse rinvestirsi la medesima cautamente a favore della predetta Teresa Magheri moglie di detto sig. Pietro con il consenso di detto sig. Carlo e colla espressa condizione, che non potesse repetersi per lo spazio di anni cinque dal giorno del suddetto Istrumento di Transazione, quando però in questo tempo non fosse venduta o volontariamente, o coattivamente la Casa di detto sig. Carlo, sopra della quale questa Dote trovasi ipotecata.

Dopo cinque anni, e mesi otto il predetto Pietro Andreini in detti nomi intimò il sig. Carlo fratello a depositare nel termine di altri quattro mesi nella Cassa del Monte Pio di Pistoia la predetta somma di scudi 510. a favore della dote della predetta sua Moglie Teresa Magheri per rinvestirsi cautamente a forma delle stabilite convenzioni nel predetto Contratto di divise.

Non si effettuò dal sig. Carlo il detto deposito, ed il signor Pietro adì il Tribunale Collegiale di Pistoia domandando la suddetta dote, alla qual domanda si fece opponente il sig. Carlo con alcune eccezioni che non furono credute valevoli a discaricarlo dalla contratta obbligazione, per cui fu con Sentenza degli 8. Febbraio 1822. condannato a depositare l' enunciata somma di scudi 510. per rinvestirsi come sopra a favore delle doti medesime.

Da questa Sentenza si appellò il sig. Carlo Andreini avanti la Regia Ruota di Firenze, la quale dietro la fatta discussione confermò la Sentenza appellata.

Motivi

Attesochè il deposito ordinato dalla Sentenza del dì 8. Febbraio 1822. proferita dal Tribunale Collegiale dl Pistoia è assolutamente il mezzo più atto, e proporzionato onde assicurare nella specialità del caso l' esecuzione dei patti contenuti nel solenne Istrumento del dì 13. Gennaio 1816.

Attesochè un tale deposito nel mentre che assicura di fatto una tale esecuzione, non lede in guisa veruna i diritti, e l'interesse del sig. Carlo Andreini, il quale perciò non ha diritto veruno di recusarsi all'effettuazione dell'ordinato deposito.

Attesochè la questione insorta tra i Fratelli Andreini è relativa alla Dote della sig. Teresa Magheri, di modochè per quanto nell' attuale giudizio siano direttamente intervenuti i signori Pietro, e Carlo fratelli Andreini, il primo però di essi è intervenuto come rappresentante, e Amministratore della Dote della sua mogliè, ed è perciò che non è al caso attuale applicabile il disposto del Regolamento di Procedura all'*Art.* 608., in cui si prescrive di regola l'assoluzione delle spese nella Causa tra gli Ascendenti, e descendenti, e tra i Collaterali fino al terzo grado Civile inclusive.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice salva la dichiarazione infrascritta bene giudicato, e male appellato dalla Sentenza stata proferita dal Tribunale Civile, e Collegiale di Pistoia sotto dì 8. *Febbraio* 1822. *quella perciò conferma con dichiarazione che la giustificazione del fatto deposito debba al sig. Conservatore dell' Ipoteche essere bastante per procedere alla radiazione dell' ipoteca presa all' Ufizio di Pistoia sotto dì* 30. *Settembre* 1815. *a favore della sig. Teresa Magheri Moglie del sig Pietro Andreini per sicurezza della di lei Dote, qualora dal sig Carlo Andreini ne venga di questa radiazione richiesto, e con dichiarazione, che atteso il vincolo del sangue venga fra le Parti compensate le spese tanto della passata, che della presente Istanza.*

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*
Gio. Batt. Brocchi, e Luigi Matani *Auditori*

DECISIONE XXVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Division. diei 29. Augusti 1822.

In Causa Gatteschi e LL. CC. e Buonfanti

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Argomento

Il Creditore, che ha diritto alla separazione de' Patrimoni del Debitore defunto può sempre sperimentarlo, anco dopo la vendita de' Beni prima che ne sia seguita la distribuzione del prezzo, e ancora quando non è stata fatta regolarmente e in pregiudizio de' suoi privilegj, e anteriorità, affacciate in tempo opportuno.

Sommario

1. *Quando la Domanda contro il Pupillo è notificata alla Madre, e Tutrice del medesimo, la notificazione è regolare.*

2. *Quando nell' Iscrizione Ipotecaria viene bene indicata, e dichiarata la natura de' Crediti non è necessario, che nella Domanda si faccia menzione della separazione de' Patrimonj, poichè è virtualmente reclamata dall' Inscrizione.*

3. *La Domanda di separazione si sostiene quando in Essa è implicitamente contenuta.*

4. *La separazione de' Patrimoni si può sempre reclamare per mezzo di Conclusioni sussidiarie.*

5. 6. 7. *La separazione de' Patrimoni può domandarsi anco nel Giudizio d'Appello.*

8. *La separazione de' Patrimoni competente a' Creditori del defunto non è un privilegio, o un' ipoteca, ma un diritto reale.*

9. *I Creditori del defunto non sono in obbligo d' Inscrivere il diritto, che loro compete della separazione de' Patrimonj.*

10. 11. *La prescrizione quinquennale milita contro l' Erede, ma non contro i Creditori, i quali possono sempre reclamare la separazione de' Patrimoni.*

12. *Il Codice Francese abolì tutte le prescrizioni del diritto Romano.*

13. *Il Terzo Possessore de' Fondi ereditarj non può esser molestato mediante il benefizio della separazione de' Beni.*

14. 15. *Il Creditore può fare uso del diritto della separazione de' Beni del Debitore defunto benché venduti, prima che ne sia seguita la distribuzione del prezzo.*

16. *Il Compratore di un Fondo non può pagarne il prezzo in pregiudizio di quei Creditori del Venditore più privilegiati, e più antichi ad Esso ben noti,*

Adottando intieramente i Motivi della Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoja sotto dì 25. Settembre 1821.

Dice male appellato per parte del sig. Gio. Batista Buonfanti dalla Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoja sotto dì 25. Settembre 1821. al detto sig. Buonfanti contraria, e favorevole respettivamente al sig. Giuseppe Filippo Gatteschi e Liti Consorti, conferma perciò la detta Sentenza in tutte le sue parti, e condanna il medesimo sig. Appellante Buonfanti nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente.*
Francesco Cercignani, e Luigi Matani Relatore, *Auditori.*

Seguono i Motivi della Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoia del dì 25. Settembre 1821. proferita a relazione dell' Illmo. sig. Cav. Berardo Dotti, adottati dalla Regia Ruota di Firenze.

Dal pubblico Istrumento del dì 19. *Gennaio* 1774. *rogato Bozzi appariva, che il già Nobile sig. Bartolommeo Gatteschi di Pistoja aveva ottenuto di ritirare dal Monte Pio di detta Città la somma di Scudi* 200. *stata ivi depositata da un Compratore di Beni soggetti ad un Fidecommisso indotto da Benedetto Gatteschi col Testamento del dì* 16. *Dicembre* 1588., *rogato Ser Sereni, e resultava pure che una tal somma fu rinvestita sopra i Beni tutti spettanti al Patrimonio libero del medesimo sig. Bartolommeo Gatteschi, che a tal rinvestimento rimasero perciò affetti, ed obbligati.*

Erede Universale del sig. Bartolommeo Gatteschi fu la sig. Ortensia Padovani di lui Moglie, la quale pure morta nel 1805. *lasciò suoi Eredi Rocco, ed Angiola Coniugi Peruzzi, dei quali Eredi furono quattro loro Figli Dott. Ignazio, Gio. Batista, Bartolommeo, e Giovacchino Peruzzi.*

Si divisero Essi il comune Patrimonio sì nell'attivo, che nel passivo con la privata Scritta del dì 22. *Maggio* 1811. *registrata gli* 6. *Luglio* 1811., *e dichiararono in questa, che i Dividenti rimanevano garanti reciprocamente di ogni evizione possibile sopra i Beni divisi, egualmente che per il pagamento della rata dei debiti, che potessero verificarsi in futuro, e nascenti dal fatto dei loro Autori.*

Nel dì 4. *Giugno* 1812. *i sigg. Giuseppe, ed altri Gatteschi successori al Fidecommisso del fu sig. Benedetto Gatteschi accesero a questo Ufizio di Pistoja un' Iscrizione Ipotecaria per Scudi* 400. *tra Capitale, e frutti dovuti per le Cause che sopra, e nel* 22. *Giugno*

1813. diressero una domanda giudiciale avanti il Tribunale di Prima Istanza contro i suddetti quattro Coeredi Peruzzi all' oggetto di ottenere il pagamento della citata somma di Scudi 400., e frutti da scadere.

Rimasero soccombenti i sigg. Peruzzi tanto nel primo che nel secondo Giudizio d' appello; poichè con le due Sentenze del 1°. Luglio 1813., e con la Rotale de' 16. Settembre 1815. i sigg. Gatteschi furono dichiarati Creditori della somma reclamata.

In sequela di dette Sentenze i sigg. Gatteschi poterono esigere la quarta parte del credito dai sigg. Dott. Ignazio, Bartolommeo, e Giovacchino, ma rimanendo sempre Creditori della quarta parte spettante al quarto Fratello sig. Gio. Batista Peruzzi già defunto, rivolsero le loro molestie contro un Fondo spettante già alla predetta Fredità Gatteschi, e da esso Gio. Batista Peruzzi alienato al sig. Gio. Buonfanti di Lamporecchio, chiedendone l' immissione in salviano colla domanda principale de' 31. Dicembre 1817.

Prima di scendere a parlare delle speciali eccezioni, che furon date dal Buonfanti per respingere le pretensioni dei sigg. Gatteschi si rende opportuno il premettere, che mediante il pubblico Istrumento del dì 9. Novembre 1811. Gio. Batista Peruzzi espose ad un Incanto volontario avanti il Notaro Anton Domenico Ricci di Pistoja il suddivisato Fondo posto nel Popolo di Bonelli con la seguente condizione in fra le altre « che nel caso, in cui si trovassero delle Ipoteche sopra il suddetto Fondo dietro la purgazione delle medesime da farsi a spese del Compratore l' aggiudicatario fosse autorizzato richiederne al Venditore la cancellazione, ovvero a liberarli dai Creditori seguitando l' ordine dei loro privilegj, ed ipoteche, e quindi farsegli permesso di pagare nel termine di mesi tre il prezzo ai suddetti Creditori anteriori privilegiati, ed iscritti del Venditore. »

Con queste condizioni il sig. Gio. Batista Buonfanti si rese Aggiudicatario del Podere in questione per Franchi 8077., come resulta dall' Istrumento del dì 29. Ottobre 1811., ed incominciò di fatti a dare esecuzione all' Atto di purgazione d' Ipoteche facendo nascere primieramente la Trascrizione del suo Contratto sotto dì 3. Aprile 1812., e quindi con Atto del dì 7. Settembre 1812. notificò l' estratto ai Creditori iscritti, e così anche ai sigg. Gatteschi, i quali già, come è stato di sopra avvertito fino dal 4. Giugno 1812. avevano presa l' Iscrizione per il credito sopramentovato, e dichiarò nel tempo stesso « di volere pagare nel termine convenuto di mesi tre l' intiero prezzo « del Fondo ai Creditori anteriori, e poziori, e di volere osservare in « tal pagamento tutte le condizioni espresse nel citato Istrumento « del 9. Novembre 1811.

Ma non ostante tali dichiarazioni il credito antichissimo dei signori Gatteschi fù trascurato, mentre il Buonfanti pagò liberamen-

te, e spontaneamente a diversi Creditori particolari del Venditore Gio. Batista Peruzzi la vistosa somma di Lire 4000. *senza veruna formalità, e senza per fino ottenere la promessa della restituzione.*

Rimaneva per altro nelle di lui mani la somma di Lire 5600.*, allorchè i sigg. Gatteschi diressero contro di esso la loro domanda del* 31. *Dicembre* 1817.*, ma questa somma pure fù pendente Lite depositata sotto dì* 27. *Giugno* 1818. *sul Monte Pio di Pistoja, non già a favore dei sigg. Gatteschi, o di chi di ragione, e con la di loro legale intimazione, ma bensì per starsi a favore della sig. Maddalena Jacopetti Vedova del Venditore Gio. Batista Peruzzi per le di lei Doti, che vantavano una data molto recente, e per rinvestirsi per di lei profitto coll' annuenza del Deponente Buonfanti, conforme col di lui consenso, ed approvazione levata fù dal Monte Pio, e data a terza Persona col titolo suddetto di rinvestimento.*

Tuttociò premesso più, e diverse eccezioni furono opposte per parte del sig. Buonfanti contro il Benefizio della separazione dei Beni invocato a loro a favore dai sigg. Gatteschi, onde essere sodisfatti del loro credito in preferenza dei Creditori di Gio. Batista Peruzzi, e segnatamente si accinse a sostenere virilmente 1. *Che la Domanda fù viziosa in procedura perchè non fù citato il Figlio, ed Erede del fù Gio. Batista Peruzzi Autore del sig. Buonfanti, come pure perchè non era stato giustificato, che il Fondo pulsato spettasse all' Eredità della fù sig. Ortensia Gatteschi gia Padovani.* 2. *Che questa istessa Domanda era anche irregolare, e di niuna efficacia, perchè non conteneva espressamente il Benefizio della separazione.* 3. *Che avendo egli trascritto il titolo del suo acquisto li* 3. *Aprile* 1812.*, nè essendo stato iscritto il credito dei sigg. Gatteschi dentro ai* 15. *giorni avevano essi perduto il diritto di pulsare il Fondo in questione, dietro il litteral disposto del Decreto dell' Amministratore Dauchy de'* 14. *Aprile* 1808.*, come ancora che non poteva più essergli di alcuna utilità il Benefizio della separazione dei Patrimoni per non essere stato iscritto tal privilegio dentro i sei mesi a forma dell' Art.* 2111. *del Codice Francese.* 4. *Che questo diritto alla separazione si era anche prescritto dentro il quinquennio a danno dei sigg. Gatteschi in ordine al Gius Romano* Leg. prima. §. Quod dicitur ff. de separat. 5. *Finalmente che ai termini del Codice Civile dei Francesi Art.* 880. *non era più esercibile l' unione della separazione dei Patrimonj perchè i Beni non esistevano più in mano dell' Erede.*

Il Tribunale per altro dopo un lungo maturo esame, e dopo una lunga discussione fatta sopra ciascheduna delle sopra allegate eccezioni venne nel sentimento, che non potessero meritare alcun plauso gli addotti mezzi di difesa per i seguenti Motivi.

In ciò che riguarda l' illegalità della Domanda.

Considerando che la domanda, di cui si tratta era stata notificata alla sig. Maddalena Jacopetti Vedova Peruzzi come Madre, e Tutrice legittima del di lei Figlio, e del fù Gio. Batista Peruzzi, e che era perciò regolare nelle forme coerentemente al disposto del vegliante Regolamento di Procedura.

1 *Considerando, che esisteva pure in Processo la Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Pistoja confermata dalla Ruota Fiorentina, dalla quale resultava, che il eredito in questione vigeva contro la signora Ortensia Gatteschi come Erede del suo Marito sig. Bartolommeo, e che era di più stata esibita in Atti la Fede che giustificava il possesso del Fondo pulsato nella detta sig. Ortensia fino al possessore attuale sig. Buonfanti, per lo che non controvertevasi che non fossero pienamente giustificati gli estremi dell' azione intentata per parte dei signori Gatteschi.*

In ciò che riguarda l' avere omesso il sig. Gatteschi di fare espressa menzione del Benefizio della separazione dei Patrimonj nella Domanda principale de' 31. Dicembre 1817.

Considerando che i sigg. Gatteschi sulla loro Iscrizione de' 4. Giugno 1821. bene avevano dichiarato, ed espressamente indicata la natura del loro credito, ond' è che questa Iscrizione equivaleva alla domanda tendente alla separazione dei Beni, e però non era punto necessario, che nella Domanda de' 31. Dicembre 1817. si facesse espressa menzione della separazione dei Patrimonj, mentre coll' Iscrizione presa, e non ignorata dal sig. Buonfanti questa separazione veniva virtualmente reclamata nel caso, in cui senza questo Benefizio non potessero i sigg. Gatteschi essere collocati in ordine utile per la totalità del loro eredito. D'altronde per sostenere la Domanda di separazione basta che essa vi sia implicitamente contenuta; ed è inoltre principio ricevuto in materia, che questa separazione si può sempre reclamare col mezzo di Conclusioni sussidiarie, nè può essere rifiutata sotto pretesto che sia stata domandata troppo tardi; potendosi allegare anche in Istanza d' appello, conforme avverte la Decisione della Corte di Cassazione de' 17. Ottobre 1809. presso il Sirey Jurisprud. de la Cour de Cassation Tom. 8. pag. 36., *qual principio fù anche abbracciato dal* Magistrato Supremo in Causa Papini, e Nebbiai, e Smorti dell' Anno 1815. *E la Ruota pure di Firenze canonizzò lo stesso principio in* Causa Arrighi già Griffoli, e Riccesi « *ivi* « *Imperciocchè niuno di essi sebbene* « *nell' Atto di iscrivere abbia dichiarato espressamente di voler conser-* « *vare il privilegio, tuttavia avendo enunciata la natura, e l' ammontare* « *del credito, tanto serve per avere adempito al Voto della Legge,*

(Marginal numbers: 2, 3, 4, 5, 6, 7)

« non essendo a tal' uopo necessario che sia dichiarato, che il credito è « privilegiato. «

In ciò che riguarda la mancanza d'Iscrizione del Credito in tempo utile a conservare il rango delle originarie Ipoteche.

Considerando che secondo i conformi giudicati della Corte di Cassazione riportati da Merlin. Repert. de la Jurisprud. verb. separat. de Patrim. §. 3. Art. 7. pag. 3. *è pacifica ormai nei Tribunali nostri la massima, che il diritto alla separazione dei Patrimonj competente ai Creditori del defunto non è un privilegio, o un' Ipoteca, ma bensì un diritto reale; Che da ciò ne emerge egualmente l' altro non controverso principio, che i Creditori del defunto non sono necessariamente in obbligo di fare iscrivere questo loro diritto su i Registri pubblici onde essere ammessi all' esercizio della Domanda per separazione dei Patrimonj; Che nulla osta il disposto dell'*Art. 2111. del Codice Civile Francese, *e la disposizione del Decreto dell' Amministratore di Toscana Dauchy, pubblicato nell' Aprile* 1808. *mentre l' Art.* 2111. *del Codice non è applicabile al caso, come quello che contempla unicamente le successioni aperte dopo la sua pubblicazione; ed è pure inapplicabile il Decreto dell' Amministrator Generale, poichè riguarda soltanto le Ipoteche, ed i privilegj, e non i diritti reali già in avanti quesiti, conforme fù concordemente deciso dai nostri Tribunali nella* Causa Frilli li 7. Marzo 1815. in Causa Papini, e Nebbiaj, e Creditori Fabbrucci li 14. Aprile 1815. in Causa Santi Vedova Romoli, e Creditori, e Patrimonio Riccardi; *Che quindi era duopo necessariamente concludere, che l' Iscrizione che fù presa per abbondante cautela dai signori Gatteschi fù sempre utilmente presa anche dopo i quindici giorni dal dì della seguita trascrizione, e che non potè aver altro luogo che quella di far conoscere il diritto anteriore, che avevano detti sigg. Gatteschi sul Fondo in questione, onde esser pagati sul prezzo del medesimo preferibilmente ai Creditori personali del Venditore Giovan Batista Peruzzi.*

8

9

In ciò che riguarda la prescrizione quinquennale.

Considerando che la prescrizione quinquennale di cui parla la Legge 1. ff. de separat. §. quod dicitur, *milita soltanto contro l' Erede, e non contro ai Creditori, ai quali fintantochè sussiste la loro azione principale riman sempre fermo il diritto di reclamare la separazione dei Patrimonj. Nè contro di essi potrebbe in ogni più sfavorevole ipotesi misurarsi il tempo dal momento dell' Adizione dell' Eredità, ma bensì dall' istante, in cui cominciano ad avere interesse di prendere le loro sicurezze su i Beni del loro primitivo Debitore, e d' impedi-*

10

re, che il Fondo ad essi affetto, ed obbligato non diminuisca per il concorso dei Creditori personali dell' Erede, come ne attestano le so-
11 *prallegate Decisioni, nei quali casi tutti fù ammessa la separazione dei Patrimonj non ostantechè fosse obiettata la prescrizione quinquennale. Onde è che inattendibile affatto diveniva nel caso un tale obietto, ed era anche improponibile in quanto che non erano ancora spirati i cinque anni dal giorno della morte della signora Ortensia Padovani ne' Gatteschi allorchè sopravvenne il* Codice Civile dei Fran-
12 cesi, *col quale furono abolite tutte le prescrizioni del Diritto Romano.*

In ciò che riguarda la pretesa mancanza di azione per non essere più il Fondo pulsato in dominio dell' Erede.

Considerando che la massima, vera in astratto, che il terzo possessore dei Fondi ereditarj non può essere molestato mediante il Be-
13 *nefizio della separazione dei Beni, non procede nel caso, in cui si sia ricorso all' esercizio di questo diritto prima che sia seguita la distribuzione delle somme provenienti dal prezzo della vendita, poichè il prezzo succede in luogo della cosa, secondo che avverte* Voet. ad Pand.
14 Tit. de separat. N. 4. « *ivi* « *Si tamen praetium rerum haereditarum,* « *vel etiam universae haereditatis ab emptore nondum solutum sit* « *rationem non video cur non praetii saltem respectu separationis* « *praebendae facultas supersit, dum in judiciis universalibus praetium* « *succedit loco rei* « *E così pure fù deciso dal* Regio Magistrato Supremo nel 21. Luglio 1819. in Causa Verdi, e Bertelli, e Ricci. *Attesochè era indubitato in fatto, che allorquando il sig. Gatteschi si diresse contro il sig. Buonfanti con la Domanda de' 31. Dicembre 1817. erano tuttora in sue mani Lire 5600.; onde è che la di lui azione non poteva esser meglio fondata, nè poteva in conseguenza il sig. Buonfanti predetto esimersi dal sodisfare con questo resto di prezzo il cre-*
15 *dito di essi sigg. Gatteschi con quel resto di prezzo in preferenza degli altri Creditori posteriori di Gio. Batista Peruzzi.*

Oltre di che riflettevasi, che il prezzo del Fondo comprato dal sig. Buonfanti non poteva esser distribuito ai Creditori, che subordinatamente ai patti stipulati nel Contratto, e alle disposizioni della Legge. Ora per il Contratto di acquisto egli si era obbligato di pagar questo prezzo ai Creditori seguitando l' ordine dei loro privilegj, ed ipoteche « *L' Aggiudicatario pagherà il prezzo ai Creditori anteriori,* « *e privilegiati del sig. Venditore.* « *Per offrire adunque questo prezzo, ed accelerare la sua liberazione a norma dei patti stipulati la Legge gli accordava tre vie diverse. La prima era quella di pagare amichevolmente. La seconda era quella d' introdurre la Graduatoria. La terza era quella di un regolar deposito. Se quindi piacque al sig. Buonfanti di scegliere la prima via non gli era però permesso di pa-*

gare dei Creditori in pregiudizio di quelli, che, come egli sapeva bene, avevano già fatto conoscere, ed avevano allegato dei diritti più antichi, e più privilegiati senza riportare nell' atto del pagamento la promessa idonea de restituendo, o le altre cautele opportune, che rendono, come ognun sa per estante il denaro. Che se invece di far ciò che gli era permesso, esso preferì al contario di fare ciò, che gli era vietato e dal patto, e dalla Legge, era altresì giusto, che sopra di lui solo dovessero ricadere le pregiudiciali conseguenze della sua oscitanza. Sicchè neppure la massima generale, su cui era appoggiata quest' ultima eccezione poteva giovare all' intento da esso propostosi, giacchè dirimpetto ai sigg. Gattesehi doveva sempre aversi per estante il prezzo dell' acquisto, non ostante che fosse stato inconsideratamente distribuito ai Creditori posteriori senza promessa cauta della restituzione.

Tutti questi riflessi pertanto non lasciavano più verun dubbio sulla competenza del Benefizio della separazione spettante ai signori Gatteschi, ed in tanta chiarezza di fatti, e di ragioni non sembrando conveniente al Tribunale di differire più oltre la resoluzione della Causa, credè giusto dover risolvere la medesima a favore degli Attori condannando come fece il sig. Buonfanti, a pagare ai prefati signori Gatteschi l' importare del loro credito, oltre le spese del Giudizio secondo la liquidazione da farsene.

DECISIONE XXVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina fideiussionis diei 30 Augusti 1822.

In Causa Gherardi e Patrimonio Jacoponi e CC. Jacoponi

Proc. Mess. Michele Bonelli. Proc. Mess. Giuseppe Baci Proc. Mess. Ferd. Galeotti
Avv. Illmo. sig. Giacomo Acquaroni Avv. Illmo. sig. Teodoro Baroni

---

Argomento

La Mallevadoria, che non risulta da un Contratto scritto, ma, che deve porsi in essere per mezzo di prove si rende necessario, che queste siano univoche, e concludenti, poichè trattandosi di un'obbligazione improvida, ed esorbitante, non può presumersi, e qualunque dubbio è sufficente per rigettarla.

SOMMARIO

1. *La Mallevadoria si può porre in essere senza bisogno di Contratto scritto, e può provarsi con ogni mezzo legale.*

2. 8. *La Mallevadoria è riguardata come un'atto improvido, e lesivo.*

3. 5. 10. *Le prove della mallevadoria debbono essere univoche, e concludenti nè si ha l'obbligazione contratta, ove da una espressa stipulazione con sia giustificata.*

4. 6. 7. 9. *La Mallevadoria nel dubbio deve sempre escludersi, e qualunque interpetrazione deve prendersi per rigettarla.*

11. *I Vicarii Regi hanno l'obbligo di procurare che i curatori prima di assumere l'amministrazione de'beni de'loro sottoposti prestino mallevadore.*

12. *Il deposto di un testimone, che depone à propria esonerazione non è valutabile.*

13. *Lo smarrimento delle carte, che contengono un'obbligazione non controversa non trattiene l'esecuzione della medesima.*

STORIA DELLA CAUSA

Una Sentenza Incidentale del Magistrato Supremo di Firenze del 25 Agosto 1821 dichiarò costare della Mallevadoria solidale del sig. Giuseppe Pandolfini Economo dimesso del patrimonio in concorso Iacoponi stata prestata dal defunto sig. Iacopo Gherardi di Casciana per la fedele amministrazione del detto Patrimonio assunta dal sig. Giuseppe Pandolfini sino del mese di Ottobre 1805. ed essere in conseguenza tenuto, ed obbligato il sig. Luigi Pandolfini come figlio, ed erede di detto sig. Iacopo a stare nell'obbligazione di mallevadoria prestata dal di lui Genitore per l'Amministrazione del detto Patrimonio Iacoponi tenuta dal summentovato Giuseppe Pandolfini, e nel Giudizio di rendimento di conti di detta Amministrazione promosso dai Procuratori al concorso Iacoponi con la loro domanda de'22 Agosto 1822 e sopportare tutte le conseguenze di detta mallevadoria per i resultati del richiesto rendimento di conti sul quale il Magistrato suddetto si riservò di decidere in seguito, e condannò detto sig. Gherardi nelle spese del Giudizio Incidentale tassate in lire 160.

Il sig. Gherardi appellò da detta Sentenza av. la Regia Ruota di Firenze, e ne ottenne la revoca.

Da questa seconda Sentenza i rappresentanti il concorso Jacoponi succumbenti interposero appello avanti il SupremoConsiglio, il quale adottando i motivi della Sentenza Ruotale del dì 23 Aprile 1822 confermò la medesima in tutte le sue parti.

Per i motivi della infrascritta Sentenza Ruotale, che il Supremo Consiglio ha adottati, ed adotta.

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte del sig. Dott. Giuseppe Baci nella qualità di Procuratore al Patrimonio in concorso del fu sig. Giuseppe Iacoponi, e Dottor Ferdinando Galeotti

Procuratore alla massa dei Creditori del detto Patrimonio dalla Sentenza della Regia Ruota di prime appellazioni di Firenze del dì 23 Aprile prossimo passato favorevole al sig. Luigi Gherardi, e bene perciò da detta Sentenza giudicato, quale conferma in tutte le sue parti, e condanna il detto patrimonio in concorso Iacoponi a favore del detto sig. Gherardi nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Giovanni Alberti *Presidente*,
Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzio Sermolli *Relat. Consig.*

Seguono i motivi della Sentenza del dì 23 Aprile 1822 proferita dalla Regia Ruota di Firenze a Relazione dell'Illmo. Signore Francesco Cercignani Auditore stati adottati come sopra.

Attesochè per quanto sia vero che la fideiussione al pari che qualunque altro Contratto, per la di cui esecuzione non si esige la Scrittura, possa con tutt'altro mezzo legale provarsi, è altresì indubitato che 1 *la mallevadoria per essere generalmente riguardata come un'Atto improvido, lesivo, ed esorbitante non si ammette di regola senza che a provarla concorrano delle prove univoche, e concludenti, ne si ha per* 2 *contratta, ove da una espressa, e materiale stipulazione non venga giustificata* Text. in Leg. stipulationem. paragr. Satis. accept. ff. de verborum. obligation. Hering. de fidejussor. cap. 11. N. 2. Rota cor. Buratti decis. 3 785. N. 4.

Attesochè nel dubbio debbe sempre escludersi, e lungi dal presumerla, qualunque interpetrazione deve prendersi onde rigettarla quando chiara non apparisca, conforme stabilisce dopo il Testo nella leg. quid 4 quid adstringendae ec. ff. de Verbor. obligation. la Ruota Fiorent. nella florentina Pecuniaria del 25 Febbraio 1736 av. Bizzarrini pag. 9. paragr. Conciosiacosachè ec.

Attesochè tali inconcussi principii di ragione premessi, a porre in essere la mallevadoria del defunto sig. Iacopo Gherardi a favore del sig. Giuseppe Pandolfini Economo, ed amministratore del Patrimonio Iacoponi per farne risentire le fatali conseguenze al sig. Luigi Gherardi figlio, ed erede dal prefato sig. Iacopo in difetto della Scrittura che dicesi smarrita, due soli riscontri sonosi addotti dai rappresentanti il Patrimonio, e creditori Iacoponi, vale a dire una lettera responsiva del sig. Bechi già Vicario Regio a Lari in data del dì 7 Ottobre 1805, ed una nota, o informe quietanza del Notaro di quel Tribunale Salucci. La lettera diretta al Magistrato Supremo è così concepita „ ivi „ « Coerentemente alla deliberazione del Magistrato loro de' 17 Settem- « bre prossimo passato è stato da me eletto per Amministratore, ed eco- « nomo del Patrimonio Iacoponi il sig. Giuseppe Pandolfini di Casci- « na, avendo il medesimo dato in mallevadore il sig. Iacopo Gherardi « per la fedele amministrazione del Patrimonio medesimo, essendosi « obbligato il tutto ritenere a disposizione del Magistrato loro, e ciò è

« *stato eseguito nelle solite legali forme* « *E la Nota, o quietanza del Notaro Salucci così sta scritta* « *ivi* « *Il sig. Giuseppe Pandolfini come* « *Economo ed amministratore del Patrimonio dei fratelli Iacoponi* « *dare al Tribunale di Lari quanto appresso L. per Decreto di elezione* « *L. per obbligazione, e Mallevadoria prestata in Atti.* „

Attesochè ne l'uno, nè l'altro, nè ambedue questi documenti insieme uniti, dietro gli enunciati principii di ragione possono essere reputati sufficienti a costituire la prova concludente dell'asserta Mallevadoria. Infatti bene analizzata la soprascritta lettera del Vicario di Lari, chiaro apparisce essere lontana dall'accertare per se sola, che il sig. Iacopo Gherardi alle premure del Pandolfini aderisse a garantire dirimpetto al Patrimonio Iacoponi la regolarità dell'Amministrazione che il detto Pandolfini assumeva. Ella non dice nulla più che il Pandolfini eletto in Economo aveva dato per mallevadore il sig. Iacopo Gherardi; *Ma in questa il Vicario Bechi non asserisce che il Gherardi abbia consentito a prestarla, di aver veduto, o letto il relativo Istrumento, o almeno di avere assistito alla prestata obbligazione. Quindi quando anche si volesse attribuire alla suddivisata lettera del Vicario Bechi quella efficacia, che non è di natura sua, mentre nulla più potrebbe provare di quello che provano le enunciative delle Sentenze dei Giudici, le quali non costituiscono che un primordio di prova inattendibile quando la verità del fatto non venga attestata, e comprovata dal Processo* Cap. quoniam de probation. Bald. in leg. emancipation. Cod. de fid. Instrumentor. Mascard. de probation. Vol. 1. Conclus. 32. et Rota coram. Emerix decis. 104. N. 14., *resta sempre incerto per la equivocità delle espressioni con cui la detta lettera è concepita la mallevadoria di cui si tratta, poichè la lettera ci lascia ignorare se il Vicario parli di fatto, o scienza propria, se parli della prestazione materiale della mallevadoria, oppure della semplice presentazione del mallevadore, che gliene aveva fatta il Pandolfini, onde non si ha la giustificazione del Contratto, che consiste appunto nella riunione dei consensi, e nell'adesione del promittente riunione, e adesione, di cui deve costare in specie quando se ne vuole porre in essere la esistenza altronde che dalla Scrittura, o sia dal relativo Chirografo. Le stesse avvertenze militano presso a poco rispetto alla* Nota *o ricevuta del Notaro Salucci, la quale inoltre facendo menzione di una mallevadoria prestata in genere ci lascia ignorare il nome del mallevadore, e ci lascia incerti per anche della sincerità del carattere del ministro che si pretende l'abbia scritta.*

Attesochè in questo stato di cose, avendo presente da un lato, che la mallevadoria è un obbligazione esorbitante, che ad indurla fà d'uopo di un esplicito, e deliberato consenso di colui, che la presta, e che il dubbio qualunque costringe a rigettarla, e considerando dall'altro che di questa controversa fideiussione se ne pretende desumere la prova dalla enunciativa fattane dal Vicario di Lari in una lettera responsiva

concepita nel modo che sopra e susseguita da una Nota, o ricevuta posteriore, che si presume del Notaro di quel Tribunale, in cui si fa menzione di una prestata mallevadoria da personn di cui non si conosce il nome, la Ruota ha dovuto concludere, che senza ledere la giustizia, e sovvertire le regole elementari del Gius nostro, non era permesso in tanto dubbio su i rapporti sostanziali, ed estrinseci di questo Contratto di ammetterlo, e canonizzarlo a danno dell'Erede del preteso mallevadore. 10

Attesochè a declinare dalle enunciate regole, ed a recedere da questn opinione non abbiamo creduto valevole il riflesso dedotto dall' Artic. 9. dell'Istruzioni del dì 8 Giugno 1782, le quali ingiungono ai Vicarii il dovere di procurare, che i Curatori da loro deputati prima di assumere l'amministrazione dei sottoposti prestino un idoneo solidale mallevadore, poichè nella pratica costante antica dei nostri Tribunali di ricevere nelle Cancellerie i mallevndori, che i Giudici hanno preventivamente approvati, dall'obbligo che aveva il Vicario di Lari di ricevere dal Pandolfini un idoneo mallevadore non se ne poteva inferire, che il Gherardi dal medesimo designato a tale uopo, prestasse di fatto la mallevadoria senza la quale effettiva prestazione non doveva essere il di lui Erede caricato delle conseguenze, e ciò tanto meno dirimpetto all'inverisimile che il sig. Iacopo Gherardi, che ci è stato dipinto per un uomo prudente, ed interessato in tanti anni quanti sono decorsi dal giorno in cui si pretende che consentisse ad essere mallevadore a quella in cui cessò di vivere, non vegliasse, e volesse mantenersi in silenzio intorno alla cattiva Amministrazione del Pandolfini senza eccitare l'autorità del Tribunale per farla regolarizzare. 11

Attesochè a senso nostro nulla aggiunge di peso all'assunto dei difensori diligenti del Patrimonio, e creditori Iacoponi la dichiarazione del dì 11 Giugno 1821 rilasciata loro dal sig. Vicario Bechi si perchè non essendo egli stato esaminato nelle consuete legali forme non può farsi della medesima alcun capitale; come pure perchè questo Testimone deponendo o propria esonerazione nulla potrebbe in ogni evento valutarsi il di lui deposto. 12

Attesochè quella efficacia che non avevano per loro stessi la lettera del Vicario, il dovere che aveva di garantire la buona amministrazione dell'Economo con la elezione dell'idoneo mallevadore, e la ricevutn del Notnro di quel Tribunale non l'acquistavnno anche insieme riunite nelle particolari circostanze del caso nostro per la verisimiglianza della perdita, e sottrazione dell'Istrumento che racchiudeva la controversa mallevadoria del Gherardi, perdita, e sottrazione che si asseriva seguita allor quando gli Atti, e le carte del Tribunale di Lari doverono in occasione dei cambiamenti del Governo trasportarsi da un luogo all'altro, verisimiglianza costituita dalla verificata circostanza che le Filze del Tribunale di Lari non erano di quel tempo, e che

in quelle che contengono fra gli altri gli affari Iacoponi si sono osservate della lacune, e delle mancanze, quasi che in queste circostanze dovesse recedersi dal rigore delle massime stabilite in principio. Imperciocchè senza impugnare la regola astratta che ove non si controverta la obbligazione, lo smarrimento accidentale delle Carte che la contengono non trattiene la esecuzione per il Testo nella Leg. sicut iniquum Cod. de fide Istrumentorum, *abbiamo creduto che non potesse congruamente applicarsi al concreto della disputa attuale, perchè resta a giustificarsi se di fatto fosse contratta dal Gherardi la pretesa mallevadoria, perchè non costa che il Chirografo che la conteneva sia perito, e perchè finalmente ignorandosi in ogni eveuto il tenore, la durata, e la estensione della fideiussione, repugnerebbe alle regole elementari di ragione a commetterne a danno del preteso obbligato il di lei adempimento, conforme fissano* Natta Cons. 166 Num. 12. Cravett. Cons. 112. Num. 17. sudd. Cons. 109. per tot. Rot. in recent. decis. 58. Num. 7. part. 10.

13

Delib. e Delib. Dice essere stato bene appellato per parte del sig. Luigi Gherardi dalla Sentenza Incidentale del Magistrato Supremo proferita sotto dì 25 Agosto 1822, favorevole al Patrimonio e creditori in concorso Iacoponi, e male perciò da detta Sentenza giudicato, e conseguentemente dichiara non costare della mallevadoria solidale prestata dal defunto sig. Iacopo Gherardi a favore del detto Patrimonio in concorso per l'amministrazione del medesimo tenuta dall'Economo sig. Giuseppe Pandolfini, e perciò il detto sig. Gherardi nella qualità di figlio, ed erede del detto fu sig. Iacopo Gherardi non essere tenuto a stare a veruna conseguenza di detta amministrazione, e che sarà per resultare a pregiudizio del detto Patrimonio nel Giudizio di rendimento di conti della precitata amministrazione revoca perciò in tutte le sue parti la detta Sentenza, e condanna a favore di detto sig. Gherardi il detto Patrimonio e creditori in concorso Iacoponi nelle spese del passato, e del presente Giudizio.

DECISIONE XXVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Emhiteusis diei 22 Julii 1822

In Causa Fenzi e LL. CC. e Amyot e Artimini

Proc. Mess. Luigi Romanelli Proc. Mess. Luigi Cavini Proc. Mess. Francesco Verdi

Argomento

Quando si procede ad una Transazione per una giusta causa, che si verifica nel rimovere il dubbio evento di una lite, e che a questa giusta causa, si aggiunge la buona fede, e l'utilità de'Transigenti, deve a tendersi e prendersi ogni più favorevole interpetrazione per tenersi ferma.

Sommario

1. *La Transazione deve rispettarsi quando alla medesima è stato proceduto con giusta causa, con buona fede, e con utilità.*

2. 14. 15. *Per la sussistenza delle Transazioni deve prendersi ogni più favorevole interpetrazione, ancor per quelle alle quali le parti intendono devenire.*

3. 13. *La giusta Causa di una Transazione è sempre verificata subito che si giunge colla medesima ad allontanare il dubbio evento di una lite.*

4. 5. 6. *I nipoti ex fratre del primo conduttore del Livello chiamati al medesimo, nel caso che venga alienato per la dottrina del Bartolo possono contro l'alienazione insorgere.*

7. 11. 12. *Il patto stipulato nel Contratto di conduzione livellaria, che i conduttori, e compresi non possano alienare il Livello, toglie al primo conduttore ogni diritto di alienarlo.*

8. *Sul fondo livellare non può in pregiudizio de'chiamati imprimersi alcuna Ipoteca, poichè da questa emerge una alienazione impropria.*

9. *Il diritto di richiamare in esame l'alienazione di un Livello compete il domino diretto, e non ai Compresi.*

10. *Quando l'alienazione del Livello è proibita indistintamente e non in quanto che sia fatta senza il consenso del padrone diretto, la proibizione in tal caso non è relativa al domino diretto, ma è assoluta.*

15. *Il dissenso della minor parte de'creditori non si valuta nel concorso dell'adesione ad un dato Atto della maggior parte dei Creditori costituiti in egual condizione.*

Motivi

Abbiamo nel soprascritto giorno concordemente confermata la Sentenza dal Magistrato Supremo sotto dì 3 Agosto 1819 proferita a favore

dei sigg. Emanuelle, e Fratelli Fenzi, e contraria al sig. Dottor Antonino Evangelista Artimini, al sig. Giuseppe Saladini ne'NN. ed al sig. Cav. Alessandro Amyot, sebbene tutti gli sforzi da questo ultimo unico Appellante siano stati fatti per ottenere di essa la revoca.

Ed a questa conferma siamo proceduti per essere stati pienamente persuasi, che giusta fosse la detta Sentenza allorchè dichiarò, che la transazione fatta nei 2 Aprile 1810 dai Deputati dei Creditori Fenzi con i signori Fratelli Fenzi meritasse di essere rispettata, ed approvata dal Tribunale, e che da questa Transazione desumessero i sigg. Fratelli Fenzi un titolo abile per ritenere, e godere il dominio utile dello stabile situato in Livorno, che i sigg. Dottor Tommaso e Dottor Antonino Evangelista padre, e figlio Artimini concessero a livello ai sigg. Luigi, e Ferdinando fratelli Fenzi con la privata Scritta dei 19 Settembre 1795.

Le ragioni che hanno resa evidente per noi la giustizia dell' appellata Sentenza, siccome in gran parte dipendono dal fatto a cui convengono poche regole di diritto, così crediamo necessario il presentare con la maggiore possibile brevità la serie del medesimo per procedere quindi a quelle osservazioni di Gius che adattate al fatto medesimo dimostrano come la questione dell'appellata Sentenza, così la regolarità della di lei conferma.

Abbiamo già detto, che i sigg. Artimini concessero a livello un loro stabile posto in Livorno ai sigg. Luigi, e Ferdinando fratelli Fenzi con la privata scritta dei 19 Settembre 1795. Questa concessione fu fatta „ ivi „ ai „ sigg. Luigi, e Ferdinando fra di loro fratelli, e figli del fu sig. Cammillo „ Fenzi Negozianti, e Banchieri domiciliati nella Città, e Porto di Livorno „ durante la loro terza linea, e generazione masculina di maschio legittimo „ e naturale cioè per i loro figli, nipoti, e pronipoti.

Portarono i contraenti la loro contemplazione al caso, che mancasse la linea dei conduttori, ed allora invitarono la linea masculina dell'Auditore Orazio Fenzi di loro fratello „ ivi „ e indefetto di detta loro linea, e genera- „ zione masculina per durante la terza generazione masculina come sopra „ dell'Illmo. sig. Audit. Orazio Fenzi loro fratello, escluse sempre le fem- „ mine, ed i descendenti delle medesime „ Vollero fra i compresi, il gius accrescendi „ E con il gius accrescendi fra tutti i suddetti compresi, e „ chiamati in detta concessione livellaria „ e provvedendo i domini diretti al loro interesse tolsero non solo ai compresi, ma ben anche ai primi conduttori la facoltà dell'alienazione del Livello stipulando all'*Art.* 9. „ ivi „ che non possano i detti conduttori, e compresi alienare in tutto, o in parte „ il suddetto fondo, nè quello a lungo tempo locare alla pena della caducità „ del suddetto Livello perchè così

Venne a morte nel 1799 il sig. Luigi Fenzi senza figli, il superstite sig. Ferdinando godè per l'intiero il detto Livello fino all'anno 1804 alla quale epoca, atteso il suo fallimento ne seguì di questo Livello l' incorporo a favore dei suoi creditori, a segno che amando il detto sig. Ferdinando di poter locare a suo piacere il Fondo surriferito, ne fece ai Deputati al fal

limento del patrimonio Fenzi una formale istanza, che fu accolta con la loro deliberazione dei 2 Settembre 1804 nella quale fu detto „ ivi „ Si „ permette al sig. Ferdinando Fenzi di poter locare a chi più gli piace il ca- „ samento livellare di Livorno, purchè venga assicurato al patrimonio il ritiro della pigione„ .

Portò ad effetto il sig. Ferdinando Fenzi la facolta ottenuta, ma non sussisterono lungamente queste convenzioni, giacchè la di lui morte avvenuta nel 3 Marzo 1809 fece luogo alla deduzione dei diritti che a favore della linea masculina del sig. Auditore Orazio Fenzi potevano resultare dalla scritta di concessione livellaria nel verificato concetto della deficienza della linea, e generazione masculina dei primi conduttori.

Nè questi diritti furono trascurati, anzi furono con tutto l'impegno proposti a segno, che i legali integerrimi che assistevano gl'interessi della massa dei creditori, non meno che i Deputati al fallimento delle ragioni Bancarie Francesco Fenzi, e Luigi Fenzi crederono congruo, e conveniente il devenire col sig. Emanuelle Fenzi figlio, ed erede del sig. Auditore Orazio Fenzi che stipulava per interesse ancora degli altri suoi fratelli ad una Transazione con la quale fu convenuto, che previo il pagamento della somma di scudi 500, e l'osservanza di altri patti che resultano dalla deliberazione dei 2 Aprile 1820 « ivi « il detto sig. Emanuelle, ed altri fratelli Fenzi si « mantengano nel pacifico possesso delle ragioni livellarie di detto casa- « mento per godersi da loro, e suoi successori ai termini dei patti e con- « venzioni descritte nell'originario Istrumento di concessione livellaria di detto stabile del dì 19 Settembre 1795.

Questa convenzione ebbe il suo effetto, e allora solo di essa la giustizia, e la congruità doverono esaminarsi quando essendo piaciuto al sig. Evangelista Artimini nel Dicembre 1815 di esibire ai Deputati un progetto di vendita del dominio diretto unitamente al dominio utile del surriferito casamento, ed essendosi questo progetto dai Deputati accettato con la loro deliberazione dei 20 Dicembre 1815, si volle procedere nel Marzo 1816 all'affissione di quelli editti, che prima di approvare il progetto medesimo, aveva il Tribunale di Commercio con suo Decreto de' 22 Dicembre 1815 ordinato che fossero affissi, giacchè fu allora, che il Procuratore rappresentante la massa dei creditori del Patrimonio Fenzi in loro nome non meno, che dei Deputati a detto fallimento domandò che non avesse ulterior progresso la deliberazione dei 20 Dicembre 1815 in quanto che tutto quello che volevasi effettuare a riguardo del diritto enfiteutico sul casamento di Livorno era già stato determinato con la precedente deliberazione de' 2 Aprile 1810 dalla quale nè i creditori, nè i Deputati intendevano di recedere, ed era perciò inutile tutto quello che praticar si volesse dal sig. Artimini per stabilire il definitivo destino del dominio utile del fondo da esso allivellato, mentre era già questo al sig. Emanuelle, e fratelli Fenzi col consenso dei Creditori del primo conduttore sig. Ferdinando Fenzi deferito.

Ciò che in nome dei Creditori, e Deputati si propose dal loro Procuratore verbalmente al Tribunale di Commercio, e con formale Scrittura negli 8 Aprile 1816 avanti il Magistrato Supremo con maggiore impegno fu dedotto dal sig. Emanuelle Fenzi, dal quale si reclamò la manutenzione nel possesso del dominio utile del controverso fondo, come pure instaurando un vero, e proprio giudizio petitorio, si implorò che fosse a di lui favore, e dei suoi fratelli riconosciuta la pertinenza assoluta del dominio utile del detto stabile, al segno che non fosse ai sigg. deputati Fenzi con le loro successive deliberazioni permesso di pregiudicare in guisa alcuna ai di lui diritti.

Giusta comparve questa domanda ai Deputati predetti, i quali unitamente al Procuratore della massa dei Creditori Fenzi assunsero col sig. Emanuelle a sostenere, che rispettar si doveva la deliberazione dei 2 Aprile 1810 che la medesima era utile, e vantaggiosa per la massa dei creditori Fenzi, e che perciò accogliere non si potevano le domande nè del sig. Dottor Artimini, nè del sig. Saladini, nè del sig. Amyot dirette ad ottenere che fosse dato esecuzione al Decreto del Tribunale di Commercio de'23 Dicembre 1816 che aveva ordinato rendersi noto con l'affissione degli editti il progetto di vendita dell'utile, e diretto dominio dello stabile suddetto, non meno che il termine ai creditori Terzi assegnato per dichiararsi se intendevano di accettare il progetto avanzato dal sig. Artimini con le condizioni da esso proposte.

Or quando erano questi i fatti che si riscontrano nella controversia attuale venne ad emergere per noi la giustizia della Sentenza che accolse le istanze dei Deputati, e del sig. Emanuelle Fenzi, in quanto che a noi pure comparve che meritar potesse di essere osservata la Transazione de' 2 Aprile 1810, e perciò meritevole di conferma era quella Sentenza che la detta Transazione aveva ordinato rispettarsi, ed attendersi.

E non poteva diversamente rispondersi subito che si doveva attendere la massima di ragione, dalla quale siamo ammaestrati, che meritevole di essere rispettata, ed attesa è quella transazione alla quale si vede proceduto con una giusta causa, con buona fede, e con evidente utilità *Rot. Fiorent. in Pisana Transactionis* 25 *Aprile* 1781 *av. Raffaelli Relatore*, non meno che l'altro principio, per cui si stabilisce che ogni più favorevole interpetrazione deve prendersi per la sussistenza non tanto delle Transazioni già stipulate, quanto ancora di quelle alle quali intendono le parti di devenire e che devono dall'autorità dei Tribunali rimanere approvate *Rota Fior. in Florentina Transactionis* 20 *Settembr.* 1782 *av. Fernaccini Relatore*

Or con queste considerazioni procedendo all'esame della Causa attuale non seppamo lungamente esitare a riconoscere, che nella Transazione de'2 Aprile 1810 concorse assolutamente una giusta causa, la quale sempre si considera verificata, subitochè con la Transazione si giunge ad allontanare il dubbio evento di una lite ò attualmente vegliante, ò che possa probabilmente temersi, e di una Lite che è sempre a questo oggetto apprezza-

bile sempre che non sia apertamente calunniosa, secondo che con i concordanti prosegue ad avvertire la *Rota Fiorent. in dict. florentina Transactionis* 20 *Settembre* 1782 *av. Vernaccini paragr. che poi ec.*

Nè potevasi controvertere sul serio, che al momento della pattuita Transazione temer non dovessero i creditori delle mancate ragioni Francesco e Luigi Fenzi, la lite più seria sulla disponibilità del dominio utile del Livello dipendente dalla privata scritta de' 19 Settembre 1795, e che questa Lite anzi che calunniosa dovesse invece apprendersi come sommamente dubbiosa e nella quale i diritti delle respettive parti fossero a gravi dispute soggette.

Ed in vero abbiamo avvertito, che alla deficienza avvenuta delle linee e generazioni masculine di Luigi, e Ferdinando Fenzi primi conduttori, erano invitati i figli dell'Auditore Orazio Fenzi, e così era la vocazione portata in persone sopra le quali i primi conduttori non ritenevano alcuna potestà.

Quindi a contrastare ai creditori del sig. Ferdinando Fenzi il diritto di esercitare sopra il dominio utile del detto Casamento livellare le loro, azioni di credito insorger potevano i di lui nipoti ex fratre, i quali inerendo alla dottrina del Baldo *in Leg.* 1. *in fin. Cod. per quas Person. nob. acquirat. et in Auth. si quas. ruinas n.* 9. *et* 10. *de Sacrosant. Eccles.* avrebbero potuto prendere a sostenere che la qualità di primo acquirente a titolo oneroso del Livello sanzionato che concorreva nel sig. Ferdinando Fenzi non era sufficiente a rivestirlo della potestà di disporre del medesimo in pregiudizio dei trasversali compresi, siccome seguitando la detta dottrina hanno insegnato i DD., e stabilito i TT. e segnatamente la *Rot. Fioren. in Pisana Emphiteusis* 1693 *apud Mans. Consult.* 751. *paragr. Praeterea libertius ec. in Florentina Salviani* 17 *Febbr.* 1639 *paragr. Praeterea ec, pag.* 10. *cor. Venturini Relat. et in florentina Bonorum de Griphonibus quoad bona Emphiteutica* 30 *Aprile* 1726 *paragr. Maior difficultas av. Rola Relatore.*

4

5

E sebbene a questo loro assunto potesse fare ostacolo ciò che in tempi posteriori in distinzione della Dottrina del *Baldo*, e suoi seguaci fu osservato dalla *Ruota Fiorentina in Pistorien. Bonorum* 27 *Settembre* 1793 *av. Cercignani Relat.* favorevolmente accolta dal già Magistrato Supremo nella *Florentina Fidecommissi quoad bona emphiteutica* 4 *Marzo* 1803 *paragr. Concorrevano ec. pag.* 5. *av. l'Illmo. sig. Audit. Gio. Alberti Relat.* oggi *Audit. meritissimo dell'I. e R. Consulta*, e *rammentata pure* come induttiva di una consuetudine di giudicare contraria alla opinione del *Baldo* nella *Florentina Seu Romana fideicommissorum Ducis Antoni et M. Philippi de Salviatis quoad liquidationem* 30 *Settembre* 1807 § 73 *av. S. E. il sig. Consig. Leonardo Frullani* pure non era per questo impedito ai sigg. Fenzi di proporre a nuovo esame anche sì fatta questione, e nessuno poteva mai pretendere che destituta di ogni ragionevolezza fosse per essere la disputa diretta a stabilire non pregiudiciale ai

trasversali compresi l'alienazione implicita del Livello sanzionato fatta dal
6 primo acquirente, giacchè questa loro domanda trovava al certo l'appoggio in una dottrina, che avea per molto tempo dominato nel Foro.

Ma non era questa sola la questione che a preservare i propri diritti si sarebbe dai sigg. Fratelli Fenzi potuto promuovere, mentre nella surriferita scritta di Conduzione Livellaria dovendosi leggere che „ Non possino detti sigg. Conduttori, e compresi alienare in tutto, o in parte il „ suddetto fondo, ne quello a lungo tempo locare alla pena della caducità „ del suddetto livello perchè così ec. „ subentrava la questione se il tenore di questo patto togliesse anco al primo acquirente la facoltà di alie-
7 nare, siccome affermativamente fu risoluto inerendo a questa convenzione dal *Cald. de Iur. Emphit. lib.* 4. *Cap.* 7. *N.* 34. *dalla Rota Romana cor. Merlin. decis.* 86. *N.* 14. *e dalla Rota Fiorentina in Florent. Emphiteusis* 3 *Ottobre* 1732 § 60. *av. Sorba Relat.*

Senza che potesse valutarsi il reflesso che ad una semplice ipoteca fosse limitata l'alienazione dal sig. Ferdinando Fenzi eseguita, mentre dalla efficacia del patto medesimo resta investita non tanto la vera, e propria alienazione, quanto ancora la alienazione impropria, e che dall' Ipoteca viene ad emergere, e secondo che nei precisi termini della rammentata proibizione di alienare avvertono *Gratian. discept. forens. cap.* 885. *N.* 10 *et*
8 *seg. Mans. Consult.* 558. *N.* 4. *Rot. Romana post. Conv. de Cens. decis.* 74. N. 12. *Cor. Lancetta decis.* 18. *N.* 6. *et Rot. Fiorent. in* Florentina *restitutionis in integrum* 26 *Gennaio* 1723 *avanti Buonamici Rel. Vers. Isto enim casus, et in Thesaur. Ombros. decis.* 56. *N.* 30. *tom.* 6

Ne si sarebbe mancato è vero, per elidere la forza di questi principii di rilevare che una sì fatta proibizione di alienare lungi dall'essere una proibizione assoluta, presenta invece i caratteri di una proibizione relativa animata cioè dall'oggetto unico di provvedere all'interesse del domino diretto dal che ne segue che ad esso soltanto compete il diritto di richiamare ad esame la fatta alienazione, e di pretenderne l'annullamento, e non già ai successivi chiamati, ai quali il fatto del primo acquirente ha potuto pregindi-
9 care, siccome fu nella surriferita *Florentina fidecommissi quoad bona, emphiteutica* 4. *Marzo* 1803 § *Tutti anzi ec. av. l'Illmo. sig. Aud. Gio. Alberti Relat. e nel Tesor. del Foro Toscano Decis.* 58. *Tom.* 1. *pag.* 255. § *Esperimentato ec.*

Ma qui pure sarebbero tornati ad avvertire i sigg. Fratelli Fenzi, che quanto è vera la proposta distinzione, altrettanto improponibile nel caso sarebbe di qualificare la proibizione contenuta nella concessione livellaria della quale si tratta, come una proibizione relativa, resistendo a questo concetto l'importanza naturale delle espressioni colle quali si vede concepita mentre quando la alienazione non è proibita, in quanto che sia fatta senza il consenso del padron diretto, ma è proibita indistintamente, come ac-
10 cadeva nel caso attuale, è forza allora il riconoscere questa proibizione non più relativa all'interesse del padrone diretto, ma bensì assoluta, talchè qua-

lunque volta l'alienazione sia fatta dal primo Acquirente senza il consenso del Domino diretto, non diviene essa pregiudiciale ai successori chiamati, ma possono sempre reclamare le giuridiche conseguenze della violazione accaduta del patto ostativo alla commessa alienazione. 11

E se per interesse dei creditori si fosse ricorso per qualificare *relativa* la proibizione di alienare, ad avvertire per l'infrazione del patto, era accompagnata dalla pena della caducità, deducendo da ciò, che risolvendosi questa penale a vantaggio del domino diretto, la apposizione di questa pena, come dimostra, che nell'interesse del domino diretto si è voluta l'osservanza di questo patto, così essa riduce la proibizione subordinata al consenso del padron diretto, e così corrisponde ad una proibizione di alienare relativa. 12

Poichè sarebbe stato luogo sempre a riconoscere, se la pena della caducità sia esclusivamente proficua al solo Padrone diretto, o se piuttosto i di lei effetti si rendano comuni a tutti quelli che nel contratto son contemplati, ed in questa ricerca si sarebbe veduto che la pena della caducità inserita in unContratto Livellare per procurare l'osservanza dei patti in esso contenuti, se può con diritto prelativo reclamarsi dal domino diretto nel di lui silenzio, non mancano i compresi del diritto di impugnare l'alienazione, o l'ipoteca irregolarmente eseguite, giacchè come il Padrone diretto può reclamare la devoluzione, e la caducità per l'alienazione effettivata senza il suo consenso, così i compresi possono insistere per l'esecuzione di quei diritti che ad essi per l'inosservanza dei patti si sono quesiti, siccome avvertono *Gratian. discept. forens. Cap.* 855 *N.* 17. *Mansio Consult.* 558. *N*, 5. *e* 6. *Rot. Rom. post. Conc. de Censib. Decis.* 34. *N.* 5. *et in Romana Manutentionis* 14. *Iunii* 1756 § 9. *cor. Bussio.*

Che ad escludere ogni irregolarità nella costituzione dell'Ipoteca dal sig. Ferdinando Fenzi eseguita sul fondo Livellare senza consenso del domino diretto, si fosse voluto dedurre che precedentemente al giorno in cui colla morte del sig. Ferdinando Fenzi potè aprirsi a favore dei sigg. fratelli Fenzi il diritto a succedere nel controverso Livello, aveva già il sig. Dot. Evangelista Artimini domino diretto legittimata col suo consenso l'impression dell'Ipoteche dal sig. Ferdinando Fenzi acconsentite sul detto fondo, con insistere a tal'uopo sulla deliberazione dei 13 Gennaio 1808 sarebbe allora stato luogo a riconoscere qual fosse della detta deliberazione il pregio per concludere l'assenso del Padron diretto che aveva sanata la nullità dell'Ipoteche imposte sul controverso fondo livellare.

Ed in questa ricerca si sarebbe dovuto assumere l'esame se la detta deliberazione che altro non fece che ordinare, che lo stralciario delle mancate ragioni Fenzi trattar potesse con il sig. Dottor Evangelista Artimini dell'acquisto del dominio utile che dello stabile livellare intendeva di fare lo stesso Padrone diretto, importasse la prova necessaria del di lui consenso alla alienazione, mediante le Ipoteche contratte a favore dei Creditori del sig. Ferdinando Fenzi fatta dello stabile livellare che fosse capace a ri-

parare quella mancanza di consenso che si verificava nella predetta alienazione, specialmente poi che la detta deliberazione non presenta, che un semplice trattato di vendita, ed un progetto che non ebbe poi alcun successo, talchè era pur troppo soggetto di disputa, se la deliberazione superiormente rammentata presentasse la sopravvenienza di quel consenso del Padrone diretto che rettificar potesse la già fatta alienazione del fondo livellare.

Ma quand'anche tutte queste dispute si fossero potute risolvere favorevolmente ai creditori Fenzi, altra pure ne restava diretta a riconoscere se la totalità del fondo enfiteutico si fosse potuta dal sig. Ferdinando Fenzi ipotecare, o se alla sola metà del medesimo si fosse dovuto limitare questo suo potere. E di ciò ne somministrava il soggetto l'osservazione di fatto, che nessuna parola si conteneva nella scritta di concessione livellare, che espressamente rendesse solidale ai due fratelli Luigi e Ferdinando Fenzi la concessione predetta onde ne seguiva, che di regola, coerentemente al *Testo in Leg. si mihi et Titio* 90. *ff. de V. O. et paragr. Quod si quis Instit. tit. de inutil. stipulat.* doveva la concessione predetta apprendersi fatta per la virile a ciascuno dei Conduttori, e così quanto alla porzione del livello trapassata nel sig. Ferdinando Fenzi per la morte del fratello Luigi, non riteneva il superstite la qualità di primo conduttore, ed era perciò inabilitato a sottoporre alle sue Ipoteche la detta porzione livellare.

E sebbene si fosse potuto dai creditori rilevare che nella concessione surriferita esisteva accordato il Gius di accrescere, che può operare l'effetto di consolidare nel superstite la totalità della concessione, pur non ostante poteva proporsi la replica che questa consolidazione non era all'effetto di una solidalità fino al principio derivante dal patto dell'investitura, ma dipendeva dal diritto di successione che si verificava a favore del superstite, appunto perchè col pattuito *Gius di accrescere* non poteva aver luogo a favore del domino diretto la devoluzione della porzione del Livello, il di cui possessore sig. Luigi Fenzi era mancato senza descendenza, subitochè il domino diretto avea pattuito il *Gius Accrescendi* a favore dei Conduttori, e compresi, e così rispetto alla porzione accresciuta per la morte del sig. Luigi Fenzi, era il sig. Ferdinando Fenzi un successore nel Livello, e non un primo acquirente, secondo che nei precisi termini avverte *la Rota Rom. cor. Caprar. decis.* 642. *N.* 15. *e* 16. *et in confirm. cor.* Lancet. *dec.* 998 *N.* 18. *et alter confirm. Romana Emphiteusis. quoad portionem Gendi Salvi* 9 *Febbr.* 1756 *paragr.* 8. *cor. Fugeron.*

Dopo tutto quello pertanto che abbiamo fin qui rilevato, impossibile si rende il pretendere che soggetto plausibile di controversia non esistesse fra i Transigenti, subitochè potevano esistere, e ragionevolmente proporsi tutte le questioni che abbiamo fin qui analizzate, ed è perciò che bisogna concludere, che per la morte del sig. Ferdinando Fenzi si fece luogo a disputare della successione nel Livello di cui fu esso investito, e che un giusto timore esisteva, che i di lui creditori, o nella totalità, o parzialmente

potessero rimanere spogliati di questo assegnamento, ed è perciò che la causa di transigere, ed una causa giusta, la somministrò il timore di questa Lite che andava a suscitarsi, e di cui lunga, e dispendiosa era la trattativa, ed incerto, e dubbioso l'evento.

E così di fatto fu appreso lo stato delle cose dai Deputati del Patrimonio, e creditori delle ragioni Fenzi, allorchè dal Procuratore al Patrimonio, e dal Procuratore alla massa dei creditori furono ad essi presentate le proposizioni che dal sig. Emanuelle Fenzi si esibivano, onde sopra ogni controversia già dedotta, mentre nella deliberazione de'2 Aprile 1810 si andò rilevando che le pretensioni vicendevolmente promosse riguardavano la pretesa successione di detto sig. Emanuelle, e altri fratelli, del fu sig. « Audit. Orazio Fenzi in detto Livello per la porzione spettante al fù sig. « Luigi Fenzi uno dei conduttori nel Livello medesimo, quanto ancora per « quello riguarda il prezzo dell'altra porzione appartenente al fù sig. Ferdi- « nando Fenzi, che dalla Massa dei creditori si pretende caduta nell'incor- « poro del Patrimonio Fenzi a loro vantaggio, ed allora fu „ Considerando « che le questioni, che meno il presente progetto di accomodamento sareb- « be stato necessario esaminare giudicialmente, avrebbero portato un grave « dispendio al Patrimonio, e creditori Fenzi, e che inoltre l'evento sarebbe « stato assai incerto, e di non sicura riuscita « devennero perciò ad accettare le proposizioni dal sig. Fenzi avanzate, e così per il recesso da una lite che si temeva di un'esito dubbioso, ed incerto fu stipulata la Transazione, la quale perciò venne ad avere da questo recesso della lite *la giusta causa* per la di lei stipulazione. 13

Che poi a *buona fede* fosse la Transazione controversa posta in essere resulta dalla esistenza della disputa, e del carattere, e natura delle questioni che si promuovevano, non meno che dalle forme che accompagnarono la deliberazione dei 2 Aprile 1810 mentre in essa si vede presentato il quadro delle dispute vicendevolmente suscitate, esposte le condizioni che si offrivano per sopire ogni controversia, e quindi collegialmente dai Deputati deliberare per l'accettazione di quel sistema di conciliazione, che compariva giusto, regolare, e conveniente per l'interesse della massa dei creditori Fenzi nelli speciali rapporti dell' affare di cui si tratta, onde sembra che dell'intervento della buona fede nella deliberazione surriferita, e conseguentemente nella Transazione che fu con essa accettata, non possa ulteriormente dubitarsene, siccome fu ciò avvertito in *dict. Pisana Transactionis* 25 *Settembr.* 1781 *paragr.* 8. *vers. E similmente ec. av. Raffaelli Relatore.* 14

Che poi fosse la Transazione medesima utile alla massa dei creditori come l'istessi Deputati l'avevano appresa nell'accettarla, si dovè rimanerne convinti al riscontro delle condizioni che furono dal sig. Fenzi assunte nella Transazione predetta.

Convenne egli in fatti di pagare la somma di scudi 500, di liberare il Patrimonio, e creditori Fenzi da ogni pensiero, questione, o molestia che in

qualunque tempo, e per qualunque causa potesse avere rapporto al casamento suddetto, di sistemarsi direttamente, ed a tutto suo carico con il sig. Gio. Batista Clanett conduttore del casamento livellare, e ciò quanto alla durata della locazione, al pagamento della pigione, ed alle retenzioni pretese farsi dal medesimo sig. Clanett; di sopportare „ ivi „ Tutte le spese di re-
» gistri, decreti, Volture, Contratti, quatenus fossero stati in qualunque
« tempo necessari, consenso da riportarsi dal padrone diretto. quando pur
« questo fosse necessario, ed emolumento qualunque dovutoli in tale
« occasione, ed ogni, e qualunque altra spesa occorrente per il sud-
« detto effetto da qualunque causa, e natura derivanti, non escluse le
„ ammende, e le penali „ e per ultimo pattui, che il progetto aver doves-
„ se, e sortire il suo effetto plenario al 1 Maggio 1810, e così venne a rilasciare ai Creditori il prodotto delle ragioni utili, che dalla morte del sig. Ferdinando accaduta nel 2 Marzo 1809 si era verificato, e che nell'evento
15 di un esito felice ai fratelli Fenzi, della Lite tolta di mezzo con la Transazione sarebbe ai medesimi appartenuto.

Ma non era al resultato intrinseco delle convenzioni inserite nella deliberazione che dovevasi arrestare lo sguardo per giudicare della utilità della Transazione, dovevasi ancora aver reflesso alla natura dell'assegnamento che cadeva in controversia. Era questo il dominio utile di un livello creato modernamente, ed al quale erano interessati dei fidecommissari, e costituito sopra un fondo urbano, talchè avuto riguardo alle persone per interesse delle quali si disponeva del detto fondo, non solo tenue doveva riguardarsi il sopravanzo del dominio utile, ma di più doveva riguardarsi esposto a quella variabilità che potea cadere dalle rendite del fondo livellare, ed era pure da avvertirsi, che si trattava di un assegnamento, che soggiaceva al possibile evento della perdita assoluta nel caso che poteva pure verificarsi della estinzione della linea dei compresi, per cui sarebbesi fatto luogo alla riconsolidazione dell'utile con il diretto dominio; nè si doveva dimenticare che la percezione delle rendite doveva eseguirsi annualmente, e così, di fronte al numero dei creditori, insensibile era il vantaggio di questa percezione, subitochè un contributo doveva sopra di essa verificarsi, onde, o si avesse riguardo alla natura dell'assegnamento, o alle circostanze dei creditori, ai quali potesse appartenere, era ben chiaro che la realizzazione di questo dominio utile era partito, che fino da quel momento veniva suggerito dalla giusta economia, e dal vero interesse dei creditori Fenzi

E ciò è tanto vero che i difensori integerrimi del sig. Cav. Amyot richiamarono la nostra attenzione per determinare se l'emolumento conseguito dai creditori con la Transazione, corrispondesse alla perdita, che con questo atto essi incorsero, e fu perciò che nel conflitto delle opposte dimostrazioni presentate in atti dai respettivi Litiganti fu di necessità di devenire alla nomina di un perito istruttore, che sulle diverse dimostrazioni portasse la sua considerazione, e ci facesse conoscere quale delle medesime meritasse la preferenza.

Or presso questo perito Istruttore fu dalle parti assunto l'esame degli oggetti caduti in Transazione, ed in primo luogo si procurò di determinare la rendita netta del fondo livellare, avuto riguardo al prodotto lordo, che nel 2 Aprile 1810 dal medesimo si ricavava in ordine alla Scritta di locazione, che il sig. Ferdinando Fenzi ottenne di concludere con la deliberazione dei 2 Settembre 1805 giacchè sopra questa rendita sorda tutte le parti stabilivano le loro operazioni, Ed in secondo luogo fu rintracciato ciò che poteva dipendere dalla liquidazione, che doveva farsi con il sig. Clannett conduttore del Casamento livellare, mentre di questa liquidazione le conseguenze furono con la Transazione portate a carico, ed a vantaggio respettivamente dei sigg. Fenzi.

Ed in sequela di questa discussione stabilita la rendita netta del fondo livellare, fu determinato di essa il capitale, con prendere per norma quella misura che nella dimissione in quel tempo del debito pubblico servì per la valutazione degli stabili Urbani, che portava un ragguaglio del sei, e un quarto per cento in veduta, che la cessione dell'assegnamento non era perpetua, ma limitata alla durata di tre generazioni, ed il capitale, che da questa operazione ne resultò, aumentato dal credito che approssimativamente sarebbe potuto dipendere dalla liquidazione che doveva effettuarsi con il sig. Clannett, costituì l'emolumento a cui i creditori Fenzi renunziarono con la Transazione.

Al confronto poi di ciò che formò il soggetto dei diritti renunziati dai creditori, fu contrapposto e la somma di scudi 500 dai sigg. Fenzi pagata per prezzo della Transazione, e l'importare di una intiera annata della rendita netta del Livello alla quale fu rinunziato dai sigg. Fenzi, subitochè riportarono al 1 Maggio 1810 l'effettuazione della Transazione, mentre nei 3 Marzo 1809 era mancato il sig. Ferdinando Fenzi, e con questi elementi fu istituito il paragone di ciò che a seconda dell'esito dei Giudizi sarebbe potuto ai Transigenti appartenere.

Ora in sequela di questa contrapposizione fu dal perito Istruttore osservato, che limitandosi alle sole quantità numeriche, erasi per parte dei sigg. fratelli Fenzi accordato alla massa dei creditori ben oltre della metà di ciò che poteva valutarsi l'importare realizzabile dei diritti, che nel successo favorevole delle contestazioni tutte che potevano insorgere, e che furono con la Transazione sopite, sarebbero potute ai medesimi appartenere siccome ciò resulta dalla relazione che anche in scritto ne fece il perito Istruttore, e che a maggiore sodisfazione delle parti interessate fu rilasciata annessa alla nostra Sentenza.

Nè a trascurare ciò che veniva ad emergere dalle scrupolose operazioni del perito Istruttore potè impugnarsi ciò che andavasi avvertendo dai Difensori del sig. Amyot i quali non si stancarono di ripetere che eccessivo era il ragguaglio al 6 3|4 per cento della rendita netta per stabilirne il capitale; che la determinazione di questa rendita dovea farsi con il rapporto alla scritta di concessione livellaria, e non già coerentemente alla scritta di

conduzione intervenuta fra il sig. Ferdinando Fenzi a ciò autorizzato con la deliberazione dei 2 Settembre 1805; E che in sequela di questa scritta più esteso era il credito di indebite retenzioni dal sig. Clannett eseguite, e delle quali la repetizione fu ai sigg. Fenzi accordata con la Transazione, talchè l'emolumento da Essi conseguito fu più grandioso di quello che presentava l'operazione del perito, e così tenne si rese il vantaggio che da questa Transazione ne riportarono i Creditori Fenzi.

Poichè senza trattenersi a rilevare quanto al primo rimprovero, che quando veruna delle parti richiedeva che fosse dai periti giudicialmente con rapporto al tempo della seguita Transazione determinato il valore del controverso dominio utile, non era al certo una misura arbitraria quella che era appoggiata al sistema con il quale allora le pubbliche Amministrazioni, e specialmente quella del debito pubblico stabilivano il valore dei fondi urbani, e se un qualche aumento fu in questo caso praticato era questo suggerito dalla natùra temporaria dell'assegnamento che cadeva in contrattazione, il che pur troppo esigeva, che fosse in qualche guisa apprezzato.

E quanto al secondo rimprovero giovava l'osservare che se la rendita lorda si desumeva dalla scritta di locazione era una correspettivita necessaria il desumere da questa scritta anche dalla concessione livellaria, gli elementi di detrazione alla rendita lorda, giacchè come la scritta di locazione somministrava a misura dell'emolumento, così doveva presentare i dati che stavano a diminuire i vantaggi.

E se per ultimo una più rigorosa disquisizione sulla scritta di locazione avesse potuto aumentare il debito in liquidazione del sig. Clannett, bisognava a questo maggior vantaggio por di fronte il rischio, ed il dispendio di una giudiciale contestazione, che si presentava sulla scritta medesima, talchè qualunque diminuzione che con il metodo seguitato veniva ad incontrarsi, era contrabilanciata dal resto di una lite, che nella incertezza di conseguire una maggior somma era inevitabile.

E questa equiparazione della sorte del sig. Cav. Amyot a quella dei creditori stabiliti, e così la di lei sottoposizione al contributo, e quindi anche la conseguenza di attendere egli pure al ceto unico dei creditori, mentre non formò tema di controversia fra le parti, non è del pari senza resultati nella discussione attuale, poichè quando dai deputati, e dalla massa dei creditori si domanda che la Transazione de'2 Aprile 1810 non ostante che sia stata celebrata senza le opportune solennità venga tenuta ferma, e dimostra che la medesima è stata posta in essere con giusta causa a buona fede, e con utilità dei creditori l'insistenza allora del Cav. Amyot per la nullità della medesima, atteso il difetto di solennità, deve essere valutata, in quanto che dal medesimo si dimostri che il consenso alla osservanza della Transazione esternato coll'organo dei deputati, e del Procuratore della massa dei creditori è irragionevole, ed assurdo, giacchè altrimenti subentra la regola di diritto, che obbliga a non valutare il dissenso del minor numero nel concorso dell'adesione ad un dato atto della maggior parte de

creditori costituiti in egual condizione, sempre che questo consenso sia ragionevole, e giusto, come avverte la *Rota Rom. in Romana Concursus de Fanes super adiudicatione Bonorum* 6 *Iunii* 1746 *paragr.* 6. *cor. Molino.*

Lungi però che a questo incarico di prova sodisfacesse il sig. Cav. Amyot, era anzi dimostrato che la Transazione del 2 Aprile 1810 era da una giusta causa suggerita, era a buona fede stipulata, e si riconosceva utile al ceto dei creditori dai quali veniva approvata, onde ne seguiva, che l'opposizione dell'unico sig. Cav. Amyot continuata anche in appello non poteva in guisa alcuna valutarsi, ed era perciò giusto l'interporre la giudiciale autorità per fare rispettare una Transazione che sebbene fatta senza solennità estrinseche, era per altro circondata dalle solennità intrinseche, dalla giusta causa, cioè, dalla buona fede, e dalla evidente utilità, ed era accettata dalla maggior parte dei creditori interessati, ed era da un unico creditore impugnata, e contradetta.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte del sig. Cav. Alessandro Amyot dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei sigg. Emanuelle Filippo, e Vincenzo fratelli Fenzi e dell'universalità dei creditori delle due mancate ragioni Francesco Fenzi e Luigi Fenzi proferita dal Magistrato Supremo di Firenze il dì 3 *Agosto* 1819. *e bene con detta Sentenza essere stato dichiarato, e giudicato, e perciò la medesima essersi dovuta, e doversi confermare, siccome quella confermò, e conferma in ogni sua parte, ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore ed il vinto a favore del vincitore condanna nelle spese anche del presente giudizio.*

Così deciso dall'Illmi. Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi *Relat.* e Francesco Cercignani *Audit.*

DECISIONE XXIX.

REGIA RUOTA DI SIENA

Senens. Alimen. diei 5. Ianuarii 1822.

IN CAUSA CONTRI E MUZZI

Proc. Mess. Proc. Mess.

ARGOMENTO

Quegli che è obbligato a somministrare gli Alimenti, è tenuto ancora alle spese del Medico, e delle medicine occorse per l' alimentato, specialmente qnando l' Alimentante si è obbligato di dare alla Suocera gli stessi Alimenti, che da alla Moglie; ed il Medico ha il diritto di esigere da esso gli Onorari per la cura fatta alla medesima.

SOMMARIO

1. 3. *Sotto il Titolo d' Alimenti si comprendono le Medicine, e le spese del Medico.*

2. *Colui che per patto si è obbligato di dare alla Suocera gli stessi alimenti, che somministra alla Moglie è tenuto alle spese del Medico, e delle Medicine.*

4. *Il Medico ha diritto di ottenere i suoi Onorari dall'Alimentante per la cura fatta all'alimentato.*

5. *Quegli che dona tutti i suoi Beni ha diritto di essere assistito dal donatario alla conservazione dei suoi giorni.*

6. *L' Alimentante non ha diritto di eleggere il Medico per l' Alimentato.*

MOTIVI

Attesochè sia regola non controversa di ragione che ovunque sieno dovuti per qualsivoglia titolo gl' alimenti sotto questa denominazione si comprendono i medicinali come parte degl' alimenti propri di un uomo malato, e la cura del Professore come mezzo 1 necessario per apprestarli. *Surd de alim. tit.* 4. *p.* 5. *n.* 1., ed altri.

Attesochè questa regola nel concreto del caso, di cui si tratta, abbia la sua più forte applicazione nel patto convenuto nei Capitoli matrimoniali celebrati tra il detto Capitano Ercole Muzzi, e la sig. Antonia Vencinini, nei quali ricevendo in dote detto sig. Muzzi, oltre la metà del patrimonio della Sposa per l' im-

portare di scudi 35000. conseguì ancora dalla di lei madre sig. Annunziata Vanneschi Vedova Vencinini generosa donazione di scudi 27569. col solo peso di prestare gli *alimenti di vitto*, *abitazione*, *e servitù escluso però il vestiario* a detta sig. Annunziata sua vita naturale durante nella casa del sig. Muzzi, nella quale sarà per convivere con la sposa Antonia in modo proprio, decente, *e sullo stesso piede*, *nel quale sarà trattata la detta sua figlia*.

Attesochè la sola esclusione del vestiario stabilisce la inclusione di ogni restante, e costi altronde, che ove si è voluta, anche in altri rapporti, una eccettuazione, è stato espresso, come leggesi in piè del Capitolo 2. relativamente alle spese occorrenti per la realizzazione dei Capitali ed esazione dei frutti decorsi all'epoca della Scrittura, che si conviene dover essere a carico della sig. Vanneschi.

Attesochè interpetrando la convenzione del trattamento promesso alla donataria non si verificherebbe la pattuita parificazione del trattamento dovuto alla sposa, alla quale non può negarsi, che oltre il vitto proprio di una persona sana sia dovuta ancora la amministrazione di ogni medicina, e cura medica in caso di cadere ammalata. 2

Attesochè avvalori la interpetrazione sopra espressa la circostanza che la sig. Vanneschi era già inoltrata negl'anni, e cagionosa, nel quale stato, quanto più ovvia era la speranza di lucro per il sig. Muzzi, tanto era alieno che potessero le parti intendere che sotto la denominazione di Vitto non rimanesse incluso ancora il mantenimento proprio di donna ammalata. 3

Attesochè con tali premesse non fosse disputabile che come la signora Vanneschi aveva diritto di essere curata a spese del signor Muzzi, così abbia il professore signor Dottor Contri diritto ad ottenere i suoi onorari dal sig. Muzzi stesso, come quello che unicamente obbligato in forza del detto Contratto, e del correspettivo lucro di un dovizioso Capitale non poteva evitare di essere riconosciuto debitore direttamente di chi aveva prestato le opere sue per curarla; Tanto più che in riflesso di avere Essa donato quasi tutti i suoi Capitali al suo Genero, questo di ragione anche prescindendo dal patto era tenuto a somministrarle tutto ciò che da sana, o da ammalata poteva contribuire alla conservazione dei suoi giorni. 4 5

Attesochè la eccezione di non avere il sig. Muzzi scelto il Medico, o data la sua approvazione perchè ne intraprendesse la cura il sig. Contri è una eccezione disprezzabile nel fatto perchè

costa dagl' Atti avere esso veduto giornalmente il sig. Contri visitare l' Inferma senza aver dato segno di disapprovazione; Ed è
6 dispensabile in ragione si perchè il medico è d' ordinario a scelta del malato, si perchè o l' uno, o l' altro che fosse sempre è noto che dietro la Nota esibita in forma provante era il sig. Muzzi tenuto a sodisfare il professore dei suoi onorari.

Attesochè non possa neppure dubitarsi che la Nota esibita in Atti dal sig. D. Luigi Contri portante un Credito a favor suo nella qualità ivi espressa sia esigibile si perchè sottoposta all' esame del sig. D. Vincenzio Chiarugi Membro del Collegio Medico fiorentino l' ha dichiarata non suscettibile di veruna tara, si perchè dipendendo la specialità del Credito nella sua più precisa quantità dal numero delle visite fatte all' inferma, facile ne è stata la determinazione nella certezza che la malattia fu cronica, durò due anni intieri, e fù mortale, fatto, che rende troppo verisimile quanto ha assicurato il sig. D. Contri nella sua notula circa il numero delle visite avvalorato dal Giudizio del prelodato Medico D. Chiarugi, al quale sicuramente dovette essere fatto presente la qualità, e carattere della malattia, che indusse a morte la sig. Vencinini, senza di che deve credersi, che non avrebbe mai dichiarato non esservi luogo di tara.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Disse, pronunziò, e sentenziò non essere costato, nè costare delle giuste Cause dell' appello interposto dal sig. Capitano Ercole Muzzi col suo Atto del dì 24. Settembre 1821 dalla Sentenza del Tribunale di Poggibonsi del dì 6. Settembre detto, pronunziata a favore del sig. D. Luigi Contri, e perciò la medesima confermò, e conferma in tutte le sue parti colla condanna del sig. Appellante nelle spese ancora del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

G. Gherardini *Primo Auditore* Relat.
Luigi Toscanelli, e Giuseppe Rossi *Auditori*

DECISIONE XXX.

SUPREMO CONSIGLIO

Senen. Desertion. Appellat. diei 27. Settembr. 1822.

In Causa Santini e Biagiotti e Ferri

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Pietro Pagni

Argomento

La deserzione dell' Appello domandata dopo il corso dei termini, senza che l' Appellante abbia esibito i Gravami non può negarsi, perchè resta incorsa per opera della Legge.

Sommario

1. 2. 3. *Il Corso dei Termini dell' Appello interposto non può sospendersi.*

4. *Spirati i Termini prescritti dalla Legge, senza che l' Appellante abbia prodotti i Gravami, l' Appello resta deserto per opera della Legge.*

Storia Della Causa

Le due conformi Sentenze proferite, la prima dal Tribunale di Commercio sotto dì 14. Luglio 1817., e la seconda dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 30. Luglio 1818. mentre rigettavano diverse pretensioni inoltrate dal sig. Alessandro Ferri contro i sigg. Francesco Santini, e Costantino Biagiotti, e respettivamente contro il sig. Colonnello Augusto Ricci, condannarono l' istesso Ferri succumbente a favore dei Vincitori nelle spese giudiciali, ed estragiudiciali dei Giudizj.

I detti sigg. Santini, Biagiotti, e Ricci richiamarono il Ferri per via di precetto esecutivo al pagamento delle spese opportunamente liquidate.

Diverse Eccezioni contro il trasmesso Precetto oppose il debitore Ferri.

Queste Eccezioni per altro furono trovate insussistenti, e quindi rigettate colla Sentenza proferita dall' Auditore del Tribunale di Prima Istanza di Siena del dì 1. Settembre 1820.

Contro questa Sentenza il Ferri interpose Appello avanti la Regia Ruota di detta Città il dì 14. Settembre 1820., e quello passò a proseguire sotto dì 29. dello stesso mese di Settembre,

Si giunse al dì 9. Dicembre 1820., ed il Ferri appellante non aveva per anche dedotti i Gravami, ed allegati gli Atti di Prima Istanza.

Gli Appellanti allora domandarono nel detto dì 9. Dicembre 1820. la deserzione dell'Appello come sopra interposto dal Ferri.

E la Ruota di Siena non ostanti le opposizioni del Ferri con Decreto del dì 21. Dicembre detto dichiarò che l'Appello era deserto.

Da questo Decreto è ricorso il Ferri al Supremo Consiglio domandandone la revoca, ed il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè a sospendere il corso dei termini dell'Appello imposto dal Ferri avanti la Regia Ruota di Siena contro la Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di quella Città, e di che in
1 Atti, non potevano giudicarsi valevoli.

O la domanda per parte degli Appellati, fatta allo stesso Tribunale di Prima Istanza per la restrizione di tale Appello agli effetti devolutivi perchè non formò quella un Incidente nel Giudizio portato avanti la Ruota, e però il disposto dell' *Art.* 98.
2 §. 3. del Vegliante Regolamento che si invocava, non era questo solo applicabile.

O il Certificato prodotto dal Ferri nel giorno destinato a pronunziare sulla deserzione provocata dagli Appellati, per giustificare, che avanti la Ruota Criminale di Firenze aveva egli presentato contro uno degli Appellati medesimi una Querela di falsità: Perchè qualunque si fosse la importanza giuridica di tal documento, il quale neppur mostrava la pendenza della Procedura cominciata per tutto il corso del Giudizio di Appello, poichè la data del Certificato medesimo era di più di tre mesi anteriore al giorno in cui fu prodotto; il Ferri non si era valso dell' allegata querela nei modi prescritti dal vegliante Regolamento per interrompere il corso degli Atti Civili, che contro di lui si facevano, e la produzione stessa del Documento, che la asseriva, erasi fatta da lui quando già la deserzione era incorsa.

Adottando nel resto i Motivi della Sentenza Ruotale.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Pietro Alessandro Ferri dal Decreto proferito dalla Regia Ruota di Siena sotto il dì 21. Dicembre 1820. al detto Ferri contrario, e favorevole respettivamente ai sigg. Francesco Santini, Costantino Biagiotti, e Colonnello Augusto Ricci, conferma per-

ciò il Decreto suddetto in ogni sua parte, ed ordina eseguirsi a favore di detti sigg. Santini, e Lite Consorti, e condanna l'Appellante nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente*
Filippo Del Signore Relat., e Gaetano Sodi *Consiglieri*

Si riportano i Motivi della Sentenza della Regia Ruota di Siena proferita dagli Illustrissimi sigg. G. Gherardini primo Auditore, e Relatore, Toscanelli Auditore, Rossi Auditore, adottati dal Supremo Consiglio.

Attesochè costa di fatto che il sig. Pietro Alessandro Ferri interpose appello dalla Sentenza proferita del Tribunale di Prima Istanza di questa Città nel 14. Settembre decorso, e che quello proseguì nel 29. dello stesso mese.

Attesochè che nel 9. Dicembre corr. il sig. Cav. Ricci, e Compp. consorti domandarono la deserzione dell' appello, ed il sig. Ferri non ha esibito i gravami se non che nel 13. corr., e così dopo scorsi i termini voluti dal Regolamento, e dopo che per parte del sig. Ricci, e CC. di lite ne era stata domandata la deserzione non può dubitarsi essere questa incorsa ipso jure, *e per operazione della Legge, e molto più dopo lo schiarimento datone con Sovrano Rescritto del 12. Settembre 1820. comunicato con la Circolare della R. Consulta del dì 25. successivo.*

Attesochè finalmente il Certificato riguardante la pendenza di un Giudizio Criminale stato prodotto in Atti in questo stesso giorno non appartiene alla presente Causa di Deserzione.

Dichiara deserto l' appello ec. ec.

DECISIONE XXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Concursus Creditorum quoad Praelationem diei 13. Februarii 1822.

IN CAUSA CIPRIANI E BERTOLINI NE' NN. E MARCONI E KERFEBIL E CREDITORI PAMPANA

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli Proc. Mess. Fabio Pieraccini Proc. Mess. Benedetto Mascalchi
Avv. Illmo. sig. Vincenzo Bani

ARGOMENTO

La mancanza nelle Note d'Inscrizione Ipotecaria delle formalità volute dalla Legge non le rende inefficaci, ed invalide, ma sono operative a

favore dell'Iscrivente, subito che sono valevoli a far conoscere lo stato del Patrimonio del Debitore. L'Apoche private anteriori al primo Maggio 1808. se sono munite delle firme di tre Testimoni, o di quella di un Notajo coll'aggiunta di riscontri, che non facciano dubitare della verita della Data, come sono i Libri Mercantili, conservano la loro Ipoteca.

SOMMARIO

1. *Nel principio del sistema Ipotecario la somma severità che si osservava nasceva più dalla Lettera che dallo spirito della Legge.*

2. *Qualunque leggiera imperfezione bastava ne' primi tempi per annullare le Inscrizioni.*

3. *Oggi con più legali, e filosofici principj si esamina lo spirito della Legge dell' Ipoteche.*

4. 5. 6. 7. 8. *Quando l' Iscrizione è valevole a far conoscere ai Terzi lo stato del Patrimonio del Debitore, è valida, sebbene siano imperfette le formalità.*

9. *L'elezione del domicilio quanto al Creditore Iscrivente non interessa lo stato del Debitore.*

10. *L' elezione del domicilio quanto al Creditore Iscrivente in luogo non compreso nel Circondario della Conservazione dell' Ipoteche ove è fatta l' Inscrizione non pregiudica a' Terzi.*

11. 12. *La mancanza d' elezione di domicilio nel Circondario della Conservazione ove il Creditore inscrive il suo credito non annulla l' Inscrizione.*

13. 14. 15. 16. *Quando nell' Iscrizione è fatta menzione sul tempo principale della esigibilità del credito, l' Inscrizione è valida, sebbene siano state omesse le modificazioni del patto per le quali potrebbe più presto verificarsi l' esigibilità.*

17. 18. *Il Creditore per i crediti anteriori al primo Maggio 1808. non è obbligato nell' Inscrizione notare i Beni sopra de' quali vuole l' Ipoteca generale.*

19. *Quando ne' Borderaux delle Iscrizioni i Beni che vi si descrivono sono situati nel Circondario di un diverso Conservatore d' Ipoteche, e nel Libro presso il Conservatore al quale si è presa l' Inscrizione sono notati i Beni descritti nel di lui Circondario, le Inscrizioni sono valide.*

20. 21. *La norma regolatrice de' diritti de' Creditori Inscriventi consiste nel Registro del Conservatore delle Ipoteche, e non nelle Note d' Inscrizione.*

22. *Il valore dell' Inscrizione riducesi a ciò ch' è stato trascritto sul Registro.*

23. 24. *Le Apoche private anteriori al primo Maggio 1808. avevano Data certa in grazia de' Testimoni in Esse soscritti; o in grazia di qualunque altro mezzo atto a dimostrare la verità della Data.*

25. Le *Apoche private firmate da tre Testimoni secondo l'antica nostra Giurisprudenza avevano tutta la fede.*

26. 28. 29. *La sola firma del Notajo nelle Apoche private disgiunta da altri forti riscontri, e da' Testimoni secondo l'antica nostra Giurisprudenza non elevava l'Apoca al grado di pubblico Istrumento.*

27. L'*Atto privato si equiparava, secondo l'antica nostra Giurisprudenza, al pubblico, quando alla firma del Notajo era aggiunta quella di due Testimoni.*

30. *Resta verificata la verità e la Data d'un Imprestito dall'identità della somma descritta ne' Libri di colui, che la pagò, dalla identità delle Persone interessate, e dalla identità della Data dell'Atto d'Imprestito, e del pagamento della somma.*

31. *Il pagamento registrato senza indicazione di Causa, e di Titolo si riferisce al Titolo conosciuto senza immaginare de' Titoli non conosciuti.*

32. *I Libri Mercantili legalmente tenuti, e non soggetti ad eccezioni meritano piena fede, ed equivalgono a' pubblici Istrumenti a tutti gli effetti anco quanto a' Terzi.*

MOTIVI

Coerentemente al Sovrano Rescritto de' 23. Gennajo 1821. assuntosi dal Supremo Consiglio di Giustizia l'esame delle due conformi Sentenze proferite l'una dal Tribunale Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 21. Gennajo 1817., l'altra dalla Regia Ruota Civile di prime Appellazioni di Pisa sotto dì 17. Febbrajo 1819. in quelle parti nelle quali, o avevano concordemente denegata ai signori Figli ed Eredi della fù sig. Lilla De Mari Lomellino la collocazione nella Graduatoria dei Creditori di Leonardo Pampana, in quel grado, che loro competeva in forza delle Iscrizioni prese alla Conservazione delle Ipoteche di Livorno contro la qual pronunzia avevano i sigg. Eredi Mari reclamato, domandandone la revisione; o avevano concordemente concessa al sig. Anton Giulio Cipriani la collocazione corrispondente alla già presa Iscrizione Ipotecaria, contro la quale collocazione reclamato avevano i Creditori posteriori del Pampana, e segnatamente i sigg. Kerfebil, Marconi, Conte Giulio Cesare Bertolini, e Lavagna, tutti Consorti di Lite, ed Attori nei passati Giudizj; Dovè il Supremo Consiglio, dopo il più serio, e maturo esame, e nel più viril conflitto delle Parti, convincersi della ingiustizia dei due, sebben conformi giudicati nell'Articolo relativo ai sigg. Eredi De Mari, e della incriticabile giustizia all'opposto dei Giudicati medesimi nell'altro capo interessante il credito del sig. Anton Giulio Cipriani; E dovè quindi revocare le due conformi nella prima dichiarazione, e confermarle nella seconda, come ha fatto con la sua Decisione di questo giorno, di cui vanno a rendersi palesi i Motivi, secondando il prescritto delle Leggi attuali, e dei veglianti Regolamenti.

Due erano i crediti, per l'esigenza dei quali, e dei loro frutti decorsi, e da decorrere in appresso, erano, avanti il Tribunale Civile, e Consolare di Livorno con la loro Scrittura di domanda di Graduazione contro il Patrimonio di Leonardo Pampana esibita il primo Luglio 1815., comparsi i Figli ed Eredi beneficiati della già defunta originaria Creditrice signora Lilla De Mari nata Lomellino. Resultava il primo, in somma di Sc. 1000. fruttiferi al sei per cento dall'Apoca privata de' 16. Gennajo 1808., registrata al Burò del Ricevitor del Registro in Pisa sotto dì 29. Luglio dell'Anno istesso 1808.; E resultava il secondo, ascendente a Scudi 3000. fruttiferi parimente al sei per cento da altra Apoca privata de' 22. Marzo 1808. registrata in Pisa nel giorno medesimo dall'Apoca precedente; E per ambedue i crediti appariva presa doppia Iscrizione avanti il Conservatore dell'Ipoteche di Livorno, che una dall'istessa, allora vivente, sig. Lilla De Mari Lomellino sotto dì 5. Dicembre 1808., l'altra dai di lei Figli, ed Eredi in dì 31. Ottobre 1811.

Unico poi era il credito del sig. Anton Giulio Cipriani contro l'istesso Leonardo Pampana, sul di cui Patrimonio aveva Esso pure implorata la sua collocazione con Scrittura di domanda esibita avanti il predetto Magistrato Civile, e Consolare sotto dì 6. Giugno 1815.; E questo credito, ascendente a Scudi 6000. fruttifero al 5. per cento, resultava da Apoca privata de' 3. Febbrajo 1808., e semplicemente riconosciuta nel giorno istesso dal Notaro Innocenzio Macia, e registrata a Pisa soltanto nel 24. Aprile dell'Anno 1811.; E per tal credito aveva il sig. Cipriani presa l'opportuna Iscrizione all'Ufizio della Conservazione dell'Ipoteche di Livorno fino del dì 27. Aprile 1809.

Niuna controversia fra le Parti sulla verità dei crediti sovraccennati. Ma poichè i Creditori Pampana, comparsi nel Giudizio, e che fattisi Attori reclamarono la correzione della progettata Graduatoria; Non ad altro miravano, che ad esser preferiti (onde ottener pagamento dal prezzo dei beni espropriati al comun Debitore) tutto che posteriori di tempo ai signori Eredi Mari, e Cipriani, dei quali, e le date delle Apoche stipulate, e l'Epoche delle prese Iscrizioni; erano certamente, e di fatto anteriori; Tutta perciò rivolsero la lor difesa, e virilmente impugnavano, e agli uni, ed all'altro l'efficacia delle prese Iscrizioni, difetti insanabili ad Esse opponendo, per i quali, non conservata sostenevano alli occhi della Legge, l'ipoteca originariamente convenuta, ed acquistata per i loro crediti respettivi, talchè dovessero tali Creditori, nella distribuzione del prezzo posporsi alli Attori, sebbene posteriori d'epoca, perchè la loro posteriore Ipoteca si fosse da Essi legalmente, ed efficacemente conservata con l'esatto uso dei mezzi, a tal'uopo prescritti dal vegliante sistema Ipotecario.

Varie, e diverse erano l'eccezioni che obiettavansi, varj, e diversi i difetti, dei quali respettivamente rimproveravansi le Iscrizioni prese, e dalla defunta sig. Lilla De Mari, e dal sig. Anton Giulio Cipriani.

Alla Iscrizione per ambedue i crediti suddivisati, presa ne' 5. Dicembre 1808. dall'allora vivente sig. Lilla Lomellino, della qual sola Iscrizione è occorso occuparsi nel presente Giudizio, essendo l'altra, presa a cautela maggiore dai di lei Figli, ed Eredi ne' 31. Ottobre 1811., inattendibile, ed insignificante, perchè presa fuori delle Proroghe concesse dai Decreti governativi di quel tempo; Tre difetti, asserti sostanzialissimi, e portanti *nullità* della correlativa iscrizione, rimproveravansi dalli Attori.

Consisteva il *primo* nella mancanza di *domicilio elettivo* nel Circondario, ove furono accese le iscrizioni; Mentre come era certo di fatto, e resultava dai registri del Conservatore di Livorno, che la Creditrice iscrivente aveva eletto domicilio in Pisa nella Casa di sua permanente abitazione; Così sostenevasi indubitato in diritto, che da tale irregolarita derivava insanabile l'inefficacia della Iscrizione, inesorabilmente pronunziata dall' Art. 1248. del Codice Civile Francese, in questa parte conservato in Toscana, cui asserivasi uniforme l'opinione, e dei Commentatori, e dei Tribunali, che così avevano all'occorrenza dei casi costantemente opinato, e stabilito.

Desumevasi il *secondo* dalla inesatta menzione delle Epoche della respettiva esigibilità dei crediti che inscrivevansi. E mentre esaltavasi il rigore delle Leggi Ipotecarie sulla esattezza della denunzia del tempo vero della esigibilità, come quello la di cui o alterazione, o occultazione può causar danni non lievi ai posteriori Contraenti; Osservavasi in fatto, che limitavasi la Creditrice ad esprimere il termine convenzionale della restituzione della sorte, nel caso semplice della esattezza del Debitore nel pagamento dei frutti, Aveva del tutto trascurata, ed omessa l'indicazione dei casi, nei quali la mora, o la colpa del Debitore istesso poteva per patto render più sollecita l'esigibilità del debito, che contraeva.

Sostanziavasi finalmente il *terzo* obiettato difetto, nell'avere la Creditrice richiesta alla Conservazione di Livorno l'Iscrizione, non già sui Beni del Debitore situati nel Circondario della Conservazione predetta, ma espressamente, e tassativamente per assicurare l'Ipoteca generale sopra tutti i Beni del Pampana esistenti nel Circondario dell' Ufizio della Conservazione dell'Ipoteche stabilito in Pisa, come chiaramente giustificavano le copie autentiche dei Borderaux prodotti nelli Atti; Per il che invocando l'Art. 2146., e il §. ultimo dell' Articolo 2148. del Codice Civile Francese inferivasi l'inutilità di tali Iscrizioni, semprechè voleva estendersene l'effetto ai Beni di Livorno non contemplati nè rammentati dalla Creditrice iscrivente, e portarsene le conseguenze a carico delli altri Creditori, che sui Beni di Livorno avessero inscritto con la regolarità proposta, e voluta dalla vegliante correlativa Legislazione.

Alla Iscrizione poi del sig. Anton Giulio Cipriani, tutto che esatta, e coerente ai Regolamenti, per ciò che interessava le forme estrinseche, e tutto che anteriore ai crediti, ed alle Iscrizioni prese dai Creditori Attori nel presente Giudizio, perchè presa alla Conservazione delle Ipoteche di

Livorno nel 27. Aprile 1809. virilmente obiettavasi l'inattendibilità, e l'inefficacia di fronte alli Attori, per non essere alla presa Iscrizione preceduta la registrazione, che trattandosi di credito anteriore alla pubblicazione del sistema Ipotecario, e resultante da un'Apoca privata avente i soliti requisiti della notissima *L. Scripturas C. qui pot. in pign. hab.*; non essendo stata registrata nel termine prescritto dalla Giunta Straordinaria Francese stabilita in Toscana, col suo Decreto de' 23. Novembre 1808., dentro cioè, il mese di Gennajo dell'Anno 1809., ma solo ne' 24. Aprile 1811., sebbene iscritto nel 27. Aprile 1809., non venne ad acquistar data certa, se non se nel giorno del fattone registro, e da quel giorno soltanto efficace divenne l'Iscrizione, posteriore certamente, in tal sistema, a quella vantata dai Creditori opponenti al progetto di Graduatoria.

Or mentre dopo il più rigoroso esame di sì fatte eccezioni, i due Dicasteri, che primi ne conobbero, accolte le eccezioni dai Creditori reclamanti, opposte ai crediti dei sigg. Eredi De Mari, e disprezzate le altre, che al credito Cipriani opponevano inefficace dichiararono la presa Iscrizione dell'Autrice dei primi, e valida, ed operativa quella del secondo; Il Supremo Consiglio, richiamato al più scrupoloso esame il disposto delle Leggi regolatrici della materia, e ritenuta l'intelligenza, che nella pratica forense avevano più criticamente, e ragionatamente meritata, e ricevuta le Leggi istesse nella loro applicazione ai casi occorrenti; Apprese di rigorosa giustizia il revocare le due conformi Sentenze, quanto alla prima dichiarazione, e pronunziar l'efficacia della Iscrizione presa ne' 5. Dicembre 1808. dalla già defunta sig. Lilla De Mari Lomellino; E confermare i due giudicati conformi, quanto alla pronunziata efficacia della Iscrizione vantata dal sig. Cipriani, per quei riflessi però, che presentati, e discussi in questo Giudizio di revisione, stati non erano dai precedenti Giudici bastantemente approfonditi.

§. I.

Sul Credito dei Signori Eredi De Mari Lomellino.

Di questo Credito non occupossi distintamente la Sentenza del Tribunale di Livorno, perchè non comparvero allora i sigg. De Mari a reclamar correzione del già presentato Progetto di Graduatoria, la di lui generale conferma portò implicita la loro condanna, la loro esclusione, cioè dalla distribuzione del prezzo dei Beni, dei quali allora trattavasi, perchè riputata inefficace, e viziosa di fronte alle Leggi veglianti l'Iscrizione presane ne' 5. Dicembre 1801. dalla originaria sig. Lilla De Mari nata Lomellino.

Comparsi però avanti la R. Ruota di Pisa gli Eredi della medesima, allora elevaronsi contro tale Iscrizione le *tre* eccezioni rammentate di so-

pra; E mentre la Ruota istessa non pronunziossi decisamente sulla valutabilita delle *due* prime, credè decisiva la terza desunta dalla inesatta menzione della esigibilità convenuta nelle due Apoche di primitiva costituzione di credito, Ed a questa sola arrestandosi, confermò per questo capo la Sentenza appellata del Tribunale Civile, e Consolare di Livorno.

Ma riproposta in grado di revisione la Causa avanti il Supremo Consiglio, e richiamate dai sigg. Eredi De Mari stati già succumbenti nelle due precedenti Istanze a più serio esame le *tre* suddivisate eccezioni; Fù il Supremo Consiglio convinto della loro totale insussistenza, e quelle senza esitazione rigettò, perchè non assistite dallo spirito delle Leggi correlative, e disprezzate poi dalla più ragionata interpetrazione, che dette Leggi riceverono dai più schiariti Commentatori, non meno che dalla successivamente manifestata concorde opinione dei più classici Tribunali.

Una massima generale, della di cui giustizia, ed accettazione non poteva oggimai dubitarsi, servì di norma direttrice alla giusta resoluzione della Causa in questo *primo* rapporto.

Mentre infatti impugnar non potevasi, che al primo apparire del sistema Ipotecario, una rigorosa severità, autorizzata più dalla Lettera, che dallo spirito della Legge, tanta, e tanto precisa osservanza insinuasse, ed [1] esigesse delle formalità, che ai termini del nuovo Regolamento accompagnar dovevano le ordinate Iscrizioni; Che qualunque piccola omissione, qualunque benchè leggiera imperfezione, bastasse, nei primi tempi, ad annullare le Iscrizioni, e a produrre la perdita irreparabile delle Ipoteche; [2] rivoltisi ben presto con più legali, e filosofici principj all' accurata indagine dello spirito della Legge, ed abbandonato il rigore delle parole; E li [3] Interpreti, ed i Tribunali; penetrati dal vero oggetto, e dalla causa finale della Legge medesima; Convinti, che ottenutone il fine interessante la sicurezza dei Terzi pei quali al fine inteso si pervenisse, disprezzate, o non curate certamente le imperfezioni, od omissioni relative alla formalità meramente accidentale; Quanto alle forme sostanziali, le sole, che potuto aveano giustamente occupare la mente del Legislatore, a meno che non fossero esse totalmente trascurate, e neglette; sempre che tali indicazioni concorressero nelle prese Iscrizioni, valevoli a far conoscere ai Terzi, ed ai posteriori Contraenti il vero attuale stato del Patrimonio del Debitore, la di cui condizione peggiore non fosse di quella apparente dalle Iscrizioni preesistenti, la non scrupolosa esattezza delle quali non avesse perciò [4] involto in irreparabile errore i Contraenti posteriori, nè ad Essi arrecato un pregiudizio, ed un danno, non possibile, e contingibile ipoteticamente, ma reale, e positivo; E gli Interpreti, e i Tribunali ripetesi, unanimemente stabilirono, che dovesse, malgrado l'obiettata imperfezione delle enunciate, benchè sostanziali formalità, sanzionarsi la validità di tali Iscrizioni, e ai Crediti iscritti conservarsi il rango, che in concorso di altri Creditori attribuiva la Legge ad ogni Ipoteca legalmente conservata. [5]

E' questa la massima insegnata dal Professor Delvincourt nel suo corso del Codice Napoleone, come attesta, riportandone i fondamenti, il

6 *Sirey Tom.* 13. *Part.* 2. *pag.* 181. *et pag.* 180. Questa è la massima costantemente applaudita, e sanzionata non solamente dai Tribunali, e Corti Francesi, ma dalla istessa Corte regolatrice di Cassazione, destinata, come a tutti è notissimo, a stabilire la vera interpetrazione delle Leggi, ed a mantenere inalterabile l'osservanza; Come, fra i moltissimi esempj, che potrebbero allegarsi, e che di fatto allegavansi, bastar debbono, e bastavano al Supremo Consiglio, i Giudicati veramente Magistrali per la discussione vivissima, e respettiva confutazione dei fondamenti, che avevano dato luogo alla precedente contraria opinione, nella loro estensione riferiti dal *Sirey* nella sua Raccolta di Decisioni, e segnatamente dell'An-

7 no 1814. *Tom.* 14. *Par.* 1. *pag.* 126. *et seg.*, e dell'Anno 1819. *T.* 19. *Par.* 1. *pag.* 247., *e seg.*

Ritenuta pertanto, come ritenersi dovea questa Giurisprudenza interpetrativa, facile rendevasi, applicandola al concreto del caso, il ravvisare manifestissima l'insussistenza, o la irrilevanza delle singole eccezioni

8 rimproverate alla Iscrizione de' 5. Dicembre 1808.

E quanto alla *prima* dedotta dalla elezione del domicilio designata dalla Creditrice sig. Lilla De Mari, non nel Circondario della Conservazione delle Ipoteche di Livorno, ma nel Circondario della Conservazione di Pisa, come si legge di fatto nei Bordereaux autenticamente prodotti nelli Atti, e nei Certificati autentici del Conservatore dell'Ipoteche di Livorno; Presentavasene agevolmente l'irrilevanza, tosto che riflettevasi, che l'elezione del domicilio, quanto al Creditore iscrivente, nulla interessava

9 lo stato, e la condizione del Debitore, niun pregiudizio, niun danno arrecava al Terzo posterior Contraente, la di cui fiducia da tutt'altro, che

10 dal domicilio dei Creditori preesistenti restar poteva influita, e determinata; E che se ad alcuno poteva tale omissione recar pregiudizio, lo era soltanto al Creditore istesso Iscrivente, la di cui negligenza, ed omissione poteva ad Esso ritardar la notizia, non comunicabile col mezzo di una Citazione diretta, e personale, delli Atti, che da alcun Creditore si istruissero contro i Beni del comun Debitore.

Ed appunto perchè tale omissione nulla offendeva, od alterava a danno dei posteriori Contraenti l'oggetto, ed il fine contemplato dalla Legge; Per questo, niuna sanzione si ha, che per le irregolarità incorse

11 nella elezione del domicilio, pronunzi la penale nullità della presa Iscrizione, e la perdita irreparabile della già acquistata Ipoteca.

Ed è appunto per questo, che anche nel caso più duro di totalmente trascurare, ed omessa, non che inesatta elezione del domicilio per parte del Creditore iscrivente; Valida dichiarò l'Iscrizione, e l'opposta eccezione di nullità rigettò la Corte d'Appello di Parigi nella sua Decisione

12 del 16. Febbrajo 1809. riferita da *Denevers An.* 1809. *Supplemento pag.* 38.

Quindi, e la ragione dedotta dallo spirito della Legge, e l'autorità dei Tribunali univansi a proclamare l'irrilevanza della prima eccezione.

Nè era meno sensibile, e dimostrata l'insussistenza incontrastabile della *seconda*.

Era un resultato invincibile di fatto, nè (comunque meno rettamente interpetrasse la seconda Apoca Cambiaria la R. Ruota di Pisa) fù controverso dai Creditori Pampana avanti il Supremo Consiglio, che il termine convenuto, e principalmente convenuto fra la Creditrice De Mari, ed il Pampana Debitore, per la restituzione dei Capitali, dei quali parlano le due Apoche Cambiarie de' 16. Gennajo, e 22. Marzo 1808., fosse in ambedue le Apoche divisate il termine uniforme di Anni tre. Ed era altresì vero egualmente, che un termine più breve alla detta restituzione, il termine, cioè di un solo Anno, erasi fra le Parti concordato, qualora, moroso, e contumace reso si fosse il Debitore Pampana al puntuale pagamento dei frutti dell'Anno scaduto per il solo lasso di otto giorni. Ma poichè nella presa Iscrizione de' 5. Dicembre 1808. sia nel relativo Bordereux, sia nel Registro del Conservator di Livorno, aveva la Creditrice per ambedue i detti Crediti denunziato il termine semplice, ed assoluto di Anni tre alla restituzione del Capitale respettivo; Dalla non fatta menzione del caso, o casi di più sollecita esigibilità derivabili dall'evento di mora, e di colpa del Debitore nel pagamento dei frutti alla convenuta scadenza; Inferivano i Creditori Pampana la nullità insanabile di sì fatta Iscrizione, perchè viziosa in una delle formalità sostanzialissime, qual'è il tempo della esigibilità del Credito iscritto, invocando a sostegno della loro difesa l'*Art.* 2146. del Codice Civile Francese, il Decreto del Corpo Legislativo de' 30. Settembre 1807. pubblicato in Toscana il 26. Ottobre 1808. *La Decis. del* 4. *Frimaire An.* 14. *in Causa Lemaige*, *e Tillomain*, *l'altra del* 7. *Settembre* 1807. *in Causa Guillendan*, *e Ribez*, *il sig. Merlin nel suo Repertorio alla parola Inscription Hypothecaire* §. 3. *pag.* 233. *e* 234., *e Denevers Journal de Cassat. Anno* 1811. *pag.* 1779.

Or quanto giusta, e fondata avrebbe dovuto ravvisarsi l'enunciata eccezione, perchè veramente coerente allo spirito della Legge, e confermata dalla consuetudine di giudicare dai Tribunali Francesi, qualora nella controversa Iscrizione si fosse dalla Creditrice sig. Lomellino intieramente trascurata, ed omessa la menzione dei termine convenuto alla esigibilità del Credito iscritto, che sono precisamente i termini, nei quali procedono e le disposizioni Legislative, e le Autorità, e Decisioni in contrario rammentate; O quanto plausibilmente avrebbe potuto il dubbio di nullità eccitarsi, almeno quando il termine della esigibilità si fosse dall'Iscrivente indicato *più lato*, e *più remoto* di quello si era di fatto nelle Apoche di credito stipulato fra Creditore, e Debitore; Giacchè in tali casi poteva essersi verificato nei posteriori Contraenti un positivo errore sul vero stato economico del Debitore, e poteva quindi esserne ad Essi

resultato un danno, che in causa riconosciuto avrebbe l'inesatto, e non tollerato contegno del Creditore anteriore iscrivente; Altrettanto capricciosa, ed irrilevante dovè canonizzarsi, quando della convenuta esigibilità fù fatta espressa menzione al Registro del Conservatore; quando sul tempo principale della esigibilità non cadde errore veruno per parte dell'Iscrivente; E quando finalmente la rimproverata omissione interessò soltanto le subalterne modificazioni del patto, ed i casi speciali che verificandosi avrebbero limitato, e ristretto il termine principale, come esser poteva il

13 caso di colpa, o di mora del Debitore nel pagamento dei frutti, casi però, che d'altronde poteano anche non avvenire.

Ed in questo diverso tema, di omissione, cioè delle *subalterne modificazioni* del patto della esigibilità non solo non vi ha disposizione di Legge, che la nullità della Iscrizione proclami; Non solo a tale subalterna omissione non si è dalli Interpreti, o dai Tribunali estesa per parità di ragione la nullità pronunziata per la totale omissione del termine alla esigibilità prefinito dai Contraenti; Ma e li Interpetri anzi, e i Tribunali ritrovando fra i due casi enunciati una differenza sostanzialissima, e parziale omissione una sorgente di errore, e di consecutivo irreparabil danno pei posterior Contraenti; Hanno costantemente dichiarata estranea del tutto al concetto, ed alla Causa finale della Legge sì fatta nullità, e malgrado la inesattezza, come sopra, rimproverata a sì fatte Iscrizioni, hanno per la loro incriticabile validità, ed efficacia risposto, e conservato ai Creditori respettivi di rango, che la loro ipoteca, perchè legalmente iscritta, meri-

14 tar doveva in ordine alla Legge regolatrice della soggetta materia.

Così, in esclusione della nullità dell'Iscrizione pretesa derivata dalla non fatta menzione dei patti *adjetti*, e delle modificazioni espressamente

15 non rammentate dalla Legge stabilì il *Gran Giudice Ministro della Giustizia nella sua Decisione del* 21. *Giugno* 1808. *riferita dal Sirey T.* 8. *Par.* 2. *pag.* 230. ove esente pronunziò il Creditore di una rendita costituita dall'obbligo di esprimere nella Iscrizione la esigibilità, che può aver luogo in forza dell'Art. 1912. del Codice Francese, ove dei due casi ivi enunciati, valevoli ad attribuire al Creditore il diritto ad una esigibilità più sollecita della convenuta; Il secondo, la non osservata dazione, cioè, delle cautele convenute fra le Parti contraenti, dalla volontà dei Contraenti medesimi principalmente, nè poteva quindi presumersene la scien-

6 za, o non scusarsene l'ignoranza, come obiettar potevasi quanto al primo dei detti due casi, che direttamente emanava dalla disposizione della Legge.

Ed uniformandosi a questa normal Decisione, così hanno in appresso costantemente risoluto i Tribunali, e Corti Francesi, come dai Giudicati *conformi del* 29. *Luglio* 1810. *del Tribunal Civile di Rocroi*, *e del* 10. *Luglio* 1811. *della Corte Imperiale di Metz*, all'opinione dei quali fece plauso, nel ricorso ad essa fattone, la Corte Suprema di Cassazione, di cui riporta il Giudicato, come dei precedenti Tribunali, il *Sirey*

Tom. 14. *Par.* 1. *pag.* 83., ove la Corte di Cassazione rigettò il ricorso sul doppio fondamento, e che un termine di esigibilità erasi di fatto rammentato nelle controverse Iscrizioni; E che l'inesattezza rimproverata non avea potuto arrecar danno reale, e positivo ai Creditori posteriori, che su tal pregiudizio non avevan neppur fondato avanti i Tribunali il loro reclamo.

Quali due riflessi dedotti, come causa motrice dello stabilimento di tal massima ragionatissima, dubbio non vi ha, che precisamente convengano al caso attuale, in cui le Iscrizioni prese dalla sig. Lomellino contenevano espressa la menzione del vero, e principal termine della esigibilità convenuta fra le Parti; Ed i sigg. Kerfebil, Macharty, e CC. LL. Attori, reclamanti non hanno proposto neppure, non che giustificato, che le rimproverate omissioni, che in tali Iscrizioni s'incontrano, abbiano potuto esser la causa del danno, che dalla collocazione dei sigg. Eredi De Mari nel grado corrispondente alla loro ipoteca, anderebbero Essi reclamanti a risentire; Danno, di cui tanto meno è poi imaginabile elemento (volendo, e dovendo referirlo al reclamato difetto della non fatta menzione delle cause che poteano accelerare la esigibilità principalmente convenuta). Quando l'evento ha portato, che la domanda di pagamento si è dai sigg. Mari gindicialmente avanzata, dopo che era di fatto trascorso il *triennio* dalla loro Autrice disegnato, e rammentato nelle controverse Iscrizioni.

E quindi dovè giustamente rigettarsi anche la *seconda* eccezione.

Rimaneva la *terza*, desunta dal fatto, di essersi nei Borderaux, presa l'Ipoteca dei crediti, dei quali si tratta, sui Beni del Debitore situati nel Circondario del Conservatore dell'Ipoteche di Pisa, mentre le Iscrizioni de' 5. Dicembre 1808. furono prese all'Ufizio del Conservatore dell'Ipoteche di Livorno; E dal non essersi, in ogni ipotesi, con precisione indicati i Beni, sui quali conservar si voleva l'Ipoteca dalla Creditrice iscrivente; Invocandosi dalli Attori, a sostegno della prima parte dell'obietto, il disposto dell'Art. 2146. del Codice Francese, esornato, ed applicato ai consimili casi dal sig. Merlin nel suo Repertorio alla parola « *Inscription Hypothecarie pag.* 202. *num.* 4. « ove le concordanti Decisioni; E rammentando a confronto della parte seconda dell'allegata eccezione il §. 5. dell'Art. 2148. del Codice summentovato.

Poco per altro abbisognò al Supremo Consiglio, onde convincersi della totale insussistenza, in ambedue i proposti rapporti, anche di questa *terza* eccezione.

Improponibile infatti, anzi letteralmente rigettato dalla Legge particolare, che annunziò, ed accompagnò la pubblicazione in Toscana del sistema Ipotecario, scorgevasi il rimproverato difetto della non fatta menzione dei Beni, sui quali intendeva la Creditrice conservarsi, inscrivendo l'acquistata Ipoteca; Poichè per quanto si fatta formalità prescrivasi per modo di regola dal citato Art. 2148., nè potesse di tal disposizione controvertersi l'applicabilità, nè evitarsi nel caso di omissione, la nullità

delle correlative Iscrizioni, allorchè trattato si fosse d'Iscrizione d'Ipoteche *speciali posteriori* all'introduzione del sistema Ipotecario; Non era nè applicabile la disposizione dell'Art. 2148., nè sanzionabile la nullità, malgrado tale omissione nelle Iscrizioni da prendersi in Toscana, d'Ipoteche *generali* anteriormente al 1. Maggio 1808. convenute, ed acquistate;

17 Essendosi da tal formalità in detta specialità di circostanze, dispensati i Creditori Toscani Iscriventi, dall'Amministratore Donchy nel suo Decreto de' 14. Aprile 1808., ove all'Art. 14. dichiarò, che « nei Luoghi ove « l'Ipoteca generale era ammessa dalle Leggi anteriori, e non sia stata ri- « stretta dai patti delle Parti interessate; Le Iscrizioni, che saranno fatte « nel termine prescritto dall'Art. 8., per ogni credito anteriore al 1. Mag- « gio 1808. conservano il loro ordine su i Beni presenti, e futuri del De- « bitore, situati nell'estensione dell'Ufizio, dove sono state dimandate,

18 « senza che il Creditore sia obbligato a indicare la natura, nè la situazio- « ne delli Immobili.

Or la disposizione chiarissima della Legge, inducente in questa parte una deroga letterale all'obiettato Articolo 2148. del Codice Civile, Ed in fatto innegabile, che i crediti iscritti dalla sig. Lomellino, e le correlative Ipoteche vantano un'epoca, ed una origine anteriore al 1. Maggio 1808., rendeva veramente azzardato il rimprovero, e la immaginata nullità, sulla quale, i Difensori istessi dei sigg. Kerfebil, Marconi, e CC. di LL. limitatisi a proporla, non osarono veramente fondarsi con ulteriore insistenza.

Imponente bensì, e sommamente imponente presentavasi la obiettata irregolarità desunta dalla menzione, e contemplazione dei Beni situati nel Circondario della Conservazione di Pisa, mentre iscrivevasi all'Ufizio del Conservatore delle Ipoteche di Livorno. E se, quale presentavasi a primo aspetto, e quale sembravano assicurarlo i prodotti Borderaux, stato fosse in realtà, e nella sua estensione, il fatto, e la base costituiva dell'affacciato reclamo; Avrebbero forse potuto non tranquillizare la mente dei Componenti il Supremo Consiglio, i riflessi ingegnosi, che (a persuadere l'inconcludenza di una falsa dimostrazione, incapace di alterare la verità, e la sostanza dell'Atto, nè valevole a spargere sull'Atto medesimo tale oscurità da indurre in errore scusabile i posteriori Contraenti, ai quali della rettificazione di tale errore fosse per derivare un danno irreparabile, e positivo) proponevansi dai Difensori dei sigg. Eredi De Mari, ai quali non lieve ostacolo, in eliminazione dei sopra esposti rilievi, formar potevano, e il preciso prescritto dell'Art. 2146. del Codice Civile, e le osservazioni, sul rigore di tal formalità, e sulla necessità di scrupolosamente uniformarvisi, suggerite, ed esornate dal sig. Merlin nel suo Repertorio alla parola « *Inscription Hypothecaire pag.* 202. *num.* 4. » avvalorate da concordanti Decisioni.

Ma il fatto istesso accuratamente, e facilmente rettificato disimpegnò ben presto da tali indagini, nè fù trovato propizio all'intento dei Creditori sigg. Kerfebil, Marconi, e CC. di Lite,

Poichè, sebbene i Borderaux, dei quali furono esibite nelli Atti le Copie autentiche, e coi quali aveva la sig: Lilla De Mari dimandata al Conservatore di Livorno l'Iscrizione dei due rammentati Crediti; Contenessero indubitatamente l'erronea indicazione dei Beni situati nel Circondario dell'Ufizio di Conservazione d'Ipoteche stabilito in Pisa; Egli era altrettanto vero però che simile errore non era incorso nel Registro, e nei Libri del Conservatore dell'Ipoteche di Livorno, ove l'errore incorso nei Borderaux ad esso Conservatore presentati dalla Creditrice (che irreflettutamente si valse dei Borderaux medesimi formati per la Conservazione dell'Ipoteche di Pisa, ove erano stati certamente iscritti i Crediti istessi, e registrate le Apoche, e i Titoli, che i Crediti contenevano) erasi opportunamente corretto, o ciò avvenisse alle Istanze della Iscrivente, e lo facesse il Conservatore istesso *ex officio*, dal che fare, non era da veruna Legge inibito; Talchè i Certificati autentici, e reiteratamente prodotti negli Atti, del Conservatore di Livorno, sulla verità dei quali, e sulla loro corrispondenza al Registro, e Libro, che nell'Ufizio del Conservatore ritiensi, doverono convenirne, dopo l'esatto riscontro, i Creditori istessi opponenti; Presentavano presa ne' 5. Dicembre 1808. per l'uno, e l'altro credito, di mille, cioè, e di tremila Scudi l'Ipoteca « Sopra tutti i Beni di detto Pampana « Formula, la di cui efficacia a stabilire, e conservare l'Ipoteca sui Beni tutti, che il Pampana Debitore possedeva entro il Circondario della Conservazione delle Ipoteche, ai di cui Registri prendevasi, e notavasi l'Iscrizione; Era incriticabilmente proclamata dall'Art. 2146. del Codice Francese; Persuasa dal buon senso, nè attaccabile se non se con una stravagante interpetrazione, non cimentata dai Difensori Ingenui delli Attori, e tanto meno proponibile di fronte al Decreto summentovato, che disimpegnava la Creditrice dal designare con specialità i Beni sopra i quali intendeva conservare la propria Ipoteca.

Il solo dubbio pertanto, che in questo stato di causa, potè con qualche plauso eccitarsi, e meritare un momento l'attenzione del Supremo Consiglio, fù quello di stabilire, quale attendere si dovesse, e prevalere dei due Documenti, che tanto, e tanto sostanzialmente diversa presentavano la formula delle Iscrizioni domandate, e presa dalla sig. Lilla De Mari, nel rapporto dei Beni, sui quali volea conservarsi l'Ipoteca; Se i Borderaux, cioè, da Essa ritenuti, ed in eguale originale rilasciati come la Legge impone, al Conservatore delle Ipoteche; Ossivvero il Registro, ed il Libro, in cui per disposto della Legge medesima, debbono le domandate Iscrizioni annotarsi; E la ragione del dubbio dai Creditori opponenti costituivasi nel riflesso, che i Borderaux sono la matrice della Iscrizione, che si domanda dal Creditore, e che serve di norma al Conservatore per farne l'esatta, e scrupolosa trascrizione nei Libri di Ufizio; Invocandosi a proprio sostegno la regola elementare, per cui alla matrice, non alla copia, deve starsi, ed alla prima non alla seconda, prestarsi, in caso di discrepanza preponderante la fede.

Ma questo dubbio, in qualche caso eccitato, o dai posteriori Contraenti, o dall'istesso Creditore Iscrivente colpito da errori, o omissioni incorse nel Libro del Conservatore, e non esistenti nei Borderaux; Questo dubbio, ripetesi, è stato sempre, e poi sempre rigettato e dalle Autorità Legislative, e dai Tribunali; la costante opinione dei quali ha stabilita, anzi confermata quella intelligenza, che remosso il bisogno di qualunque interpetrazione presentano limpidissima le correlative disposizioni del Codice Civile, che sole, attentamente percorse, bastavano a trattenere dal nuovamente proporlo, e sostenerlo, l'ingegno dei più impegnati Difensori.

19

Che in fatti la norma regolatrice dei diritti dei Creditori Iscriventi, e la sicurezza, e precauzione dei Terzi contraenti con l'istesso Debitore nel Libro, e Registro del Conservatore consista, e da quello unicamente dependa, non gia dalle Note d'Iscrizione o Borderaux, dei quali un esemplare duplicato presso il Conservatore rimaneva; Lo convincono le tante, e tanto rigorose forme, e solennità con le più severe comminazioni prescritte per l'autenticita, e regolarità *dei Registri* dei Conservatori, come all'Art. 2201. e 2203. del Codice Civile. La responsabilità inesorabilmente rifusa sui Conservatori per le omissioni, che rapporto alle Iscrizioni ad Essi richieste s'incontrassero, non nei Borderaux dei Richiedenti, ma nella trascrizione *ai loro Registri* di che nell'Art. 2197.; Il cangiamento del domicilio permesso al Cessionario dell'Iscrivente, mediante Nota da prendersi non sul Borderaux, *ma sul Registro* del Conservatore, come nell'Art. 2152.; la pubblicità voluta *dei Registri* del Conservatore, e l'obbligo ai Conservatori ingiunto di dare ai Terzi copia esatta del contenuto *nei Registri non nelle Note* d'Iscrizione; La dichiarazione letterale dell'Art. 2148., che i Documenti, e le due Note, o siano Borderaux da presentarsi al Conservatore, non sono che mezzi per ottenere l'Iscrizione, che si richiede; La massima sanzionata nell'Art. 2106.. che i privilegj non si conservano, se non siano resi pubblici, mediante l'Iscrizione *sui Registri* del Conservatore dell'Ipoteche, *nel modo determinato dalla Legge*; E l'altra, di cui nell'Art. 2134. che l'Ipoteca, cioè, non dà prelazione, se non dal giorno dell'Iscrizione eseguita *sui Registri del Conservare*; Mentre queste, e tante altre analoghe disposizioni del Regolamento relativo al sistema Ipotecario, escludevano perfino i termini abili del dubbio diretto a contrastare al *Libro*, e *Registro* del Conservatore la preponderanza sopra i Borderaux per regolare i diritti dei Creditori Iscriventi, non meno che per escludere nei posteriori Contraenti ogni pretesto di scusabile errore, e quindi di danno legalmente reclamabile, in cui fossero incorsi per le irregolarita commesse nei Borderaux, ma che non si vedessero commesse egualmente nei *Registri* del Conservatore.

20

21

Ed a questo ragionato concetto del Legislatore, e della Legge esattamente uniformandosi, in applicandone il disposto ai casi occorrenti, in remozione, e rejezione del dubbio oggi riproposto dai Difensori dei Credi-

tori reclamanti, non i soli i più lodati Commentatori del Codice, ma il Consiglio di Stato, e le Corti primarie dell'allora Impero Francese unanimemente confermarono il principio della preponderanza del *Registro* ai Borderaux, e quindi ritennero, che il valore dell'Iscrizione riducasi a ciò, che è stato trascritto sul *Registro*; che questo è il solo documento, che gli aventi interesse son richiamati a consultare; Che il Creditore Iscrivente è dirimpetto ai Terzi il solo imputabile di non aver sorvegliato alla esatta descrizione dei Borderaux sui Registri; Che il solo Registro deve esser conosciuto dal Pubblico, e che i Borderaux non si redigono, che per servir di Minuta al Conservatore; Che in fine i Borderaux non sono efficaci, nè si valutano, se non nel solo rapporto d'interesse fra Creditore scrivente, e Conservatore; responsabile rigorosamente al Creditore di tutti i danni, che Egli risentisse di fronte ai Terzi, per gli errori, omissioni, od altra qualunque irregolarità, ed inesattezza, che senza colpa dell'Iscrivente fosse avvenuta, ed incorsa *sui Registri*.

22

Così *Guichard* nella sua Giurisprudenza ipotecaria, alla parola « *Registres Hypothecaires* » ove una serie di Giudicati conformi dei Tribunali Francesi; *Così il Consiglio di Stato nel suo parere de' 26. Dicembre 1810. riportato intieramente dal Guichard nella detta sua Opera Tom. 6. alla parola « Rectification. pag. 225., così la Corte di Parigi nella Decisione rammentata dall' istesso Sirey Tom. 17. pag. 308. E la Corte Suprema di Cassazione nella sua magistral Decisione dei 21. Aprile 1807.* nel suo preciso contesto riportata nel *Corfiniers* nel suo Codice spiegato dalle Decisioni supreme alla parola « *Iscription Hypothecaire quaest. 4.* »: Dirimpetto alle quali incriticabili, e limpidissime disposizioni della Legge, ed alla intelligenza accertatane dalle surriferite dichiarazioni del Consiglio di Stato, e delle primarie Corti Francesi; Dovè il Supremo Consiglio tranquillamente rigettare anche questa eccezione, e revocando in questa parte le due conformi Sentenze, che rivedevansi, sanzionare nella controversa Graduatoria, in di lei correzione, a favore dei sigg. Eredi De Mari, quel grado, che di ragione dovevasi alla Ipoteca inerente ai loro Crediti, legittimamente conservata mediante una valida, e regolare Iscrizione *ai Registri* del Conservatore delle Ipoteche di Livorno.

§. II.

Sul Credito del Signor Anton Giulio Cipriani,

La sola eccezione, che al Credito del sig. Cipriani, ed alla Iscrizione da Esso per tal credito presa al Conservator di Livorno, opponevasi dai Creditori Reclamanti sigg. Kerfebil, e CC. di Lite, sostanziavasi nel *difetto di Registro*, cui, in ordine ai Decreti della Giunta de' 23. Novembre, e 19. Dicembre 1808. avrebbe dovuto sottoporsi nel termine da detti Decreti stabilito, per renderne efficace l'Iscrizione, le Apoche priva-

te anteriori al 1. Maggio 1808. aventi data certa soltanto in grazia dei Testimoni in esse soscritti, e munite così dei soli estremi della notissima *Leg. Scripturas*, sempre che non avessero esse acquistata data certa per il concorso di una qualche circostanza, che formasse *un di più* oltre la semplice firma dei Testimoni.

E poichè, mentre da un lato, alla censura dei divisati Decreti soggetta, sostenevano i Creditori reclamanti, l'Apoca di Credito del signor Cipriani, e inefficace la di lui Iscrizione, meno che dal dì della fattane registrazione, appunto perchè non avente a senso loro altro riscontro per accertarne la data, se non se la firma dei Testimoni, omai disprezzata dalla nuova Legislazione; Sosteneva dall'altro lato il sig. Cipriani esente da tal censura l'apoca di suo credito, perchè avente data certa, impressale dalla recognizione Notariale, valevole da per se sola, anche disgiunta dall'intervento di Testimoni, ad attribuire al Chirografo quella data certa, che in ordine ai Decreti enunciati, esuberava a sottrarla al bisogno della ordinata registrazione; In questo conflitto di supposti, e di principj, tre questioni dovevano dal Supremo Consiglio esaminarsi, e decidersi, per stabilire l'applicabilità, o inapplicabilità di tali disposizioni legislative alla concreta controversia.

Dovè quindi discutersi. *Primo*, se la recognizione Notariale bastasse da se sola, e bastasse indistintamente nell'antica nostra Giurisprudenza ad attribuire all'apoca privata tal grado di credibilità, e di provanza, quale l'avrebbe certamente meritata il Pubblico Istrumento: *Secondo*, se i mezzi, che fuori di quello della firma dei tre Testimoni, contemplarono i sopraenunciati Decreti della Giunta, onde sottrarre le apoche private all'obbligo della registrazione, intender si debbano tassativamente i mezzi per accertar la data di qualunque privata Obbligazione, indicati, ed espressi nell'Art. 1328. del Codice Civile Francese: *Terzo*, se quest'altro mezzo, oltre la firma dei Testimoni, concorresse di fatto ad accertare la Data dell'apoca Cipriani, del credito in essa costituito?

Che il Decreto della Giunta straordinaria de' 19. Dicembre 1808. all'Art. 2., declarativo del general disposto del Decreto precedente de' 23. Novembre, in dichiarare esenti dall'Obbligazione del Registro le Apoche private, dalle quali la data venisse certificata per qualche altro mezzo, indipendentemente dalla firma dei Testimoni: Non intendesse già dei soli mezzi contemplati, e prescritti nell'Art. 1328. dell'allora attivato Codice Civile Francese, e così, o della morte avvenuta di alcuno dei sottoscritti all'Atto, o della inserzione o menzione dell'Atto istesso in qualche pubblico Documento; ma generalmente sanzionasse, come efficace a tale oggetto, qualunque altro mezzo valevole a dimostrare la verità dell'Atto, e del contenuto in esso, al giorno della di lui stipulazione; Non esitò il Supremo Consiglio a persuadersene, come persuasa se ne era la Ruota di Pisa, avuto reflesso non solo allo *spirito* delli enunciati Decreti, diretti a conservare, al possibile illesi, ed invulnerati i diritti de' Creditori na-

scenti da titoli posti in essere sotto le antiche Leggi; Non solo alle regole di retta interpetrazione, che in ogni caso di dubbio, coartavano ad adottare quella intelligenza, che il meno pregiudicasse ai diritti quesiti sotto le Leggi preesistite, ma avuto molto più riguardo alla generalità delle espressioni usate dalla Giunta in dichiarando il Decreto precedente coll' Art. 2. del Decreto posteriore, ove, mentre volendo limitarsi, e ristringersi ai mezzi, ad altro oggetto indicati dalla Legge nuova già attivata in Toscana, o sia dell'Art. 1328. del Codice Civile, avrebbe ciò potuto esprimere con evidente chiarezza, e facilità, solo che all'Articolo predetto si referisse; Fù anzi la Giunta, quasi rimuover volendo il dubbio oggi motivato, sollecita di usare espressioni tali, e tanto generiche, et indeterminate « *per qualche altro mezzo* « da fare intendere senza equivoco, che esclusa la prova Testimoniale, ogn' altro, e qualunque altro mezzo capace di dimostrare la verità della data, e dell'Atto nell' epoca, in cui appariva segnato, bastasse a sottrarlo all'onere, ed alla formalità della registrazione voluta per modo di regola a rendere l'Iscrizione, che si prendesse per le Apoche private. 24

Che poi fra i mezzi indefinitamente valutati dal rammentato Articolo secondo del Decreto de' 19. Dicembre dovesse indubitatamente noverarsi l'intervento del Notaro acceduto all' Atto per riconoscer le firme dei Contraenti, perchè questo mezzo fosse già al maggior grado di prova elevato nella nostra antica pratica vigente al giorno della stipulata Obbligazione, e quindi presuntivamente preservato sopra ogn' altro, dalla nuova Legislazione. Questo formò il soggetto della maggior discussione avanti il Supremo Consiglio; su cui virilmente occupavansi i valenti Difensori delle Parti.

E sebbene i Giudici dottissimi delle due precedenti Istanze, alla semplice recognizione Notariale, senza esitazione attribuissero la più potente efficacia, onde dispensar l'Atto privato dall' obbligo della registrazione, appoggiandosi alle massime, a sostegno della fede Notariale stabilite dalle Decisioni dei nostri antichi Tribunali, riferite segnatamente nei Motivi della Sentenza del Tribunale Civile, e Consolare di Livorno de' 21. Gennajo 1817., e sulle quali pure fondossi la Decisione confermatoria della Ruota di Pisa; In questo sentimento però discender non seppe il Supremo Consiglio, che in altro fondamento ripose la ragione di decidere a favore del sig. Cipriani.

Finchè, infatti, all'opinione dei nostri antichi Decidenti ricorrevasi per sostenere attribuita alla semplice recognizione Notariale tanta credibilità da supplire, e se così vuolsi, anche esuberantemente supplire al parziale difetto dei requisiti, delli estremi della *L. Scripturas* perchè usata, ed acceduta ad un Atto privato, in cui *due soli* Testimonj fossero intervenuti, e soscritti, ed in cui perciò non concorressero *intieramente* osservate le forme della Legge Romana desiderate, e prescritte per equiparare l'Apoca privata al pubblico Istrumento; La massima, dalle due precedenti

conformi Decisioni sanzionata, non avrebbe potuto, che meritar plauso nell'attuale Giudizio di Revisione; E ad essa avrebbero veramente, in detto tema, fatto eco le Decisioni rammentate nei Motivi delle Sentenze, che si rivedano.

Ma quando le nuove Leggi relative al sistema Ipotecario, parlando delle Apoche private stipulate sotto le antiche Leggi, e portanti l'Ipoteca a favore del Creditore: All'effetto, che tale Ipoteca, iscritta fosse, conservasse al Creditore il rango corrispondente al *giorno*, in cui fù convenuta, o sia al giorno, in cui l'Apoca di credito compariva *scritta*, *e datata*; Premurose di evitare le *frodi*, e le *antidate*, abolirono, e prescrissero, comunque sino allora reputata valevole ad accertare la data di qualunque Atto sotto segnatura privata, la prova resultante dalla firma di tre Testimoni stati presenti all'Atto, e soscritti al medesimo; Ed' altri mezzi

25 di prova desiderarono, *indipendenti* dai Testimoni, ai quali, avendo le qualità volute dalla *L. Scripturas* intiera fede prestava l'antica nostra Giurisprudenza; Illegale rendevasi il ricorso alla nuda, e semplice recognizione Notariale, non meno che alle Autorità, e Decisioni, che alla recognizione Notariale tanta fede attribuirono, quanto bastasse a compire la prova altronde imperfetta, che dalle forme praticate nell'Atto emergeva non da se sola, ed isolatamente, ma in complesso, ed in unione delli altri riscontri, che la verità della data coadjuvano senza però accertarla perfettamente; E doveva piuttosto conoscersi, e stabilirsi, se, e quando, per la Giurisprudenza vigente all'epoca del controverso Chirografo di credito, la sola recognizione Notariale tale autorità meritasse nella pratica forense, da render l'Atto privato, così recognito, esente da sospetto di frode, e di antidata, ed equivalente nel valor della prova, al pubblico Istrumento.

È condotta a questa sola, e decisiva ispezione la Causa; Le massime le più ricevute nella soggetta controversia, spontanee presentavansi a schiarire l'equivoco, in cui erano, in questo rapporto, incorse le due Sentenze, che rivedevansi.

Egli è certo in fatti, che bene spesso eccitato il dubbio astratto sulla *credibilità* del Notaro, nell'antica nostra Giurisprudenza, trovasi concordemente stabilito.

Che al solo Notaro, et alla di lui firma disgiunta, o dal concorso di urgenti riscontri, che la di lui attestazione coadjuvino, e confermino, o dal simultaneo deposto di Testimoni contesti, e meritevoli di fiducia; Non si è prestata giammai intiera fede, o tal fede, che la di lui semplice firma

26 elevasse al grado di pubblico Istrumento. Lo attestano *Gratian. discept. for. Cap.* 975. *N.* 48. *Rot. Rom. cor. Duran*, *Decis.* 255. *N.* 8. *Et in rec. p.* 12. *Decis.* 74. *N.* 20. *Et in Tunitana Nullitatis Testamenti, et Codicilli* 1. *Martii* 1805. *cor. Resta*; *Rot. Florent. in Flor. Nullitatis Donationis de'* 22. *Settembre* 1722. *av. Luci*, *Buratii*, *e Brogiani Relatore* §. *E' chiaro ec. e* §. *a fronte ec.*

Che allora solamente la firma Notariale ha meritata intiera fede, e

l'Atto da esso recognito, o firmato ha potuto equivalere all'atto pubblico, immune da'quei sospetti, ai quali ponno andar sottoposti li Atti sotto firma privata; quando al Notaro si unissero due Testimoni istrumentali, che è quanto dire, non i due Testimonj che uniti alle Parti attestarono della verità della firma dei Contraenti, e del contenuto nell'Atto; Ma due Testimonj, che uniti al Notaro la forma compissero, e costituissero necessaria a caratterizzare, e distinguere dall'Atto privato il pubblico Istrumento. Sono magistrali a questo proposito le Autorità *del Tiraquell. de retract. convention.* §. 1. *Gloss. N.* 59. *del Gob. tit. de Pistat. Conclus.* 10. *num.* 15. *della Rot. Rom. cor. Priol. Decis.* 1360. *num.* 4. *E della Ruota cor. Gregor. Decis.* 484. *num.* 3. *et* 4. *vers. Et Nihilominus satis esset ec.* **27**

E che finalmente le regole sopraccennate, a maggior ragione debbono ritenersi, e scrupolosamente osservarsi, ove l'Atto privato sullo specioso pretesto della acceduta Notariale recognizione, trar si volesse al pregiudizio, ed al danno dei Terzi; al quale effetto durissimo mai hanno i Forensi, e molto meno i Tribunali, tanta fede attribuita alla semplice firma del Notaro, ove con essa non fossero congiuntamente intervenute le forme, e le solennità, di regola ricercate a costituire, e caratterizzare il pubblico Istrumento. Così il *Cyriac. controv.* 10. *num.* 14. *Rot. Rom. in Placentina Donationis* 21. *Aprilis* 1589. *cor.* ..... *Et diversor. Par.* 4. *Decis.* 54. *N.* 2. *cor. Bichio Decis.* 403. *N.* 16. *et* 17. **28**

Dell'applicabilità delle quali massime al concreto del caso, dubitar non potendosi con plauso, tosto che era un resultato di fatto incontrastabile, che l'Apoca contenente il credito, cui neppure *tre* Testimonj eran soscritti, non altro presentava, che la recognizione Notariale, non accompagnata da forma veruna caratteristica del pubblico Istrumento; E tale perciò, che ad Essa non altro poteva concedersi, che l'efficacia di supplire la difettosa prova Testimoniale, e così un'efficacia resa inutile di fronte alle nuove Leggi; E che da tale recognizione trar voleva il signor Cipriani una dimostrazione, una prova della verità della data inscritta nell'Apoca istessa, a pregiudizio dei Terzi Creditori opponenti alla di lui collocazione; Non potè il Supremo Consiglio, in questo rapporto, uniformarsi all'opinione conforme delle due precedenti Sentenze, nè seppe nella semplice Notariale recognizione ravvisare quel mezzo dalle nuove Leggi valutato, e valutabile all'effetto di dimostrare la verità della data inscritta nell'Apoca privata, independentemente dalla firma dei Testimoni, ai quali, deviando dalla antica Giurisprudenza, non volle, che, alli effetti Ipotecarj, veruna fede si prestasse, la nuova Francese Legislazione. **29**

Un mezzo bensì certamente contemplato, e rispettato e nella lettera, e nello spirito dai rammentati Decreti della Giunta, perchè independente del tutto dalla firma dei Testimonj: Ed esuberante ad escludere ogni ombra di frode, e di collusione dall'Apoca, benchè privata, d'onde il credito resultava del sig. Cipriani, et a convincere la verità e della data, e

dell' Imprestito nell' epoca istessa contenuto: Lo ritrovò il Supremo Consiglio nei resultati dei Libri della già vegliata in Livorno Ragion Bancaria Gio. Carlo Gera, e Figlio, in quest' ultimo Giudizio prodotti autenticamente nelli Atti per parte del sig. Cipriani.

Costava pertanto, e luminosamente appariva dai detti Libri, che il sig. Cipriani era, all' epoca appunto del controverso Imprestito, Creditore di grandiosi Depositi fatti nella Banca *Gera*. Resultavano, in esonerazione della Banca, i pagamenti, che da tali depositi facevansi di mano in mano per conto del sig. Cipriani: E fra questi pagamenti registrato vedevasi precisamente sotto di 3. Febbrajo 1808. quello di Scudi 6000. fatto al sig. Cipriani, e per esso al sig. Leonardo Pampana, in quest' termini « ivi « A di 3. Febbrajo 1808. Domenico Cipriani deve a Cassa Pezze « 7304. e 7. paga per suo conto a Giulio Antonio Cipriani, e per Esso a « L. Pampana Lire 42000. Pezze 7304. 7. «

Questa Partita, nei termini precisamente preindicati non solo vedevasi riportata nel Libro « Cassa « non solo leggevasi ripetnta in altro Libro intitolato « Giornale « quali Libri conservansi tuttora presso la sig. Carolina Gera, dalla quale potè averne vista il Notaro, che ne estrasse le Partite accennate; ma vedevasi di più in un Conteggio di Dare, ed Avere, e quietanza generale passata in Livorno fra i sigg. Carlo Gera, e Anton Giulio Cipriani, e resultante da Chirografo stipulato in doppio originale sotto di 29. Febbrajo 1808. per l' effetto di render conto di Pezze 53218. 17. 1. prima ricevute in Cassa dal sig. Gera, quindi da Esso pagate per conto Cipriani, fra i pagamenti della somma leggesi pure l' indicata Partita di Lire 42000., o siano Pezze 7304. 7., pagato sotto di 3. Febbraio al signor Anton Giulio Cipriani, e per esso a Leonardo Pampana.

Sulla imponenza di questo mezzo di prova, non poteva, a dir vero, istituirsi plausibile controversia; E mentre niun dubbio ha saputo azzardarsi per parte dei sigg. Kerfebil e Consorti di Lite sulla autenticità concreta di tali Libri, e Documenti, ogni dubbio escludendo, e il Nome della Ditta tanto già reputata, mentre viveva Gio. Carlo Gera; E il metodo d' inappuntabile esattezza praticato dai suoi Rappresentanti; E la circostanza della morte di Gio. Carlo Gera, avvenuta nel 1. Maggio 1811., e così in tempo esente affatto dal più remoto sospetto di frode, e di collusione premeditata. Il dubbio sulla autenticita, e sulla credibilità estratta dai Libri, e Documenti medesimi, affacciato dai detti Creditori, e fondato: E sulla mancanza di prova, che il versamento della somma fatto nelle mani del Pampana fosse di fatto preordinato alla formazione dell' Imprestito, di cui predica il Chirografo attivo per Cipriani, del quale è oggi questione. E sulla pretesa inefficacia dei Libri, e Documenti divisati, a costituire una prova valutabile, anche di fronte ai Terzi, quanto ai quali, come *res inter alios acta*, formar non possano, che un semplice amminicolo, ed una tal qual congettura, ben lontana dall' equivaler da se sola, ad una prova piena, e concludente. Questo dubbio, ri-

potesi, e nell'uno, e nell'altro rapporto, da cui desumevasi, meritar non potè presso il Supremo Consiglio la sperata accoglienza.

Alla mancanza in fatti del titolo, per cui tal somma versavasi nelle mani del Pampana, e di cui niuna menzione realmente si ha nella Partita preaccennata, d'onde l'incertezza per l'effetto oggi disputato, di fronte al possibile che una diversa causa riconoscesse il pagamento, di cui predica la Partita prodotta; Due repliche vittoriose accorrevano a dileguare l'obietto, accettate dal fatto, ed avvalorate dai più ricevuti, e solidi principj di ragione.

Era la prima replica suggerita dall'identità del subietto. Identica è la somma descritta nei Libri Gera, e quella dell'Imprestito. Identiche sono le Persone interessate nella detta operazione. Identica è la data, e dell'imprestito, e del versamento. Egli è sommamente inverisimile, per non dire, impossibile l'immaginare, e sostenere vero, che Anton Giulio Cipriani in un istesso giorno pagasse per Cause diverse, e per diversi Titoli ad una istessa Persona, due somme identiche, e di cospicuo valore. Siffatta inverisimiglianza esclude il figurato possibile in faccia alle Leggi, che meno la prova evidente, e positiva, condannano al più solenne disprezzo un così screditato supposto, come bene riflettono in termini analoghi i riferiti in larga copia, e seguitati dalla *Ruota Fiorentina nel Tesoro Ombr. T.* 9. *Dec.* 38. *N.* 24., *e T.* 10. *Dec.* 8. *N.* 14. 30

E nasceva la replica seconda dall'osservare, che quando dai Libri Gera resultava il fatto del pagamento senza enunciazione di Causa; E che d'altronde esisteva scritto, e conosciuto un Titolo che per tanti riscontri, identifica coartava, non che consigliava a referire ad esso il pagamento registrato nei Libri, ed in Essi non vestito di causa speciale; Era la disposizione della Legge, sempre applaudita nel Foro, che il pagamento, certo di fatto, ma destituto d'indicazione di Causa, e di Titolo, voleva che si referisse al titolo conosciuto, anzi che perdersi, e divagarsi in cause, e titoli imaginarj, e sconosciuti. Così fra li infiniti che un sì noto principio rammentano, basta il rimettersi alla *Rot. Rom. in rec. Decis.* 139. *N.* 4. *Par.* 11., *et Decis.* 313. *N.* 5. *Par.* 9., e *l'antica Ruota Fiorentina nella Pontemulen. Censuum de'* 24. *Settembre* 1760. §. 60. *vers. Sì perchè ec. av. Montordi*, *e nel Tesoro Ombros. T.* 5. *Dec.* 32. *N.* 31. 31

Quanto poi alla pretesa inefficacia dei Libri della Banca Gera, a far piena prova, anche quanto ai Terzi rispondeva trionfalmente l'universale Giurisprudenza Mercantile, la consuetudine di giudicare di tutti i Tribunali; e fra noi più specialmente rispondevano le Leggi, e Disposizioni vigenti all'epoca dello stipulato Chirografo de' 3. Febbrajo 1808. Per il che si è sempre ritenuto, che i Libri Mercantili legalmente tenuti, e non soggetti a eccezioni, meritino piena fede, costituiscano una prova piena, e perfetta del contenuto dei medesimi; Ed equivalghino ai pubblici Istrumenti, a tutti gli effetti, ed anco quanto ai Terzi come dalla verità di tali massime attestano latamente *Gratian. discept. for. cap.* 361. *n.* 3. *Ca-* 32

sareg. de Commer. disc. Non ec. 35. *Rot. Rom. cor. Caprar. decis.* 655. *n.* 2. *et seg. Magon. dec. Flor,* 112. *n.* 8. *et passim alibi,*

In queste resultanze adunque di *fatto*, e di *diritto* non avendo saputo il Supremo Consiglio esitare a riconoscere l'efficacia delle Partite dei Libri Gera, e del prodotto Bilancio a dimostrare, e convincere la verità della data, non meno che il credito a favore del sig. Cipriani costituito nell'Apoca privata de' 3. Febbrajo 1808. Esitar non seppe del pari a sanzionare esente, in ordine al Decreto declaratorio de' 19. Dicembre 1808. il Chirografo istesso dall'onere della *registrazione* per misurar da questa solamente l'effetto della presa Iscrizione; E fù su questo fondamento che confermando in questa parte le due precedenti Sentenze, che rivedevansi; Al sig. Cipriani conservò quel grado, che nella distribuzione del prezzo degli Immobili alienati, e spettanti al Patrimonio di Leonardo Pampana, assegnatogli avevano le due rammentate conformi Sentenze, in correzione del progetto di Graduatoria presentato al Tribunale Civile, e Consolare di Livorno,

Per questi Motivi

Delib. Delib. In esecuzione del Supremo Rescritto de' 23. *Gennajo* 1821. *Disse, decretò, e dichiarò conforme dice, dichiara, e decreta quanto ai sigg. Figli, ed Eredi della fù signora Lilla De Mari nata Lomellino, essere costato, e costare delle Cause della revisione da Essi domandata, ed ottenuta della Sentenza della Regia Ruota di Prime Appellazioni di Pisa de'* 19. *Febbrajo* 1819., *e perciò essersi dovuto, e doversi la detta Sentenza revocare, conforme la revoca, e dichiara doversi graduare i detti sigg. De Mari Eredi Lomellino per i loro Crediti nella somma di Scudi* 4,000., *resultante dalle private Scritte del* 26. *Gennajo, e* 21. *Marzo* 1808. *in quel grado, che ad essi compete in forza delle Iscrizioni prese all' Ufizio delle Ipoteche in Livorno nel* 5. *Dicembre* 1808. *che dichiara buone, e valide nonostante le eccezioni contro di esse affacciate dai sigg. Kerfebil, Marconi, e Consorti di Lite; Ed i Vinti a favore dei Vincitori condanna nelle spese giudiciali di tutti i Giudizj.*

Quanto poi al sig. Anton Giulio Cipriani disse, e decretò, e dichiarò non esser costato, nè costare delle Cause della revisione dai sigg. Kerfebil, Marconi, Bertolini, e Lavagna Consorti di Lite, domandata, ed ottenuta della precitata Sentenza Ruotale, e perciò essersi dovuto, e doversi questa confermare, conforme in questa parte la confermò, e conferma, ed i Succumbenti condannò, e condanna a favore del Vincitore nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Alberti *Presidente.*
Cav. Michele Niccolini, Cav. Vincenzio Sermolli, Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi Relat. *Consiglieri.*

DECISIONE XXXII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Pecuniaria diei 13 Iunii 1822.

In Causa Viazzoli e Berté

Proc. Mess. Pietro Bellucci — Proc. Mess. Fabio Pierucini

Argomento

Il debitore che viene obbligato con Sentenza a fare il deposito del suo debito non può esimersene, con contrapporre allo stesso suo debito i pagamenti fatti al Sequestrante Creditore illiquido del suo stesso Creditore, quando un Tribunale superiore a quello, che ha confermato il Sequestro inibisce di fargli alcun pagamento.

Sommario

1. *Il Sequestrario non può pagare al Sequestrante non ostante la confermazione del Sequestro, quando un Tribunale superiore lo vieta.*

2. *Il debitore non può contrapporre al debito liquido, che ha col suo Creditore, i pagamenti fatti al Creditore dello stesso suo Creditore in conto di un debito illiquido.*

3. *Il debitore non può dispensarsi di depositare la somma della quale và debitore, quando con Sentenza gli viene ordinato.*

Motivi

Attesochè per due conformi Sentenze, che una del Magistrato Supremo del dì 25 Agosto 1821. e l'altra di questa Ruota del dì 12 Marzo 1822 era stato il sig. Viazzoli dichiarato, e riconosciuto vero, e liquido Creditore dirimpetto alla sig. Casimira De Gamerra Vedova Berté della somma di pezze 14410. 9. 3. per i titoli, e cause di che nel rendimento di conti del carico Lini, e Ferro, come dalle dette conformi Sentenze.

Attesochè di questa liquida somma era stata colle medesime conformi Sentenze ordinato il deposito, qualora non fossero stati sciolti alcuni Sequestri, che erano stati fatti da alcuni pretesi di lei Creditori.

Attesochè per evitare il detto Deposito non poteva la sig. Marchesa Berté giovarsi dei pagamenti, che possa la medesima aver fatti, o sia per fare a Montebruno per Causa dei Sequestri confermati colle due Sentenze del dì 15 Giugno 1821 del Magistrato Supremo, e del 13 Settembre detto di questa Ruota, essendogli ciò vietato dalla Sentenza del Supremo Consiglio dei 10 Agosto 1821.

Attesochè sebbene questa Sentenza del Supremo Consiglio sembri ragionare principalmente del defalco abbuonabile al sig. Viazzoli nel conto Montebruno per il pagamento da esso fatto per il sig. Montebruno al sig.

Capitano Paichen, questa partita per altro non vi è dubbio che intorbidi, e renda illiquido dirimpetto al sig. Viazzoli tutto il Credito affacciato dal sig. Montebruno, e per cui contro la sig. Bertè sono stati confermati colle dette Sentenze i Sequestri, giacchè contrapposto questo pagamento fatto dal sig. Viazzoli al sig. Capitano Paichen per conto di Montebruno, è necessario devenire ad una nuova liquidazione per vedere a quanto ascenda il Credito di Montebruno dirimpetto al sig. Viazzoli, nella quale liquidazione non può fare a meno di non diminnire in notabile quantità il credito Montebruno, onde è che tutto quello che possa avere pagato, o pagare la sig. Berte a Montebruno non formando Credito liquido dirimpetto al sig. Viazzoli non può contrapporsi al debito liquido che ha Viazzoli con la detta sig. Marchese Berte specialmente all'effetto del solo deposito.

2 Attesochè la liquidazione, o separazione delle somme legittimamente o illegittimamente pagate dalla sig. Bertè al Montebruno dirimpetto al sig. Viazzoli non poteva farsi in questo Giudizio, e doveva perciò essere riservata senza alcun pregiudizio delle parti al tempo, ed all'epoca, in cui la sig. Berte possa essere richiamata dal sig. Viazzoli a far questo conteggio con la deduzione a favore del medesimo delle somme giudicialmente, pagate da esso per conto del Montebruno al Capitano Paichen.

Attesochè in qnest'aspetto mentre non si offendevano in alcuna guisa i diritti, e ragioni respettive alle Parti, si dava la dovuta, e regolare esecuzione alla Sentenza normale del Supremo Consiglio dei 10 Agosto 1821 non meno che alla Sentenza Rotale dei 13 Settembre detto, la quale inerendo appunto a detta Decisione del Supremo Consiglio determinò con precisione l'obbligo indispensabile, e speciale dell'assolnta rilevazione nella sig. Berte a favore del sig. Viazzoli per le conseguenze, di che nel Sequestro confermato a favore di Montebruno.

Attesochè in questi termini niente ostava la dichiarazione della nostra Sentenza dei 26. Marzo 1822, nella quale fu estesa l'esecuzione provvisoria della Sentenza del Magistrato Supremo a tutta quella somma espressa nella detta Sentenza, ed ordinata depositarsi, che potesse presso la sig. Berte esistere atteso il non seguito scioglimento dei sequestri, che in astratto poteva far nascere dubbio se sotto nome di Seqnestri potessero venire anco qnelli fatti da Montebruno, mentre subito che era certo che i pagamenti fatti, o da farsi dalla sig. Berte a Montebruno non potevano far per ora debito al sig. Viazzoli, restava indubitato che nel concreto del caso sotto nome di sequestri non potevano restar compresi i Sequestri di Montebruno che non potevano in vernn conto far credito dirimpetto al sig. Viazzoli alla sig. marchesa Berte.

Per questi Motivi e per gli altri, espressi nelle Sentenze appellate

Delib. e Delib. Previa la riunione delle due cause pendenti avanti la Regia Ruota per gli appelli stati interposti della sig. Marchesa Casimira De Gamera Vedova ed Erede Berte dalle Sentenze proferite dal Magistrato Supremo sotto dì 13 Marzo, e 20 Aprile prossimo

passato procedendo a decidere sul merito degli appelli medesimi, dice male essere stato appellato dalla prefata sig. Berte dalle Sentenze predette, e bene essere stato giudicato colle medesime, e perciò quelle conferma in tutte le loro parti, e condanna detta sig. Berte in tutte le spese giudiciali anche del presente giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco M. Moriubaldini *Presidente e Relatore.*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani *Auditori.*

Si riportano i Motivi della Sentenza appellata stati come sopra adottati.

Attesochè la Sentenza del Supremo Consiglio del 10 Agosto 1821 confermatoria della precedente Sentenza del Magistrato de' 13 Dicembre 1819 nel dichiarare che le somme pagate dalla sig. Berte al sig. Montebruno non potevano esser comprese a discarico della ragione Berte, se non nel caso della implorata ed ottenuta revisione delle due conformi Sentenze contrarie al sig. Viazzoli la prima del Tribunale di Livorno del 16 Dicembre 1806, e la seconda del Magistrato Consolare di Pisa de' 20 Aprile 1807 dichiarò anche implicitamente; e per una conseguenza indeclinabile, ed occasionate dai medesimi principi che lo stesso doveva avvenire di quelle somme che la medesima sig. Berte avrebbe potuto pagare in seguito per la stessa dependenza al detto sig. Montebruno.

Attesochè in coerenza di questa disposizione le due successive conformi Sentenze del Magistrato del 25 Agosto 1821 e della R. Ruota del dì 12 Marzo 1822 procedendo alla liquidazione del Credito del Viazzoli contro la ragione Bertè nella somma di pezze 14410.7.9.3 condannarono la detta sig. Berte al pagamento della somma medesima, e soltanto ordinarono questo per via di deposito nella cassa del R. Spedale di S. M. N. poichè pendevano in questo assegnamento vari Sequestri commessi da diversi Creditori del sig. Viazzoli.

Attesochè le surriferite condanne del Magistrato, e della Ruota ebbero luogo malgrado che in antecedente, e dallo stesso Magistrato con la Sentenza del 15 Giugno 1811 e dalla stessa Ruota con la Sentenza del 13 Settembre successivo fosse confermato il Sequestro fatto dai sig. Fratelli Montebruno presso, e nelle mani della sig. Berte a carico del Viazzoli per la somma di lire 54858. 13. 2, ed ordinato perfino alla sig. Berte di pagare liberamente al sig. Montebruno l'importare del detto Sequestro con tanta rata delle somme che essa riteneva in mano di proprietà del sig. Viazzoli.

Attesochè in tale stato di cose era evidente che il Sequestro Montebruno non poteva esser di quelli contemplati nelle due surriferite Sentenze della Ruota, e del Magistrato del dì 23 Agosto 1821, e 12 Marzo 1822 mentre oltre che questa contemplazione restava esclusa

58

dalle di sopra avvertite disposizioni del Supremo Consiglio, le quali avevano vietato da qualunque pagamento che fosse fatto ai sigg. Montebruno potesse imputarsi in sgravio della sig. Bertè, sarebbe poi stata affatto incompatibile questa contemplazione medesima quando all'epoca della Sentenza Ruotale del 12 Maggio 1822 già il Sequestro Montebruno doveva considerarsi risoluto perchè di quello era stato ordinato il pagamento, e così di altri Sequestri i quali esistevano, doveva aver parlato il Magistrato, e la Ruota nell'occasione dell'ordinato deposito, poichè altrimenti, e l'uno e l'altro avrebbero ricevute le disposizioni già date da un Tribunale superiore.

Attesochè per le mentovate avvertenze, non potendo qualunque pagamento fatto dalla sig. Berte ai sigg. Montebruno disinpegnarla dal depositare quelle somme che oramai formavano un Credito ineccezionabile per parte del sig. Viazzoli, invano dalla medesima si ricorreva all'ultimo Decreto Ruotale del 26 Marzo 1822 col quale nell' Iuibitoria domandata dalla sig. Bertè contro l'esecuzione provvisoria rilasciata dalla Sentenza del Magistrato de' 13 Marzo 1822, che appunto in coerenza delle dichiarazioni ormai sanzionate dalla cosa giudicata, aveva condannata la medesima a pagare il sig. Montebruno ed a depositare nel tempo stesso la somma reclamata dal sig. Viazzoli confermò l'esecuzione provvisoriamente, dichiarando dovesse quella estendersi a tutta quella somma ordinata depositarsi atteso il non seguito scioglimento dei sequestri di che nelle più volte rammentate Sentenze del Magistrato de' 25 Agosto 1821, e della Ruota del 12 Marzo 1822, Poichè appunto la relazione portata a queste Sentenze che del Sequestro Montebruno ragionar non potevano per le premesse osservazioni spiegava senza equivoco che neppure in questo ultimo stadio giudiciale aveva voluto la Ruota come non avrebbe potuto volere che l'esecuzione provvisoria accordata dall'ultima Sentenza del Magistrato investisse quelle somme soltanto che potevano restare in mano alla sig. Berte, reduzione fatta di quello che potesse la medesima dimostrare di avere pagato ai sigg. Montebruno.

Attesochè riconosciuta in tal modo l'insussistenza dell'opposizione fatta dalla sig. Berte al precetto trasmessogli per parte dei sigg. Viazzoli era della giustizia che fosse la medesima rigettata.

Perciò ec.

DECISIONE XXXIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Pecuniaria diei 9 Iulii 1822

In Causa Merlini e Pinucci

Proc. Mess. Luigi Cavini — Proc. Mess. Candido Grassi

Argomento

Il debitore del Negoziante di una somma ricevuta a titolo d'Imprestito non ha diritto alla esibizione de'Libri di Commercio a fine di rilevare che l'Imprestito fu simulato, e tanto più non può pretendere questa esibizione perchè non si tratta di un debito proveniente da cause Commerciali

Sommario

1. 2. *Non può alcuno pretendere da un Terzo l'esibizione de'Libri di una mancata ragione, se prima non ne viene presso di quello provata l'esisienza con prove piene, e concludenti.*

3. *Il Debitore non Negoziante, se il suo Debito non è mercantile, non ha diritto all'esibizione de'Libri di Commercio.*

4. *Non può domandarsi contro di alcuno l'esibizione delle carte, quando dalle medesime si pretende discoprire la turpitudine contro del quale si domanda l'esibizione.*

5. *Quello de'Litiganti, che è in obbligo di esibire un Documento, che non esibisce, non può domandare la sospensione del Giudizio.*

Storia della Causa

Ad Istanza del sig. Luigi Merlini come Erede del fu sig. Vincenzio Saffagni fu trasmesso per mezzo degl'Atti del Magistrato Supremo il Precetto preliminare del mese ai sigg. Canonico Cammillo, e Fratelli Pinucci a fine di ottenere da Essi il pagamento di un capitale di scudi 4600 con più i frutti decorsi per le cause espresse nel pubblico Istrumento d'Imprestito fruttifero del dì 20 Agosto 1822 rogato Ser Gio. Michele Capuis.

Si opposero i fratelli Pinucci, e fecero Istanza che fosse astretto il sig. Merlini ad esibire i Libri della ragione del fu Vincenzio Saffagni di lui autore, pretendendo di porre in essere la simulazione dell'indicato Contratto.

Il Regio Magistrato Supremo con sua Sentenza del dì 27 Febbraio 1822., malgrado questa opposizione, confermò il predetto Precetto preliminare.

I sigg. Fratelli Pinucci si appellarono avanti la Regia Ruota, la quale confermò la Sentenza appellata nel modo, che segue.

Motivi

Attesochè non poteva in ragione accogliersi la domanda dei sigg. Fratelli Pinucci diretta ad ottenere contro il sig. Luigi Merlini l'esibizione dei Libri spettanti alla cessata ragione Saffangi, subitochè no n era per parte di essi giustificata presso detto sig. Merlini l'esistenza dei Libri mede-

1 simi, essendo ciò uno estremo indispensabile onde ottenere la domandata esibizione *De Luca de Credit. disc. 22. num.* 11.

Attesochè per l'effetto di conseguire la detta esibizione non è sufficiente qualunque riscontro, o congettura da cui possa presumersi la pree-
2 sistenza di ciò di cui viene domandata l'esibizione medesima, ma deve in vece una tale preesistenza giustificarsi con prove piene, e concludenti.

Attesochè nella attualità del caso non era per parte dei sigg. Fratelli Pinucci dimostrato, che i libri della cessata ragione Saffangi esistessero presso il sig. Luigi Merlini, che anzi oppostamente era luogo a credere che appresso di lui non esistessero i Libri suddetti, sempre che era certo in fatto che laRagione Saffangi fu posta in stralcio, e che le lettere circolari annunziarono al pubblico la Deputazione degli stralciarii nelle persone dei sigg. Guebhard, e Compagni presso dei quali piuttosto doveva supporsi là detta esistenza.

Attesochè non può neppur dirsi conclusa per parte dei sigg. Fratelli Pinucci la prova dell'interesse che essi possono avere nella domandata esibizione, interesse, che forma l'altro ugualmente indispensabile estremo per ottenere l'esibizione dei Libri *Bertacchin. Vot.* 8. *per totum.* mentre il Contratto passato fra il sig. Vincenzio Saffangi e i sigg. Fratelli Pinucci non presenta i caratteri di una speculazione mercantile, e perciò registrabile nei libri della ragione, ma al contrario presenta un semplice Mutuo della di cui esistenza vollero le parti che ne costasse non dai semplici libri
3 della ragione, ma bensì da un pubblico, e solenne Istrumento.

Attesochè tanto meno i sigg. Fratelli Pinucci potevano domandare l'esibizione dei libri spettanti alla ragione Saffangi, in quantochè l'oggetto della loro domanda era preordinato a giustificare la prova di una simulazione illecita contenente sotto l'apparenza di un Contratto lecito, un Contratto rescissivo, e dalle leggi proibito, nelle quali circostanze si faceva luogo alla applicazione della regola, per la quale non può domandarsi contro di alcuno l'esibizione delle carte, e scritture semprechè dalle medesime si pretenda di discuoprire la turpitudine di quello, contro del quale si doman-
4 da l'esibizione *Ansaldo deCommerc. disc.* 73 *num.* 13.

Adottando nel rimanente i motivi della passata Istanza.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte dei sigg. Canonico Cammillo, e Fratelli Pinucci dalla Sentenza contro di loro proferita dal Magistrato Supremo di Firenze sotto di 27 Febbraio 1822 a loro contraria, ed a favore del sig. Luigi Merlini Erede Saffangi, e perciò la detta Sentenza conferma in tutte le sue parti, ordinandone della medesima l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna detti sigg. Fratelli Pinucci nelle spese anche del secondo Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Presidente.*

Francesco Cercignani, e Luigi Matani *Relat. Audit.*

Si riportano i motivi della Sentenza appellata, quali come sopra confermati.

Attesochè dal Deposto dei Testimoni indotti, Commendator Filippo Strozzi, Raffaello Finzi, e Tommaso Landi per parte delli sigg.

Canonico Cammillo, Giuseppe, Pinuccio, e Ilario e Benedetto Fratelli Pinucci, e detto sig. Canonico Cammillo Pinucci non solo in proprio ma come Curatore, e Amministratore dei suoi Fratelli Giuseppe, Ilario e Benedetto Pinucci, stati ammessi con la Sentenza Rotale del dì 12 Aprile 1821 nulla è resultato che stia a porre in essere la pretesa simulazione del Pubblico Istrumento d'Imprestito della somma di Scudi Fiorentini 4600 fatto già dal sig. Vincenzo Saffangi Autore del sig. Luigi Merlini di lui Erede universale, e Attore in Causa sotto di 20 Agosto 1812 pe'Rogiti di Ser Gio. Michele Capuis Notaro residente a Livorno, nella qual pretesa simulazione si era insistito per la parte di detti sigg. Fratelli Pinucci negli Atti del dì 28 Aprile, e 18 Maggio 1820.

Che il solo fatto da sigg. Testimoni posto in essere si è che in tempi non remoto dall'epoca di detto Contratto il sig. Canonico Pinucci estinse un debito, che teneva acceso col sig. Raffaello Finzi mediante la consegna in Firenze di alcune mercanzie.

Che questo fatto così isolato è evidentemente irrilevante per dimostrare essere intervenuta simulazione nell'Istrumento precedentemente stipulato in Livorno fra il sig. Canonico Pinucci, e il sig. Vincenzo Saffangi, nel quale il Notaio Capuis asserì, che il detto Saffangi diede, sborsò, e numerò alla di lui presenza, e di tutti i Testimoni in tutte buone monete Toscane effettive al sig. Canonico Pinucci accett. e ricev. la somma, e quantità di Scudi 4600.

Che a carico de'sigg. Pinucci i quali hanno domandato, e ottenuto dalla Sentenza Ruotale l'esperimento della prova Testimoniale del sottoporre agli occhi de'Giudici i deposti dagli altri Testimonii esaminati in Livorno, e a ciò mancando è assurdo, che essi chiedino la sospensione della pronunzia della Sentenza per il difetto di un Documento, che essi sono tenuti ad esibire, e non esibiscono.

Che attesa la prima irrilevanza del deposto de'Testimoni soprannominati dee riguardarsi come meramente dilatoria l'ultima domanda Incidentale promossa per parte de'sigg. Pinucci, e diretta ad ottenere l'esibizione de'libri della ragione Saffangi non potendosi immaginare, nè indicandolo neppure essi sigg. Pinucci nella loro scrittura del 30 Gennaio quali fondamenti di simulazione si lusinghino di ritrovare in detti libri.

Che remossa ogni ombra di sospetto di simulazione in detto pubblico Istrumento del 20 Aprile 1812 rogato Capuis il precetto preliminare del mese stato trasmesso a detti sigg. Fratelli Pinucci ad Istanza di detto sig. Luigi Merlini in detti NN. con Atto del dì 23 Maggio 1818, e gli effetti del medesimo non potevano rimanere ritardati da un eccezione, che non rimaneva provata.

Perciò conferma il Precetto ec.

DECISIONE XXXIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Competentiæ diei 16. Aprilis 1822.

IN CAUSA MAGNANI E FORMIGLI E MARRI

Proc. Mess. Antonio Paoli — Proc. Mess. Ippolito Scaramucci

ARGOMENTO

Nei Tribunali Collegiali un solo Giudice è competente quando il merito della Causa non oltrepassa la somma di scudi 200. Può il Creditore ottenere l'Immissione in Salviano, quando il suo Credito è stato dichiarato con Sentenza, e che questa è passata in cosa giudicata.

SOMMARIO

1. *Nei Tribunali Collegiali un solo Giudice è competente a giudicar quelle Cause, il merito delle quali non eccede la somma di scudi* 200.

2. *Le Cause di un merito minore di scudi* 200. *non è proibito quando sono agitate avanti le Ruote, che siano giudicate da tre Giudici.*

3. *Quando la Sentenza, colla quale è stato dichiarato il Credito, è passata in cosa giudicata, può il Creditore ottenere l'Immissione in Salviano.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza del Magistrato Supremo del dì 27. Settembre 1817. il sig. D. Domenico Marri fu dichiarato debitore dei sigg. Giovanni Magnani, e Vincenzio Formigli della somma di lire 1050., e previa detta dichiarazione fu condannato a pagare immediatamente la detta somma, con più il frutto dichiarato in detta Sentenza, la quale restò pienamente confermata con altra successiva proferita dalla nostra Ruota il dì 20. Gennaio 1818.

Moroso il Debitore sig. Marri al pagamento dell'indicata somma, i Creditori si determinarono di portare ad esecuzione le dette due Sentenze, e adito il Tribunale del Magistrato Supremo domandarono di essere ammessi in possesso di alcuni Beni al debitore spettanti.

Si oppose il sig. Marri a questa domanda, In sequela di tale opposizione fu contestato il Giudizio avanti il detto Magistrato, il quale terminò mediante Sentenza del dì 30, Maggio 1821. contraria all'opponente sig. Marri, il quale si appellò dalla medesi-

ma, e quindi successivamente dedusse i Gravami con i quali attaccava di nullità la Sentenza, sostenendo, che non poteva un sol Giudice conoscere di una domanda, il di cui merito oltrepassasse li scudi dugento, ma bensì dovеasi conoscere da uno dei turni del Magistrato suddetto. La Regia Ruota sentite le Parti emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè l' unico gravame che si opponeva dal sig. Domenico Marri contro la Sentenza del Magistrato Supremo dei 30. Maggio 1821. si riduceva all' incompetenza relativa del Magistrato Supremo per aver deciso la presente Causa col voto di un solo Giudice, 1

Attesochè questa eccezione non aveva alcun fondamento subiro che la somma per cui agivano i sigg. Magnani, e Formigli era inferiore alli scudi 200. per cui è certo esser competente un solo Giudice.

Attesochè tanto meno poteva questa eccezione proporsi dal sig. Marri, dopo che non solo la Causa di cui si tratta era stata dalla Ruota assegnata ad un solo Giudice nella persona del sig. Auditore Gilles, ma di più sotto di 30. Gennaio pross. pass. era stato citato il sig. Scaramucci Procuratore del sig. Marri per il successivo dì 31. detto a comparire avanti la Regia Ruota Civile per sentir destinare il nuovo Giudice in luogo, e vece del sig. Auditore Gilles stato promosso al posto di Presidente del Tribunale Consolare di Livorno, in sequela della quale istanza fu commessa la Causa all' infrascritto Giudice senza che il sig. Marri abbia fatto alcun atto o istanza alcuna perchè la Causa fosse commessa a tre Giudici, come pareva dovesse essere interesse del sig. Marri di ciò fare non vi essendo alcuna plausibile ragione perchè dovesse essere incompetente il sig. Auditore Chiaromanni, e non lo fosse, nè il sig. Auditore Gilles, nè il Giudice Attuale.

Attesochè non osta che nella Causa di dichiarazione di Credito interloquissero tre Giudici mentre non essendo proibito alla Ruota il decidere di consenso della parte col voto di tre Giudici una Causa da risolversi col voto di uno, non poteva una tale circostanza render di necessità per la presente risoluzione il voto di tre Giudici, onde qualora era certo che si trattava ora di mera esecuzione della detta Sentenza, e di somma di competenza di un solo Giudice, e non vi poteva essere alcun dubbio, che avanti a un sol Giudice fosse discussa la Causa, e col solo di lui voto decisa. 2

Attesochè d' altronde costava della giustizia della detta Sen-

tenza, subitochè questa aveva accordato l' immissione in Salviano su i beni del sig. Marri a favore dei detti Formigli, e Magnani dopo essere stato con altra Sentenza passata in cosa giudicata dichiarato credito, rapporto al quale niuna eccezione si deduceva per parte del sig. Marri.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte del sig. Dott. Domenico Marri dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo il dì 30. Maggio 1821., e respettivamente con detta Sentenza ben giudicato, e perciò la conferma in tutte le sue parti, e condanna detto sig. Marri nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*

3

Seguono i Motivi della Sentenza appellata stati come sopra adottati

Attesochè nella Sentenza del Regio Magistrato Supremo di Firenze, e della Regia Ruota Civile di prime Appellazioni della Città di Firenze proferita il 17. Settembre 1817, e 20 Gennaio 1818. i sigg. Gio. Magnani, e Vincenzio Formigli risultano veri, e indubitati Creditori del sig. Dott. Domenico Marri della somma di L. 1050 frutti, e spese.

Attesochè i principali fatti a' quali sono appoggiate l' eccezioni dedotte dal sig. Marri non sono rimasti giustificati.

Attesochè dalla risposta data dai sigg. Magnani, e Formigli alle posizioni del detto sig. Marri, colle quali lusingavasi di riuscire nella necessaria prova, altro non risulta che semplicemente la verità dell' allegata composizione del Credito a Lire 20. il mese, mentre all' opposto vengono negati altri asserti Crediti, che il sig Marri obiettava in linea di compensazione.

Attesochè il sig. Marri medesimo nella Scrittura del primo Dicembre 1820. afferma che la sopra rammentata composizione fu fatta „ ivi „ colla comminazione a favore dei Creditori che „ la mancanza a quattro rate (che si è verificata in assai maggior numero) portasse in essi il diritto dell' intero pagamento.

Attesochè dalla prodotta fede decimale risultano nell' attual possesso del Reo convenuto i stabili, nei quali per parte degli Attori domandasi l' immissione.

Perciò ec.

DECISIONE XXXV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Competentiae diei 20 Augusti 1822.

IN CAUSA MONTICINI E LAPI

Proc. Mess. Giuseppe Vanni , Proc. Mess. Guido Biadajoli

ARGOMENTO

Il Reo d'offese condannato dal Giudice Criminale alla refezione dei danni può appellare per questo Articolo dalla Sentenza di condanna a'Tribunali Civili, non ostante, che abbia contestato il Giudizio di liquidazione introdotto dall'Avversario.

SOMMARIO

1. *Il Giudice Criminale, che condanna il Reo d'offese in qualche pena fiscale, deve anco condannarlo, o assolverlo perciò che riguarda l'interesse dell'offeso.*

2. *Può dalla Sentenza del Giudice Criminale appellare a' Tribunali Civili il Reo, per l'articolo riguardante le spese, e i danni.*

3. *Il Reo, che ha contestato il Giudizio di liquidazione di danni può con tutto ciò appellare a' Tribunali Civili.*

STORIA DELLA CAUSA

L'Appellante Donato Monticini domandò che fosse ammesso l'appello agl'effetti civili, che Egli aveva interposto dalla Sentenza Criminale del 25. Febbrajo 1822, colla quale venne condannato alla refezione dei danni a favore di Anton Maria Lapi, fondandosi l'ammissione di detto Appello sulla riforma criminale del 30. Novembre 1786.

L'Appellato ha sostenuto che l'appello era inammissibile, specialmente perchè l'Appellante aveva già contestato il Giudizio di liquidazione dei danni, che l'Appellato Lapi aveva contro di Esso instaurato.

La Regia Ruota dietro la fatta discussione ha pronunziato come appresso.

MOTIVI

1 Attesochè quando l'Art. 113. della Legge dei 30. Novembre 1786., che nella soggetta materia è l'unica norma, dispone che il Giudice Criminale qualora condanni il Reo di offese in qualche pena fiscale deve condannarlo o assolverlo perciò che riguarda l'interesse dell'offeso ma « In questa parte per chiunque si troverà aggravato la Sentenza del Giudi- « ce Criminale sarà appellabile a quei medesimi Tribunali, e Giudici Ci- « vili, ai quali si devolvono in seconda Istanza le Cause trattate civilmen-

« te « non permette di dubitare della ammissibilità dell'Appello dal Monticini interposto dalla Sentenza della Ruota Criminale de' 25. Febbrajo 1822. ai soli effetti civili in quella parte che lo condanna alla refezione
2 dei danni a favore di Anton Maria Lapi, e della competenza della Ruota a conoscere del detto Appello;

Attesochè a prevalersi del diritto di appellare non è il Monticini impedito, per avere di già contestato il Giudizio sulla liquidazione in specie dei danni, alla refezione dei quali è stato in genere condannato con la detta Sentenza Criminale, giacchè ciò che sia se l'interposto appello sospender possa l'introdotto, e contestato Giudizio di liquidazione, è certo
3 però che la contestazione del medesimo non può operare gl'effetti d'una renunzia al diritto di appellare dalla detta Sentenza Criminale, e quindi la pendenza del Giudizio non esclude che non possa il Monticini interporre appello dalla detta Sentenza Criminale, «

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa l'ammissione dell'appello che in ordine alla Scrittura dei 18. Giugno 1822. ha interposto agli effetti civili Donato Monticini dalla Sentenza proferita dalla Ruota Criminale a favore di Anton Maria Lapi sotto dì 25. Febbrajo 1822., si dichiara competente a pronunziare sull'appello predetto, e condanna Anton Maria Lapi nelle spese dell' Incidente.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Gio. Batista Brocchi *Relatore.*
Francesco Cercignani, e Luigi Matani *Auditori.*

N. B. *La presente Decisione fù pienamente confermata dal Supremo Consiglio di Giustizia il dì 11. Agosto 1823.*

DECISIONE XXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Castilion. Pecuniaria diei 25. Septembris 1822.

In Causa Nesti e Paglicci

Proc. Mess. Luigi Romanelli — Proc. Mess. Francesco Panfi

Argomento

Le Partite liquide, e concordate dalle Parti si debbono distinguere da quelle, che sono illiquide, e non concordate, e il Giudice sulle prime deve pronunziare le sue dichiarazioni, e riservare alle Parti le loro respettive ragioni sulle seconde.

Sommario

1. 2. *Nelle Cause di liquidazione, quando esistono delle Partite liquide, e concordate, e delle Partite illiquide, e non concordate si procede a dichiarare sulle prime, e si riservano le ragioni alle Parti sulle seconde.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Tribunale di Castiglion Fiorentino sotto dì 25. Settembre 1820. venne dichiarato nullo il Sequestro stato fatto sotto dì 6. Giugno di detto Anno 1820. ad istanza del P. Giuseppe Nesti, e a pregiudizio del signor Giuseppe Angelo Paglicci presso i Contadini dei Poderi di proprietà del sig. Paglicci medesimo, e venne quello revocato in tutte le sue parti.

Interpose appello da detta Sentenza avanti la R. Ruota di Arezzo, quale con Sentenza dei 10. Luglio 1822. revocò la detta Sentenza precedente di Castiglion Fiorentino dichiarando valido il Sequestro suddetto.

Appellò Paglicci da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio dal quale fù dichiarato come appresso.

Motivi

Attesochè tra le molte, e diverse Partite che costituivano il respettivo dare, e avere, e sulle quali era controversia tra il Padre Giuseppe Nesti ne' NN., e il sig. Giuseppe Angelo Paglicci, quanto era congruo, e conveniente alla più sollecita amministrazione della giustizia il distinguere quelle, che erano o di loro natura liquide, e non controverse a principio di Causa, o concordate in seguito dalle Parti avanti il Perito già dal Supremo Consiglio ex officio eletto, dalle altre illiquide, e non concordate, e procedere senza ulterior ritardo a dichiarare sulle prime, e riservare altresì sulle seconde alle parti le loro ragioni tali quali possano ad esse competere da sperimentarsi queste nel suo congruo Giudizio, secondo la pratica nei nostri Tribunali in casi simili osservata, e di cui attestano tra 1

le altre le dichiarazioni impresse nel *Tesoro Ombros. T.* 10. *Decis.* 5. *N.* 25. *et T.* 11. *Decis.* 27. *N.* 16.

Attesochè quanto alle domande presentate dalla signora Maria Olimpia Tanganelli Vedova Paglicci, e Margherita Buonamici ne' Paglicci nelle loro respettive Scritture de' 14., e 21. Agosto 1821., e dirette ad ottenere di essere preferite al predetto sig. Nesti sulle Raccolte dal medesimo sig. Nesti sequestrate quantunque compariscano appoggiate a dei Titoli certamente privilegiati, però abbisognano di ulteriore esame per conoscere, e determinarne la importanza, estensione, e misura.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene, in parte, e in parte male appellato dal sig. Giuseppe Angelo Paglicci dalla Sentenza della R. Ruota di Arezzo del dì 10. Luglio 1821., e doversi quella in parte confermare e in parte moderare, e correggere come appresso.

Poichè a forma della relazione del Perito eletto per istruzione dell' animo dei sigg. Giudici rilasciata in Atti in questo dì, quale in quanto occorra fa parte integrale della presente Decisione; dice la predetta Sentenza Rotale dei 20. Luglio 1821. doversi confermare in quella parte nella quale in detta Relazione del Perito istruttore Antonio Vannucci, è stato liquidato in scudi 423. lire --- soldi 10. il credito di detto Padre Nesti come Rappresentante i sette Lavoratori dei Poderi già di proprietà dell' Imperial Demanio, ritenuti in affitto da esso sig. Paglicci per dependenza di Partite, o di loro natura liquide, e non controverse a principio di Causa, e concordate dalle Parti in seguito, conforme quella conferma nella parte predetta, per la detta somma di scudi 423., e soldi 10. E quanto all' altra parte di detta Relazione nella quale si enunciano le altre Partite illiquide, dice doversi riservare conforme riserva alle Parti le loro ragioni tali quali si possono loro respettivamente competere da sperimentarsi questa nel suo congruo Giudizio.

E procedendo a dichiarare sulla domanda d' intervento esibita per parte delle signore Maria Olimpia Tanganelli Vedova Paglicci, e Margherita Buonamici Moglie di detto sig. Angelo Paglicci colle loro respettive Scritture de' 14., e 21. Agosto 1821., dice doversi per ora senza pregiudizio delle ragioni alle respettive parti competenti da sperimentarsi, dove, e come di ragione, assegnare, conforme assegnò, ed assegna alle predette Signore in Causam declarandam, *e fino a nuova dichiarazione sopra gli annui prodotti di detti Beni; la metà di quelli, che quanto all' Anno 1821. resultano dalla dichiarazione del sig. Filippo Lovari sequestrario prodotta in Atti da detto Padre Nesti con Scrittura de' 21. Settembre corrente, e quanto all' Anno corrente parimente la metà delle raccolte, ed altro, che si giustificheranno prodotte in detto Anno, e così sempre la detta metà in ciaschedun Anno in futuro fino a nuove dichiarazioni come sopra, ed in conse-*

guenza ordina al detto Sequestrario di consegnare respettivamente a ciascheduna di dette Parti la detta metà di raccolte tanto esistenti, quanto da giustificarsi come sopra per l'Anno attuale, e per gl'Anni futuri, e condanna detto sig. Paglicci a favore del Padre Nesti nella metà delle spese relative al Sequestro tanto del presente che dei passati Giudizj, e l'altra metà compensate, e quanto alle spese relative all'intervento si riservano in fine di Causa.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzio Sermolli *Rel. Consiglieri.*

DECISIONE XXXVII.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Praetensae Cautionis diei 18. Iulii 1822.

IN CAUSA COEN E CAPPELLI

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli — Proc. Mess. Benedetto Mascalchi

---

ARGOMENTO

L'Erede Beneficiato non può pretendere, che il Possessore salvianista, quando la Sentenza d'Immissione è passata in cosa giudicata, dia cauzione per il ritiro delle Raccolte de' Fondi de' quali è in possesso, state sequestrate, dopo lo scioglimento de' Sequestri.

SOMMARIO

1. *Il Creditore stato immesso in Salviano ha diritto al prezzo delle Raccolte de' Fondi, state sequestrate, e vendute, dopo lo scioglimento de' sequestri.*

2. *L'Erede Beneficiato non può pretendere cauzione dal Creditore immesso in salviano con Sentenza passata in cosa giudicata per il ritiro del prezzo delle Raccolte, ch'erano state sequestrate.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Lino Nobili Creditore dell'Eredità Cambi rappresentata dal sig. Gio. Cappelli sequestrò nelle mani del sig. Angiolo Beconi tutte le Raccolte di alcuni Poderi appartenenti alla suddetta Eredità posseduti dal sig. Elia Coen Salvianista dei Beni medesimi.

Volendo il sig. Beconi Sequestrario esonerarsi dalla custodia di que-

sti Oggetti domandò, ed ottenne dal Tribunale di Vicchio la facoltà di venderli all' asta pubblica, e quindi depositarne il prezzo.

Fù in fatti procednto alla vendita degl' Oggetti sequestrati, e ne fù depositato il suo importare ascendente alla somma di Lire 1900. nella Cassa di S. Maria Nuova, con dichiarazione che non potesse la medesima ritirarsi senza la presenza, e consenso del sig. Cappelli, e del signor Lino Nobili.

Si era contestata la Lite fra il sig. Coen Possessore Salvianista, e il sig. Nobili sopra la validità dei Sequestri, e una tal questione fù ultimata con la renunzia fatta dal sig. Nobili de' fatti Sequestri. Accettò il sig. Elia Coen la renunzia, e quindi il sig. Cappelli a prestare il consenso al ritiro della suddetta somma depositata. Il sig. Cappelli si dichiarò di acconsentire al ritiro suddetto, purchè il sig. Coen prestasse idonea cauzione da riconoscersi o da esso sig. Cappelli, o dal Tribunale.

Si oppose il sig. Coen alla domandata cauzione, e portata la controversia avanti il Magistrato Supremo, il medesimo con Sentenza del dì 14. Maggio 1822. autorizzò il sig. Coen a ritirare liberamente, e senza cauzione.

Appellò il sig. Cappelli da questa Sentenza avanti la R. Ruota la quale confermò la Sentenza appellata.

MOTIVI

Attesochè essendo certo in fatto che il sig. Elia Coen con la Sentenza del 28. Gennaio 1818. passata oramai in cosa giudicata fù immesso in salviano negli effetti dei quali si tratta, doveva avere percetto le Raccolte provenienti dai detti Effetti, e le avrebbe percette di fatto se non fossero state sequestrate dal sig. Lino Nobili.

Attesochè il prezzo ricavato dalla vendita delle medesime, e depositato nella Cassa dell'Arcispedale di Santa Maria Nuova, rappresenta le dette Raccolte di già avulse dal Patrimonio dell' Eredità Beneficiata del fù Gran Priore Cambi, così nella guisa stessa che dopo sciolti i Sequestri avrebbe potuto il signor Coen pretendere che gli fossero liberamente consegnate le Raccolte sequestrate, può per conseguenza pretendere oggi la

1 libera restituzione del deposito rappresentante le Raccolte medesime.

Attesochè nulla rileva la circostanza di essere la Eredità Cambi gravata da una gran mole di Creditori Ipotecarj, perchè l' Erede Beneficiato abbia diritto di pretendere una cauzione dal signor Coen che vuole ritirare il deposito, poichè appartenendogli questa esclusivamente in forza della Sentenza, che lo immesse in possesso come Salvianista, Sentenza passata in cosa giudicata, non vi è caso, in cui i Creditori possano molestare

2 l' Erede Beneficiato per questa dipendenza, talchè la pretensione del sig. Cappelli comparve stravagante, e vessatoria.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato dal signor Gio. Francesco Cappelli con la Scrittura del dì 27. Maggio 1822. dalla

Sentenza del Magistrato Supremo del dì 14. Maggio detto, bene con detta Sentenza essere stato giudicato, quella però essersi dovuta, e doversi in tutte le sue parti confermare, siccome la confermò, e conferma, e condanna detto signor Cappelli nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente.*
Francesco Cercignani *Relat.*, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE XXXVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Praetensae Nullitatis diei 19. Novembris 1822.

IN CAUSA GIUNTINI E MAFFEI

Proc. Mess. Guglielmo Bombicci — Proc. Mess. Cosimo Vanni

ARGOMENTO

Non può dedursi la Nullità di un Lodo per mancanza de' Motivi, quando a questi precedono le ragioni, che hanno mosso gli Arbitri a pronunziare, nè serve, che gli stessi Motivi siano irrilevanti.

Quando i Compromittenti hanno convenuta l' inappellabilità del Lodo, lo stesso Lodo è inappellabile.

SOMMARIO

1. *Non v' ha Legge, che ingiunga la pena della nullità di una Sentenza per esser mancante de' Motivi.*

2. *La nullità delle Sentenze non può esser proferita se non in quei casi, ne' quali dalla Legge è pronunziata.*

3. *Non si può rimproverare la nullità di un Lodo per mancanza de' Motivi quando il Lodo è preceduto dalle ragioni, che mossero gli Arbitri a pronunziare.*

4. *L' irrilevanza de' Motivi non può parificarsi alla mancanza de' medesimi.*

5. *Non dee valutarsi la nullità di una Sentenza proferita dagli Arbitri dedotta da quegli, alle dichiarazioni del quale erasi dagli Arbitri stessi adempiuto.*

6. *Quando nella Scritta sociale è convenuto, che le questioni, che potessero insorgere nello stralcio si debbano compromettere qualora derivino dalla medesima scritta, non si può risolvere una disputa insorta, se prima non è deciso che derivi dalla scritta.*

7. *Non è d' uopo che prima che si risolva una disputa insorta fra due Socj, che sia deciso, se derivi dalla scritta sociale, quando la disputa è stata risoluta dagli Arbitri.*

8. 9. 10. *Il Lodo proferito dagli Arbitri è inappellabile, quando da' Compromittenti è stata convenuta l' inappellabilità.*

MOTIVI

Attesochè le nullità dedotte dal sig. Leopoldo Maffei ne' NN. contro il Lodo dei tre Ottobre 1822. proferito dai sigg. Auditore Vincenzio Bani, e Avvocato Ranieri Schippissi Giudici Compromissari eletti con l'Atto dei 26. Aprile 1822., e confermati nella cognizione della Causa con il detto Lodo decisa, con la Scritta dei 20. Agosto 1822. in conformità del di lei *Articolo V.* si sostanziano nel rimproverare la mancanza di Motivi, che precediuo il Lodo predetto, e secondariamente nella omissione di una positiva pronunzia sulla esibizione del Copia-Lettere della Ragione *Morelli e Giuntini* dal sig. Maffei richiesta con la sua Scrittura d' Istanza, e dichiarazione notificata il 16. Agosto 1822.

Attesochè quanto al primo fondamento della pretesa nullità, oltre non essersi potuto dal sig. Maffei ne' NN. dimostrare in ragione che alla mancanza dei Motivi in una Sentenza, la Legge ingiunga la pena della nullità della medesima, e perciò non dimostrando che questa nullità fosse dalla Legge stabilita, meritar non poteva che fosse giudicialmente sanzionata, dovendo questa pena essere proferita in quei casi soltanto nei quali sia dalla Legge pronunziata. Quello che toglieva ogni sussistenza della rimproverata nullità, era la circostanza di fatto che il Lodo si vedeva preceduto dalle ragioni per le quali eransi gli Arbitri alla di lui pronunzia determinati; talchè la di lui semplice oculare ispezione rendeva impercettibile la proposta nullità, non potendosi parificare giammai alla mancanza di Motivi la irrilevanza che nei medesimi il Succumbente creda di ravvisare, giacchè con questa norma non vi sarebbe Sentenza che di fronte a quello cui essa meno piace, non potesse rimproverarsi di nullità per mancanza di Motivi.

Attesochè quanto alla nullità in secondo luogo dedotta anche essa non lasciava di essere insussistente di fatto, avuto reflesso all' attitazione dal sig. Maffei osservata avanti gl' Arbitri; Ed infatti domandò il medesimo con la sua Scrittura de' 16. Agosto 1822. l' esibizione del Copia-Lettere della Ragione *Morelli e Giuntini* colla comminazione che nel difetto della loro produzione si sarebbe il detto Libro avuto come prodotto a tutti gli effetti i più vantaggiosi al sig. Maffei.

Ma se così richiedeva nel 16. Agosto 1822. credè di dover moderare la sua domanda nei 18. Settembre successivo, mentre con formale Scrittura d' Istanza notificata all' oggetto appunto che gli Arbitri pronunziar potessero sopra ciò, che alla loro decisione era stato riservato coll' Atto dei 20. Agosto 1822., e così sopra ciò che formò oggetto esclusivo del Lodo dei 3. Ottobre 1822. si limitò a richiedere che il Copia-Lettere della Ra-

gione *Morelli e Giuntini* fosse presentato agl'Arbitri onde i medesimi potessero fare sopra di esso le opportune verificazioni.

Or leggendo il Lodo surriferito narrano in esso gl'Arbitri che ad essi fù il Copia-Lettere esibito a segno, che ai Periti commisero di fare l'opportune operazioni, e riscontri necessari per la loro istruzione, con essere stato tutto dai Periti eseguito, e di averne reso verbalmente conto agli Arbitri, quali procederono alla definitiva pronunzia.

Ma quando tutto questo erasi praticato sembrò che non meritasse di essere valutata la nullità dal sig. Maffei dedotta, giacché coerentemente alle sue medesime dichiarazioni, erasi dagl'Arbitri adempito a quanto da esso si esigeva relativamente al Copia-Lettere del quale in principio erasi domandata l'esibizione.

E quanto all'ammissibilità dell'Appello.

Attesochè non può controvertersi che la Ragione Maffei e Comp. sia in stralcio, resultando ciò dal §. I. della privata Scritta de' 20. Agosto 1822.

Attesochè è certo pure a tenore dell'Art. 36. della Scritta di Società de' 30. Aprile 1821. che insorgendo delle difficoltà nello stralcio devono le medesime essere risolute da Arbitri amici comuni, che le Parti intendono attendere la loro decisione come giudicato di ultima istanza senza potere appellare;

Attesochè la disputa risoluta con il Lodo dei 3. Ottobre 1822. è insorta in occasione dello stralcio della Ragione Maffei, e Comp., giacchè nella Scritta de' 20. Agosto 1822. dopo aver dichiarato la detta Ragione in stralcio si rimette coll'Art. 5. al Giudizio degl'Arbitri la questione da essi decisa con il Lodo de'3. Ottobre 1822., il che dimostra che questa sola questione fù quella che insorse nello stralcio, mentre quando coll'Articolo 1. la Ragione Maffei, e Comp. fù in detto giorno dichiarata in stralcio, il rinvio agli Arbitri della questione da essi col loro Lodo deciso dovè essere una questione insorta nello stralcio, essendo questo lo stato nel quale trovavasi la detta Ragione al momento del rinvio della disputa agl'Arbitri eseguito.

Nè può fare ostacolo che gli Arbitri fossero già stati nominati con l'Atto de' 26. Aprile 1822., e che ad essi di questa disputa ne fosse commessa la cognizione in ordine alla indicazione in settimo luogo fatta delle questioni ad essi compromesse, giacchè quando la Ragione Maffei e Comp. era già ridotta in stralcio, e che agl'Arbitri già nominati fù affidata la cognizione della disputa insorta venne a rinnovarsi in essi la commissione, ed a confermarsi quella giurisdizione volontaria, che fuori dello stato dello stralcio della Ragione era già stata ai medesimi deferita.

E neppur potè valutarsi il reflesso desunto dal tenore dell'Art. 36. della Scritta dei 30. Aprile 1821. in vigore del quale fu convenuto, che le difficoltà che insorgessero nello stralcio, dovevano compromettersi, qua-

lora fossero derivate per motivo della Scritta medesima, onde non può la disputa risoluta col Lodo de' 3. Ottobre 1822. dichiarasi investita dalle Convenzioni contenute nel detto Articolo 36. della Scritta sociale, prima che sia dimostrato essere essa una disputa che abbia motivo dalla Scritta surriferita.

6

Mentre quanto questa indagine sarebbe stata necessaria qualora non fosse esistito il Compromesso delle Parti, altrettanto è intempestiva, subito che al giudizio degli Arbitri è stata sottoposta, sia con la Scritta de' 26. Aprile, sia col §. 5. della Scritta de' 10. Agosto 1821. la disputa che dal Lodo è stata definita, giacchè in questo proposito la volontà delle Parti non ha potuto legittimamente spiegarsi, così non può insorgere dubbio che debba pienamente rispettarsi.

7

E neppure potrebbe con successo avvertirsi, che riservando le Parti con l'Art. 5. della Scritta dei 20. Agosto 1822. al Giudizio arbitramentale la disputa in detto Articolo contemplata, vollero che gli Arbitri decidere la dovessero con le facoltà ad essi concesse a forma del primitivo Compromesso del 26. Aprile 1822., cosicchè dubitar potendosi che ai termini del medesimo non intendessero le Parti di accettare come inappellabile la loro Decisione, debba perciò anche quella emanata nel 3. Ottobre 1822. apprendersi come soggetta all'appello.

Poichè conveniva riflettere, che il Compromesso veniva rinnovato dopo, che la Ragione Maffei, e Comp. era dichiarata in stralcio, siccome resultava dalle espressioni dell'Art. 5. della Scritta de' 20. Agosto 1822. leggendosi in esso « Il detto sig. Leopoldo Maffei si riconosce parimente Debitore della Ragione *Morelli e Maffei* dell'importare dei Drappi, e « Sete avute in ordine alla confessione dei 5. Maggio ec. in quella somma, « e per quel valore che sarà giudicato di ragione, dietro l'esame dei diritti *hinc inde* dedotti, e da dedursi in appresso ai sigg. Arbitri Bani, « Schipissi « e quindi l'appellabilità delle pronunzie degli Arbitri era subordinata ai resultati dell'Art. 36. della Scritta di Società de' 30. Aprile 1821., e non già alle Convenzioni contenute nel Chirografo dei 26. Aprile 1822, fatto quando la Ragione Maffei e Comp. non era in stralcio, mentre questo solo fatto, anche senza il concorso di una volontà nuova delle Parti dedotta dalle surriferite espressioni rendeva efficace il disposto dell'Art 36. della Scritta sociale, e faceva tacere ogni altra Convenzione che anteriormente allo stato di stralcio della detta Ragione fosse fra le Parti intervenuta per la resoluzione della controversia, che ha formato soggetto del Lodo de' 3. Ottobre 1822. Anzi inerendo anche al tenore dell'espressioni che si contenevano nell' Articolo 5. della Scritta di Società dei 20. Agosto 1822. superiormente trascritte, e relative alla giurisdizione degli Arbitri concessa era facile il persuadersi che le medesime nulla influivano sopra l'appellabilità della pronunzia degl'Arbitri, mentre le facoltà ad essi attribuite possono essere indipendenti dalla Convenzione delle Parti

di accettare inappellabilmente la pronunzia degl'Arbitri prescelti; talchè per avere le Parti stabilito che gl'Arbitri decider dovessero con le facoltà ad essi compartite con il primitivo Compromesso de' 26. Aprile 1822., che si pretende non comprensivo della Convenzione dell'inappellabilità delle loro pronunzie, non può pretendersi che resti esclusa questa inappellabilita, giacchè quando con la Scritta de' 20. Agosto 1822. si devenne alla nomina degl'Arbitri, confermando quelli già precedentemente eletti, e questo Compromesso fù fatto quando la Ragione Maffei e Comp. era in stralcio degli effetti, e l'estensione del medesimo quanto alle Parti compromittenti rimasero subordinati al § 16. della Scritta dei 30. Aprile 1821., sebbene quanto alle facoltà degl' Arbitri attendere si dovessero quelle compartite col Chirografo de' 26. Aprile 1822., (che bensì altre non erano che quelle determinate dal §. 36. della surriferita Scritta sociale) Apprendendosi bene da ciascuno, che l'Obbligazione di attendere inappellabilmente la pronunzia degli Arbitri, che dai Compromittenti sia assunta, nulla ha di comune con le facoltà delle quali possono gli Arbitri essere rivestiti, e perciò dalla natura di queste facoltà non potrà giammai farsi alcuno argomento sulla esistenza della Convenzione della inappellabilità del Lodo, e così sarà sempre vero, che l'inappellabilità del Lodo de' 3. Ottobre 1822. non potrà rimanere esclusa per non avere gl'Arbitri riconfermati colla Scritta de' 20. Agosto 1822. altre facoltà per decidere la Lite compromessa, che quella ad essi concessa a forma del primitivo Compromesso, dovendo la inappellabilità del Lodo rintracciarsi nelle Convenzioni con le quali si volle determinare la forza obbligatoria delle pronunzie arbitramentali proferite dagl'Arbitri sulle difficolta compromesse in occasione dello stralcio della Ragione Maffei, e Comp. e non già nelle facoltà agl'Arbitri istessi concesse subito che poi era dimostrato, che la disputa risoluta dal Lodo era stato di fatto compromessa, e che al Giudizio degl' Arbitri era stata sottoposta quando la Ragione Maffei, e C. era in stralcio non poteva utilmente invocarsi ciò che era stato dichiarato dalla Sentenza Ruotale de' 23. Luglio 1822., e dalle due successive Sentenze del Tribunale di Commercio emanate contemporaneamente nel 29. Luglio 1822., mentre era certo, che le Sentenze predette avevano esclusa la competenza degl'Arbitri a conoscere delle questioni con dette Sentenze decise, in quanto che nè a tenore della Scritta sociale de' 30. Aprile 1821., nè del Compromesso de'26. Aprile 1822. potevano le questioni predette sottoporsi al Giudizio degl'Arbitri.

8

9

10

Or questa controversia era improponibile nel Giudizio attuale, in cui era indubitato che la disputa del Lodo de' 3. Ottobre 1822. era stata compromessa, ed espressamente compromessa con l' Art. 5. della Scritta dei 20. Agosto 1822. Quindi tutto quello, che nella Sentenza surriferita era stato dichiarato non poteva proporsi nel Giudizio attuale che aveva per oggetto non già di stabilire se gl'Arbitri che proferirono il Lodo reclama-

to fossero investiti della competenza necessaria per pronunziarlo, ma soltanto se la loro pronunzia fosse, o nò all'appello soggetta, e così in tanta diversita di termini di questione erano le dette giudiciali pronunzie inattendibili nella controversia presente.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Pronunziando sulla domanda incidentale promossa dal sig. Leopoldo Maffei colla sua Scrittura di appello il dì 11. Ottobre 1822. interposto dal Lodo de' 3. Ottobre 1822. dichiara non essere costato nè costare della nullità dedotta contro il medesimo sia per pretesa mancanza di Motivi, sia per la pretesa omissione di pronunzia sulla domanda incidentale dal signor Maffei promossa per la esibizione del Copia-Lettere, della Ragione Morelli, e Giuntini, e dichiara pure il Lodo medesimo inappellabile.

E conseguentemente dice inammissibile all'appello dal sig. Leopoldo Maffei contro detto Lodo interposto con Atto del dì 11. Ottobre 1822., e successivamente proseguito con Scrittura de' 26. Ottobre 1822., e condanna detto sig. Maffei nelle spese del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente*,
Gio. Batista Brocchi *Relat.*, e Francesco Cercignani *Auditori*.

DECISIONE XXXIX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Praetensae Nullitatis diei 31 *Januari* 1822.

In Causa Gigli e Allodoli e Labardi

Proc. Mess. Cesare Virgili Proc. Mess. Luigi Cavini Mess. Gio. Batista Gadini

Argomento

La Sentenza che conferma la disdetta di una Taberna è valida sebbene il Giudizio sia stato ventilato contro quegli, ch'è Cessionario, e Procuratore del Conduttore, ed è giusta allorchè il Locatore ha depositato l' Importare dell'entratura acquistata dallo stesso Conduttore, il quale non ha diritto per il valore della medesima Entratura ad alcun frutto, mediante il deposito.

Sommario

1. 2. *La disdettta della locazione di una Bottega non è infetta del vizio di nullità, quando il Giudizio è stato ventilato col Cessionario, e Procuratore del Conduttore.*

3. 4. *Le spese del Giudizio contumaciale sono a carico di colui che non comparve,*

5. *Quando la Sentenza è dichiarata nulla per mancanza di contumacia, cessa la Causa produttrice la condanna delle spese.*

6. *Le Ruote non possono rivedere una Sentenza passata in cosa giudicata.*

7. *Quando il deposito è completo non può ricusarsi dal creditore.*

8. *Il debitore, che ha depositato il suo debito non può esser costretto al pagamento de' frutti, perchè non è in mora.*

STORIA DELLA CAUSA

L'Appellante sig. Giuseppe Allodoli ha fatto istanza alla Regia Ruota di revocare la Sentenza del Magistrato Supremo del 29 Settembre 1821 attaccandola di nullità, e d'ingiustizia: Disse esser nulla per lo sfratto dalla Bottega posta in Calimara di proprietà del sig. Vincenzio Teri rilasciato contro di Esso perchè non essendo egli l'affittuario non poteva perciò essere licenziato, e sfrattato da un fondo che non ha abitato, e il Magistrato Supremo aveva deciso sul falso, ed erroneo supposto, che in luogo di Domenico Labardi fosse Affittuario l'Allodoli.

Ingiusta poi nel merito perchè dichiarò valido, e completo il deposito dell'importare dell'Entratura spettante a Domenico Labardi tassata nella somma di scudi 70, e ceduta a detto Allodoli, con più scudi 4 importare della metà delle spese di Perizia, e del Giudizio. La Regia Ruota esaminate le ragioni di ambe le Parti, emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè la Sentenza del Magistrato Supremo dei 29 Settembre 1821 non poteva per parte sì dell'Allodoli, che del Labardi tacciarsi di nullità perchè avesse ordinato lo sfratto contro l'Allodoli mero Cessionario dell'Entratura, e non Affittuario della Bottega, mentre l'Allodoli era comparso in quel Giudizio, come Cessionario, e Procuratore del Labardi chiedendo a nome di questo che fosse dichiarata nulla, e non avvenuta la disdetta, a d'avanti il giudice stesso nella discussione della Causa aveva protestato di non esser tenuto a rilasciare libera, ed espedita a favore del Gigli la Bottega di che era disputa, e nella detta qualità non in nome proprio fu ordinato contro il medesimo lo sfratto „ ivi „ dice esser tenuto, ed obbligato il detto Allodoli ne nomi a rilasciare libera, e vacua ed espedita a tutto il dì 31 Ottobre prossimo avvenire 1820 l'enunciata Bottega a favore del sig. Gigli ne nomi, e per tal effetto ora per allora rilascia a favore „ di detto sig. Gigli ne nomi, e respettivamente contro detto sig. Allodoli „ ne nomi ogni più opportuno, e lecito mandato immissivo, e respettivamente espulsivo, e di sfratto nei quali termini non poteva la detta Sentenza dirsi infetta di nullità; subitochè era certo che l'Allodoli aveva come Procuratore del Labardi insistito nel volere rimanere nella Bottega, ed il Tribunale nella qualità appunto di Procuratore aveva contro il medesimo dichiarato lo sfratto quale veniva ad affliggere il Labardi stesso, che era il vero pigionale della Bottega.

Attesochè non osta che vi fosse a Causa anche il Labardi, e che però lo sfratto dovesse contro di lui, e non contro l'Allodoli essere dichiarato; dapoichè dalla Scrittura degli 11 Agosto 1821 sebbene resulti che comparisse in quel Giudizio anche il Labardi egli è certo che il principale Comparente fu l'Allodoli, ed il Labardi rappresentato dall'istesso Procuratore dell'Allodoli, che era Mess. Querci comparve solo qualora occorresse, talchè non vi essendo dubbio che la comparsa del Labardi fosse più per figura, che per sostanza rimaneva chiaro che il vero comparente era l'Allodoli che compariva principalmente, e d'avanti al Giudice aveva spiegata
2 sotto la formula„ *Nei Nomi* „ la qualità di Procuratore del Labardi medesimo.

Attesochè meno poteva la suddetta Sentenza essere imputata d'ingiustizia perchè avesse dichiarato valido, e completo il deposito, quando era il medesimo imperfetto quanto alle spese del Giudizio contumaciale, quali meno quelle che si erano nella successiva Sentenza contradittoria dei 22 Maggio 1821 poste a carico dell'Allodoli dovevano come si supponeva far debito al sig. Gigli; Poichè era da osservarsi che sebbene, secondo lo stile invalso di giudicare per la revoca delle Sentenze contumaciali le spese della contumacia restino sempre a carico di quello che in quel Giudizio non
3 comparve, questo stile però non poteva invocarsi dai sigg. Labardi, ed Allodoli nel caso perchè la Sentenza contumaciale non fu revocata ma
4 fu dichiarata nulla per mancanza di contumacia. Ed in vero diversi sono i termini di revoca di Sentenza contumaciale e di dichiarata nullità, mentre nel primo caso resta sempre la contumacia, quale è giusta che sia punita col pagamento delle spese, ma nel caso di nullità per mancanza di contumacia restando questa tolta, venendo a cessare la causa pro-
5 duttrice della condanna nelle spese, viene ancora a cessare la condanna stessa.

Attesochè questa intelligenza non osta che la Sentenza de' 22 Maggio 1821 dichiarasse che alcune spese dovessero a carico del sig. Allodoli posare, e che l'altre per conseguenza d'uopo fosse asserire che fossero restate a carico del Gigli, giacchè posto per indubitato che le spese contumaciali non potevano più affliggere il Gigli, non era dato dall'avere il Tribunale ordinato che alcune spese spettassero al Labardi, inferire che le altre spettassero al Gigli, e solo doveva dirsi che le altre spese fossero a carico di chi le aveva fatte, come segue in qualunque Sentenza contradittoria nella quale sia stata una delle Parti condannata in qualche rata di spese, dovendo le altre andare a carico dei respettivi litiganti.

Attesochè inallegabile compariva il riflesso che la Sentenza de' 22 Maggio 1821 dovesse non ostante la dichiarata nullità della Sentenza con-
6 tumaciale confermarsi *ex bono jure*, allegando a questo proposito la Decisione di questa Ruota in Causa Francolini, e Pratesi; poichè ciò che dovesse farsi dal Tribunale da cui emanò la detta Sentenza non è ispezione della Ruota, la quale non può rivedere una Sentenza passata in cosa giudi-

cata per consenso anche del sig. Labardi, il quale se voleva questa conferma ò doveva domandarla al Magistrato, oppure appellare dalla detta Sentenza alla Ruota. E quanto alla Decisione in Causa Francolini, e Pratesi non potendo la Ruota riveder la Sentenza del Magistrato Supremo dei 22 Maggio 1821 che dichiarò nulla l'altra contumaciale era inutile l'insistere d'avvantaggio in detta Decisione giacchè senza prendere in esame quella Sentenza non poteva la Ruota vedere se si applicavano i termini di detta Decisione.

Attesochè molto meno ingiusta compariva la detta Sentenza per non avere il sig. Gigli depositato l'intera metà della sportula del Perito. Imperciocchè era da riflettersi che la metà della sportula era inferiore alli scudi 4, e così colla detta somma doveva dirsi completo il deposito. Senza che potesse opporsi che oltre la metà dell'onorario del Perito fossero dovute anche le spese della tassazione. Poichè ciò che dovesse dirsi se il Gigli fosse stato in obbligo di pagare dette spese, subitochè il Gigli aveva notificato all'Allodoli l'offerta reale, e di poi in di lui contumacia era proceduto al deposito, doveva questo a se imputare se avendo potuto render noto al Gigli la necessità del deposito di dette spese, lo trascurò, e lasciò procedere il Gigli alla confezione del deposito.

Attesochè ingiusta indebitamente si reclamava la detta Sentenza rapporto alle spese, in cui venne il detto Allodoli condannato coll'appellata Sentenza, giacchè l'Allodoli ne nomi era quello che restava succumbente specialmente nella circostanza, che lungi dal potersi nel Gigli considerare alcuna mora al pagamento dell'Entratura si vedeva che questo aveva fatto il possibile per eseguire il detto pagamento prima coll'offerta reale, e di poi mediante il deposito talchè deve a se imputare l'Allodoli se col suo silenzio obbligò il Gigli a fare il deposito.

Attesochè sebbene dall'avere la Sentenza appellata condannato l'Allodoli nei NN. ad abbandonare la Bottega rilasciando contro di esso ogni mandato espulsivo anche di sfratto, debba intendersi la detta condanna rilasciata contro il Labardi, pure per sempre più render chiaro che lo sfratto riguarda il sig. Labardi doveva la Ruota in quanto occorresse pronunziare lo sfratto contro il sig. Labardi per non dar luogo ad ulteriori tergiversazioni.

Per questi Motivi, e per gli altri espressi nella Sentenza appellata.

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato, e bene giudicato dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 29 Settembre 1821, e la medesima conferma in ogni sua parte, ed ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna detti sigg. Allodoli, e Labardi nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dall'Illmo. Signore.

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*

Si riportano i motivi della Sentenza appellata adottati come sopra.

Attesochè costa in fatto che il sig. Domenico Labardi in sequela della disdetta trasmessali dal sig. Domenico Gigli ne NN. della Bottega di che si tratta non si è opposto alla medesima se non per l'effetto di conseguire il valore dell'Entratura magna di detta Bottega della quale assunse a giustificare conforme giustificò di fatto gli estremi necessari per un tale acquisto.

Attesochè viceversa il sig. Gigli ne NN. dietro una tale opposizione ne ha dichiarato negl'Atti di esser pronto a pagare al sig. Labardi al momento del rilascio di detta Bottega a di lui favore l'importare dell'Entratura magna, sempre che per altro il medesimo sig. Labardi giustificato avesse nelle forme gli estremi prescritti colle patrie Leggi per l'acquisto di essa Entratura.

Attesochè in questo preconcetto le Parti sono state concordi col nominare un solo Perito per comune interesse per stimare il giusto, e vero valore e dell'Entratura di detta Bottega, e il Magistrato inerendo alle Istanze delle Parti medesime dopo di avere dichiarata la nullità della Sentenza contumaciale da esso pronunziata sotto di 30 Aprile 1821 procedè con la detta Sentenza del dì 22 Maggio 1821 ad eleggere per interesse d'ambe le Parti detto unico Perito nella persona del sig. Ingegnere Vincenzio Leoni onde stabilire in tal guisa il giusto prezzo di detta Entratura magna.

Attesochè il detto Perito accettò la commissione, e rimesse poi negl'Atti la sua relazione, e Perizia che fu dalle parti accettata.

Attesochè in sequela di detta Perizia, e relazione il sig. Gigli ne NN. e per Esso il sig. Bimbi ha prima offerto a detto Labardi, e per esso al sig. Giuseppe Allodoli di lui Cessionario il valore di detta Entratura al netto però dell'importare della pigione di un anno in scudi 22 di essa Bottega di cui va debitore detto Labardi a tutto Ottobre avvenire 1821 e quindi per il rifiuto di una tale offerta ha proceduto a farne il deposito nella cassa del Regio Spedale di S. M. N. di Firenze per doversi pagare liberamente a detto Allodoli ne' NN. qualora nell'atto del ritiro esso dichiari di rilasciare libera, espedita a di lui favore, e di chi per esso a tutto Ottobre avvenire 1821 la detta Bottega.

Attesochè il deposito fatto come sopra dal sig. Gigli ne' NN. e per esso dal sig. Leopoldo Bimbi, e col quale in sostanza avendo sodisfatto al netto di detta pigione, non solo il valore dell'Entratura, ma ancora la metà della spesa occorsa per la perizia, e relazione di detta Entratura, ed altre piccole spese da esso refettibili di ragione, si riconosce in tutti i suoi rapporti completo, cosicchè non è più permesso al sig. Allodoli ne' NN. di recusarla, e di non devenire altrimenti all'effettivo rilascio a favore del Gigli ne NN. di detta Bottega nel quale unicamente si oppose fino a tanto che non fosse stato sodisfatto del prezzo di detta Entratura.

Attesochè non può più opporsi il medesimo Allodoli ne'NN. sotto verun pretesto al rilascio di detta Bottega, e molto meno sul fondamento di non esser completo il detto Deposito perchè asserto mancante dell'importare dei frutti legali di detta Entratura, e delle spese tutte di ambedue i Giudizi, in quanto che il diritto al conseguimento dei frutti dell'Entratura medesima non sussiste fino a tanto che il sig. Allodoli ne'NN. non ha rilasciata libera vacua, ed espedita la detta Bottega a favore del sig. Gigli ne'NN. e che questi viceversa è in mora col pagamento di detta Entratura, come pure molto meno sussiste il diritto alla refusione delle spese, mentre trattandosi di spese che hanno avuto per oggetto di determinare di comune consenso delle Parti il prezzo di detta Entratura ove è coeguale, e reciproco l'interesse tra le Parti, o non sono nel concreto refettibili di ragione, o seppure esser vi potesse luogo alla loro refezione questa nelle speciali circostanze del caso dovrebbe compensarsi con le spese fatte dal Gigli nel Giudizio di Opposizione alla Sentenza contumaciale del dì 3 Aprile 1821 da esso eccitata, e che fu dalla successiva Sentenza de'22 Maggio 1821 dichiarata nulla colle spese a carico del Labardi rappresentato oggi dall'Allodoli. 8

Perciò ec.

DECISIONE XXXX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Locationis diei 2. Aprilis 1822.

In Causa Bombicci e Giorgi

Proc. Mess. Ulderigo Bombicci — Proc. Mess. Antonio Peroci

Argomento

La mancanza nelle Scritte di Locazione della determinazione della pigione non rende nulle le stesse Scritte, quando successivamente resta dichiarata la conveniente pigione per mezzo di un Perito eletto concordemente dalle Parti.

Sommario

1. *Il Contratto di Locazione, e conduzione è del genere dei Nominati.*

2. *I Contratti nominati quando sono perfetti, e molto più se sono eseguiti non è più luogo al pentimento per l'inadempimento dei patti.*

3. *Quando trattandosi di un Contratto nominato uno dei*

Contraenti non osserva i patti, l'altro ha il diritto di obbligarlo all' osservanza.

4. *I Contraenti non possono recedere da quelle convenzioni alle quali si sono obbligati.*

5. *Quando nella Scritta di locazione di una Casa non è convenuta la pigione, ma ch' è dipoi determinata da un Perito eletto dalle Parti, non può affacciarsi la nullità della Scritta.*

Storia della Causa

Il sig. Dott. Ulderigo Bombicci per interesse proprio rappresentava alla Regia Ruota di Firenze che l'Appello stato interposto per parte del Sacerdote Cosimo Giorgi dalla Sentenza dei 16. Settembre 1820. essendo mal fondato doveva dichiararsi nullo, e confermarsi la surriferita Sentenza emanata dal Magistrato Supremo la quale era giusta perchè erano stati adempiti i patti del Chirografo d' Affitto de' 5. Gennaio 1823. della Casa posta in Via degli Sbanditi sopra cui posa il Fondo della Cappella che si gode dal Sacerdote sig. Giorgi.

Il sig. Giorgi espose che la Sentenza stata emanata non aveva considerato tutte le sue ragioni, perchè il sig. Dott. Bombicci non aveva pagato lo Spedale a forma del patto di che nel Chirografo di affitto, che questo era nullo, perchè mancante di valutazione certa di Canone principale per render perfetto un Contratto.

Dal sig. Bombicci si replicò che il Contratto era rimasto perfezionato, relativamente alla certezza del prezzo, colla lettera Autografa dai contraenti diretta al sig. Domenico Piccinetti incaricandolo della valutazione del Canone, di cui poteva essere capace il fondo.

Soggiungeva che non vi era luogo alla pretesa insolvenza, subitochè da tutti gli Atti fatti in prima Istanza a tutta evidenza avea provato che era in disborso a tutto il 16. Agosto 1820. di scudi 42. 2. 10 — e così di lire sei più dell' importare del semestre.

Dal Giorgi non si impugnavano i risarcimenti fatti, ma solo si opponeva che non erano valutabili perchè fatti senza consenso.

Dal sig. Bombicci si replicò che il consenso era stato dato a forma dell' Art. 2. della scritta di affitto, poichè si leggono queste precise parole „ Col patto di mantenere lo stabile, con fare i „ necessarj risarcimenti, pagare gli aggravi Comunitativi dentro „ le forze delle pigioni. „

La Regia Ruota esaminate le Ragioni dedotte da ambe le Parti emanò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè a differenza degli innominati, nei Contratti nominati quale è quello di Locazione, e conduzione *Text. in Leg.*

1. *ff. de pactis*, *et Leg. Juris gentium* §. *ff. eod. Heinecc. instit. tit. de locat.* quando sono perfetti, e molto più se sono eseguiti non è più luogo al pentimento, o alla loro resoluzione per il non adempimento dei patti dedotti in stipulazione fra i Contraenti, ma resta solo libero l'esperimento dell'azione contro l' inosservante perciò che fermano concordemente dopo *il Text. nella Leg. ea conditione* 14. *Cod. de rescind. Vendit. scapp. ad Gratian. decis.* 159. *n.* 1. *et seq. Rot. coram Ludovis decis.* 130. *n.* 1. *cor. Buratto decis.* 640. *n.* 14. *et* 15. *cor. Seraphin. decis.* 1275. *n.* 1. *cor. Molin. decis.* 567. *n.* 11. 12.

Attesochè per le ragioni dettagliatamente rilevate nei Motivi posti in fronte alla Sentenza che si rivede, non può dubitarsi ulteriormente della intrinseca perfezione del Contratto di locazione, e conduzione passato nel 5. Gennaio 1820. fra il Sacerdote sig. Cosimo Giorgi, ed il sig. Dott. Ulderigo Bombicci, nella guisa stessa che per le resultanze degli Atti non è controverso che il Bombicci ritenga la Casa di cui si tratta nella qualità di Conduttore, e così sia stato mandato ad esecuzione l' enunciato Contratto, non poteva per conseguenza non confermarsi la Sentenza del Magistrato Supremo: E adattando nel rimanente i Motivi della Sentenza appellata.

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato, e ben giudicato con la Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nel 16. *Settembre* 1820., *e quella perciò conferma, ordinandone la esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e l' appellante condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Francesco Cercignani *Auditore*

Si riportano i Motivi della Sentenza appellata stati come sopra adottati

Attesochè in ordine alla privata Scritta de 5. *Gennaio* 1820. *il Sacerdote Cosimo Giorgi locò al sig. D. Ulderigo Bombicci la Casa della quale si tratta per un tempo non minore di anni tre.*

Attesochè in ordine a quanto sopra non poteva il detto Sacerdote Cosimo Giorgi trasmettere la disdetta della locazione della Casa prima della terminazione del convenuto triennio non essendo di regola altrimenti in facolta dei Contraenti il recedere da quelle convenzioni alle quali piacque loro di assoggettarsi.

Attesochè la detta regola non è nell' attualità del caso sottoposta a limitazione in veduta delle circostanze rilevate dal Sacerdote Cosimo Giorgi d' essere cioè la Scritta di locazione del 5. *Gennaio* 1820. *radicalmente nulla per non essere stato nella medesima convenuto, e stabilito la somma da pagarsi a titolo di pigione, e sostanzialissimo per la vali dità della locazione. Imperocchè la somma che a titolo di pigione*

doveva da detto sig. Bombicci pagarsi, fu poi in seguito determinata dal Perito Ingegnere sig. Domenico Piccinetti dalle parti a tale uopo deputato con loro speciale Commissione contenuta nel Biglietto de 29. Aprile 1820, e dal medesimo sig. Piccinetti successivamente adempiuto per lo che rimase in tal guisa sanata quella nullità che inavanti sarebbesi con tutto plauso potuta obiettare.

Attesochè invano è stata per parte del Sacerdote Cosimo Giorgi preteso di sostenere che la determinazione della pigione rilasciata al Giudizio dal Perito Ingegnere sig. Domenico Piccinetti dovesse referirsi non già alla precedente locazione del 5. Gennaio 1820. ma bensì ad una locazione semplicemente consuetudinaria determinabile in quanto alla sua durazione, e progresso a soli sei mesi, e ciò sul fondamento che nel Biglietto di commissione antedetto non si vede fatto alcun rapporto a detta locazione pel 5. Gennaio 1820. Imperocchè qualunque volta è certo in fatto che le Parti nel precitato Biglietto di Commissione si espressero che intendevano di dare al Perito l' incarico di determinare la pigione della Casa „ivi „ Per la ragione di essere „ stata da noi concordata la locazione, e respettiva conduzione del medesimo. „ Non poteva di regola la relazione contenuta in detto Biglietto attribuirsi ad una locazione semplicemente consuetudinaria della cui prova non resultava il più piccolo riscontro, ma doveva invece riferirsi alla locazione del 5. Gennaio 1820. da cui ne appariva la più luminosa giustificazione mediante l' Atto in questo medesimo giorno espressamente stipulato.

Attesochè a questo atto stesso di locazione del 5. Gennaio 1820. tanto più doveva referirsi la determinazione della pigione confrontata al Giudizio del Perito Piccinetti in quanto che procedendo nella contraria ipotesi bisognava supporre che le parti avessero receduto, e novato le convenzioni stipulate nella più volte rammentata Scritta del 5. Gennaio 1820. nel mentrechè di detta novazione, e recesso non si ha veruno sufficente riscontro d' altronde necessario, e indispensabile onde concludere che le parti si fossero volute allontanare da quanto in prima avevano espressamente stipulato,

Perciò rigetta la domanda del Sacerdote Sig. Cosimo Giorgi ec.

DECISIONE XXXXI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Ficeclens. Pretens. Indennit. diei 9. Iulii 1822.

In Causa Ghisi e Soldaini

Proc. Mess. Bartolommeo Cialti — Proc. Mess. Fabio Pieraccini

---

Argomento

Il debitore arrestato invalidamente per difetto di forma senza colpa del Creditore non può pretendere la refusione delle spese, e delle ingiurie, quantunque dopo il primo referto, l'Esecutore con altro referto addizionale ne faccia la dichiarazione.

Sommario

1. 2. *L' Efficacia nascente da un' Atto di un pubblico Ufiziale nel disimpegno delle sue incombenze non può distruggersi che coll' inscrizione in falso, nè si valuta una dichiarazione del medesimo Ufiziale, nè il deposto dei Testimoni.*

3. *Colui che è stato arrestato nullamente per semplice arresto di forma senza colpa dèl Creditore non può pretendere la refusione delle spese.*

Storia della Causa

Ad Istanza del sig. Giovacchino Ghisi venne trasmesso sotto dì 17. Ottobre 1820. Precetto dell' ore 24. al sig Soldajni ad aver pagata la somma di lire 328. e frutti in ordine alla Sentenza dei 9. Novembre 1816. colla quale era stato condannato anche con arresto personale con esecuzione provvisoria non ostante opposizione appello senza cauzione.

Il Soldajni rispose nel giorno istesso apud acta, che se era vero che gli acconti diminuissero il debito non era debitore della somma richiesta dal sig. Ghisi.

In difetto di pagamento per parte del Soldaini nei 19. Ottobre 1820. venne rilasciato l' Ordine per il di lui arresto, che fu eseguito nella mattina del dì 20. del detto mese di Ottobre.

Intimato il Soldaini di nuovo nell'atto dell' arresto dal Caporale Diligenti ad eseguire immediatamente il pagamento conforme prescrive l' Art. 959. del vegliante Regolamento di Procedura; fece verbale Istanza di essere accompagnato alla abitazione di suo Padre, e quindi al Tribunale, ove giunto depositò la reclamata somma, e rimase libero dall' arresto, siccome resulta dal

rapporto del detto Caporale di detto giorno 20 Ottobre 1820 del seguente tenore.

„ A dì 20. Ottobre 1820. alle ore 9. di mattina avendo ri-
„ trovato il retroscritto sig. Giuseppe Soldaini presso il Caffè detto
„ del Monarca di questa Terra alla presenza dei Testimoni An-
„ giolo Lotti, e Francesco Tempucci, ed avendolo intimato al pa-
„ gamento della somma retroscritta fece verbale istanza di essere
„ accompagnato alla Casa della propria abitazione del di lui Pa-
„ dre, e poscia venne accompagnato a questo Tribunale Civile
„ ove depositò la repetuta somma, per lo che ne fu ordinato il ri-
„ lasoio „ Luigi Diligenti Vice Caporale. „

Soldaini nel giorno istesso con sua Scrittura narrò che la Sentenza del 9. Novembre 1816 suddetto non gli era stata notificata unitamente al Precetto delle ore ventiquattro, ma precedentemente al precetto suddetto. Che aveva dalla medesima interposto appello, e che non ostante erasi proceduto al Precetto suddetto, e all' arresto; E finalmente narrò che nell'atto dell'arresto aveva offerto agli Esecutori di pagare nell' atto ciò che doveva, ma non potè eseguire, perchè gli esecutori non avevano facoltà di esigere, ne documenti da consegnare, perciò domandò al Tribunale che dichiarasse nulla, ed ingiuriosa la detta Esecuzione personale, per conseguenza condannasse il Ghisi in tutti i danni, spese, ed ingiurie ec. dietro la tassazione. Nel dì 11. Dicembre 1820. il Vice Caporale Diligenti fece un referto addizionale del seguente tenore.

„ In aumento del referto da me fatto li 20. Ottobre 1820.
„ devo aggiungere, che avendo intimato il Soldaini a pagare quan-
„ to doveva al sig. Ghisi, rispose vi pago, ed avrebbe consegna-
„ to il denaro se ero detentore dei documenti, ma non poteva
„ avere il danaro, perchè non avevo i medesimi documenti da
„ consegnarli „ Luigi Diligenti Vice Caporale. „

Appoggiato a questo secondo referto il Soldaini con sua Scrittura de 14. Dicembre 1820. domandò di essere ammesso a provare col mezzo dei Testimoni il fatto da quello resultante, capitolando l'istessi Lotti, e Tempucci Testimoni nominati col primo Referto, ed il sig. Alessandro Montanelli domiciliatario del Ghisi in Fucecchio.

Contestato sopra questo Incidente il Giudizio il sig. Vicario di Fucecchio con Sentenza de 10. Febbraio 1821. rigettò la prova Testimoniale domandata da Soldaini, dichiarando doversi attendere unicamente il primo Referto, e dichiarò nullo il secondo.

Il Soldaini interpose appello da questa Sentenza avanti la Regia Ruota, la quale confermò la Sentenza appellata.

MOTIVI

Attesochè all' effetto di distruggere l' efficacia nascente da un atto qualunque posto in essere da un pubblico Ufiziale nel disimpegno delle di lui incombenze, la Legge non impose altro rimedio che quello della Inscrizione in falso. 1

Attesochè non è in conseguenza al detto effetto valutabile in una successiva dichiarazione fatta dall' Ufiziale medesimo colla quale si voglia alterare, o distruggere il primo atto, nè tampoco il deposto dei Testimonj diretto a coadiuvare o giustificare la verità della sopradetta dichiarazione.

Attesochè in ogni ipotesi sarebbe stato del tutto irrilevante, 2 e in conseguenza non ammissibile nella attualità del caso la domandata prova testimoniale dietro il riflesso che l' arresto comunque nullo per semplice defetto di forma non imputabile al Creditore non può somministrare al debitore arrestato titolo abile onde pretendere la refusione dei danni, ed ingiurie dal detto arresto derivate al medesimo al che in sostanza erano dirette le Istanze sul merito principale della Causa del sig. Giuseppe Soldaini contenute nella sua Scrittura di domanda, riservo, e protesta del dì 20. Ottobre 1820., conforme avvertì la cessata Corte di appello di Firenze fra le raccolte *Tom.* 1. *Decis.* 34. 3

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male essere appellato per parte del sig. Giuseppe Soldaini, e bene respettivamente essere stato giudicato dalla Sentenza proferita dal signor Vicario di Fucecchio nei 10. *Febbraio* 1821., *quella però pienamente conferma, e detto sig. Soldaini condanna nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso da' Signori

Giov. Batt. Brocchi, Franc. Cercignani, e Luigi Matani Relat. *Audit.*

DECISIONE XXXXII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistorien. Taxation. Mercedis diei 29 Augusti 1822

In Causa Lenzi e Vannini

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Luigi Cavini

Argomento

La mercede non convenuta si tassa dal Giudice, nè può regolarsi la Tassazione di un fatto particolare, cioè da una precedente Tassazione determinata in vista di particolari circostanze, quando queste sono variate perciò non è ammissibile la Prova Testimoniale per giustificare quel fatto.

Sommario

1. *Quàndo la Mercede non è convenuta col Manifattore spetta al prudente arbitrio del Giudice il determinarla.*

2. *E' raro il caso che possa rimproverarsi come lesiva la tassazione del Giudice di una Mercede dovuta al Manifattore.*

3. 4. *E' criticabile l'arbitrio del Giudice quando il medesimo ha manifestamente ecceduto dalle regole di ragione.*

6. *Il solito non può costituirsi dal fatto particolare.*

7. *Un fatto determinato in vista di particolari circostanze non può allegarsi per consuetudine variate che siano le medesime circostanze.*

8. *Non si ammette la Prova Testimoniale quando è irrilevante.*

Storia della Causa

Il sig. Domenico Vannini nell'anno 1819 si diresse al sig. Alessandro Lensi negoziante di Potasse, e Legnami nella Maremma Grossetana, lo pregò a volergli accordare una lavorazione di Tini per uso di Potassa, e di altri simili oggetti nelle vicinanze di Manciano. Eseguì il Vannini i lavori commessi dal sig. Lensi, senza che veruno prezzo fosse stato fra le Parti convenuto. Il sig. Lensi però calculando il prezzo dei lavori ancora di sopra dei prezzi correnti in quell'anno, e nel luogo sopra indicato, vedde bene, che l'avere del Vannini non eccedeva le lire 1151. 16. 8.

E questa fu la somma, che il sig. Lensi pagò al Vannini in più volte nel detto anno 1819. salva una piccola non avvertita differenza di lire 29. 11. 8. che il sig. Lensi ha dichiarato negli Atti di far buona per quanto in parte non dovuta.

Il Vannini all'opposto valutando a suo talento i fatti lavori, ne pretese il pagamento in lire 1386. 13. 4.

Così la differenza fra il prezzo assegnato da Lensi, e quello assegnato dal Vannini si riduce a lire 236. 16. 8. qual differenza ha costituito il subietto del Giudizio attuale.

Il Vannini per sostenere la giustizia de'suoi prezzi produsse una dichiarazione del sig. Aotonio Vivarelli, secondo la quale i prezzi da esso reclamati sono quelli stessi, che il detto Vivarelli gli fece buoni due anni avanti, cioè nell'anoo 1817.

All'incontro Lensi produsse le dichiarazioni di molti altri negozianti dalle quali resnlta, che oell'anno 1819 i lavori suddetti si erano pagati un prezzo assai più discreto di quello, che aveva egli accordato ai lavori del Vannini.

Di più giustificò il Lensi per mezzo delle risposte chiarissime del Vanoini alle posizioni che i lavori dei quali parlava il Vivarelli erano stati fatti in luoghi lontani da Manciano 40 io 50 miglia e più, ed io luoghi incomodissimi, ed impraticabili, che in conseguenza bisognava perdere molto tempo per trasferirsi, e pagare alli uomini molte giornate senza cavarne alcun profitto, senza calcolare tutti gli altri incomodi, che ne veoivaoo da una lavorazione, che doveva farsi nè luoghi sopra descritti.

Come giustificò finalmeote, che i suoi lavori erano stati fatti presso Maociano, che è quanto dire nel luogo di residenza del Vannini, ed in una macchia comodissima.

Il Tribunale Collegiale di Pistoia in conseguenza di queste, ed altre resulsanze rigettò la pretensione del Vaooini colla Senteoza de'18 Settembre 1821. Il Vannini appellò avanti la Regia Ruota, e fece Istanza di essere ammesso a provare per mezzo del suddetto sig. Vivarelli, e del sig. Scappucci di lui Socio, che i prezzi domandati sono quelli stessi, che gli furono da essi pagati nel 1817.

Il sig. Lensi domandò che previa la riuoiooe dell'Incideote al merito faceva istaoza confermarsi la Seotenza appellata.

La Regia Ruota proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè niuna giustificazione esiste in Processo, da cui resulti avere i sigg. Alessio Lensi, e Domenico Vannini stabilita tra loro la tassazione precisa della mercede dovuta al secondo di questi per la costruzioue dei Tioi commessali nell'aono 1819 dal detto sig. Lensi.

Attesochè nella mancanza in questo rapporto di una speciale convenzione deve chi regola la tassazione della ouercede determinarsi dal retto, e prudente arbitrio del Giudice, conforme osservaoo gli allegati dalla nostra Rota oella *Emporien Pecuniaria quoad primum capue laudi* 16 *Iunii* 1780 *av. Vernaccini relatore paragr.* 16. 1

Attesochè assai ben raro è il caso, in cui trattandosi di materia arbitraria possa redarguirsi e rimproverarsi come lesiva, ed ingiusta, e meritevole perciò di riforma una dichiarazioue giudiciale tassata sul prudente arbitrio del Giudice determioato dalla considerazione delle circostaoze, dei tempi, dei luoghi, e delle persone, noo potendo di regola l'arbitrio del Giudice criticarsi se non quando abbia il medesimo manifestamente receduto dalle regole di ragione per quanto vedesi stabilito dalla nostra Ruota 2 3

nella Pisana Dotis. 6 *Febbraio* 1774. *av. Vinci Relat. paragr.* 14, *nella Florent. Dotis.* 18. *Maii* 1778 *av. Bizzarrini Vers. Io però ec. e nella Liburnen. Divisionis* 23 *Dicembre* 1783 *av. Maccioni Relat. paragr. Quanto poi ec.*

Attesochè di fronte a questi principii non poteva sicuramente apprendersi come lesiva, ed ingiusta la Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia nel 18 Settembre 1821 colla quale furono rigettate le pretensioni di Domenico Vannini dirette ad ottenere che la mercede dovutali per la costruzione dei Tini effettuata per conto del sig. Leusi fosse tassata nella somma di lire 16. 13. 4., poichè la diversa tassazione stabilita in una somma minore con detta Sentenza anzichè essere capricciosa, e in opposizione alle regole di ragione rimane pienamente giustificata dai Certificati di Francesco Bizzarri, di Giovanni Manetti, e di Pietro Gualcherotti, dai quali resulta che nell'anno 1819 l'importare della costruzione dei Tini si valutava in una somma anche minore di quella che fu pagata dal sig. Leusi nel detto anno 1819. 4

Attesochè il resultato dei sopradetti Certificati diveniva tanto più apprezzabile nell'attualità del caso, in quantochè nel mentre rimaneva da esso accertato che la mercede dovuta per la costruzione dei Tini veniva dai negozianti determinata in una somma minore a quella che reclamavasi per parte di Demenico Vannini restava inoltre dimostrato il solito, e consueto stile dei Negozianti medesimi che dirimpetto al Vannini costituiva una Legge inconcussa, e inalterabile, mentre a questa Legge medesima erasi esso espressamente sottoposto, allorchè nella sua principal domanda de'10 Luglio 1822 dichiarò che la mercede ad esso dovuta corrispondeva ai prezzi stabiliti dai Negozianti della Maremma secondo la regola che quod, semel placuit, amplius displicere non potest. 5

Attesochè nulla era valutabile a favore del Vannini il Certificato del sig. Antonio Vivarelli del 4. Settembre 1819 col quale esso assicura di avere pagato al Vannini suddetto lire 16. 13. 4. per la fattura di ciascuno Tino, poichè prescindendo dall'osservare che il solito non può costituirsi dal fatto particolare di un solo negoziante, e che a questo fatto si contrappone quello degli altri tre negozianti, e Artefici Bizzarri, Manetti, e Gualchierotti rammentati di sopra, era rimarcabile l'osservazione che il Certificato di questo Negoziante onestissimo appella ad una epoca anteriore a quella del 1819 epoca nella quale si verificavano circostanze particolari le quali persuadevano la necessità di aumentare la mercede dovuta per la costruzione dei Tini come resulta dalle risposte date alle posizioni dal medesimo Domenico Vannini, e come nei motivi della Sentenza appellata rilevarono saviamente i Giudici componenti il Tribunale Collegiale di Pistoia, dimodochè in questa diversità di circostanze è un assurdo quello di trarre un argomento favorevole a pro del Vannini dal fatto anteriore che per le variate combinazioni delle cose non può avere influenza nelle determinazioni dei fatti posteriori giusta la regola che *a diversis non fit illatio.* 6 7

Attesochè in seguito di questi riflessi compariva manifestamente non ammissibile la prova Testimoniale domandata per parte del Vannini diretta a provare che negli anni anteriori al 1819 soleva la mercede dovuta per la costruzione dei Tini pagarsi nella somma di lire 16. 13. 4. poichè qualunque volta si è dimostrato che il sistema praticato nel pagamento di detta mercede precedentemente all'anno 1819 non poteva influire nella giusta risoluzione della causa subentrava per l'effetto di escludere la detta prova testimoniale la regola *quae probata non relevant ad probandum non admittuntur.* 8

Per questi Motivi

Delib. e Delib. senza arrestarsi all'Incidente promosso per parte dell'Appellante Domenico Vannini, dice non essere stato, ne essere luogo all'ammissione della prova testimoniale richiesta dal sig. Vannini sui fatti articolati nella cedola in atti prodotta.

Quindi pronunziando sul merito dice male appellato per parte del detto Vannini dalla Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia sotto dì 18 *Settembre* 1821 *contraria al detto Vannini, e favorevole respettivamente al sig. Alessio Lensi, conferma perciò la Sentenza predetta, e condanna l'appellante nelle spese ancora del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente.*
Francesco Cercignani, e Luigi Matani *Relat. Audit.*

DECISIONE XXXXIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Rejetionis Appellationis diei 5 *Septembr.* 1822.

In Causa Scrilli e CC. di LL. e Simoni

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi — Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

---

Argomento

Le leggi Francesi nel protrarre il tempo ad appellare dalle Sentenze ai dieci giorni da quello della notificazione delle medesime, non hanno investito le Sentenze, ch'erano state emanate avanti la loro promulgazione, dalle quali si doveva appellare dentro dieci giorni da quella della proferita Sentenza, nulla influendo la notificazione, senza la quale qualunque Sentenza era eseguibile.

SOMMARIO

1. *Nell'antico sistema Giudiciario la citazione a Sentenza operava l'effetto, che la stessa Sentenza fosse eseguibile senza farne la notificazione.*

2. *Nell'antico sistema Giudiciario l'appello s'interponeva dalle Sentenze dentro dieci giorni dal dì della loro emanazione, nulla influendo la notificazione.*

3. *Le leggi Francesi nel protrarre il tempo ad appellare a' dieci giorni dal dì della notificazione, non hanno investito le Sentenze emanate avanti la loro promulgazione.*

STORIA DELLA CAUSA

Con atto de' 29 Aprile 1822. i sigg. Pietro Nuti Curatore del sig. Pietro Emilio Simoni, ed altri Simoni appellarono, e nel 22 detto proseguirono l'appello avanti la Regia Ruota da una Sentenza dell'antico Magistrato Supremo de' 23 Agosto 1808, deducendo successivamente i Gravami con Scrittura del dì 13 Maggio 1822.

I Sigg. Dott. Giorgio Elmiro Scrilli, e LL. CC. si opposero a tale Appello, pretendendo che fosse inammissibile per essere la Sentenza già passata in cosa giudicata. La Regia Ruota esaminata la questione proferì la seguente Decicione.

MOTIVI

Attesochè nell'antico sistema giudiciario la citazione a Sentenza operava l'effetto che la medesima fosse eseguibile anche senza notificazione, e questa niente influiva nell'appello, il quale doveva interporsi dentro i dieci giorni dal dì della prolazione della Sentenza. [1] [2]

Attesochè le leggi Francesi nell'ordinare la notificazione, e nel protrarre il tempo ad appellare ai dieci giorni dal dì della notificazione non hanno potuto quanto alla notificazione ordinata investire le Sentenze emanate avanti la promulgazione delle leggi Francesi, comunque abbiano potuto le medesime sottoporre alla legge, che l'appello dovesse interporsi dentro tre mesi, spirato il quale non fosse più luogo ad interporre il detto rimedio. [3]

Attesochè la Decisione in causa Accollatari Sassi, e Usigli emanata da questa Ruota in tanto non ribattè l'eccezione degli Accollatarii che in detta mancanza di notificazione insistevano in quanto, avanti la prolazione della medesima essi avevano cessato d'insistervi attesi i dubbi dati dalla Ruota, e questo istesso bastava per dire che la Ruota esaminò pienamente un tale articolo, essendosi di più espressa in modo da far comprendere che in tanto non si ribatteva la detta eccezione, perchè da quella avevano gli Accollatarii Sassi stessi receduto.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara la reclamata Sentenza del 23 Agosto 1808. aver fatto passaggio in cosa giudicata, ad esser perciò inammis-

sibile l'appello contro di essa interposto per parte dei sigg. Pietro Nutti ne Nomi, e Antonio Simoni nella sua qualità che in Atti ec. e rigettando, siccome rigetta l'appello medesimo, condanna detti appellanti a favore degli appellati nelle spese dell'Incidente.

Così deciso dagli Illmi. Signori.

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente, e Relat.*
Gio. Batista Brocchi, e Francesco Cercignani. *Auditori.*

La presente Decisione appellata al Supremo Consiglio fu dal medesimo sotto di 18 Giugno 1823. confermata in ogni sua parte per li appresso Motivi.

Attesochè, non poteva con plauso controvertersi, che, in ordine al letteral prescritto delle notissime Toscane Leggi del 30 Dicembre 1771 Art. 22. e del 28 Ottobre 1777 Art. 13. *state certamente in vigore fino all'attivazione della Procedura francese: le Sentenze emanate nel Tribunale di Firenze; sempre che precedute dalla opportuna citazione, bisogno non avevano di successiva notificazione, cui la citazione supplisce, e senza la quale erano esse, dopo il lasso dei fatali, in stato di legittima esecuzione; E che al disposto di tali leggi, perciò che interessava le Sentenze anteriormente alla nuova sopravvenuta, legislazione non potè di regola, senza un' espressa contraria dichiarazione delle istesse nuove sanzioni derogarsi in pregiudizio dei diritti quesiti ai litiganti vittoriosi, onde soggettarli a nuove forme ordinate posteriormente, al durissimo effetto in specie di togliere ad essi il favore, e i vantaggi di una Sentenza nelli antichi Tribunali proferita, passata in cosa giudicata, e divenuta così esente in via ordinaria da ogni rimedio ulteriore, come opinò, e decise la Sentenza Ruotale appellata, di cui ha il Supremo Consiglio riconosciuti i motivi degni della sua accoglienza.*

Attesochè da queste massime elementari non aveva receduto il Decreto della Giunta straordinaria in Toscana, datato de' 7 Dicembre 1808. *all'Art.* 3. *relativo alla perenzione del diritto di appellare dalle Sentenze emanate sotto l'antico regime Toscano dopo decorso il termine dalla nuova Procedura Francese, prescritto ad appellare.*

Mentre, e senza occuparsi dell'interpetrazione, che all'enunciato Decreto, analizzandone la lettera, e lo spirito, andava proponendo l'ingegno dei difensori, che in questa Causa tentavano di richiamare ad esame una questione non nuova, perchè trattata, e risoluta dai Tribunali nostri sotto l'Impero della dipoi cessata Francese legislazione, credè il Supremo Consiglio di attendere, e rispettare la interpetrazione già stabilita, che stava ad escludere, rapporto alle Sentenze nella Pro-

cedura anteriore avvenute, la necessità di notificarle, semprechè procedute esse fossero dalla legalmente trasmessa Citazione, di fronte alla quale il termine dei fatali, e dell'appello prendeva il suo principio dal giorno della Sentenza pronunziata; onde applicandola al caso concreto, inferir dovevasi l'inappellabilità della Sentenza, da cui l'appello erasi oggi interposto, la di cui reiezione era perciò conseguenza inseparabile dal lasso del tempo decorso nel silenzio dei succumbenti sigg. Simoni, per cui aveva la Sentenza predetta assunto il carettere inviolabile di cosa giudicata.

E questa cosa giudicata, sulla di cui verisimiglianza si restrinse, in ultima analisi, il soggetto della controversia avanti il Supremo Consiglio, non poteva revocarsi in dubbio. O si attendessero le regole di ragione, o se ne considerasse l'applicabilità, al tema delle due Cause che una Usigli e Alberti, e Accollatari Sassi„ l'altra Creditori Riccardi e Coniugi Riccardi„ *riferite a sostegno del loro assunto dai Difensori del sig. Scrilli, e suoi consorti di lite.*

Sono in fatti massime elementari, non contrastate nel Foro e che d'uopo non hanno per la loro notorietà di èsser confermate con apparato di autorità; che la consuetudine di giudicare viene legittimamente costituita, e introdotta da due reiudicate cadute sulla questione medesima, che stata sia pariformemente risoluta, e che allora si dice stabilita, e decisa la massima, quando non perfuntoriamente, e con matura discussione siasi la questione proposta, discussa fra le parti, e risoluta dal Tribunale.

E questo è appunto ciò, che proposto in ambedue le Cause sopracitate vedevasi discusso dai Difensori del Succumbente, cui contrastavasi l'ammissibilità dell'Appello; e vedevasi quindi deciso dalle Sentenze, che terminarono ambedue i Giudizi, con essersi fatto fondamento di così giudicare sulla antecedentemente vegliata procedura, autorizzata dalle sopraenunciate leggi del 1771, *e* 1777 *alle quali, riguàrdo alle Sentenze sotto il loro Impero emanate, con previa citazione, comunque di poi non notificate, non fu ammessa la deroga supposta, e sostenuta dalla parte allora appellante, in sequela dell' Articolo* 3. *del Decreto della Giunta de'*7 *Dicembre* 1808; *come nella prima Causa* Usigli, Alberti, e Accollatarii Sassi decise la Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Firenze de'28 Gennaio 1814; e la confermatoria della Ruota del 19 Agosto 1815 § pretendevano li Accollatarii Sassi ec.; e nella seconda causa „ Patrimonio, e creditori Riccardi, e Coniugi Riccardi lo stabilì la Decisione della Corte Imperiale di Firenze del 10 Gennaio 1814, come dai dotti motivi, che l'accompagnano.

Attesochè non vi essendo in questi termini che ignori, che, quando pure i termini abili concorressero d'un dubbio meritevole d'interpreta-

zione; una volta, che questa è stabilita, non è dato il recederne, considerandosi tale interpetrazione, un emanazione della Legge, ed anzi come parte scritta della Legge medesima, giusta l'insegnamento dei Testi, e dei Dottori riferiti, e seguitati dalla antica Ruota Fiorentina fra le raccolte nel Tesor. Ombros. tom. 3. dec. 2. N. 17 e 18. et passim abili.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Pietro Nuti nella di lui qualità di Curatore del sig. Pietro Emilio Simoni, e per parte del sig. Antonio figlio di detto sig. Pietro Simoni dalla Sentenzà della detta Ruota Civile di Firenze del 5 Settembre 1822 *ad essi contraria, e respettivamente favorevole ai sigg. Dottor Giorgio Elmiro, e Dottor Angiolo fratelli Scrilli con detta Sentenza giudicato. Poichè dichiara essere stato inammissibile l'Appello, che i sigg. Nuti ne Nomi, e Simoni interposero dalla Sentenza dell'antico Magistrato Supremo del dì* 23 *Agosto* 1818, *e quello bene essere stato rigettato dalla detta* Sentenza *Ruotale, quale percio in tal rapporto dice doversi confermare, siccome conferma, ed ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore. Ed i vinti a favore dei vincitori condanna nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*
Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi *Relat. Consiglieri.*

DECISIONE XLIV.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

Florentina Compensationis diei 23. *Iulii* 1842.

IN CAUSA MAFFEI E GIUNTINI

Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni — Proc. Mess. Luigi Carini

ARGOMENTO

I Giudizj vertenti fra due Socj, che non riguardano il soggetto delle Società si debbono ventilare avanti il Tribunale di Commercio, nè si attende il disposto dell'*Art.* 51. *del Codice di Commercio*.

Fra due distinte mercantili Società quando esiste un credito, e un debito egualmente certo l'uno, e l'altro, e l'uno, e l'altro esigibile, e liquido ha luogo la compensazione, che viene operata dalla Legge.

SOMMARIO

1. *Quando fra due Socj verte un Giudizio, che non riguarda la Società non si deve attendere l'Art.* 51. *del Codice di Commercio.*

2. 4. 5 *Quando l'Atto di Compromesso fra due Socj non si estende al soggetto del Giudizio pendente, la Causa è di competenza del Tribunale di Commercio.*

4. *Affinchè la Causa fra due Socj debba agitarsi avanti gli Arbitri è necessario, che la contestazione insorga per ragione della Società.*

6. 7. *Per costituire sociale la controversa contrattazione non basta, che la medesima sia intervenuta fra' Socj, ma si richiede, che in ragione della Società sia eseguita.*

8. 11. *La contrattazione fra' Socj non riguarda la Società quando non è spiegata alcuna Rappresentanza sociale; quando non v'ha alcun' interesse la Società; quando può effettuarsi da qualunque Estraneo.*

9. *L'impiego della material persona di colui che ha più qualità risulta dalle circostanze che accompagnano il fatto.*

10. *L'Azione* pro Socio *ha per oggetto l'utilità dell'uno e dell'altro Socio, mediante l'adempimento de' patti della Società.*

12. *Non molto si adatta una Società formata per le negoziazioni di Sete la speculazione delle Cambiali.*

13. *Non si può agere coll'Azione* pro Socio *quando mancano gli estremi.*

14. *L'Azione* pro Socio *compete al Socio contro gli altri Socj per i rischi, e speculazioni, che siano intraprese per interesse della Società.*

15. *Nelle stesse Persone addette al Commercio verificandosi un credito, e un debito egualmente certo, liquido, ed esigibile deve aver luogo la Compensazione.*

16.17.18.19. *Fra i Socj di due distinte Società si ammette la Compensazione, sempre che non restino pregiudicati i Creditori terzi per opera anco della Legge.*

20. *I nuovi fatti dedotti nel Giudizio d'appello danno luogo a correggere il passato Giudizio.*

MOTIVI

Attesochè nel Giudizio dal sig. Michele Giuntini come rappresentante la Ragione « Morelli, e Giuntini « promosso contro il sig. Leopoldo Maffei come Istitore della Ragione di Arte di Seta sotto la Ditta « Leopoldo Maffei, e Comp. « per ottenere il pagamento del ritorno di tre Cambiali dalla detta Ragione « Leopoldo Maffei, e Comp. « sotto di 8. Gennaio 1822. tratta sopra il sig. Gio. Lorenzo Schaelzer d'Augusta nell'Ordine della Ragione « Morelli, e Giuntini « e protestate per mancanza di accettazione, e pagamento è stato disputato se il Tribunale di Commercio fosse competente in questa contestazione, e ciò per due fondamenti; Il primo perchè esistendo fra il sig. Michele Giuntini, ed il sig. Leopoldo Maffei una Società in Accomandita d'Arte di Seta come dalla privata Scritta dei 30. Aprile 1820. dovesse di questa disputa che veniva a vertere fra i Socj, rimettersene la Decisione al Giudizio degli Arbitri a forma dell'Articolo 51. del Codice di Commercio; Il secondo consistente nel determinare, se qualora non potesse questo rinvio prescriversi in ordine alla Legge, fosse per altro il medesimo un resultato necessario delle Convenzioni intervenute fra il sig. Giuntini, ed il sig. Maffei con Atto di Compromesso dei 26. Aprile 1822. 1

Attesochè qualora debba concludersi che il Giudizio attuale non verte fra Socj, e per ordine di Società, ne segue che inapplicabile è il disposto dell'Art. 51. del detto Codice, come pure che qualora l'Atto di Compromesso non si estende al soggetto del pendente Giudizio, è forza il riconoscere che la Causa è di competenza del Tribunale di Commercio, così ne segue, che viene a rimanere stabilita la giustizia di questa dichiarazione della Sentenza appellata. 2

Attesochè parlando del rinvio agli Arbitri come sequela della disposizione della Legge, e ritenuto che il sig. Michele Giuntini o in proprio, o come rappresentante la Ragione « Morelli, e Giuntini « è il Socio della Ragione „ Leopoldo Maffei, e Comp. „ resultando ciò in modo particolare dalle Circolari scritte nel primo Maggio 1821. dalla Ragione „ Morelli, e Giuntini „ nella quale si annunzia che la detta Ragione ha un Capitale in accomandita nella nuova Ragione „ Leopoldo Maffei e Comp. „ il che basta a costituire la Società fra queste due Ragioni, in conformità di ciò che dispone l'Art. 19. del Codice di Commercio, pure da ciò non ne

segue che la controversia attuale debba per il prescritto del detto Codice
3 di Commercio sottoporsi alla Decisione degli Arbitri.

Poichè sebbene sia vero, che il rammentato Art. 51. prescriva questo rinvio, pure non è la sola qualità sociale che è sufficiente ad ordinarlo, ma si richiede ancora che la contestazione insorga per ragione della Società.
4

Quindi se del credito dal sig. Giuntini reclamato se ne fece da Esso l'acquisto non come Socio della Ragione „ Leopoldo Maffei, e C. „ e neppure per di lei interesse, nè per veruno dei rapporti sociali, che fra Esso, e la detta Ragione in ordine alla Scritta di Accomandita esistevano, bisogna concludere che le contestazioni sopra questa operazione sono rimaste di competenza del Tribunale di Commercio, perchè la medesima fù una operazione estranea alla Società, e così le contestazioni predette non sono per ragione di Società, che pure è l'altro estremo, che al rinvio agli
5 Arbitri è dalla Legge voluto.

Che poi il credito surriferito fosse acquistato dal sig. Giuntini indipendentemente da ogni rapporto sociale resulta dal tenore delle Cambiali datate degli 8. Gennaio 1822., e tratte all'Ordine della Ragione „ Morelli, e Giuntini „ per valuta contante sopra il sig. Gio. Lorenzo Schaezler d'Augusta, non meno che dalla impostazione che di questo credito fu fatta nei Libri della Ragione predetta, nulla più potendosi desiderare ad escludere ogni rapporto sociale in questa Contrattazione, dalla circostanza che l'acquisto delle Cambiali fù fatto in nome della Ragione „ Morelli, e Giuntini „ e che un simile acquisto per interesse solanto di questa Ragione fù effettuato, come senza controversia resultava dai Libri della Ragione medesima.

Nè pregiudicar poteva, che il signor Giuntini, anche come rappresentante la Ragione „ Morelli, e Giuntini „ fosse Socio della Ragione „ Leopoldo Maffei, e Comp. „ per cui sociale divenisse l'acquisto delle Cambiali, delle quali erasi ricusata l'accettazione, ed il pagamento.

Poichè ovvia, e sicura era la regola che a costituire sociale la controversa Contrattazione non basta che la medesima sia intervenuta fra Socj, ma si richiede che in ragione assoluta della Società, e con i diritti
6 derivanti dalla qualità di Socio siasi la Contrattazione medesima eseguita; Che se al contrario il Socio non abbia in questo Atto spiegato alcun titolo, o rappresentanza sociale, se è questo Atto alla Società indifferente, e se poteva dal Socio il medesimo effettuarsi indipendentemente dall'esercizio dei diritti, e del nome sociale, allora per l'effetto della reduplicazione della persona, la quale si considera anche fra i Socj, l'acquisto, e la contrazione si reputa fatta anche dal Socio fuori del nome sociale, e come eseguita da qualunque Estraneo, e l'istessa materiale persona del Socio si reduplica, con esercitare in tal caso i diritti, che a qualunque
7 Estraneo possono per la fatta contrattazione competere, come bene osser-

va la *Rota Florentina cor. Bonfin. Decis.* 22. *Num.* 16. *et in Thes. Ombros. Decis.* 39. *Num.* 30. *T.* 2. *et in Volaterrana Praetensae Accomanditae regularis, et indefinitae* 21. *Augusti* 1793. *pag.* 9. *av. Brichieri Relat.*

E che questa reduplicazione di persona sia a riguardo del sig. Giuntini accaduta nella Contrattazione della quale si tratta, e che realmente non come Socio, ma come Estraneo abbia fatto acquisto delle disputate Cambiali, viene ad emergere dall'osservare che questo acquisto fu fatto senza spiegare alcun titolo, o rappresentanza sociale; Che nessun interesse aveva la Ragione „ Leopoldo Maffei e Comp. „ in questa operazione; Che era di una natura tale, che poteva da qualunque Estraneo effettuarsi; E che il contegno del sig. Giuntini resultante dalla impostazione fatta di questo acquisto nei Libri della Ragione „ Morelli e Giuntini „ dimostra il concetto in cui fù di avere fatta una tal'operazione nell' interesse soltanto della di lui propria Ragione, onde tutto è bastante a determinare che come un Estraneo qualunque fù dalla Ragione „ Leopoldo Maffei e Comp. „ con il sig. Michele Giuntini compita la Contrattazione delle disputate Cambiali, giacchè il determinare l'Impiego della stessa materiale Persona fatto di una piuttosto che di un' altra delle qualità delle quali sia rivestito, nella mancanza di una espressa dichiarazione, dipende dall' esame delle circostanze, che il fatto medesimo accompagna, ed è da Esse che resulta se l'una piuttosto che l'altra qualità siasi dalla stessa Persona nell'Atto controverso spiegata. 8

Attesochè a recedere da ciò a cui conducevano le osservazioni fin qui proposte, non giovava il ricorso a ciò che leggevasi nell' Articolo 15. della Scritta sociale dei 39. Aprile 1821. ove fù pattuito che il sig. Michele Giuntini dovesse essere preferito nella realizzazione delle Cambiali che la Ragione „ Leopoldo Maffei e Comp. „ avesse tratte sopra i Compratori delle Sete, e Drappi per rimborso del prezzo delle Merci vendute, sempre che per altro questa realizzazione fosse suggerita dall' interesse del Negozio, e bene inteso, che il signor Giuntini parificar dovesse le condizioni da altri Compratori offerte per l'acquisto di queste Cambiali, deducendo da questa pattuita prelazione, che il credito reclamato dipendendo precisamente dall' acquisto di Cambiali con il diritto prelativo acquistato veniva perciò ad essere un credito che aveva Causa dalla Società, e così le contestazioni sul medesimo dovevano dagli Arbitri conoscersi. 9

Mentre per ricondurre queste controversie alla Decisione degli Arbitri, è forza lo stabilire, che l'azione che compete al sig. Giuntini per conseguire il pagamento delle Cambiali ritornate senza accettazione, e pagamento è l'azione *Pro-Socio*; ma ritornando ai principj nella materia dominanti, bisogna andar persuasi, che non è questa l'azione che può utilmente dal sig. Giuntini esercitarsi, giacchè è omai certo, che l'azione *Pro Socio* ha per suo primario oggetto di tendere all' utilità dell' uno, e dell'al-

tro Socio, mediante l'adempimento di ciò che esige la natura, il Contrat-
10 to, ed i patti della Società. *Zanch. de Societ. par. 4 cap. 11. num. 22.*
« ivi « *Pro Socio* etiam dicitur, quia respicit utilitatem utriusque Socii,
« et illius praecipue qui vel naturam Contractum, aut pacta Societatis
« servari proponit. «

Quindi se il credito reclamato non interessa l'utilità dei Socj Giuntini, e Maffei, se verun patto sociale non determina, e stabilisce questo credito, e se alla natura della seguita associazione il medesimo non si riferisce, è ben chiaro che non è con l'azione *Pro Socio* che il Giuntini
11 può conseguirne il pagamento.

Ma veruno dei detti Estremi concorre certamente a riguardo del credito controverso; Non il primo, giacchè i vantaggi che della fatta realizzazione delle Cambiali ne possono resultare, tutti senza controversia appartengono al sig. Giuntini, che non è tenuto a farne alcuna comunicazione al Socio Maffei, talchè quando agita il Giuntini per il pagamento delle Cambiali acquistate dalla Ragione « Leopoldo Maffei, e C. « ritornate sotto Protesto, e pagate soltanto per onore di firma, tende a provvedere al suo interesse, e non procura alcun vantaggio sociale; Non sussiste il secondo, mentre nessun patto si legge nella Scritta dei 30. Aprile 1821. che concerna il caso, che delle Cambiali acquistate dal sig. Giuntini ne sia ricusato il pagamento; E non sussiste il terzo, apprendendosi bene che una Società formata per la negoziazione di Sete non molto si adatta alle speculazioni meramente Cambiarie, quali sono appunto quelle che concernono
12 la sconto delle Cambiali.

Sarebbe perciò strano il pretendere che l'azione al pagamento che devesi dal sig. Giuntini esercitare per la sua indennità sia l'azione *Pro Socio* quando nessuno concorre degli estremi che la costituiscono.

Può, è vero pretendersi, che la prelazione pattuita nella Scritta sociale, subito che viene dal sig. Giuntini esercitata, faccia luogo necessariamente al diritto nel sig. Giuntini di essere rimborsato, sempre che non siano dal Trattario estinte le Cambiali acquistate, e per ciò il suo diritto sia una conseguenza della Scritta sociale, e così l'esperimento della competente azione debba farsi l'azione *Pro Socio*.

Ma questa pretensione è insussistente; Sta bene che la prelazione pattuita nella Scritta una volta esercitata, sviluppi nel sig. Giuntini il diritto al rimborso delle Cambiali acquistate, ed in seguito non accettate. Tutto questo però non riporta il pagamento delle Cambiali tra i patti della Scritta sociale, e così il conseguimento di esso non può ottenersi con l'azione *Pro Socio*.

Non bisogna dimenticare, che l'azione *Pro Socio* compete al Socio contro gli altri Socj ancora per i rischi, e casi inseparabili dalle speculazioni intraprese, ma ciò accade quando questi rischi, e queste speculazio-
14 ni sono intraprese per interesse della Società *Pothier, Traité de la Société Cap. 7. Art. 2. N. 128.*

Or quando dello sconto delle Cambiali che il sig. Giuntini può acquistare prelativamente, ma a condizioni eguali da qualunque Estraneo offerte, nessun utile ne risente la Società quando il diritto di rivalsa non emerge per Esso direttamente, o necessariamente dal fatto della prelazione, e quando anzi è solo dalla mancanza successiva del pagamento che sorge per il sig. Giuntini il diritto alla rivalsa, bisogna in queste circostanze convenire che la prelazione pattuita non è che una causa mediata della successiva azione della rivalsa nel difetto di pagamento, e così non può riguardarsi questa azione come una sequela necessaria, ed immediata della Società, e quindi questo diritto non può mai reclamarsi con l'azione *Pro Socio*, il che toglie che il rinvio agli Arbitri debba farsi in sequela di ciò che prescrive l'Art. 51. del Codice di Commercio.

Attesochè il Chirografo di Compromesso dei 26. Aprile 1822. non contiene la letterale inclusione di questa controversia fra quelle sottoposte al Giudizio degli Arbitri prescelti, e non può questa inclusione argomentarsi da quelle espressioni del Chirografo predetto con cui si compromettono „ ivi „ E generalmente tutte le questioni insorte, e che possono insorgere dagli Atti suddetti, e per causa della Scritta di Società stipulata „ sotto di 30. Aprile 1821. „ mentre ritenuto fermo per le cose di sopra avvertite, che lo sconto delle Cambiali, subito che veniva effettuato dal sig. Giuntini, era un Atto alla Società straniero, e che da Esso si faceva non come Socio, ma come qualunque altro Estraneo, rendevasi manifesto che la questione del pagamento per la necessaria rivalsa era una disputa che dalla Scritta sociale non aveva dipendenza, giacchè quando questa Scritta non permetteva di esercitare l'azione *Pro Socio* per il credito di rivalsa delle Cambiali scontate, le dispute sopra questo oggetto erano necessariamente dalla Scritta sociale indipendenti, e per ciò neppure la Convenzione autorizzar poteva il preteso rinvio agli Arbitri.

E quanto al Merito.

Attesochè mentre è certo il credito dal sig. Giuntini ne' NN. reclamato, non è meno certo che con Atto dei 18. Marzo 1822. di fronte al pegno ricevuto, la Ragione „ Morelli e Giuntini „ dichiarò di avere compito un Imprestito alla Ragione „ Leopoldo Maffei, e Comp. „ di Lire 40000., delle quali restavano ancora a pagarsi Lire diecimila, e delle quali il pagamento doveva effettuarsi sopra semplice Mandato da emettersi dal Cassiere della Ragione Creditrice, resultando tutto ciò dal tenore del Chirografo suddetto riferito nella Posizione 13ma. ammessa, e confessata per vera dal sig. Giuntini; E di quì ne avviene che nelle Persone specialmente addette al Commercio verificandosi un credito, ed un debito egualmente certo, liquido, ed esigibile, deve procedere la compensazione a seconda delle massime le più note, delle quali viene stabilito che anche fra i Socj di due distinte Società, sempre che non restino pregiudicati i Creditori Terzi, ha luogo la compensazione del debito, e credito dei Socj dell'una con i Consocj dell'altra Ragione, come avverte la *Ruota Fio-*

15

16

rentina in Florent, Pignoris super Imputatione et Compensatione 26. *Agosto* 1746, *pag.* 70. *av. Pellegrini Relat.*

Anzi questa Compensazione viene operata anche senza il concorso della volontà delle Parti, essendo la Legge istessa che produce questo effetto secondo che indicando l' opinione in questo proposito più ricevuta prosegue ad insegnare la *dict. Florentina Pignoris ec.* 26. *Agosto* 1746. §. *Niente di meno ec. pag.* 74. *av. Pellegrini Relat.*, bastando a questo oggetto che un pregiudizio anche leggiero ne possa ad una delle Parti derivare, mentre allora verificato il debito, e credito fra le stesse Persone, è la Legge istessa che per escludere il pregiudizio anche meramente possibile induce la compensazione senza attendere la scienza o l'ignoranza, la volontà, o nolunià delle Parti, secondo che opportunamente prosegue ad avvertire *dict. Florentina Pignoris ec.* §. *Dopo queste premesse ec. pag.* 73. *et* 75. *al* §. *Anzi è tanto ec. av. Pellegrini ec.*

17

Or che la Ragione „ Leopoldo Maffei e Comp. „ fino dei 18. Marzo 1822. fosse Creditrice della Ragione „ Morelli e Giuntini „ della somma di Lire 10000., rimane ad evidenza dimostrato dal Chirografo di detto giorno, nel quale si legge che la detta Ragione „Morelli e Giuntini „ impresta alla Ragione „ Leopoldo Maffei „ e Comp. „ la somma di Lire 40000. delle quali soltanto 30000. Lire erano state di già pagate, talchè l' Imprestito era stato fatto, come indicano quelle espressioni „ *che c' imprestano* „ il residuo delle Lire 10000. è una proprietà che al sig. Maffei ne' Nomi appartiene con il titolo più efficace, non essendo di detta somma il sig. Giuntini ne' Nomi che un mero detentore per interesse, e conto del sig. Maffei ne' Nomi a cui per titolo d' Imprestito era dovuta.

18

E ciò a più forte ragione deve procedere, se si rifletta che della somma surriferita ne fù effettuato l' Imprestito senza veruna cautela, ma anzi il sig. Giuntini ne' NN. si determinò al medesimo dopo che lo ebbe garantito con un Pegno in detto Atto costituito, onde è ben chiaro, che il pagamento delle Lire 10000. non venne a dipendere da una Obbligazione comune, e indifferente, ma si rese necessario, per essere la somma predetta divenuta una proprietà del sig. Maffei ne' Nomi da esso acquistata con la fatta costituzione del Pegno.

Concorse poi successivamente del pari il credito nel sig. Giuntini nei Nomi, giacchè è pur troppo certo che nei 25. Marzo 1822. vennero protestate per non accettazione le Cambiali controverse, dal che un titolo di credito a suo favore ne emerge per cui aveva un diritto assoluto per ottenere le più convenienti garanzie a seconda di ciò che dispone l'Articolo 120. del Codice di Commercio.

Nel concorso adunque del respettivo debito, e credito di questi due Ragioni Mercantili si effettuò *ipso jure* la compensazione proporzionale, e quindi venne a mancare al sig. Giuntini ogni azione per reclamare il pagamento della rivalsa delle disputate Cambiali, alle quali successe il Protesto di non pagamento dopo quello di non accettazione.

19

Nè poteva pretendersi che fra i 18. e 25. Marzo 1822. fossero esistenti altri crediti fra le dette Ragioni, che fossero capaci a distruggere il credito della Ragione „ Maffei e Comp. „ controponibile a quello della Ragione „ Morelli e Giuntini „ formato con il credito di rivalsa delle Cambiali protestate; Poichè aderendo anche a quanto asserivasi in una Memoria comunicata dai Difensori del sig. Giuntini, che incomincia „ *In massima di diritto* „ dal 18. Marzo 1822. fino al 31. detto, non altre Partite erano sorte a debito della Ragione „ Maffei e Comp. „ che una per la somma di Lire 3825. 10. 8. per spese di imballaggio, la quale per certo non era sufficiente ad impedire la compensazione delle Lire tremila provenienti dalle Cambiali protestate al confronto del credito delle Lire diecimila; E quanto alla somma di Lire 7000. rata mensuale del prezzo degli oggetti consegnati dalla Ragione „ Morelli e Giuntini „ per il rispettabile valore di Lire 334560. 12. 2., la di lei esigenza si verificava il primo Aprile, onde non faceva ostacolo alla compensazione del credito nato fino dei 5. Marzo 1822. in ordine al Protesto di non accettazione delle Cambiali dal sig. Giuntini ne' NN. scontate.

Attesochè questa Compensazione che resulta necessariamente dal fatto, ed è stata espressamente implorata dal sig. Maffei ne' NN., non resta esclusa da veruno dei moltiplici reflessi che si sono proposti in contrario.

Non rileva il primo, che il credito del signor Maffei resultando dalle Risposte alle Posizioni 14ma. e 38ma., ed essendo esse qualificate dalle dichiarazioni fatte dal sig. Giuntini, e con le quali rende il credito litigioso e controverso, non può quindi questo credito contrapporsi a quello chiaro, certo indubitabile che il sig. Giuntini ne' NN. tiene contro la Ragione „ Leopoldo e Comp. „ per l'inscindibilità delle risposte predette; Poichè non sussiste di fatto che la prova del credito si desuma dal signor Maffei dalle risposte alle Posizioni, quando essa diretta emerge dal Chirografo dei 18. Marzo 1822. di cui il tenore, e l'esistenza è stata dal sig. Giuntini concordata, e riconosciuta con la sua risposta alla Posizione 13ma.

Non rileva il secondo dedotto dal cambiamento asserito delle circostanze del sig. Maffei posteriormente al 18. Marzo 1822. per cui possa il sig. Giuntini ne' NN. a buon diritto ricusarsi dal riconoscere l'effettuato Imprestito di Lire quarantamila.

Poichè da questo cambiamento nessuna prova ne presenta il Processo, e se si eccettuano le misure che sono state abbracciate dal sig. Giuntini null'altro si conosce che renda deteriore la condizione della Ragione „ Leopoldo Maffei, e Comp. „

Ma ad ammettere, che il sig. Giuntini possa escludere il debito da esso formato con l'Imprestito compito nei 18. Marzo 1822., resiste il principio, che il debito dipende da un Imprestito già consumato, e garantito da un Pegno per cui ne segue che il supposto cambiamento essen-

do stato preveduto con la cautela che volle riportarsi, non è perciò questo fatto, anche ammesso per vero sufficiente a distruggere la contratta Obbligazione.

Nè giova il soggiungere, che manca l' oggetto dell'Imprestito sia perchè è stata disdetta la Società, sia perchè è stata alienata assieme con le Merci la Taberna ove il Traffico esercitavasi, ad onta della espressa proibizione contenuta nell'Art. 4. della Scritta Sociale del 30. Aprile 1821.; Mentre quanto alla prima osservazione basta il riflettere, che la validità della disdetta surriferita forma soggetto di controversia avanti gli Arbitri, e quindi non può essa somministrare giusta ragione per non adempire le contratte Obbligazioni.

Relativamente poi alla fatta vendita della Taberna toglie di questo reflesso l' importanza, l'avvertire che non per questo è venuta a ce-sare la Ragione „Leopoldo Maffei, e Comp. „ come lo ha riconosciuto lo stesso sig. Giuntini ne'NN. sia allorquando implorò l' Ordinanza dei 27. Marzo 1822., ed acconsentì al successivo Decreto Ruotale dei 28. Marzo 1822., mentre con il primo Atto domandò l'Inventario di tutti gli Oggetti che appartenevano alla Ragione Maffei, ed esistenti nel Negozio, ed altri Locali addetti alla detta Ragione; e con il secondo concordò di questi Oggetti la restituzione al sig. Maffei, talchè questi Atti pur troppo accertano l' esistenza di questa Ragione non ostante la vendita al sig. Paoletti, talchè quanto di essa potrà il sig. Giuntini ne' Nomi domandare una giustificazione, altrettanto meno potrà dedursi come una riprova della dissoluzione della Ragione Maffei.

Ma quello poi che toglie ogni disputa a questo proposito si è che tutto il preteso cambiamento è posteriore al 25. Marzo 1822., nel qual tempo era esistito il debito, ed il credito fra le dette due Ragioni, e che la Legge istessa indipendentemente dal loro fatto aveva proporzionalmente estinto, onde nulla può influire ciò, che in seguito è accaduto, subitochè l' operata Compensazione aveva estinto il credito reclamato.

Nè si dica che non poteva aver luogo la Compensazione in quanto che il credito della Ragione Maffei fosse condizionale, per dipendere ciò dalla emissione del Mandato, che la Ragione Maffei avesse fatta sopra il suo proprio Cassiere, giacchè non poteva apprendersi questa dichiarazione, come una condizione, quando non altro in sostanza concerne, che il modo non cui doveva farsene la richiesta, ma essa nulla toglie alla sostanza del perfezionato Imprestito.

Non sussiste poi che di questo credito della Ragione Maffei, e del denegato pagamento siansi le questioni rimesse alla decisione degli Arbitri.

Questo riflesso esige la giustificazione di fatto; Ora è certo che il litterale rinvio di questa disputa agli Arbitri non si legge nel Compromesso dei 28. Aprile 1822.; si legge è vero, che fra le controversie compromesse si annoverano quelle che emerger possono dall'Atto degli 11. Aprile

1822. fatto dal sig. Maffei ne' Nomi „ con cui si ripetono, i danni pro„ venienti dall' Ordinanza del sig. Assessore del Tribunale di Commercio„ siccome si vede designato nel Compromesso, ed a cui si è il sig. Giuntini ne' NN. riferito.

Ma se si rimane a questa indicazione bisogna convenire, che d'altro in quell'Atto si parla che del credito resultante dal non compito Imprestito assicurato con il pegno.

Se si ricorre all'Atto materiale il di cui tenore nella parte conclusiva esclude ancor esso il concetto preteso, mentre si domanda „ che per mez„ zo di Sentenza arbitrale il sig. Michele Giuntini sia condannato ec. alla „ refezione ec. di tutti i danni, e ingiurie cagionate, e fatte al sig. Istante „ con la detta arbitraria Procedura da liquidarsi in una somma non mi„ nore di Lire dugentomila ec. „ e così è manifesto che neppure in questo Atto si dichiara di compromettere le questioni sul credito dependente dal non compito Imprestito ec.

E se nella narrativa del detto Atto si dice „ Nel decorso mese di „ Maggio 1822. atteso gli impreveduti incagli del Commercio avendo la „ Ragione Leopoldo Maffei e Comp. avuto bisogno di qualche soccorso, „ la Ragione Morelli e Giuntini, s'impegnò di farli un Imprestito: Ma „ invece di condurre alla plenaria esecuzione la detta Convenzione il sig. „ Michele Giuntini si fece lecito d'impetrare dal signor Assessore del „ Tribunale di Commercio un' Ordinanza, quale fù di fatto proferita sot„ to dì 27. Marzo 1822., ed ordinò che si procedesse ad un Inventa„ rio ec. „ e più sotto „ ivi „ Immensi sono i danni che questo passo ha „ procurato ec. „ ed è perciò che si conclude nel modo che sopra è stato riferito.

Or questa enunciativa dell' Imprestito resultante dal Chirografo dei 18. Marzo 1822., e del di cui non eseguito compimento non può sicuramente presentare il concetto delle Parti che anche questa disputa fosse agli Arbitri rimessa; E se si sostiene che ciò siasi operato dalla Domanda dei danni, bisogna convenire, che questa Domanda è per il tenore dell'Atto, limitata a quei danni che dalla esecuzione dell' Ordinanza del Tribunale di Commercio ne sono alla Ragione Maffei derivati, ma non investe quelli che dall' inadempimento dell'Imprestito avessero Causa, resistendo anche a questo concetto che contradicendo il sig. Maffei la ricevuta disdetta, aveva tutto l'interesse d'insistere nell'adempimento dell'Imprestito, anzichè con una azione di danni rendere più difficile, e dilazionata la sua esazione.

Attesochè da tutto ciò resulta, che il credito reclamato dal signor Maffei ne' NN. è liquido, certo, ed esigibile, nè alla competenza degli Arbitri sottoposto.

Attesochè la Compensazione solo in questa seconda Istanza è stata dedotta, e quindi i nuovi fatti soltanto danno a luogo a correggere il passato Giudizio.

Attesochè le spese del medesimo sono al sig. Giuntini refettibili, ma possono essere contrapposte al suo debito.

Attesochè nella Istanza attuale respettiva è la soccombenza nei diversi oggetti delle Contestazioni sottoposte al giudiciale esperimento,

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice in parte bene, ed in parte male appellato dalla Sentenza dei 3. *Maggio* 1822., *ed in parte bene, ed in parte male giudicato dalla Sentenza predetta; Poichè dichiara ben giudicato male appellato in quella parte in cui dichiara la competenza del Tribunale di Commercio a conoscere della Causa dal signor Michele Giuntini ne' NN. promossa contro il sig. Leopoldo Maffei ne' NN. Conferma in detta parte la detta Sentenza.*

E pronunziando sul merito attese le nuove Domande dal signor Maffei fatte in questa Istanza, dice bene appellato dalla detta Sentenza in quella parte che condanna il sig. Leopoldo Maffei ne' NN. al pagamento della somma domandata; Revoca in questa parte la Sentenza predetta, ed in riparazione dichiara costare della Compensazione dal sig. Maffei domandata del detto suo debito con altrettanta rata del suo credito resultante dal reliquato in Lire 10000. *dell' Imprestito dalla Ragione „ Morelli e Giuntini „ convenuto dietro il proporzionale ricevuto Pegno a favore della Ragione „ Leopoldo Maffei, e Comp. „ Conseguentemente dice il credito del sig. Michele Giuntini ne' NN. dichiarato dalla Sentenza dei* 3. *Maggio* 1822., *con più le spese in essa liquidate essersi dovuto, e doversi compensare con altrettanta rata del credito di Lire diecimila, che il sig. Maffei ne' NN. ha, e tiene contro la Ragione „ Morelli e Giuntini „ in ordine al Chirografo dei* 18. *Marzo* 1822. *spese del presente Giudizio, comprese quelle ancora del Decreto dei* 15. *Maggio* 1822. *compensate.*

Così deciso dai Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi *Relat.*, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE XXXXV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Indemnitatis diei 9. Settembr. 1822.

In Causa Opera di Carita' e Rusca e Amministrazione de' Cappellani della Metropolitana Fiorentiaa

Proc. Mess. Giuseppe Bellini Proc. M. Iacopo Giacomelli Proc. Mess. Giovacchino Bacci

---

Argomento

Il Compratore di un Fondo livellare che trovasi obbligato a voltare in conto proprio una maggior posta di decima di quella, che fu contemplata nel Contratto di compra, e vendita ha diritto di ripetere dal venditore il capitale corrispondente al maggiore aggravio di cui viene onerato il fondo comprato,

Sommario

1. *La Causa finale degli Ordini emanati per la voltura in faccia dei livellari ai libri della decima dei Beni condotti a livello e la facile esazione delle Regie gravezze, è di mettere i Possessori in stato di godere dei pubblici Onori.*

2. *I diritti indotti dalla Legge a favore dei livellari, e dei Padroni diretti per la voltura della decima non costituiscono per alcune delle Parti un Giusquesito contro dell'altra, ma un Gius in potenza, che ha bisogno di esser ridotto all'atto dell'effettiva voltura.*

3. 4. *L'effetto del reclamo del Padrone diretto per obbligare il livellario a far la voltura della decima non può retrotrarsi al tempo antecedente al reclamo.*

5. *Il patto che il livellare voltasse in conto proprio una porzione della decima non induce una rinunzia ai propri diritti derivanti dalla legge.*

6. *Il Compratore dei Beni livellari ha diritto di ripetere dal Venditore il Capitale corrispondente al maggiore aggravio di decima non contemplato nel Contratto di compra, e vendita, per causa che il Venditore non ha fatta la voltura dell'intera decima.*

Storia Della Causa

Per la parte della R. Amministrazione dei Beni Ecclesiastici in sequela dell'appello interposto dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota nei 12 Aprile 1821. in parte revocatoria, e in parte confermatoria della precedente del Magistrato Supremo de 25 Settembre

1819., e con la quale Sentenza ruotale era stato assoluto il sig. Dott. Rusca come livellare di una Casa con Orto posta nel Popolo di Santa Lucia sul Prato in Firenze, di diretto dominio già della soppressa Casa dei Padri della Missione dal rimborso domandato da detta Regia Amministrazione come rappresentante il detto già Patrimonio de PP. della Missione di lire 526. 19. 7. importare delle pubbliche gravezze pagate dai detti Signori della Missione, e di poi da detta Regia Amministrazione dall' anno 1795. a tutto il 1818. sulla posta di decima di fiorini 2. 2. che diceva dovere andare, e voltarsi a carico del medesimo sig. Rusca. Il Supremo Consiglio intese le ragioni dedotte dalle Parti emanò la seguente Decisione.

Per i Motivi della infrascritta Sentenza Ruotale, che il Supremo Consiglio adotta,

Dice non essere costato, ne costare delle Cause dell' Appello interposto per parte della Regia Amministrazione del Patrimonio dei Resti della Casa Pia Ecclesiastica regolare dalla Sentenza proferità dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 12. Aprile 1821., e perciò dichiara doversi la medesima confermare in tutte le sue parti, e condanna la detta Regia Amministrazione a favore dell' Opera di Carità suddetta comparsa, e chiamata in rilevazione dal sig. D. Antonio Rusca nelle spese giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini Relat., e Cav. Vincenzio Sermolli *Consig.*

Seguono i Motivi della Sentenza dalla Regia Ruota proferita dagli Illustrissimi Signori Auditori Francesco Gilles Relatore, Francesco Brocchi, Benedetto Cercignani, stati come sopra adottati.

Attesochè lungi dal trovarsi verificato in fatto, che per omissione colposa del sig. Rusca Compratore delle Ragioni livellarie dell' Orto, e Casa di che in Atti non sia stata voltata in sua testa l' antica Decima vegliante in conto della Congregazione della Missione padrona diretta come portavano gli Ordini veglianti al dì del Contratto di compra, e vendita da esso stipulato, apparisce all' incontro letterale, ed espressa l' esclusione di quest' obbligo in lui, tanto per i patti stipulati dal Venditore di dette Ragioni livellarie tanto per quelli stipulati col padrone diretto, mentre o si riguardi la Relazione e stima del Perito Giudiciale, che servì di base alla liberazione, o si esamini la lettera dell' Istrumento Pretorio del dì 10. Luglio 1804. non si trova portata altra abbligazione nel Compratore che quella di tirare in suo conto la decima di sopravanzo in soldi 16., e denari 4. senza che dell' antica decima vegliante per fiorini due, e soldi due nel

conto del Padron diretto sia mai fatta menzione ; E questi d'altronde così nel consenso manifestato per mezzo di suo legittimo Procuratore sotto di 20. Luglio 1804. in piè del Contratto originale di compra, e vendita del dì 10. detto, come nel successivo Istrumento di recognizione in Dominum, *e pagamento di piccolo laudemio del dì 26. dell' istesso mese, ed anno si contentò della voltura in testa del nuovo Livellario della sola partita di soldi 16., e denari 4', venendo in tal guisa necessariamente a convenire di ritornare in suo conto l' altra partita di fiorini due e soldi due.*

Attesochè in sequela delle Convenzioni così passate fra le Parti, ciascuna di esse ha pagata la respettiva sua tangente di dazio per il lungo corso di anni 14., e non è comparsa che nel dì 16. Marzo 1818. l' Amministrazione dei Beni Ecclesiastici succeduta a detta Missione per reclamare l' esecuzione degli Ordini precedenti alle Convenzioni medesime portanti la riunione in testa dei livellarj dell' antica posta di decima, e per repetere come in debito il pagamento fatto da esso e suoi autori del soprimposto sulla partita di decima restata a suo carico, oltre l' importare di lire undici, e denari sei per Fiorino corrispondente alla valutazione dell' antica decima dal dì primo Marzo 1795. in cui cessò il privilegio dell' affrancazione della Tassa di Redenzione.

Attesochè portata la più attenta considerazione sul disposto, ed efficacia degl' ordini predetti, ed esaminata la loro Causa finale, ha potuto riconoscersi evidentemente, che il Sovrano Rescritto del dì 25. Settembre 1775., dietro il quale emanarono le successive disposizioni contenute nell' altro Rescritto del dì 26. Luglio 1781., e quelle contenute nel Paragrafo Tutti i Livellarj *di ciascuna delle notificazioni pubblicate dalla Camera delle Comunità per la respettiva consegna della dote di decima ad ogni Comunità, non meno che nel paragrafo 38. della legge del dì 26. Febbraio 1782. emanata per la Comunità Civica di Firenze non è in sostanza diretto, che al doppio oggetto di provvedere al più pronto, e spedito mezzo dell' esazione delle gravezze Regie accollate alle Comunità sui Fondi del loro Circondario, e dimettere i veri possessori dei medesimi in stato di godere degli onori, e residenza nei Magistrati, e provveder direttamente ai loro Comunitativi interessi, come apparisce dalla Rappresentanza del Senator Soprassindaco approvata con detto Rescritto del 1775. che la Ruota è stata sollecita di farsi originalmente comunicare per mezzo dell' Archivista della Camera predetta.*

Attesochè non avere tali Ordini altra Causa finale si rileva ancora dalla circostanza, che non ne fu il puntuale adempimento affidato, che ai Regi Ministri essendosi date per tale oggetto opportune istruzioni a tutti i Cancellieri delle Comunità che ne sia veruno obbligo postato a carico dei livellari, o padroni diretti, onde nè gli

uni, nè gli altri possono comparire agli occhi della Legge in colpa dell' inosservanza, all' effetto in specie di essere vicendevolmente obbligati a prestarsi l' interesse che per alcuno siasi venuto a realizzare dalla non fatta voltura, perchè i diritti indotti dalla Legge per interesse pubblico a favore del livellario per farli godere della Residenza, ed onori Comunitativi in correspettività dell' eventuale aumento d' imposizioni sulla posta estimale, e respettivamente a favore del padrone diretto per non farlo soccombere ad ulteriore aggravio al di là di quello dell' originaria sua posta di decima da abbuonarsi in annua somma fissa, e permanente al livellario, come quelli che dalla sola volontà del Legislatore traevano l' origine senza verun fatto delle Parti, non costituivano per alcuna di esse gius quesito contro dell' altra, ma producevan l' effetto di solo gius in potenza, il quale aveva bisogno di essere ridotto all' atto in maniera congrua, e proporzionata, qual era quella dell' effettiva Voltura, che non fatta ex officio *dal*
2 *Cancelliere che si era espressamente incaricato, doveva reclamarsi da chi credeva avere interesse di profittarne, come in termini analoghi và ponderando il Supremo Consiglio* nell' Aretin. Dotis de 20. Agosto 1820. §. *In somma ec.*

Attesoche se l' effetto legittimo di questo effettuato reclamo per parte del padron diretto può, e deve esser quello di obbligare il livellario a tirare in suo Conto l' intiera posta di decima come prescrive la Legge, ed è concordato in Causa, non ne viene da ciò, che possa quest' effetto retrotrarsi al tempo antecedente al reclamo, in cui per oscitanza dei Ministri incaricati dell' esecuzione della Leg-
3 *ge, tutto il benefizio, o il danno, derivante dal nuovo sistema che doveva essere unitamente del livellario, siasi goduto, o sofferto dal Padrone diretto, mentre il soprappagato nell' accresciuta imposizione Comunitativa, o il lucrato negli onorarj della residenza Magistrale, non viene a costituire un indebito, che dia luogo alla condizione scritta nel Gius nostro, da che ad escluderne l' esercizio è sufficiente la sola probabilità, che il pagato fosse o civilmente, o naturalmente dovuto, conforme in questo preciso tema osservò la Ruota nostra,*
4 nella Florentina Livelli super solutione Decimae del dì 22. Dicembre 1772. avanti Cattani §. *se dunque ec.*

Attesochè posti per indubitati questi riflessi rendevasi inutile il ricorso all' astratte Teorie di ragione, che non si presuma renunzia ai propri diritti derivanti dalla Legge onde non potesse a quest' effetto valutarsi nè il fatto della trilustre osservanza, nè il fatto espresso per cui vien portato al Compratore delle ragioni livellarie la partita di decima in soli soldi 16., e denari quattro, perchè quando non si trattava che di dritti in potenza che avevan bisogno d' esser ridotti all' esercizio, era vanità l' esigerne espressa renunzia, ed era nel ca-
5 *so esuberante a tenerne luogo il patto, e l' osservanza surriferita.*

Attesoche per essere la Contrattazione successiva nello stato d'

inosservanza della Legge, e non essere in conseguenza potuto cadere in detrazione sul prezzo l' importare dell' intiera posta di decima, che il compratore ha riconosciuto ora soltanto doversi tirare in proprio conto come ha di fatto eseguito, è nato in esso il diritto a repetere dal Venditore il capitale corrispondente al maggiore aggravio non contemplato nel Contratto onde ha potuto legittimamente accordare la rata equivalente del prezzo sborsato all'Opera della Carità del Duomo come uno dei Creditori dei medesimi nella somma fissata dalla Sentenza appellata, che meritava in questa parte conferma, senza che potesse assumersi in appello cognizione, se altro dei Creditori dovesse prima, o cumulativamente concorrere a questa evizione, giacchè avendone i primi Giudici riservata l' azione all' Opera predetta, sarebbesi venuto a togliere in questa subalterna questione il primo grado della Giurisdizione, ed a leder così la prerogativa dell' Istanza. 6

Attesochè nel Giudizio di rilevazione giustamente promosso contro l' Opera predetta essendo caduta questione sul più, o meno della rata di prezzo evitta, è indubitato non essere stata aggiudicata al sig. Rusca, che la minor somma, in cui insisteva l' Opera predetta rimasta in questa parte vittoriosa, onde non poteva nel concreto del caso estendersi la di lei condanna nelle spese anco stragiudiciali.

Per questi Motivi

Delib. Delib. Dice bene in parte appellato dai sigg. Sindaci dell' Opera di Carità del Duomo di Firenze dalla Sentenza del Magistrato Supremo del 25. Settembre 1819. proferita contro il sig. Dott. Antonio Rusca, ed a favore della R. Amministrazione del Patrimonio della Causa Pia Ecclesiastica Regolare, ed a favore respettivamente dell' istesso sig. Antonio Rusca, e del sig. Benedetto Mecatti, e contro la detta Opera di Carità, e male in parte giudicato con detta Sentenza; Ed in riparazione dichiara non competersi alla detta R. Amministrazione succeduta nel Patrimonio dei Sacerdoti della Missione di Firenze diritto al rimborso di lire 526. 19. 7. importare delle pubbliche gravezze dall' anno 1795. a tutto il 1818. richiesto contro detto sig. Rusca attuale livellario della Casa con Orto posta nel Popolo di S. Lucia sul Prato di questa Città di dominio diretto di detti Sacerdoti della Missione, e perciò revocando in questa parte la detta Sentenza dice essersi dovuto assolvere, conforme assolve il detto sig. Rusca, e per esso li Sindaci dell' Opera di Carità da detto preteso rimborso e doversi in conseguenza revocare come revocò, e revoca l' Immissione in Salviano di detta Casa accordata per questo titolo alla R. Amministrazione predetta, e condanna la medesima nelle spese del passato, e presente Giudizio in favore degli Appellanti che tassa, e liquida sommariamente in lire 280. confermando siccome conferma nel merito delle altre dichiarazioni la Sentenza medesima salva la riduzione delle spese del primo Giudizio dovute dall' Opera predetta al sig. Rusca, le quali tassa, e liquida sommariamente in lire 50.

DECISIONE XXXXVI.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Pistoriens. Nullit. Emptionis Animalium diei 13. Iunii 1822.

In Causa Scarfantoni e Ferretti

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Antonio Torrigiani

---

Argomento

Le Compre del Bestiame fatte dal Contadino Mezzajolo senza Mandato, o ratifica del Padrone non obbligano lo stesso Padrone al pagamento, quantunque le Bestie comprate siano state materialmente tradotte alla Stalla di proprietà del Padrone medesimo, se pure non risulta da fatti positivi in quello la scienza.

Sommario

1. *Il Contratto di Colonia parziaria non attribuisce a' Contadini Mezzajoli il diritto di comprare, e vendere i Bestiami.*

2. 3. 5. *Il Padrone non è tenuto a pagare il Bestiame comprato dal Contadino se non costa del Mandato.*

4. *Il Testimone fa piena prova contro l' Inducente.*

6. *La materiale traduzione alla Stalla del Podere lavorato dal Contadino Mezzajolo delle Bestie dal medesimo comprate non induce la prova della ratifica della compra per parte del Padrone, se non costa della di lui certa scienza.*

7. *La scienza nel Padrone della compra delle Bestie comprate, e tradotte alla stalla del Contadino, non si può argomentare dall'uso che ha il Padrone di frequentare la Villa, alla quale è annesso lo stesso Podere.*

8. *Quando costa del precedente dissenso non ha luogo la regola, che la tacita approvazione ha la stessa efficacia dell' espressa, richiedendosi Atti positivi per presumere la ratifica.*

Storia della Causa

Il sig. Cav. Pompeo Scarfantoni volendo evitare ogni disputa possibile in rapporto alle Contrattazioni di Bestiame che si fossero fatte dai di lui Coloni fino dell'Anno 1794. per mezzo di pubblici Editti rese noto al Pubblico di non volere essere obbligato al pagamento di alcuna sorte di Bestiame che fosse comprato dai suoi Lavoratori. Tal diligenza la rinnovò nel 9. Luglio 1816. per mezzo della Gazzetta.

Malgrado tutte queste cautele il Cav. Scarfantoni si trovò molestato da Luigi Ferretti per il pagamento di tre Vitelli, che asserì di avere venduti ad Atto Borghini di lui Colono.

Si oppose il Cav. Scarfantoni allegando le suddette Notificazioni.

Ferretti non ostante tentò di provare col mezzo di Testimoni che malgrado la proibizione, avea il Borghini comprati i Vitelli per conto, ed interesse di Scarfantoni, poichè una consuetudine contraria alla menzionata proibizione rendeva da lungo tempo al Borghini il tacito Mandato.

Contestatosi il Giudizio avanti il Tribunale Collegiale di Pistoja, dietro l'esperimento dei Testimoni, il medesimo con Sentenza del dì 8. Luglio 1821. dichiarò assoluto il sig. Scarfantoni dalle pretensioni del Ferretti.

Da questa Sentenza si appellò il Soccumbente alla Regia Ruota Fiorentina, la quale, previa la discussione fatta, confermò la Sentenza appellata nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè è pacifica oggimai nei nostri Tribunali la opinione che il Contratto di Colonia parziaria non attribuisce ai Contadini Mezzajoli la facoltà di contrattare ossia di comprare, e vendere il Bestiame indipendentemente dalla licenza del Padrone, o del Fattore, come fra le altre ne attesta la Magistrale Decisione del già Auditore Maggi nella *Florentina Nullitatis Emptionis Animalium del* 20. *Agosto* 1802., quindi è che per l'effetto di tenere obbligato alle conseguenze delle Contrattazioni fatte dai detti Contadini è necessario che costi in antecedente del Mandato espresso, o tacito del Padrone, o pure della successiva di lui espressa ratifica.

Attesochè la verificazione di una di queste due circostanze rendevasi tanto più indispensabile nel concreto del caso, in quanto che il sig. Cav. Pompeo Scarfantoni aveva reso noto al pubblico, e per mezzo di Editti Pretorii, e col mezzo della Gazzetta nel 1794., e nel Luglio 1816., che i non erano autorizzati a comprare, e vendere il Bestiame di qualunque sorte senza il di lui consenso in scritto.

Attesochè ben lungi dall'avere Luigi Ferretti concludentemente provato che il sig. Scarfantoni recedendo da ciò che aveva pubblicamente protestato, avesse autorizzato il di lui Lavoratore Atto Borghini a comprare i tre Vitelli da lui venduti al detto Borghini, ed al pagamento dei quali pretende solidalmente obbligato il di lui Padrone, oppure che abbia successivamente ratificato il Contratto del 16. Ottobre 1819. al quale il prefato sig. Scarfantoni non intervenne, ha incontrato nel di lui assunto la resistenza della confessione giudiciale del Borghini, il quale rispondendo alla quarta Posizione ha asserito con giuramento, che Egli comprò i detti Vitelli dal Ferretti, e quelli poi rivendè per conto proprio; Ed il deposto giudiciale del Nerozzi Testimone, che si trovò presente al Contratto, e indotto dall'istesso Ferretti, il quale Testimone dice, che non sentì neppure

rammentare il Cav. Scarfantoni, e l al contrario, che il Borghini disse che
3 gli comprava per sè.

Attesochè di regola il Testimone fa piena prova contro l'Inducente,
4 e la confessione del Borghini interessato a non costituirsi debitore in proprio del prezzo dei Vitelli resa inverisimile dal solito di negoziare provato nel detto Borghini, resta ammiuicolata inoltre dal deposto del Nerozzi, per cui conviene concludere, che il preteso tacito Mandato non solo non è prova-
5 to, ma anzi rimane escluso.

Attesochè si è preteso di dedurre dal Ferretti la successiva ratifica del Cav. Scarfantoni. Primo. Dall'essere stati i Vitelli in disputa condotti alla Stalla del Podere lavorato dal Borghini di proprietà del Cav. Scarfantoni. Secondo. Dall'avere il prefato sig. Scarfantooi frequentata la Villa presso la quale è il Podere, nella di cui Stalla furono tradotti i Vitelli. Terzo. Dal supporre che i Vitelli servissero per uso di un altro Podere dello stesso Padrone; Ma niuno di questi fatti è sembrato alla Ruota nella specialità della controversia capace a costituire la prova della pretesa ratifica posteriore, tale da costituire Debitore del prezzo il sig. Scarfantoni. Imperciocchè ha considerato, che il fatto della materiale traduzione del Bestiame alla Stalla, intanto può indurre la Obbligazione del proprietario della medesima Stalla, in quanto che sia altronde certa la di lui scienza, che le Bestie vi siano state tradotte, poichè come giustamente osservò il
6 *Supremo Consiglio nella Causa Pacini, e Cecchi decisa nel* 13. *Aprile* 1818. posta in essere tale scienza nel silenzio del Padrone è lecito arguirne la di lui approvazione. Ma all'effetto di supporre la scienza non è sufficiente l'avere giustificato, che il Cav. Scarfantoni aveva per costume di frequentare la sua Villa di Bigiano presso la quale era il Podere lavorato dal Borghini, mentre oltre il trattenimento delle Bestie nella Stalla per un periodo di tempo maggiore di quello che ci si trattennero di fatto, converrebbe supporre il sig Cav. Scarfantoni fosse solito quando andava nella detta Villa di portarsi a visitare il Podere, e la Stalla, e poi si immaginasse che in alcuna di dette occasioni tenesse proposito col Contadino dei Vitelli comprati dal Ferretti, e così per provare la pretesa ratifica converrebbe contro le conosciute regole di diritto passare di presunzione in pre-
7 sunzione, regole di cui ragionano *Alexend. Cons.* 50. *N.* 7. *Lib.* 5. *Marescott. Variar. resolut. Lib.* 1. *Cap.* 13. *N.* 14 *Rot. cor. Seraphin. Decis.* 1042. *N.* 4. *cor. Coccia Decis.* 301. *N.* 4. *et in recent. Decis.* 304. *N.* 11. *Part.* 7.

Attesochè inoltre avuto riguardo alle reiterate proteste dello Scarfantoni, quanto alle Contrattazioni del Bestiame fatte dai di lui Contadini quando anche con questo mezzo si fosse potuto giungere a rilevare in qualche modo nello Scarfantoni la scienza del fatto del Borghini, nulla si sarebbe concluso per la tacita approvazione, o ratifica, poichè la regola
8 che la tacita approvazione ha la stessa efficacia della espressa, non è appli-

cabile alla questione attuale, in cui costa del precedente espresso dissenso, nel qual caso per presumere la ratifica si richiedono Atti positivi, e concludenti necessariamente, ne servono i soli Atti negativi resultanti dalla sola pazienza, e taciturnità come ferma la *Florentina Praetensae Societatis diei* 30. *Augusti* 1709. *N.* 24. *cor. Farsetti*.

Attesochè finalmente non sussiste in fatto che i Vitelli venduti dal Ferretti al Borghini servissero per la Stalla di Giulio Borghini altro Lavoratore dello Scarfantoni, poichè questo Giulio Borghini lo impugna, e fra i diversi Testimoni non vi è che Atto Bruni indotto dal Ferretti che lo sostenga, e Vincenzio Pancani, il primo dei quali è singolare, e soggetto ad altre eccezioni, ed il secondo è un Testimone, che depone per averlo inteso dire del Ferretti. Ma quando ancora il loro deposto fosse attendibile nulla rileverebbe quando non fosse provata pure altronde nello Scarfantoni la scienza di questo Cambio senza la quale non parlasi di ratifica.

Per questi Motivi

Dice male appellato per parte di Luigi Ferretti dalla Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoja sotto dì 8. *Luglio* 1821. *al medesimo contraria, e favorevole al sig. Cav. Pompeo Scarfantoni, conferma perciò la medesima in tutte le sue parti, e condanna l'Appellante nelle spese ancora del presente Giudizio.*

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Francesco Maria Mori-Ubaldini *Presidente.*
Francesco Cercignani *Relat.*, e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE XXXXVII.

REGIA RUOTA D'AREZZO

Aretina Compensationis diei 13 *Iunii* 1822.

In Causa Sabbatini e Cerretelli

Proc. Mess. Massimiliano Ticciati — Proc. Mess. Tommaso Grossi

---

Argomento

Il Patto stipulato tra il Venditore, e il Compratore di un Fondo di pagare il prezzo a' Creditori dello stesso Venditore, non rende illiquido il credito, e può il Venditore medesimo opporre la Compensazione per ricuperare dallo stesso Compratore altro Fondo vendutogli precedentemente col patto della ricompra.

Sommario

1. *Quando il Compratore di un Fondo notifica la compra fatta a' Creditori del Venditore, e questi non reclamano, la compra si rende irretrattabile.*

2. 4. *La Compensazione per opera della Legge s'induce quando nelle medesime Persone si verifica un debito, e credito respettivo.*

3. 6. *La Compensazione costituisce un'eccezione privilegiata equiparabile all' eccezione del pagamento.*

5. *La Compensazione è avvenuta quando colui, che vende un Fondo col patto della ricompra, diviene Creditore del Compratore, quantunque questi siasi obbligato di pagare il prezzo a di lui Creditori a rate.*

Motivi

Domenico Beucci mediante Contratto de' 26. Gennaio 1816. vendè a Giovanni Cerretelli due Tenimenti di Terra denominati „ *le Caselle, e Ruote* „ della misura in tutti di circa 38. staja con Casa da Lavoratore per Scudi 400. con il patto espresso di poter redimere i Fondi venduti entro cinque Anni, cioè a tutto il dì 26. Gennaio 1821. scorsi, al qual termine dovessero i detti Fondi considerasi venduti liberamente, e passare nel pieno, ed assoluto dominio del Compratore.

Successivamente lo stesso Beucci, mediante Contratto del dì 8. Febbraio 1816. vendè al medesimo Cerretelli altro Tenimento di Terre della misura di St. 23. C. per il prezzo di Scudi 856. da pagarsi a rate determinate, col solo patto per sicurezza del Compratore di dovere col prezzo rimasto presso di esso sodisfare quei Creditori, che potessero avere privilegio, o ipoteca anteriore sul Patrimonio del Venditore.

All'epoca del 26. Gennaio 1821. dopo diversi pagamenti fatti in più tempi era il Cerretelli indubitato Debitore del Beucci di circa Scudi 445. di Capitale, e frutti.

Il Beucci in questo giorno con Atto giudiciale dichiarò al Cerretelli, che intendeva di compensare il detto suo credito col respettivo debito di Scudi 400. volendo così recuperare gli Stabili ad Esso venduti col primo Contratto in ordine al convenuto patto resolutivo, e protestò di agire contro lo stesso Cerretelli per ogni sopra più del suo credito, come di ragione.

A tale Intimazione del Beucci contentossi il Cerretelli di rispondere semplicemente, che non era avvenuta la opposta Compensazione, giacché doveva Egli pagare il suo debito non al Beucci stesso, ma bensì ai di lui Creditori trascurando quindi di fare alcun passo giudiciale per convalidare la propria eccezione, motivo per cui credendo il Beucci di aver legalmente recuperati i Fondi venduti procedè a vender questi coi rimanenti Beni costituenti l'intero Patrimonio al signor Dottor Roberto Sabbatini per Scudi 3600. come dal Contratto de' 7. Maggio 1821. rogato Ticciati, essendo lo stesso sig. Sabbatini subentrato in tutti i diritti appartenenti al Venditore Beucci.

Fù sollecito il sig. Sabbatini di voltare al proprio Estimo i Beni acquistati, non esclusi quelli recuperati dal Cerretelli tuttora veglianti in testa di Beucci, e con Atto de' 14. Giugno 1821., depositando nella Cancelleria del Tribunale di Prima Istanza d'Arezzo copia autentica del divisato Contratto fù cauto di farne la opportuna notificazione a tutti i Creditori inscritti del Venditore Beucci, fra i quali restò compreso anche lo stesso Cerretelli.

Nessuna opposizione fù fatta dai Creditori del Venditore Beucci, nessuna opposizione fù fatta dal Cerretelli alla compra fatta dal sig. Sabbatini, motivo per cui venne questa a rendersi definitiva, ed irretrattabile, rimanendo aperto il Giudizio di purgazione d'Ipoteche per sicurezza del Compratore sotto dì 6. Luglio 1821. comparve improvvisamente in Atti il Cerretelli, e sostenendo inammissibile la compensazione già proposta dal Beucci domandò, che fosse dichiarata parificata, e libera la compra da Esso fatta con patto resolutivo mediante il Contratto sopra citato del 26. Gennajo 1816.

Notificata anche al sig. Sabbatini tal domanda del Cerretelli assunse sopra di sè la difesa della Causa, ed insistendo sulla validità dell'opposta Compensazione richiamò il Cerretelli reconvenzionalmente a pagargli tutto quello di cui potesse andare debitore del Beucci oltre la Compensazione medesima.

Portata la disputa avanti il sig. Auditore Giudice di Prima Istanza d'Arezzo dichiarò questi con sua Sentenza del dì 11. Febbrajo 1822. non aver luogo la controversa Compensazione, ed essersi perciò resa parificata irretrattabilmente la compra fatta dal Cerretelli dei Beni in questione, e

sulla Domanda reconvenzionale del sig. Sabbatini ordinò che Cerretelli depositasse giudicialmente tutte quelle somme di cui andasse debitore di Beucci per stare a disposizione di chi di ragione, condannando il signor Sabbatini, e Beucci nelle spese del Giudizio.

Appellatosi il sig. Sabbatini da tal Giudizio credè la Ruota doversi il medesimo pienamente revocare, mentre dichiarò avvenuta per ministero della Legge la controversa Compensazione, ed essere perciò risoluto la vendita dei Beni in disputa, condannando il Cerretelli a pagare al signor Sabbatini il sopra più del suo debito, che aveva col Beucci.

La controversia reducevasi principalmente in conoscere se il patto di recupera stipulato nel Contratto del 26. Gennajo 1816. rimase adempito dal Beucci con un mezzo capace di rendere resolubile la fatta vendita, tosto che in vece dell' effettivo pagamento in contanti protestò Esso di compensare il suo debito di Scudi 400. con l' altro credito che teneva in maggior somma col Cerretelli.

E' noto anco ai meno versati nella Civile Giurisprudenza, che la Compensazione per Ministero della Legge s' induce ogni qual volta nelle mede-
2 sime Persone, concorre un debito, e credito respettivo; ed è noto che la Compensazione costituisce per se stessa una eccezione privilegiata equiparabile all' eccezione del pagamento per mezzo di ricevuta, la quale può
3 sempre opporsi anche a rejudicata stabilita.

Dai Documenti esistenti in Processo rilevasi chiaramente che all' epoca del 26. Gennaio 1821. termine perentorio definitivamente stabilito per la restituzione del prezzo della vendita controversa, tanto il Beucci che il Cerretelli avevano respettivamente un titolo di credito già scaduto, e liquido, e non ammissibile di alcuna eccezione, ammontando il credito del Beucci a Scudi 445. di Capitale, ed il credito di Cerretelli a Scudi 400.

Or chi non vede che questi titoli di credito, e debito respettivo abili erano per se stessi ad operare quella Legale Compensazione che giusta-
4 mente reclama il Beucci con la sua Domanda de' 26. Gennaio 1821.

Tale Compensazione meritava ogni più favorevole interpetrazione per crederla avvenuta a favore dello stesso Beucci non solo per la sua qualità di debitore che aveva interesse di opporla utilmente in estinzione di un urgente suo debito, ma ancora perchè tale Compensazione serviva ad Esso di mezzo legittimo per recuperare dei Fondi che aveva venduti a vilissimo prezzo ad uno che notoriamente appariva di essersi troppo approfittato del bisogno, e della inconsideratezza del Venditore.

Vilissimo era il prezzo stipulato tosto che furono venduti stajora 38. di Terreno con Casa da Lavoratore per Scudi 400., e prove erano le Convenzioni tutte stipulate nel relativo Contratto, la di cui sola lettura sufficiente era a persuaderlo.

Concorrevano poi altre circostanze per credere legalmente avvenuta la controversa compensazione.

Concorreva il silenzio tenuto dal Compratore Cerretelli, il quale giudicialmente intimato dal Beucci alla retroveudita dei Beni in disputa, lasciò decorrere lo spazio di più di cinque mesi, prima di domandare formalmente, che fosse dichiarata non avvenuta la opposta Compensazione, e fosse dichiarata purificata a suo vantaggio la vendita controversa.

Concorreva la circostanza per quanto resultava dal Processo, di non aver mai il Cerretelli voltati al proprio Estimo i Beni stessi lasciando, che questi vegliassero sempre in testa del Beucci, quando avrebbe potuto, e dovuto voltarli in faccia propria, se fosse rimasto intimamente persuaso che la compra di detti Beni si era purificata.

Concorreva la circostanza di non avere il Cerretelli, allorchè fù ad istanza del sig. Sabbatini legalmente notificato della stipulazione dell' indicato Contratto di vendita già depositato alla Cancelleria di questo Tribunale di prima Istanza, opposta alcuna eccezione, motivo per cui la vendita stessa si rese definitiva, ed irretrattabile.

Concorreva finalmente la circostanza di non avere il Cerretelli niente opposto nè alla voltura fatta dal sig. Sabbatini in testa propria dei Beni controversi, nè agli Atti possessorj, che il sig. Sabbatini medesimo fece su i Beni stessi dopo il dì 7. Maggio 1821. epoca del loro acquisto.

L' unica, e sola eccezione opposta dal Cerretelli nella passata, e nella presente Istanza per invalidare la controversa Compensazione fù il patto stabilito nel Contratto del dì 8. Febbraio 1816. di dovere cioè lo stesso Cerretelli pagare a rate il suo debito ai Creditori del Beucci, che potessero avere sul di lui Patrimonio Privilegio, ed Ipoteca anteriore, supponendo, che tal patto rendesse illiquido il debito medesimo, onde non potesse compensare con l' altro debito del Beucci.

Questa eccezione però fù creduta dalla Ruota illegale, ed immeritevole di essere attesa per l' oggetto a cui fù proposta. 5

Per tali Motivi ha creduto la Ruota essere intervenuta la Compensazione opposta dal Beucci, ed essersi perciò risoluta, e sciolta a favore del medesimo, e per esso dal sig. Sabbatini la vendita dei Beni controversi stipulata col Contratto del dì 26. Gennaio 1816. 6

E' stato quindi condannato il Cerretelli a pagare allo stesso sig. Sabbatini il sopra più del prezzo della compra fatta mediante il Contratto del dì 8. Febbraio 1816., in quanto che al sig. Sabbatini acquirente dell'intero Patrimonio del Beucci è stato conforme sopra si è detto ordinato di pagare tutto il relativo prezzo ai Creditori del Venditore a forma della Sentenza di Graduatoria del dì 18. Marzo 1822. essendo stato però dichiarato, che lo stesso sig. Sabbatini resti sempre garante per ogni caso d'evizione, che potesse soffrire il Cerretelli in ordine alla compra fatta col detto Contratto del dì 8. Febbraio 1816. Questa garanzia era naturalmente alligata alla qualità, che rivestiva detto sig. Sabbatini di rappresentare il Beucci a tutti gli effetti di ragione,

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice bene appellato, e male giudicato con la Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di Arezzo del dì 11. Febbraio 1822. proferita a favore del sig. Giovanni Cerretelli, e contro i sigg. Domenico Beucci, e Dottor Roberto Sabbatini, revoca perciò in ogni sua parte; Dichiara legalmente avvenuta la Compensazione opposta dal detto Beucci per la somma di Scudi quattrocento, e perciò essersi risoluta a tutti gli effetti di ragione la vendita di che nel Contratto del 26. Gennaio 1816.

Ed inerendo alla domanda reconvenzionale fatta dal sig. Sabbatini con sua Scrittura de' 19. Luglio 1821. condanna il detto Gio. Cerretelli a pagare al medesimo sig. Dott. Sabbatini tutto quello, e quanto può essere il medesimo Debitore del Beucci tanto in capitale, che in frutti per dependenza del Contratto del dì 8. Febbraio 1816., detratti li Scudi 400., importare della sopradetta Compensazione, e tutti gli altri pagamenti che giustificherà di aver fatti, il tutto secondo la liquidazione da farsi.

Dichiara per altro, che il detto sig. Sabbatini dovrà essere sempre tenuto per le evizioni, che potessero accadere a danno del Cerretelli in ordine alla compra fatta col Contratto del dì 8. Febbraio 1816., rogato da Cesi. E condanna il Cerretelli nelle spese giudiciali, e stragindiciali del passato, e del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Serafino Rossi *Primo Auditore.*
Benedetto Cercignani *Relat.*, e Neri Brandaglia *Auditori.*

N.B. *La presente Decisione per acquiescenza delle Parti è passata in cosa giudicata.*

DECISIONE XXXXVIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Pignor. diei 16 Novembr. 1822.

IN CAUSA BORSELLI E VANNI

Proc. Mess. Antonio Salucci — Proc. Mess. Guido Biadajoli

ARGOMENTO

Il Confessionario del pegno gravato, richiamato dal Creditore oppignorante a trasportare il pegno al pubblico depositario, se non adempie a questo richiamo, deve essere condannato coerentemente al disposto nell' Artic. 816. delRegolamento di Procedura,e soccombe alle spese, alle quali ha dato motivo.

SOMMARIO

1, 3. *Il Confessionario di pegno, che dopo di aver ricevuta l'Intimazione, non trasporta il pegno al pubblico Depositario, deve condannarsi secondo l'Artic. 816. del Regolamento di Procedura.*

2. *Quando l'Appellante per il capo della nullità non rileva il titolo da cui l'ha dedotta la nullità pretesa, non si attende.*

4. *Il Confessionario di pegno, che non adempie al trasporto degli oggetti oppignorati, soccombe in proprio alle spese, alle quali ha dato causa.*

STORIA DELLA CAUSA

Gaetano Vanni appellò dalla Sentenza proferita dal Magistrato Supremo nel 20Settembre 1822, con la quale le fù assegnatoil termine di giorni tre ad aver rimesso, e consegnato al pubblico depositario il pegno gravato a pregiudizio di Cammillo Lambruschini per interesse di Cammillo Borselli con atto del 28 Giugno del medesimo anno, e di cui era esso Vanni confessionario, qual termine spirato dichiarò procedersi al gravamento controdetto Vanni, ed in defetto all'arresto della di lui persona per lire 247. 12. 8., e spese, e condannò pure il detto Vanni nelle spese di quell'Istanza, ed a sostegno del suo appello dedusse, che egli non aveva mai ricusato di trasportare il pegno, che perciò era contro lui nullamente proferita la citata Sentenza appellata, e che non poteva condannarsi nelle spese.

All'Udienza per parte di Cammillo Borselli si è richiesta la conferma della Sentenza di cui è appello, facendo osservare, che il Vanni dopochè con Atto del 9 Novembre 1822 era stato intimato a trasportare il pegno, di cui era confessionario, doveva obbedire alla detta Intimazione, in defetto di che fu giustamente contro lui decretato l'arresto personale in conformità del disposto dell'Art. 816 della Procedura.

E la Regia Ruota emanò la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè la giustizia del Decreto del 20 Settembre 1822 emerge dal disposto letterale dell'Art. 816. del Regolamento di Procedura Civile, mentre accordando il sig. Gaetano Vanni di essere confessionario del pegno gravato sino dei 28 Giugno 1822 a pregiudizio del sig. Cammillo Lambruschini per interesse di Cammillo Borselli, e che sotto di 9 Settembre 1822 fu il detto Vanni intimato a trasportare il Pegno di cui era confessionario al pubblico depositario, senza che sodisfacesse a questa intimazione, ben chiaro si rende che in queste circostanze aveva luogo il disposto del surriferito Art. 816, e giusta perciò era la Sentenza dei 20 Settembre 1822 che al prescritto del medesimo si era uniformata.

1

Attesochè nessuno sussiste dai gravami dedotti dal sig. Vanni con la sua Scrittura dei 14 Novembre 1822 mentre non rileva il primo giacchè la nullità del Decreto appellato non essendo determinato da qual titolo sia dedotta, non può meritare accoglienza in giudizio, e viene così il primo gravame presentato dal Vanni a riconoscersi come una eccezione immaginata, e dedotta unicamente per servire al male inteso interesse dell' Appellante, ed a procurare una indebita dilazione all'esercizio dei diritti del Vincitore.

2

Non rileva egualmente il secondo gravame, mentre a dispensare il sig. Vanni dall'eseguire il trasporto, giovar non poteva al medesimo l'opposizione fatta dal sig. Cammillo Lambruschini, e notificata al sig. Vanni fino dal 14 Settembre 1822., giacchè quanto al sig. Vanni prevaler doveva la Intimazione ricevuta, come coerente alla legge del citato Art. 816, alla opposizione del sig. Lambruschini della quale la menzione al più doveva accompagnare il trasporto, che il sig. Vanni avesse eseguito del Pegno gravato al pubblico depositario.

3

Quindi non potè riguardarsi ingiusta la Sentenza de'20 Settembre 1822 in quanto che condannava il sig. Vanni ad eseguire il trasporto degli oggetti dei quali si era costituito confessionario, in quanto che a questo trasporto non si fosse mai opposto, giacchè quando egli non aveva eseguito il detto trasporto, e non aveva una causa giusta che da ciò fare lo disimpegnasse, il non fatto trasporto lo costituiva debitore del medesimo in quella guisa istessa che lo sarebbe stato se avesse dedotta una insussistente opposizione.

E di qui deriva la prova della irrilevanza ancora del terzo gravame con il quale si addebita la Sentenza appellata di avere ingiustamente condannato il sig. Vanni nelle spese del Giudizio, giacchè il confessionario di Pegno che non adempie al suo dovere rimane sottoposto in proprio, a riguardo del creditore pignorante a tutte le spese alle quali è stato questo impegnato per ottenere che dal confessionario di pegno fosse a questo dovere sodisfatto.

4

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte di Gaetano Vanni dalla Sentenza contro di lui proferita dal Magistrato Supremo nel

20 *Settembre 1822 a favore di Cammillo Borselli, e bene con detta Sentenza giudicato, e quella conferma in tutte le sue parti, ordina la sua esecuzione, e condanna l'Appellante nelle spese del Giudizio.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Francesco M. Moriubaldini *Presidente.*
Gio. Batista Brocchi *Relat.* e Luigi Matani *Auditori.*

DECISIONE XXXXIX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Pecuniaria diei 2. Julii 1822.

In Causa Giorgi e Benvenuti

Proc. Mess. Carlo Catanzaro — Proc. Mess. Mandricardo Vettori

Argomento

Il Compratore non può ricusare il pagamento del Fondo comprato al Venditore, non essendo questi obbligato a dimostare, che il fondo ipotecato, sia esente da qualunque ipoteca, sebbene nel Contratto sia stato convenuto, che se si trovasse aggravato di qualche ipoteca speciale, potesse lo stesso Compratore sospendere il pagamento del prezzo.

Sommario

1. 2 *La cautela data dal Venditore di un Fondo al Compratore per sicurezza dell' evizione non è della sostanza del Contratto di compra, e vendita, ma è subordinata alle convenzioni delle Parti.*

3. *Il Compratore di un Fondo non può esigere, che nel fare un pagamento, il Venditore dimostri la sicurezza del medesimo.*

4. 5. 6. *Il Venditore di un Fondo ha l'azione spedita ad esigere il prezzo, e il Compratore non può ricusare di pagarlo, se le Convezioni, o le sopravvenute circostanze non danno luogo a trattenere il pagamento.*

7. *Quando nel Contratto di Vendita è stato convenuto, che se il Fondo ipotecato dal Venditore per sicurezza nei casi d' evizione fosse aggravato di qualche ipoteca, spetta al Compratore di verificarne l' esistenza per esimersi dal pagamento.*

Il sig. Cav. Gio. Batt. Giorgi vendè per scudi dugento al sig. Giuseppe Benvenuti una Casetta posta in Firenze, per mezzo di pubblico Istrumento rogato M. Vettori.

In tale Istrumento fu convenuto che il Venditore avesse la facoltà di ritirare liberamente detto prezzo a condizione soltanto di anticipare la disdetta un mese avanti.

Ed in altra distinta sede dell'Istrumento stesso fu data facoltà al Compratore di sospendere detto pagamento qualora resultasse che sopra il fondo ipotecato a favore dello stesso Compratore per di lui cautela nei casi d'evizione, esistesse qualche speciale Ipoteca.

Intimato il sig. Benvenuti al riferito pagamento oppose, che venisse assegnato al venditore sig. Cav. Giorgi un discreto termine ad aver data comunicazione dello stato delle Iscrizioni.

Successivamente dichiarò di aver chiesto lui stesso al Conservatore l'indicato stato, e fece istanza che li venisse accordato il termine di giorni trenta per ottenere il rilascio di detto stato, poichè altrettanto tempo era stato preso dal Conservatore per l'effetto indicato.

Il Magistrato Supremo con sua Sentenza de' 15. Marzo 1822. confermando l'Intimazione del sig. Giorgi assegnò al sig. Benvenuti il riferito termine.

Il Sig. Benvenuti ha appellato da detta Sentenza avanti la Regia Ruota, e portata la Causa all'Udienza, fu la Sentenza appellata confermata come appresso.

Motivi

Attesochè non è della sostanza del Contratto di compra, e vendita, che debba il Venditore dimostrare l'idoneità della cautela accettata dal Compratore per garanzia della promessa della evizione essendo tutto ciò subordinato alle convenzioni che si contengono nel Contratto di vendita.

1 Attesochè questo medesimo principio procede anchè di fronte al vigente sistema Ipotecario, mentre da esso viene somministrato un mezzo per riconoscere con maggiore probabilità la sufficenza dei fondi a tollerare l'ipoteca che garantisce la promessa della evizione, ma nulla questo sistema influisce sulla intelligen-
2 za che meritare possano le convenzioni in tal rapporto fra i contraenti intervenute,

Attesochè non sussiste nemmeno astrattamente che abbia il compratore il diritto di effettuare un pagamento cauto, talchè il venditore che agita per il conseguimento del prezzo assume il ca-

rico di dovere dimostrare al compratore la sicurezza del pagamento che egli va ad effettuare, mentre anche su ciò dominano, e tutto determinano le convenzioni dei contraenti. 3

Attesochè è certo d' altronde, che il venditore ha l'azione spedita per conseguire dal Compratore il prezzo, e che non altrimenti può il Compratore ricusarsi al pagamento, seppure non dimostra, che o a tenore del Contratto di compra, e vendita, o per le sopravvenute circostanze si è fatto luogo per esso a trattenere il pagamento. 4

Attesochè sulla scorta degli enunciati principj, scendendo ad esaminare il Contratto dei 26 Febbraio 1821. rogato M. Mandricardo Vettori, e con il quale il sig. Gio. Batt. Giorgi vendè al sig. Giuseppe Benvenuti uno Stabile, del quale il prezzo residuale fù convenuto pagarsi dal Compratore liberamente a piacimento del Venditore, e con semplice ricevuta previa disdetta, e richiesta di un mese avanti, ed a condizione, che detta disdetta non potesse aver luogo, che decorso il primo semestre computabiledal giorno dello stipulato Contratto. 5

Attesochè queste Convenzioni presentano manifesta l'azione del Venditore a conseguire il prezzo, sempre che da esso si rispettino le condizioni dalle quali si è fatto dipendere il diritto ad ottenere il pagamento predetto. 6

Attesochè i resultati di questa Convenzione non restano alterati da ciò che si legge nel detto Contratto, e che è così concepito „ ed a condizione che se dallo stato delle Iscrizioni Ipoteca-
„ rie resultasse, che l' infrascritta Casa posta nel vicolo de Rè
„ fosse gravata di alcuna Ipoteca speciale, in tal caso sarà in fa-
„ coltà di detto sig. Giuseppe Benvenuti, o suoi ec. di sospendere
„ o in tutto, o in parte proporzionatamente il pagamento dei sud-
„ detti scudi dugento reliquato del detto prezzo, fintantochè det-
„ to sig. Venditore non avrà supplito con altri mezzi per rende-
„ re sufficiente la cautela a favore di detto Compratore. „

Poichè il tenore delle dette espressioni non presenta, che il Venditore sig. Giorgi per conseguire il prezzo residuale della Casa da esso venduta sia tenuto a dimostrare, che la Casa posta nel vicolo de'Rè non sia gravata di alcuna Ipoteca speciale, ma anzi dalle espressioni surriferite resulta, che il sig. Benvenuti o suoi saranno in facoltà di sospendere il pagamento, se dallo stato delle Iscrizioni Ipotecarie resultasse, che la Casa predetta fosse gravata di alcuna Ipoteca speciale.

Quindi ne segue, che l'esistenza di qualche Ipoteca speciale giova al sig. Benvenuti Compratore, autorizzandolo a sospendere

in tutto, o in parte il pagamento del prezzo residuale, ma non è di ostacolo al sig. Giorgi per esercitare l'azione sul conseguimento del prezzo che gli nasce dal Contratto, e perciò si rende manifesto che l'esistenza di qualche Ipoteca speciale sulla Casa specialmente ipotecata per cautela del Compratore sig. Benvenuti, deve da esso giustificarsi, come quello, che da questa esistenza vuole desumere il motivo di sospendere in tutto, o in parte il pagamento del prezzo residuale, e non è a carico del sig Giorgi il giustificare l'inesistenza di questa Ipoteca speciale, giacchè l'azione al pagamento del prezzo residuale non è per esso alligata alla condizione della inesistenza di ogni Ipoteca speciale posante sopra la Casa ipotecata per cautela del sig. Benvenuti Compratore.

Attesochè ciò che non presentano l'espressioni surriferite, non può rimanere indotto dalla circostanza, che la convenzione predetta fu posta in essere per supplire alla impotenza di avere all'epoca del fatto Contratto i certificati delle iscrizioni ipotecarie, e così siccome sarebbe stato a carico del sig. Giorgi il dimostrare l'idoneità della cautela, mediante il Certificato delle Iscrizioni a sue spese estratto, qualora si fosse potuto ottenere avanti la celebrazione del Contratto; deve una eguale volontà, ed un simile preconcetto ritenersi per l'intelligenza delle convenzioni surriferite; mentre i patti, e le convenzioni devono ricevere quella intelligenza che presentano le espressioni, con le quali si vedono concepite, e non può aversi ricorso a quei preconcetti dei quali non si trova traccia veruna nelle convenzioni stipulate, giacchè non ciò che è stato dalle Parti trattato, ma ciò che da esse è stato concluso si deve attendere, talchè quando per supplire all'impotenza di ottenere i Certificati non si fosse verificata, dovendosi attendere ciò che è stato fatto, non già ciò che più ragionevolmente si sarebbe potuto fare.

Attesochè per parte del sig. Giorgi sono state rispettate tutte le condizioni, dalle quali dipende per esso il diritto a conseguire dal sig. Benvenuti il residuale prezzo della Casa vendutali, ed è a carico del sig. Benvenuti, per le cose fin quì rilevate, il dimostrare l'esistenza di qualchè Ipoteca speciale sulla Casa ad esso ipotecata per cautela della compra, se intende di esercitare la facoltá di sospendere il detto pagamento, ed è perciò che ad esso spetta l'esibire il certificato delle Iscrizioni, essendo questo l'unico mezzo di dimostrare verificata la condizione sotto la quale può trattenere il pagamento reclamato.

Attesochè giusta, ed equa è stata la misura adottata dalla Sentenza, dalla quale è appello, con la quale è stato al sig. Ben-

venuti assegnato un termine ad avere compita la giustificazione della esistenza di una qualche Ipoteca speciale sul fondo ad esso ipotecato per garanzia della promessa evizione, onde meritava la Sentenza medesima anche in questa parte esser confermata.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male essere stato appellato per parte del sig Giuseppe Benvenuti dalla Sentenza proferita dal Regio Magistrato Supremo di Firenze li 15. Marzo 1821. Rigetta in conseguenza l' indicato appello. Ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellante sig. Benvenuti nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Francesco Mori-Ubaldini *Presidente*

Gio. Batt. Brocchi Relat., e Luigi Matani *Auditori*

DECISIONE L.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Inammis. Appellat. diei 9 Settembr. 1822.

In Causa Bettarini e Senno

Proc. Mess. Bartolommeo Ciatti — Proc. Mess. Pietro Pagni

Argomento

Da una pronunzia che può riguardarsi come preparatoria all'Incidente non è ammissibile l'appello quando il Gravame, che può apportare è riparabile dallo stesso Giudice.

Sommario

1. *Il Giudice può alle Istanze delle Parti riporsi dal Decreto, preparatorio all'istesso Incidente, il quale deve esser deciso per capo separato.*

2. *Non è appellabile quella pronunzia quando il Gravame, che apporta può dallo stesso Giudice ripararsi.*

Storia della Causa

In una Causa delegata vertente avanti la Regia Ruota di Firenze infra le sigg. Teresa, e Petronilla Sorelle, e Figlie del fù Console sig. Antonio Bettarini da una, e il sig. Pellegro Senno dall'altra parte, sulla domanda Incidentale esibita per parte del sig. Senno, fu proferita da detta Regia Ruota Decreto Interlocutorio sotto dì 16 Aprile 1822 col quale fù eletto un perito calculatore nella persona del sig. Giuseppe Berti per referire

all'occorrenza, e ciò che sarà richiesto sopra i libri relativi all'Amministrazione della Donnara stati depositati dalle Sorelle Bettarini.

Da questo Decreto Interlocutorio domandò il sig. Pellegro Senno la revisione alla R. Consulta, e alle di lui preci emanò sotto di 23 Maggio 1822 sovrano B. Rescritto del seguente tenore „ Qualora il Decreto del quale si tratta sia appellabile, di che dovrà conoscere il suddetto Consiglio « di Giustizia, il Consiglio medesimo faccia in appello dal Decreto stesso « quelle dichiarazioni che crederà di Giustizia non ostante. „

Diverse eccezioni furono apposte dalle Sorelle Bettarini. E dietro la fatta discussione, il Supremo Consiglio dichiarò inammissibile il suddetto Decreto come Appresso.

MOTIVI

Attesochè la Regia Ruota Civile di Firenze pronunziò in lettera interlocutoriamente nel 16 Aprile 1822 sopra l'Istanza Incidentale della formale perizia dei libri esibita nel 27 Novembre 1821 per parte del sig. Pellegro Senno, con la qual pronunzia interlocutoria nominò un Perito Istruttore per valersi dell'opera sua nell'occorrenze, senza però espressamente rigettare, o ammettere la domandata Perizia, onde non può questa pronunzia riguardarsi, che meramente preparatoria anconell'istesso Incidente di cui dovevasi riserbare la definitiva resoluzione, dopo gli schiarimenti, e giustificazioni, che sarebbero stati, e dovevano essere la conseguenza di questa pronunzia preparatoria;

Attesochè in questo intervallo fra detta pronunzia, e quella definitiva sopra l'Incidente poteva, e può la Ruota medesima alle Istanze delle Parti riporsi dal Decreto, moderarlo, e fare tutte le dichiarazioni che troverà di giustizia, decidendo questo Incidente, come gli altri, che potessero in causa proporsi anche per capo separato: ed in conseguenza non porta gravame irreparabile.

Attesochè molto meno può dubitarsi quel gravame irreparabile nel merito, che non apparisce nell'Incidente, subito che l'appellata pronunzia interlocutoria della Ruota non dichiarò altro che volere semplicemente degustare il merito per essere meglio schiarita sopra la dichiarazione definitiva da farsi, ed ancora non fatta relativamente all'Incidente.

Ma non fu riunito l'Incidente al merito, ed anzi fu aggiornata la discussione, non già la decisione del medesimo, e così fu dato luogo alle parti di fare non solamente, dopo la detta discussione, che precede sempre di qualche tempo più, o meno lungo a misura delle questioni, che si trattano, la decisione, ma prima ancora della stessa discussione, tutte le opposizioni, ed Istanze che fossero dell'interesse delle parti medesime, dopo le quali Istanze, quando fosse arrecato pregiudizio irreparabile dall'accoglienza, che ricevessero dalla Ruota, sarebbe stato, e dovrebbe per giustizia esser luogo all'appello, che nella precisa contingenza del caso non era ammissibile il detto appello per l'avvertita ragione, che qualunque gravame poteva dalla Rota istessa ripararsi, come in simili termini ha più volte de-

ciso il Supremo Consiglio, e segnatamente sulla scorta di precedenti decisioni, nella *Pistorien. Validitatis Sententiae* 17 *Gennaio* 1820 *in Causa Pagliai*, *e Rovaj* avanti lo stesso Relatore della presente causa impressa *nel Tesoro del Foro Toscano Decis.* 16 *Tom.* 1.

Per questi Motivi

Delib. o Delib. Dice, e dichiara inammissibile l'appello interposto per parte del sig. Pellegro Senno dal Decreto interlocutorio proferito sopra l'Incidente prima della definitiva resoluzione dell' Incidente medesimo dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto di 16 *Aprile* 1822 *e detto sig. Senno condanna nelle spese giudiciali occorse per ottenere il presente decreto.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Gio. Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini *Relat.* e Cav. Vincenzio Sermolli *Consig.*

DECISIONE LI.

REGIA RUOTA DI PISA

Pisana Simulationis diei 28. *Februarii* 1822.

In Causa Menichini e Ceccarelli

Proc. Mess. Isidoro Giusti — Proc. Mess. Angiolo Scaramucci

Argomento

E' d' uopo per porre iu essere la simulazione illecita, che sia in concorso di congetture, e di presunzioni, provata la causa di simulare, la qual prova non è necessaria nei Giudizi di simulazione lecita.

1. 2. *Il Tribunale d' Appello non può prendere in esame la Causa in un aspetto diverso dalla contestazione della lite nel Tribunale di Prima Istanza.*

3. *Allorchè si tratta di esaminare un' atto di lesione nei rapporti della simulazione non incombe all' Attore di provare l' animo di colludere, ed il risultato del danno, che sono gli estremi dell' azione* Paulliana.

4. *L' Attore nelle Cause di simulazione deve provare la Causa di simulare in concorso di congetture provanti l' intervenuta simulazione.*

5. *Nelle Cause di simulazione illecita deve provarsi la Causa di simulare.*

6. *Nelle Cause di simulazione lecita non è necessaria la prova della Causa di simulare.*

7. *I soli ammenicoli non servono per provare la Causa della simulazione illecita.*

8 *Nei Giudizi di simulazione sono ammesse le prove congetturali.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa sotto dì 25. Giugno 1821. fu dichiarata simulata, e perciò nulla, ed insufficiente a tutti gli effetti di ragione la cessione stata fatta dalla sig. Orsola Ferroni Ballanti Vedova Ceccarelli con atto del 26. Luglio 1819. a favore del sig. Giovacchino Ceccarelli di lei nipote per la somma di scudi 500. fruttiferi alla ragione del cinque per cento all'anno metà di un Capitale di Censo dai sigg. Antonio, e Fratelli Soldaini venduto alla sig. Caterina, e Orsola Ferroni Ballanti col pubblico Istrumento del dì 21. Settembre 1816. rogato Appolloni, e fu quindi confermato il sequestro che sulla somma suddetta era stato commesso dai sigg. Fratelli Menichini con atto del 30. Luglio 1819.

Si appellò da detta Sentenza il sig. Giovacchino Ceccarelli avanti la R. Ruota di Pisa, ed essendo stata proposta la Causa all'Udienza per la discussione, il difensore del sig. Ceccarelli espose che la Sentenza appellata aveva ingiustamente dichiarata la simulazione dell'atto di cessione posto in essere dalla sig. Orsola Ferroni in favore del sig. Ceccarelli in quanto che niuno degli estremi capaci a porre in essere detta simulazione si riscontravano nel caso attuale.

Che nell'insussistenza, e sussistenza dell'atto di cessione non rimaneva altra arme per combatterlo che l'azione *Paulliana*.

Che i sigg. Fratelli Menichini lungi dall'aver proposta l'eccezione della simulazione contro l'atto di cessione in disputa avevano anzi introdotta l'azione *Paulliana* a fine di rescindere l'atto stesso come fatto in frode loro.

Che la prova incontrovertibile di ciò resultava dal libello principale dagli attori fatto con Scrittura esibita nel dì 26. Novembre 1819. non meno che dai motivi della Sentenza appellata in cui a chiare note leggesi, che la cessione della quale si tratta era stata posta in essere a danno dei Creditori della eredità Ferroni, e che non poteva arguirsi altra Causa di cedere se non quella di fare un atto simulato all'unico, e preordinato oggetto di eludere i Creditori, con sottrarre alle loro esecuzioni il Capitale ceduto.

Che niuno degli estremi dalla Legge prescritti per intentare

con efficacia l' azione rescissoria era stato posto in essere dagli attori. i quali perciò dovevano essere rigettati dalle loro pretenzioni.

Che ciò era consentaneo alle regole di ragione in quanto che trattandosi nel concreto del caso non già di un atto non vero, insussistente, e finto per la non seguita riunione del consenso delle parti paciscenti, ma bensì di un atto vero, e legale, perchè alla formazione di quello v' intervenne il consenso dei contraenti, e perche trovasi rivestito di tutti i requisiti dalla Legge prescritti per la propria, e vera cessione non poteva controvertersi l' esistenza di quello con l' eccezione della simulazione, che presuppone il non perfetto Contratto attesa la non riunione dei consensi, ma doveva bensì combattersi con l' azione rescissoria, che presuppone l' esistenza di un perfetto Contratto, come avviene nel caso nostro.

Espose ancora, che all' effetto di escludere la simulazione proposta per parte dei Fratelli Menichini con la Scrittura del dì 12. Luglio 1822. il sig. Ceccarelli aveva prodotto un Capitolato diretto a provare col mezzo dei Testimoni che il sig. Giovacchino Ceccarelli esercitava la mercatura, e in conseguenza concorreva nel caso la presunzione, che egli fornito fosse di mezzi onde fare l'acquisto del capitale del Censo censito dalla sig. Orsola Ferroni Ballanti. Che detto Capitolato oltre ad essere stato ammesso con Decreto della Regia Ruota del Settembre 1822. erano stati concordati dalle Parti i fatti nel capitolato stesso contenuti con scrittura del 10. di detto mese, ed anno, per le quali ragioni concluse revocarsi la Sentenza appellata. A tutto ciò fu replicato opportunamente per parte dei sigg. Menichini, e la Ruota portate avendo le sue considerazioni sulle ragioni dell' una, e dell' altra parte, emanò la seguente decisione.

Motivi

Attesochè dagli atti del Processo di prima istanza resta pienamente giustificato che i sigg. Ottaviano, e Fratelli Menichini, e l' interveniente sig. Caterina Ferroni Ballanti Vedova Rigoli dedussero contro l'atto di cessione fatto nel 26. Luglio 1819. dalla sig. Orsola Ballanti a favore del sig. Giovacchino Ceccarelli l' eccezione della simulazione, e non l' eccezione Paulliana, o sia rescissoria, conforme rilevasi dalle scritture esibite per parte dei Fratelli Menichini nel 26. Novembre 1819, e 5. Aprile 1821. dalla Scrittura di replica ed eccezioni esibita per parte del sig. Giovacchino Ceccarelli nel dì 6. Dicembre 1819., e dalla Scrittura d' intervento a causa esibita dalla predetta sig. Caterina Ferroni Ballanti nel dì 7 Maggio 1821.

Attesochè avendo avuto luogo la contestazione della lite nel

Giudizio di prima istanza sull' eccezione della simulazione, non può in conseguenza la Ruota prendere in esame la Causa nel diverso aspetto della contestazione della lite, che stabilisce la natura e l' indole del Giudizio *Gail. lib.* 1. *Observ.* 73. *n.* 1. *et segg. Scacc. de rejud. lib. cap.* 103. *n.* 1. senza che sia permesso di recedervi *Gail. loc. cit Observ.* 75. *n.* 1. non potendosi dai Tribunali per regola eccedere colle loro pronunzie i termini della contestata lite; come dopo la *Leg Aedili* 25. *ff. de Aedilict. Edict.* stabilì la Ruota di Pisa in Causa Gherardi, e Tartini, e LL. CC. *Tesor. del Foro Toscano Vol.* 3. *Dec.* 38. *n* 2. *p.* 112.

1

2

Attesochè trattandosi nel caso attuale di esaminare l'atto di Cessione del 26. Luglio 1819. nei rapporti della simulazione ai pari, e semplici effetti civili non incombeva agli attori di provare nel sig. Ceccarelli, e nella sig. Ferroni Ballanti l' animo di colludere, ed il resultato del danno vale a dire, come dicono i nostri *l' affetto, e l' effetto*, che sono gli estremi dell' *Azione Paùlliana*; ma bensì incumbeva ai medesimi di porre in essere la Causa di simulare semplicemente congrua, e verisimile in concorso di alcune congetture comprovanti la intervenuta simulazione; giacchè non trattasi quì di revocare un Contratto di cessione, vero, e perfetto, ma trattasi bensì di dichiarare un Contratto di cessione unicamente apparente perchè fatto tra persone affini, senza la intenzione di porlo in essere quando era sopravvenuto il timore di una prossima esecuzione sopra il Credito ceduto *Costant. Vot Decis. Vol.* 89 *n.* 2 *Spenell. Decis.* 27. *n.* 69 *Rot. nost in Thesor Ombros Tom* 4. *Decis.* 19 *n.* 44 *et* 45. *Rot. Floren. cor. Raffaelli nella Florent. Simulat Contractus del* 20. *Gennaio* 1786 *n* 5. *E la Rot. nost. in Causa Kerfebyl, e Pampana Gior. pratic leg Vol.* 1. *Decis* 34. *n.* 9

3

4

Attesochè non rilevava quanto in proposito veniva allegato dall' appellante sopra la distinzione della simulazione *lecita* dall' *illecita* perchè i Fratelli Menichini, e l' interveniente sig. Ferroni Ballanti concordavano con l' appellante suddetto che si trattava nel caso presente di simulazione *illecita*, e niuna utilità risentiva la Causa nella distinzione predetta, in quanto che dalle autorità allegate dall' appellante medesimo veniva stabilito, che nel caso di simulazione *illecita* doveva giustificarsi una Causa di simulare, senza la quale non è ammessa l' eccezione di simulazione si fatta; ciò che non è necessario allor quando trattasi di simulazione *lecita*, come l' un caso dall' altro distinguendo fissa la *Ruota Fiorentina nella Ficilens pretens rescission. Contrat et simulationis diei* 24. *Martii* 1802 *av. Puccini relat* mentre i semplici amminicoli che possono sortire una natura indifferente non

5

6

7

servono a giustificare la simulazione illecita, come avverte la *Ruota nostra nella Decis. Aguzzi, Carrara, e Guidi del 31. Maggio 1820. Baldasseroni Relatore.*

Ma nel caso attuale sembrò alla Ruota giustificata a bastanza la congrua causa di simulare nella cedente sig. Orsola Ferroni Vedova Ceccarelli non ostante le eccezioni dall'Appellante dedotte, che furono ritrovate prive di legal fondamento, e della verità di fatto; ed in conseguenza, fu ritrovata applicabile al caso come più concordante, e precisa la Decisione di questa stessa Ruota in causa Kerfebyl e Campana di sopra rammentata dell'altra Aguzzi, e Carrara, le quali fra loro discordano nel fatto, e non nelle regole, come in vano pretendevasi sostenere dall'Appellante sig. Ceccarelli.

Sostenevano i Fratelli Menichini, e l'interveniente sig. Caterina Ferroni Vedova Rigoli, che la cognizione del debito, che la sig. Orsola Ferroni Vedova Ceccarelli aveva a favore dei Fratelli Menichini, ed il timore di una certa ed indubitabile esecuzione sopra il Capitale di Censo passivo per i sigg. Fratelli Soldaini, unico suo assegnamento, fu la Causa che animò la medesima a devenire alla stipulazione dell'Atto simulato di Cessione col di lei nepote sig. Giovacchino Ceccarelli.

E d'altronde replicava il Cessionario sig. Giovacchino Ceccarelli che avendo la cedente manifestata la volontà di cedere il suddivisato capitale di Censo fino del 26 Maggio 1819, epoca in cui presentò negli Atti del Tribunale la domanda di autorizzazione a devenire alla cessione di cui si tratta, esclusa rimaneva la Causa di simulare, perchè nel 26 Maggio 1819. non potevasi preparare dalla cedente un Atto che stasse a garantirla dalla esecuzione che potesse esserle inferita dai Fratelli Menichini per un credito involuto di questioni di alta indagine, che venne sanzionato con Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa del 10 Luglio 1819 proferita contro di essa come Erede mediata del fu sig. Giovan Batt. Ferroni Ballanti, e perchè ad esimerla dalle conseguenze della medesima Sentenza, e sua esecuzione serviva a quella di dedurre il rimedio della restituzione in intiero contro l'inconsiderata azione dell'eredità del fu Cappellano Gaetano Ballanti erede immediato del rammentato sig. Giovan Batt. Ferroni Ballanti di lui Fratello.

Ma dietro le repliche date dai difensori dei Fratelli Menichini, e LL. CC. la Ruota dovè riconoscere sussistente in fatto la Causa di simulare perchè resultava dagli Atti, ed in specie dalla Sentenza del 10 Luglio 1819 già passata in cosa giudicata, che fino del 27 Febbraio 1819 la sig. Orsola Ferroni Ballanti aveva domandato la separazione dei conti riguardanti l'amministrazione pupillare del patrimonio Menichini per l'oggetto di distinguere il debito, che esisteva per mala amministrazione all'epoca della morte del sig. Giovan Batt. Ferroni Ballanti avvenuta nel dì 8 Febbraio 1795, di cui non si erano fatto carico i Fratelli Menichini con la loro principal domanda del 14 Marzo 1816.

Resultava parimente dagli Atti che con Decreto del 9 Marzo 1819 fu ammessa la domanda di reparazione, ed incaricati vennero i sigg. Cosimo Scrivere, e Giorgio Martini periti dalle parti stesse concordati i quali fino del 30 Aprile 1819 depositarono negli Atti del Tribunale la loro relazione, che con Sentenza de 14 Maggio di detto anno alla medesima venne notificata, per lo che venne ad apprendere la quantità in specie del debito, che ella solamente tentò di limitare con la separazione proposta dopo la qual notificazione la medesima sig. Orsola Ferroni Ballanti recedè da qualunque difesa, e solo nel 26 Maggio 1819 si fece carico di domandare l'autorizzazione a cedere il capitale di Censo per la quale non insistè se non quando con la Sentenza del 10 Luglio 1819. sentì approvata la perizia portante la liquidazione del Credito Menichini, e minacciata venne di alcuni sequestri da altri creditori del patrimonio Ferroni Ballanti commessi.

Nè la Ruota potè persuadersi, che la cedente, potesse senza l'obiettata simulazione salvare il capitale ceduto dall'esecuzione dei creditori ereditari, mentre come osservarono in fatto i difensori dei Fratelli Menichini, e LL. CC. la sig. Ferroni vedova Ceccarelli per l'oggetto di essere ammessa alla restituzione in intiero per la inconsiderata adizione dell'eredità avrebbe dovuto render conto degli assegnamenti ereditari notati nei pubblici contratti d'inventario rogati nell'anno 1812 dal Notaro Francesco Gaeta, e specialmente di quelli descritti nel pubblico Contratto di prosecuzione, e chiusura d'Inventario del 20 Giugno 1812 rogato dall'istesso Notaro Gaeta, e registrato a Pisa nel 25 di detto mese in cui si legge, che nell'eredità Ballanti esisteva « ivi « una privata scritta in data de'20 Marzo 1807. « stipulata fra i sigg. Antonio Soldaini, e Gaetano Ballanti come contraenti « e dai sigg. Dott. Iacopo Balatresi, e Giuseppe Appolloni come testimoni « con la recognizione notariale dello stesso giorno del detto Ranieri Appolloni con cui il sig. Antonio Soldaini in proprio e come Procuratore « dei sigg. Luigi, e Lorenzo suoi Fratelli impose un annuo Censo di scudi « settanta pagabili ogni sei mesi la rata sopra una casa posta in Pisa in via « S. Martino, e quello così imposto vendè al sacerdote sig. Gaetano Ballanti « per il prezzo di scudi 1000, che detto sig. Ballanti sborsò nell'Atto di « detta scritta al citato Soldaini con facoltà al medesimo di redimere in « qualsivoglia tempo il detto Censo, mediante la restituzione degli Scudi « 1000, ed intende che fu stipulato il medesimo con tutto ciò che si rende « necessario per la Bolla di San Pio quinto„

Per lo che sebbene l'atto pubblico del 21 Settembre 1816 rogato dal Notaro Appolloni, e registrato nel dì 9 Ottobre di detto anno attestasse che le sorelle Ferroni Ballanti avessero loro stesse comprato un più moderno Censo dai Soldaini, o questo dovevasi reputare al primo sostituito, come ascriva la sig. Caterina Ferroni Ballanti Vedova Rigoli, o la sig. Ferroni Vedova Ceccarelli avrebbe sempre dovuto soffrire una esecuzione sopra quello, fintanto che non avesse reso conto dell'antico Censo stabilito con la privata Scritta rammentata nel pubblico Contratto d'Inventario.„

Attesochè in tale stato di cose lungi da essere smentita la Causa di simulare, sebbene illecitamente, ravvisavasi questa luminosamente giustificata in tutti i suoi rapporti, e più che sufficenti nel concorso di quella erano i riscontri comprovanti la simulazione dettagliatamente indicati dai motivi della Sentenza Appellata, ai quali finalmente era da aggiungersi la circostanza della non contestualità dell'atto di cessione, che esclude l'effettiva numerazione del prezzo della medesima che attestata veniva dalla recognizione notariale, che in piè di quello ritrovasi; mentre è osservabile, che essendo intervenuto alla stipulazione dell'atto un pubblico Notaro per attestarsi della verità della firma dei contraenti, riconobbe esso soltanto la firma della cedente, perchè fatta alla di lui presenza, e non fece menzione della presenza, ed intervento alla stipulazione di quella del sig. Giovacchino Ceccarelli, il quale contro ogni regola aveva firmato il primo l'atto di cessione, nè sembra che si curasse della legittima attestazione della effettiva seguita numerazione del prezzo, ne di ritenere la original cessione del credito medesimo.

Attesochè i sopra riportati riscontri e la giustificata Causa di simulare concludevano la prova della eccezione avanzata nella passata Istanza dai Fratelli Menichini, e LL. CC. e dovevano reputarsi più che sufficenti a completarne la prova non ostante che nel caso si trattasse di simulazione illecita perchè essendosi dovuto conoscere della simulazione in un Giudizio civile, ed ai soli effetti civili, la prova medesima era completa, mentre sono ammesse in Causa di tal fatta le prove congetturali, come latamente spiega *Noguerol. allegat.* 65. *N.* 2. *e segg. Altogr. Cons. N.* .. *et Sabell. in sum.* §. *simulat.* N... per la ragione che nel Giudizio Civile si agita all'unico oggetto d'impedire l'esecuzione dell'Istrumento come il Giudizio Civile dal Giudizio Criminale distinguendo in Causa più dura di falsità materiale stabiliscono gli allegati dalla Flor. *suspicionis Falsitatis schedul diei* 1 *Agusti* 1804. *av. Rossi.* § *specialmente pag.* 19.

8

Per questi Motivi

Delib. e Delib Dice essere stato ben giudicato, e male appellato per parte del sig. Giovacchino Ceccarelli con atto del 12. *Febbraio* 1822 *dalla Sentenza contro di esso ed a favore dei signori Fratelli Menichini proferita dal Tribunale di Prima Istanza di Pisa sotto di* 25. *Giugno* 1821. *quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordinando che quella sia eseguita secondo la sua forma e tenore, e condanna l' appellante sig. Ceccarelli a favore dei signori Fratelli Menichini appellati, e della signora Caterina Ferroni Ballanti Vedova Rigoli interveniente a Causa nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio da liquidarsi nelle forme ec.*

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Angelo Carmignani Primo *Auditore*, e Relat.

Cav. Ascanio Baldasseroni *Aud.* G. M. Pazienza *Aud.* del Governo.

DECISIONE LII.

SUPREMO CONSIGLIO

Aretina seu Anglarien. Manutention. diei 30. Augusti 1822.

IN CAUSA ROSELLI E BRIZZI

Proc. Mess. Fabio Pieraccini | Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

ARGOMENTO

S'intendono venduti solamente quei Beni, che nell'Istrumento sono ennunciati, e non quelli, che sono descritti nella Relazione de' Libri Estimali, quantunque a' medesimi si riportino le Parti, perciò una vendita posteriore di quelli non indicati nel primo Istrumento, è legittimamente fatta, nè si può per spogliarne il Possessore agere colla Legge *Quoties ec.*, nè colla Legge Patria de' 3. Agosto 1798.

SOMMARIO

1. *Un Possessore fondato sopra un Titolo legittimo non può spogliarsi senza prove concludentissime per parte dell'Attore che ne pretende la rivendicazione.*

2. *Si attende l'enunciativa de' Beni espressa nell'Istrumento di compra, e vendita, e non la relazione de' Libri Estimali sebbene vi si riportino i Contraenti, la quale non distrugge la loro disposizione.*

3. *Si procede colla* Leg. Quoties, *quando il Fondo stato venduto e compreso in un primo Contratto forma soggetto di una vendita posteriore.*

4. *Secondo la Legge Patria de'* 3. *Agosto* 1798. *i Fondi si considerano relativamente a' Terzi come non alienati quando il Compratore non ne ha fatto in conto proprio la voltura a' Libri Estimali.*

5. *Colui, che ha voltato a' Libri Estimali in proprio conto un Fondo, che non ha realmente comprato non può agere per spogliarne il legittimo Possessore colla Legge* Quoties, *e colla Legge de'* 3. *Agosto* 1798.

MOTIVI

Attesochè nel Contratto di vendita, e respettiva compra de' 30. Dicembre 1808., rogato il Notaro Zabagli, Senso Del Barba vendè a Francesco Roselli un pezzo di Terra denominato *la Via Nuova*, o sia il *Campo alla Fornace* posto nella Comunità della Pieve S. Stefano.

E che dopo quest'epoca il detto Appezzamento sia stato sempre di fatto nel possesso del nominato Roselli, come giustificano le resultanze del Processo, e specialmente le Intimazioni fatte dal Brizzi Contraddittore in Causa del Roselli, per voltare ai Libri dell'Estimo l'Appezzamento in

questione, onde un Possessore fondato in un titolo come sopra legittimo non doveva essere spogliato senza concludentissime, ed univoche prove, che venissero concluse dall'Attore, il quale pretendeva la rivendicazione del Fondo.

Attesochè l'evidenza di questa rigorosissima prova non appariva dall'unico fondamento, nel quale tanto insistevasi dall'Attore per concludere la dimostrazione del suo dominio anteriore a quello del Reo convenuto Roselli, cioè dall'Istrumento di compra, e vendita de' 31. Maggio 1803., rogato Ser Valeriano Zabagli, nel quale si trova enunciato non con altro connotato, che la semplice Relazione alle Fedi Estimali; l'Appezzamento di Terreno controverso, non menochè altri quattro, che il medesimo Senso Del Barba, il quale vendè al Roselli, come si è di sopra osservato, vendeva a Benedetto Palazzeschi mediante il suddetto Istrumento concepito nella seguente maniera « tutti gli Appezzamenti di Terra posti, « e situati di là dal Fiume Singerna niuno escluso, nè eccettuato con la « Casina, e Capanna, posti nel soppresso Comunello della Rocca Cignata « ora alla Comunità della Pieve S. Stefano riunito, ed annesso, e descrit- « ti, e confinati al pubblico Catasto della Rocca Cignata a 301. come ap- « presso ai Picconi ec. *al Campo della Via Nuova Terra lavorativa* « *con querci di staja uno, o mezzo circa, confina ec.* »

Imperciocchè non ostante la suddetta enunciativa, siccome la primaria, e dispositiva contemplazione dei Contraenti sopra i Terreni, che si vendevano, era univocamente diretta a quelli situati al di là del Fiume Singarna, e quello della Via Nuova controverso è sicuramente al di quà nel detto Fiume in rapporto alla Pieve S. Stefano, ove i Contraenti celebrarono l'Istrumento, così rendevasi necessario il concludere, che questa primaria, e chiara dispositiva fù quella sostanzialmente contemplata dai Contraenti, ed espressa letteralmente nell'Istrumento, doveva prevalere all'altra dipendente dalla mera, e semplice relazione ai Libri Estimali, mentre ciocchè sia in astratto, ed in altri congrui casi dell'efficacia maggiore dell'espressioni speciali a fronte delle generali nella precisione per altro del caso nostro, e nelle resultanze del preconcetto dei medesimi Contraenti, che appariva da tutto il contesto dell'Istrumento non era luogo a dubitare, che la sostanza della volontà dei Paciscenti, e la loro dispositiva obbligazione dovesse referirsi ai soli Appezzamenti al di là del Fiume Singerna, e la Relazione ai Libri Estimali dovesse qualificarsi per una enunciativa, che non potesse distruggere la precedente dispositiva, come in simili termini argomentano *Card. De Luca de Dot. Disc.* 61. *N.* 6. *Alciat. Cons.* 27. *N.* 16. *Mantic. de tacit., et ambig. Lib.* 3. *Titolo* 2. *Num.* 5.

Attesochè non è applicabile in questi termini il disposto della famigerata *L. Quoties ec.* procedendo la medesima quando il Fondo è stato effettivamente venduto, e con evidenza univoca compreso in un primo

Contratto, e poi si voglia formar soggetto di una vendita posteriore, lo che non è accaduto nel caso attuale, come già si è osservato.

E che nemmeno sia nella presente questione allegabile la censura delle nostre Patrie Leggi Estimali, e segnatamente di quella de' 3. Agosto 1798., poichè sono dirette al caso diversissimo di Fondi, che dopo l'alienazione già fatta si lascino descritti all'Estimo in testa dell' antico Possessore, senza farne la voltura nel nuovo Acquirente, dal che possono i Terzi rimanere ingannati, e perciò la prelodata Legge li considera, *come se mai non fossero stati alienati*, relativamente ai suddetti Terzi, che contrattano con l'antico Proprietario, e Possessore alienante; ma quando come nel caso attuale si vede fatta una nuova voltura in testa propria da uno che in sostanza non ha fatto il vero acquisto del Fondo voltato ai detti Libri Estimali, siamo fuori del caso dalle Leggi contemplate, e non possono le medesime allegarsi contro il Reo convenuto Roselli per spogliarlo del suo possesso legittimato dalla sua compra, e non offeso da quella anteriore del Palazzeschi, nella quale non si comprese l' Appezzamento in questione.

Per questi Motivi

Dice essere stato bene appellato per parte di Francesco Roselli dalla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo de' 13. Marzo 1821., e respettivamente mal giudicato con la detta Sentenza a favore del fù sig. Don Sebastiano Brizzi, e quella perciò revoca, ed in riparazione conferma la precedente Sentenza del sig. Vicario d'Anghiari de' 16. Febbraio 1820., e condanna il sig. Gio. Pietro Brizzi nelle spese del presente, e del passato Giudizio.

Così deciso dai Signori

Gio. Alberti *Presidente.*

Cav. Michele Niccolini *Relat.*, e Cav. Vincenzio Sermolli *Consig.*

DECISIONE LIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Refection. Damnor. diei 2. Septemb. 1822.

In Causa Del Margine e Faini

Proc. Mess. Antonio Feroci — Proc. Mess. Costantino Buoni

Argomento

Il Venditore di un Fondo, che per garantire il Compratore de' danni provenienti dall' Evizioni, ipoteca altro Fondo a favore del Compratore resta sempre obbligato dirimpetto a' Terzi il Fondo ipotecato, il qual Fondo, se non esistesse nella sua proprietà, Egli è tenuto a danni, ed è sottoposto ancora all'Arresto personale, come Reo dl Stellionato, allorchè alcuno possa agere con quest'Azione.

Sommario

1. 5. 6. *Reo di Stellionato è colui, che obbliga un Fondo, il quale alla sua proprietà non appartiene.*

2. 3. *Colui, che ha dato in Ipoteca come Beni liberi, de' Beni ad altri ipotecati, è sottoposto all'Arresto personale.*

4. *E' reo di Stellionato colui, che all' altrui danno contribuisce unendo all' altrui le proprie fraudolenti macchinazioni.*

7. *Il Compratore di un Fondo ha diritto di esercitare contro il Venditore tutte quelle Azioni, che lo stesso Venditore aveva contro colui dal quale ne aveva fatto l' acquisto.*

8. *Nel Cessionario si trasfondono tutti i diritti competenti al Cedente.*

9. *Trapassano nel successore singolare, e mediato le Obbligazioni o legali, o convenzionali del primo Venditore, che interessano la pertinenza delle cose contrattate.*

10. *Il primo Venditore di un Fondo resta sempre obbligato a rilevare i Terzi possessori da' danni derivati dalle evizioni.*

11. *Il primo Venditore di un Fondo non resta prosciolto dall'obbligazione di mantener per buona l' Ipoteca data a favore del Compratore per garantirlo dalle evizioni, dirimpetto a' Terzi, quantunque il Compratore rinunzi alla detta Ipoteca.*

12. *La Data delle Scritture riguardo a' Terzi non è computabile dal giorno del Registro.*

13. *Quando il Venditore di un Fondo è notiziato, che il Compratore ha ceduto l' Ipoteca datagli per garantirlo dall' evizioni, non vien prosciolto dalla sua obbligazione per la rinunzia, che il Compratore faccia all' istessa Ipoteca.*

STORIA DELLA CAUSA

L' Appellante sig. Pietro Del Margine per Contratto de' 30. Marzo 1818., rogato da Ser Mariano Bernini acquistò in compra da Giuseppe Ducci le Ragioni Livellarie di due Case poste in Firenze per il prezzo di Scudi 440. di dominio diretto dello Spedale della Misericordia di Prato, che lo stesso Ducci aveva precedentemente acquistate da Francesco Faini, avendo riportato il Ducci da Faini per i casi d'evizione la promessa, e per questa gli fù ipotecata una Casa posta in Via dei Sassetti, la quale promessa, ed ipoteca passò nel Del Margine.

Divenuto possessore il Del Margine di dette Case ne volle procurare la voltura, e farsi riconoscere per nuovo Livellario al suddetto Spedale di Prato, e trovò che delle dette due Case non ne era stata fatta la voltura nè da Ducci, nè da Faini, nè da un certo Natale Sandrucci, dal quale ebbe causa il Faini, ma trovò le medesime essere in testa sempre di Gaetano Paoletti originario Venditore, che le avea alienate a Sandrucci, e lo trovò di più Creditore del prezzo di esse, e perciò riservatario di dominio, Non potè essere riconosciuto dal Padrone diretto, poiche trovò non un Canone di Lire 24. annuo asserto portante sulla Casa di Borgo Stella, ma bensì un Canone maggiore di Lire 54. 6. 5.

Rimase il Del Margine con un Contratto d'acquisto senza poter voltare i Beni, e senza il prezzo convenuto.

Frattanto Paoletti originario Venditore molestò questi effetti come riservatario di dominio, e ne spogliò il Del Margine. Dietro questi Atti l'ultimo possessore prevalendosi dei diritti del di lui Autore immediato sig. Ducci, li rivolse contro Francesco Faini, e molestò la Casa ipotecata per l'evizione, posta in Via dei Sassetti, che trovò venduta a Malasci, lo che fù obbligato adire il Tribunale del Magistrato Supremo contro Faini, affinchè fosse condannato per Stellionato.

Furono esaudite le domande del Del Margine con Sentenza del detto Magistrato Supremo del dì 20. Aprile 1819., che in appello avanti la Ruota fù revocata con Senteuza del 1. Febbraio 1821.

Ricorse il Del Margine avanti il Supremo Consiglio il quale emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè l'unico fondamento, per cui la Sentenza Ruotale appellata, denegò al Del Margine contro Francesco Faini l'esperibilità dell'azione ai danni per la sofferta evizione reclamati, quale azione reputò esperibile contro il solo Ducci di lui Autore immediato, peccava nel fatto, che ne formò la base, e il sostegno; Avendo la Ruota opinato, e supposto, che nella rivendita delle Case controverse avesse il Ducci Venditore ceduti, al secondo Compratore Del Margine, i diritti di un'Ipoteca già da Esso Ducci inscritta contro Faini, e di cui potesse il Del Margine risentire l'utilità col solo mezzo della mutazione del domicilio ai termini dell'Art.2152.

del Codice Francese in questa parte tuttora conservato in Toscana; Là dove l'opposto il patto letterale contenuto nell'Istrumento di vendita fra Ducci, e Del Margine de' 30. Marzo 1818., rogato Ser Francesco Bernini presentava ceduta dal Pucci al Del Margine (sono parole dell'Istrumento) « l'Ipoteca speciale ad Esso concessa da Faini, con tutte, e singoli le ra« gioni ad Essa coerenti, et unite, onde assicurarsi per il caso d'evizio« ne o molestia di tutte, o parte delle Case medesime, *dandoli, e concedendoli* (a Del Margine) *la facoltà* in lui (Ducci) trasferita di « prendere *la preaccennata Iscrizione ipotecaria*, presso il Conservato« re dell'Ipoteche di Firenze. «

Talchè rettificato il fatto, e accertata l'erroneità, e quindi la irrilevanza del Giudizio Ruotale, ritornava la Causa ai veri termini nei quali era stata dall'Attore Del Margine proposta avanti il Magistrato Supremo, e dal Magistrato istesso risoluta con la Sentenza de' 9. Settembre 1820.; E doveva perciò dal Supremo Consiglio conoscersi, se nel primo Venditore Faini in accettando, posteriormente alla vendita dal primo Compratore Ducci la renunzia all'Ipoteca speciale ad esso Ducci concessa nel Contratto del 21. Gennaio 1818., rogato Rigoli, e dal Ducci stesso ceduta di poi nella rivendita delle Case medesime al Del Margine nel Contratto suddetto de' 30. Marzo 1818. gli estremi concorressero di quel doloso contegno, valevole a caratterizzare lo Stellionato, per cui libera fosse, e dalla Legge aperta all'offeso Del Margine la strada, onde agere contro Faini all'emenda del danno con quella pingue azione, che fino al personale arresto si estende, come stabilito aveva, e sanzionato la rammentata Sentenza di prima Istanza de' 9. Settembre 1820.

Attesochè in questa posizione di Causa ritenuto il disposto delle Leggi regolatrici della materia all'epoca della controversia renunzia fatta da Ducci alla speciale Ipoteca concessagli da Faini, dalla qual renunzia tutto in sostanza derivò il danno da Del Margine reclamato, perchè privato restò così di ogni rilevazione per l'evizione sofferta nei Beni, a difesa dei quali era appunto diretta la speciale ipoteca sulla Casa obbligata dal primo Venditore Faini; E combinate col disposto di dette Leggi le resultanze delli Atti Processali; Non potè il Supremo Consiglio esitare a convincersi della giustizia della Sentenza di prima Istanza, ed a ravvisare verificato in Faini il concorso delli estremi necessarj ad indurre lo Stellionato, ed a sanzionare li effetti giudiciali a carico dell'Imputato.

Reo in fatti di Stellionato dichiaravasi dall'Art. 2059. del conservato Codice Francese quel Venditore, o Debitore, che a favore del Compratore, o del Creditore obbliga, ed ipoteca un Fondo, che alla sua proprietà non appartiene; La patria nostra Legge de' 13. Novembre 1814. per la intelligenza ricevuta, ed adottata in applicazione ai casi occorrenti, come dimostrano le Decisioni nostre, e segnatamente la Decisione del Supremo Consiglio de' 16. Febbraio 1818. in Causa Nesti, e Muzzi confermatoria

della precedente Sentenza della Ruota Fiorentina, sanzionò l'Arresto personale contro colui, che ha asserito, e dato in Ipoteca, come beni liberi, beni che erano ad altri precedentemente ipotecati; E le Leggi comuni, ed
2 in specie i Testi nella *Leg.* 3. *ff. Stellionat.*, e nella *Leg. de crimin. Stellionat.* reo di Stellionato pronunziano chiunque non solo obbliga, ed ipoteca un Fondo già precedentemente ad altri affetto, ed obbligato, dis-
3 simulando, e tacendo nella posteriore l'anteriore Obbligazione; Ma chiunque altresì scientemente, e volontariamente all'altrui danno contribuisce unendo alle altrui le proprie fraudolenti macchinazioni; Dottrina abbracciata pure, e seguitata dai Tribunali Francesi, secondo che attesta ripor-
4 tandone i Giudicati il *Sirey Recuil. gener. des Lois, et Arrêts Vol.* 13 *Par.* 2. *pag.* 361. « ivi « Le Stellionat consiste essentiellement dans la « faite declaration, au moyer de la quelle le vendeur trompe la bonne foi « de l'acquereur. «

Ritenuti i quali principj troppo omai consacrati dal voto concorde, e dai Legislatori, e dai Decidenti, per non poterne declinare in giudicando; Emergevano da ogni lato decisivi riscontri in Faini, primo Venditore delle Case in questione, e primo dispositore della Ipoteca speciale sulla Casa dei Sassetti, di quel fraudolento contegno, che esuberava ad esporlo all'azione dello Stellionato agli effetti civili, ed a renderlo perseguibile nel concreto del caso da qualunque anche mediato acquirente, delle Case vendute, e del diritto di speciale Ipoteca sulla Casa da Esso obbligata a cautela del Compratore per le contingibili evizioni, onde otteneme la piena refezione dei danni, dal contegno predetto imputabile, e riprovato a questo mediato acquirente inferiti.

Già, dalla insanabile intrinseca infezione della speciale Ipoteca sulla Casa dei Sassetti, imposta dal Venditore Faini a cautela del primo Compratore Ducci fino dalla prima alienazione del 21. Gennaio 1818. E dall'incorso del Venditore istesso nelle pene dello Stellionato; Non poteva sensatamente dubitarsi, dopo che era incontrastabile infatto, che mentre da un lato il Venditore Faini imponendo l'Ipoteca speciale sulla Casa dei Sassetti, asserì nel pubblico Istrumento di vendita, che la Casa ipotecata era di sua proprietà; che trovavasi già descritta in di lui nome, e conto ai pubblici Libri dell'Estimo della Comunità di Firenze; E che era bastante a ricevere efficacemente un'Ipoteca valevole a garantire un'evizione possibilmente ascendente a Scudi 700., valore delle due Case vendute; vedevasi per l'altro lato, e resultava dalli Atti, e da irrefragabili Documenti; che la Casa predetta non erasi mai voltata all'Estimo in faccia di Faini, che aveva ciò confermato ancora colla sua giudicial confessione, allegando la Causa, per cui tal voltura non erasi da Esso potuta effettuare, Che la Casa ipotecata era nel suo valore insufficientissima alla promessa, e prestata cauzione, essendo la cautela promessa Scudi 700., ed il valore della Casa ipotecata non eccedendo il prezzo di Scudi 350., come appariva dal

Chirografo di acquisto fattone dal Faini medesimo ne' 22. Febbraio 1817, e dall'Istrumento di vendita della Casa istessa fatta a Malesci ne' 31. Gennaio 1818. per i rogiti del Notaro Fabbrichesi; E che anzi, di più, alli occhi della Legge, la Casa ipotecata non era, nè di fatto, nè di ragione suscettibile di veruna Ipoteca, nè legalmente esisteva nella proprietà del Venditore ipotecante; Poichè restava giustificato dai Documenti istessi prodotti dal Faini, e dalli Atti della Causa, che la Casa ipotecata, era non meno al giorno della imposta ipoteca a favore di Ducci, che al giorno della vendita fattane a Malesci affetta intieramente al riservo di dominio stipulato a favore del Venditor primitivo Paoletti, cui niuna parte di prezzo era stata pagata, e che perciò, come riservatario di dominio perseguitandola per il privilegiato suo credito, ne recuperò il possesso, spogliandone senza contrasto il nuovo Compratore Malesci. 5

Che se nel complesso di tali circostanze, quali, dubbio non vi ha, che li estremi costituiscano dell'azione allo Stellionato, esercibile in massima contro il Venditore ipotecante, e delle quali non poteva da Faini allegarsi ignoranza, come quelle, che in causa riconoscono il di lui proprio fatto; Se in tali circostanze, ripetesi, immune da legale contradizione dovuta avrebbe, e conoscersi, e canonizzarsi l'azione, che sulla base del verificatosi Stellionato, avesse nel caso avvenuto dell'evizione della Casa ipotecata, e della mancanza di altri mezzi, onde ottenere dal Venditore il congruo riparo al danno sofferto, intentata, e dedotta il primo Compratore Ducci; Facile era il convincersi, che questa azione istessa potevasi e legalmente, ed efficacemente esercitare dal di lui Cessionario, e successor singolare Del Margine, quando era certo in fatto, e resultava, come in principio avvertivasi, dall'Istrumento istesso di vendita de' 30. Marzo 1818., rogato Bernini, che da Ducci primo acquirente erano, mediante cessione, trapassate per patto in Del Margine quelle azioni istesse, e quelli stessi diritti, che Ducci aveva acquistati da Faini, e che legalmente derivavano, e dalla natura del Contratto, e dalla speciale ipoteca a favore di Ducci costituita sulla Casa in questione; E quando a tutti son note le massime di diritto, per le quali trasfondonsi nel Cessionario i diritti tutti competenti al Cedente; Trapassano nel successore benchè singolare, e mediato le obbligazioni o legali, o convenzionali del primo Venditore, interessanti la pertinenza, e la sicurezza delle cose contrattate, e vendute; Ed in questo primo Venditore resta sempre infisso il dovere di rilevare i Terzi possessori dai danni derivanti da evizioni sofferte sui Beni per cause preesistenti alla fattane alienazione. Sono notissime al proposito le disposizioni dei Testi magistrali nella *L. Debitorum pactionibus. C. de pact. L. Seja in priver. ff. ad Vellejan*, mai controverse nel Foro, ed anzi costantemente seguitate, come attesta coi concordati il *Surd. nel Magistral Consiglio* 22. *num.* 29. *et num.* 36. *Merlin. controv. T.* 2. *Cap.* 31. *num.* 24. *Olea de Cess. pur. Tit.* 8. *quaest.* 2. *num.* 29. *Cen.* 6 7 8 9 10

de Censt. quaest. 67. *num.* 6. *infin. Salgad. Labyrint. Cred. Lib.* 1. *Cap.* 37. *Num.* 50.

Attesochè a decliuare da tali principj inconcussi, ed a sottrarre per conseguenza il Faini all'emenda dei danni contro di esso reclamati da Del Margine; Invano ricorrevasi alla renunzia della speciale Ipoteca sulla Casa dei Sassetti dal Ducci primo Compratore emessa a favor di Faini, per privato Chirografo materialmente datato de' 16. Febbraio 1818., quindi inferendosi, che svincolata la Casa per il volontario recesso del primo Compratore, dalla Ipoteca impostavi, prosciolto fosse divenuto il Faini da ogni obbligazione non meno di fronte al Ducci, come d'ogn' altra avente causa dal Ducci medesimo, cui niun' altra azione rimanesse che contro il suo Autore immediato, al quale soltanto potesse legalmente rimproverarsi l'incorso Stellionato, ed intimarsi la refezione dei danni da tal renunzia derivati all'ultimo Acquirente.

Poichè, ciò che a fomento di sì fatta difesa potuto avesse con plauso sostenersi, quando la renunzia allegata, stata fosse anteriore alla cessione di detta speciale ipoteca fatta da Ducci al Del Margine, o quando Faini renunziatario avesse di fatto ignorata la cessione a Del Margine fatta da Ducci della ipoteca predetta; scorgevasi un tal ragionamento affatto destituto di ogni legale assistenza, quando era indubitato per il letteral disposto delle Leggi vigenti all'epoca della renunzia, che questa dovea reputarsi posteriore alla cessione ottenuta dal Del Margine; E quando era pure incontrovertibile in fatto, che di tal cessione fatta da Ducci al Del Margine aveva avuta il Faini, avanti la riportata renunzia una scienza certa,

11 innegabile, e positiva.

Che la renunzia, comunque datata del 16. Febbraio 1818. dovesse agli occhi della Legge, ed alli effetti civili riguardarsi come posteriore all'Istrumento di vendita, e di cessione passato fra Ducci, e Del Margine, tutto che stipulato ne' 30. Marzo 1818.; la stabiliva il disposto incriticabile dell'Articolo 1328. del conservato Codice Francese, per cui la data delle Scritture private non è computabile, riguardo ai Terzi, che dal

12 giorno, in cui vengono registrate; E l era poi certo in fatto, che l'Apoca contenente l'obiettata renunzia, non ravvisavasi registrata, che ne' 22. Maggio 1819., e così più di un Anno dopo la cessione avvenuta della ipoteca, di cui si parla.

E che, ritenuta la data dell'Apoca di renunzia ne' 22. Maggio 1819.,

13 avesse prima di tal'epoca il Faini la scienza certa, e positiva dell'anterior cessione della speciale ipoteca, fatta dal Ducci a Del Margine; Era il resultato invincibile di fatti i più decisivi, e di irrefragabili documenti, costando dalli Atti, che fino dal 30. Novembre 1818. aveva il Del Margine con sua Scrittura di domanda, intimazione ec. introdotto contro Faini il Giudizio attuale; Che nella di lui contumacia aveva il Magistrato Supremo con Sentenza de' 20. Aprile 1819. pronunziata la di lui condanna; Che tal

Sentenza era stata a Faini notificata ne' 7. Maggio successivo; E che alla medesima aveva Faini fatta giudiciale opposizione nel dì 22. del mese stesso, che è quanto dire nel giorno, in cui aveva da Ducci riportata la controversa renunzia.

Che se ai fatti preindicati, concludenti necessariamente in Faini la scienza indubitata della avvenuta cessione di detta speciale ipoteca a favore di Del Margine, si aggiunga il reflesso parimente di fatto, che al giorno della renunzia era già stata con scienza, consenso, e presenza del Faini istesso alienata, e venduta la Casa del Sassetti al Malesci, e precisamente ne'31. Gennaio 1818. per pubblico Istrumento, rogato Fabbrichesi, talchè inopportuna rendevasi a quel giorno la facoltà da Ducci concessa a Faini di vender liberamente la Casa predetta, che già erasi 16. mesi avanti, come libera da ogni ipoteca alienata, e venduta; Non poteva nel cumulo di tanti fatti, e tanto significanti non ravvisarsi in Faini un contegno rimproverabile, preordinato al danno avvenutone a Del Margine, e di cui questi a ragione perciò domandava dalla Giustizia dei Tribunali il condegno riparo,

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la riunione dell' incidente della prova Testimoniale al merito della Causa, dichiara bene appellato per parte del sig. Pietro Del Margine dalla Sentenza contro di Esso proferita dalla Regia Ruota Civile di Firenze sotto dì primo Febbraio 1821., e respettivamente mal giudicato dalla Sentenza predetta, quale perciò revoca in tutte le sue parti, confermando conforme colla presente Sentenza confermò, e conferma le precedenti proferite dal Magistrato Supremo ne' 20. Aprile 1819., e 9. Settembre 1820., ordina che le medesime siano eseguite secondo la sua forma, e tenore, e condanna il sig. Francesco Faini appellato in tutte le spese tanto giudiciali, che stragiudiciali del presente, e dei passati Giudizj.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Alberti *Presidente.*

Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi *Relat.*, *Consiglie.*

DECISIONE LIV.

SUPREMO CONSIGLIO

Liburnen. Aliment. diei 9. Septemb. 1822.

In Causa Recanati e Monselles

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

Argomento

Il Fratello povero mancante di sussistenza, ed impotente a procurarsela colla propria industria ha diritto di ricevere gli Alimenti dal Fratello ricco; e gli sono di ragione dovuti dal giorno della Domanda.

Sommario

1. 9. *L' obbligo degli Alimenti ricorre in sussidio anco fra' Collaterali congiunti in primo grado, che sono i Fratelli.*

2. 3. 8. 10. *Quel Fratello, che domanda all' altro Fratello gli alimenti deve giustificare la propria indigenza, l' impotenza a procurarseli, e la potenza nel Fratello alimentante.*

4. 5. *Il timor delle Liti future, e non pendenti, non è motivo a colui che è obbligato di prestar gli alimenti, di negarli.*

6. 11. *Gli alimenti si debbono dal giorno della Domanda, dal qual tempo si considerano come futuri, e non come preteriti.*

7. *La sola esistenza di capitali non basta a trattenere la domanda degli alimenti.*

Storia della Causa

Il sig. Abram Recanati domandò gli alimenti contro il sig. Giuseppe Monselles Curatore del sig. Isaja Recanati demente. Una Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno de' 23. Febbraio 1821. fù emanata a favore del Curatore. Due Sentenze della Ruota di Pisa, una contumaciale del 17. Agosto 1821., l'altra contradittoria del 27. Marzo 1822. lo condannò a Pezze sette il mese. Appellò il sig. Monselles ne' NN.

L' Appellante Monselles ne'NN. domandò la revoca della seconda, e la conferma della prima per non esser provata, egli diceva, la povertà dell' Attore, e la potenza d' alimentare del Patrimonio del reo convenuto.

L' appellato Recanati ha sostenuto esser provato l' uno, e l' altro estremo, ed ha domandata la conferma delle Sentenze Ruotali.

Il Supremo Consiglio ha emanata la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè indipendentemente da quanto le Leggi hanno stabilito relativamente all' obbligo degl' alimenti fra gli ascendenti, e descendenti non

vi è dubbio in ragione, che quest' obbligo ricorre in sussidio anche fra i Collaterali specialmente fra loro Congiunti in primo grado, i quali sono i Fratelli, sempre che per parte di quello, che domanda gl' alimenti resti giustificato il concorso degli estremi necessarj per tal'effetto, cioè la propria indigenza, e la impotenza a procurarsi gli alimenti, e la potenza a prestargli all' altro Fratello, contro di cui simil domanda sia diretta, secondo che stabiliscono *Polit. de renunciat. dissert.* 7. *n.* 8. *et* 9., *et de dot. dissert.* 6. *n.* 3. *tom.* 3., *la Sacra Ruota in recent. decis.* 193. *n.* 2. *part.* 7., e le altre riportate dalla *Ruota Fiorentina* tra le Raccolte nel *Tesoro Ombros. Tom.* 5. *Decis.* 45. *N.* 78. 1 2

Attesochè della verificazione, e del concorso degli accennati estremi, non rimane luogo a dubitare nel caso attuale, poichè le resultanze degli Atti pur troppo comprovano la miseria del sig. Abram Recanati, e la di lui impotenza a procurarsi gli alimenti nella abituale malattia di occhi da cui va affetto, e altronde la dimostrazione unita alla Relazione del Perito sig. Guglielmo Pellegrini, parimente prodotta in Atti, assicura, che nei resultati delle rendite, e spese annue del Patrimonio dell' interdetto sig. Isaja, già Lazzaro Recanati, si verifica un' annuo avanzo superiore nella somma di Lire 2089. 5. 10. alle spese, ed ai bisogni dell' interdetto, e della di lui famiglia, e ben capace di prestare al predetto sig. Abramo di lui Fratello un mensnale discreto sussidio, quale fù quello dalle Sentenze appellate determinato nella somma di Pezze sette da otto Reali provvisoriamente, e fino a che non venga convenientemente giustificata fra le Parti una diversità, e variazione di stato, e di fortuna. 3

Attesochè per escludere questa Tassazione alimentaria in resultato del divisato annuo avanzo di rendita nel Patrimonio del prefato sig. Isaja Recanati non potevano valere o l' osservazione da detto sig. Perito fatta in piè di detta sua Relazione, che detto avanzo poteva andar diminuito in parte dalle spese legali, alle quali fosse potuto il Curatore di detto sig. Isaja essere obbligato a far fronte per sostenere le questioni che gli potessero essere in avvenire affacciate; o il supposto che nell' alimentando sig. Abramo Recanati si verificasse un assegnamento suo proprio nella percezione dei frutti di un Capitale di Pezze 4800., da cui egli potesse ritrarre un' adeguata sussistenza per se, e per la sua Moglie, e famiglia senza bisogno di ricorrere a cercar sussidio dal detto suo Fratello sig. Isaja. 4

Poichè quanto all' osservazione dal sig. Perito fatta spontanea si presenta la replica, che il solo timore di Liti non già eccitato, nè pendenti, ma unicamente possibili a sopravvenire in futuro, non può mai apprestare sufficiente ragione di negar soccorso a chi trovasi nell' attuale positivo diritto, e necessità di ottenerlo; E quanto al supposto che il sig. Abramo fosse nell' attuale godimento, e percezione dei frutti del Capitale di Pezze 4800., si è dovuto questo dal Supremo Consiglio riconoscere mancante di ogni sussistenza di fatto, giacchè per quanto dai preliminari del 5

15. Giugno 1820. delle condizioni fissate per la Transazione, e Stralcio delle Cause, e vertenze esistenti fra il sig. Salvadore Recanati, e il di lui Nipote signor Abramo Recanati fosse convenuto, che il sig. Salvadore avrebbe dovuto pagare al sig. Abramo per prezzo della cessione, che detto sig. Abramo gli aveva fatta di molti, e varj diritti, e crediti a lui competenti, la somma di Pezze 4800. da otto Reali in argento pagabili per Pezze 600. in contanti, e per Pezze 4200. da dovere essere impiegate in luogo cauto, e sicuro e fruttifero a profitto del detto sig. Abramo, con facoltà nel detto sig. Salvadore di poter ritenere dette Pezze 4200. per il corso di un Anno dal giorno del passaggio del Contratto, con corrispondere a detto sig. Abramo il frutto recompensativo del sei per cento all'Anno, certo egli è però che dall'Articolo 2. di questi preliminari medesimi apparisce, che il passaggio di questo Capitale, e la ricorrenza dei frutti sul medesimo non dovrà avvenire se non quando si fara luogo alla stipulazione del solenne Contratto Notariale protratta a quel tempo futuro in cui il signor Abramo rimesso dopo l'assestamento degli interessi alla libera Amministrazione, sarà in grado di stipulare, e a questo caso, e tempo la Sentenza della stessa Regia Ruota di Pisa de' 19. Settembre 1821. adequatamente provvedde col riservo a favore del sig. Isaja Recanati, e suo Curatore del diritto ad ottenere per tutte quelle somme, che per titolo di alimenti verranno pagate al sig. Abramo il recupero sopra tutti quei Capitali, che al medesimo sig. Abramo perverranno, e saranno per appartenere.

Attesochè finalmente a correggere, e modificare le Sentenze appellate in quanto all'incominciamento delle mensuali Prestazioni, che da dette Sentenze fù stabilito fino del dì 2. Novembre 1818. epoca della domanda giudiciale del sig. Abramo, salve l'imputazioni delle somme pagate in *Causam declarandam* non era attendibile il rilievo che per parte del Curatore di detto sig. Isaja andavasi facendo, che per avere il Perito sig. Pellegrini fissato l'avanzo annuo delle Rendite del Patrimonio del sig. Isaja nella non tenue somma superiore a Lire 2000., soltanto al giorno 30. Giugno 1821., e non prima fosse luogo unicamente da questo medesimo giorno a fare incominciare l'obbligo della Prestazione sussidiaria a carico del medesimo sig. Isaja, ed a vantaggio del sig. Abramo senza retrotrarla al giorno della domanda dal sig. Abramo fattane; Poichè a togliere ogni efficacia a tal rilievo restava il reflettere, che oltre che di ragione gli alimenti si debbono sempre dal giorno della di loro domanda, e da tal giorno in poi si considerano non alimenti preteriti, ma futuri, secondo che notano le molte Autorità, riportate, e seguitate dalla *Ruota Fiorentina* fra le Raccolte *del Tesoro Ombros. T. 12. Decis.* 17 *N.* 15. *et seg.*, siccome altronde l'avanzo annuo, che dalla stessa dimostrazione annessa alla Relazione del Perito giudiciale sig. Pellegrini resulta, è tale che porge un mezzo adequato di corrispondere all'indigente sig. Abramo agli alimenti

retrotratti dal giorno della sua domanda senza alcuno incomodo dell'Alimentante, e senza che questi aver possa bisogno di ricercare altrove, che dalla sua propria Casa il modo di portare la opportuna sovvenzione al Fratello indigente, la quale in fine non si và, per le cose sopravvertite, a sostanziare se non che in un Imprestito che il ricco và a fare all'indigente Fratello, per doverne poi essere rimborsato al caso, e tempo in cui si anderà a verificare la realizzazione dei Capitali, ed Assegnamenti valevoli a far luogo a tal rimborso; Perciò ogni riflesso di quella equità, e di quel favore che milita sempre allorchè si tratta di Transazione alimentaria apprestava ragione di tener fermo l'incominciamento di tal Prestazione a quel giorno medesimo della domanda fattane dal sig. Abramo, e al quale la Ruota l'aveva retrotratta; Tanto più che non poteva non credersi ancora che la indigenza in cui fù verificato trovarsi il sig. Abramo al giorno della sua Domanda lo avesse anche costretto a procurare la sostentazione a se stesso, alla sua Moglie, e Famiglia a costo di contrarre debiti, e passività con dei Terzi.

Per questi ragioni, e per quelle più adotte nei Motivi dell'appellate Sentenze Ruotali.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Giuseppe Monselles come Curatore del sig. Isaja già Lazzero Moisè Recanati dalla Sentenza della Ruota di Pisa del dì 27. Marzo 1822. in conferma della precedente contumaciale del 17. Agosto 1821. proferita a favore del sig. Abramo Recanati, e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò quella, non meno che la precedente, conferma in tutte le sue parti, e condanna l'Appellante nelle spese giudiciali anco del presente Giudizio.

Così deciso dagli Illmi. Signori.

Giovanni Alberti *Presidente*.
Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzio Sermolli Relat. *Consiglieri*.

Seguono i Motivi della Sentenza della Regia Ruota di Pisa del 27. Marzo 1822., stati come sopra adottati dal Supremo Consiglio.

Considerando che il sig. Monselles ne' NN. si rese opponente alla Sentenza da questa R. Ruota proferita sotto dì 17. Agosto 1821. a favore del sig. Abram Recanati. Primo, perchè esistendo presso il sig. Salvadore Recanati un Capitale certo spettante al sig. Abramo Recanati, non poteva dirsi concluso dallo stesso sig. Abramo l'estremo della propria indigenza necessario per domandare dall'Agnato gli alimenti sussidiarj; Secondo, perchè non sussisteva che il Patrimonio dell'interdetto sig. Isaja Recanati fosse in tale opulenza da rendere questo soggetto alla prestazione di tali alimenti.

Considerando, che in quanto al primo mezzo dell' opposizione non fù fra le Parti controverso che il diritto alla esazione di Pezze 4200. da otto Reali a favore del sig. Abramo Recanati si è verificato nell'Anno 1821. di gran lunga posteriormente all' introdotto Giudizio.

Considerando che la sola possibile esazione di questo Capitale proveniente dalla liquidazione di una fallita Ragione di Commercio non poteva allegarsi contro del sig. Abramo essendo di regola che la esistenza di Capitali intrigati non può trattenere la domanda diretta 7 *ad ottenere gli alimenti sussidiarj come stabilì il Supremo Consiglio nella Decisione emanata in Causa Serafini e Serafini, riportata nel* Tomo III. del Tesoro del Foro Toscano Decis. 2. Num. 15.

Considerando in quanto al secondo mezzo d' opposizione, che la Perizia richiesta dal sig. Monselles, e ordinata in seguito della di lui formale istanza, lungi dal dimandare la deficenza di mezzi nel Patrimonio dell' interdetto, prova anzi l' esuberanza della somma di Lire 2079. alle spese, e ai bisogni dell' interdetto medesimo, e della di lui famiglia che di fronte al sopravanzo non comparisce eccessiva la prestazione mensuale ordinata a favore del sig. Abramo in Pez- 8 *ze sette al mese che formano l' annua somma di Lire 443.*

Che le altre eccezioni allegate contro la Perizia non sussistano o non rilevano, perchè le detrazioni che si pretendono omesse per Causa di spigionamenti di Stabili urbani, e per frutti di Capitali passivi compariscano espressamente contemplati dal Perito, e perchè le detrazioni che si pretendano calcolabili sulla mancanza del prodotto del Piano di Casa che serve all' uso dell' interdetto Recanati, e del Palco del Teatro che si pretende riservabile alla di lui Moglie, lasciano sempre un avanzo di rendita annua superiore alla somma fissata per gli alimenti reclamati.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa l' approvazione della Perizia, e Relazione del sig. Giuseppe Pellegrini eletto come in Atti, rigetta l' opposizione fatta dal sig. Giuseppe Monselles nei Nomi che in Atti alla Sentenza contumaciale proferita da questa R. Ruota sotto dì 17. Agosto 1821. a favore del sig. Abramo Recanati, ordina della medesima la libera e plenaria esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna il signor Monselles nei Nomi nelle spese anche del presente Giudizio d'opposizione.

Seguono i Motivi della Sentenza Ruotale appellata del 17. agosto 1821, stati adottati dal Supremo Consiglio.

Considerando che indipendentemente da quanto le Leggi hanno stabilito relativamente all' obbligo degli alimenti fra gli ascendenti, e discendenti, e ormai pacifica nei Tribunali la massima che quest' obbligo si verifica anco fra i Collaterali come in ordine alla teoria del Bartolo nella Leg. qui Filius ff. qui Pupill. edere ff. ha deciso la Ruota Rom. in Recent. Decis. 194. N. 2. Par. 7. Rota Flor. in Thes. Ombros. T. 5. Decis. 45. Num. 28., e la Rot. Nost. nella Causa Serafini, e Serafini de' 21. Maggio 1820. 9

Considerando, che nel dedurre all' atto questo diritto il signor Abramo Recanati ha giustificato il concorso in lui degli estremi necessari per quest' effetto, la propria assoluta miseria cioè la propria impotenza a procacciare gli alimenti non tanto a se, quanto alla sua famiglia, e l' opulenza del suo Fratello Reo convenuto. 10

Che l' ispezione medico legale che ha servito di fondamento alla Sentenza appellata, non solo non è appoggiata alla opinione di esperto nell' arte, ma è per se stessa repugnante alla sana ragione, non esistendo incompatibilità fra la debolezza di salute, e l' abituale malattia di occhi di cui il Certificato del Medico attesta affetto il sig. Recanati, e la di lui attitudine al Matrimonio.

Che la di lui qualità di Marito, e di Padre lungi dal potere formare una eccezione contro la di lui domanda è anzi una ragione di più per meritare gli equitativi riguardi, e i soccorsi da lui reclamati.

Considerando che gli alimenti si devono dal dì della Domanda introduttiva del Giudizio, unitamente alle spese fatte del Giudizio medesimo per le quali non ostante il vincolo del sangue nella Causa di tal fatto non si atte compensazioni, secondo che prescrive l' Artic. 608. *del vigente Regolamento di Procedura Civile.* 11

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Previa la dichiarazione della contumacia del sig. Giuseppe Monselles come Curatore del sig. Isaja già Lazzero Vita Recanati interdetto per causa di demenza disse, e decretò essere stato bene appellato per parte del sig. Abramo Recanati dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 23. *Febbraio* 1821. *a favore del sig. Monselles ne' Nomi, e respettivamente contro detto sig. Abramo Recanati, quale perciò revocò, e revoca, e per revocata aver vuole in tutte in tutte le sue parti, poichè in reparazione dice esser costato, e costare del diritto dell' Appellante a reclamare contro il Patrimonio del proprio Fratello sig. Isaja Recanati, e per esso dal sig. Monselles ne' Nomi di che in Atti gli alimenti sussidiarj, come pure essere costato dell' obbligo dell' appellato alla*

prestazione degli alimenti medesimi fino a che non venga convenientemente giustificata fra le parti una diversità, e variazione di stato, o di fortuna; E tali dichiarazioni premesse, dice essersi dovuto nello stato degli Atti tassare, conforme tassa gli alimenti suddetti nella somma mensuale di Pezze sette da otto Reali, ed essersi dovuto condannare, siccome condanna il sig. Monselles ne' Nomi a dare, ed in effetto pagare a detto sig. Abramo Recanati la somma come sopra tassata, computabile dal giorno della domanda giudiciale de' 2. Novembre 1818., salva l'imputazione delle somme pagate in Causam declarandam fino a questo giorno, e coll' obbligo di corrispondere con successive rate ogni mese anticipata la rata come sopra tassata, e condanna l'Appellato ne' Nomi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente, e del passato Giudizio secondo la liquidazione da farsene.

DECISIONE LV.

SUPREMO CONSIGLIO

Pisana seu Plumbinen. Reintegration. diei 11. Septembr. 1822.

IN CAUSA BOLDRINI E SPERANDIO

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi — Proc. Mess. Antonio Uccelli

Argomento

La reintegrazione al possesso de' Beni si concede a colui, che ne prova per mezzo di Contratto il dominio, senza che gli faccia ostacolo il silenzio di più Anni.

Sommario

1. Colui che con pubblico Istrumento giustifica la proprietà di un Fondo, ha diritto di domandare a quegli che lo possiede il Titolo, e la giustificazione del di lui possesso.

2. Un' Ordinanza del Tribunale emessa senza citazione, e senza contradizione non può stabilire i diritti di proprietà, ma al più una semplice formalità preparatoria, di cui non si conoscono i resultati.

3. Le nude asserzioni non fanno giustificazione.

4. Un supposto non basta per stabilire in fatto.

5. Una presunzione non può allegarsi in fondamento dell' altra.

6. Deve reintegrarsi al possesso de' Beni colui, che ne giustifica il dominio.

7. Il silenzio di più anni non basta per attaccare di malafede la Domanda di colui, che chiede di esser reintegrato al possesso dei Beni.

STORIA DELLA CAUSA

Domandò il sig. Carlo Boldrini contro i sigg. Vincenzio, e Maddalena Coniugi Martinucci, attuali possessori, e contro il sig. Canonico Sperandio appellante loro Autore singolare, e rilevatore, la reintegrazione al possesso di una Casa di sua proprietà, situata in Piombino, giustificando 1. L'antico dominio, e possesso dello Stabile presso i suoi Autori. 2. Il possesso moderno presso dei convenuti.

Concordato dagli stessi convenuti era il fatto, che la Casa di cui si tratta dal dominio della Chiesa Arcipretale di Piombino donataria Persiani, trapassò legittimamente in quello del già D. Niccolò, e Fratelli Corsi, e da questi fece passaggio nella proprietà del defunto sig. Mattia Boldrini Padre, ed Autore universale di detto sig. Carlo, in ordine al Contratto di compra, e vendita del 19. Febbraio 1783., rogato Bigeschi. Egualmente concordato era l'altro fatto dell'attual possesso dell'Immobile presso i Coniugi Martinucci protetti dal loro rilevatore sig. Canonico Sperandio.

Mentre si discuteva fra le Parti la Causa nel merito sull'eccezioni dedotte, venne dai Convenuti intentata avanti il Tribunale di Piombino la Perenzione dell'Istanza, cui non si oppose il sig. Boldrini, ma servendosi del rimedio ordinario, interpose appello dalla Perenzione istessa.

Portata per tale appello la Causa avanti la Ruota di Pisa emanò sotto dì 13. Agosto 1821. Sentenza favorevole al sig. Boldrini, revocando l'antecedente Sentenza.

Si appellò il sig. Sperandio avanti il Supremo Consiglio, e portata la Causa in discussione, fù la Sentenza appellata confermata per gli istessi Motivi.

Adottando i Motivi della Sentenza appellata.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Canonico Giuseppe Sperandio dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del dì 13. Agosto 1821. ad esso contraria, e respettivamente favorevole al signor Carlo Boldrini, bene con detta Sentenza giudicato, e doversi perciò la medesima confermare, siccome conferma in tutte le sue parti, e ne ordina l'esecuzione secondo la sua forma, e tenore; e l'Appellante condanna nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illustrissimi Signori

Giovanni Alberti *Presidente*.

Cav. Michele Niccolini *Relat.*, e Cav. Vincenzio Sermolli *Consig.*

Seguono i Motivi della Sentenza della R. Ruota di Pisa stati dal Supremo Consiglio come sopra adottati.

Considerando, che l' Appellante ha col pubblico Istrumento di compra, e vendita del dì 19. Febbraio 1783. non contradetto dagli Appellati, giustificato pienamente la proprietà, e l' antico possesso della Casa, ed Orti di cui si disputa, e che in forza di questo titolo egli è nel diritto di domandare agli attuali Possessori dei Beni stessi
1 *le giustificazioni dell' attual loro possesso.*

Considerando che a ciò non può dirsi sodisfatto dal sig. Sperandio colla produzione dell' Ordinanza del Presidente del Tribunale di Prima Istanza di Piombino del dì 10. Maggio 1809. giacchè quest' Atto, prescindendo dall' esame della sua regolarità non può riguardarsi come una pronunzia capace di fare stato, e di stabilire i diritti di proprietà, giacchè emesso senza citazione, e senza contradizione, non può tutto al più porre in essere che una semplice formalità prepara-
2 *toria di cui non si conoscono i resultati.*

Considerando che tutto ciò, che si deduce per stabilire la mutazione del possesso, ed il passaggio dei Beni nel sig. Sperandio, e da questo nel sig. Martinucci non è che un complesso di nude asserzioni
3 *destitute d' ogni legale giustificazione, e che per dare alle medesime un qualche peso non può valutarsi l' asserta deperizione degli Atti*
4 *della Causa, giacchè non basta un supposto per stabilire un fatto, nè*
5 *una presunzione può allegarsi in fondamento dell' altra.*

Considerando che tutto ciò, che resulta dal Contratto stipulato fra il sig. Sperandio, ed il sig. Martinucci nel 23. Maggio 1809. non è allegabile contro il sig. Boldrini, che non ha preso parte in quell' Atto, e che non lo ha conosciuto, nè ratificato.

Che in questo stato di cose non può negarsi al sig. Boldrini la domandata reintegrazione al possesso dei Beni, che appariscono di sua pertinenza dal pubblico Istrumento del 19. Febbraio 1783. il quale
6 *giustifica il suo dominio, ed il suo possesso.*

Che a porre in sospetto la buona fede della di lui domanda non può essergli opposto il silenzio da lui osservato per varj anni, e il pacifico possesso degli Appellanti, quando non è stata dimostrata nel sig.
7 *Boldrini la scienza positiva dei fatti allegati.*

Considerando che nello stato degli Atti, nè i resultati, nè la discussione presentano fondamenti bastanti per determinare ciò che può essere di ragione, nè sulla domandata restituzione dei frutti percetti dal sig. Sperandio, e dal sig. Sperandio, e dal sig. Martinucci, nè sulla sussistenza dei crediti da questi reclamati contro il signor Boldrini.

Delib. e Delib. Dice essere stato bene appellato per parte del

sig. Carlo Boldrini dalla Sentenza di Perenzione del Tribunale di Piombino del dì 28. Agosto 1818., poichè pronunziando sul merito dichiara essere costato, e costare nello stato degli Atti della proprietà e del possesso spettante al sig. Carlo Boldrini della Casa con gli Orti descritta, e denominata nella Scrittura di principal domanda de' 6. Dicembre 1816. attualmente posseduta dai sigg. Giuseppe Vincenzio, e Maddalena Coniugi Martinucci, e perciò doversi reintegrare, conforme reintegra al possesso dei suddetti Stabili il riferito sig. Boldrini, condannando gli Appellati al rilascio a di lui favore dei Beni suddetti salvi, e riservati alle Parti i loro diritti tali quali possono ad esse competere esperebili ove, come, e se di ragione, tanto in rapporto ai frutti de' Beni di cui si tratta, quanto perciò che riguarda i crediti allegati dagli Appellati, i quali condanna nelle spese del presente Giudizio.

DECISIONE LVI.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Praesumptae Solutionis diei 20. Septemb. 1822.

IN CAUSA CARRANI NE MERLI E BETTINI

Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi — Proc. Mess. Antonio Feroci

ARGOMENTO

I livelli di Mano morta restano compresi nella generica disposizione del Testatore: I Crediti non reclamati, atteso il lasso del tempo, la parentela, e la familiarità fra Creditore, e debitore, si presumono pagati.

SOMMARIO

1. *L' Appellante che ristringe gl' Articoli della Domanda viene a limitare le incombense del Tribunale d' Appello a conoscere della Giustizia, o ingiustizia della Sentenza appellata.*

2. *L' Erede Testamentario non ha diritti maggiori di quelli del suo Autore.*

3. 4. *Il Testatore nella sua generica disposizione dispone di tutti i livelli di Mano morta.*

5. *Il lasso del tempo, la parentela, la familiarità fra debitori, e creditori inducono la presunzione, che i Crediti siano condonati, o pagati.*

6. *I Crediti non reclamati dagli autori del Testatore creditori originarj si presumono pagati.*

7. *Non possono i Tribunali Rotali dichiarare sopra un credito reclamato, e dal preteso debitore impugnato, quando non ha subito il primo grado di Giuridizione.*

Adottando i Motivi della Sentenza Ruotale Appellata.

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte dei sigg. Francesco, e Niccolò del fu Antonio Bettini, e Francesco, ed Anna del fu Lorenzo Bettini dalla Sentenza della R. Ruota Civile di Firenze del dì 28. Agosto 1821. e bene con detta Sentenza giudicato, e quella perciò essersi dovuta, e doversi in tutte le sue parti confermare, siccome la confermò, e conferma, ordinandone l' esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e detti sigg. Bettini insieme, ed insolidum tutti condanna nelle spese solamente giudiciali del presente Giudizio.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Alberti *Presidente*

Cav. Vincenzio Sermolli, e Gaetano Sodi *Relat.*, *Consiglieri*

Seguono i Motivi della Sentenza della Regia Ruota Fiorentina proferita a relazione dell Illustrissimo sig. Aud. Francesco Cercignani stati come sopra adottati.

Attesochè la sig. Teresa Carrani ne Merli avendo colla sua Scrittura esibita li 11. Agosto 1821. ristretto il di lei appello ai soli Articoli, Primo, Secondo, Terzo, Quinto, e Sesto della precedente Scrittura di restrizione di domanda, e Istanza, venne in tal guisa nell' attuale controversia a limitare le incombenze della Ruota a conoscere della giustizia, o ingiustizia del Lodo proferito dagli Arbitri nel 30. Settembre 1819. in quella parte soltanto che concerne le dichiarazioni relative alle quote reclamate dall' Appellante del dominio utile della Fornace della Lastra e degli altri Livelli, di cui si fa menzione nella detta Scrittura. Al preteso Credito delle lire 1530. 1. 4. pagate indebitamente al Capitolo di S. Lorenzo dagli Autori della Carrani, ed alla relativa Iscrizione. All' altro preteso Credito liquidato, e dichiarato con un Lodo proferito nel 25 Giugno 1765. Alla rettificazione ai libri dell' Estimo della Lastra, e di Campi delle partite dei possessori e de' Beni a forma del Contratto di divise del 1738. E finalmente alla pretesa assoluzione dal pagamento, o restituzione dei subaffitti tanto decorsi, che decorrendi della Fornace della Lastra reclamati dai Rei convenuti.

Attesochè l' Appellante non può vantare nella sua qualità di Erede Testamentaria della fu Teresa Bettini contro Francesco, e Niccolò d' Antonio, e Francesco, ed Anna di Lorenzo di Francesco Bettini Appellati, diritti maggiori di quelli, che competevano alla di lei Autrice.

Attesochè alla prefata Teresa Bettini non appartenne mai più

di un sesto del Dominio utile della controversa Fornace della Lastra pervenuto nella medesima per la donazione universale del di lei predefunto fratello Giuseppe, cui era stato tramandato dal di lui Bisavo Giò. Batt. Seniore, al quale era stato assegnato in occasione delle divise che ebbero luogo nel 25 *Giugno* 1738. *fra i figli di Lorenzo, Gio Batt., Francesco Maria, e Prete Anton Domenico, ed il loro Cugino Bartolommeo. Nè è stata trovata sufficiente la pretensione dell' appellante medesima estesa anche al sesto del dominio utile di questo, e degli altri Livelli, che apparteneva al prefato Prete Anton Domenico al tempo della di lui morte, poichè essendo egli morto nel* 1772. *e così posteriormente alla Legge del* 1769., *con avere nel suo Testamento istituiti i di lui nipoti Filippo, e Lorenzo eredi universali di ciò che non aveva disposto, e che erasi espressamente riservato nella precedente donazione fatta nel* 1752., *all' altro di lui nipote Giuseppe, venne con la sua generica istituzione a disporre pur anco di tutti i Livelli di manomorta da lui posseduti, veri allodiali ed indifferenti per la Legge del* 2. *Marzo* 1769. *e dei quali non aveva potuto, nè voluto disporre nella donazione del* 1752., *quindi questi livelli per la quota spettante al Prete Anton Domenico essendo passati, e legittimamente possedendosi da Francesco, ed Anna Bettini, non possono per giustizia restarne spogliati dalla Carrani nella rappresentanza della Teresa Bettini, mentre infinite volte è stato deciso, nè è più controverso nei nostri Tribunali, che la Istituzione universale dell' Erede si disponga a mente della citata Legge del* 1769. *dei Beni livellari divenuti allodiali, sebbene di questi non ne sia fatta nel Testamento speciale, ed invidua le menzione, come ne fa fede fra le altre la* Petrasanten Emphiteusis del 21. Aprile 1772. cor. Brogiani §. penult., *e nella confermatoria* del 21. Settembre 1772. cor. Luci §. Quatenus ec.

3

4

Attesochè la maggior parte dei Crediti reclamati dalla Carrani nei Merli, escluso quello reclamato dei pagamenti fatti al Capitolo di S. Lorenzo per dependenza dei Canoni arretrati sulla Fornace di Castelletti posseduta dagli Autori degli appellati Francesco, ed Antonio Bettini, e pagati per rivalersene dagli Autori della Carrani, di cui costa per altrettante ricevute, e per la Iscrizione presa nel 1811., *molti non sono bastantemente giustificati, e tutti contano dell' epoche remote, egualmente che quelli contrapposti in linea riconvenzionale dagli appellanti Bettini, si fa luogo sì per l' uni, che per gli altri l' applicazione del disposto nella Legge* Procula Cod. de prelationibus, *e devono tutti credersi estinti, condonati, o almeno compensati atteso il lasso del tempo, la parentela, e familiarità passata fra i debitori, e Creditori, e rimanendo supplito al terzo requisito della geminata dispunzione dei conti dalle congetture cumulate dagli arbitri nei Motivi del loro Lodo, alle quali può aggiungere la circostanza, che questi Crediti, non reclamati, e non iscritti dagli autori della sig. Carrani,*

6

originarj Creditori, o aventi causa dai medesimi, si pretendono oggi da una Erede estranea alla famiglia nei di cui diritti or succeduta: Assai più deboli, e minori congetture sono state altre volte ammesse come equipollenti alla geminata dispunzione dei conti, come rilevasi dalla Decis. 86. N. 25. coram Marzimedici; e dal Fierli nelle sue Osservazioni pratiche Tom. 1. Osserv. 103.

Attesochè non costando di una formale domanda, nè avendo formato soggetto di discussione d' avanti gli arbitri il Lodo proferito nel 1765. dai Giudici Compromissari Botti, e Romanelli, non poteva la Ruota far diritto intorno al Credito delle L. 3705. 4. — in quanto se ne domandava il pagamento in esecuzione del Lodo riferito, mentre il detto Credito impugnato dalla Parte, non aveva subito il primo grado di giurisdizione, e tutto al più questo articolo poteva formar soggetto di un riservo di ragioni, da sperimentarsi nel suo congruo Giudizio.

Attesochè non essendo stato fatto costare, nè nel passato, nè nel presente Giudizio dei pretesi errori a carico della Carrani nei Merli ai libri dell' Estimo delle Comunità della Lastra, e di Campi, non era luogo di ordinarne la rettificazione a spese dei Bettini.

Attesochè perciò che concerne i subbaffitti della Fornace della Lastra, che reconvenzionalmente ripetono gli Appellati Bettini come indebitamente percetti dagli Autori della Carrani, non potevano essere accordati che dal giorno della chiamata in giudizio d' avanti gli Arbitri, poichè per quanto nel patto di famiglia del 25. Giugno 1738. esista la espressa proibizione di sullogare a pena della nullità, tuttavia siccome non costa tampoco che questa sin mai stata neppure dedotta, non che giudicialmente dichiarata, nè che sia esistita alcuna interpellazione, o protesta, deve credersi percetto in buona fede il maggior Canone che li Autori della Merli sotto gli occhi e col tacito consenso dei Bettini hanno ricavato dai subbaffitti della detta Fornace.

Attesochè finalmente la Carrani avendo ristretti a cinque sommi capi le moltiplici sue pretensioni contro i Rei Convenuti, ed in questi pure essendo rimasta succumbente in alcune, nelle quali sono rimasti vittoriosi i Bettini, e verificandosi perciò e per l' una, e per l' altra parte la mutua Vittoria, non si poteva per giustizia non compensare le spese,

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato in parte male, ed in parte bene appellato e respettivamente giudicato col Lodo proferito sotto di 30. Settembre 1819. dai sigg. Avvocati Giannini, e Salvi Giudici Arbitri nella Causa pendente fra la sig. Teresa Carrani ne Merli, ed i sigg. Francesco, Niccolò, e Francesco, ed Anna Bettini, e perciò quello conferma, modera, e revoca nel modo che appresso, poichè dichiara.

Non costare del diritto dell' appellante a conseguire alcuna porzione dei Livelli posseduti dal Sacerdote Anton Domenico Bettini all'

epoca della di lui morte, non escluso il sesto della Fornace della Lastra, e perciò assolve gli appellati Bettini dalle cose contro di essi pretese, e domandate.

Non costare di alcun Credito dalla Teresa Carrani reclamati contro gli appellati Bettini, escluse le lire 1330. 1. 4. che furono pagate dagli autori dell' appellante al Capitolo di S. Lorenzo, al pagamento della qual somma condanna gli appellati. E riservate alla sig. Carrani le sue ragioni per il preteso Credito resultante dal Lodo del 25. Giugno 1765. da sperimentarsi nel suo congruo giudizio.

Dichiara parimente non costare dei pretesi errori nell' Imposizione dei Beni alli Estimi delle Comunita della Lastra, e di Campi, e perciò non essere luogo per ora alla domandata rettificazione dei detti Libri Estimali.

E finalmente dichiara doversi assolvere la Carrani dalla pretesa restituzione dei maggiori Canoni percètti tanto dai di lei Autori, che da lei medesima attesi i subaffitti della Fornace della Lastra fino al giorno che ne fu fatta la domanda avanti li Arbitri, come pure al pagamento dei Crediti reconvenzionalmente domandati contro di essa dai sigg. Bettini fino all' epoca surreferita, e spese compensate attesa la mutua Vittoria.

DECISIONE LVII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Haereditatis diei 27 Settem. 1822.

IN CAUSA RAGIONE EREDI MASI E BERNINI

Proc. Mess. Benedetto Mascalchi — Proc. Mess. Francesco Bernini

ARGOMENTO

Un eredità, ch'è domandata da diversi pretendenti, deve mettersi in amministrazione, nè può alcuno degli stessi pretendenti, che ne ha preso il possesso, esser lasciato ad amministrare, ma deve mettersi in amministrazione.

SOMMARIO

1. *Quando una Eredità è contrastata da più Pretendenti, e conveniente cosa, che sia affidata ad un'amministratore.*

2. *La Sentenza appellabile non è eseguibile, che dopo una Sentenza confermatoria.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Antonio Buonamici la sig. Anna Masi Vedova Masetti nella qualità di erede del defonto suo fratello Iacopo, Sacerdote Francesco Masetti

componenti unitamente al fu sig. Gio. Marchionni la società sotto la Ditta Eredi Masi „ comparvero avanti il Tribunale del Pontassieve, e domandarono in contradittorio Giudizio dei sigg. Carlo, e Antonio Sani, e Carolina moglie del sig. Mariano Bernini contendenti la successione del detto fu sig. Marchionni che venisse deputato un rappresentante la di lui eredità per proseguire lo stralcio di detta loro Ragione incominciato quando era in vita esso sig. Marchionni, e che rimase sospeso per la di lui morte accaduta sotto di 29 Marzo 1822.

Non opposero a questa domanda i sigg. Sani, ma si fece opponente la nominata sig. Bernini, la quale in appoggio della Opposizione, dedusse che non doveva procedersi all'elezione di alcuno rappresentante, avendo essa adita la detta eredità, e presone il possesso, il quale non potea essergli tolto da alcuno. A questa domanda non fu data replica alcuna dallaRagione Masi perchè i Soci della medesima non avevano interesse nella successione del Socio defunto, ma l'unico interesse di essi consisteva nel portare al suo termine lo stralcio incominciato, ed era perciò indifferente cosa per i medesimi che fosse nominata una persona piuttosto che un altra, ed il sig. Vicario del Pontassieve rigettò la domanda degli Attori, e rigettò egualmente la domanda della rea convenuta.

Da questa Sentenza appellarono i Socii Masi avanti la Regia Ruota di Firenze, la quale con Sentenza de'22 Agosto 1822 revocò la Sentenza appellata, e nominò Gio. Batista Tozzi per rappresentare il defonto socio nella prosecuzione dello stralcio. Da questa Sentenza reclamò la sig. Carolina Bernini avanti il Supremo Consiglio, il quale emanò la seguente Decisione.

Adottando i Motivi espressi nella Sentenza di cui é appello.

Delib. e Delib. Dice male appellato dalla sig. Carolina moglie del sig. Mariano Bernini con sua Scrittura di appello esibita nella Cancelleria della Regia Rota di Firenze sotto dì 7 Settembre 1822 dalla Sentenza proferita dalla detta Regia Rota sotto dì 22 Agosto 1822 detto, e colla medesima respettivamente bene giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, ed ordina doversi eseguire secondo la sua forma, e tenore, e condanna la detta sig. Carolina Marchionni ne'Bernini nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori.

Giovanni Alberti *Presidente.*
Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi *Relat. Consig.*

Seguono i Motivi della Sentenza Rotale stati adottati dal Supremo Consiglio

Attesochè l'eredità del fu sig. Gio. Marchionni mancava di un Amministratore, giacchè per una parte era lite fra vari pretendenti a chi dovesse accordarsi la manutenzione nel possesso di essa, e dall'altra l'Amministratore eletto aveva renunziato.

Attesochè era d'interesse dei Socii della Ragione vegliata fra il detto fu sig. Giovanni Marchionni, e gli Eredi Masetti sotto la Ditta „ Eredi Masi „ *che alla detta Eredità fosse dato un Curatore interino perchè potessero di concerto con detto Curatore dispungersi il dare, ed avere di detto sig. Marchionni con la detta Società per potere ultimare lo stralcio, in cui è la detta Ragione.* 1

Attesochè questa istanza compariva coerente alla Giustizia, nè poteva esser trattenuta dalla circostanza di esser prossima la spedizione della Causa nel Tribunale del Pontassieve sul merito, si perchè la Sentenza da proferirsi dal Tribunale del Pontassieve non essendo inappellabile non poteva restare eseguibile che doppo una Sentenza confermatoria, lo che prolungava l'ultimazione di detto stralcio, sì perchè essendo il Curatore domandato provvisionale, e da durare solo finchè sia stato dichiarato nei modi legali a chi spetti la manutenzione nel possesso di detta eredità, non era in alcun conto lesiva dei diritti degli appellati. 2

Attesochè in questi termini doveva revocarsi la Sentenza del sig. Vicario del Pontassieve, che aveva detta domanda di Curatore ad hoc *rigettata*

Delib. e Delib. Dice bene appellato dai sigg. Antonio Buonamici Anna Masi Vedova Masetti e Sacerdote Francesco Masetti dalla Sentenza proferita dal Vicario Regio del Pontassieve sotto dì 20. Giugno 1822; e con la medesima respettivamente mal giudicato, e perciò quella revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione inerendo alla Scrittura d'Istanza esibita in Atti del Tribunale del Pontassieve li 7 Giugno 1822 da detto sig. Antonio Buonamici, eCC. di LL. senza pregiudizio delle ragioni delle respettive parti deputa provvisariamente, e fino a che non sia dichiarato nei modi legali a chi spetti la manutenzione nel possesso dell'eredità del fu sig. Gio. Marchionni, il sig. Gio. Batt. Tozzi fabbricante di panni a rappresentare il defunto sig. Marchionni Socio con detti Antonio Buonamici e CC. di Lite complimentario, e cassiere della loro Ragione sotto la Ditta « Eredi Masi *« all'oggetto, che in di lui luogo, e vece fintantochè sia stato dichiarato nei modi legali a chi debba spettare la manutenzione nel possesso di detta eredità, prosegua lo stralcio già incominciato di detta Ragione per interesse dell'eredità di detto Gio. Marchionni, con ritenere tutto ciò che nel reparto spetterà all'eredità predetta per passarsi a chi sarà poi di ragione. E dice doversi devenire alla separazione di tutte le carte, ed altri oggetti attenenti a detta Ragione dalle carte ed oggetti riguardanti l'eredità suddetta per passarsi immediatamente al Deputato suddetto, che dovrà esser presente a detta separazione, della quale ne incarica il Notaro Civile del suddetto Tribunale del Pontassieve per aver egli compilato l'Inventario ereditario. E condanna gli appellati nelle spese del presente e del passato Giudizio.*

DECISIONE LVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Compensationis diei 13. Settembr. 1822.

IN CAUSA VANNUCCINI E CONIUGI QUERCI

Proc. Mess. Luigi Cesare Dazzi — Proc. Mess. Gabriello Piccioli

---

ARGOMENTO

Ha luogo una mutua compensazione fra il compratore, e il venditore di un fondo quando il primo non ha a forma del Contratto di compra e vendita pagato il prezzo convenuto pagarsi in rate, ed il venditore non ha consegnato il fondo caduto iu contrattazione.

SOMMARIO

1. *Il compratore di un fondo, che si obbliga di pagarne il prezzo fissato a rate annue col patto di cessare i pagamenti nel caso di morte del Venditore, quantunque il prezzo non sia interamente pagato, non può esser costretto dagli eredi dello stesso venditore, che a pagare le rate scadute.*

2. *L'Erede non può impugnare il fatto del suo Autore.*

3. *Il Compratore di un fondo, che non adempie all'obbligo assuntosi di pagare in rate il prezzo, è tenuto ai danni, cioè al pagamento de' frutti.*

4. *Il Venditore di un fondo, che non ne fa la consegna al compratore, è tenuto per quest'omissione a'danni.*

5. *Ha luogo la compensazione tra il compratore, e il Venditore di un fondo allorchè da questi non è stata effettuata la consegna, e dal primo non è stato pagato il prezzo.*

MOTIVI

Attesochè per quanto nel Contratto stipulato sotto dì 26 Marzo 1802 per i rogiti del Notaro Giovanni Nepomoceno Granati, col quale il Canonico Don Giuseppe Vannuccini vendè ai Coniugi Mencarelli, e Francesco Querci la Casa di sua proprietà posta in Foiano fosse convenuto il prezzo nella somma totale di scudi 300 si convenne ancora, che il venditore dovesse ricevere il pagamento di detto prezzo in rate di scudi 18 l'Anno quanti i Coniugi Querci ne ritiravano per pigione di un altra Casa di loro proprietà, della quale a tale effetto cederono al Canonico Vannuccini l'uso, e l'abitazione di lui vita natural durante.

Attesochè in detto Contratto si convenne altresì fra le Parti, che l'esazione delle rate annue di scudi 18 ad onta che il prezzo fosse fissato in scudi 300, dovesse continuare, finchè durava la vita del Canonico Vannuccini venditore, ancorchè vivesse oltre quel tempo, che sarebbe stato necessario a saldare il prezzo convenuto degli scudi 300, e che dovesse d'al-

tronde detto pagamento in rate di scudi 18 cessare al momento in cui morisse il sig. Canonico Vannuccini, per quanto con le rate scadute a quell'epoca non si fosse compito il pagamento degli scudi 300.

Attesochè questa vendita, che fu perfetta in tutte le sue parti per il concorso del consenso dei contraenti nella cosa certa, e nel prezzo certo, non venne a risolversi per questi, perchè fino al 16 Luglio 1812 giorno della morte del Canonico Vannuccini non fosse stata mai eseguita non avendo il detto Canonico Vannuccini, ne percette le pigioni della Casa dei Querci, dovuto esigere se il Contratto fosse stato adempito, ed era ingiusto il costringere i compratori al pagamento della totalità del prezzo, che il Canonico aveva ad essi espressamente condonato nel caso, che si verificasse la sua morte, non potendo l'Erede del Canonico Vannuccini impugnare il fatto del suo Autore. 1 2

Attesochè i Coniugi Querci non avendo adempito al Contratto erano obbligati anche alla refezione dei danni, che si riducevano di ragione ai frutti a scaletta sulle rate calcolabili al quattro per cento per gli anni successivi a quello dopo la scadenza di ciascuna rata. 3

Attesoché anche il Canonico Vannuccini fù reo d'inadempimento al Contratto col non avere consegnata come dovea la Casa venduta ai Coniugi Querci, e questa colpa continuò nel suo Erede, e quindi oltre l'obbligo della consegna della Casa, che fu il soggetto della vendita, era tenuto anch'esso a riparare i danni, che questa omissione aveva sanzionato, e che consistevano nel corrispondere ai Coniugi Querci i frutti civili concordati dalle Parti in scudi 8 l'Anno della Casa venduta, ma non consegnata. 4

Attesochè in questo stato di cose si faceva luogo di pieno diritto ad una mutua compensazione sino alla concorrente quantità del respettivo debito, e credito, su di che le Parti avevano concordato una dimostrazione quale portava la differenza, che apparisce da detta dimostrazione. 5

Attesochè le Parti avendo respettivamente perso, e ottenuto, si faceva luogo alla compensazione delle spese del presente Giudizio.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Ammette l'Opposizione fatta per parte del sig. Vincenzio Vannuccini con la sua Scrittura de'5 Febbraio 1822 alla Decisione di questo Supremo Consiglio de'12 Settembre 1821., e quindi rendendo ragione alle Parti sull'appello interposto per parte dei sigg. Coniugi Querci con la loro Scrittura de'27 Gennaio 1820 contro la Sentenza della Regia Ruota di Firenze de'25 Agosto 1815. dice in parte bene, in parte male essere stato appellato dai sigg. Coniugi Querci dalla precitata Sentenza, e respettivamente in parte bene, e in parte male essere stato con la medesima giudicato, e quella doversi in parte revocare, correggere, e moderare nel modo, che appresso, poichè disse, dichiarò, e decretò i sigg. Coniugi Querci essere tenuti a pagare al sig. Vincenzio Vannuccini come Erede del fu Canonico Giuseppe Vannuccini la somma di scudi 18 all'anno a contare dal dì 26 Marzo 1802 epoca dello stipulato Contratto di compra, e vendita fra esso sig. Ca-

nonico, ed i Coniugi Querci fino al 16 *Luglio* 1812 *epoca della morte del suddetto sig. Canonico Vannuccini per la pigione della Casa di loro propriet à stata da essi ceduta a detto sig. Canonico per pagamento del prez zo della Casa da detto sig. Vannuccini venduta a detti Coniugi Querci: ed all'incontro esser tenuto, ed obbligato il sig. Vincenzio Vannuccini nella sua qualità suddetta a far buono ai detti Coniugi Querci in conto degli scudi* 18, *che sopra la somma di scudi* 9 *l'anno a titolo di pigione della Casa del sig. Canonico Vannuccini venduta, e dal medesimo abitata dal dì del Contratto, che sopra al giorno della sua morte. Dice che sopra la somma residuale di scudi* 9 *l'anno dovuta come sopra dai Coniugi Querci al sig. Vincenzio Vannuccini, dovranno i primi abbuonare al secondo il frutto a scaletta alla ragione del quattro per cento all'anno a contare dal dì della scadenza di ciascuna delle suddette rate annue di scudi* 9. *Dice doversi assolvere i sigg. Coniugi Querci dal pagamento dell'annua rata di scudi* 18 *convenuto pagarsi dai medesimi al sig. Canonico Vannuccini in estinzione del prezzo totale della Casa vendutali per scudi* 300 *dal dì della morte di detto sig. Canonico in poi, tenendo ferma in questa parte la condonazione di che nel ridetto Contratto di compra, e vendita de'*26 *Marzo* 1802 *rogato Granati.*

Ed inerendo al conto, e dimostrazione concordata dalle Parti esibita nel 12 *corrente dichiara, che i sigg. Coniugi Querci per le dependenze che sopra sono debitori del sig. Vannuccini per sorte, e frutti della somma di scudi* 110 *lire* 2. 19. 2.

Ed attesochè i sigg. Coniugi Querci sono debitori all'Erede del sig. Canonico Vannuccini dei frutti sopra detta somma di scudi 110 1. 19. 2. *decorsi dal dì della morte del detto sig. Canonico alla ragione del quattro per cento l'anno, e d'altronde da quell'epoca i sigg. Coniugi Querci hanno avuto diritto di conseguire le rendite della Casa ad essi venduta valutata di consenso delle Parti in scudi otto all'anno, dice compensati gli annui frutti hinc inde dovuti i sigg. Querci dovranno pagare al sig. Vannuccini per resto, e saldo degli scudi* 110. 1 19 2. *la sola somma di scudi* 73 6. 12. *a forma della suddetta dimostrazione, rimanendo però a vantaggio del sig. Vincenzio Vannuccini le rendite della suddetta Casa dovuta da qualunque persona abbia abitata, o ritenuta la suddetta casa dal dì della morte del sig. Canonico Vannuccini fino al presente giorno.*

Ed attesa la mutua Vittoria compensa le spese anco di questo Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*
Cav. Michele Niccolini *Relat.* e Cav. Vincenzio Sermolli *Consig.*

DECISIONE LIX.

SUPREMO CONSIGLIO

Florentina Pecuniaria diei 30. Augusti 1822.

In Causa Ricci e Ferri

Proc. Mess. Rocco Del Piatta

Proc. Mess. Pietro Pagni
Avv. Cesare Capoquadri

Argomento

Il silenzio del Giudice sopra diversi degli Articoli dedotti dall'Attore nella sua Domanda equivale ad un'espressa rejezione, e sebbene il Procuratore credendo di leggere nella Sentenza la condanna del suo Mandante estesa anco a questi Articoli passati sotto silenzio, abbia stipulata un' Obbligazione, questa non può sostenersi, ed ha diritto lo stesso Mandante allo storno della medesima.

Sommario

1. 3. *L'Appaltatore della Fornitura delle Truppe, che stipula col Governo delle modificazioni su i prezzi, a queste modificazioni deve stare anco il Subappaltatore.*

2. 4. *Quando il Giudice nella sua Sentenza non proferisce parola da cui si deduca aver creduto ben fondata la Domanda dell'Attore, non può la Sentenza a suo favore interpetrarsi.*

5. *Il silenzio del Giudice sopra alcuni degli Articoli dedotti si equipara ad un rigetto espresso.*

6. *Il Procuratore, che stipula per il Mandante una liquidazione, e si obbliga ad alcune Partite, che crede comprese nella Sentenza, colla quale lo stesso Mandante vien condannato, cade in errore.*

7. *Conosciuto l'errore deve correggersi.*

8. *Sbaglia in* Fatto, *e non in* Gius *colui che crede di leggere in una Sentenza una condanna, che non v'è.*

9. *L'errore di Gius non pregiudica a colui, che errando non profittò di un lucro.*

10. *L'errore di Gius pregiudica a quegli ch'errando si sottopose incautamente ad un danno certo, e positivo.*

11. *Alla repetizione dell'indebito di ciò, che per nessuna Legge era dovuto, non osta l'errore di Gius.*

12. *Alla repetizione dell'indebito di ciò ch'era dovuto in forza di un'Obbligazione meramente naturale, osta l'errore di Gius.*

MOTIVI

E' comparsa al Supremo Consiglio la giustizia della Sentenza proferita nella Causa attuale dal Magistrato Supremo di Firenze sotto dì 25. Gennaio 1820. a favore del sig. Augusto Ricci, e contro respettivamente il sig. Pietro Alessandro Ferri, e quindi colla sua Decisione di questo giorno l' ha confermata intieramente, accogliendo così l' appello interposto per parte del detto sig. Ricci dalla Sentenza Ruotale del dì 3, Aprile 1821. da cui era rimasta revocata la prima suddetta Sentenza del Magistrato Supremo.

Manifestando adesso i Motivi che hanno determinato il Supremo Consiglio a questa pronunzia, per quanto inutile si renda di premettere la ben lunga Istoria dei Fatti, dai quali la contestazione ha preso vita, poichè già questi fatti si trovano con molta accuratezza analizzati, non tanto nel Voto di uno dei Giudici Ruotali pubblicato col titolo « *di Florentina Erroris* « quanto ancora *nelle Narrative* che precedono la Sentenza di questo giorno del Supremo Consiglio, pur non dimeno occorre di rammentare strettamente in fatto, che il detto sig. Ricci nell' occasione in cui la nostra Toscana invasa restò dalle Armi Napoletane, e segnatamente sotto la data de' 18. Febbraio 1814. presentò al sig. Guillaume Commissario ordinatore in Toscana le sue Istanze dirette ad ottenere sotto la Mallevadoria del sig. Balì Cellesi di Pistoja la fornitura delle Truppe in tutta la Toscana al prezzo di Franchi 1. e 90. Cent. per ciascuna Razione di Foraggi, e di Cent. 70. per ciascuna Razione di viveri, qual prezzo era rimasto così combinato fra il sig. Ricci Offerente, ed il detto sig. Ordinatore, salva però l'approvazione dell' Ordinatore in capite dell' Armata.

L' offerta del sig. Ricci dopo essere stata inviata col mezzo del Duca di S. Arpino Prefetto allora di Firenze a diverse Autorità Amministrative della Toscana, e fra le altre anco al Prefetto di Siena, affinchè si dassero la cura di verificare se i prezzi sopra indicati corrispondevano alla giustizia, avuto riguardo ai respettivi Dipartimenti; finalmente sotto dì 25. del detto mese di Febbraio restò definitivamente approvata dall' Ordinatore in capite colla riduzione però, quanto alla Razione dei Foraggi dai Franchi 1. e 60. Cent. ai Franchi uno, e 80. Cent., e quanto alla Razione dei Viveri dai Centesimi 70. ai Cent. 65. riduzione che venne accordata dal sig. Ricci, e così rimase il Contratto ultimato, e perfezionato.

E che questi realmente fosse il Contratto definitivo, ed unico concluso dal sig. Ricci col Governo Napoletano non ha formato, nè poteva formare soggetto di dubbio avanti il Supremo Consiglio, costando dagli Atti, che questo medesimo Contratto aveva successivamente ricevuta la sua piena esecuzione sì per parte del Governo Toscano, che del Governo Napoletano, e costando inoltre, che come tale era stato sempre riconosciuto, e dichiarato non tanto da diverse Sentenze proferite in via civile, e passate in cosa giudicata, quanto ancora da solennissima Decisione pronunziata dal Turno di Revisione della Ruota Criminale di Firenze sotto dì

14. Dicembre 1820., da cui venne rigettata come ideale, chimerica, e capricciosa l'accusa di falso, che il detto signor Ferri aveva presentata a carico del sig. Ricci.

Divenuto pertanto il signor Ricci Fornitore Generale in Toscana coerentemente al citato Contratto, trattò, e concluse ne' 10. Marzo 1814. col sig. Ferri la sotto-Fornitura relativamente al Dipartimento dell' Ombrone coi diversi patti, che si trovano inseriti nell'Atto privato del detto giorno, e col patto in specie, che il sotto-Fornitore Ferri avrebbe ricevuto quel prezzo medesimo che l'Impresa percipeva dal Governo, e che in questo prezzo avrebbe fatto all'Impresa suddetta un rilascio di otto Centesimi per ogni Razione di Foraggi, e di 5. Cent. per ogni Razione di Viveri.

Alla metà del mese di Maggio 1814. giunse al suo termine la Fornitura suddetta, che progredì fino a tutto il mese d'Aprile per conto del signor Ricci, e dipoi per conto del suo Cessionario signor Francesco Santini.

Dopo di ciò, e segnatamente nel dì 27. del detto mese di Maggio 1814. procedè il Subaccollatario sig. Ferri ad una liquidazione finale coll'Impresario sig. Ricci, e ne' 23. Giugno successivo ad una consimile liquidazione procedè col Cessionario Santini. E sì nella prima, come nella seconda liquidazione i prezzi delle Razioni furono calcolati pacificamente alla ragione di Franchi uno, e 80. Cent. per Razione quanto ai Foraggi, e di Cent. 65. quanto ai Viveri, e così ai termini del Contratto stipulato dal sig. Ricci col Governo Napoletano, e del correlativo Atto di Subaccollo passato fra il Ricci, ed il Ferri come sopra.

Di più il medesimo sig. Ferri avendo esatto dal Santini il resto del l'avere, ne rilasciò a di lui favore l'opportuna quietanza, ed andando Creditore del sig. Ricci della somma di Franchi 15,457. 77. in ordine alla liquidazione fatta come sopra, si presentò nei 3. Giugno 1814. al Tribunale di Commercio di Firenze, e domandò la condanna del suo Debitore al pagamento della somma istessa calcolata come sopra secondo i prezzi resultanti dal Contratto perfezionato ne' 24. Febbraio 1814.

Il contegno univoco delle Parti praticato fino a questo punto bastava ad escludere qualunque dubbio immaginabile, che i prezzi ai quali aveva diritto l'Impresario sig. Ricci verso il Governo esser potessero diversi da quelli indicati di sopra, o sia da quelli che apparivano combinati coll'Ordinatore in capite sotto di 25. Febbraio. 1814. al momento della conclusione definitiva del Contratto. Pure il sig. Ferri ne' 20. Luglio 1814. comparso nuovamente al Tribunale di Commercio propose una domanda addizionale chiedendo la condanna del sig. Ricci al pagamento di varie partite non comprese nella prima domanda suddetta, fra le quali Partite si trova inclusa anche quella di Franchi 11,536. 17. importare della differenza che passava fra i prezzi di Franchi 1. e 90. Cent. quanto alla Razione dei Foraggi, e respettivamente di Cent. 78. quanto alla Razione dei

Viveri, ed i prezzi di Franchi 1. e 80. Cent., e respettivamente di Centesimi 65., sostenendo così, come sosteneva il Ferri che erroneo e danno suo era stato il calcolo dei prezzi combinato sul Contratto de' 25. Febbraio, perchè il Contratto stipulato dal sig. Ricci col Governo Napoletano, ed il Contratto eseguibile anche in faccia a lui fosse quello concluso coll'Ordinatore in Toscana sig. Guillaume sotto la data suddetta del 18. Febbraio 1814., e secondo il quale la Razione dei Foraggi erasi valutata Franchi uno, e 90. Cent., e la Razione dei Viveri Cent. 70.

Pronunziò il Tribunale di Commercio le sua Sentenza definitiva sulle domande del Ferri ne' 7. Novembre 1814., qual Sentenza non accolse certamente, ed invece rigettò la domanda addizionale del Ferri relativa alla parte suddetta di Fr. 11,535. e 17. Cent. pretesa differenza dei prezzi delle Razioni come sarà luogo a dimostrare estesamente in appresso.

Frattanto però dopo essere stata la Sentenza suddetta confermata intieramente dalla Ruota di Firenze ne' 25. Aprile 1815., fù proceduto in assenza del sig. Ricci, da un suo Procuratore generale alla liquidazione delle condanne in detta Sentenza contenute a favore del sig. Ferri, e non vi ha dubbio alcuno che in questa liquidazione racchiusa nel pubblico Istrumento del dì 13. Ottobre 1815. ricevuto dal Notaro Topi fosse dato credito al Ferri anco della Partita suddetta dei Fr. 11,535. 17.

Tornato successivamente in Toscana il sig. Ricci rimase Egli pure per qualche tempo nel concetto che le dichiarazioni della Sentenza corrispondessero alla esecuzione che gli si era data come sopra. Riconoscendo altronde ingiustissima la condanna al pagamento della differenza suddetta, e desiderando di ottenere in quella parte la revoca, ricorse al rimedio della ritrattazione, ed accortosi di poi in conseguenza di un esame più accurato, che la Sentenza suddetta non aveva in realtà pronunziata a di lui carico la supposta condanna, comparve ex integro avanti il Magistrato Supremo di Firenze, e domandò dichiararsi erroneo l'abbuono della detta Partita fatto come sopra al Ferri in ordine alla rammentata liquidazione di che nel citato Istrumento, rogato dal Notaro Topi, ordinarsi perciò lo storno a benefizio suo, ed a pregiudizio del Ferri della Partita medesima, e dei frutti corrispondenti decorsi, e da decorrere, con riportarsi a credito del medesimo signor Ricci altrettanta rata dell'assegnamento ceduto pro solvendo al Ferri, e tuttora estante presso il Debitore signor Giovanni Tassinari.

La disputa impegnosissima contestata su questa domanda ebbe un esito favorevole al sig. Ricci avanti il Magistrato Supremo, ed il Supremo Consiglio dopo il più maturo, e scrupoloso esame avendo trovata giustissima la prima Sentenza, non poteva dispensarsi dal confermarla, come ha fatto in questo giorno, revocando intieramente la Sentenza Ruotale appellata dal sig. Ricci.

Ed a così pronunziare il Supremo Consiglio si è mosso sostanzialmente dai due seguenti fondamenti,

. I. Perchè gli è comparso evidente che la suddetta Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze nel 7. Novembre 1814. non avesva accolta, ma piuttosto rigettata la pretensione del sig. Ferri diretta ad ottenere la controversa differenza di prezzi nella somma di Fr. 11,535. 17., per lo che non poteva dubitarsi, che l'abbuono, o sia incredit amento fatto al Ferri della Partita medesima in ordine alla citata liquidazione fosse un' abbuono erroneo, ed indebito. II. Perchè verificato così l'errore commesso dal Procuratore del sig. Ricci nel dar credito al Ferri della detta Partita tutti i principj necessitavano a ordinarne la correzione, e l'emenda.

§. I.

Della Prova dell' Errore.

Che la Domanda come sopra inoltrata dal Ferri avanti il Tribunale di Commercio ne' 20. Luglio 1814., nel rapporto di detta Partita di Fr. 11,535. e Cent. 17. fosse una domanda manifestamente ingiusta, non poteva per certo dubitarsene, perchè avventurando il Ferri la detta domanda, altro non faceva che dissimulare, o impugnare l'esistenza di quel Contratto definitivo perfezionato ne' 25. Febbraio 1814., che l'istesso Ferri aveva per lo avanti in tante guise riconosciuto, e rispettato; che ha sempre ricevuta la sua pacifica esecuzione sì per la parte del Governo Toscano, come del Governo Napoletano; che i Tribunali Civili hanno sanzionato colle loro Sentenze nella più fiera contradizione del sig. Ferri, e che finalmente i Tribunali Criminali hanno purgato da qualunque imaginabile sospetto.

Quindi i Difensori del sig. Ferri avanti il Supremo Consiglio senza impegnarsi giammai nell' assunto di dimostrar la giustizia della pretensione del sig. Ferri, tutti impiegarono i loro sforzi in sostenere, che la Sentenza suddetta del Tribunale di Commercio aveva oramai sanzionata almeno implicitamente la controversa Partita dei Franchi 11,535. e Cent. 17., e che non rimaneva oggi rimedio alcuno ordinario al sig. Ricci per ottenerne l'assoluzione.

Tutto dunque l'esame della Causa andò in questo rapporto a sostanziarsi nell' intelligenza della Sentenza del Tribunale di Commercio de' 7. Novembre 1814., ed assumendo un tale esame colla massima accuratezza, il Supremo Consiglio incominciò dall' osservare, che presentandosi a domandare la condanna del Ricci al pagamento della somma liquidata nel 27. Maggio 1814., che erasi ridotta, attesi i ricevuti pagamenti, a Franchi 15,457. e 70. Cent., e che dipoi ne' 20. Luglio esibì la domanda addizionale, con cui chiese la condanna dell' istesso Ricci al pagamento delle seguenti Partite cioè: 1. Di Franchi 281. e 7. Cent. spese di Protesti, e Conti di ritorno: 2. Di Franchi 881., e Cent. 48. valore di *Boni* consegnati nel 21. Giugno 1814. 3. Di Franchi 586., e 4. Cent. valuta di Razioni di

Viveri 744. e mezzo complete: 4. Finalmente la Partita in questione dei Franchi 11,535. e 17. Cent.

Osservossi inoltre dal Supremo Consiglio, che il Ferri in appoggio di ciascuna Partita aveva esibito il Conto respettivo, e fermandosi sul Conto riguardante la Partita dei Fr. 71.535. e 17. C. rilevava, che la Partita sud. era precisamente il resultato della differenza fra i due prezzi al netto della deduzione, che il Ferri faceva espressamente, e dettagliatamente a favore dell'Impresa sul prezzo maggiore di essa preteso dei Centesimi cinque per ciascuna Razione di Viveri, e dei Centesimi otto per ciascuna Razione di Foraggi in conformità del Contratto di Subaccollo rammentato di sopra.

Passando quindi il Supremo Consiglio all'analisi dei Motivi, che precedono la dispositiva della Sentenza, ebbe bisogno di poco studio per verificare, che lungi dall'occuparsi il Tribunale dell'esame della Domanda relativa alla differenza dei prezzi, nella quale forse l'istesso Ferri cessò d'insistere conoscendone l'improponibilità, s'occupò invece unicamente, e tassativamente del dubbio concernente il modo di calcolare il rilascio del 5. e 8. Centesimi a favore dell'Impresa, al qual dubbio dava pur vita il Conto, come sopra presentato dal Ferri, in cui l'accennato rilascio si vedeva calcolato sui prezzi maggiori de' 18. Febbraio 1814.

Quali poi si fossero i fatti, e circostanze, che davan luogo al dubbio indicato sul modo di calcolare il rilascio a favore dell'Impresa, lo spiegano con tutta chiarezza i Motivi della Sentenza, di cui si tratta, ove dopo essersi stabilito, che aveva il Ferri nel Contratto di Subappalto promesso il rilascio dei cinque, e respettivamente delli otto Centesimi, variabile però sì per il più che per il meno, a misura che avesse sofferta variazione la Razione, si scende quindi a far sentire, che due erano le variazioni avvenute, e che restava perciò a determinarsi quale di queste due variazioni dovesse servir di regola per calcolare la variazione sul rilascio.

Una prima variazione, rifletterono quei Giudici, era quella avvenuta sui prezzi combinati dal Ricci coll'Ordinatore in Toscana ne' 18. Febbraio, essendo questi prezzi rimasti modificati, e variati come sopra nel successivo dì 25.; Ed una seconda variazione erasi di tempo in tempo verificata nella quantità delle Derrate componenti le Razioni in forza dei così detti Ordini del Giorno.

Dopo di ciò passarono a considerare, che la seconda di dette variazioni non poteva esercitare alcuna influenza sul modo di calcolare il rilascio, sì perchè le Parti nel Contratto di Subappalto si fossero riferite alla variazione possibile del prezzo delle Razioni, e non alla possibile variazione delle dosi componenti le Razioni medesime, sì perchè la possibile variazione nella composizione delle Razioni aveva formato soggetto di una distinta, ed espressa convenzione nell'Art. 8. del Contratto, e sì perchè in fine la variazione nel rapporto dei prezzi delle Razioni non poteva desumersi da un fatto posteriore al Contratto definitivo de' 25. Febbraio, men-

tre i prezzi in quella combinati, e stabiliti colla adesione, ed approvazione dell'Ordinatore erano per loro intrinseca natura invariabile, ed immutabile.

Quindi (prosegue a reflette re il Tribunale di Commercio) allorchè il Ferri considerò come conting ibile una variazione nei prezzi delle Razioni dovette necessariamente contemplare i prezzi che vedeva indicati nella offerta il dì 18., giacchè questi prezzi erano senza dubbio soggetti a variazione finchè non fosse sopraggiunta l'approvazione dell'Ordinatore in capite che formava condizione espressa all'accettazione fatta dall'Ordinatore Guillaume. E tanto più volentieri il Tribunale di Commercio si prestò a questa intelligenza in quanto suppose, ed enunciò nei suoi Motivi, che probabilmente il Ferri, offerendo il rilascio suddetto *dei* 5., e respettivamente *delli* 8. Centesimi, non avesse portata la sua contemplazione che sù i prezzi indicati nell'offerta dei 18. Febbraio, come che da lui conosciuti, invece che sui prezzi definitivi del 25. del detto mese, dei quali il Pubblico non ebbe notizia prima del dì 14. del successivo Marzo, epoca in cui il Contratto definitivo del dì 25. venne inserito nelli Atti della Prefettura.

Finalmente il Tribunale, richiamatovi forse dalle contestazioni verbali delle Parti, passò anco ad occuparsi del modo, con cui conveniva di dar credito al Ferri dell'aumento, che avevano talvolta ricevuto come sopra le Razioni quanto alla loro composizione nel corso della Fornitura, ed in questo rapporto considerò, che il sistema regolare era quello di perequare le Razioni distribuite colla quantità contemplata nel Contratto di Subappalto.

Tali, e non altre sono le considerazioni, che precedono la dispositiva della Sentenza del Tribunale di Commercio, ed in queste considerazioni non si trova certamente parola che favorisca in qualche modo l'assunto del Ferri relativamente alla domanda della differenza fra i due prezzi, ossia quanto alla Partita dei Franchi 11,535. e Cent. 17.

Nè ad un diverso concetto danno luogo le dichiarazioni che si leggono nella dispositiva della detta Sentenza in cui stanno scritte le seguenti condanne a carico del sig. Ricci, ed a favore respettivamente del Ferri.

Primieramente il Tribunale accolse la Domanda principale del Ferri, e condannò il Ricci a pagarli la somma reclamata, come resto del Conto liquidato ne' 27. Maggio 1814. E di poi facendo diritto sulla domanda addizionale del Ferri medesimo condannò il Ricci al pagamento delle due Partite indicate di sopra di Franchi 281. e 10. Centesimi, e 831. e 48. Centesimi, e 851 Fr. e 48. Cent. che il Tribunale considerò come liquidata, e concordata dalle Parti. E quindi condannò l'istesso Ricci al pagamento del Conto delle Razioni 744. e mezzo complete in quella somma che sarebbe stata liquidata come nell'importare di quella differenza che sarebbe resultata a favore del Ferri dal Calcolo che si fosse fatto del rilascio, ossia abbuono de' 5. e 8. Centesimi, non già sui prezzi dei 25. Feb-

braio, ma bensì sui prezzi dei 18. Ed in fine in coerenza dell' ultima premessa considerazione determinò il modo da tenersi per incredìtare il Ferri di quelli aumenti, che le Razioni avevano ricevuti di tempo in tempo nella loro composizione.

Ora in queste considerazioni, e dichiarazioni, così analizzate dalla Sentenza de' 7. Novembre 1814., il Supremo Consiglio non ha saputo trovare, nè ha trovato di fatto espressione alcuna, o parola atta ad inserire un semplice dubbio che il Tribunale di Commercio riconoscesse in qualche modo ben fondata la pretensione della differenza dei prezzi, ed intendesse di condannare il Ricci anco al pagamento di questa Partita che 2 il Tribunale nell' intiero contesto della Sentenza non rammentò neppure.

Leggeva ben Esso in questa Sentenza che l' abbuono, o il rilascio all' Impresa generale dei 5., e respettivamente degli otto Centesimi per ogni Razione doveva farsi sulla porzione del prezzo dato ad ogni Razione nel Contratto del dì 18. Febbraio; ed era bene giusto che si facesse così quando il rilascio era stato convenuto sulla proporzione del 5. al 70., e degli 9. al 1. 90., prezzo supposto alle Razioni respettive nel Contratto del 18. Febbraio; Onde perequarlo di poi al minor prezzo concordato nel Contratto definitivo dei 25. di detto mese.

Ma non si leggeva, nè potea leggersi, che se in questa guisa, e in questa proporzione dovea calcolarsi l' abbuono, o il rilascio sul prezzo delle Razioni, il prezzo di queste Razioni, le quali il Ferri nel Contratto del 18 Febbraio si obbligò di somministrare per i prezzi, che il Fornitor gene-3 rale « *avrebbe percetti dal Governo* « dovesse a carico dello stesso Fornitore Generale non più corrispondere al prezzo che questi percepì dal Governo; ma a quello che Egli aveva offerto al Governo medesimo, che il Governo di poi non accettò, e che fu concordato, e pagato in una minor quantità.

Come giusto, e conforme alle Convenzioni del dì 18. Febbraio era il pronunziare, come il Tribunale di Commercio pronunziò, quanto all' abbuono sul prezzo delle Razioni; Chiarissimo era, che ingiusto stato sarebbe, e difforme in tutto dalle Convenzioni medesime, se avesse pronunziato, come il Ferri pretendeva, e come si astenne dal pronunziare, e certamente non pronunziò intorno al prezzo, che per ciascheduna Razione 4 potesse dal Fornitore Generale doversi al Suffornitore.

Tanto sarebbe bastato al Supremo Consiglio per rispondere, che la pretensione riguardante la detta Partita doveva intendersi rigettata, anzi che accolta, sapendosi da tutti, che il silenzio del Giudice sopra alcuni delli Articoli, o pretensioni dedotte in controversia si equipara legalmen-5 te ad un espresso rigetto, e ne opera pienamente gli effetti a carico dell' Attore, siccome avvertono dopo il *Testo in Capit. Nonne de praesumpt. et in Leg. Tribunus §. final. ff. de Testam.*, li allegati e seguitati in larga copia dalla *Ruota Fiorent. cor. Magonio Decis. Flor.* 9. *Num.* 19.

Marzimedici decis. 40. N. 1. nella Pisana Fructum del 30. Gennaio 1730. av. Finetti, e nella Florent. divisionis de Franceschis del dì 29. Maggio 1744. §. O vuole all' incontro av. Bonfini.

Ma per convincersi maggiormente, che il Tribunale di Commercio lungi dall' avere trovata giusta, e meritevole di accoglienza la pretensione suddetta, la ravvisasse per lo contrario mal fondata, e come tale la rigettasse, accorrevano li argomenti stringentissimi tratti dal Testo della Sentenza, e sviluppati già nel suddetto voto di scissura del Giudice Ruotale *al §. 32. et segg.*, fra i quali compariva veramente decisivo al Supremo Consiglio quello dedotto dalla inconciliabilità della pronunzia fatta come sopra intorno al modo di calcolare il rilascio a benefizio dell' impresa, essendo evidentissimo, che intanto il Tribunale trovò necessario di occuparsi della divisata Ispezione, in quanto non trovò giusto di ammettere la partita reclamata per il titolo della differenza dei prezzi; giacchè ammessa questa partita era pure ammesso il rilascio nel modo prescritto dal Tribunale, e proposto dal Ferri nel conto, che faceva corredo alla partita medesima.

I Difensori per altro del sig. Ferri non si acquietavano a queste dimostrazioni, e richiamavano in modo speciale, e con molta insistenza il Supremo Consiglio a quella parte finale della Sentenza, che assegnava al sig. Ricci il termine di due mesi alla liquidazione dell' ultime partite colla espressa comminazione, che in caso diverso si avrebbero per liquidate secondo i conti presentati dal Ferri col giorno 20 Luglio 1814. e registrati ne' 30 Giugno pretendendo di insinuare, che la contumacia verificatasi nel sig. Ricci alla prescritta liquidazione avesse prodotto l'effetto di farlo soggiacere almeno implicitamente a quella condanna, che il Tribunale non aveva pronunziata; o sia al pagamento di quella partita, che il Tribunale aveva rigettato.

A sì fatto assunto in vero dei Difensori del sig. Ferri resistevano invicibilmente gli accurati, e dotti riflessi proposti nel voto suddetto di scissura al §. 36. *plur. seg.*, ai quali riflessi aggiungeva il Supremo Consiglio non esser vero come andavano supponendo i Difensori del Ferri che la generica relazione avuta dal Tribunale nella parte suddetta della Sentenza ai conti del Ferri, non trovasse la congrua applicazione anco nella condanna pronunziata genericamente a carico del Ricci nell' abbuono di quella differenza che fosse per resultare dal prescritto modo di calcolare il rilascio dei 5. e 8. centesimi, mentre in quel conto appunto che avea il Ferri esibito per stabilire la differenza fra i due prezzi appariva pur troppo calcolato dal Ferri il rilascio suddetto con rapporto ai prezzi maggiori desunti dall' offerta de' 18 Febbraio 1814.

E questa medesima osservazione era anco opportuno per vie più confermare il Supremo Consiglio nel concetto che realmente il Tribunale di Commercio riconoscesse l'ingiustizia della partita interessante la differenza dei prezzi, e perciò la rigettasse, anzi che l'ammettesse, non potendosi altrimenti conciliare il sistema da lui tenuto d' occuparsi soltanto d' uno degli

articoli contemplati nel conto del Ferri senza far poi menzione alcuna dell' altro.

Per le cose adunque finqui rilevate è rassembrato al Supremo Consiglio, che il Procuratore del sig. Ricci cadesse in errore allorchè liquidando le condanne pronunziate a carico del suo Principale nella riferita Sentenza suppose di leggervi quella condanna, che in realtà non ci sta scritta, nè espressamente, nè virtualmente, e restava in conseguenza ad esaminarsi soltanto se il nobile ufizio del Giudice potesse riparare alle conseguenze di quest' errore con ordinare la conveniente correzione, ed emenda.

6

§. II.

L' errore come sopra dimostrato doveva correggersi,

Conosciuto chiaramente una volta, come nel caso, l'errorre, ed il falso supposto, tutti i principj di giustizia, e di naturale equità raccomandavano la correzione dell'atto, che ne rimase infetto, e viziato.

Pure i validissimi Difensori del sig. Ferri senza impugnare la massima generale, impiegarono tutti i loro sforzi in sostenere, che presupposta ancora la prova chiarissima dell' errore commesso nella esecuzione della Sentenza de' 7. Novembre 1814., non per questo il sig. Ricci allegare la potesse con profitto nelle speciali circostanze del caso, e non per questo il Supremo Consiglio potesse riparare al danno, che l'errore avesse causato al sig. Ricci.

7

E qui i Difensori suddetti incominciarono da rilevare, che l'errore di cui si lagnava il sig. Ricci essendo caduto sull' interpetrazione di una Sentenza assumeva il carattere di un errore di diritto, e non già di fatto; proseguivano quindi ad osservare che il Procuratore del sig. Ricci non solamente liquidò il debito a carico del suo Principale, ma pure anco l'estinse cedendo *pro solvendo* al Creditore Ferri diversi nomi, fra quali quello del sig. Giovanni Tassinari tuttora estante: E concludevano dopo tutto questo che l' assunto del sig. Ricci risolvendosi propriamente nell' esperimento di una azione di indebito, doveva il Supremo Consiglio riconoscerla inammissibile, e rigettarla, tostochè l' errore allegato dal sig. Ricci non era un errore di fatto, ma bensì di *Gius*.

Ed aggiungevano in fine, che l'azione intentata dal sig. Ricci incontrava un' ostacolo insuperabile nel titolo della transazione che si pretendeva di desumere dall'Istrumento sopraccitato de 23 Ottobre 1815.

All' indicati rilievi proposti dai Difensori del sig. Ferri replicavasi in molte guise dai Difensori del sig. Ricci.

Ed in quanto al primo rispondevano essi che l' errore in cui cadde il Procuratore del sig. Ricci non fu già un errore di *Gius*, ma bensì un errore di fatto, rimarcando a questo proposito, che sbaglia necessariamente in fatto, e non in *Gius* chiunque crede di leggere in una Sentenza una pronunzia, o condanna che di fatto non vi è scritta.

Avvertivano inoltre i Difensori del sig. Ricci, che trovandosi fortunatamente tuttora estante presso il Debitore Tassinari l'assegnamento ceduto *pro solvendo*, l'azione intentata dal sig. Ricci prendeva piuttosto il carattere di azione *rei persecutoria*, che di azione di indebito, Ed in ultima analisi scendevano a sostenere, che anche quando l'errore suddetto si fosse voluto qualificare come errore di *Gius*, e non di fatto, e quando anco la questione si fosse dovuta risolvere colle teorie che regolano la materia dell' indebito pur non dimeno la conseguenza era sempre la istessa, perchè nelle particolari circostanze del caso non era utilmente proponibile, a pregiudizio del sig. Ricci la obiettata distinzione sulla natura dell' *errore*.

E questa fù l' ispezione a cui il Supremo Consiglio rivolse l' esame più scrupoloso, e che bastò a tranquillizare interamente l' animo suo nella resoluzione della Causa.

Per quanto sia vero che alcuni fra gli antichi interpetri del Diritto Romano argomentando dai due responsi di *Papiniano nella Leg.* 7., *e nella Leg.* 8. *ff. de Reg. Juris, et de facti ignorant.* abbiano per modo di regola opinato, che l' errore *di Gius* non possa allegarsi giammai all' effetto di recuperare ciò che *indebitamente* siasi in altri trasferito, pure egli è altrettanto indubitato, che la scuola delli Interpetri più culti, internandosi meglio nel vero spirito delle Leggi Romane, ha stabilita una distinzione normalissima nella materia della repetizione dell' *Indebito*, ed ha insegnato, che l' errore *di Gius* pregiudica a colui, che errando non profittò d' un *lucro*, e nulla pregiudichi per lo contrario a colui che errando si sottopose incautamente ad un danno, e ad una perdita certa, e positiva nel suo Patrimonio, come sulla scorta di classiche Autorità esaminato latamente il dubbio si vede stabilito nella Decisione *in Florentina seu Liburnen Praetensae nullitatis Contractus et Reintegrationis del dì* 11. *Aprile* 1806. *al* §. *Formarono, et seqq.* di cui l' Estensore fu l' istesso Relatore della presente Causa. 9 10

Quindi i Dottori tutti, ed i Tribunali hàn dovuto inferirne, che alla repetizione del vero, e proprio *Indebito*, vale a dire di ciò che per nessuna Legge sì *Civile*, che *Normale* era dovuto, formar non debbe ostacolo mai l' *Errore* benchè *di Gius*, perchè in questi termini si verifica l' Estremo del *danno reale*, a differenza del caso, in cui la somma pagata fosse bensì dovuta, ma in forza però soltanto di una obbligazione meramente *naturale*, essendosi in questo caso considerato, che i reclami dell' Attore anzichè ad evitare il danno, miravano al conseguimento di un *lucro*, e di un vantaggio nascente dall' eccezzione, che la Legge *Civile* gli appresstava contro l'obbligazione meramente *naturale*, ed a cui aveva egli ormai renunziato eseguendo volontariamente la medesima Obbligazione *naturale*. Così di fatto ben distinguendo ragionano gli Interpetri più culti riferiti e seguitati dal dottissimo *Vinn. quaest. Select. Cap.* 47. e tutti gli altri allegati e seguitati dalla sacra *Ruota Romana seu Nepesina Quarti Dota-* 11 12

lis del 17. Gennaio 1755. av. Figuerva §. 7., e nella Rota nostra del Tesor. Ombros. Tom. 3. decis. 42. n. 26. e nel Tom. 5. decis. 9. n. 18.

Rimanendo dunque in tal guisa eliminata la prima obiezione dei Difensori del sig. Ferri, ha poi il Supremo Consiglio riconosciuto immeritevoli di ogni esame i reflessi che si desumevano a difesa dell' istesso Ferri dell' imaginato titolo della Transazione, mentre ponderato accuratamente il tenore delle convenzioni tutte inserite nel più volte citato Istrumento de 23. Ottobre 1815. non ha trovato in esso ne parola, ne titolo, nè elemento qualunque di transazione, non essendo stata mai in esso motivata questione alcuna transigibile, non leggendosi fatta alcuna reciproca remissione, e condonazione, e vedendosi all' incontro addebitato il Ricci, ed increditato respettivamente il Ferri della somma totale fino colla più piccola, e minuta *Frazione*, sicchè i ragionamenti istituiti in questo rapporto dai Difensori del Ferri procedevano in un supposto non vero, e non meritavano in conseguenza l' attenzione del Supremo Consiglio.

Mentre per altro il Supremo Consiglio ha riconosciute giustissime le istanze del sig. Ricci, e sanzionato a di lui favore lo storno della Partita controversa dai Franchi 1155. e 17. cent. non ha però perduto di vista, che esclusa dall' avere del *Ferri* la Partita medesima veniva forse a rivivere in lui il diritto a quel benefizio qualunque che gli accordò espressamente la Sentenza del Tribunale di Commercio dei 7. Novembre 1814., e che resultar poteva dal modo in essa prescritto di calcolare il rilascio dei 5., e respettivamente degli 8. centesimi; E riflettendo altronde, che il dubbio suddetto non aveva fin quì formato soggetto di discussione, e rimanendo pur' anco a vedersi in fatto se colla liquidazione de' 23. Ottobre 1815. si fosse dalle Parti contemplato questo titolo di Credito, e respettivo debito, ha creduto di provvedere abbastanza all' interesse delle Parti medesime col mezzo del riservo, che è stato espressamente fatto nella Sentenza come segue.

Per questi Motivi

Delib., e Delib. Dice bene appellato per parte del sig. Colonnello Augusto Ricci dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime Appellazioni sedente a Firenze sotto di 3. Aprile 1821, al detto sig. Ricci contraria, e favorevole respettivamente al sig. Alessandro Ferri; Revoca perciò la Sentenza suddetta, ed in reparazione dichiara essersi dovuta, e doversi confermare, siccome conferma, in ciò che riguarda l' interesse dell' appellato Ferri, la Sentenza proferita in prima istanza, nella Causa della quale si tratta, dal Magistrato Supremo di Firenze sotto di 25. Gennaio 1820., nel modo, e colle dichiarazioni che appresso cioè; Poichè in conformità di detta Sentenza del Regio Magistrato Supremo di Firenze de' 25. Gennaio 1820., dichiara essersi dovuta, e doversi detrarre dall' avere di detto Ferri appellato, di che nella liquidazione fatta col Pubblico Istrumento del dì 23. Ot-

tobre 1815. rogato dal Notaro Topi, ed a benefizio respettivamente di detto sig. Ricci, la somma, e quantità dei Frnnchi 11535, e 17. cent., dei quali si tratta, e di che nella citata Sentenza, senza alcuno, benchè minimo pregiudizio delle ragioni competenti al prefato sig. Ferri per conseguire la sua piena indennità per tutti gl' altri titoli di Credito liquidati, e contemplati nel citato pubblico Istrumento rogato Topi, e nella relativa Sentenza del Tribunale di Commercio di Firenze del dì 7. Novembre 1814. indipendentemente dalla citata Partita dei Franchi 11535., e 17. cent., da esperimentarsi tali ragioni quatenus, in altro congruo Giudizio avanti il Tribunale Competente, e senza pregiudizio pure di tutte le eccezioni, che possono competere al detto sig. Ricci nell' esperimento del riservo come sopra fatto. E tal dichiarazione ferma stante, e non altrimenti ordina in ogni rimanente, ed in ciò che riguarda l' interesse dell' Appellante come sopra, eseguirsi la citata Sentenza del Magistrato Supremo de' 25. Gennaio 1820. secondo la sua forma, e tenore, e condanna l' appellato Ferri nelle epese solamente Giudiciali della presente, e della passata Istanza.

Così deciso dagl' Illustrissimi Signori

Gio. Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini, e Vincenzio Sermolli *Relat.*, *Consiglieri*

DECISIONE LX.

REGIA RUOTA DI PISA

Liburnea. Commendat. Navigii diei 15. Maii 1821.

IN CAUSA MOSPIGNOTTI, TALLIA, E DESPOTTI E VIANELLO

Proc. Mess. Angelo Minetti — Proc. Mess. Francesco Gioli

ARGOMENTO

Il Capitano di una Nave, che nel Contratto di Noleggio ha convenuto col Noleggiatore di un Carico in quantità determinata, e si è riservato di provvedere fino alla salutifera portata della Nave, diviene non un semplice caricatore, ma un Socio ancora del Noleggio, ed è obbligato a pagare la Provvisione su i Noli, anco per quelle Merci che sono di sua proprietà, al Raccomandatario designato dal Noleggiatore, a cui si è obbligato di dirigersi.

SOMMARIO

1. *Il Capitano di una Nave ha di sua natura il Mandato legale a firmare qualunque Convenzione relativa alla caricazione, ed al viaggio.*

2. *Il Capitano di una Nave può contrarre l'obbligo di raccomandarsi alle persone designate dal Noleggiatore, essendo una condizione correspettiva al Noleggio.*

3. *V' ha distinzione fra le facoltà del Capitano quando si trova nel Porto ove esistono i proprietari, e quelle, che ha dal mandato legale, che nasce dalla preposizione al comando del Bastimento, quando si trova in Porto Estero.*

4. 6. 7. 8. *Le convenzioni stipulate dal Capitano in Porto Estero non possono impugnarsi da' proprietari quantunque abbiano allo stesso Capitano limitate le loro Istruzioni.*

5. *I Terzi Contraenti non sono obbligati ad investigare i patti speciali fra il Capitano, ed il Proprietario.*

9. L'*Obbligo della raccomandazione assunto dal Capitano della Nave in un Contratto di Noleggio, è in facolta di limitarlo alla sola raccomandazione d' entrata pagando al Raccomandatario la provvisione del 2. per cento sopra i noli dovuti allo stesso Capitano.*

10. *Il Capitano che si obbliga dirigersi con il carico al Raccomandatario del Noleggiatore, vuol dire che si mette sotto la direzione di quello.*

11. *Quando si tratta di racccomandazione il carico non può separarsi dalla Nave.*

12. *Quando il Carico della Nave è diretto a' Raccomandatari del Noleggiatore in forza della polizza di carico, è inutile la stipulazione di alcun patto nel Contratto di Noleggio.*

13. *E' massima fallace quella, che si debbano le* Pratiche, o Certificati *de' Mercanti riguardare come opinioni a difesa.*

14. *Vi sono degli Affari che possono meglio decidersi dai Mercanti che dai Legali.*

15. *Quando il Noleggiatore nel Contratto di Noleggio dice di dare un carico determinato, e si conviene, che fino alla salutifera portata della Nave debba provvedere il Capitano, questi diviene un Socio del Noleggio.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno nel 26. Settembre 1821. furono condannati i sigg. Mospignotti, Tallia, e Despotti Appellanti a pagare al sig. Capitano Natale Vianello Comandante la Nave *Palma* L. 942. 17. 1. per residuo di Nolo, Cappa regalo, e spese di Nave in Alessandria, di Ardebbe 1223., e tre misure di Fave condotte da Alessandria nel Porto di Livorno colla Nave predetta alla consegna dei predetti sigg. Appellanti.

Appellatisi da detta Sentenza i sigg. Mospignotti, Tallia, e Despotti avanti la Regia Ruota di Prime Appellazioni di Pisa, e deducendo i Gravami, che ne risentivano fecero osservare.

Che la Sentenza appellata non era coerente a' Principj di conosciuta Giustizia perchè i Giudici non accolsero la Domanda dei sigg. Appellanti con cui dicevasi, che il Capitano Vianello a forma del Contratto di Noleggio era obbligato dirigersi ad essi coll' intiero carico, lo che non avendo fatto, era tenuto ad abbuonar loro la solita provvisione.

Che il Capitano caricò per proprio conto a Bordo 500. Ardebbe di Fave e di queste, unitamente al carico posto a bordo del caricatore, ne fu formata una Polizza sola, contenente la totalità della Partita.

Che il Contratto di Noleggio portando l' obbligo nel Capitano di dirigersi col Carico agli Appellanti, e che tanto della Paccottiglia, che del Carico essendo stata formata una sola Polizza alla direzione e consegna degli Appellanti era evidente, che il Capitano non poteva, separando capricciosamente la Paccottiglia dal Carico, fare la consegna della medesima a persona diversa da quella alla quale consegnar doveva il Carico, per lo che non cadeva dubbio che ai sigg. Appellanti spettasse il diritto di percipere la Provvisione sulla valuta della Paccottiglia.

Che similmente non era coerente la Sentenza ai principj di Giustizia perchè rigettarono i Giudici altre due domande degli Appellanti la prima delle quali conteneva 1. Che ai due terzi di spese portate a carico dei Noleggiatori dovesse contribuire il Capitano per la porzione del Carico da esso posto a Bordo; la seconda, che non fossero obbligati i sigg. Appellanti alle spese di Porto fatte in Alessandria; La prima Domanda fu appoggiata alla riflessione, che il Capitano per la sua porzione di fave aveva la qualità di Noleggiatore, e Caricatore, e che in conseguenza per questa doveva contribuire a due terzi di spese; La seconda fu fondata nella considerazione che le spese di Nave fatte nel Porto caricatore di regola andando a carico del Capitano non può pensarsi plausibilmente, che non debba procedere lo stesso anche per le spese di Porto per la regola, che militando una pariforme ragione deve militare un pariforme Giudizio.

Dopo la deduzione di tali ragioni fecero istanza che previa la revoca in tutte le sue parti della Sentenza Appellata venissero accolte pienamente le Domande degl' Appellanti colla condanna del Capitano in tutte le spese.

Il sig. Capitano Vianello replicò che il Contratto di Noleggio in esame non contenendo l' obbligo espresso nel Capitano di raccomandarsi ai sigg. Appellanti inutile si rendeva il tentativo ingegnoso di desumere una tale obbligazione dalla parola *dirigersi*,

ohe si legge nel Contratto predetto; tostoche una tale espressione si referisce unitamente all' obbligo di consegnare il Carioo.

Che non sussiste in fatto, ohe i sigg. Appellanti siano rimasti aggravati dalla Sentenza, ohe si rivede nell' avere accordato al Capitano Vianello le spese di porto d'Alessandria, mentre attesa la renunzia del Capitano predetto, il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno non pronunziò su tale articolo, e niun gravame, in conseguenza apportò ai detti sigg. Appellanti.

Che finalmente niun gravame cagionò agli Appellanti la Sentenza antedetta, allorchè non obbligò il Capitano Vianello a contribuire ai due terzi delle spese assegnate al Noleggiatore colla porzione del suo Carico, mentre a così ingiusta pretenzione degli appellanti, ostava indubitatamente il patto contenuto nel Contratto di Noleggio; Quindi domandò il Capitano la piena conferma della Sentenza appellata, e la condanna delli Appellanti nelle spese tutte del Giudizio. A fine di porre in chiaro la preponderanza delle ragioni fu prodotta negli Atti una pratica dei Negozianti Livornesi, la quale credo conveniente cosa di riportare interamente.

QUESITO

Tizio di Alessandria Noleggiò in detto luogo una Nave per il trasporto di un Carico Commestibili a Livorno, e nel Contratto di Noleggio fu stipulato il seguente patto „ ivi „ Il sig. Capitano si obbliga « dirigersi con il Carico al Raccomandatario del sig. Noleggiatore „ Una porzione del Carico fu posta a Bordo dai Noleggiatori, ed il rimanente dallo stesso Capitano come di lui proprietà, ma nella Polizza di Carico non fu distinta la porzione applicabile al Capitano da quella dei Noleggiatori, e fu la totalità indirizzata alla consegna dei Ricevitori.

Il Capitano pervenuto a Livorno in luogo di raccomandarsi ai Ricevitori del Carico si raccomandò ad altro Negoziante. Il Ricevitore reclamò dal Capitano la solita Provvisione del due per cento tanto sulla totalità del Carico quanto sulla Nave, all' Incontro il Capitano sostenne che non era tenuto ad alcuna provvisione, giacchè per rapporto alla raccomandazione della Nave, questa non era pattuita nel Contratto di Noleggio, e quanto alla Paccottiglia poteva per questo raccomandarsi a chiunque le fosse piaciuto.

RISPOSTA

Noi Infrascritti Pubblici Negozianti, e addetti al Commercio in questa Città di Livorno, dopo di avere attentamente ponderato il sud-

detto Quesito siamo d' opinione che il Capitano non possa esimersi dal pagamento della provvisione tanto sul Carico compresa la Paccottiglia, quanto sulla Nave, o sia sui Noli.

Il fatto soprascritto porta chiaramente l' obbligo nel Capitano di dirigersi col Carico ai Raccomandatarj dei Noleggiatori, ciò spiega l' obbligo della raccomandazione: E quando si parla di raccomandazione non può sicuramente separarsi il Carico dalla Nave, tanto più poi quando come nel caso il patto resterebbe ozioso, ed inutile; Giacchè il Carico come diretto ai Raccomandatarj del Noleggiatore in forza della Polizza di Carico, non vi era obbligo di stipulare alcun patto nel Contratto di Noleggio; Diciamo poi, che la provvisione è dovuta anche sulla mercanzia del Capitano, si perchè il patto di doversi il Capitano dirigere col Carico ai Raccomandatari del Noleggiatore, comprende nella sua generalità tuttociò, che senza alcuna distinzione fù di fatto onerato a Bordo per lo stesso destino, e si perchè la Polizza di Carico firmata dal Capitano mentre spiega la Direzione, e Consegna ai sigg. Raccomandatari del Noleggio della totalità della Partita, necessariamente contempla tanto i Commestibili del Noleggiatore quanto i Commestibili da chisisia altri caricati sopra quell' identifico Bastimento.

Di che in fede ec.

Seguono le firme.

MOTIVI

Attesochè un principio indubitato nella giurisprudenza commerciale, e marittima, che il Capitano di una Nave ha di sua natura il mandato legale a firmare qualunque convenzione relativamente alla caricazione, ed ai viaggi della medesima; Ed in conseguenza di questa facoltà per combinare un noleggio, e una caricazione, o un credito può benissimo contrarre l' obbligo di raccomandarsi alle persone designate dal noleggiatore, o caricatore essendo una condizione ordinariamente correspettiva alla caricazione, o al Contratto del Capitano in forza del suo legal mandato come dall' infrascritto relatore vien fissato nel suo Dizionario di Commercio Tom. 3. pag. 457., e vien confermato dal sig. Piantanida Tom. 2. pag. 418. n. 25. dove adottandosi dai detti Autori la distinzione delle facoltà del Capitano quando si trova nel Porto ove esistono i suoi proprietarj, o armatori, da quelle che egli in forza del legal mandato nascente dalla preposizione al comando del Bastimento può esercitare in Porto Estero. 1 2 3

Attesochè le convenzioni stipulate in un Porto Estero non possonó impugnarsi, ne distruggere dai proprietari i quali avessero limitate le loro istruzioni al Capitano, perchè queste limitazioni non si conoscono, ne possono conoscersi dai terzi contraenti di buo- 4

na fede i quali, in Atti coerenti alla natura della preposizione, non sono obbligati ad investigare i patti speciali fra il Capitano, e il 5 proprietario, e non hanno altro diritto che di ripetere dal loro preposto i danni nascenti dall' inadempimento del mandato, ma in faccia ai Contraenti in Porto Estero sta ferma la regola stabilita *dal Testo nella Leg.* 1. *ff.* „ de exercit. Act. Omnia facta magi- 6 „ stri prestare debet qui eum preposuit, alioquin contrahentes de- „ ciperentur; „ Ed anche nella legislazione Francese in coerenza dell' Art. 332. del Codice di Commercio, si tiene ferma la massi- 7 ma che i proprietari non possono alterare i Contratti fatti, e le Obbligazioni contratte dal Capitano senza la indennizzazione dei contraenti *Emerix. des Assur. Cap.* 4. *Sez* 2. *Baldasseroni del Cambio marittimo Tom.* 3. *pag.* 176. *Piantanida Tom.* 2. *Tit. dell' Azione Esercit. pag.* 413. *n.* 12. talchè per l' osservanza di tali obbligazioni assunte dal Capitano ne sono tenuti anche i Proprietari o armatori, e questa è la letterale disposizione del *Test. nella detta L. ff. de Exercit. Act.* „ Quod cum Magistro Na- „ vis gestum esse dicetur in exercitorem qui eum preposuit in 8 „ solidum pedicum dato *Pec. et Verin*: in *detta Leg. Emerigon loc. cit. Cap.* 4. *Sect.* 2 §. 1. *Azzum. Dizionario di Comm Tom.* 1. *pag.* 128.

Attesochè per costante consuetudine stabilita nella Piazza di Livorno costantemente adottata dal Magistrato Consolare di Pisa, e specialmente nella Causa esemplare tra il Capitano Gefferis Svedese ed il sig. Anton Francesco Branca con Sentenza del 28. Aprile 1799., che fu pubblicata con le stampe è stato stabilito che l' obbligo della raccomandazione assunto dal Capitano in un Contratto di noleggio, o in una polizza, è in facoltà di limitarla alla sola raccomnadazione di Entrata con pagare cioè al raccomanda- 9 tario designato la Provvisione del due per cento sopra i noli ed altri diritti spettanti al Capitano nella entrata; rimanendo così in libertà mediante tale indennizzazione di dirigersi a cosa intiera a chi più li piaccia.

Attesochè non può dubitarsi che il Capitano Vianello nel suo Contratto di noleggio passato in Alessandria con il sig. Papoleno non abbia contratto un vero, e positivo obbligo di raccomandazione giacchè all' Articolo 5. di detto Contratto avendo dichiarato espressamente „ *il Capitano si obbliga dirigersi con il Carico al raccomandatario del sig. Noleggiatore* così convenuto *ec.* non poteva senza uno sforzo sopranaturale d' ingegno darsi una diversa intelligenza giacchè „*dirigersi*„ nella soggetta materia vuol dire mettersi *sotto la* 10 *direzione*, e mettersi sotto una direzione è lo stesso che racco-

mandarsi, di più l'espressa qualità di *raccomandatario* del noleggiatore aggiunta alli consegnatari del carico, forma una riprova qual fosse il *Covenuto* patto da per se stesso chiaro, e che sebbene potesse meglio esprimersi, non era mai suscettibile di una diversa intelligenza.

Così di fatto l'intesero i sigg. Negozianti della Piazza di Livorno i quali ricercati sulla specialità del convenuto, e su i termini usati per stabilire quest' obbligo (come resulta dalle premesse narrative) risposero „ Siamo di opinione, che il Capitano non „ possa esimersi dal pagamento della Provvisione, tanto sul carico „ compresa la Paccottiglia, quanto sulla Nave, e suoi noli „ Il patto sopratrascritto porta chiaramente l'obbligo nel Capitano di *dirigersi* col carico ai *raccomandatarj del Noleggiatore*; Ciò spiega l'obbligo della *raccomandazione*) E parlandosi di raccomandazione non può sicuramente separarsi il carico dalla Nave) tanto più poi quando, come nel caso, il patto resterebbe *ozioso*, ed inutile, giacchè il carico essendo diretto ai raccomandatari del Noleggiatore in forza della polizza di carico, non vi era obbligo di stipulare alcun patto nel Contratto di Noleggio. 11 12

Attesochè questa opinione nel concreto del caso è assai valutabile poichè quanto al diritto non parla che della inutilità del patto che si renderebbe ozioso nel sistema proposto dal Capitano Vianello, e questa è una massima coerente ai principj di Giustizia; E quanto alla consuetudine, e al diritto di percipere la provvisione si tratta di un fatto, di cui possono onestamente deporre, essendo in astratto una massima molto fallace quella, che non si deva dar fede alle *pratiche* o certificati dei Mercanti, ma piuttosto riguardarsi come opinione a difesa, giacchè non possono sempre disprezzarsi. E li Autori anche i più moderati facendo la savia distinzione dalla opinione emessa sulle consuetudini da quella emessa sul diritto positivo, concludono costantemente, che nelli affari mercantili la ragionata opinione dei mercanti deve valutarsi, e rispettare gli Usi, e le Consuetudini delle quali attestano così *l' Ausald. de Mercat. Disc. Generale n. 3.* „ ivi „ multoties expe„ diret ad publicum beneficium Causa, et negotia mercatorum „ remittere dirimenda practiis in illo exercitio; *et n.* 43. „ ivi „ quod„ que in Iudiciis stare debeat illorum (: mercatorum) opinioni in „ concernentibus eumdem stylum et practicam mercature passim „ quoque dixit Rota ec. *Jovio Giurisprud.* di *Commercio Tomo* 4. *part.* 1. *lib.* 7. *pag.* 324. *Magens. Trattato delle Assicurazioni part.* 2. *Caso* 33. „ ivi „ Io sono intieramente persuaso, che anche „ i legali più insigni converranno che vi sono degli Affari che 13 14

„ possono esser decisi molto meglio dai Mercanti che da persone,
„ che abbiano studiata solamente la Legge„ *Rota Fiorentina nel Thesor. Ombros· Tom. 5. Decis. 34. n. 17.* „ ivi Eorum opinioni
„) mercatorum) et praxi ab ipsis observate iudex multum deferre
„ debet in interpetratione verborum mercantilium etiam si atte-
„ statio sit extraudicialis *et Tom. 11. Decis. 29. n. 21.* „ ivi „
„ Ita intelligi dictam Conventionem et servari in pratica testati
„ sunt terdecim ex primarij hujus Civitatis mercatoribus quibus
„ multum deferri solet in interpetrandis conventionibus ab eisdem
„ fieri solitis *ut tadit Rota ec. et attendi eorum Attestationes*
„ per simplicem fidem extrajudicialem factam. Duran. ec.

Attesochè quanto alla Caricazione del Capitano Vianello non può legalmente chiamarsi una *paccottiglia del Capitano*, e così capace di godere dei privilegi a questo titolo competenti, ma è realmente una porzione del Carico convenuto col Noleggiatore che non avendo stabilito il Contratto *come dicesi per avversionem*, ma unicamente per una quantità determinata di merce, ed un nolo particolare, e dettagliato sulla specialità del Carico, per conseguenza ha formato una società di noleggio, ed è soggetto perciò a tutti i pesi, che ordinariamente posano sulla totalità del Carico.

Questa verità di fatto resulta dal Contratto di Noleggio nel quale si stabilisce, che il sig. Papolano Noleggiatore deva dare un carico di Commestibili fino alla concorrente quantità di *Ardebbe* 1200. di fermo misura di rossetto e più (se lì sarà permesso) DOVENDO PER IL RIMANENTE fino alla sua giusta, e *salutifera portata provedere esso sig. Capitano*, e ciò per un viaggio da qui direttamente per Livorno. Non si trattava dunque di Paccottiglia ma di *Compimento* di Carico che il Capitano si era incaricato di provvedere con un patto speciale, e correspettivo al Noleggio; E per sempre più avvalorare questa intelligenza è di sommo peso il fatto di aver riunito con una sola Polizza alla direzione dei Mospignotti, Tallia, e Despotti tanto le Fave caricate dal sig. Capitano quanto, quelle provviste dal Capitano coerentemente al convenuto senza fare alcuna dichiarazione, che portasse ad alterare i termini del Contratto, e costituire il Capitano non più come semplice caricatore di una privata Paccottiglia, ma come socio del Noleggio.

Ne osta a questa intelligenza l' ordine rilasciato dal sig. Papolano ai sigg. Mospignotti, Tallia, Despotti di riconoscere a disposizione del Capitano Vianello le 500. Ardebbe Fave di sua proprietà; Perchè questo era un Atto necessario per rispettare la proprietà del Capitano Vianello, ma veniva sempre più a conferma-

re che i soli sigg. Mospignotti, Tallia, e Despotti dovevano essere i Ricevitori dell'intiero carico, e quindi tenere a disposizione, e consegnare al Capitano Vianello la sua tangente, giacchè non si può tenere a disposizione, ne consegnare quello che non si è ricevuto, come saviamente hanno risposto i sigg. Negozianti di Livorno a questo proposito nel Voto riportato nelle premesse narrative.

Attesochè in questo stato di cose, e di ragione conoscendo le Parti la poca entità del soggetto in disputa si sono prestate a dare al Giudice la facoltà dello stralcio da regolarsi però secondo la preponderanza delle ragioni. ec.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice essere stato bene appellato per parte dei sigg. Mospignotti, Tallia, e Despotti dalla Sentenza contro di essi, ed a favore del sig. Capitano Natale Vianello proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 26. Settembre 1821. quale perciò dice doversi revocare conforme revoca in quanto al merito; Poichè dichiara essere competuto, e competere ai detti sigg. Mospignotti, Tallia, e Despotti in ordine dell' Art. 6. del Contratto di Noleggio, che in Atti il diritto alla percezione delle provvisioni di entrata sopra i Noli e Carico Fave venuti alla loro direzione da Alessandria anche per la tangente di proprietà di detto sig. Capitano, e al rimborso a rata porzione delle spese spettanti ai Caricatori a forma del detto Contratto di Noleggio non ostante la mancata raccomandazione di detta Nave, e Carico.

E ciò fermostante quanto al diritto, prevalendosi rapporto all' interesse delle facoltà di stralcio accordate dalle Parti dice, e dichiara che delle tre somme chesono in contestazione fra le Parti che una di L. 186. 17. 4. rata di rimborso di spese per la tangente spettante al sig. Capitan Vianello, l' altra di L. 253. 8. 5. importare della provvisione sopra l' esigenza dei Noli, e L. 272. 12. 4. importare della Provvisione sopra la porzione di carico spettante a detto Capitano a forma della Nota riformata, e presentata negli Atti con Scrittura del 6. Agosto 1821. se ne devino assegnare conforme assegna per stralcio a detti sigg. Mopignotti, Tallia, e Despotti l' importare di due terzi, e l' importare dell' altro terzo doversi assegnare conforme assegna a detto sig. Capitan Vianello per saldo reciproco di tutte le pretenzioni promosse nel passato, e nel presente Giudizio; spese tanto del primo, che del presente Giudizio compensate.

DECISIONE LXI.

REGIA RUOTA D'AREZZO

Aretina Nullitatis Sententiae diei 11. Decembris 1822.

IN CAUSA FARALLI E BENCI

Proc. Mess. Francesco Tanganelli — Proc. Mess. Felice Meoni

ARGOMENTO

E' nullo il Decreto di quel Giudice, col quale vien dichiarato doversi tenere per confessate le Posizioni, quantunque alle medesime non sia stato risposto, quando il Decreto con cui è ordinato al litigante di rispondere, non è stato notificato al rispondente, ma al suo Procuratore.

SOMMARIO

1. 2. *Le Sentenze, e Decreti, che richiamano uno dei litiganti alla prestazione di un Fatto personale, debbono esser notificate personalmente allo stesso litigante, specialmente allorchè si tratta di rispondere alle Posizioni.*

3. *Quando il Decreto con cui viene ordinato, che uno dei litiganti risponda alle Posizioni non è al medesimo notificato, ma al suo Procuratore, non possono le stesse Posizioni dichiararsi confessate.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Atto del 13. Marzo 1821. esibito avanti il Tribunale di Castiglion Fiorentino il sig. Giuseppe Benci reclamò dal sig. Faralli Appellante la somma di lire 977. 19. 8., che lire 915. residuo di prezzo di una partita di Grano venduto gli sotto di 29. Dicembre 1817., e lire 62. 19. 8., prezzo residuale di tanti generi che detto sig. Don Luigi Faralli si asseriva aver levati dalle due Botteghe di Commestibili, e Mercerie che il sig. Benci stesso teneva aperte in Castiglion Fiorentino.

Per giustificare la fatta Domanda produsse il sig. Benci una Cedola di Posizioni, e un privato Chirografo del 29. Dicembre 1817.

Con Decreto del 16. Luglio 1821. furono ammesse le Posizioni come sopra prodotte, fu assegnato al sig. Faralli il termine di giorni otto correnti dalla notificazione di quel Decreto a rispondere, e susseguentemente sull'Istanza del nominato sig. Benci col Decrero medesimo venne assegnato all'Appellante il termine di

otto giorni ad aver formalmente riconosciuta la firma ad esso attribuita, ed esistente nel divisato Chirografo del 29. Dicembre 1817.

Non fu al sig. Faralli notificato il Decreto suddetto coerentemente all' Art. 376. della vegliante Procedura Civile, e perciò non comparve dentro il termine assegnatoli nè a rispondere alle Posizioni, nè a riconoscere, o impugnare la firma ad esso attribuita.

Ad onta di tutto questo il Tribunale di Castiglion Fiorentino con suo Decreto del 9 Agosto 1821. dichiarò per confessate a favore del sig. Benci le Posizioni che sopra, e dichiarò del pari per formalmente riconosciuto dal medesimo sig. Faralli in tutta la sua estenzione il privato Chirografo di che si tratta portante un Debito a carico di quest' ultimo di lire Toscane 1115.

Da un tal Decreto in tempo debito il sig. Faralli interpose appello avanti la Regia Ruota per il capo della nullità. Ciascheduna delle Parti dedusse le sue respettive ragioni, e la Ruota decise come appresso.

MOTIVI

Attesochè a termini dell' Art. 487. della vegliante Procedura Civile, tutte le Sentenze, e Decreti, che richiamino la parte alla prestazione di un fatto personale devono esser notificati personalmente alla Parte medesima.

Attesochè di più trattandosi di Decreto di ammission di posizioni l' Articolo 376. di detta Procedura ordina doversi citare la parte in persona a comparire a rispondere alle posizioni medesime.

Attesochè il Decreto del 16. Luglio 1821. col quale venne ordinato al sig. Don Luigi Faralli di rispondere alle posizioni prodotte del sig. Giuseppe Benci, e gli venne inoltre assegnato un termine a riconoscere la firma inserita in piè del privato Chirografo del 29. Dicembre 1817. non fu notificato al detto sig. Faralli, ma unicamente al di lui Procuratore, e tantomeno fu l' istesso sig. Faralli intimato a rispondere alle posizioni ammesse, come chiaramente resulta dal Referto del Cursore Francesco Delli riportato in calce dell' Istanza di Notificazione del 21. Luglio 1821.

Attesochè sulla mancanza di tale notificazione non poteva il Giudice a quo col suo Decreto de 9. Agosto 1821, dichiarare per confessate le posizioni, e per riconosciuta la firma di che si tratta.

Per questi Motivi

Delib. Delib. Previa la Dichiarazione della Contumacia di M. Meoni Procuratore del Benci dichiara nullo, e come non avvenuto il Decreto del Tribunale di Castiglion Fiorentino dei 9.

Agosto 1821. mediante il quale fu dichiarato doversi riconoscere per confessate a comodo del sig. Benci le posizioni da esso prodotte e per riconosciuta la firma del recapito di che si tratta.

E revocando il medesimo in tutte le sue Parti rimanda la Causa al suo Foro; E condanna il sig. Benci nelle spese, tanto della presente, quanto della passata Istanza.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore

Serafino Rossi Primo *Auditore*.

DECISIONE LXII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Validitatis Sententiae diei 19. Septembris 1822.

IN CAUSA NALDINI E MARCHI VEDOVA MAFFINI

Proc. Mess. Michele Fabbrichesi — Proc. Mess. Enrico Fiaschini

---

ARGOMENTO

La Donna Maggiore, e la Vedova può stare in Giudizio non tanto per interesse proprio, che per interesse de'suoi figli minori, senza bisogno d'esservi autorizzata ne può redarguirsi di nullità la Sentenza che contro di essa, e de'suoi figli è proferita.

SOMMARIO

1. Le Donne maggiori, e le Vedove possono stare in Giudizio senza autorizzazione del Giudice.

2. I Tutori legittimamente rappresentano i Pupilli, i quali non possono stare in Giudizio senza la di loro autorità.

3. La Sentenza proferita contro una Donna Vedova, e contro i di lei figli da Essa rappresentati non è redarguibile di nullità.

STORIA DELLA CAUSA

Il Magistrato Supremo con Sentenza del dì 24 Aprile 1822. dichiarò il sig. Naldini Creditore della Assunta Marchi Vedova Maffini non tanto in proprio, che come Tutrice dei di lei figli di lire 395. dependenti da un conteggio di colonia parziaria di un di lui Podere della Pastorella; confermò il Sequestro stato fatto dal medesimo Naldini sopra la parte Colonica dell'Olio dell'anno 1821 spettante alla detta Vedova ec. e condannò la medesima nelle spese.

In appello avanti la Regia Ruota si è sostenuto per parte della Vedova Maffini che la detta Sentenza era sostanzialmente nulla, perchè la Maffini non poteva stare in Giudizio in proprio nome, se non era a quest'effetto au-

torizzata, e perchè non era stata parimente autorizzata a stare in Gindizio per interesse dei suoi figli minori.

Si replicò per parte, ed interesse del Naldini, che a forma delle veglianti Leggi la Maffini legittimamente comparse in Giudizio in nome proprio, e come Tutrice sudd:tta.

La Regia Ruota pertanto previa la fatta discussione ha confermata la Sentenza appellata nel modo che segue.

MOTIVI

Attesochè le Donne maggiori, e le Vedove possono stare in Giudizio senza l'autorizzazione del Giudice. 1

Attesochè i Tutori legittimamente rappresentano i Pupilli, che altronde non possono stare in Gindizio senza la loro autorità, tanto nella qualità d'Attore, che di Reo, secondo gli Articoli 7. e 8. del vigente Regolamento di Procedura. 2

Attesochè in questi termini poteva la Marchi Vedova Maffini stare in Giudizio e nella propria rappresentanza di Donna, e nella respettiva qualità di Tutrice dei suoi figli, e non meritava perciò di essere redarguita di nullità la Sentenza appellata per esser proferita e contro una Donna non autorizzata, e contro i di lei figli da Essa legittimamente rappresentati. 3

Attesochè tanto meno poteva la Maffini essere ascoltata con queste eccezioni, subito che Essa in qualità di Attrice era comparsa per impedire la resoluzione della Colonia, e per sostenere la pretesa nullità di Sequestro, e doppo che oltre l'appellata erano emanate in di lei contradizione quattro Sentenze, che tre del Magistrato Supremo, ed una di questa Ruota come si rileva dai visis della Sentenza appellata.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dice male appellato per parte dell'Assunta Marchi Vedova Maffini dalla Sentenza del Magistrato Supremo del dì 24 Aprile 1822, e bene giudicato con la Sentenza predetta, quella conferma in tutte le sue parti, e detta Vedova Maffini tanto in proprio, che come madre, e Tutrice dei Minori Maffini condanna nelle spese anche del presente Giudizio.

Così deciso dagl'Illmi. Signori

Francesco M. Morinbaldini *Presid. e Relat.*
Gio. Batista Brocchi, e Francesco Cercignani *Auditori.*

DECISIONE LXIII.

REGIA RUOTA D' AREZZO

Bibbianen. Execution. Senten. diei 11. Februari 1822

IN CAUSA BOSCHI E CORSETTI E MARCUCCI

Proc. Mess. Tarquinio Grossi — Contumacia — Proc. Mess. Luigi Mascalchi

---

ARGOMENTO

L' Esecuzione della Sentenza, non reclamata in Appello nel termine di dieci giorni da quello della notificazione, colla quale è condannato il debitore a pagare un Conto di funzioni, e spese Notariali privilegiate non può sospendersi se non con eccezioni di pagamento, o di compensazione.

SOMMARIO

1. 2 *Le Funzioni, e spese Notariali per la confezione degl' Inventari compilati per l' adizione dell' Eredità Beneficiata sono privilegiate*

3. *Il privilegio delle Funzioni e spese Notariali non ha bisogno d' Inscrizione per esser conservato*

4. 5 *L' Esecuzione di una Sentenza non reclamata in Appello dentro dieci giorni non può esser sospesa, che da Eccezioni di pagamento di Compensazione.*

6. *La prova Testimoniale nel Giudizio meramente esecutivo quando è diretta a porre in essere delle cose non relative alla Compensazione non è ammissibile*

Il debitore interessato in Causa non può indursi per Testimone.

STORIA DELLA CAUSA

Il Notaro sig. Luigi Boschi di Commissione di Cristofano Corsetti di Pratovecchio aveva proceduto alla confezione dell' Inventario degli Oggetti, e Capitali spettanti all' Eredità intestata di Pasquale Corsetti, adita con Benefizio di Legge, e d' Inventario, per il che essendo Creditore di tutte le sue funzioni Notariali, e non avendone conseguito il pagamento procedè alla Tassazione giudiciale, che ottenne con Sentenza proferita dal Tribunale di Bibbiena nel 1. Settembre 1821. nella somma di 75., e più lire 35. di spese del Giudizio.

Per detto suo Credito di Capitale, frutti, e spese erano privilegiatamente affetti, ed obbligati i Beni spettanti a detta Eredità, i quali nullamente erano stati venduti da detto Cristofano

Corsetti alla sig. Francesca Majoli moglie del sig. Giuseppe Marcucci come costava dalla Fede estimale della Comunità di Rassina così che ne domandò il detto sig. Notaro Boschi la prelazione, avanti il Tribunale suddetto di Prima Istanza, e non ostante le eccezioni opposte dai sigg. Coniugi Marcucci, e la contumacia del sig. Corsetti furono esaudite le sue Istanze come appresso:

MOTIVI

Attesochè il Credito del sig. Luigi Boschi deriva da spese, e funzioni Notariali state opportunamente tassate colla Sentenza del Tribunale di Bibbiena del dì primo Settembre 1821., relative alla confezione dell' Inventario, ed altro ec. da esso compilato, attesa l' adizione di Eredità fatta da Cristofano Corsetti con benefizio di Legge, e d' Inventario, qual Sentenza è in stato di legittima esecuzione. 1

Attesochè le spese, e funzioni fatte dal suddetto sig. Boschi per l' oggetto sopra indicato, hanno relazione alla cosa conservata, e perciò devono considerarsi privilegiate sopra i fondi derivanti da Cristofano Corsetti, sebbene alienati alla sig. Francesca Majoli ne Marcucci per il disposto *della Leg. Interdum ff. Cod. qui potior. in pignore habeantur*; privilegio che non ha bisogno di essere conservato colla Iscrizione Ipotecaria, conforme prescrivono gli Articoli 2101. 2102., e 2107. *del Codice Civile Francese* in questa parte conservato. 2 3

Attesochè poi nel presente Giudizio, non d' altro si tratta, che di dare esecuzione alla Sentenza surriferita eseguibile a tutti gli effetti di ragione, perchè non reclamata in appello da alcuno entro il termine di giorni dieci prescritti dall' Art. 715. del Regolamento di Procedura Civile, e che l' esecuzione di tal Sentenza non può esser sospesa, ne ritardata, che da eccezzioni di pagamento, compensazione, fine, e quietanza provabili al momento e con documenti irrefragabili, e non con prove incerte, e sussidiarie. 4

Attesochè sebbene sia vero, che ai sigg. Coniugi Marcucci successori singolari di Cristofano Corsetti gli spettino le eccezioni, che spettar possono al medesimo, ciò non ostante non essendo quelle da essi proposte provabili nel momento, quanto potrebbero valutarsi se per via d' appello essi impugnassero la Sentenza, che si eseguisse, altrettanto sono disprezzabili nel presente Giudizio Esecutivo, che non può essere ritardato da domande contenziose. 5

Ed attesochè in fine la domandata prova testimoniale è inammissibile, in quantochè i fatti articolati a cui è appoggiata sono inconcludenti, ed irrilevanti, perchè con i medesimi si vorrebbe porre in essere delle pretese consegne di Generi, e Bestiami av- 6

serti rilasciati al sig. Boschi come Affittuario, e non in compensazione del Credito, che esso tiene col Corsetti, ed è poi indotto come Testimone di questa prova anche lo stesso Cristofano Corsetti debitore, che non può mai essere ammesso a deporre in tale qualità, dopo che specialmente colla Sentenza del primo Settembre 1821. era venuto a riconoscere la legittimità del suo debito.

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Dichiara la Contumacia di Cristofano Corsetti, e previa la rejezione delle Eccezzioni dedotte per parte della sig. Francesca Majoli nei Marcucci, e del sig. Dott. Giuseppe Marcucci di lei Marito colla loro Scrittura esibita li 14. Gennaio corrente, e previa pure la riunione dell' Incidente di Prove Testimoniale da essi proposta al merito della presente Causa, e la prova medesima rigettando, dichiara competersi all' Attore sig. Luigi Boschi l' Ipoteca con privilegio sopra i Beni derivanti dall' Eredità del fu Pasquale Corsetti, anche a pregiudizio della nominata sig. Francesca Majoli ne Marcucci, e perciò immette il sig. Boschi nel vero, reale. e corporal possesso dei Beni latamente descritti nella sua Domanda, e nella fede Estimale da essa prodotta, acciò col frutto di due annate, o colla vendita di essi possa rimaner sodisfatto del suo Credito di lire 110. resultante dalla Sentenza del Tribunale di Bibbiena del dì 1. Settembre 1821., degli interessi, e delle spese tutte del presente Giudizio.

Così deciso dall' Illustrissimo Signore.

Pietro Caracci *Auditore*

DECISIONE LXIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

Florentina Refetionis Damnor. diei 6. Augusti 1823.

In Causa Soldaini e Maccanti

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Giuseppe Visconti

Argomento

Nella Causa di refezione di Danni non possono accordarsi quei lucri, che si sperano da una Operazione Mercantile, se non vengono provati, e se la perdita di questi lucri depende da una dilazione volontaria del dannificato.

Sommario

1. 2. *Quando si tratta di refezione di danni non si accordano i lucri sperati, se non sono provati.*

3. 4 *La estimazione delle ingiurie, che dipende dall' arbitrio del Giudice, fatta nella prima Istanza, non può correggersi quella dal Giudice d' Appello, se pure non è evidentemente ingiusta.*

5 *I Documenti, che non hanno data certa, sono soggetti all' eccezione dell' antidata.*

6 *Quando la dilazione deriva dal Fatto proprio, non da diritto per qualunque danno, che ne sia provenuto, ad alcuna indennità.*

7. *Colui che alle Istanze altrui viene arrestato ingiustamente in Paese piccolo ha diritto alla riparazione dell' ingiuria, la quale non reca gran danno, perchè con prestezza si conosce l' ingiustizia dello stesso arresto.*

Storia della Causa

Con Decreto proferito dal Tribunale di Fucecchio sotto dì 3. Giugno 1820. fù rilasciato l'arresto contro il sig. Agostino Maccanti Agente della signora Rosa Vedova Marchiani, qualora non avesse dentro le ore ventiquattro pagata al sig. Dionisio Soldaini una somma sequestrata nelle di lui mani a pregiudizio della detta sua Padrona.

Notificata la suddetta Sentenza nello stesso dì 3. Giugno 1820. giorno di Sabato, fù eseguito l' arresto in Fucecchio il Lunedì cinque del detto mese al mezzogiorno.

Il Maccanti restò custodito dai Famigli in Casa della signora Rosa Vedova Marchiani fino alle ore dieci della susseguente mattina del 5. Giugno detto in cui fù rilasciato in libertà per ordine del Tribunale.

Il Maccanti domandò la nullità dell' arresto, e i danni, e l' ingiurie.

Il Soldaini dichiarò non voler far questione sulla nullità dell' arresto, e si dichiarò pronto a pagare i danni secondo la giustizia, e lo intimò a produrre la Notula.

Il Maccanti, tralasciati varj Incidenti che fece nascere, presentò la Nota in quattro Partite ascendenti in tutto alla somma di Lire 424. 17. 4., le prime due per l' importare delle spese, la terza per i danni in L. 200., e la quarta per la reparazione dell' ingiurie in Lire 156. 13. 4.

Il Soldaini concordò le prime due, impugnò la terza, ed offerse per la quarta a scanso di questioni la somma di Lire 50., e poi depositò la somma offerta che dal Maccanti non fù accettata.

Sull' opposizione del Maccanti il Tribunale di Fucecchio con Sentenza de' 23. Aprile 1822. dichiarò non essere abbuonabile la terza partita, e approvò la riduzione della quarta in Lire 50., e dichiarò valido il deposito.

Maccanti appellò avanti la R. Ruota, che portata la Causa in discussione, fù emanata la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè non essendo controverse le prime due Partite della Nota prodotta dal Maccanti, tutta la questione verteva intorno alla giustizia della valutazione data dal Tribunale di Fucecchio alle altre due Partite costituite dall'importare dei danni, e delle ingiurie.

Attesochè procedendo nella ipotesi la più favorevole al Maccanti, cioè, che in ordine alla Sentenza della Ruota dei 28. Agosto 1821. possa essere dovuta al detto Maccanti la refezione non solo del danno intrinseco, ma pur anche dell'estrinseco, ossia il pagamento anche dei Lucri sperati, manca di questi la prova nel concreto del caso, mentre niun'altro riscontro si adduce, che la Lettera del 13. Giugno 1820. scritta al Maccanti dalla signora Marchiani. Ma bene analizzata questa Lettera di cui non è accertata la data nei modi legali, non pone in essere tutto al più che l'ordine della signora Marchiani al Maccanti di lui Fattore di portarsi a Livorno nella notte della Domenica, o nel successivo Lunedì per tentare di acquistare dugento Sacca di Fave al prezzo di poco più di Lire quattro per rivenderle, o somministrarle ai Contadini. Ognuno per altro intende che ciò non serve per costituire il Maccanti Creditore dei lucri sperati, qualora gli fossero dovuti. Sarebbe necessario a tal'uopo che costasse inoltre della morale certezza di potere fare il detto acquisto al prezzo ideato in quel giorno, e della verisimiglianza di poter per mezzo della rivendita, o in altro modo ottenere il guadagno, di cui oggi pretende la refezione dal Soldaini; E sarebbe d'uopo di più, che costasse, che il ritardo di un giorno avesse fatta andare a vuoto questa operazione per essere posteriormente mancato, o rincarato il genere che formava il soggetto di questa pretesa speculazione. Non costando quindi di alcuna di queste circostanze, che rendano verisimile la perdita del lucro, manca il Maccanti di qualunque diritto di domandarne la indennità.

Attesochè la estimazione delle ingiurie essendo rimessa al retto arbitrio del Giudice non può in seconda Istanza correggersi la tassazione che ne è stata fatta nella prima, a meno che non apparisca evidentemente ingiusta.

Attesochè tale non è comparsa alla Ruota quella fatta dal Vicario di Fucecchio in Lire cinquanta avuto riguardo alla qualità di Fattore nel Maccanti, e alla brevità del di lui arresto.

Per questi riflessi, ed adottando nel resto i Motivi del Primo Giudice.

Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte del signor Agostino Maccanti dalla Sentenza proferita dal signor Vicario di Fucecchio sotto dì 23. Aprile 1822. a favore del sig. Dionisio Soldaini, e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò

quella conferma in tutte le sue parti la medesima, e condanna l'Appellante Maccanti nelle spese anche della presente Istanza.

Così deciso dall'Illustrissimo Signore

Francesco Cercignani *Auditore.*

Seguono i Motivi della Sentenza appellata proferita dall'Illmo. sig. Niccolò Broccardi Vicario Regio di Fucecchio stati come sopra adottati.

Considerando in quanto alla prima, e seconda Partita riguardanti le spese reclamate dal Maccanti, che il Soldaini le ha abbuonate al medesimo, e gliene ha fatto offerta reale, appena ha conosciuto a quanto le medesime ammontavano.

Considerando in quanto alla terza, che riguarda il danno preteso sofferto dal Maccanti per il difetto della provvista delle Grasce in Livorno. — Primo, che la Lettera della signora Marchiani non ha data certa del tempo anteriore all'arresto, e così è soggetta all'eccezione dell'antidata in aggravio del Soldaini, ed a favore del Maccanti; Secondo che il Maccanti poteva eseguire la commissione di cui si parla in detta Lettera per mezzo di terza persona, ed anche Egli medesimo prima, o dopo il suo arresto; Prima dell'arresto, poichè avendola verisimilmente ricevuta nel dì 4. Giugno, giorno di Domenica, in cui arriva la Posta in Fucecchio, essendogli ordinato di portarsi a Livorno nel Lunedì successivo, ed essendo Egli stato arrestato verso il Mezzogiorno del Lunedì poteva, e doveva esser partito per eseguire la commissione nell'ore che precederono il suo arresto; Poteva eseguirla dopo, perchè Egli fù posto in libertà nella mattina del giorno successivo, ed aveva il tempo materiale per portarsi a Livorno. — Terzo, che in oltre manca la giustificazione del prezzo delle Fave nel giorno del seguito arresto, e dell'immediato successivo rincaro; Giustificazione che avrebbe dovuto accompagnare la domanda del Maccanti.

Considerando, che il Maccanti anzi che agire direttamente contro Dionisio Soldaini per repetere l'importare delle spese, danni, ed ingiurie a tenore della Sentenza Ruotale, gli piacque, senza plausibili Motivi di procedere al sequestro nelle mani della sig. Marchiani di somma considerabile, di gran lunga eccedente l'importare anche presunto dei precitati Titoli, di facile, e spedita liquidazione.

Considerando, in quanto alla quarta Partita di Lire 196., *soldi* 13. *e danari* 4. *reclamata a titolo di refezione d'ingiuria, che un piccolo Paese, quale è Fucecchio, se si conobbe l'arresto del Maccanti, se ne conobbe anche facilmente la Causa, che tenuissimo dovè essere il pregiudizio che il Maccanti ne risentì, e che fù immediatamente riparata con la pubblicità contraria della scarcerazione, e che perciò la somma di Lire* 50. *offerta, e depositata dal Soldaini per questo Titolo era sufficiente ad indennizzare il Maccanti.*

Per questi Motivi

Delib. e Delib. Premessa la dichiarazione, che non è in conto alcuno abbuonabile a favore di Agostino Maccanti la somma di Lire 200. da Esso domandata al Soldaini a titolo di refezione di danni, da lui pretesi sofferti per guadagno perduto per non aver potuto fare acquisto nel giorno in cui fù arrestato di Sacca 200. Fave, e di che nella Notula da lui prodotta; E che la somma di Lire 166. soldi 13. e denari 4. da lui reclamata a titolo d'ingiuria, è eccessiva, e può, usando di un discreto Arbitrio, valutarsi, e ridursi, siccome con la presente Sentenza, tassa, e riduce a Lire 50. Ed inerendo all' Istanze avanzate per parte di Dionisio Soldaini nella sua Scrittura di Domanda di validità di deposito, esibita li 15. Aprile corrente, dichiara valido a tutti gli effetti di ragione il deposito fatto da Esso presso il Depositario Pubblico sotto dì 15. Aprile detto della somma di Lire 108., e soldi 4., la qual somma dichiara bastante a riparare l'ingiuria, spese, e danni sofferti dal Maccanti per l'arresto contro di lui eseguito, non comprese però le spese tassate nelle Sentenze Ruotali di che in Atti, e della quale dovrà esser contento, e sodisfatto, e che ordina consegnarsegli dal Pubblico Depositario ad ogni sua richiesta; E detto Maccanti condannò, e condanna nelle spese del presente Giudizio, riservando al Soldaini le sue ragioni tali quali se gli competano per il danno asserto sofferto per dato, e fatto del Maccanti col sequestro nelle mani della signora Marchiani di una somma superiore di gran lunga a quella che gli era dovuta.

INDICI
DEL SETTIMO TOMO
CONTENENTE
DECISIONI DELL' ANNO 1822.

I. Indice per alfabeto de' titoli delle decisioni.

II. Indice per alfabeto de' nomi de' litiganti.

III. Indice per alfabeto delle materie.

INDICE
DEI TITOLI DELLE DECISIONI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

ANNO 1822. **SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA**

9 Settembre	INAMMISSIBILITA' D'APPELLO. L. 295. Relat. Niccolini.
9 Settembre	INDENNITA' XXXXV. 275. Relat. Niccolini.
7 Agosto	LEGATO. I. 3. Relat. Niccolini.
20 Settembre	LIVELLI DI MANOMORTA. LVI. 323. Relat. Sodi.
30 Agosto	MALLEVADORIA. XXVII. 177. Relat. Sermolli.
30 Agosto	MANUTENZIONE. LII. 304. Relat. Niccolini.
27 Settembre	NULLITA' DI SENTENZA. IV. 40. Relat. Del Signore.
13 Febbraio	PRELAZIONE. XXXI. 201. Relat. Sodi.
2 Settembre	REFEZIONE DI DANNI. XXXXV. 307. Relat. Sodi.
11 Settembre	REINTEGRAZIONE AL POSSESSO. LV. 320. Relat. Niccolini.
12 Agosto	USUFRUTTO. XIX. 128. Relat. Sodi.

ANNO 1822. REGIA RUOTA DI FIRENZE

12 Marzo	AVARIA XXIV. 163. Relat. Mori-Ubaldini.
18 Luglio	CAUZIONE. XXXVII. 237. Relat. Cerciguani.
26 Settembre	CESSIONE. IX. 76. Relat. Cerciguani.
23 Luglio	COMPENSAZIONE. XXXXIV. 264. Relat. Brocchi.
16 Aprile	COMPETENZA. XXXIV. 230. Relat. Mori-Ubaldini.
20 Agosto	COMPETENZA. XXXV. 233. Relat. Brocchi.
13 Giugno	COMPRA DI BESTIE ARATORIE. XXXXVI. 280. Relat. Cerciguani.
16 Novembre	CONFESSIONARIO DI PEGNO. XXXXVIII. 289. Relat. Brocchi.
2 Luglio	CREDITO. XXXXIX. 291. Relat. Brocchi.
4 Luglio	CREDITO. XVII. 118. Relat. Mori-Ubaldini.
9 Settembre	CREDITO. XXI. 136. Relat. Brocchi.
13 Giugno	DEBITO. XXXII. 223. Relat. Mori-Ubaldini.
9 Luglio	DEBITO. XXXIII. 227. Relat. Matani.
2 Luglio	DEPOSITO. XXV. 167. Relat. Matani.
29 Agosto	DIVISIONE. XXVI. 170. Relat. Matani.
22 Luglio	ENFITEUSI. XXVIII. 183. Relat. Brocchi.
14 Agosto	ESECUZIONE DI SENTENZA. VII. 50. Relat. Cerciguani.
1 Agosto	GIUSPATRONATO. VIII. 55. Relat. Brocchi.
2 Aprile	LOCAZIONE. XXXX. 249. Relat. Cerciguani.
1 Agosto	LOCAZIONE. XX. 134. Relat. Cerciguani.
13 Maggio	MALLEVADORIA. XXIII. 160. Relat. Mori-Ubaldini.
1 Agosto	MALLEVADORIA. XXII. 154. Relat. Matani.
12 Settembre	MANUTENZIONE. V. 43. Relat. Cerciguani.
6 Agosto	MERCEDE. VI. 47. Relat. Matani.
29 Agosto.	MERCEDE. XXXXII. 256. Relat. Matani.
19 Novembre	NULLITA' XXXVIII. 239. Relat. Brocchi.
31 Gennaio	PRETESA NULLITA' DI SENTENZA. XXXIX. 244. Relat. Mori-Ubaldini.
9 Luglio	PRETESA INDENNITA' XXXXI. 253. Relat. Matani.
25 Luglio	PROVA TESTIMONIALE. XI. 81. Relat. Cerciguani.
6 Agosto	REFEZIONE DI DANNI. LXIV. 360. Relat.
5 Settembre	RIGETTO DI APPELLO. XXXXIII. 259. Relat. Mori-Ubaldini.
19 Settembre	SENTENZA VALIDA. LXII. 356. Relat. Mori-Ubaldini.
2 Luglio	SOCIETA' COLONICA. II. 35. Relat. Matani.
4 Luglio	VALIDITA' DI SENTENZA. X. 79. Relat. Cerciguani.

ANNO 1822. REGIA RUOTA DI PISA

20 Settembre NULLITA' DI SENTENZA. XIII. 83. Relat. Baldasseroni.
15 Maggio RACCOMANDAZIONE DI NAVE. LX. 345. Relat. Baldasseroni.
28 Febbraio SIMULAZIONE. LI. 295. Relat. Cermignani.

ANNO 1822. REGIA RUOTA DI SIENA

5 Gennaio ALIMENTI. XXIX. 196. Relat. Gherardini.

ANNO 1822. REGIA RUOTA DI AREZZO

14 Marzo COLONIA. XV. 112. Relat. Rossi.
13 Giugno COMPENSAZIONE. XXXXVII. 284. Relat. Cercignani.
6 Agosto. ENFITEUSI XIII. 90. Relat. Brandaglia.
11 Febbraio ESECUZIONE DI SENTENZA. LXIII. 368. Relat. Caracci.
11 Dicembre NULLITA' DI DECRETO. LXI. 354. Relat. Rossi.
3 Dicembre TASSAZIONE DI SOMMA IN CAUSAM DECLARANDAM. XVI. 115. Relat. Brandaglia.

INDICE PER ALFABETO

DE' NOMI DE' LITIGANTI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina

SUPREMO CONSIGLIO

R. RUOTA FIORENTINA

R. RUOTA DI PISA

R. RUOTA SENESE

R. RUOTA ARETINA

INDICE DELLE MATERIE

BENEFIZIO

Colui, che pretende d' appartenere al lato de' Patroni passivi di un Benefizio, deve pienamente provare questa qualità. Decis. 8. N. 1. pag. 55.

Quando il Fondatore d' un Benefizio chiama al Padronato la famiglia, e descendenza di un Fondatore viene a rimanere designata la sua famiglia, come se fosse stata col connotato civile contradistinto. Ivi. N. 7. 11. 18.

Il Fondatore di un Benefizio, che chiama al Padronato i più prossimi *Parenti di se, nominando se stesso, la vocazione in tal caso è personale.* Ivi. N. 27.

Quando nell' Istrumento di fondazione di un Benefizio il Padronato passivo si determina a favore de' più prossimi Parenti della Famiglia del Fondatore *indicato col nome, e casato risulta la vocazione del Prossimiore della famiglia distinta con il Casato.* Ivi. Num. 36. 40.

Il riservo nell' Istrumento di fondazione dei Benefizj prevale alla disposizione del Fondatore. Ivi. N. 25.

CADUCITA'

La Caducità è una pena, che quando non è scritta non può dirsi incorsa, nè può dal Giudice argomentarsi. Decis. 14. N. 4. 9. pag. 105.

CAMBIALE

La consuetudine di formare infruttifere le Cambiali di Piazza è una presunzione troppo generica per credere non dovuto alcun frutto sopra queste Cambiali. Decis. 21. N. 14. pag. 137.

CAPITANO DI NAVE

Il Capitano di una nave ha di sua natura il mandato legale a firmare qualunque convenzione relativa alla caricazione, ed al viaggio Dec. 60. N. 1. pag. 345.

Il Capitano di una Nave può contrarre l'obbligo di raccomandarsi alle persone designate dal Noleggiatore, essendo una condizione correspettiva al noleggio. Ivi. N. 2.

V'ha distinzione fra le facoltà del Capitano quando si trova nel Porto ov'esistono i proprietari, e quella, che ha dal mandato legale, che nasce dalla proposizione al comando del bastimento, quando si trova in Porto estero. Ivi. N. 3.

Le *convenzioni stipulate dal Capitano in Porto estero non possono impugnarsi dai proprietari, quantunque abbiano allo stesso Capitano limitate le loro Istruzioni.* Ivi. N. 4. 6. 7. 8.

I terzi contraenti non sono obbligati ad investigare i patti speciali fra il Capitano, ed i Proprietari. Ivi. N. 5.

L'obbligo della raccomandazione assunto dal Capitano della Nave in un Contratto di noleggio è in facoltà di limitarlo alla sola raccomandazione d'Entrata pagando al Raccomandatario la provvisione del 2 per cento sopra i noli dovuti allo stesso Capitano. Ivi. N. 9.

COMMERCIANTI

COMMERCIO

COMPENSAZIONE

COMPRA — COMPRATORE

COPISTI

Per i Copisti de' Procuratori Legali è fissata una mercede dalla Tariffa per le copie che fanno. Decis. 6. N. 2. pag. 47.

I Copisti dei Procuratori possono esigere l'importare delle copie senza il consenso dei loro Procuratori. Ivi. N. 3.

Il diritto dei Copisti non si estende al rimborso delle spese occorse per la difesa dalla Causa, se non giustificano d' averle fatte. Ivi. N. 5.

CREDITORE — CREDITORI — CREDITO

I Creditori fidano più alla merce, che alla Persona. Decis. 17. N. 12. pag. 119.

La non fatta esibizione de' Titoli de' Crediti, che dalle Ricevute risultano estinti non può pregiudicare al Creditore per prevalersi dell' imputazione in questi crediti espressi nelle Ricevute. Dec. 21. N. 12. pag. 137.

Il Credito domandato dal Creditore dipendente da Canone arretrato si considera giustificato subito che il Debitore non prova di averne fatto il pagamento. Decis. 22. N. 2. pag. 154.

Il Creditore resta obbligato dal conteggio non erroneo trasmesso al Debitore. Dec. 3. N. 2. 3. 4. 5. 6. pag. 37.

I Crediti non reclamati dagli Autori, Creditori originarj, si presumono pagati. Dec. 56. N. 6. pag. 323.

Non possono i Tribunali Rotali dichiarare sopra un Credito reclamato, e dal preteso Debitore impugnato, quando non ha subito il primo grado di Giurisdizione. Ivi. N. 7.

Il Creditore può fare uso del diritto della separazione dei Beni del Debitore defunto benchè venduti, prima che ne sia eseguita la distribuzione del prezzo. Decis. 26. N. 14. 15. pag. 170.

Il dissenso della minor parte de' Creditori non si valuta nel concorso dell' adesione ad un dato Atto della maggior parte dei Creditori costituiti in egual condizione. Dec. 28. N. 15. pag. 183.

Vedi *Inscrizione.*

CURATORE

I Vicari Regj hanno l' obbligo di procurare che i Curatori prima di assumere l'Amministrazione dei Beni de' loro Sottoposti prestino la dovuta Mallevadoria. Decis. 27. N. 11. pag. 178.

DEBITO — DEBITORE

Il Debitore che non dimostra con pienezza di prova la sodisfazione del debito, è di giustizia che venga condannato al pagamento del medesimo. Dec. 21. N. 1. pag. 137.

Quando il Creditore produce i Titoli del suo credito, e il Debitore non impugna la propria asserzione, deve riconoscere la verità del credito reclamato. Ivi. N. 2.

Il Debitore richiesto al pagamento del suo debito, se pretende di liberarsene con allegare la seguita sodisfazione, diviene Attore, ed è in obbligo di provarla pienamente. Ivi. N. 3.

DECRETO

DEPOSITO

DESCENDENTE — DESCENDENZA

DIRITTI — DIRITTO

DISPOSIZIONE — DISPONENTE

Deve attendersi nella disposizione l' intelligenza che somministra la parte effettuale quantunque nella dispositiva si legga una parola di un significato più esteso. Decis. 8. N. 35. pag. 56.

Deve darsi alle disposizioni una intelligenza coerente al comune uso di parlare, e che sia uniforme alla consuetudine di giudicare. Ivi. N. 41.

I Tribunali Toscani hanno riconosciuto, che non è luogo alla successione a favore di quelli, che fino da principio risultano esclusi per la volontà manifesta del Disponente. Ivi. N. 53.

L' indifferenza della materia in affari di Gius Padronato non può somministrare un fondamento per recedere dalla Lettera della Disposizione. Ivi. N. 45.

Vedi *Testatore.*

DISSENSO

Quando costa del precedente dissenso non ha luogo la regola, che la tacita approvazione ha la stessa efficacia dell' espressa, richiedendosi Atti positivi per presumere la ratifica. Decis. 46. N. 8. pag. 280.

DIZIONE

La Dizione totum *può riferirsi o alla pluralità degli oggetti se sono in numero maggiore di due, o alla totalità d' un oggetto solo se vogliansi comprendere le parti tutte che lo compongono.* Decis. 1. N. 9. pag. 3.

La Dizione tutti *non è applicabile al caso di soli due oggetti, ma al caso di una maggior pluralità.* Ivi. N. 10. 11.

La Dizione in circa *non può fare variazione, che al più della quarta parte.* Decis. 3. N. 1. pag. 37.

DOMANDA

Quando la Domanda contro il Pupillo è notificata alla Madre, e Tutrice del medesimo, la notificazione è regolare. Decis. 26. N. 1. pag. 170.

La Domanda di separazione si sostiene quando in essa è implicitamente contenuta. Ivi. N. 3.

DOMINIO

Deve reintegrarsi al possesso colui, che ne giustifica il Dominio. Dec. 55. N. 6. pag. 320.

DONNA

Le Donne maggiori, e le Vedove possono stare in Giudizio senza autorizzazione del Giudice. Decis. 62. Num. 1. pag. 356.

DOTE

Nelle Cause di Dote, e d' Alimenti il Giudice deve regolarsi secondo l' imponenza delle circostanze. Decis. 16. N. 4. pag. 115.

Il Credito Dotale non può esser diminuito dalle spese giudiciali. Ivi. N. 5.

toria anco contro quelli, ai quali non è stata trasmessa la seconda Citazione. Decis. 14. N. 3. pag. 104.

L'Appellante nei Giudizj di Graduatoria non ha altro obbligo, che di citare quelli, che hanno figurato nel primo Giudizio. Ivi. N. 13.

Il Creditore non comparso nei Giudizj di Graduatoria finchè il prezzo del Fondo venduto esiste può comparire ad esser ammesso alla distribuzione del prezzo medesimo. Ivi. N. 5. 8.

Il Giudizio di purgazione d' Ipoteche e di Graduatoria è instituito per sottrarre i Compratori dalle evizioni, ed' i Creditori dal pericolo di rimettere fuori le somme esatte. Ivi. N. 7.

IMPOSIZIONE

Le Imposizioni prediali debbono sopportasi da quello, che gode il frutto dei Beni. Decis. 13. N. 5. pag. 90.

IMPRESTITO

Resta verificata la verità, e la data d' un Imprestito dall' identità della somma descritta nei Libri di colui che la pagò, dalla identità delle Persone interessate, e dalla identità della data dell' Atto d' Imprestito, e del pagamento della somma. Decis. 31. N. 30. pag. 203.

INCIDENTE

A forma del prescritto nell' Articolo 201. *della Procedura Civile deve il Giudice, che vuole riunire l' Incidente al merito principale della Causa, esternare questa sua volontà con Decreto a parte.* Dec. 4. *N.* 1. pag. 40.

Qualunque formula soggetta a congetture, e presunzioni non è sufficiente a far conoscere che il Giudice ha riunita la decisione dell' Incidente a quella del merito principale. Ivi *N.* 2.

L' Attore nell' Incidente deve esser con chiarezza informato della maniera con la quale si pronunzia sopra di quello per profittare occorrendo de' rimedi che gli appresta la Legge. Ivi. N. 3.

Il Giudice può alle Istanze delle Parti riporsi dal Decreto preparatorio all' Incidente, il quale deve esser deciso per capo separato. Decis. 50. *N.* 1. pag. 295.

ISCRIVENTE — ISCRIZIONE

Qualunque leggiera imperfezione bastava pei primi tempi per annullare le Inscrizioni. Decis. 31. *N.* 2. pag. 202.

Quando l' Inscrizione è valevole a far conoscere ai Terzi lo stato del Patrimonio del Debitore, è valida, sebbene siano imperfette le formalità. Ivi. *N.* 4. 5. 6. 7. 8.

L' elezione del domicilio quanto al Creditore Iscrivente non interessa lo stato del Debitore. Ivi. *N.* 9.

L' elezione del domicilio quanto al Creditore Iscrivente in luogo non compreso nel Circondario della Conservazione dell' Ipoteche ove è fatta l' Inscrizione non pregiudica ai Terzi. Ivi. *N.* 10.

La mancanza d' elezione di domicilio nel Circondario della Conserva-

zione ove il Creditore inscrive il suo credito non annulla l' Inscrizione. Ivi. *N.* 11. 12.

Quando nell' Iscrizione è fatta menzione sul tempo principale della esigibilità del credito, l' Inscrizione è valida sebbene siano state omesse le modificazioni del patto per le quali potrebbe più presto verificarsi l' esigibilità. Ivi. N. 13. 14. 15. 16.

Il Creditore per i crediti anteriori al primo Maggio 1808. *non è obbligato nell' Inscrizione notare i Beni sopra de' quali vuole l' Ipoteca generale.* Ivi. N. 17. 18.

Quando ne' Borderaux delle Inscrizioni i Beni, che vi si descrivono sono situati nel Circondario di un diverso Conservatore d' Ipoteche, e nel Libro presso il Conservatore al quale si è presa l' Inscrizione sono notati i Beni descritti nel di lui Circondario, le Inscrizioni sono valide. Ivi. N. 19.

La norma regolatrice de' diritti de' Creditori Inscriventi consiste nel Registro del Conservatore delle Ipoteche, e non nelle Note d' Inscrizione. Ivi. N. 20. 21.

Il valore dell' Iscrizione riducesi a ciò ch' è stato trascritto sul Registro. Ivi. N. 22.

Quando nell' Inscrizione Ipotecaria viene bene indicata, e dichiarata la natura dei crediti non è necessario che nella Domanda si faccia menzione della separazione dei Patrimoni perchè è virtualmente reclamata nell' Inscrizione. Decis. 26. N. 2. pag. 170.

I Creditori del defunto non sono in obbligo d' Inscrivere il diritto, che loro compete della separazione de' Patrimonj. Decis. 26. N. 9. pag. 170.

INTERPETRAZIONE

Non le generiche teorie, ma i ben ponderati riscontri speciali di volontà debbono prevalere nell' interpetrazione di quella Legge che per le cose loro hanno dettato i defonti. Decis. 1. N. 3. pag. 3.

La Regola della pariforme determinazione nascente dalla Legge jam hoc jure ff. de Vulgar. et pupillar Subst. nella interpetrazione delle ultime volontà è un'argomento necessario. Ivi. N. 14.

Le regole d' interpetrazione debbono adottarsi per la più giusta intelligenza della Legge. Decis. 49. Num. 1. pag. 128.

IPOTECA — IPOTECHE

Nel principio del sistema Ipotecario la somma severità, che si osservava nasceva più dalla lettera che dallo spirito della Legge. Decis. 31. N. 1. pag. 202.

Oggi con più legali, e filosofici principi si esamina lo spirito della Legge dell' Ipoteche. Ivi. N. 3.

Colui, che ha dato in ipoteca come Beni liberi, dei Beni ad altri ipotecati è sottoposto all' arresto personale. Dec. 53. N. 2. 3. pag. 307.

Il primo Venditore di un fondo non resta prosciolto dall' obbligazione di mantener per buona l' Ipoteca data a favore del Compratore per garantirlo dalle evizioni, dirimpetto a Terzi, quantunque il Compratore rinunzi alla detta Ipoteca. Ivi. N. 11.

LEGATO

LEGGE

LIBRI MERCANTILI

LINEA

LIQUIDAZIONE

LITIGANTI

esibisce, non può domandare la sospensione del Giudizio. Decis. 33. N. 5. pag. 27.

LIVELLARI — LIVELLO

Nella rinnovazione dei Livelli per la determinazione del Canone non si debbono considerare gli aumenti del fondo livellare fatti dopo il dì 2 Marzo. 1769. Decis. 13. N. 1. pag. 90.

Quando il frutto dei Beni Livellari si gode tutto dal Domino diretto a di lui carico si portano tutte le gravezze sopravvenute per l'addazziamento della massa non pagante. Ivi. N. 8. 9.

Le spese di registro, e di Contratto nelle rinnovazioni livellarie sono in comune tra il Domino diretto, e il Livellario specialmente quando così fu fatto nella prima concessione. Ivi. N. 10.

Non si oppone la Legge del 1 Marzo 1769. all'aumento del Canone nella rinnovazione del Livello quando nel primo Contratto è stato convenuto l'aumento dei fondi. Ivi. N. 11.

Quando nei Livelli il Padrone diretto gode un Canone, che assorbisce tutte le rendite si può dire un Livello improprio, o un mero affitto Ivi. N. 6.

Il patto assoluto, e non subordinato ad alcuna condizione che il Livellare aumenti il fondo d'un benefizio ecclesiastico può eseguirsi non ostante la Legge del 2 Marzo 1769. Ivi. N. 13.

I Beni Livellari di diretto dominio della manomorta sono appodiati, e quasi allodiali. Ivi. N. 18.

La Legge del 1769 non ha tolto alla manomorta la devoluzione del Livello tanto per caducità colposa, quanto per estinzione della Linea. Ivi. N. 19.

La Legge del 1769. non ha ridotti i beni delle manimorte assolutamente appodiati, e quasi allodiali, ma gli ha assomigliati a questi. Ivi. N. 20.

La devoluzione dei livelli è diversa dall'ammensazione. Ivi. N. 21.

Il patto che vengono aumentati i Beni al benefizio opera all'estinzione delle linee contemplate nel Livello la devoluzione al padrone diretto. Ivi. N. 22.

Colui che tiene a livello un mulino deperito senza sua colpa non è obbligato al pagamento del Canone. Ivi. N. 24. 25.

I Nipoti ex Fratre del primo conduttore del Livello chiamati al medesimo nel caso che venga alienato per la dottrina del Bartolo possono contro l'alienazione insorgere. Dec. 28. N. 4. 5. 6. pag. 183.

Il patto stipulato nel Contratto di conduzione livellaria, che i conduttori e compresi non possano alienare il Livello, toglie al primo conduttore ogni diritto di alienarlo. Ivi. N. 7. 11. 12.

Sul fondo livellare non può in pregiudizio de'chiamati imprimersi alcuna Ipoteca, poichè da questa emerge una alienazione impropria. Ivi. N. 8.

Il diritto di richiamare in esame l'alienazione di un Livello compete al Dominio diretto, e non ai compresi. Ivi N. 9.

98

levadore, se non vi ha collusione e congetture di frode lo stesso Mallevadore è obbligato ad attenderli. Ivi. N. 6.

La semplice negligenza del Creditore in esigere il credito non opera la liberazione del Mallevadore, essendo per questo effetto necessario che sia crassa, supina, ed inescusabile. Ivi. N. 9. 10.

Il Mallevadore Solidale deve considerarsi come un vero correo, e debitore principale. Ivi. N. 12. 13.

L'obbligazione del Mallevadore solidale si apprende come una obbligazione distinta, separata, e indipendente da quella del debitor principale. Ivi. N. 14.

La negligenza del creditore non può liberare il Mallevadore, allorchè si è obbligato solidalmente. Ivi. N. 15.

Al Mallevadore solidale appartiene di star vigilante sopra lo stato del patrimonio del debitore. Ivi. N. 16.

Fra il Debitore principale, e il Mallevadore solidale e correo del debito non v'ha distinzione, e sono sottoposti alla medesima Legge. Decis. 23. N. 1. pag. 160.

Al Mallevadore d'indennità non possono applicarsi le stesse teorie del Mallevadore solidale. Ivi. N. 2.

La mallevadoria si può porre in essere senza bisogno di Contratto scritto, e può provarsi con ogni mezzo legale. Decis. 27. N. 1. pag. 178.

La Mallevadoria è riguardata come un atto improvvido, e lesivo. Ivi. Num. 2. 8.

Le prove della Mallevadoria debbono essere univoche, e concludenti ne si ha l'obbligazione contratta, ove da una espressa stipulazione non sia giustificata. Ivi. N. 3. 5. 10.

La Mallevadoria nel dubbio deve sempre escludersi, e qualunque interpetrazione deve prendersi per rigettarla. Ivi. N. 4. 6. 7. 9.

I Vicari Regi hanno l'obbligo di procurare che i Curatori prima d'assumere l'amministrazione dei Beni loro sottoposti prestino mallevadore. Ivi. N. 11.

MANOMORTA

Nei beni di diretto dominio della manomorta si mantiene in possesso all'estinzione della linea l'Erede dell'ultimo compreso per equità, ma i beni sono per diritto devoluti al Domino diretto. Decis. 13. N. 23. pag. 91.

La Legge del 1769. non ha ridotti i beni delle Manimorte assolutamente appodiati, e quasi allodiali, ma gli ha assomigliati a questi Ivi. N. 20

La Legge del 1769 non ha tolta alla manomorta la devoluzione del Livello tanto per caducità colposa quanto per estinzione di Linea Ivi. N. 19.

I Beni Livellari di diretto dominio della Manomorta sono appodiati e quasi allodiali. Ivi. N. 18.

La Legge del 2 Marzo 1769 ha preservati in favore delle Manimorte

Quando si tratta di Patronato passivo i Prossimiori della descendenza del Disponente invitati non possono essere che i soli maschi. Ivi. N. 33.

Dall' Ordinario dipende il riservo Patronale che vuole ammettere nelle fondazioni. Ivi. N. 37.

Il Giuspadronato è una cosa annessa allo spirituale, ed è perciò che il consenso dell' Ordinario ne è la causa efficiente. Ivi. N. 38.

L' ammissione sussidiaria de' Cognati al Padronato passivo accolta dalla Ruota Romana non è proponibile presso i Tribunali Toscani. Ivi. N. 42. 44.

Il Padronato passivo è un vincolo imposto al Patrono attivo. Ivi. N. 47.

Ogni estensione del Giuspadronato passivo rimane esclusa se non è comandata dalla Lettera della disposizione. Ivi. N. 48.

Le molte sostituzioni al Padronato passivo non fanno presumere che nuovi ostacoli al libero esercizio del Padronato attivo colla inclusione fra Patroni passivi di tutti Cognati, che per mezzo di Femmine possono derivare dalle collettive dei Chiamati. Ivi. N. 50.

Il riservo Patronale nella Canonica fondazione deve prevalere finchè ne' modi regolari non viene corretto. Ivi. N. 55. 56.

Nelle materie patronali la proprietà della Lettera deve rispettarsi. Ivi. N. 46.

Quando il voto Agnatizio non coarta la vocazione spiegata dal Disponente nelle materie di Giuspadronato tanto attivo, che passivo si abbraccia una interpetrazione lata. Ivi. 8.

Qualunque sia la favorevole interpetrazione che nelle materie patronali può darsi non può per altro spingersi al segno di variare il naturale significato delle parole. Ivi. N. 9. 10.

L' ammissione sussidiaria nelle materie patronali è sempre esclusa, quando manca un primordio di vocazione. Ivi. N. 49.

PARENTE

Le parole il più prossimo Parente *corrispondono alla voce latina* Proximior. Dec. 8. N. 13. pag. 55.

Le parole più prossimo Parente *indicano quelli di una determinata Famiglia con il connotato civile designata*. Ivi. N. 14. 15. 16. 17. 19. 20.

Quando la vocazione è portata ai più prossimi Parenti *della Famiglia di Esso Testatore è contemplata in questo caso la parentela non del Testatore, ma della di lui Famiglia, la quale, per il connotato civile, che alla Famiglia stessa viene aggiunto, non resta formata, che de' soli Agnati*. Ivi. N. 31. 32.

Quando la vocazione è portata ai più prossimi Parenti *di Esso Testatore non altro si richiede nè soggetti invitati, che una estrinseca parentela col Disponente, che può derivare da un vincolo Agnatizio, e Cognatizio*. Ivi. N. 30.

Altri sono i Parenti del Testatore, altri i Parenti della sua Famiglia. Ivi. N. 29.

PAGAMENTO

PATRIMONI

PEGNO

PERIZIA

POSSESSO

POSSESSORE

POSSESSORIO

PRATICHE

PRESCRIZIONE

PRESUNZIONE

PREZZO

PRIVILEGIO

PROCESSO

PROCURATORE — PROCURATORI

PROPRIETA'

SCRITTURE

La data delle Scritture riguardo a' Terzi non è computabile dal giorno del registro. Decis. 53. N. 12. pag. 307.

SENTENZA

Nulla è quella Sentenza, ch'è stata proferita senza osservare le forme intrinseche e connaturali ad una Sentenza definitiva. Decis. 12. N. 2. pag. 24.

La Sentenza che non dirime l'intera controversia non può dirsi definitiva. Ivi. N. 8.

Quando le questioni sono connesse, e individue il Giudice non può deciderle con diverse Sentenze, ma deve terminarle con una sola pronunzia a pena di nullità. Ivi. N. 10. 11. 12. 13.

Una Sentenza proferita in una Causa sommaria senza preventiva formale citazione del Reo convenuto è nulla. Dec. 18. N. 1. 4. pag. 125.

Il disposto degli Art. 82. 83. 84. e 93. del Regolamento di Procedura non sana la nullità della Sentenza proferita in una Causa sommaria senza citazione. Ivi. N. 2. 10.

La formula „ Ordina la prosecuzione degli Atti esecutivi „ contenuta in una Sentenza non equivale all'ordine, che sia eseguita non ostante appello. Dec. 7. N. 5. pag. 50.

La Notificazione di una Sentenza in giorno ferriato non rende nulla la stessa Sentenza. Decis. 10. N. 1. pag. 79.

Quando dalle considerazioni di una Sentenza si rileva che il Giudice non ha sospeso gli Atti Esecutivi perchè non gli costa della buona fede, e infortunio del debitore, che ha implorata la cessione dei Beni, non può dirsi che sia omessa sulla stessa Sentenza. Ivi. N. 2.

Quando la Sentenza, colla quale è stato dichiarato il credito, è passata in cosa giudicata, può il creditore ottenere l'immissione in Salviano. Decis. 34. N. 3. pag. 230.

Non v'ha Legge, che ingiunga la pena della nullità d'una Sentenza per esser mancante de' Motivi. Dec. 38. N. 1. pag. 239.

La nullità della Sentenza non può esser proferita se non in quei casi ne' quali dalla Legge è pronunziata. Ivi. N. 2.

Non dee valutarsi la nullità di una Sentenza proferita dagli Arbitri, dedotte da quegli, alla dichiarazione del quale erasi dagli Arbitri stessi adempiuto. Ivi. *N.* 5.

La Sentenza che condanna alcuno al pagamento dell'Avaria generale comprende certamente anco la particolare. Dec. 24. N. 1. pag. 163.

I motivi distesi immediatamente sotto la Sentenza formano parte della medesima. Ivi. N. 3.

I motivi di una Sentenza dimostrano l'esame della questione agitata. Ivi. N. 4. 5.

Quando la Sentenza è dichiarata nulla per mancanza di Contumacia, cessa la Causa produttrice la condanna delle spese. Decis. 39. N. 5. pag. 245.

SEQUESTRARIO — SEQUESTRO

SILENZIO

SIMULAZIONE

SOCIETA' — SOCI — SOCIO.

Colui, che lega un Negozio col capitale originario del quale è Socio deve intendersi che nel legato sia compresa la totalità rappresentata dallo stesso capitale. Decis. 1. Num. 4. 5. 6. pag. 3.

La Società universale deve dimostrarsi con prove chiarissime affinchè il Creditore d'oggetti venduti possa esigerne il pagamento da colui che si pretende socio col compratore. Dec. 2. N. 3. pag. 35.

Quando nella scritta sociale è convenuto, che le questioni, che potessero insorgere nello stralcio si debbano compromettere, qualora derivino dalla medesima Scritta, non si può risolvere una disputa insorta se prima non è deciso che derivò dalla Scritta medesima. Decis. 38. N. 6. pag. 239.

Non è duopo che prima, che si risolva una disputa insorta fra due Soci che sia deciso, se derivi dalla Scritta sociale, quando la disputa è stata risoluta dagli Arbitri. Ivi. N. 6. 7.

Quando fra due Soci verte un'Giudizio, che non riguarda la Società non si deve attendere l'Art. 51. del Codice di Commercio. Decis. 44 N. 1. pag. 264.

Quando l'Atto di compromesso fra due Soci non si estende al soggetto del Giudizio pendente la Causa è di competenza del Tribunale di Commercio. Ivi. N. 2. 4. 5.

Affinchè la Causa fra due Soci debba agitarsi avanti gli Arbitri, è necessario che la contestazione insorga per ragione della Società. Dec. 44. N. 4. pag. 264.

Per costituire Sociale la controversa contrattazione non basta che la medesima sia intervenuta fra Soci, ma si richiede, che in ragione della Società sia eseguità. Ivi. N. 6. 7.

La contrattazione fra Soci non riguarda la Società quando non è spiegata alcuna rappresentanza sociale, quando non v'ha alcun interesse la Società, quando può effettuarsi da qualunque estraneo. Ivi. N. 8. 11.

L'Azione pro Socio ha per oggetto l'utilità dell'uno, e dell'altro Socio, mediante l'adempimento dei patti della Società. Ivi. N. 10.

Non molto si adutta ad una Società formata per le negoziazioni di sete la speculazione delle cambiali. Ivi. N. 12.

Non si può agere coll'Azione prò Socio quando mancano gli estremi. Ivi. N. 13.

L'Azione pro Socio compete al Socio, contro gli altri Soci per i rischi, e speculazioni, che siano intraprese per interesse del la Società. Ivi. N. 14.

Fra i Soci di due distinte Società si ammette la compensazione, sempre che non restino pregiudicati i creditori terzi per opera anco della Legge. Ivi. N. 17. 18. 19.

SOLITO

Il Solito non può costituirsi dal fatto particolare. Decis. 42. N. 6. pag. 256.

SPESE NOTARIALI

Vedi *Funzioni Notariali.*

SUOCERA

Colui, che per patto si è obbligato di dare alla Suocera gli stessi alimenti, che somministra alla moglie è tenuto alle spese del medico e delle medicine. Dec. 29. N. 2. pag. 196.

SUPPOSTO

Un supposto non basta per stabilire un fatto. Dec. 55. N. 4. pag. 320.

STELLIONATO

Il Reo di Stellionato è colui, che obbliga un fondo, il quale alla sua proprietà non appartiene. Decis. 53. N. 1. 5. 6. pag. 307.

E' reo di Stellionato colui, che all'altrui danno contribuisce unendo all'altrui le proprie fraudolenti macchinazioni. Ivi. N. 4.

TABERNA — TABERNE

Secondo la Legge Procuratoris ff. de Trib. Action *la stessa persona può esercitare due Traffici diversi, o lo stesso Traffico in due Taberne diverse colla separazione de' Creditori.* Decis. 17. *N.* 11. pag. 119.

Secondo la Legge Procuratoris ff. de Trib. Action. *è giusta cosa quando il Negoziante ha due Taberne che i Creditori trovino pagamento sulla merce contemplata senza che possino estendere in danno degli altri le loro pretensioni.* Ivi. N. 13.

La Legge Procuratoris ff. de Trib. Action. *non è applicabile, quando, quantunque la materiale diversità de' Luoghi, nei quali si esercita, uno solo è il Traffico, uno solo il Capitale, una sola la Società, uno solo il Patrimonio.* Ivi. N. 14. 16.

La Legge Procuratoris *è applicabile quando, sebbene esistano due Taberne sopra lo stesso ramo di Commercio, sono distinte per le Merci, per i Capitali, per i Libri. pe' Bilanci, per gli Amministratori.* Ivi. N. 15.

TESTATORE

Niuno può introdurre la condizionalità in quelle disposizioni, che ne sono mancanti, quando il silenzio del Testatore dimostra, che ne fossero libere, e indipendenti. Dec. 1. N. 24. pag. 3.

Il Testatore nella sua generica disposizione dispone di tutti i Livelli di Manomorta. Dec. 56. N. 3. 4. pag. 323.

TESTIMONE — TESTIMONI

Dopo la pubblicazione degli Esami dei Testimoni non è permesso alle Parti d' indurne dei nuovi. Dec. 11. N. 1. pag. 81.

L' oggetto per cui dopo la pubblicazione degli Esami dei Testimoni non se ne ammettono dei nuovi, è d' impedire la subornazione, e la lunghezza dei Giudizi. Ivi. N. 2.

I Testimoni non si ammettono quando i fatti che s' intende di provare sono irrilevanti. Decis. 2. N. 4. pag. 35.

Il deposto di un Testimone, che depone a propria esonerazione non è valutabile. Decis. 27. N. 12. pag. 178.

Il Testimone fa piena prova contro l'Inducente. Decis. 46. N. 4. p. 280.

Il Debitore interessato in Causa non può indursi per Testimone. Dec. 63. N. 7. pag. 358.

Vedi *Prova Testimoniale.*

TRANSAZIONE

La Transazione deve rispettarsi quando alla medesima è stato proceduto con giusta causa, con buona fede, e con utilità. Decis. 28. N. 1. pag. 183.

Per la sussistenza delle Transazioni deve prendersi ogni più favorevole interpetrazione, anco per quelle alle quali le parti intendono devenire. Ivi. N. 2. 14. 15.

La giusta Causa di una Transazione è sempre verificata subito che si giunge colla medesima ad allontanare il dubbio evento di una Lite. Ivi. 3. 13.

TRIBUNALE — TRIBUNALI

Nei Tribunali Collegiali un solo Giudice è competente a giudicare quelle Cause, il merito delle quali non eccede la somma di Scudi 200. Decis. 34. N. 1. pag. 230.

Non possono i Tribunali Rotali dichiarare sopra un credito reclamato, e dal preteso Debitore impugnato, quando non ha subito il primo grado di Giurisdizione. Dec. 56. N. 7. pag. 324.

TUTORI

I Tutori rappresentano legittimamente i Pupilli, i quali non possono stare in Giudizio senza la loro Autorità. Dec. 62. N. 2. pag. 356.

UFIZIALE

L'efficacia nascente da un Atto di un pubblico Ufiziale nel disimpegno delle sue incombenze non può distruggersi che coll'Inscrizione in falso, nè si valuta una dichiarazione del medesimo Ufiziale, nè il deposto dei Testimoni. Dec. 41. N. 1. 2. pag. 253.

UFIZIATURA

Colui, nel quale si trovano riunite le qualità volute dal Fondatore per succedere in una Ufiziatura ha diritto alla manutensione nella medesima, quando ne ha preso possesso in esclusione d'altri, che la pretendono. Dec. 5. N. 2. pag. 43.

Il favore del possessso de'Beni nell'Ufiziatura non può essere invocato, che da quegli, che ne ha la legittima rappresentanza. Ivi. N. 4.

Colui, ch'è Erede del Rettore di una Uffiziatura non ha diritto di succedere nei Beni che quegli godeva nella suddetta qualità di Rettore. Ivi. N. 5.

USUFRUTTO

L'Usufrutto non è che il diritto di godere un Fondo salva la sostanza del medesimo. Dec. 19. N. 4. 7. pag. 129.

L'Usufruttuario può alienare i Mobili, e restar Debitore di quantità. Ivi. N. 5.

FINE DEL SETTIMO TOMO.

AVVERTENZE

Alla pag. 76. Dec. 9. è stato omesso il Mese, ed è il *Settembre*, ed in luogo di Mangani si legga *Magnani*.

Alla pag. 115. Dec. 16. manca il giorno, ed il mese della Decisione, ed è 3. *Dicembre* 1822.

Alla pag. 275. Dec. 45. non della Ruota Fiorentina, come è stato erroneamente stampato, ma del *Supremo Consiglio* è la Decisione medesima.